P. Matteo Liberatore

# LA CHIESA
# E
# LO STATO

Seconda edizione corretta e accresciuta

# LA CHIESA

# e

# LO STATO

P. MATTEO LIBERATORE
D. C. D. G.

Seconda edizione corretta ed accresciuta

NAPOLI
STAB. TIPOGRAFICO DI FRANCESCO GIANNINI
Via Museo Nazionale 31
con succursale Cisterna dell' Olio 5.
1872

**INDICE**

Ai lettori 6
CAPO I. — Condizione della Chiesa rimpetto alio Stato
Articolo I. — Concetto liberalesco
*Triplice forma di un tal concetto* 8
*Assurdità del concetto, nel senso del liberalismo assoluto* 10
*Assurdità del concetto, nel senso del liberalismo moderato* 12
*Assurdità del concetto, nel senso dei cattolici liberali* 16
Articolo II — Concetto cattolico 18
Articolo III. — Di tre conseguenze che nascono dalla verità stabilità di sopra 31
Articolo IV. — Della libertà di coscienza
*Condanna fattane da Papa Pio IX* 39
*La libertà di coscienza è giustamente dal Pontefice appellata Delirio* 41
*La libertà di coscienza è dal Pontefice giustamente appellata libertà di perdizione* 44
Articolo V. — Confutazione di una opposta teorica 49
Articolo VI. — Del dovere di tutela che lo Stato ha verso la Chiesa
*Aspetto della quistione* 58
*Di tre capi, per cui lo Stato è obbligato a proteggere colle sue leggi la Chiesa.* 60
*L'anzidetto dovere nasce nello Stato non per mutazione intrinseca di natura, ma per mutazione estrinseca di rapporti* 64
*Si risponde ai due sofismi obbiettati da principio.* 67
Articolo VII. — Risposta ai sofismi d' un cattolico liberale intorno alla subordinazione dello Stato alla Chiesa 70
Articolo VIII. — Risposta ai sofismi d'un cattolico liberale, intorno alla separazione della Chiesa dallo Stato 83
CAPO IL — Del naturalismo politico
Articolo I. — In che sia posto il naturalismo politico, e sua intrinseca pravità 91
Articolo II. — Conseguenze sociali del naturalismo politico 100
*Il naturalismo politico mena all' oscuramento e alla perditadella verace idea di diritto* 101
*Alterata nella Società l'idea del diritto, sottentra necessariamente in sua vece la forza.* 106
*La sostituzione della forza al diritto genera necessariamente la teorica della pubblica opinione e dei fatti compiuti.* 108
Articolo III. — Avvilimento dell' autorità regia prodotto dal naturalismo politico 112
Articolo IV. — Il naturalismo politico è rovina altresì delle istituzioni

di libero reggimento 117
Articolo V. — Il naturalismo politico invasore de' diritti paterni
*Suo divisamento* 125
*Pravità del fine* 126
*Ingiustizia del mezzo* 128
*Assurdità del principio* 130
Articolo VI. — Degradamene brutale della società, derivante dal naturalismo politico
*Assunto* 134
*La società, sciolta dai vincoli della religione, non può considerare altro fine ne' suoi membri, se non il godimento sensibile* 135
*La società, la quale non guarda né suoi membri altro fine, che il godimento sensibile, non può avere altro proposito, che quello di acquistare ed accumulare ricchezze.* 138
*In una società, che non riconosce altro fine se non il godimento e la ricchezza, gli Ordini religiosi non hanno alcuna ragione di esistere.* 140
*La società per tal via riesce a degradamene brutale.* 143
CAPO III. — Dei diritti della Chiesa a fronte dello Stato
Articolo I. — Del diritto della Chiesa intorno al possesso dei beni Temporali 144
Articolo II. — Si risponde a un argomento per la così detta liquidazione dell'Asse Ecclesiastico. 152
Articolo III. — Il diritto di possedere, che ha la Chiesa, è al tutto indipendente dallo Stato 161
Articolo IV. — Del diritto di associazione nella Chiesa 173
Articolo V. — Esame d' alcuni disegni liberaleschi intorno alla personalità delle associazioni religiose 185
Articolo VI. — Seguita la stessa materia 195
Articolo VII. — Assurdità del così detto appello per abuso
*Mancanza di titolo per parte dello Stato.* 203
*Vanità del pretesto* 207
*Lato ridicolo della legge.* 209
*Vero fondamento dell'errore dei politici.* 213
Articolo VIII. — Intorno al preteso diritto di placet
*Epilogo degli argomenti.* 215
*Si esamina il primo argomento.* 217
*Si esamina il secondo argomento* 221
*Un' obbiezione del Langlais* 223
*Si esamina il terzo argomento* 225
*Conclusione* 230
Articolo IX. — Risposta a un difensore dei due precedenti assurdi

*Assunto* 230
*Dell'esame dei fatti* 231
*Dell'esame del diritto* 237
*Conclusione* 241
Articolo X. — Del diritto di pubblica beneficenza nella Chiesa 243
*Il naturalismo politico odia la limosina cattolica per abborrimento al povero* 244
*Il naturalismo politico odia la limosina cattolica per odio alla religione.* 247
*Fallacia del pretesto dell'economia politica, al quale ricorre* 250
Articolo XI. — Dell'astinenza dal lavoro nei dì festivi 253
*L'obbligo di astenersi dal lavoro servile è essenziale ai giorni di festa* 254
*L'obbligo di astenersi dal lavoro nei dì festivi è giustamente confermato dalla legge civile* 256
*L' astinenza dal lavoro nei dì festivi non è opposta ai sani principii della pubblica economia* 259
*Il vero motivo è l'empietà* 260
Articolo XII. — Dell' insegnamento religioso 262
Articolo XIII. — Della natura e del valore dei Concordati 275
Articolo XIV. — Seguita lo stesso argomento 287
Articolo XV. — Stolta guerra de' politici contro il domina dell' Infallibilità Pontificia 300
Articolo XVI. — Esenzione dei Chierici dalla leva
*Ragioni addotte per assoggettare i Chierici alla leva.* 311
*Sacrilega ingiustizia di tale assoggettamento* 315
*Danno gravissimo che un tale assoggettamento reca allo stesso popolo* 318
Articolo XVII. — Dell'immunità ecclesiastica
*L'immunità a rispetto del Clero in generale* 323
*L'immunità a rispetto del Sommo Pontefice* 327
*Dall' assolala immunità del Pontefice risulta la necessità della sua sovranità temporale* 330
*Risposta a una triplice obbiezione* 332
Articolo XVIII— Della Sovranità temporale del Romano Pontefice 334

FINE DELL' INDICE

Commissione Arcivescovile per la Revisione dei Libri
Imprimatur
Leopoldo Canonico Ruggiero.

## AI LETTORI

Se ci ha cosa, di cui l' importanza sia suprema nel mondo, essa è fuor di dubbio, il mantenimento inalterato della verità, come di quella che è luce e guida d' ogni onesto operare dell'uomo. Quindi non è meraviglia se la Sapienza incarnata non dubitò di affermare che scopo della sua venuta quaggiù era appunto il rendere testimonianza alla verità: *Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati* (1).

A questo fine pertanto altissimo e prestantissimo di testificare e difendere la verità, almeno ne' suoi più sostanziali principii, io intendo volgere ogni mia cura nel prendere che fo a trattare il difficile tema delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato. Il che nei tempi, che corrono, non che vantaggioso, è anzi di assoluta necessità. Imperocché è incredibile a dire quante rovine l'odierna corruzione abbia recate in questa parte fondamentale della convivenza sociale.
La miscredenza politica, insignoritasi, dove più dove meno, di tutti gli Stati d' Europa, si sforza assiduamente a rimuovere ogni influenza religiosa dal civile consorzio , e spogliare d' ogni suo più sacro diritto la Chiesa. Né paga d' imperversare nell' ordine pratico, si è volta a corrompere intorno a ciò V ordine altresì delle idee, cercando così di attossicare le fonti stesse del vivere umano. Dove riuscisse l'iniqua impresa, noi ricadremmo nelle tenebre del Paganesimo. Per quanto pernicioso sia il pervertimento dei fatti; finché i principii son salvi, è salvo lo spirito animatore, onde può tornare la vita. Ma se alla perversità de' fatti si aggiungesse la perdita de' principii, converrebbe disperare al tutto della salute del mondo.

Ecco il perchè noi ci siamo affrettati a pubblicare quest' opera, benché non ci apparisse perfetta, né appieno adeguante l'idea, che esprime. Essa tocca molti dei diritti della Chiesa, ma non li tocca tutti, né li riguarda per ogni lato. Di più, essa è lavoro non quasi di getto, ma formato dei varii articoli, che sopra una tale materia io avea spicciolatamente dettato nella *Civiltà Cattolica*, secondo l'occorrenza dei tempi e senza vermi pensiero di costituirne poscia un tutto, che rispondesse ad un solo concetto. Tuttavolta lo stimolo di autorevoli amici, e più il bisogno delle presenti condizioni sociali, mi ha indotto a tentare di raccoglierli in un sol corpo; e con mia meraviglia ho veduto che con lievi giunte e pochi troncamenti essi riuscivano in qualche modo ad unità di disegno. Come che sia, io ti presento questa mia operetta, o Lettore; e tu cortese e benigno saprai compatirne i difetti, e più che il merito del libro, apprezzerai il buon volere dello scrittore.

Tre capi formano la sua principale orditura ; dei quali il primo cerca qual sia la verace condizione della Chiesa rimpetto allo Stato; il secondo annovera i

---

**(1)** IOANNIS. XV11I, 27.

mali che ridondano nel civile consorzio dalla separazione dello Stato dalla Chiesa; il terzo sostiene i diritti che competono alla Chiesa, comunque si consideri di fronte allo Stato. Nella trattazione di questi punti non ho potuto talvolta evitare alcune piccole ripetizioni; le quali tuttavolta non dispiaceranno forse al lettore, atteso la grave importanza dell'argomento.

Per altro un pregio ha questo lavoro, di cui confesso di sentire un certo orgoglio , ed è che esso propugna la verità con piena franchezza, e senza vermi temperamento, consigliato da umano rispetto. Un tal tenore mi è sembrato assolutamente necessario per conseguire il fine, che io mi era proposto. Le nazioni sono sanabili, e la lor guarigione dee procedere dalla virtù divina del vero. *Veritas liberabit vos*; dice Cristo nel santo Evangelio (1).

Ma la verità, per produrre un sì salutifero effetto , vuol esser proposta in tutta la sua purità e pienezza. La verità, la sola verità, tutta intera la verità; è questa la regola, che dee abbracciare chiunque impromettesi di cogliere buon frutto dalle sue parole.

Bene intendiamo che la schiettezza e la rigidità del nostro linguaggio saprà di ostico a certi infermi palati, e da altri sarà schernita come atto presuntuoso e fuori di tempo. Noi siamo oggidì in uno di quei periodi vertiginosi di malattia mentale, in cui il vero, non che seguire, non si vuol neppure ascoltare. Ma che? Dovremo noi per ciò tacere? Anzi in congiunture sì sfavorevoli è tanto più indispensabile levar alto la voce e bandire dai tetti ciò, che in migliori tempi bastava fare udir dalle cattedre. Grande è la forza della verità; e per quanto sia contrastata, essa dee alla fine trionfare d' ogni più ostinata resistenza.

Del resto, quand' anche volesse farsi la nerissima ipotesi, che il mondo non sia più per rinsavire giammai, né abbia a ritrarsi finalmente dai ciechi sentieri, nei quali si è cacciato; nondimeno eziandio in tal caso bisognerebbe non cessare dal mettergli sott'occhio le vie, per cui solo può campare da dissoluzione e da morte. Ciò varrà almeno per renderlo inescusabile e giustificare la provvidenza divina. Cosi fece Cristo: *Si non venissem et loquntus fuissem eis, peccatum non haberent; nunc autem excusationem non habent de peccato suo* (2). E, sull'esempio di Cristo, così fecero ancora gli Apostoli ; benché sapessero che dal mondo non avrebbero riportato altro , che persecuzioni e beffe e disprezzo: *Praedicamus Christum crucifixum; Iudaeisquidem scandalum, Gentibus autem stultitiam* (3). Predicheremo dunque anche noi i sacrosanti diritti della Chiesa , e i doveri che ha lo Stato verso di Lei; benché il nostro parlare ai novelli Giudei debba riuscire di scandalo, e ai novelli Gentili debba apparire stoltizia.

---

**(1)** IOANNIS, VIII, 52.
**(2)** IOANNIS, XV. 22.
**(3)** I. Cor. 1. SS.

Obbligo dei banditori della verità è di difenderla infino al sangue; l'esito della loro opera è nelle mani di Dio.

## CAPO I.
## CONDIZIONE DELLA. CHIESA RIMPETTO ALLO STATO.

### ARTICOLO I.
### Concetto liberalesco
### I
### *Triplice forma di un tal concetto*.

La parola d'ordine, come suol dirsi, dell'odierno liberalismo è l'emancipazione dello Stato dalla Chiesa. Essa s'intende in due maniere, secondo che è promossa dal liberalismo assoluto, o dal liberalismo moderato; al quale si accostano, in buona o mala fede, molti ancora tra quei, che son cattolici, se non di mente, almeno di cuore, e assumono la denominazione di cattolici liberali. Il primo dei due liberalismi vuole 1'anzidetta emancipazione per via di supremazia dello Stato; il secondo per via di piena indipendenza dalla Chiesa; i cattolici liberali sostengono la scambievole separazione non come verità specolativa, ma come metodo pratico.

Il liberalismo assoluto concepisce lo Stato come la più alta potenza, a cui il genere umano si eleva nel suo sociale progresso. Per lui lo Stato è dotato d'onnipotenza; non solo non ha alcun potere a se superiore , ma neppure uguale o a sé non soggetto. Esso è potere sommo ed universale; a cui nulla può resistere, e tutto dee obbedire. Esso è il diritto per eccellenza; fonte di tutti gli altri diritti, e regolatore supremo di tutte le relazioni tra gii uomini. In faccia a lui non si dà alcun diritto individuale o domestico, che sia inviolabile, e molto meno un diritto sacro, di cui un'altra società possa vantarsi. Tutti i diritti sono inchiusi nel diritto pubblico; e di questo è promulgatore e giudice unicamente lo Stato. Gli altri inferiori diritti derivano da lui in virtù della legge che egli sancisce; sicché le sue leggi sono la regola ultima dell'umano operare. E perciocché la società non è stazionaria, ma progressiva; ne segue che niuna legge, niun diritto e niuna istituzione sia immutabile, ma tutto dipenda dalla volontà sociale, obbediente al progresso; la quale volontà si manifesta per la pubblica opinione di quelli, in cui l'umanità progredisce, e viene eretta in legge dai rappresentanti del popolo nei Parlamenti.

Questa teorica, se ben si consideri, costituisce lo spirito che avviva, dove più dove meno, le moderne costituzioni d'Europa, foggiate sui famosi principii dell' 89. In virtù di siffatta teorica la Chiesa non solo perde ogni sua preminenza a fronte dello Stato, ma scomparisce del tutto come società perfetta ed indipendente. Al più essa resta in qualità di semplice Collegio, come ogni altra minore associazione civile, sottoposta allo Stato, e derivante dallo Stato la

sua morale esistenza. E come lo Stato concede alla Chiesa, per suo mero beneplacito, il godimento di vita pubblica; così egli stesso ne determina e misura i diritti , riserbandone a se medesimo il sindacato. È una condizione della Chiesa, sotto qualche rispetto inferiore a quella, In che essa trovavasi sotto gl'Imperatori pagani, in tempo di tregua da sanguinose persecuzioni.

A tanta esorbitanza non giungono i liberali, che vanno sotto il nome di moderati. Costoro propugnano non la supremazia, ma 1'autonomia e la piena indipendenza dello Stato; sia che ciò vogliano come transazione, sia, più veramente, che come transizione. Per essi la Chiesa e lo Stato formano due società del tutto libere e separate tra loro, nel giro della propria appartenenza. che essi esprimono colla formola: Libera Chiesa in libero Stato.

Il fine dello Stato, in loro sentenza, non è per niuna guisa ordinato al fine della Chiesa; e però il potere dell'uno non è in niun modo subordinato al potere dell'altra. Una tal subordinazione importerebbe confusione. Lo Stato è al tutto *sui iuris* e padrone degli atti suoi, senza alcun riguardo agl'interessi della religione de' sudditi. Egli fa le sue leggi, senza curarsi di altro, e ne esige l'osservanza, quale che sia la loro opposizione con le leggi canoniche. Il solo interesse politico lo guida nelle sue determinazioni, e la prosperità temporale dei popoli. Al più, per ragione di concordia, potrà sopra alcuni punti venire con la Chiesa a liberi patti e a libere convenzioni, trattando con lei da uguale con uguale: e questi stessi patti e queste convenzioni cessano col mutare de' tempi o delle circostanze sociali, di cui è giudice lo Stato. La Chiesa non ha diritti pubblici propriamente detti, ne di per se si estende all'ordine materiale. Come società spirituale, essa è ristretta al solo giro dell'interna coscienza; quanto all'esterno non può godere che del diritto individuale, di libertà comune. Peraltro è compito dello Stato allargare il più che puossi, a beneficio di tutti, i confini di cotesta libertà, concedendola pienamente per ciò che riguarda culto, coscienza, stampa, insegnamento, associazione, tutto in somma il pensare e l'operare dell'uomo , tanto solo che non ne venga disturbata la quiete pubblica.

A questo sistema di liberalismo si accostano, come dicemmo, non pochi altresì tra gli stessi cattolici, di cuore schietto ma di mente magagnata. Essi rifuggono dal discutere le astratte ragioni, ma volgendosi al concreto de' fatti, reputano più. Prudente e più utile alla Chiesa la sua totale separazione dallo Stato. Essi ricordano gli aggravii da lei patiti, pel servaggio in che i Principi dei tempi scorsi si contendevano di tenerla, sotto colore di protezione. Essi le consigliano che da sé stessa rinunzii all'infausto connubio; e restringendosi alle sole morali sue forze, non richieggano aspetti alcun aiuto dal potere civile, ne pretenda di esercitare alcuna influenza in qualsiasi parte dell'ordinamento politico. Quanto poi alle libertà, menzionate di sopra, dicono che la Chiesa può e deve accettarle, senza impensierirsene gran fatto. Imperocché esse non possono che giovare; niente essendo sì conforme alla natura dell'uomo, come il godere piena libertà politica e religiosa, scosso ogni giogo di servitù e di ristrinzione. Ad ogni modo esser questa l'universale tendenza della società

moderna; e contrastarvi esser matto consiglio, che non può avere altro effetto, se non quello di alienare sempre più gli animi dalla religione, con danno irreparabile non solo del civile consorzio, ma altresì della Chiesa. Così questi valorosi apologisti; i quali con una semplicità, che innamora, si reputano i veri veggenti, i veri conoscitori del mondo, i prudenti per eccellenza, i veri zelatori degl'interessi cattolici; e si scagliano ferocemente contro chiunque lor contraddirà, senza omettere nondimeno il panegirico obbligato della carità e della moderazione.

## II
## *Assurdità del concetto, nel senso del liberalismo assoluto*

Come ognun vede da sé medesimo, il liberalismo assoluto non riconosce la divinità della Chiesa; altrimenti non potrebbe disconoscere in lei quei diritti, che al divino Fondatore della medesima piacque di attribuirle. Esso nega l'ordine soprannaturale, nega Cristo; chiudendosi ne' cancelli del puro razionalismo. Di che segue che egli si dichiara reprobo da se medesimo in virtù della sua stessa miscredenza; ed appartiene a quel mondo, già riprovato dal Redentore, ed escluso dalla sua preghiera al divin Padre (1). Esso dunque, senz'altra discussione è non pure anticattolico, ma anticristiano; niun fedele pur» professarlo, o come che sia consentirvi. La quistione intorno a lui è finita: *Qui non credit, iam iudicatus est* (2).

Nondimeno, acciocché s'intenda la sua turpitudine anche nel puro ordine della ragione, facciamo osservare che esso nega altresì la spiritualità ed immortalità dell'anima umana. E vaglia il vero, come potrebbe esso altrimenti concepire lo Stato qual associazione suprema, senza restringere le sorti dell'uomo al solo giro della vita organica e materiale? La società è specificata dal fine; e quella è suprema, che riguarda il line supremo. Laonde supposto che la destinazione dell'uomo non si compia quaggiù, ma che di là dalla tomba lo attendano destini immortali; egli è chiaro, stando anche al solo lume della ragione, che associazione suprema non può essere se non l'associazione religiosa, quella cioè che scorge 1'uomo e promuove al supremo ed imperituro suo bene. Per istabilire il contrario convien pensare l'uomo come sorto dalla pura materia e nella materia destinato a risolversi. Allora solamente potrà lo Stato giudicare che il fine, a cui veglia, delia prosperità temporale, sia il massimo dei beni dell' uomo; e niente esca fuori i termini di questa sua cerchia. Ecco perchè non pure i razionalisti ma i materialisti ancora fan plauso al sistema del liberalismo assoluto.

Se non che in questo sistema, l'errore radicale da cui sgorgano tutti gli al-

---

**(1)** *Non prò mundo rogo*. IOAN. XVII, 9.
**(2)** IOAN. III. 18.

tri, è propriamente la negazione di Dio. Quindi è che gli atei e i panteisti ne sono i massimi promotori. Escluso Dio o (ciò che torna al medesimo) non distinguendolo dal mondo, s'intende benissimo che la più alta potenza nell'universo non è che l'uomo, e propriamente l'uomo ingrandito nello stato sociale, o vogliam dire 1'uomo svolto in moltitudine ed ordinato in comunanza civile. Sì fatto uomo in sentenza dell'ateismo è l'ultimo perfezionamento, a cui si eleva l'improdotta materia. Esso per conseguenza sarà interamente padrone di sé medesimo e detterà a se stesso ed ai suoi dipendenti le norme di ciò, che gli piacerà appellare bene o male, giusto od ingiusto. Per contrario riconosciuto Dio, Dio solo sarà, come il creatore, così l'assoluto Signore e legislatore dell'universo. L'uomo dunque, la società, il potere, non potranno pensarsi altrimenti che come fatture di Dio, le quali, per conseguente da lui ricevono come il fine, così la norma del retto operare. Non dunque lo Stato, la pubblica opinione, i placiti del progresso, ma gl'immutabili principii di moralità e di giustizia, da Dio dettati e scolpiti nell'animo della sua creatura, saranno la regola suprema dell'azione umana nel giro vuoi privato, vuoi pubblico. Lo Stato intenderà d'essere una sovranità subordinata; di esercitare ufficio di ministro d' una sovranità superiore; di aver a reggere i popoli, secondo la volontà del Signore, a cui esso stesso è soggetto.

«Udite, o Re, ed intendete; imparate, o giudici delia terra.
Prestate docile orecchio, o voi che frenate le moltitudini, e vi compiacete di aver soggette le nazioni. Imperocché la potestà è stata data a voi dal Signore, e la forza dall' Altissimo; il quale interrogherà le vostre opere ed esaminerà le vostre intenzioni. Essendo voi ministri del regno suo, non avete giudicato con rettitudine, e non avete osservato le leggi della giustizia, né siete proceduti secondo la volontà di Dio. Con orrore e presto vi accorgerete che giudizio severissimo sarà fatto di coloro, che sovrastanno. Imperocché al debole sarà usata misericordia, ma i potenti patiranno tormenti potentemente (1). a Ecco l'idea della potestà, che ci porgono le divine Scritture. Altro che imperante supremo e fonte prima del diritto! Queste divine parole ci mostrano nel governante non più che un ufficiale, applicatore d'una legge, che egli riceve, e da cui dove discostisi, non obbedienza da'sudditi, ma per contrario gli si dee tremendo gastigo dal suo Signore. E poiché Iddio, libero ordinatore, non è lelegato a manifestarci la sua volontà per la sola via naturale del lume di ragio-

---

**(1)** *Audite ergo, reges, et intelligite; discite, iudices finium terrae.*
*Praebete aures, vos, qui continetis multitudines et placetis vobis in iurbis nationum.*
*Quoniam data est a Domino potestas vobis, et virtus ab Altissimo; qui interrogaci opera vestra, et cogitationes scrutabitur.*
*Quoniam cum essetis ministri regni illius, non recte iudicastis, nec custodistis legem iustitiae, neque secundum voluntatem Dei ambulastis.*
*Horrende et cito apparebit vobis, quoniam iudicium durissimum his, qui praesunt, fiet.*
*Exiguo enim conceditur misericordia ; potentes aulem potenter tormenta patientur*

ne, ma può manifestarcela, e l'ha manifestata di fatto, anche per via soprannaturale di positiva rivelazione; lo Stato è obbligato di uniformarsi anche a questa nel reggimento dei popoli; e cercarla ivi appunto, dove Iddio l'ha collocata. Ora Iddio l'ha collocata nella sua Chiesa. Lo Stato dunque dalla Chiesa deve ricevere la suprema norma morale; e per conseguenza deve accettare essa Chiesa e riconoscerla, non quale a lui piace di considerarla, ma quale Iddio l'ha costituita, rispettando in lei per intero quei diritti e quelle prerogative, che il suo divin Fondatore volle impartirle. Tutto ciò è evidentissimo e secondo il rigore di strettissima logica, per chi ammette Dio. Onde il liberalismo assoluto non può negarlo, senza fondarsi nella negazione di Dio. Ma questo appunto costituisce la sua piena condanna, agli occhi non solo dei cattolici, ma di quanti non abbiano ancora perduto al tutto il bene dell'intelletto.

## III.
## *Assurdità del concetto, nel senso del liberalismo moderato.*

Il liberalismo moderato non pretende , almeno a parole, la supremazia dello Stato, ma la sua piena indipendenza dalla Chiesa. Non nega l'ordine soprannaturale, ma ne prescinde e lo esclude dall'ordinamento politico della società. Nondimeno, benché meno orrido, tuttavia non é meno assurdo del liberalismo assoluto. Imperocché dove quello fondavasi nell'ateismo, esso fondasi nel dualismo; esso nega l'unità di Dio, benché non ne neghi l'esistenza. Ciò fu sapientemente notato da Papa Bonifazio VIII nella sua celebre bolla *Unam Sanctam Ecclesiam*, là dove egli rimprovera ai fautori dell'assoluta autonomia dello Stato, il supporre che due sieno i supremi Principii del mondo. Il perchè siffatta genia di liberali potrebbe acconciamente designarsi col nome di novelli Manichei.

Certamente se altri è il creatore della Chiesa, altri il creator dello Stato, e l'uomo dall' un Principio riceve l'ordinamento alla vita civile, dall'altro alla vita religiosa; niente di più naturale che i due fini siano disparati tra loro, e conseguentemente disparati i due poteri, che ad essi dirigono. Soltanto, poiché anche in tale ipotesi identico sarebbe il subbietto sottoposto all'una e all'altra direzione; per evitare il contrasto di due opposti impulsi, che rendessero impossibile il movimento, potrebbe introdursi un accordo, liberamente fatto, tra i due motori, per via di scambievoli concessioni; presso a poco in quel modo, che nel Manicheismo alcuni opinarono essere intervenuto tra il Principio buono ed il Principio cattivo una specie di trattato, acciocché gli effetti dell'uno non distruggessero interamente gli effetti dell' altro. All'opposto se uno è il Principio di tutto il creato, come c'insegna la ragione e la fede, *Unus est altissimus Creator omnipotens* (l), la posizione liberalesca, comechè moderata, non può sussistere. Se uno è Dio, uno è l'ordinamento dell'universo, uno il fine supremo della creazione. Questo fine non può essere altro che il più sublime,

rispetto all'ordinante, il più benefico, rispetto agli ordinati; il che non può essere altro se non la glorificazione di Dio, e la beatitudine eterna delle razionali creature. Questo appunto è il fine, a cui guida la Chiesa. La Chiesa dunque non solamente è società perfetta (non potendo non essere perfetta quella società che guida al perfettissimo dei beni); ma ancora è società tra tutte suprema, perchè il suo fine è supremo. Al detto fine convien che sia subordinato ogni altro fine inferiore; se è vero che i beni secondarli, rispetto al sommo, han ragione di mezzi, e che i mezzi son subordinati al fine. Da ciò segue con irrepugnabile evidenza che ogni altra società, quale che sia, dee sottostare alla Chiesa, e da lei ricevere norma ed indirizzo. Per quanto dunque voglia magnificarsi lo Stato, per quanto se ne esageri l'eccellenza; la sua subordinazione alla Chiesa non può schivarsi: se pur non vogliasi trasformare esso Stato in Chiesa, ed elevare a Pontefice il governante politico. Ma per fare ciò, bisognerebbe accettare la storpiatura dell'eresia anglicana o dello scisma russo, e mostrare che nel Vangelo non a Pietro ma a Tiberio furori dirette quelle parole di Cristo: Pasci le mie pecorelle; Te costituisco fondamento della mia Chiesa.

Ne vale il ricorrere alla diversità degli ordini: temporale e spirituale. Cotesta diversità non può importare altro per parte dello Stato, che un'indipendenza relativa; ma in niun modo un'indipendenza assoluta. Essa può far solamente che nelle cose di per se e direttamente riferibili al solo benessere della vita presente (come la finanza, l'esercito, il commercio, la pace tra i cittadini, le relazioni con altri popoli) lo Stato operi di moto proprio e da potere supremo. Ma in niuna guisa l'anzidetta diversità può fare che nelle cose direttamente e di par se riguardanti pietà, giustizia, costumi, lo Stato non debba conformarsi alle norme dettate dalla Chiesa; e che in quelle cose altresì, le quali dianzi dicemmo di sua mera pertinenza, non abbia l'obbligo negativo di nulla fare che nuoca alla moralità dei sudditi e all'ossequio dovuto a Dio. Dove avvenisse il contrario, egli è chiaro aver la Chiesa il diritto di correggere ed annullare quanto ingiustamente e immoralmente si fosse disposto nell'ordine eziandio temporale: essendo ciò assolutamente richiesto, acciocché i due ordini armonizzino tra loro nel muovere l'uno ed identico corpo morale, 1'una ed identica società, sottoposta ad entrambi.

Cotesta dipendenza, si dice, arrecherebbe confusione; è questo lo spauracchio, di cui si armano gli avversarii. Ma per mostrare quant'esso sia puerile, non è mestieri di lungo discorso. Si confonde forse la società domestica colla civile, perchè, quantunque autonoma e indipendente nel proprio giro, si fa nondimeno a quella subordinata? Eppure i due fini sono assai più propinqui tra loro, per essere ambidue contenuti nell'ordine naturale. La confusione tra due termini diversi non può aver luogo, senza snaturamento del-

---

**(1)** Eccl. 1 . 8.

l'uno e conversione nella natura dell'altro. Come appunto per confondere l'anima col corpo, bisogna rendere o materiale la prima, o spirituale il secondo. Di che apparisce che seguirebbe bensì confusione tra Stato e Chiesa, se la Chiesa si subordinasse allo Stato; non potendo ciò verificarsi, senza togliere alla Chiesa l'essere di soprannaturale, ed abbassarne il fine ai soli interessi della vita presente. Ma in nessun mudo risulta confusione dai subordinar lo Stato alla Chiesa. La ragione si è perchè per tal subordinazione non si snatura l'essere di nessuno dei due termini, ma sol si rannodano insieme in virtù di debita relazione. Valga anche qui la similitudine dell'anima e del corpo. Si confonde forse il corpo coll'anima, perchè si subordina all'anima? Allora ciò avverrebbe, quando per tal subordinazione il corpo si trasformasse in una funzione dell'anima. E così lo Stato si confonderebbe colla Chiesa, quando la società civile rinunziando a ogni bene terreno si convertisse in un convento di frati, e al potere politico non si lasciasse altro ufficio, che di eseguire gli ordini del proprio Vescovo. Ma è questo ciò che da noi si propugna? Anzi, è questa un'ipotesi tra le possibili ad avverarsi? Lasciando stare che contro un tal pervertimento d' idee ed usurpazione di diritti è guarentigia la santità e la condizione stessa sociale della Chiesa, vi oppone un ostacolo insormontabile la natura stessa dell'uomo. Per quanto s' inculchi di far servire la vita presente al conseguimento dell'avvenire, non accadrà giammai chela società umana, non che peccare in ciò per eccesso, si costituisca generalmente nella debita proporzione; tanta è la tendenza della corrotta nostra natura verso i beni sensibili di quaggiù. Figuratevi se è da temere che tutti si trasformino in cenobiti! Il potere politico poi è d' indole talmente invasiva, che è miracolo se si giunge a contenerlo dall' usurpare l'altrui; tanto è lungi che egli si lasci spogliare del proprio. Ad ogni modo il pericolo dell'abuso non è mai buon argomento ad escludere l'uso, massimamente allorché un tal uso è imposto dalla natura, e senza di esso il subbietto non può neppure compiere gli atti che gli appartengono.

E così appunto accade nel caso nostro. Lo Stato separato dalla Chiesa non può, come sarebbe suo debito, provvedere al fine stesso della comunanza civile. Egli è costretto a concedere quelle libertà, che noverammo di sopra, ed esse ripugnano grandemente all'idea di società umana e di governante umano. Lo Stato da sé non è giudice in ciò, che riguarda religione. Dunque, separato dalla Chiesa, che sola è costituita da Cristo banditrice infallibile di verità, non può fare altro che concedere libertà di culto. Lo Stato neppure è buon giudice della morale. Dunque, non assistito dalla Chiesa, dee concedere libertà di coscienza e facoltà di seguire qualsiasi dottrina, la quale non dica a prima giunta il contrario di ciò che dettano a ciascun uomo i primi principii delia ragione. E a che si appoggerebbe lo Stato, per restringere ulteriormente una siffatta libertà? Forse al lume della scienza e al naturale discorso? Ma dell'una e dell'altro espositori e maestri, più che i governanti, avrebbero ragione di essere i filosofi. Interrogheremo dunque i filosofi? Ma, oltreché i filosofi stessi

dissentono ben sovente tra loro, chi darebbe ad essi il diritto d' imporre il proprio pensiero alla intelligenza di tutti gli altri? Che a Dio competa di comandare alle menti delle sue creature, questo da niuno potrà negarsi. Che Dio eserciti siffatto diritto, mediante un visibile magistero, da lui stesso costituito ed a cui ha promesso la sua assistenza, acciocché non cada mai in errore: questo altresì non ha nulla che non sia ragionevole e conformissimo al bisogno del genere umano. Ma che il medesimo diritto venga devoluto ad un semplice uomo, sol perchè è o si crede di essere più dotto degli altri; ciò non si ammetterà da veruno, e molto meno da quelli che a torto o a ragione son persuasi di poter competere con esso lui. Ammessa la separazione dello Stato dalla Chiesa, deve essere libero a ciascun cittadino il fare e dire tutto ciò che gli aggrada, fino al limite in che non si opponga ai primi veri dell'intelletto, e alle prime prescrizioni della sinderesi.

Ma sussiste più allora l'idea di società umana, e di governante umano? Chiunque non ha offesa la mente dai delirii del razionalismo moderno, dee rispondere di no. Imperocché lo stato sociale è un aiuto dato all' uomo individuo per conseguire la sua destinazione sulla terra, e l'elemento precipuo ed essenziale di tal destinazione è senza dubbio la moralità de' costumi:*Virtuosa vita est congregationis humanae finis*, dice San Tommaso (1). E ne assegna per ragione che il medesimo giudizio dee recarsi del fine della moltitudine e del fine di ciascun uomo; non essendo altro la moltitudine, che 1'individuo ingrandito per l'unione con gli altri. *Idem iudicium oportet esse de fine totius multitudinis et unius* (2). Se dunque il fine dell'uomo individuo è la virtù, non altro che la virtù può essere il fine precipuo della moltitudine associata. Or come provvede a un tal fine il governante, che tranne i primitivi principi i dei vero e dell' onestà naturale, in tutto il resto lascia libero il freno ad ogni capestreria di dottrina, ad ogni disordine di azione? Molto più poi cresce un tale inconveniente, accettando nella sua interezza il sistema liberalesco, nel quale si stabilisce che 1'ordine morale è al tutto fuori la cura del governante; e che a questo non appartiene se non la cura dell' ordine materiale. Il governante in tal sistema dovrebbe dimenticar d'esser uomo, e di avere a reggere una comunanza di uomini; non essendo possibile segregare nell'uomo l'ordine materiale dal suo riferimento all'ordine morale, siccome è impossibile segregare in lui, finché resta uomo, il corpo dall'anima ragionevole.

Lo stesso dicasi dell'idea di società. Essa importa congiungimento di sforzi, per l'asseguimento del comun fine. Or come l'azione esterna si esegue sotto l'impero della libera volontà, così la libera volontà è mossa dai bene che le propone l'intelletto. Onde 1' unione tra gli uomini non è umana, se, oltre a

---

**(1)** *De Regimine Principum*. XIV.
**(2)** Ivi, luogo citato.

quella de' corpi non ci sia quella altresì degli spiriti, e all'unità dell'azione non si accompagni l'unità altresì del volere e del sentire. Ma in qual modo è possibile così fatta unità, dove lo stesso sistema tende al disgregamento dei pensieri e degli amori, dando balìa a ciascuno di professare ed inculcare ogni dottrina, e seguire e promuovere ogni tendenza? E ben l'esperienza il dimostra con 1'evidenza del fatto; perciocché ognun vede come negli Stati, costituiti secondo la teorica liberalesca, i dispareri, le dissensioni, i partiti , gli odii, dividono talmente una stessa nazione, uno stesso popolo, che di loro ben può dirsi che

*…l'un l'altro si rode*
*Di quei che un muro ed una fossa serra* (1).

Basti guardare un Parlamento, dove pur si trova la crema del liberalismo , per vedere la concordia che quella teorica è capace di produrre. E dove ne' Parlamenti la manifestazione del disaccordo per lo più si limita alla sola violenza delle parole; nelle moltitudini, educate alla liberalesca, trascorre ad atti assai più deplorabili, che spesso convien frenare con sanguinosa repressione. È questa la pace, per cui principalmente è istituita la convivenza civile?

Dirassi che anche nei Governi non liberali si avvera la divisione degli animi. Certamente: ma in essi quella almeno non prorompe nell'esterno ad impigliare gli altri col suo contagio, e ad ogni modo non avviene in forza dello stesso sistema governativo, ma sol per fralezza dell'umana natura. Nei governi liberali è licenziata a diffondersi senza rattento , e nasce dal sistema medesimo, il quale, come vedemmo, è inevitabile seguela della separazione dalla Chiesa.

## IV.
## *Assurdità del concetto, nel senso dei cattolici liberali.*

Il vizio radicale dei cattolici liberali è V incoerenza. Ciò apparisce di per se stesso dal detto fin qui; giacche se il liberalismo, inteso anche in senso moderato, si manifesta eterodosso; è certamente solenne contraddizione il volervi aderire, e fare al tempo stesso professione di ortodossia. I cattolici liberali rigettano il manicheismo nella specolazione, ma l'approvano nella pratica; lo rimuovono dalla cagione, ma l'inducono nell'effetto. Sarà bene chiarir la cosa un poco più distesamente.

Ed in prima apparisce la costoro incoerenza dal voler prescindere dai principii, che essi, quasi diremmo, per istrazio chiamano astratti. Ma questi principii sono veri, sì o no? Negare che sieno veri non possono, senza rinunzia-

---

**(l)** DANTE, Purgatorio, VI.

re ad essere cattolici; giacche quelli al trar de' conti si riducono a verità di fede, quali sono che, l'ordine naturale dee sottostare all'ordine soprannaturale, la natura alla grazia, la vita presente all' avvenire. E poiché queste verità non sono tali pel solo uomo individuo, ma per l'uomo in qualunque stato si ritrovi; ognun vede la conseguenza, che ne risulta, per ciò che riguarda l'ordine sociale. I liberali cattolici (almeno i più) concedono tal conseguenza, per se riguardata; sol ne ricusano 1' applicazione. Ma Dio buono! e non sono esse verità pratiche, cioè ordinate a dirigere 1'operare? E una verità ordinata a dirigere l'operare, può, senza incoerenza, ammettersi, e non volere che scenda di fatto a dirigerlo?

Le circostanze, ripigliano, io divietano. Questo è un altro discorso. Se tal considerazione è quella, che vi muove, tenetevi nei limiti della medesima. Distinguete, come fu detto con felice formola, la tesi dall'ipotesi. Dite altamente che la colleganza dello Stato colla Chiesa, e quindi l'armonia tra i due poteri, è di per sé necessaria ed imposta dall' ordinamento divino; ma per disgrazia il mondo presente non vuol saperne. Lodate dunque la prima, e deplorate la cecità e la malizia del secondo. Ma voi non fate così. Voi anzi consigliate alia Chiesa che da sé stessa rompa ogni legame collo Stato, non pretenda sopra di lui veruna ingerenza, si ritiri nella pura cerchia dell' ordine spirituale; recandone per ragione, che ciò è per riuscire più utile ad essa Chiesa.

Nel che noi scorgiamo nuova contraddizione. Imperocché come può riuscire più utile il fare 1'opposto di ciò, che importa 1' ordinamento divino? bisogna negare che 1'accordo dello Stato colla Chiesa sia inteso da Dio (nel qual caso saremmo da capo alla negazione de' principii); o bisogna sostenere che l'attuazione appunto di un tale ordinamento riesce più utile, come allo Stato, così ancora alla- Chiesa; e il non poterla in date congiunture ottenere, è un male, che bisogna compiangere, ma non mai lodare e molto meno consigliare.

Ma quante pressure e quanti aggravi! non ha sofferto la Chiesa dai Principi protettori! Si ricordino le lotte cogl' Imperatori di Bizanzio, coi Cesari di Germania, coi Re di Francia, di Spagna, e va dicendo. Benissimo; è questo il luogo comune, a cui assiduamente si ricorre. Ma esso che prova? Prova soltanto che 1'uomo colla sua perversità e malizia si sforza di corrompere l'opera di Dio: ma, non perchè l'uomo si attenta a corromperla, convien disconoscerla o abbandonarla. In primo luogo l'argomento obbiettato pecca per incompiuta enumerazione; giacché esso guarda al solo lato cattivo e chiude l'occhio al lato buono; riferisce i soli mali, che si mescolavano al bene, ed omette i molti beni , che pure restavano e soprabbondavano al male. Se la protezione dei Principi tralignava talvolta in oppressione, il più sovente riusciva di presidio e di aiuto alla Chiesa. In secondo luogo l'argomento pecca per difetto di comparazione, Imperocché se si ragguagliano le angarie, che quei Principi fecero soffrire alla Chiesa, con quelle che le fanno ora soffrire i liberali, non sappiamo da qual parte propenderà la bilancia. Lasciando stare l'Italia , dove il sistema liberale non è il moderato ma l'assolato; non ci ha forse

qualche altro paese, dove il liberalismo, impiantato da una maggioranza cattolica , sembrava esser guernito di tutti que' temperamenti e di tutte quelle cautele, che ne dovessero assicurare i pretesi beneficii; e nondimeno la Chiesa ne sta riportando ferite sì gravi, che non sappiamo dove esse andranno a parare in un tempo più o meno lontano? Infine l'argomento pecca per falsa illazione. Conciossiachè dall' introdursi l'abuso dell' uomo in un sistema, di per sé necessario e prescritto da Dio , segue soltanto che dee con ogni studio darsi opera a sceverare il prezioso dal vile, non già a rigettarli entrambi, volgendosi a un altro sistema, di per se reo e contrario agl' intendimenti divini. Questo, dicono in fine, quand' anche fosse desiderabile, non è più possibile: il secolo vi ripugna; e l'ostinarsi a difenderlo non avrebbe altro effetto, che d'inasprire vie peggio gli animi, e nimicarli maggiormente alla Chiesa. Più prudente sarà fare, come suol dirsi, della necessità virtù; ed accettando uno stato di cose, che non è in nostro potere rimuovere, studiarci d'impedire che non precipiti a totale rovina. Ecco l'Achille degli avversarli. Senonchè ciò dicendo, i cattolici liberali incorrono, al veder nostro, la massima incoerenza, perché escono ai tutto fuori dello stato della quistione. Qui non si tratta, se posta la contumacia del mondo debbasi usar pazienza e procurar di cavarne il miglior partito possibile; ma trattasi se convenga approvare una tal condizione sociale, e pròmuoverla coi nostri sforzi. Anche nei tre primi secoli di persecuzione fu forza alla Chiesa accomodarsi come potè; ma era per questo da encomiare quello stato di cose , e dar opera a perpetuarlo? Sappiamo bene che il mondo è infermo e corre furiosamente alla propria rovina. Ma per questo appunto convien curarlo e colla persuasione e coli' opera indurlo a far senno. Secondarne in quella vece le voglie e palparne i matti intendimenti, è tradirlo. Che direste di un medico, il quale per non asperare il malato, ne lasciasse inciprignire le piaghe? Noi condannereste di pietà sconsigliata e crudele? E se l'anzidetto medico sostenesse per soprassello che un tal tenore benché mortifero, secondo le regole dell' arte, è nondimeno salutar nella pratica, attesa la volontà del malato; noi riputereste degno d'esser chiuso in un manicomio?

## ARTICOLO II.
## **Concetto cattolico.**

Nell' articolo precedente considerammo il triplice concetto liberalesco intorno alla relazione tra la Chiesa e lo Stato; e ne vedemmo l'assurdità, sì nel senso del liberalismo assoluto, sì nel senso del liberalismo moderato, e sì nel senso de' cattolici liberali. Acciocché la partizione sia adeguata, ci conviene ora soffermarci alquanto a considerare il concetto de' cattolici senza epiteto.

### I.

Il cattolicismo schietto riprova tutte e tre le anzidette pretensioni. Esso ri-

prova la supremazia dello Stato, siccome quella che si fonda nella negazione di Cristo, dell'immortalità dell'anima, della esistenza stessa di Dio. Riprova l'indipendenza assoluta dello Stato, siccome quella che si fonda nella negazione dell'unità di Dio, ed ammette uno stolto dualismo. Riprova infine la separazione, eziandio pratica, dello Stato dalla Chiesa, siccome perniciosa incoerenza, fondata nel dissidio dell' azione dalla teorica, dell'ordinamento umano dall'intendimento divino. Esso sostiene la necessità dell'armonia tra lo Stato e la Chiesa, ma la necessità di armonia che proceda da subordinazione dell'uno all' altra. Senza di ciò quella parola sarebbe vuota di senso; giacche la concordia e la pace non è che la permanenza dell'ordine, e l'ordine non può aversi, se le cose non si dispongano secondo 1'esigenza della loro scambievole relazione. Che questa dottrina sia comune presso i cattolici, lo afferma espressamente l'esimio Suarez; il quale dopo di avere stabilita questa tesi: *Dicendum est potestatem Ecclesiasticam non solum esse in se nobiliorem, sed etiam snperiorem, et habere sibi subordinatemi et subiectam potestatem civìlem*; soggiunge: *Est conclusio haec certa et communis apud catholicos* (1).

In prova di questa sua asserzione egli tesse un lungo catalogo di teologi e di Pontefici, all' insegnamento de' quali dee certamente conformarsi chiunque ama di avere non solo il nome ma eziandio la realtà di cattolico. Noi in altro luogo riporteremo non poche di tali autorità; per ora ci contentiamo di ricordarne due sole, quella di un Dottore e quella di un Pontefice. S. Tommaso, nel primo libro de Regimine Principimi, ragiona così: Il fine della moltitudine associata è il vivere virtuosamente; giacche gli uomini si uniscono in comunanza civile, per ricavarne aiuto a ben vivere, e il ben vivere per l'uomo èil vivere secondo virtù. *Ad hoc homìnes congregantur ut bene simul vivant; bona autem vita est secundum virtutem; virtuosa igitur vita est congregationis humanae finis*. Tuttavia un tal fine non può essere assolutamente l'ultimo; giacche l'uomo, attesa l'anima immortale, è ordinato alla beatitudine eterna; e lasocietà, istituita per vantaggio dell'uomo, non può prescindere da ciò che è supremo bene di lui. Dunque l'ultimo fine della convivenza umana non è la vita virtuosa, ma è il pervenire, mediante la vita virtuosa, alla felicità sempiterna. *Quia homo vivendo secundum virtutem ad ulteriorem finem ordinatur, qui consistit in fruitione divina; oportet eumdem finem esse ìnultitudinis humanae. Non est ergo idtimus finis multitudinis congregatae vivere secundum virtutem, sed per virtuosam vitam pervenire ad fruitionem divinavi*. Or all'asseguimento della beatitudine eterna non altri presiede e conduce, se non che Cristo, il quale ne commise la cura qui in terra non ai Principi secolari, ma al Sacerdozio, da se instituito, e massimamente al Principe dei Sacerdoti, al suo Vicario, il romano Pontefice. Dunque al Sacerdozio cristiano, e massimamente al romano Pontefice, debbono star subordinati i governanti civili del popolo cristiano;

---

**(1)** De Legibus, I. IV, cap, IX.

giacche a colui, al quale appartiene la cura del fine ultimo, debbono star subordinati coloro, ai quali appartiene la cura dei fini prossimi od *intermedii. Huius regni* (della Chiesa cioè) *ministerium, ut a terrenis essent spirìtualia distincta, non terrenis regibus sed sacerdotibus est commissum, et praecipue summo sacerdoti, successori Vetri, Qhristi Vicario, romano Pontifici; cui omnes reges populi christiani oportet esse subditos , sicut ipsi Domino lesu Christo. Sic enim ei, ad quem finis ultimi cura pertinet, subdi debent illi, ad quos pertinet cura antecedentium finium, et eius imperio dirigi* (1). Questo discorso è limpidissimo ed irrefragabile. Imperocché qual delle sue proposizioni potrebbe negarsi? Forse quella, in cui si dice che il fine della comunanza civile consiste nella vita virtuosa? Ma a far ciò converrebbe negare o che la società sia istituita pel bene degli uomini associati; o che il precipuo bene degli nomini associati, quello per conseguenza, che rispetto agli altri ha ragione di fine, sia riposto nella virtù. Senonchè anche negata 1'anzidetta proposizione, non si guadagnerebbe nulla; essendo troppo evidente che qualunque fine voglia assegnarsi al civile consorzio, esso dev'esser sempre subordinato al fine ultimo della vita avvenire; se pur non voglia tramutarsi l'uomo in bestia, non avente altro scopo che quello del ben essere della vita presente. Supposto poi che il fine civile è di natura sua subordinato al fine religioso, chi non vede la necessaria conseguenza che il potere, che guida al primo, dev'essere subordinato al potere che guida al secondo?

Vediamo ora in che modo espone la medesima verità un Sommo Pontefice. Sia questi Bonifazio VIII, il quale più espressamente d'ogni altro l'ha proclamata nella sua bolla dommatica *Unam Sanctam Ecclesiam* (2). Il S. Padre comincia dallo stabilire l'unità della Chiesa, di questa grande e universa-

---

**(1)** De Reg. Princ. 1. 1, e. XIV.

**(2)** Alcuni periodici e scrittori liberaleschi si sdegnano all'udir dire dommatica cotesta bolla. Ma essa evidentemente è tale, sia che si riguardi la materia che contiene, sia che l'autorità da cui fu emanata. Il Pontefice parla in essa a tutta la Chiesa , e parla in qualità di maestro , insegnando intorno a punti dottrinali rilevantissimi, qual è certamente la relazione tra lo Stato e la Chiesa. Infine conchiude la bolla con espressa definizione: *Subesse romano Pontifici, omni humanae creaturae, declaramus, dicimus, definimus, et pronunciami omnino esse de necessitate salutis*. Quanto poi all' autorità, essa non solo ha quella di Bonifazio VIII, la quale di per sé basterebbe, ma ha quella altresì di Leone X, che la confermò nell'altra sua bolla, con cui condannò ed annullò la cosi detta Prammatica sanzione di Francia. In fine ha l'approvazione d'un Concilio universale, qual fu il quinto Lateranese. Ecco le parole di Papa Leone: Cum de necessitate *salutis existat, omnes Christifideles romano Pontifici subesse, prout divinae Scrìpturae et sanctorum Patrum testimonio edocemur, ac constitutione fel. mem. Bonifacii Papae VIII, similiter praedecessoris nostri , quae incipit Unam sanctam , declaratur; prò eorundem animarum salute, ac Romani Pontificis, et huius sanctae Sedis suprema auctoritate, et Ecclesiae sponsae suae unitate et potestate, Constitutionem ipsam, sacro praesenti Concilio approbante, innovamus et approbamus.* Or non è dommatica una bolla sancita da due Pontefici con l'approvazione d'un

le società in cui tutti i credenti in Cristo non formano che un corpo solo. *Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam, urgente fide, credere cogimur et tenere*. Quindi soggiunge che di questo unico corpo, uno dev'essere assolutamente il capo; e questo capo invisibilmente è Cristo, visibilmente è il suo Vicario in terra, il romano Pontefice, a cui esso Cristo commise l'ufficio disupremo Pastore della sua Chiesa. *Igitur Ecclesiae unius et unicae unum corpus, unum caput, non duo capita quasi monstrum, Christus* (*videlicet*) *et Chrisii Vicarius Petrus, Petrigne successor, dicente Domino ipso Petro: Pasce oves meas*. Se uno è il capo, a lui conviene che sottostia tutto ciò che si trova in cotesto corpo o ad esso corpo in qualunque modo appartiene. La spada dunque temporale, simbolo della potestà civile, convien che sia subordinata alla spada spirituale, simbolo della potestà ecclesiastica. È ciò indispensabilmente richiesto dal retto ordine e dalla debita relazione delle cose, delle quali è legge divina che le infime alle mediane e le mediane sottostieno alle sublimi. Ora niuno ignora che la potestà spirituale per nobiltà ed importanza soprasta di tanto a qualsiasi potestà terrena, quanto gì' interessi spirituali avanzano i temporali. *Oportet gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. Nam cum dicat Apostolus, non est potestas nisi a Deo, quae autem sunt a Beo ordinatae sunt; non ordinatae essent, nisi gladius esset sub gladio, et, tamquam inferior , reducerelur per alium in suprema. Nam secundum B. Dionysium lex divinitalis est, infima per media in suprema reduci. Spirìtualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet praecellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt* (1).

Questa sentenza è perentoria; e da niuno, che voglia essere sincero cattolico, può ricusarsi. Ma oltre all'autorità è con vincentissima altresì la ragione, che essa adduce. Imperocché solo uno stolto potrebbe pensare che derivando da Dio, tanto l'autorità spirituale, quanto la temporale, esse siano procedute senza ordine tra loro, o, che è peggio, siano procedute con tal disordine, che la pia nobile, cioè la spirituale, sottostesse alla temporale. *Quae a Deo sunt , ordinatae sunt* E parimente è inconcepibile alla ragione, che gli uomini associati, formando un sol corpo (giacché la personalità umana è una, né può scindersi in due), non abbiano al trar de' conti un sol capo supremo, da cui dipenda il supremo indirizzo, al quale convenga che si conformi ogni indirizzo secondario. Senza di ciò non potrebbe seguire, che perturbamento e confusione. *Unum corpus, unum caput*. *Oportet igitur gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali sublici potestati*.

---

Concilio ecumenico, e contenente una solenne definizione? *Corpus Iuris Canonici*, t. 2. sept. decret. 1. 111. tit. VII. De Conciliis

**(1)** Vedi *Corpus Iuris Canonici*, t. 2. Extr. commuti. I. I, tit. VJH.

II.

«Il principal fondamento di questa verità (così espone lo stesso argomento l'esimio Suarez) è somministrato dalla ragione insieme e dall' autorità. Imperocché si cava dall' unità della Chiesa di Cristo Signore, significata abbastanza nel Vangelo, e da S. Paolo illustrata nella prima ai Corinti, là dove dice: *Tutti noi come un sol corpo siamo battezzati*; ed ai Romani: *Benché molti, siamo un sol corpo in Cristo*. Lo stesso ripete agli Efesini e spesso altrove. Adunque Cristo Signore istituì la sua Chiesa come un sol regno spirituale, in cui un solo sia Re e Principe spirituale. Dunque è necessario che ad esso sia soggetta la temporal potestà, come il corpo ò soggetto allo spirito. Col qual esempio san Gregorio Nazianzeno, nell' orazione decimasettima al popolo, spiega la subordinazione delle due potestà: e meritamente. Imperocché siccome l' uomo non sarebbe debitamente composto, se il corpo non fosse subordinato all'anima; così la Chiesa non sarebbe convenientemente stabilita, se la potestà temporale non sottostesse alla spirituale.... Dov' è un sol corpo, convien che sia un sol capo, a cui tutto ciò che a quello appartiene, in qualche modo si riferisca: altrimenti né la pace né la perfetta unità potrebbe avverarsi. Ora la Chiesa di Cristo, come è detto, è un sol corpo. Dunque; benché siano in esso diversi poteri e magistrati, è necessario che tutti abbiano subordinazione tra loro, sicché in qualche modo mettan capo in un solo. Dunque o la potestà spirituale è subordinata alla temporale, o viceversa. La prima cosa non può stare; perchè, come Papa Bonifacio trae argomento da S. Paolo, *le cose che son da Dio, sono ordinate,* e 1'ordine sarebbe capovolto, se ciò che appartiene all'ordine spirituale sottostesse a ciò che appartiene all'ordine temporale. Dunque è da accettare la seconda parte della proposta disgiuntiva (1).»

«Un secondo argomento può cavarsi da ciò, che i Pontefici debbono rendere ragione a Dio anche delle anime dei governanti, e pascerle colla loro autorità. Con quelle parole: *Pasci le mie pecorelle*, anche i Re e gl' Imperadori furono assoggettati a Pietro, perchè anch' essi sono compresi nell' ovile di Cristo. Dunque anch' essi debbono essere pasciuti e retti da Pietro. Ora, come sopra spiegammo, nella frase di pascere è contenuta anche la potestà di reggere. Né vale il dire che ciò si intende del reggimento spirituale;

---

**(1)** *Sicut homo non esset recte compositus, nisi corpus esset animae subordinatimi; ita neque Ecclesia esset convenienter instituta, nisi temporalis potestas spirituali subderetur ... Ubi est unum corpus, necesse est esse unum caput, ad quod omnia aliquo modo revocentur; quoniam alias neque pax, neque perfecta unitas posset esse in corpore. Ecclesia autem Christi unum corpus est, ut diximus. Ergo quamvis in eo sint plures potestates, seu magistratus, necesse est, ut inter se habeant subordinationem, ita ut ad unum aliquo modo revocentur propter rationem factam. Ergo vel spiritualis potestas subordinatur temporali, vel e contrario. Primum dici non potest: nam ut ibidem ex Paulo affert Pontifex: Quae a Deo sunt, ordinatele sunt; esset autem perversus ordo, si spiritualia subiecta essent temporalibus. Ergo secundum necessario dicendum est*. De Legibus, lib. IV, cap. IX.

imperocché la regola del reggimento temporale, acciocché esso sia retto ed onesto, debb'essere spirituale. Dunque è necessario che la potestà di reggere nelle cose temporali, sia regolata dalla potestà spirituale; e questo importa esserle soggetta e subordinata. E in questo modo i Pontefici debbono render conto pei Re e per gl' Imperatori, in quanto appartiene ad essi il correggerli, ed emendare tutto ciò in che questi peccano non solo come uomini, ma ancora come governanti nell' uso della loro potestà (1).»

E perciocché si è fatta qui novamente menzione della similitudine del corpo rispetto all' anima, ci piace di riferire il bellissimo modo, col quale essa è spiegata dal Bellarmino. «Come stanno, egli dice , tra loro nell' uomo lo spirito e la carne; così stanno tra loro quei due poteri nella Chiesa. Imperocché la carne e lo spirito sono quasi come due Repubbliche, le quali ora si trovano separate ed ora congiunte. La carne ha il senso e gl'istinti, ai quali rispondono atti ed obbietti proporzionati, e il cui fine immediato è la sanità e il ben essere del corpo. Lo spirito ha 1'intelletto e la volontà, e atti e obbietti ad essi proporzionati, ed ha per fine la sanità e la perfezione dell'anima. Si trova la carne, senza lo spirito, nel bruto; si trova lo spirito, senza la carne, nell'angelo. Di che apparisce che niuno dei due è fatto precisamente per 1'altro. La carne nondimeno si trova congiunta allo spirito nell'uomo; nel quale, poiché costituiscono una sola persona, hanno necessariamente legame tra loro e subordinazione. La carne sottostà, lo spirito presiede; e benché lo spirito non si mescoli nelle azioni della carne, ma lasci che essa eserciti gli atti suoi, secondo che sono proprii dell'animalità; nondimeno, quando essi nuocono al fine dello spirito, lo spirito comanda alla carne e la reprime, e se fa bisogno le prescrive digiuni ed altre afflizioni, anche con qualche detrimento e debilitazione del corpo, e costringe la lingua a tacere e gli occhi a non guardare. E parimente, se per conseguire il fine spirituale sia necessaria alcuna operazione della carne, e perfino la morte, lo spirito può comandare alla carne che a siffatto cimento esponga sé e le cose sue: come veggiamo essere avvenuto nei Martiri. In proporzionevol modo, il potere politico ha i suoi Principi, le sue leggi, i suoi tribunali, eccetera; e parimenti il potere ecclesiastico ha i suoi Vescovi, i suoi

---

**(1)** *Potest nova confirmatio addi, fundata in verbis Gelasii Papae in cap. Duo sunt, 96 dist. Quia prò animabus regum Pontifices sunt reddituri rationem, insinuans in verbis ìllis, Pasce oves meas, etiam Reges, et Imperatores Petro fuisse subiectos, quia sub Christi ovibus comprehendi debent; ergo etiam debent pasci, et regi a Petro: iam enim explicuimus sub verbo, ascendi, etiam potestatem regendi contineri. Dices, hoc verum esse quoad spirituale regimen. Sed contra, quia regula regiminis temporalis , ut sit rectum et honestum, debetesse spiritualis; ergo necesse est, ut ipsamet potestas temporaliter regendi regulctur per spiritualem, et hoc est illi esse subiectam et subordinatam. Et hac ralioné Pontifices reddituri sunt rationem spi Regibus et lmperatoribus, quia ad illos pertinet corrigere, et emendare quidquid ipsi non solum ut homines , sed etiam ut Reges in usu suae potestatis peccaverint.* Luogo sopraccitato.

canoni, i suoi giudizii. Quello ha per fine la pace temporale; questo la vita eterna. Si possono trovar separati, come una volta al tempo degli Apostoli; e si possono trovar congiunti, come ora. Essendo congiunti, formano un sol corpo; e però debbono esser connessi per modo, che l'inferior potestà sia soggetta e subordinata alla superiore. Pertanto la potestà spirituale non si mescola nei negozii temporali, ma lascia cheprocedano liberamente, come per l'innanzi, purché non nuocano al fine spirituale e non sieno necessarii al suo conseguimento. Dove ciò avvenga può e deve la potestà spirituale raffrenare e costringere la potestà temporale in tutti quei modi e quelle vie che appariscono necessarie (1).» Non si poteva più limpidamente esporre la distinzione e l'indipendenza relativa del potere civile, per ciò che riguarda meramente la cerchia delle cose temporali, e la sua dipendenza dal potere spirituale, quando le anzidette cose temporali toccano in qualche modo le spirituali.

III

Per altro cammino possiamo giungere alla dimostrazione della medesima verità, ragionando dalla natura della Chiesa e dall' obbligo che ha ciascun uomo di riconoscere ed accettare il fatto soprannaturale della redenzione e rivelazione divina. La Chiesa è una società universale, istituita, indipendentemente dal secolo, per sola autorità divina, e fuori della quale a niuno è dato sperar salute. Ecco le parole che usò Cristo nello spedire gli Apostoli a stabilirla per tutto il mondo: «A me è stata data ogni potestà in cielo ed in terra. Andate' dunque e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo; insegnando loro di osservare tutte le cose, che io vi ho imposte. *Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spirìtus Sancii; docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis* (2). Qui è espresso da prima l'assoluto ed universale dominio, di cui Cristo è fregiato in virtù dell'unione ipostatica della sua umana natura col Verbo eterno; per la quale egli come è vero uomo, così è ancora vero Dio. Quindi egli giustamente è detto dall'Apostolo Paolo, Re dei Re e Signore dei Dominanti: Rex Regum, et Dominus Dominantium (3). In secondo luogo è espressa l'indipendenza della Chiesa da qualsiasi potestà mondana; giacché, Cristo spedisce gli Apostoli , e impone loro di arrolare sotto il suo vessillo, mediante il battesimo, le genti tutte, e fa ad essi potestà di bandire dappertutto il Vangelo, in virtù solamente di quel suo assoluto ed universale dominio, comunicatogli dal divin Padre. Si ponga diligente attenzione a quel dunque, con cui egli connette coll'antecedente il conseguente.

---

**(1)** *De Controv*. t. I. *De romano Pontìflce*, Uh. V. cap. VI.
**(2)** MATTHAEI, capite ultimo.
**(3)** I. *ad Timoth*. VI. 5.

*Data est mihì omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo* (*locete omnes gentes*. La missione e l'autorità è data da Lui agli Apostoli come sequela della sola autorità sua propria. Onde altrove si espresse così: *Sicut misit me Pater, et Ego mitto vos* (l); la quai frase è anche più forte, perchè assomiglia la missione degli Apostoli a quella di Cristo stesso. In terzo luogo è espressa l'obbedienza, imposta ai credenti, in ordine a tutte le cose, che Cristo aveva prescritto agli Apostoli, tra le quali era certamente l'esercizo commesso loro di legare e di sciogliere le coscienze, e 1'ufficio dato a Pietro di supremo Pastore e *reggitor* dei Fedeli. Ogni uomo a cui pervenga la sufficiente conoscenza di questa predicazione apostolica, ha stretto dovere di aderirvi, sotto pena di eterna dannazione. Il che, oltre al seguire dal detto teste, è spiegatamente affermato nell'ultimo capo del Vangelo di S. Marco, là dove Cristo dice agli Apostoli: «Andando nel mondo universo predicate 1'Evangelio a ogni creatura. Chi crederà e riceverà il battesimo (vale a dire entrerà nella Chiesa, di cui il battesimo è la porta), sarà salvo; chi ripugnerà, sarà condannato. *Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit*; *qui vero non crediderit , condemnabitur*. In quarto luogo, l'intero mondo è assegnato per territorio della Chiesa, *euntes in mundum universum*; tutte le genti son sottoposte al magistero di lei, *docete omnes gentes*. E ciò a buon diritto potea farsi da Cristo, verace Dio; giacche *Domini est terra, et plenitudo eius, orbis terrarum, et universi qui habitant in ea* (2). La Chiesa dunque è istituita come società universale e suprema: suprema pel fine soprannaturale, a cui è guida e lucerna; suprema pel principio divino, da cui immediatamente procede; suprema per la condizione della sua potestà, che è mero rampollo e derivazione diretta del potere stesso di Dio. In lei entrano individui e nazioni; e gli uni e le altre restano sottomessi alla legge di Cristo, la quale viene applicata e spiegata per organo de' sacri Pastori, e massimamente del supremo tra essi, che tiene qui in terra il luogo di Pietro e le veci di Cristo.
Ne contro ciò avrebbe alcun peso la distinzione, che volesse farsi, tra individui e Stato, l'obbligo che stringe i primi, stringe eziandio il secondo. Infatti che cosa è lo Stato? Lo Stato può prendersi o per l'intera società civile, o per una parte di essa, quella cioè in cui risiede l' autorità, ordinatrice della moltitudine. Nel primo senso abbraccia tutti, governati e governanti; e se tutti hanno obbligo di entrar nella Chiesa e sottomettersi alla sua credenza, qui non *crediderit condemnabitur*, è chiaro che un tale obbligo stringe lo Stato; essendo assurdo che una cosa competa alle singole parti, e non competa al tutto. E che altro è il tutto, se non il composto e l'aggregazione delle parti? Ne varrebbe il dire che quell'obbligo stringe le singole parti della civil società, in quanto sono

---

**(1)** IOAN. XX, si,
**(2)** Psalm. XXIII.

persone individue, e non in quanto sono membri del corpo sociale. Imperocché una tal distinzione varrebbe, se si trattasse di ascriversi a qualche società. la quale si riferisse ad una parte sola dell'attività umana, come sarebbe una società scientifica o industriale, e che per conseguenza suol designarsi col nome di società imperfetta o di collegio. Ma in niun modo ha luogo qui, dove trattasi di entrare in una società, la quale ha rapporto con tutta quanta l'attività e personalità dell'uomo, come appunto è la Chiesa, e che quindi ha nome di società compiuta e perfetta. La Chiesa non è istituita per aiutare ad un fine particolare, come sarebbe la scienza esempligrazia o l'aumento della ricchezza; bensì è istituita per dirigere al fine universale e supremo di tutta la vita umana; il quale per questo appunto, che è universale e supremo, ha diritto ed influenza in tutti i fini secondarii, in quanto sono connessi con lui; e però si estende a tutto l'uomo, considerato come ente morale. Di che segue che ogni appartenenza dell' uomo è regolabile dalla Chiesa, mediante la legge divina, sotto l'aspetto in cui gli atti di esso uomo possono opporsi o son necessairi al conseguimento dell'eterna salute. Il credente entra in questa gran società con tutto se e con tutte le relazioni, di cui è circondato, e sotto le quali il suo operare riveste il carattere di moralità, ed ha per conseguenza rapporto all' ultimo fine. Vi entra il soldato colle sue armi; il giureconsulto col suo codice; lo scrittore colla sua penna; il professore colla sua cattedra; il Re colla sua corona; il padre di famiglia col suo scettro domestico; il cittadino, generalmente, con tutti i suoi rapporti sociali. In ordine a tutto ciò l'operare umano, se riveste dignità morale, non può sottrarsi dalla suprema legge, regolatrice d'ogni moralità, qual è la legge evangelica, di cui è interprete e ministra la Chiesa. stabiliremo nell' identico ed indivisibile uomo due imputabilità e due coscienze?

Alla stessa illazione si viene, se lo Stato si prende nel secondo senso: giacche il governante, in quanto tale, non e per se, ma per la moltitudine governata. Laonde egli dee conformare in guisa la sua azione, che risponda all' esigenza e al ben essere de' sudditi, e non impedisca ma agevoli l'adempimento in loro dei proprii doveri, e il fine a cui tendono in quanto uomini. Se dunque quest' esigenza e questo ben essere e il grido in essi del dovere importa soggezione ed obbedienza alla Chiesa; non può il governante prescindere da tal riguardo, nell'ordinare e dirigere il movimento sociale de' suoi soggetti. E ciò, come ognuno vede, nascendo dal concetto stesso di persona pubblica e ordinatrice del consorzio umano, dee aver luogo in qualsivoglia Stato, eziandio se per avventura il governante fosse eterodosso. Quanto più dove il governante e cattolico? Egli è soggetto alla legge e all'ordinamento di Dio non solo come uomo, ma ancora come principe. Sotto ambedue i rispetti egli dee rispondere delle sue azioni al supremo Giudice. *Dixisti peccata Caroli, die modo peccata Caesaris*. Così giustamente il Soto a Carlo V. Altra è la maniera colla quale serve a Dio il principe in quanto uomo, ed altra è la maniera colla quale egli serve a Dio in quanto Re. In quanto uomo egli serve Dio, conformando alla

fede la sua vita. In quanto Re serve a Dio, conformando alla fede le sue leggi, e il reggimento della repubblica. *Aliter servii* (*Deo*), dice S. Agostino, *quia homo est, aliter quia etiam Rex est. Quia homo est, ei servit vivendo ftdeliter; quia vero etiam Rex est, servit, leges iusta praecipientes et contraria prohibentes convenienti rigore sanciendo: sicut serviva Ezechias lucos et tempia idolorum, et illa excelsa, quae contra praecepta Dei fuerant constructa, destruendo ... sicut serviva Rex Ninivarum universam civitatem ad placandum Dominimi convellendo ... sicut servivit Nabucodònosor omnes in regno suo positos a blasphemando Deo lege terribili prohibendo* (1). Lo Stato adunque, comunque si prenda o si giri, non può sottrarsi dalla subordinazione alla Chiesa.

IV

La relazione, in che dovea essere la Chiesa di Cristo col mondo politico, fu espressa al vivo dal profeta Daniele, quel vero storico dell'avvenire. E mestieri adunque richiamare qui alla mente quel suo famosissimo vaticinio.

Invitato egli da Nabucodònosor, signor de' Caldei, ad indicargli e interpretargli la simbolica visione da lui avuta in sogno: — Tu hai veduto, o Re, dissegli, una grande statua di statura sublime e di guardo terribile. Il suo capo era d' oro finissimo; il petto e le braccia di argento; il ventre e le cosce di bronzo; le gambe di ferro, con piedi di cui una parte era ferro, ed un' altra creta. Questo miravi tu; quando, non per mano di uomo, si staccò una pietra dal monte e percosse la statua ne' piedi, e li ruppe. Allora si spezzarono ugualmente il ferro, la creta, il bronzo, l'argento e l'oro, e si ridussero come i bricioli della paglia all' estate sull' aia, dispersi dal vento. Senonchè, la pietra, che avea dato quel colpo, diventò un gran monte e riempì tutta quanta la terra. — Narrato così il sogno, procede a darne l' interpretazione in questi sensi: Tu, Nabucodònosor, sei Re di Re, e il Dio del cielo ti ha dato regno e fortezza e impero e gloria ... Tu sei adunque il capo d'oro. E dopo te un altro reame, da meno del tuo, si alzerà, che sarà d' argento; e poscia un terzo di bronzo, che comanderà a tutta quanta la terra. E il quarto reame sarà come- il ferro. Siccome il ferro spezza e doma ogni cosa; così questo reame spezzerà e stritolerà tutte queste cose. Ma quanto a quello, che hai veduto, che una parte dei piedi e delle dita era di creta ed una parte di ferro, il regno, che per altro avrà origine dal ferro, sarà diviso, conforme vedesti mescolato il ferro colla creta. E come i diti dei piedi parte erano di ferro e parte di creta: così d'una parte il regno sarà saldo e d'altra parte sarà fragile. E, come hai veduto il ferro mescolato col fango della creta, si uniranno per via di parentela, ma non faranno corpo tra loro, come il ferro non può far corpo colla creta. Senonchè nel tempo di quei reami il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà disciolto in eterno, ne passerà ad altra gente; bensì farà in pezzi e consumerà

---

**(1)** Epist. 185. alias 50. ad Bonifacium.

tutti questi regni, ed esso starà immobile eternamente. Conforme tu vedesti che la pietra, la quale fu staccata dal monte, senza opera d'uomo, spezzò la creta, e il ferro, e il bronzo, e l'argento, e l'oro. *In diebus regnorum illorum suscitabit Deus caeli regnum, quod in aeternum non dissipabitur: et regnum eius alteri populo non tradetur: comminuet autem et consumet universa regna haec, et ipsum stabit in aeternum. Secundum quod vidisti quod de monte abscissus est lapis, sine manibus, et comminuit testam, et ferrum, et aes, et argentum, et aurum* (1).

Tutti gli Espositori della sacra Scrittura riconoscono qui, secondochè la cosa parla per se medesima, la descrizione dei quattro imperi, che successivamente dominarono nel mondo, e da ultimo la Chiesa cattolica fondata da Cristo. Il primo impero fu de' Caldei, paragonato all'oro pel suo splendore e per le sue ricchezze. Il secondo fu de' Persiani, inferiore al primo per estensione e durata; giacche l'impero babilonese può dirsi cominciato fin dai tempi di Semiramide , imperatrice di molte favelle (2). Il terzo fu quello dei Greci, fondato da Alessandro il grande, il quale non pur soggiogò tutte le provincie dell'Impero persiano, ma estese ben oltre le sue conquiste, e spiegò dominio sopra l' intera Asia, 1' Egitto , la Siria e buona parte altresì dell'Europa. Infine il quarto impero fu quello de' Romani, il quale si assoggettò tutti i regni dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia, figurato giustamente dal ferro, che tutto doma ed abbatte.

*Quicunque mundi terminus obstitit ,*
*Hunc tangat armis; visere gestiens*
*Qua parte debacchentur ignes .*
*Qua nebulae pluviique rores* (3).

Il quale impero, cominciato a scindersi e indebolirsi per le dissensioni e guerre civili, prima tra Mario e Siila, poscia tra Cesare e Pompeo, quindi tra Augusto ed Antonio, con inutile sforzo tentò concordia tra i dissidenti per via di parentele, mediante il matrimonio di Pompeo colla figliuola di Cesare, e di Antonio colla sorella d'Augusto. Ed ecco appunto nel tempo, in cui quest' impero, giunto alla sua massima grandezza, riputavasi stabilmente assodato pel definitivo trionfo di Ottaviano; ecco, diciamo, staccarsi dal monte, senza opera d'uomo, la pietra simboleggiante il fondatore del quinto impero (*Petra autem erat Christus*), il quale distruggendo i precedenti si sarebbe lor surrogato, empiendo di se tutta la terra, e durerebbe eterno.

---

**(1)** Profezia di Daniele, e. 2.
**(2)** DANTE, Inferno e. V.
**(3)** ORAZIO, Odarum lib. IV.

Questo quinto impero differisce sostanzialmente dai precedenti; perchè impero spirituale, originato non dall'uomo, ma immediatamente da Dio, *suscìtabit Deus caeli regnum*, destinato a dominare non per dato tempo ma senza fine, *in determini non dissipabilur*. Nondimeno esso, benché destituto di armi materiali, doveva combattere l'impero della forza e vincerlo e a se soggettarlo. Tre secoli di lotta furon mestieri per la pienezza di una tanta vittoria; finché un bel giorno l'imperatore romano abbassa le armi, e si sottomette a Cristo nella sua Chiesa. «Costantino piissimo Imperatore (son parole di S. Gregorio) revocando la Repubblica dal perverso culto degli Idoli, si sottomise all' onnipotente Signore Gesù Cristo, e di tutto cuore convertì a Dio se stesso con tutti i popoli a se soggetti. *Constalilinus, piissimus Imperator, Rempublicam a perversis idolorum cultibus revocans, omnipotenti Domino Iesu Christo se subdidit, et cum subiectis populis tota ad Deum mente convertit* (1).

Ecco stabilito il quinto impero spirituale di Cristo, per mezzo della Chiesa Cattolica. *Et adorabunt eum omnes reges terrae ,- omnes gentes servient ei* (2). Intorno a che vuolsi diligentemente avvertire che questo spirituale dominio non consiste nel rimuovere ed in se assorbire le supreme potestà secolari. *Non eripit mortalia*. *Qui regna dat caelestia*. Che anzi esso le assoda viemeglio e le nobilita, essendo proprio della grazia non distruggere, ma presupporre ed elevare a più sublime grado la natura. E neppure può dirsi che quel dominio spirituale si restringa al puro ordine religioso. Se così fosse, la statua di Na bucodonosòr sarebbe apparsa composta dei diversi culti idolatrici, e non già dei diversi imperi temporali: e Daniele non avrebbe predetto di loro che sarebbero distrutti dal nuovo impero, *consamet universa regna haec*, ma solamente che sarebbero stati purgati. Dee dunque intendersi che mediante la distruzione dell'idolatria, e il riconoscimento di Cristo, redentore degli uomini e apportatore della legge di grazia, la Chiesa sarebbe stata la riordinatrice delle nazioni con potestà d' influire negli stessi loro Statuti e ordinamenti civili; e così in vero senso avrebbe abbattuti gl'imperi terreni, in quanto si sarebbe sostituita loro nella suprema direzione sociale. E così infatti veggiamo che da indi innanzi la norma ultima, regolatrice dei costumi delie nazioni, non fu più la volontà del despota o la legge dello Stato, ma fu la legge evangelica e la volontà di Dio, manifestata mediante la Chiesa. La Chiesa fu quella che creò la nuova civiltà, mediante i suoi Vescovi e i suoi Concilii , e massimamente i suoi Pontefici. La storia della Francia, della Spagna, dell'Inghilterra, della Germania, di tutti i popoli di Europa , ci sta dinanzi per rendere testimonianza di questa gran verità.

Obbietterassi: tutto ciò ha vero, finche la Chiesa e lo Stato si considerano

---

**(1)** Epist. 60.
**(2)** Psalm. LXXI.

come congiunti insieme e come elementi del medesimo tutto, cioè della stessa società, civile ad un tempo e cristiana. Non già quando si considerano separati e disgiunti. E perciocché si è recata di sopra la similitudine delio spirito e della carne; di questa possiamo valerci ancora qui. Congiunti nell' uomo la carne collo spirito, è certo che la prima dee sottostare al secondo. Ma separata l'una dall'altro, come accade nel bruto e nell'Angelo, potranno benissimo non aver più alcun rispetto tra loro. Or questa separazione appunto è quella, che si vuole e si cerca dal presente secolo; e recata che sia una volta in atto, tutta la teorica, fin qui dimostrata, non ha più luogo.

Rispondiamo, non parlar noi di ciò che segue dal porre in opera le stolte aspirazioni del secolo, bensì di ciò che segue dal porre in opera il disegno divino, e serbare l'ordinamento da lui segnato. Ora Dio ha congiunto nel reggimento delle nazioni redente lo Stato colla Chiesa; e una tal congiunzione dee osservarsi e mantenersi. *Quod Deus coniunxit, homo non separet*. E dove 1' uomo colla sua perversità e malizia, resistendo ai disegni di Dio, giunga a sottrarsi dall' ordine imposto da lui; in ciò, oltre alia prevaricazione, che commette, non può che degradarsi e perturbarsi, non potendo tornare che a degradamento e perturbazione, l'uscir fuori la norma dell'ordinatore della natura. E per rifarci al punto nostro, lo Stato, senza dubbio, può, quanto al fatto, separarsi dalla Chiesa. Ma in ciò che gli accade? Quello che accade alla carne, separata dallo spirito: da umana divien belluina. Così ancora lo Stato acquisterà indipendenza, ma perderà nobiltà. Acquisterà indipendenza, ma l'indipendenza che il senso acquista nel bruto. Esso non rimarrà con altro scopo, se non con quello della vita presente, riguardato per se medesimo come bene supremo ed assoluto; il che non può condurre che alla totale dissoluzione de' costumi ed all' oppressione civile dei popoli. *Omnes qui le derelinquunt, confundentur; recedentes a te, in terra scribentur* (1). Esso diventerà ciò che era lo Stato pagano, non poggiato che sulla forza. La schiavitù farà di bel nuovo ritorno, sotto mentito nome di libertà. Anzi neppure agguaglierà lo Stato pagano; giacché lo Stato pagano, senza la Chiesa, somigliava il bruto; ma lo Stato moderno somiglierebbe il cadavere. Esso, separandosi dalla Chiesa, si separerebbe dallo spirito, da cui già riceveva la vita. Di più lo Stato pagano era solo, senza competitore nel mondo, e potea quindi in qualche modo tenersi in pace. Ma dopo l'apparizione del Cristianesimo, all'impero della forza un nuovo impero sta di fronte, di cui egli, con tutti gli aiuti che invocherà dall'inferno, non potrà mai sbarazzarsi: *Regnum quod in aelernum non dissipabitur.* Invano si sforzerà di usurparne il diritto: *Regnum eius alteri populo non tradetur.* Costituita una volta da Cristo la Chiesa, necessariamente due distinti poteri debbono reggere il mondo: 1'ecclesiastico ed il civile. E questi non possono stare in altra relazione tra loro, se non in quella, che nasce dalla loro natura e

---

**(1)** *Prophetia Ieremiae*, XVIII, 13.

e dall' intendimento divino; relazione, che, come abbiam veduto, non può essere se non la subordinazione del secondo al primo. Inventar sistemi per romperla, non può avere altro effetto, che eccitare di bel nuovo la guerra tra amendue: guerra esercitata col ferro, colle persecuzioni, colle stragi dall' una parte; e colia pazienza, colla sofferenza e col martirio dall' altra. Ma la guerra, benché combattuta con armi si disuguali, non può finire altrimenti, che col trionfo del regno che è duraturo in eterno. Se s'innalza novamente il colosso, la pietra staccata dal monte lo stritolerà novamente: *Comminuet et consumet universa regna haec, et ipsum stabit in aeternum.*

Replicherassi: ma i cattolici liberali non pensano così, e nondimeno bene spesso son di fede pura e fervente. Ne può dirsi che errino per ignoranza, poiché ci ha molti tra loro, i quali sono ornati d'ingegno e di dottrina. Che volete che vi rispondiamo? Noi abbiamo il mandato di chiarire e difendere la verità, e secondo le nostre deboli forze ci studiamo di compierlo. Quello di conciliare le altrui contraddizioni, nessuno ce lo ha dato finora; e dove ci fosse dato, non sapremmo come adempirlo.

## ARTICOLO III.
## Di tre conseguenze che nascono dalla verità stabilita di sopra.

La Chiesa é vero regno. Essa è il regno di Dio sulla terra, del quale Cristo é il monarca invisibile, il suo Vicario é il monarca visibile. Allorché Cristo dinanzi al presidente romano confessò di essere re, *Rex sum ego*, non disse (nota opportunamente S. Agostino) il mio regno non è qui, ma non é da qui; non disse il mio regno non è in questo mondo, ma non é da questo mondo. Imperocché veramente il suo regno è quaggiù, ed è duraturo infìno alla consumazione de'secoli (1). Questo regno di Cristo, come mostrammo nell'articolo precedente, è il quinto impero predetto dal profeta Daniele, che sarebbe succeduto agli anteriori imperi della forza, ed avrebbe di sé riempiuta tutta la terra. L'impero romano, dice S. Tommaso, fu stabilito dalla divina Provvidenza a questo fine, acciocché sotto il suo universale dominio la fede potesse predicarsi nell'universo mondo. Ed esso non è finito, ma da temporale si è mutato in spirituale: *Romanum imperium firmatum fuit ad hoc, quod sub eius potestate praedicaretur fides per totum mundum ... nondum cessavit, sed commutatimi est de temporali in spirituale* (2). Roma continua a comandare al-

---

**(1)** *Christus non dixit : Regnum meum non est hic, sed non est hinc; non dixit: Regnimi meum non est in hoc mundo, sed de hoc mundo. Hic enim est regnum eius usque in finem saeculi*. S. Agostino, Trattato 115 in Ioan.
**(2)** In 2. am ad Thessalonicenses, e. II, lect. 1.

le genti; benché non colla forza delle armi, ma per virtù della Religione: *Quidquid non possidet armis, relligione tenet*. Essa è la metropoli dell'intero universo, e, come tale, è regina delle nazioni.

La prima conseguenza, che spontaneamente si manifesta da ciò, si è che tutto il mondo è territorio proprio di questo regno; giacche esso è destinato ad abbracciar nei suo seno tutto il genere umano: *Euntes in mundum universum praedicate Evangelium.* La Chiesa ha diritto, anzi dovere, di predicare il Vangelo infino agli estremi termini della terra; e costituire dappertutto il regno di Cristo. Ad ogni uomo è imposto l'obbligo di divenire suo suddito: *Qui crediderit et baptizaius fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabìtur*. Cristo stesso, in virtù del suo assoluto ed universale dominio, ha investito la sua Chiesa di autorità sopra tutti gli uomini, a qualunque plaga del mondo appartengano. Onde S. Bernardo scrivendo ad Eugenio Papa diceva: Dee uscire dal mondo chi vuol trovare un luogo, non sottoposto alla tua cura: *Orbe exeundum est ei, qui forte volet explorare quae non ad tuam pertinent curam* (1). Questa cura si estende perfino ai popoli tuttavia infedeli; i quali, benché non siano sudditi della Chiesa in atto, lo sono nondimeno in potenza (2). Ma rispetto ai Fedeli, i quali pel battesimo son divenuti attualmente membri di questa spiritual società, il potere della Chiesa è svolto in atto e in tutto il vigore del suo pieno esercizio. Il perchè giustamente la sacra Congregazione del S. Officio l'anno 1644, con decreto approvato da Papa Innocenzo X, ebbe a condannare come scismatica ed eretica la proposizione, la quale affermava che i sommi Pontefici, allorché mandano le loro costituzioni nei luoghi soggetti al dominio di altri principi secolari, promulgano leggi in *territorio non loro.*

Ogni paese cristiano, come appartiene al Principe laico per ciò che spetta l'ordine civile; così appartiene, ed a più forte ragione, al Principe ecclesiastico, per ciò che spetta l' ordine religioso. Dicemmo a più forte ragione, perchè la prima pertinenza nasce da giurisdizione umana, fondata nel fatto attuante la socievolezza dell'uomo; la seconda nasce da giurisdizione divina, ed è fondata nella essenziale dipendenza della creatura da Dio. L' autorità della Chiesa è l'autorità stessa di Cristo; il quale governa i fedeli mediante il suo Vicario quaggiù. Ogni persona battezzata è più. suddita del Papa, che non sia di qualsivoglia altro governante terreno. Questa sudditanza è spirituale; ma però appunto ella abbraccia più l'uomo, che qualsivoglia altra sudditanza materiale; giacche la parte principale dell' uomo non è il corpo, ma lo spirito.

«Questo dice il Signore Iddio: Io assumerò i figliuoli d' Israele da mezzo alle nazioni, in cui si divisero e ne farò una sola gente sopra la terra nei monti

---

**(1)** *De Consideratione*, lib. 3, cap. 1.

**(2)** *Illi qui sunt infideles etsi actu non sint de Ecclesia , sunt tamen de Ecclesia in potentia*. S. Tommaso, Summa ih, 3.» p. q. Vili, a. 3 ad l. m

d' Israele, e uno sarà il re, imperante a tutti; e non saranno più due genti ne si partiranno più in due regni E il mio servo Davidde sarà re sopra di essi, ed unico pastore di tutti loro. *Haec dicit Dominus Deus: ecce ego assumam filios Israel de medio nationum, ad quas abierunt Et faciam eos in genlem unam in terra, in montibus Israel, et rex unus erit omnibus imperans; et non erunt ultra duae genles , nec dividentur amplius in duo regna Et servus meus David rex super eos , et pastor unus erit omnium eorum*. Così vide in ispirito la futura Chiesa di Cristo il profeta Ezechiele (1). Uno è il popolo fedele, formato dai credenti in Cristo, qualunque sia la loro terra o la loro lingua. In esso non ci ha né tedesco, ne francese, ne greco, ne slavo; le distinzioni di razza, d' idioma, di limiti territoriali, spariscono. Una sola redenzione, una sola fede, un solo battesimo, una medesima speranza, un medesimo amore li unisce tutti: *Unum corpus et unus spirilus, una spes vocationis vestrae, unus Dominus, una fides, unum baptisma*. Così l'Apostolo Paolo (2). Essi son tutti fratelli in Cristo; figliuoli per adozione di un medesimo padre, Iddio; partoriti ed allattati da una sola madre, la Chiesa. A questo popolo, viandante quaggiù, è dato un sol duce supremo, un solo principe e pastore, il mistico Davidde, colui al quale fu detto: Pasci le mie pecorelle; a te commetto le chiavi del regno dei cieli. «Il trono di Davidde, dice S. Epifanio, e la regia sede è il Sacerdozio, stabilito nella santa Chiesa; la qual dignità, regia insieme e pontificia, il Signore ha donato alla sua santa Chiesa, trasferendo in essa il trono davidico, che non dovea mancare in eterno: *Thronus David et regia sedes est Sacerdolium in S. Ecclesia; quam dìgnitatem regiam simulane pontificiam simul coniunctim largitus est Dominus sanctae Ecclesiae suae, translato in ipsam throno David, non deficiente in aeternum* (3).» Qual forsennatezza adunque non è quella di chiamare straniera a questo o quel popolo l'autorità del Pontefice? Se siffatto popolo è parte di questa gran società, di cui il Pontefice è capo; come può dirsi straniero il capo alle memora? Se tutta la moltitudine dei fedeli forma un sol regno, di cui il Pontefice è il sovrano; come può dirsi straniero il sovrano ai proprii sudditi? Se tutti i fedeli formano una sola famiglia, di cui il Pontefice è padre; come può dirsi straniero il padre ai proprii figli? Senza niun dubbio è assai più intima la relazione, che ciascun cristiano ha col Pontefice, che non quella che ha coi proprii governanti civili: perchè è relazione risultante da un legame, che Dio stesso immediatamente e positivamente ha stretto colle proprie mani; ed è relazione, che direttamente allaccia lo spirito e mira al supremo tra i beni dell' uomo, la felicità sempiterna. Al trar dei conti essa è relazione non distinta da quella, che stringe l'uomo con Dio; giacche non bisogna dimenticare che1'autorità del Pontefice è l'autorità stessa di Cristo, di cui egli qui in terra

---

**(1)** *Prophetia Ezecmeus*, XXXVI!. 21, 23, 24.
**(2)** Ad Ephes, IV. 4.
**(3)** *Haeres*. XXIX.

tiene le veci, e prosegue l'opera nella santificazione e nel reggimento dei fedeli.

Un' altra conseguenza discende dalle cose discorse di sopra, ed è che propriamente parlando, non la Chiesa sia nello Stato ma viceversa lo Stato sia nella Chiesa. Ciò s'intende agevolmente, tanto solo che si riguardi alla stessa comprensione quantitativa. Certamente non il tutto è nelle parti, ma le parti sono nel tutto. Ora la Chiesa, attesa la sua cattolicità, ha ragione di tutto, a rispetto dei singoli Stati. Essa, come dicemmo, è istituita da Cristo come società universale, destinata a raccogliere nel suo seno tutto il genere umano. Per contrario ogni Stato, per ampio che sia, è sempre stretto da limiti, vuoi di territorio, vuoi di persone, vuoi di dominio. Lo stendersi indefinitamente gli è innaturale; perchè avendo per iscopo la pace e il ben essere temporale, è legato necessariamente a condizioni di luogo, di stirpe, di abitudini, e a tutti gli altri peculiari aggiunti, da cui dipendono i materiali vantaggi. Ora siffatte cose tra le genti si differenziano grandemente. Senonchè, quand' anche gli fosse connaturale l'aggrandirsi fino a comprendere tutti i popoli in una sola società politica (ipotesi più immaginaria che reale) ; ciò tuttavia non costituirebbe che una mera potenzialità. Niuno degli Stati esistenti è dotato del diritto di aggregare a se successivamente tutti gli altri, e stendere sopra di essi il suo civile impero. Per contrario l'universalità della Chiesa è virtuale e giuridica ; perchè nasce da vero diritto conferitole da Cristo di aggregare a se tutti gli uomini, con vero obbligo in questi di secondarne l' invito, sotto pena di eterna dannazione: *Qui non crediderit, condemnabitur*.

Ma più che alla materiale estensione, è qui da por mente all' intrinseca coordinazione de' fini, per persuadersi della verità, di cui ragioniamo. Il fine, per cui è istituita la Chiesa, è supremo ed universale; e ad esso ella scorge e promuove con mezzi universali, quali sono l'ammaestramento dell' intelletto in ordine alla conoscenza del vero , la direzione della volontà in ordine all' amore del bene. Essa collega tutti gli uomini in ciò che compete all' uomo, in quanto uomo, qual è il vero culto di Dio, e l'asseguimento della felicità sempiterna. Al contrario, il fine per cui è istituito ciascuno Stato politico, è secondario e particolare; e ad esso, con mezzi somministrati dalla sola natura, egli dirige i soli suoi sudditi, e sotto il circoscritto riguardo di cittadini. Ora una società si dice essere in un'altra, quando il suo fine è inferiore e subordinato ai fine di quella; e però è in esso racchiuso, come il particolare nell'universale, o come i mezzi nel fine. Così, benché la società domestica abbia fine distinto dalla società civile, e sia nel suo genere perfetta, per riferirsi anch' essa nel proprio ordine a tutta l'attività umana; nondimeno giustamente si dice essere ella nello Stato, e non lo Stato in lei. La ragione si è, perchè lo scopo civile è più alto e più ampio del domestico, e la famiglia è parte della nazione. Il medesimo a più forte ragione vale della Chiesa, rispetto allo Stato; giacché il fine della Chiesa non solo riguarda la vita immortale, a cui certamente è ordinata tutta la vita

temporale, ma di più è di ordine soprannaturale, e i popoli e le genti son come membri di questo gran corpo.

«Ancorché si concedesse (ripeterò qui ciò che scrisse in altro luogo [1]) quel che oppongono gli avversarli, essere la Chiesa nello Stato e non viceversa; tuttavolta non seguirebbe ciò, che essi ne deducono, ma seguirebbe anzi 1'opposto. Imperocché non dovrebbe dirsi che la Chiesa è nello Stato come la parte nel tutto, secondochè può dirsi delle inferiori associazioni dello stesso ordine civile, quali sarebbero, a cagion d' esempio, le province o i municipii per rispetto all'intera repubblica; ma dovrebbe dirsi che la Chiesa è nello Stato, come la forma è nella materia, perfezionandola e reggendola, o, più precisamente, come l'anima è nel corpo, da lei avvivato e a più alto grado condotto. Or chi dirà che l'anima è sottoposta al corpo, e non piuttosto il corpo all' anima? All' uopo S. Tommaso: — La potestà secolare è sottoposta alla spirituale, come il corpo all' anima; e però non è giudizio usurpato, se il Prelato spirituale s' intrometta di cose temporali, in quell'ordine in cui la potestà secolare gli è soggetta — (2).

«Senonchè quell' antecedente, sotto considerazione relativa è ambiguo, sotto considerazione assoluta é del tutto falso. E ambiguo sotto considerazione relativa, perchè come la Chiesa è nello Stato, così anche lo Stato è nella Chiesa. La Chiesa è nello Stato quanto ai negozii temporali, giacché questi vengono regolati dalle leggi civili; ma vicendevolmente lo Stato è nella Chiesa quanto ai negozii spirituali, giacche questi son governati dalle leggi canoniche.

«Se poi riguardiamo la cosa in modo assoluto, dee dirsi che lo Stato è nella Chiesa, e non che la Chiesa è nello Stato; imperocché la Chiesa guarda un fine più ampio, e si stende più in là dello Stato; giacché abbraccia tutto 1'Orbe e dirige al fine ultimo ed universale dell' uomo. Ora il fine particolare è compreso sotto l'universale; e la società minore è contenuta dalla maggiore. Né può dirsi che la Chiesa si divide in diverse chiese, siccome la società civile si ripartisce in diversi Stati. Attesoché la Chiesa alla massima universalità accoppia la massima unità: ed è la stessa in ciascuna delle regioni ove regna: *Sarà un sol gregge ed un solo Pastore* (3). Così ancora, non la Chiesa entra nei singoli Stati, ma i singoli Stati entrano nella Chiesa. Imperocché sussiste per istituzione divina questa gran società spirituale, la quale invita e chiama a se tutte le nazioni, e le nazioni rispondendo alla sua chiamata entrano in lei, come i fiumi entrano nel mare.»

La terza conseguenza, di sommo momento in questa materia e intimamente connessa colle due precedenti, si è che i giudizii intorno alle cause

---

**(1)** *Istituzioni di Etica e Diritto naturale*, traduzione di G. L. Diritto sociale e. VI, a. 111, Obb. 1.
**(2)** *Summa* ih, 2° 2° q. 60, a 6 ad 3.
**(3)** IOAN. X, 16.

spirituali sono al tutto fuori del foro e dell'autorità temporale. Diconsi cause spirituali quelle, che riguardano la credenza cristiana, l'amministrazione de' sacramenti, i riti, la morale, il reggimento de'fedeli nell'esercizio della pietà, l'istituzione della vita nel bene ordinarsi al conseguimento dell' ultimo fine, e generalmente tutto ciò che si riferisce al culto di Dio e alla salute delle anime. Che tali cose sieno di sola pertinenza della Chiesa, e che però il Clero in ordine ad esse sia, per diritto divino, immune ed indipendente dall' autorità laicale; non solo è verità cattolica, ma il Suarez la reputa al tutto verità di fede. *Veritas catholica est, clericos in spiritualibus seu ecclesiaslicis causis omnino esse immunes a iurisdictione temporalium Principum. Ita docent omnes catholici scriptores in locìs infra allegandis, conveniuntque omnes immunitatem clericorum quoad hanc partem esse de iure divino: quod aeque certum ac de Fide esse censeo* (1). E per fermo siffatta indipendenza non è che mera illazione di un principio di fede. Imperocché è verità di fede, che l'autorità spirituale è stata da Dio conferita non ai Principi secolari, ma al Sacerdozio: Spiritus Sanc'us posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei (2); e nulla è più evidente, che le cause spirituali non possono soggiacere, se non che ad autorità parimente spirituale, ossia dello stesso loro ordine. Non all'imperatore romano disse Cristo, bensì al solo Pietro: Pasci le mie pecorelle (3); tuttociò che legherai sulla terra, sarà legato nei cieli, e tuttociò che scioglierai sulla terra, sarà sciolto nei cieli (4). «Se l'Imperatore è cattolico, dice giustamente Giovanni Papa, è figlio, non superiore della Chiesa.» E più sotto: «Ai sacerdoti volle Iddio che appartenessero le disposizioni riguardanti la Chiesa, non alle potestà del secolo. *Si Imperator catholicus est, filius est, non pretesiti Ecclesiae... Ad Sacerdotes voluti Deus, quae Ecclesiae disponendo, sunt, perliner, non ad saeculì potestates*.»

E veramente se le due potestà sono distinte, uopo è che si versino in materie distinte; e però le cause spirituali, che son la materia diretta dell' autorità spirituale, non possono soggiacere all'autorità temporale, la quale non può aggirarsi che intorno agli affari temporali. «Il mediatore tra Dio e gli uomini, 1' uomo Cristo Gesù , sceverò per guisa nei proprii atti e dignità distinte gli ufficii dell'una e dell'altra potestà (volendo che colla sua medicatrice umiltà si elevassero in alto, e non per umana superbia di nuovo si sommergessero in basso); che i cristiani Imperatori per le cose concernenti l'eterna vita avesser bisogno de' Pontefici, e i Pontefici pel corso delle sole cose temporali si servissero delle imperiali leggi per modo che l'azione spirituale fosse libera da intervento carnale. *Medialor Dei et hominum, homo Christus Ie-*

---

**(1)** Defensio Fidei cath. III. IV, e. II.
**(2)** Actorum, XX.
**(3)** MATTH. XXI.
**(4)** MATTH. XXVI.

*sus sic actibus propriis et dignitàtibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit, propria volens medicinali humilitate sursum efferri, non fiumana superbia rursus in inferna demergi; ut chrisiiani Imperatores prò aeterna vita Pontificibus indigerent, et Ponti fices prò cursu temporalium tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur, quatenus spiritualis actio carnalibus distaret incursibus.*» Così Papa Nicolao I a Michele imperatore.

Ora se le cause spirituali sono esenti dalla giurisdizione secolare, ne segue che esente altresì da tal giurisdizione sia il Clero, in quanto tratta siffatte cause. E la ragione è chiarissima; perciocché, come ben osserva il Suarez, le materie, cioè le cause, son la ragione, per cui le persone soggiacciono al foro ed a tale o tal foro; giacche gli atti della giurisdizione riguardano prossimamente una data materia che si prescrive o si discute, rispetto alle persone soggette; e però dove la materia esce fuori della giurisdizione di alcuno, ne escono fuori altresì le persone , che a quella materia hanno rapporto, in quanto hanno un tale rapporto. *Personae sortiuntur forum prò ratione materiarum seu causarum; quia iurisdictionis actus proxime versantur circa aliquam materiam, quam praecipit vel discutit personae subiectae: et ideo si materia est extra iurisdìctionem alicuius, etiam personae, ad quas pertinet talis materia, sub ratione tali erunt ab eadem iurisdictione immunes* (1). La quale immunità, benché in maniera precipua competa ai chierici, i quali son persone sacre, e in modo peculiare son retti da leggi ecclesiastiche; nondimeno si estende altresì a tutti i fedeli, in quanto essi per ciò che riguarda le materie religiose, sono al tutto indipendenti dall'autorità laicale, e sol soggetti all'autorità della Chiesa. E la dimostrazione di ciò è facilissima; giacche l'anzidetta indipendenza dal potere secolare deriva non da peculiare ragione, relativa al solo stato ecclesiastico, ma deriva da ragion generale, cioè dalla natura di tali cause, trascendenti il giro del potere laicale, e però si stende a tutti quelli, che esse in qualsivoglia modo concernono.

Ne alcuno dica che almeno indirettamente potrebbe l'autorità secolare intromettersi eli tali cause, in quanto cioè offendessero 1' ordine civile o politico, a cui essa provvede. Imperocché cotesto potere indiretto non può appartenere ad una società, rispetto ad un'altra, se non in quanto questa seconda sia di per se subordinata a quella prima. Di qui solamente può nascere che, attesa la sua sopraeminenza, ella scenda, occorrendone il bisogno, nell'ordine inferiore, per emendarlo e rimetterlo nella debita relazione all'ordine superiore. E così un tal potere indiretto compete all'autorità civile verso la società domestica, e le altre associazioni, che in seno dello Stato sorgessero per libero svolgimento dell'attività individuale. Nel proprio ordine la famiglia gode d' indipendenza: ma poiché il suo fine è subordinato al fine politico; ne segue che il potere civile, senza assorbire la patria potestà, può colle sue leggi dirige-

---

**(1)** *Defensio Fidei catholicae*, I, IV, e. II.

rne l'uso, secondo l'esigenza dell'ordine pubblico, e dove alcuna disposizione domestica nocesse al bene dell' intero corpo sociale, può entrare a conoscere e giudicar quella causa. Lo stesso dite a più forte ragione delle altre associazioni private, nelle quali la subordinazione dei loro fini particolari al fine generale del civile consorzio fa sì che il Principe abbia dominio indiretto, anche in ciò che intrinsecamente le riguarda. Ma questo appunto dimostra l'impossibilità di poter dire il medesimo per ciò che spetta alla Chiesa. Imperocché, non la Chiesa allo Stato, ma viceversa lo Stato è subordinato alla Chiesa; giacche non il fine religioso al fine politico, ma per contrario il fine politico sottostà al fine religioso. Onde non lo Stato ha potestà indiretta sopra la Chiesa, ma all'opposto la Chiesa ha potestà indiretta sopra lo Stato. E così ella può correggere ed annullare le leggi civili o le sentenze del foro secolare, quando si opponessero al bene spirituale; e può frenare l'abuso del potere esecutivo e delle armi, ovvero prescriverne 1'uso, quando il bisogno di difesa della cristiana religione lo richiedesse. Il tribunale della Chiesa è più alto del civile. Ora il tribunale superiore può rivedere le cause dell' inferiore; ma l' inferiore in niun modo può rivedere le cause del superiore. In questa faccenda di giudizii deve serbarsi la regola prescritta da Papa Bonifazio VIII, nella sua bolla dommatica *Unam Sanctam Ecclesiam*. «Se trasvia (dice quivi il Pontefice) la potestà terrena, deve essere giudicata dalla potestà spirituale. Se poi trasvia la stessa potestà spirituale, in tal caso quella, che è di grado inferiore, dev' essere giudicata dalla superiore. Ma la suprema tra queste non può essere giudicata che dal solo Dio , non mai dall'uomo: *Si devìat terrena potèstas, iudicabitur a potestate spirituali; sed si deviat spiritualis, minor a suo superiori, si vero suprema, a solo Deo, non ab nomine, poterit iudicari.* Di qui si può intendere quanto disordine si acchiuda nei così detti *appelli per abuso*, pei quali il magistrato laico si arroga il diritto di chiamare al proprio tribunale i sacri Ministri e giudicarli intorno agli atti di giurisdizione ecclesiastica e di esercizio del loro ministero. Di qui parimente può intendersi la turpitudine di quell' altra sacrilega usurpazione, designata col nome di *Placet o Exequatur*, per la quale si vieta che veruna Bolla o Breve o Rescritto papale sia messo in esecuzione o anche sol pubblicato senza l'approvazione della potestà laicale. Noi tratteremo di proposito di queste due iniquissime pretensioni, e mostreremo che esse tendono a distruggere da capo a fondo tutta l' indipendenza del regno di Cristo dal secolo. Come il *Placet* sottomette allo Stato la potestà legislativa della Chiesa; così il preteso *Appello* gli sottomette l'autorità giudiziaria. Per ora ci basti osservare che la costituzione organica della Chiesa, essendo fatta da Cristo, non è soggetta ad arbitrio umano; e però lo Stato, in cambio di perfidiare in quelle sue assurde pretensioni, farebbe miglior senno a ripudiarle da sé medesimo. Se si ostina a mantenerle, non ne riporterà altro che disprezzo; ed al più avrà occasione di esercitare tirannide; ma né il Clero, ne i sinceri fedeli si acconceranno giammai a rispettarle.

## ARTICOLO IV.
## **Della libertà di coscienza.**

### **I**
### *Condanna fattane da Papa Pio IX.*

Il nostro Santo Padre, Pio IX nella sua enciclica degli 8 Dicembre 1864, parlando della libertà di coscienza si esprime nei seguenti termini: «Contro la dottrina delle sacre Lettere, della Chiesa e dei santi Padri, non dubitano (gli odierni riformatori) di asserire, ottima essere la condizione della società, nella quale non si riconosce nell' Impero il debito di reprimere con pene stabilite i violatori della cattolica religione, se non in quanto lo dimanda la pubblica pace. Colla quale idea, di sociale governo, assolutamente falsa, non temono di caldeggiare l'opinione, sommamente ruinosa per la cattolica Chiesa e per la salute delle anime, dal Nostro Predecessore Gregorio XVI, di venerata memoria, chiamata *delirio*, cioè la libertà di coscienza e dei culti essere un diritto proprio di ciascun uomo, che si ha da proclamare e stabilire per legge in ogni ben costituita società, ed i cittadini aver diritto ad una totale libertà, che non deve essere ristretta da nessuna autorità o ecclesiastica o civile, in virtù della quale possano palesemente e pubblicamente manifestare e dichiarare i loro concetti, quali che sieno, ossia con la voce, ossia coi tipi. ossia in altra maniera. E mentre ciò temerariamente affermano, non pensano e non considerano, che così predicano la *libertà della perdizione* (1).»

Cotesto errore, condannato qui dal Pontefice, suppone per parte dello Stato non pure 1'abbandono d'ogni rispetto all'ordine soprannaturale, ma la sua totale apostasia da Dio.

Rinchiudendosi lo Stato nei soli cancelli della pura natura, e non facendo alcun divario tra la vera e la falsa credenza, non trova più ragione veruna per cui debba proteggere colle sue leggi la religione cattolica. L' offesa, recata a Cristo e alla sua Chiesa, non è più delitto sociale per lui. In faccia alle sue leggi

---

**(1)** *Atque contra sacrarum Litterarum, Ecclesiae sanctorumque Patrum doctrinam, asserere non dubitante «optimam esse conditionem societatis, in qua Imperio non agnoscitur oflìcium coèrcendi sancitis poenis violatores catholicae relighmis, nisi quatenus pax publica postulet.» Ex qua omnino falsa socialis regiminis idea haud timeni erroneam illam fovere opinionem,* duncatholicae Ecclesiae animarumque saluti maxime exitialem, a ree. mem. Gregorio XVI Praedecessore Nostro deliramentum appellatam, nimirum «libertatem conscientiae et cultuum esse proprium cuiuscumque hominis ius, quod lege proclamari et asserì debet in omni recte constituta societate, et ius civibus inesse ad omnimodam libertatem nulla vel ecclesiastica, vel civili auctoritate coarctandam, quo suos conceptus quoscumque sive voce, sive typis, sive alia ratione palam publiceque manifestare ac declarare valeant.» Dum vero id temere affirmant, haud cogitant et considerant, quod libertatem perditionis praedicant.

il fedele o l'incredulo, l'ortodosso o l'eretico valgono lo stesso. Tuttavolta anche in tal condizione egli non può dirsi interamente separato da ogni riguardo religioso. Nello stesso ordine della pura natura, il governante non cessa di essere ministro di Dio, ed obbligato a procurare, in quanto tale, l'ossequio del suo Signore. Egli non potrebbe concedere assoluta libertà di coscienza, almeno per quella parte in cui siffatta libertà esclude ogni culto di Dio, o ne inchiude dei ripugnanti ai principii evidenti della ragione. Allora soltanto egli può in ciò lasciar del tutto la briglia sul collo de' suoi soggetti, quando non riconosce più Dio , da cui scenda in lui il potere. Costituitosi in cotesto ateismo politico, è naturale che egli più non ravvisi in sé alcun dovere d'influire colle sue leggi sopra l'azione e la lingua dei sudditi, per ciò che riguarda religione e costume. Egli in tal condizione è costretto a dar loro piena balìa de' proprii dettami non solo in ordine a professare tale o tal altra credenza, ma anche a non professarne veruna, e procedere liberamente negli atti esterni alla manifestazione dei pensieri ed affetti interni. In altri termini, egli è logicamente costretto a concedere piena libertà di coscienza. Ed è questa la precipua conquista, a cui aspirano i nemici della società e della Chiesa, nella folle speranza di potere così pervenire alla rovina dell' una e dell' altra. Essi da prima la pretendono in forza di due sofismi. Essi dicono: lo Stato è distinto dalla Chiesa; dunque debb' esserne separato: lo Stato non può creare la verità; dunque non può riconoscerla né per conseguenza proteggerla. Ma, perciocché il sofisma non può reggersi lungamente, sicché alla fine non apparisca per quel che è, i promotori della libertà di coscienza non si contentano di accettarla come conseguenza della seperazione dell' ordine politico dal religioso, ma richiedono addirittura che si accetti qual principio incontrovertibile e come diritto proprio ed essenziale dell'uomo. Il perchè, essendo debito dello Stato il riconoscere ed assicurare i diritti de' cittadini, essi, stabilita quella loro pretensione , con somma facilità ne inferiscono che il riconoscimento e l'assicurazione della libertà di coscienza e de' culti appartiene all' ideale della società, e che senza di ciò non può darsi giammai Governo giusto e ben costituito. Così dopo aver tolta allo Stato la tutela della verità, gì' impongono come dovere la tutela dell'errore. Essi il costringono non solo a professarsi ateo, ma a sostenere che tal professione è requisito essenziale alla natura di ottimo reggimento.

Il sapiente Pontefice nell' enciclica di sopra ricordata inseguendo 1'errore in tutti i suoi andirivieni, non rista a proscrivere la libertà di coscienza qual conseguenza del naturalismo ed ateismo politico, ma la sfolgora eziandio in sé medesima, dichiarandola non diritto ma *delirio* dell' uomo. E perciocché non mancano di quelli, che la vagheggiano non come principio dommatico, ma solo come spediente utilissimo al bene dell' umana società, il Pontefice la dichiara libertà non di salute ma di *perdizione*. Noi ragioneremo brevemente la giustezza dell' una e dell' altra parte di questa censura pontificia.

## II

*La libertà di coscienza è giustamente dal Pontefice appellata delirio.*

Libertà, per ciò che spetta al presente proposito, può intendersi o per esenzione da costringimento, contrario alla natura del soggetto; o per esenzione da legge, governatrice dell'operare del medesimo. Così voi dite libero il corso d' un fiume, non rattenuta da ostacoli, tuttoché tenda al mare seguendo la legge della sua gravità naturale; e dite libero il volo d'un uccello, che scorrazza per l'aria senza termine o norma che ne regga l'andare. È evidente che i promotori della libertà di coscienza non la intendono nel primo senso; perciocché così sarebbero condotti a tutt' altra illazione da quella, a cui mirano. Ed in vero, se libertà per essi significasse facoltà di seguir senza impacci la propria natura, la coscienza allora veramente si reputerebbe libera, quando non pure ottemperasse ai dettami della ragione, ma si sottomettesse pienamente alla direzione della Chiesa cattolica, imperocché qual è la natura della coscienza umana? Quella di conformarsi alia regola del vero e dell'onesto. Or qual è questa regola? Non altra, che la legge eterna di Dio, la cui integrità e pienezza non altronde può aversi, che dal magistero infallibile della Chiesa. Dunque allora solamente, quando la coscienza umana sarà lasciata seguir senza intoppi un tal magistero, essa potrà dirsi libera veracemente, cioè franca da vincoli innaturali. Ma non è questo ciò, che si vuole e si cerca dallo spirito moderno; il quale anzi si adopera di tutta forza ad impedire questo movimento della coscienza.

Lo spirito moderno qui intende la voce libertà nel secondo dei sensi soprallegati, cioè per esenzione da legge che regoli la virtù deli' operante. Ora così intesa la libertà di coscienza, fuor d' ogni dubbio, si chiarisce delirio e vaneggiamento di mente insana. E vaglia il vero, d'onde si argomenterebbe una tal libertà? Tre supposizioni sembrano possibili: o che non ci sia veruna legge direttiva della coscienza umana, o che questa legge s' identifichi con essa coscienza, o finalmente che, distinguendosene, l'uomo abbia diritto a non conformarvisi. La prima supposizione è dei fautori del progresso indefinito; i quali non ammettendo niuna verità assoluta, ma solo verità relative, non riconoscono per conseguenza niuna norma immutabile di onestà e di giustizia. Per costoro non ci ha distinzione tra bene e male morale; ma tutto è bene e tutto è male, sotto aspetto diverso. La seconda supposizione è quella dei panteisti; i quali confondendo la natura con Dio, confondono conseguentemente la coscienza umana colla divina. Per costoro la coscienza umana è per sé stessa fonte di verità e di giustizia. La terza, se non quanto alle parole, almeno quanto alla cosa, è quella dei liberali; i quali stabiliscono l'esercizio della libertà, in quanto tale, come supremo diritto dell'uomo, anteriore ad ogni idea di dovere. Per costoro, purché si operi liberamente, si opera bene. Ma in tutte e tre queste supposizioni la libertà di coscienza si chiarisce pretta follia; giacché per la

prima si fonda nella negazione dell' ordine morale, per la seconda si riduce alla deificazione dell' uomo , per la terza si risolve nel diritto all' errore ed al male.

Dirai: non nel senso di assoluta esenzione da legge si pretende la libertà di coscienza, ma nel senso di esenzione da legge estrinseca, distinta dalla evidenza della ragione. Fondamento di ciò si è perchè la coscienza ragionevole non può avere altra norma che il vero, e il vero non si fabbrica dall' autorità, ma si apprende coll' intelletto.

Chi così ripigliasse, si darebbe da se medesimo della zappa sui piedi. Conciossiachè egli sarebbe costretto a rinunziare alla libertà di coscienza, almeno in quanto assoluta e senza limiti. Egli la coarterebbe tra i confini del vero, manifestato dalla ragione; e 1'autorità politica avrebbe diritto a contenervela, almeno per ciò che concerne l'ordine esterno. L'ateismo adunque, il politeismo, i culti osceni e nefandi, le bestemmie o il disprezzo della religione sarebbero esclusi nella fatta ipotesi; ed esclusi coll' intervento del potere che veglia all'ordine sociale. La società, comechè si riguardi nei puri termini della natura, ha per fine il vivere virtuoso; e vivere virtuoso non è certamente dove si manca al primo e supremo dovere, qual è fuor di dubbio quello che ci corre verso il supremo Autore dell'esser nostro. L'autorità, come notammo nel paragrafo precedente, anche nel puro ordine naturale, ha ministero dall' alto, e però non può, se non disconoscendo sé stessa, avere in egual conto il pio e l'empio, il bestemmiatore e il glorificatore di Dio. Quando S. Paolo scrivendo ai Romani diceva del Principe: *Minister Dei est Ubi in bonum vindex in iram et qui malum agit*, parlava de' Principi del suo tempo , i quali erano gentili, né riconoscevano altro vero, che il suggerito dalla pura ragione.

In secondo luogo la replica dell' opponente ci richiama al razionalismo. Essa dunque suppone la negazione dell'ordine soprannaturale, la negazione di Cristo, la negazione della Chiesa. Essa suppone il pieno abbandono dell' uomo a sé stesso e al fioco lume della propria ragione. Or tale non è la verità del fatto e l'economia della divina provvidenza. Iddio non ha la sciato l'uomo nei termini della semplice natura. Egli lo ha elevato all'ordine soprannaturale, mercè la Fede e la grazia; lo ha redento dalla schiavitù del peccato per la incarnazione del Verbo; lo ha costituito in società spirituale, mediante la Chiesa. Quando poi alla sicura conoscenza del vero e del bene, non lo ha lasciato in balìa della sua ragione fallibile, ma lo ha affidato al magistero e alla direzione de' sacri Pastori, a cui ha commesso l' ufficio di scorgere le genti pei pascoli della salute. Chi non riconosce tali verità, è infedele; e coli' infedele non è da disputare intorno alla libertà di coscienza, ma intorno alla verità della fede cristiana. Chi discrede perderebbe il tempo a leggere questo nostro scritto; egli ha bisogno di studiare i trattati , che dimostrano la verità della religione cattolica. Noi qui parliamo ai credenti: e cerchiamo se, posto Cristo e la Chiesa, sia conforme o contraddittoria alla ragione la libertà di coscienza. In tale ricerca basta il buon senso per capire che, se Iddio si è degnato parlarci per

mezzo del suo Unigenito ed ha istituita la Chiesa per perpetuarne ed applicarne l' insegnamento tra i popoli; ammettere il diritto nell'uomo a seguire una qualsiasi dottrina , è ammettere il diritto in lui di poter contraddire a Dio ed esimersi dall'ordine da lui voluto. Ciò è evidente delirio, come appunto lo definisce il Pontefice. non dee dirsi delirio ammettere la verità del Cristianesimo, e riputar nondimeno esserci diritto a rigettarlo? Può altri, che un pazzo credersi licenziato dalla ragione ad abbracciare ciò che ella condanna?

Ne lo specioso sofisma, recato di sopra, può illudere, salvoche gl' imbecilli. Imperocché è indubitato che la coscienza ragionevole dell'uomo non può avere per norma se non il vero: ma per questo stesso le è consentaneo che abbia per norma 1' autorità di Dio e della Chiesa; giacche allora solo è sicura di non discostarsi dal vero. L' autorità in Dio, incapace di errore e di menzogna, s'immedesima col vero; e nella Chiesa è inseparabile dal vero, stante l'infallibilità, di cui ella gode per lassistenza divina. Qui dunque non ha luogo 1' opposizione, a cui si ricorre, tra il vero e l'autorità, e per conseguenza tra 1'apprendimento della ragione e 1' ossequio della fede; giacche in ambidue cotesti atti la ragione è quella che apprende il vero, sebbene nell' aderirvi si appoggia alla evidenza propria nel primo, all'evidenza divina nel secondo. La Chiesa poi, nel proporli il vero, non lo fabbrica colla sua autorità, ma solo ce ne assicura il possesso. Depositaria della rivelazione divina, essa o ce uè palesa gli articoli, o ne ricava le conseguenze, o ne rimuove gli errori, secondochè è richiesto alla purità della credenza e alla santità della vita.

Senonchè inutilmente sprechiamo 1' inchiostro a ribattere i sofismi di cotesti propugnatori della libertà di coscienza. La molla, onde costoro generalmente son mossi a tale difesa, non è la boria di seguir l'evidenza della ragione, ma la cupidigia di seguir gli appetiti del senso. A cotesta cupidigia fanno troppo contrasto le verità della fede. Però essi le si levano contro in nome del diritto a pensare liberamente. Non è il pensare liberamente quello , che agognano; bensì 1'operare sfrenatamente. E questo altresì è delirio; in quanto ha per iscopo il materialismo pratico e 1'abbassamento deli' uomo alla condizione del bruto. La libertà di coscienza in questo senso è la libertà del giumento; alla quale 1'uomo, dimentico della sua nobiltà, si appiglia, ribellando superbamente alla ordinazione divina. Cotesto è errore antichissimo, già denunziato da Giobbe, là dove scrisse: L' uomo sciocco, elevato in superbia, si reputa nato libero, come 1'onagro del deserto. *Vir vanus in superbiam erigihtr, et tamquam pullum onagri se liberata natimi putat* (1).

---

**(1)** Iob. XI, 12.

## III

*La libertà di coscienza è dal Pontefice giustamente appellata libertà di perdizione.*

Il detto fin qui potrebbe dispensarci dal dimostrare il proposto punto; giacche se il diritto alla libertà di coscienza è delirio, ognun vede che l'applicazione pratica d' un delirio non può per se stessa essere di salute per l'umano consorzio. Potrà bensì produrre alcun bene per accidente, e, tra certi confini, essere accolta come minor male in una società scompigliata per divisioni religiose e nella quale la coscienza pubblica è oscurata dal dubbio. Allora la necessità di conservare, come che sia, la mutua convivenza tra i cittadini e provvedere a quella parte di ordine che tuttavia resta, potrà consigliare ed anche imporre talvolta ad un governo di tenersi più o meno in disparte da ciò che riguarda la religione, e lasciare a ciascuno il libero esercizio di quei culti, che già per invecchiato possesso godono di tranquilla esistenza. Non si tratta più allora di mantenere un bene che si possiede e di premunire la società da un male che può causarsi; ma si tratta severamente di non riconquistare per mezzi violenti un bene di già perduto, e non inasprire con cure inutili una piaga di già inciprignita.

Tuttavia lasciando da parte questa quistione di opportunità e di prudenza politica, la quale esce fuori del nostro assunto, e restringendoci a riguardar la cosa per se stessa e secondo gli effetti, che scaturiscono dalla sua intrinseca natura, non possiamo non ravvisarvi la verità della sentenza pontificia, che la libertà di coscienza è libertà di perdizione.

Primieramente ciò si fa manifesto dalla discordia, di cui la libertà di coscienza è necessaria sorgente. La società è definita da S. Agostino: *Concors hominum multitudo*. Questa concordia si manifesta nell'esterna operazione, ma ha sede nella volontà e radice nell'intelletto; giacche l'uomo, come ente morale, opera volendo ed intendendo. Ora qual concordia d'intelletto e di volontà può aver mai luogo, quando si discorda in fatto di religione? L'idea religiosa tocca la parte più universale della mente e le fibre più delicate del cuore umano. Essa si aggira intorno al supremo termine de' nostri desiderii, all'obbietto più alto della nostra venerazione. La religione ci ordina a Dio, come a nostro primo principio ed ultimo fine. L' amore dell'ultimo fine influisce in tutti gli affetti secondarli e li regge e modifica a sua somiglianza. La venerazione al Signor nostro certamente non può tollerare che esso sia fatto segno dell'altrui disprezzo. Figuratevi qual simpatia e quale benevolenza può passare tra un Renan, che bestemmia Cristo, e un fedele che darebbe tutto il suo sangue per la gloria di lui. Sappiam bene che la carità prescrive di odiare 1'errore, ed amare l'errante. Ma niuno potrà negare che questa non è cosa tanto agevole a fare, quanto a dire; siccome quella che richiede molta perfezione di mente e di cuore. E ciò che è tale, non può prudentemente sperarsi che abbia effetto comunemente, massime nelle moltitudini. Noi non abbiamo uopo qui di

ricordare le guerre civili, che insanguinarono tante volte la Germania, la Francia e i Cantoni svizzeri per dissenso di religione. Ci basti richiamare l'attenzione dei lettori alle scandalose lotte parlamentari e giornalistiche de' tempi nostri; non esclusi i tumulti eziandio di piazza tra colore, *che un muro e una fossa serra*. Né ciò dee recar meraviglia; giacché ogni principio anarchico è dissolvente di sua natura; e la divisione nell' ordine delle idee non può tardare a prender corpo ed azione nell'ordine dei fatti.

Per ovviare a inconveniente sì grave, si ricorre al partito di prescrivere ed inculcare il rispetto per tutte le opinioni. Il rimedio, oltre ad essere bene spesso d' impossibile esecuzione, è per se medesimo non men dannoso del male. 11 rispetto può procurarsi, e non sempre con agevolezza, quando si tratta di opinioni specolative o libere ad abbracciarsi, o almeno tali che si contengano nel puro ordine individuale. Ma se esse sono doverose, e di più se toccano i fatti tuoiì; la predica al rispetto non sappiamo quanto abbia valore. Un ladro ha 1' opinione di venire un bel giorno a visitarti per isvaligiarti la casa. Rispetterai tu cotesta opinione? per contrario ti apparecchierai a ricevere un tanto ospite col moschetto? Ora le opinioni religiose, non solo scendono nella pratica, ma spesso 1' una offende gl' interessi dell'altra. A cagion d'esempio l'iniqua setta dei Frammassoni professa odio e minaccia sterminio alla Chiesa cattolica. Quindi si adopera con inaudita perfidia a screditarne i Ministri, a spogliarla de' suoi possedimenti, a rimuoverla da ogni influenza nelle relazioni della società, a metterne in derisione i donimi e la morale. Tempo fa uno de' più arrabiati satelliti di quella setta scriveva in un suo librettucciaccio, che conveniva soffocare il Cristianesimo nel fango (1). Ti sentirai tu tanta lena ed avrai sangue sì dolce, da predicare ai cattolici che accolgano con rispetto una così innocua opinione?

Ma fingiamo che questo rispetto scambievole sia possibile e agevole a praticarsi. Qual ne sarebbe naturalmente 1'effetto? L' indifferentismo religioso. E veramente se non vogliamo ridurre quel rispetto a una mera ipocrisia (giacche tradotto in sincero linguaggio sonerebbe: io rispetto la vostra opinione, ma dentro da me ne rido come di pretta scempiaggine); esso dovrebbe procedere da interna stima dell' animo, non solo delle persone, ma eziandio della loro dottrina. Ciò importa un vero scetticismo, per cui non si creda più a nulla, o, ciò che tornaì al medesimo, si credano ugualmente probabili sentenze contraddittorie.

Si meravigliano alcuni che, da tre secoli a questa parte, nelle regioni infestate dal protestantesimo, sì rari sieno stati i Santi tra i professori della vera fede, mentre essi vi fiorivano prima in tanta copia e continuano a fiorire in altri paesi liberi dall' eresia. Si paragoni la Germania coll' Italia e colla Spagna. Senza ricorrere allo sdegno divino, per cui la mano del Signore fu meno larga

---

**(1)** *Le Liberalisme et la Constitution belge.*

de' suoi carismi; una naturale spiegazione può desumersi dall' indebolimento della fede viva ed operosa, che insensibilmente si produsse dal contatto cogli eterodossi, e dalla necessità dei riguardi ad essi dovuti. La fede del cristiano si traduce in tutti gli atti della vita non solo privata ma sociale, non solo domestica ma civile. Or come è possibile questa continuità e universalità di manifestazione, dove ad ogni pie sospinto puoi abbatterti in un eterodosso e in uno scredente, e devi guardarti dal disgustarlo?

Ma, senza ciò, è indubitabile che la libertà di coscienza mette a evidente pericolo la salute eterna di molte anime. La pubblica profession dell'errore, non mano che quella del vizio, è una pietra d'inciampo per coloro, che col lungo esercizio non abbiano acquistato una forte tempera di spirito, e non sieno anche abbastanza addottrinati. Noi nell' orazione domenicale chiediamo a Dio che ci preservi da tentazione; e nell'atto di pentimento proponiamo di fuggire l'occasione prossima di peccato. Perchè ciò? Perchè così richiede la fralezza della nostra corrotta natura, in cui l' illusione della fantasia e l'impeto della concupiscenza perverte di leggieri il giudizio della mente, e si trascina dietro l'affetto della volontà: *Fascinatio nugacitatis obscurat bona, et inconstantia concupiscentiae transvertit sensum* (1). Or questa ragione, che milita per ogni figlio di Adamo, quanto maggior valore non ha o per la plebe imperita e sì mobile al vento delle passioni, o per la gioventù inesperta e agitata potentemente dagli incostanti fantasmi della immaginativa e dai focosi impeti del senso?

Qui suole da molti accamparsi un sofisma, divenuto oggimai triviale. Abbiate fede, dicono i difensori della libera coscienza, abbiate fede nella forza della verità ; la verità è più potente dell' errore, e, a lungo andare, non può non vincere nella tenzone. Nell' ordine morale, non meno che nell'ordine materiale, vuole applicarsi il sistema del libero scambio, dagli odierni economisti sì caldeggiato. Guardate, ciò che succede in un mercato, dove venditori e compratori liberamente concorrono. La merce migliore è sempre quella, che è più ricercata. La merce guasta rimane senza avventori. Or chi negherà che il vero è miglior merce dell' errore ?

Sì eh? E perchè non trasferite un così sapiente discorso al vostro ordine domestico e al governo della vostra famiglia? Avete voi fede nella virtù? Lasciate dunque che ella nel recinto della vostra casa venga alle mani liberamente col vizio. Perchè l'assiepate di tante cautele nella scelta de' domestici e degli amici, e specialmente nell'educazione de' vostri figliuoli? Perchè guardate sì sottilmente ai libri da lor porre in mano, e alle persone con cui metterli a contatto? Lasciate loro intera libertà. Comportate che mirino ogni oggetto più laido, ascoltino i discorsi più dissoluti, frequentino le compagnie

---

**(1)** Sapientiae, IV.

più scapestrate. *Quid timelis, modicae fidei*? La virtù splende di maggiori attrattive, che non il vizio; essa non può non trionfare nella lotta. Ricordatevi dell' ottimo sistema del libero scambio; la merce più buona sarà preferita.

Anzi, poiché avete tanta fidanza in quel vostro discorso, perché non lo applicate eziandio nella comunanza civile, alle altre parti dell' ordine sociale? A che tante restrizioni e legami di Questure, di Tribunali, di birri, di prigioni, di leggi repressive d' ogni misfatto? La giustizia per sé stessa ha più beltà e valore della ingiustizia. Si lascino entrambe liberamente concorrere nel consorzio umano. Anche qui il libero scambio non può non tornarvi a vantaggio. Che ve ne pare, lettor gentile? Era questo l'argomento di cui si valeva altresì S. Agostino in simigliante proposito: «In ciò i Re (così quel sommo Dottore), secondochè è loro divinamente prescritto, servono a Dio in quanto sono Re, se nel loro regno comandano cose buone e proibiscono le ree, non solo per quel che spetta al consorzio umano, ma ancora per quel che riguarda la divina religione. Invano tu dici: *lasciatemi sopra un tal punto al mio libero arbitrio.* Imperocché per qual ragione non dici il medesimo in ordine agli omicidii, agli stupri e a tutti gli altri misfatti e flagizii sociali? La compressione delle quali scelleratezze, fatta per giuste leggi, è di somma utilità e salute per la repubblica. «*In hoc Reges, sicut eis divinitus praecipitur, Deo serviunt in quantum sunt reges, si in regno suo bona iubeant, mala pròhibeant, non solum quae pertinent ad humanam societatem, verum etiam quae ad divinam religìonem. Frustra dicis: relinquar libero arbitrio. Cur enim non in homicidiis et in stupris et in quìbuscumque aliis facinoribus et flagitiis libero arbitrio dimìtlendum esse proclamas? Quae tamen omnia iustis legibus comprimi, utilissimum ac saluberrimum est* (1).»

Noi non manchiamo di fede nella forza della verità; bensì manchiamo di fede nella forza degli intelletti, che debbono ravvisarla, e delle volontà che debbono seguirla. Gli avversarii escono fuori della quistione, passando dal subbiettivo all'obbiettivo, e sostituiscono l'uomo possibile all' uomo reale. La natura nostra, qual si trova in ordine rerum e non nel cervello dei progressisti, non è un puro intelletto che contempla il vero senza veli e lo abbraccia senza contrasto. Essa è un composto di mente e di fantasia, di appetito ragionevole e di concupiscenza sensitiva. Il vero ci si presenta attraverso le nebbie della immaginazione, e spesso è in aperto contrasto con le tendenze più vive della parte animalesca. Sovente per ravvisarlo ci vuole ingegno, ci vuole dottrina, ci vuole esame pacato e libero da pregiudizii. Ravvisato poi che esso sia, ci è mestieri ben sovente di lotta accanita e di faticoso trionfo sulle passioni per abbracciarlo. E un bel dire che la derrata migliore troverà compratori, a preferenza della cattiva. Affinchè questo avvenga, bisogna conoscerla per tale; e oltre a ciò bisogna che il prezzo di essa non sia molesto né grave. Se costa

---

**(1)** Cantra Cresconium, L. III, 57.

molto, ben pochi la compreranno; nonostante la sua preminenza: *Vìdeo meliora proboque, deteriora sequor*. L'esempio poi dei vantaggi del libero scambio nell'ordine materiale, è recato fuor di proposito. Imperocché lasciando indietro che molti dubitano delle sue beatitudini, e pensano che nel fatto si risolve bene spesso in oppressione del debole a beneficio del forte; il certo è che per esso non han luogo quelle ragioni, che militano nell'ordine morale. A far antiporre la merce migliore nel giro delle cose materiali tutto concorre, e il giudizio della mente e l'inclinazione del senso. Ma per antiporta nel giro delle cose morali, posto anche che il giudizio non venga pervertito, si ricerca violenza su le passioni; e qui è l'impaccio, siccome è detto.

Uno dei motivi più forti di credibilità della nostra santa religione è l'aver ella potuto, nonostante l'altezza de' suoi dommi e l'arduità dei suoi precetti, trionfare degli errori del paganesimo e impadronirsi delle intelligenze e dell'affetto dei popoli. Un tal prodigio mostra evidentemente il dito di Dio. Imperocché esso o fu conseguenza di prodigi, o, se si operò senza prodigi, per ciò stesso fu il maggior de' prodigi:

Se il mondo si rivolse al Cristianesmo,
Diss' io, senza miracoli; quest' uno
È tal che gli altri non sono il centesmo (1).

Ora ciò che per l'un capo o per l'altro fu opera di straordinaria intervenzione divina, vorremo noi che divenga effetto spontaneo di ordinario andamento di cose? Trasformeremo noi il miracolo in corso consueto della natura? Pretenderemo che Dio rinnovi i miracoli a nostro grado e per compiacere agli amatori della libertà di coscienza?

La Chiesa che, assistita da Dio, conosce meglio di noi il fragile impasto della nostra creta, non si lascia cogliere a tali paralogismi. Essa sa benissimo che nell'ordine morale, come nel fisico, un ambiente pestifero ammorba, senza fallo, chi ne respira le aure attossicate. Essa dunque si adopera incessantemente a purificare l'atmosfera, che circonda i costumi, vuoi rimossi gli scandali, vuol represso l'errore, vuole allontanate le seduzioni, vuol confortata l'umana fralezza di esempii virtuosi e di esortazioni a ben fare. E nondimeno, anche adoprati e moltiplicati questi presidii con amorose cure, non pochi sono coloro che si perdono per corrompimento d'intelletto o di cuore. Pensate che cosa debba avvenire in un sistema contrario! Quelli, che hanno pratica nella coltura delie anime, sanno quanto riesce difficile il rattenere la bollente età giovanile sul pendio del vizio, non ostante mille aiuti di santa educazione, di conforti di sacramenti, di allontanamento da pericoli, di punizione dei viziosi. E voi vorreste averla illibata e virtuosa, lasciandola in preda agl' incentivi del senso

---

**(1)** Dante, *Paradiso* c. XXIV.

ed ai sofismi della miscredenza, colla vostra libertà di coscienza ? Chi così pensa, se non è un malvagio o un balordo, convien che sia vittima della più cieca illusione.

## ARTICOLO V.
## Confutazione di una opposta teorica.

Sotto il titolo: *Il cattolicismo e la libertà religiosa* leggemmo nella *Rivista universale* di Genova un articolo del sig. Tagliaferri, inteso a dimostrare come giusto in se stesso e conforme ed utile al Cattolicismo il così detto principio della *libertà religiosa* (1). Non crediamo soverchio smascherare i sofismi e porre a nudo le contraddizioni, in cui l'autore s'avvolge per la difesa dell'erroneo assunto. Né di tali contraddizioni è da prendere meraviglia: perciocché il Tagliaferri appartiene alla schiera de' cattolici liberali; e una tal professione constando appunto di una contraddizione, non può fare che non assomigli a se i suoi parti. L'effetto conformasi alla cagione.

E che questo nostro giudizio sia vero, comincia ad apparire fin dalle prime pagine dell'articolo, in cui il Tagliaferri ragiona della civiltà. Egli, come cattolico, vuole essere sottomesso alla Chiesa; ma tosto come liberale è costretto a levarsi sopra di lei. Egli esordisce con dire che *da circa un secolo la Chiesa cattolica è in lotta colla civiltà* (2); e cercando la ragione di questa lotta, la trova nella difficoltà che i poco perspicaci sperimentano a distinguere la parte buona di tale incivilimento dalla parte rea: «Nel movimento civile de'nostri giorni vi ha due corsi ben distinti di civiltà: uno religioso, cristiano, figlio dell' Evangelio, 1' altro empio, anticristiano, figlio del razionalismo e della incredulità. Questi due corsi di civiltà, benché distinti, costituendo una sola corrente, riesce facile ad occhio men che sagace il confonderli insieme (3).» Quindi soggiunge che se la Chiesa riprova nella civiltà moderna il solo lato cattivo, fa cosa santa; ma se la condanna senza distinzione, fa cosa imprudente ed ingiusta. «Quando Roma fa scopo ai suoi giusti anatemi questo falso progresso e liberalismo moderno, adempie alla sua divina missione, fa il vero bene della società; ma se ella intendesse (come un certo partito vorrebbe) rigettare a fascio e maledire tutta la moderna civiltà, senza distinguere il bene dal male, il vero dal falso, farebbe, e mi sembra, cosa né giusta, né utile, né prudente.» E sotto in nota aggiunge: «Quando la Santa Sede condannava 1' 80° proposizione del Sillabo (che ha provocato tante ire e tanti scherni), non ha potuto avere in mira che questo *falso progresso e liberalismo moderno*.

---

**(1)** Quaderno 58.
**(2)** Pag. 375.
**(3)** Pag. 377.

Intendendola altrimenti, bisognerebbe credere che essa smentisse questa volta la consueta sua sapienza e prudenza.» Qui si sente subito l'influenza dello spirito liberalesco, che vuol farla da maestro alla Chiesa; e si scorge il vero carattere del cattolico liberale, che è di sentire bensì con la Chiesa, ma a patto che la Chiesa senta con lui. Il cattolico liberale dice: *È innegabile che il presente incivilimento nella sua sostanza* (vedremo poscia qual è cotesta sostanza) sia la evoluzione e *l'attuazione temporale dei principii cristiani* (1). Dunque noi veneriamo gli oracoli della Chiesa e della Santa Sede, purché rispetti questa verità per noi sacrosanta; se la offende, ci sarà forza dire che essa questa volta *ha smentito sé stessa ed ha fatto cosa né prudente, né giusta.* Ecco l'obbedienza del cattolico liberale: piegarsi al giudizio della Chiesa, purché il giudizio della Chiesa si conformi a quello del suo infallibile cervello. Ma bisognerebbe esser matto, per non capire che questa è un'obbedienza illusoria; e che per essa si pretende non di obbedire ma di comandare alla Chiesa (2).

La contraddizione del nostro scrittore spicca anche più chiaramente, quando dopo aver detto che gli anatemi della Chiesa non debbono riguardare il lato, che egli crede buono nel moderno incivilimento, dichiara che quegli anatemi riguardano altresì un tal lato, perchè riguardano ciò che costituisce la sostanza e la base del suo preteso incivilimento. «Queste generiche considerazioni (così egli) sulle relazioni, che intercedono tra la religione e la civiltà, le ho qui messe come preambolo di quanto vado a dire sul principio fondamentale della civiltà moderna, qual è il principio della *libertà religiosa*; principio che è il più controverso e il più avversato finora dall'autorità ecclesiastica fra tutti quelli, che la rivoluzione dell'89 ha introdotti nella moderna società.» E come avrebbe potuto dire altrimente se, dove tutt' altro mancasse, le parole del Pontefice Pio IX in condannazione della libertà religiosa sono sì formali ed esplicite 3)? E ad esse crediamo che abbia mente il cattolico nostro scrittore, allorché sotto l'influenza dello spirito liberalesco si mette a compatire la troppa semplicità e meticolosità della Chiesa e si assume il carico d' istruirla e rassicurarla. «Più tosto, egli dice, che inveire contro di lei (l'autorità ecclesiastica) e vituperarla per le sue troppo naturali paure, è nostro dovere il compatire alle sue viscere di madre(*poveretta*!), rassicurarla e mostrarle con buone ragioni (*da lei non vedute*) che il principio della libertà re-

---

**(1)** Pag. 376.

**(2)** S. Bernardo, parlando di questa razza di obbedienti, i quali invece di conformarsi al sentimento del Superiore, vogliono che il sentimento del Superiore si conformi al loro, dice: *Quisquis vel aperte vel occulte satagit ut, quod habet in voluntate, hoc ex spiritualis Pater iniungat; ipse se seducit, si forte sibi quasi de obedìentia blandiatur. Neque enim in ea re ipse Praelato, sed magis ei Praelatus obedit. Serrilo de tribus Ordin. Ecclesiae.*

**(3)** Vedi l'articolo precedente.

ligiosa, ben inteso, non si oppone sostanzialmente ai principii dell'Evangelio (*i cattolici liberali intorno a ciò che si oppone al Vangelo ne sanno alquanto più della Chiesa*), e che se ne' regni cattolici può produrre la perdita di alcune anime, nella sua universale applicazione, non potrà riuscire che al bene dell' umanità ed al trionfo dell'unica religione vera (1).» *Faciendum est malum, ut eveniat bonum*. Non è questo un ottimo principio morale? Sia lode a Dio , che in questi nostri calamitosi tempi ha suscitato questi *uomini di scienza e di pietà intemerata* (2), i quali sanno illuminare la Chiesa e farle intendere i suoi veri interessi contro le mene di un *partito*, che vorrebbe regalare al mondo *quella medesima civiltà, né più ne meno, che beava i Padri nostri nel medio evo; quella cioè che felicita i popoli mantenendoli in una perpetua tutela e lor togliendo ogni cura, fin quella del pensiero* (3). Cotesti signori per contrario intendono emancipare i popoli, giacche sono oggimai adulti, e dar loro balia del pensare, e, quel che ne è conseguenza, dell'operare. I frutti di sì fatta balia li stiamo già assaporando, e non pare che sieno per riuscire gustosi al palato di quegli stessi, che li promossero.

Ma ascoltiamo, quali sono queste buone ragioni, colle quali deesi mostrare alla Chiesa che son da dismettere le sue ubbìe intorno alla libertà religiosa? Il Tagliaferri distingue due concetti in quello della libertà religiosa: la libertà di coscienza e la libertà dei culti. E quanto alla prima egli dice che altro è considerarla in ordine a Dio, all'Evangelio, alla Chiesa; altro il considerarla in ordine allo Stato. Nel primo aspetto ella è un'assurdità, nel secondo un diritto, perciocché lo Stato non è giudice della verità religiosa. Onde inferisce che la libertà di coscienza in faccia allo Stato è conforme alla ragione. È di più conforme al Vangelo, giacche è un corollario della spiritualità dell' anima; la quale non può essere costretta dalla forza materiale. Infine è conforme alla costituzione stessa della Chiesa, perchè in altra guisa non è possibile la distinzione dell'ordine religioso dall' ordine civile e politico.

Quanto alla libertà dei culti la cosa non procede sì liscia. Qui l'Autore concede allo Stato il diritto di limitarla. «La libertà assoluta dei culti, egli dice, non è logica, che pei seguaci dell'assoluto indifferentismo religioso, per quelli che negano l' immensa efficacia della religione sulla moralità e sul ben essere de' popoli , e tollerano tutte le religioni esistenti, come una fatale e dolorosa necessità. Ma chi guarda con altro occhio le religioni nelle loro attinenze colla società, chi mette differenza tra la verità e l'errore e tra 1' influenza dell' una e quella dell'altro sulla morale, sui costumi e sulla felicità dei popoli, non può non riguardare la libertà illimitata dei culti come un funesto delirio. Ed in vero qual governo cristiano vorrebbe così bruttamente sconoscere i proprii diritti e

---

**(1)** Pag. 376.
**(2)** Ivi.
**(3)** Pag. 378.

doveri, da tollerare che nel seno del cristianesimo si risusciti il culto di Priapo o di Venere coi suoi turpi sacrifizii? o che si stabilisca un culto idolatrico colle sue ecatombe di sacrifizii umani; ovvero un culto, quale lo vagheggia 1' odierno socialismo, avente a suoi dommi la proprietà essere un *furto*, il matrimonio una *schiavitù,* l'autorità paterna e sociale una *tirannia*? Vinta dall' evidenza di tali ragioni tutta la parte assennata e cattolica del liberalismo è assai lungi dall' ammettere una illimitata libertà dei culti (*non vediamo perchè queste ragioni non debbano valere contro la libertà di coscienza*). Essa concede al potere civile il diritto di vietare qualsiasi culto, il quale violasse i dettami naturali della morale e fosse sovversivo dell'ordine pubblico: il che importa ch'egli abbia già fino ad un certo limite il diritto di conoscere ed esaminare la religione de' sudditi (1).» Mentre poi il lettore si aspettava di veder determinato più in particolare quali sieno quei culti, a cui debba concedersi libertà di professione, il Tagliaferri abbandona questo punto e torna alla sua tesi generale della libertà religiosa, magnificando 1'efficacia che essa avrà per la diffusione del cattolicismo, e declamando contro 1' uso della forza in questa materia.

Da ultimo si propone due difficoltà, alle quali sente il dovere di rispondere. L'una è, che la libertà di coscienza si oppone all'unità religiosa, tanto necessaria all'unità nazionale. La seconda, che la libertà di coscienza è la libertà dell'errore, e l'errore non può godere un diritto che è proprio della verità. Alla prima risponde, che l'unità religiosa è certamente un bene; ma deve conseguirsi non col costringimento, bensì colla persuasione. Di più, se si ammette come necessaria a costituire 1' unità nazionale, si dovrà concedere per tutti i popoli; e allora saranno legittimate tutte le persecuzioni degli eterodossi contro i cattolici. Alla seconda avea già risposto più sopra, che non bisogna confondere la verità oggettiva colla verità soggettiva (2). Qui aggiunge che la libertà dell'errore non è altro che la libertà del male; e questa non è stata da Dio negata all' uomo. Ma come la libertà del male non può impedire il trionfo finale del bene, così la libertà dell'errore, anziché impedire, agevola il trionfo finale della verità. «Infine, esclama, di che si tratta? Di sostituire al sistema dell'intolleranza religiosa, che finora ha dominato il mondo, quello della libertà Il primo ha dato i suoi frutti, ed abbiamo forse a rallegrarcene? Sperimentiamo dunque il secondo, e dai suoi frutti lo giudicheremo (1).» Come vedete, non si pretende altro, che fare un' esperienza.

---

**(1)** Pag. 383.

**(2)** «L' unità religiosa è necessaria o no a costituire una nazione? Se non è, l'obbiezione che stiamo esaminando cade da sé. Se è, lo è per tutti, ed i Governi etorodossi e idolatri hanno il dovere di mantenerla, non meno dei Governi cattolici. Ma quelli, dirai, non sono nella verità, come questi. Siamo sempre al medesimo sofisma di confondere la verità obbiettiva con la subbiettiva. Pag. 390.»

In tutto questo discorso l'Autore muove da un falso supposto, e procede innanzi a via di equivoci e di incoerenze. Egli muove dal supposto dello Stato ateo e separato dalla Chiesa. Se così non fosse, come potrebbe concepire la libertà di coscienza qual diritto in ordine allo Stato, mentre la dice una assurdità in ordine a Dio ed alla Chiesa? Se lo Stato riconosce Dio, non può riguardare se non come assurdità ciò, che è tale rispetto a Dio. Se lo Stato è in armonia colla Chiesa, non può non conformare le sue leggi ai dettami di lei. Vale qui ciò che S. Agostino scriveva al conte Bonifazio: «Quando i Re non ancora servivano a Dio, ma tuttavolta meditavano cose vane contro il Signore e il suo Cristo, l' empietà non poteva certamente essere repressa dalle leggi, ma piuttosto fomentata. Ma posciachè cominciò ad effettuarsi quella sentenza: *Lui adoreranno tutti l Re della terra, e a Lui serviranno tutte le genti*, qual uomo di mente sana può più dire ai Re: Non vi curate se nel vostro regno sia obbedita o oppugnata la Chiesa del Signor vostro, uè vi caglia che i vostri sudditi sieno pii o sacrileghi; mentre ai medesimi Re non può dirsi: Non vi caglia che nel vostro regno si osservi o no la pudicizia? È cosa più lieve che 1' anima manchi di fede a Dio, di quello che la moglie manchi di fede al marito (2)?» E S. Gregorio Magno scriveva a Maurizio Imperatore: «Per questo scopo la potestà sopra gli uomini alla pietà de' Principi nostri è stata data da Dio, acciocché fossero aiutati i sudditi al bene, e la via del cielo più ampiamente si aprisse, e il terrestre regno servisse ai celeste (3).» Ma lo Stato, egli dice, è impersonale, e non è giudice competente in materia di religione. Rispondiamo: è impersonale in astratto, non in concreto. Dei due elementi sociali, la moltitudine e l'autorità, come il primo si personifica nei sudditi, così il secondo si personifica nel superiore. Lo stesso Tagliaferri attribuisce allo Stato la personalità, quando gli approda; giacche là dove vuol concedergli il diritto di limitare la libertà dei culti, dice: *Qual Governo cristiano vorrebbe così bruttamente sconoscere i proprii diritti e doveri, da tollerare che nel seno del cristianesimo si risusciti il culto di Priapo o di Venere?* Ecco lo Stato riguardato come persona, giacche se gli attribuiscono diritti. Anzi eccolo ri-

---

**(1)** Pag. 391.

**(2)** Cum nondum Reges Domino servirent scd adhuc meditarentur inania adversus Dominum et adversus Ghrislum eius, non utique tunc possent impietates iegibus prohiberi sed magis exerceri … Postea vero quam coepit compleri quod scriptum est: Et adorabunt eum omnes Reges terrae, omnes gentes servient illi, quis mente sobrius Regibus dicat: Nolite curare in regno vestro a quo oppugnetur Ecclesia Domini vestri ; non ad vos pertineat in regno vestro quis velit esse sive religiosus, sive sacrilegus ; quibus dici non potest: Non ad vos pertineat in regno vestro quis velit pudicus esse, quis impudicus'? An fidem non servare levius est animam Deo quam feminam viro'? Epist. 185, alias 50.

**(3)** Ad hoc potestas super omnes homines Dominorum nostrorum pietati caelitus data est, ut, qui bona appetunt, adiuventur, ut caelorum via iargius pateat, ut terrestre regnum caelesti regno famulctur. Lib. 2. Ep. XI.

guardato come persona battezzata, giacche si chiama cristiano, e da tal professione si fanno derivare in lui de' doveri. Or perchè non si poteva dalla medesima professione dedurre l'obbligo di vietare la libertà di coscienza; la quale, essendo, per confessione dell'Autore, un'assurdità in ordine al Vangelo, non può non esser tale agli occhi del cristiano? Non si poteva, dirassi, perchè lo Stato non è giudice della verità religiosa. Ma noi non vediamo perché questa ragione debba valere per la libertà di coscienza, mentre secondo lo stesso Tagliaferri, non vale per la libertà dei culti. Egli, come a pagina 383 riconosce la personalità dello Stato, dopo averla negata a pagina 381; così dopo aver detto più volte che lo Stato non è giudice in religione, a pagina 381 il riconosce finalmente per tale, concedendogli *fino a un certo limite il diritto di conoscere ed esaminare le religioni dei sudditi*. E qui vuolsi avvertire che nel sistema del Tagliaferri lo Stato eserciterebbe un tal sindacato, dopo avere stabilita la libertà di coscienza, vale a dire contraddicendo a sé stesso, e lo eserciterebbe in nome proprio, cioè erigendosi in vero giudice della religione: laddove nel sistema degli avversarii della libertà di coscienza lo Stato è consentaneo a se medesimo, e non proferisce giudizio da sé, ma sol si conforma a quello della Chiesa, afforzandolo colle sue leggi. Noi per fermo non giungiamo a capire la logica del nostro Autore. Lo Stato, secondo lui, ammaestrato dalla ragione, può giudicare, per cagion d'esempio, che il culto di Priapo viola i dettami della morale e sovverte l'ordine civile; e non può, ammaestrato dalla Chiesa, giudicare che tale o tale eresia o credenzascismatica viola i dettami del Vangelo e sovverte 1'ordine religioso!

Sé ciò potesse, ripigliasi, allora come gli Stati cattolici han diritto a vietare le altre credenze per serbare l' interna pace e 1' unità nazionale; così per la medesima ragione gli Stati infedeli ed eterodossi avran diritto a proibire il Cattolicismo. Ed ecco l'Achille del Tagliaferri, a cui sovente ricorre. Ma in primo luogo una tale difficoltà milita anche contro di lui, giacche egli vuole esclusi dagli Stati cristiani i culti idolatrici. Contro di lui pertanto può dirsi: se voi stabilite ciò, gli Stati idolatrici avranno dritto a vietare il culto cristiano, val quanto dire il Cristianesimo; giacche il Cristianesimo non può stare senza culto. In secondo luogo diciamo che la ragione primaria e sostanziale, per cui si riprova la libertà di coscienza, non è la pace e l'unità nazionale, bensì l'obbligazione di professare l'unica vera religione e di provvedere così al conseguimento del supremo fine dell' uomo. La pace e 1'unità nazionale può allegarsi come ragion secondaria (giacche è un bene ancor essa), ma nella supposizione del possesso della vera religione. Imperocché nell' ipotesi contraria ha luogo piuttosto la sentenza di Cristo: *Non veni pacem mittere sed gladìum*; essendo, senza paragone, minor male la discordia nazionale, che la perseveranza nell' errore in materia di religione, da cui dipende 1'eterna salute dell' anima. Ma quando già si possiede per questa parte la verità, è certo una nuova ragione per tener chiuso l'adito alle false credenze, la scissura che esse arrecherebbero in un medesimo popolo. Premesse siffatte coserispondiamo alla

difficoltà del Tagliaferri colle sapienti parole del P. Tarquini, il quale avendosi fatta la medesima obbiezione la risolve così: «Nego il supposto, cioè che all'*errore*, per questo capo almeno che non si crede tale, competano gli stessi diritti che alla verità: la qual cosa è tanto falsa, quanto il dire che ai *matti*, per ciò che non si sentono tali, competano gli stessi diritti che ai *sani di mente*. In questa materia deve distinguersi un triplice aspetto. Il primo è in ordine alla coscienza della Chiesa; il secondo in ordine alla coscienza degli eterodossi; il terzo in ordine alla cosa stessa, secondochè può essere giudicata da un estraneo qualsiasi. Per quel che spetta alla *Chiesa*, ella, non tanto per l'opinione propria, quanto per la testimonianza divina, è certa che in lei si trova la verità, nelle false religioni l'errore, e che ciò appartiene ad un articolo di fede, contro cui non può far nulla. Quindi ella non fa uso di due bilance e due misure, ma sta ferma nella legge eterna, la quale attribuisce alla verità il dominio sopra l'errore, e nega ogni partecipazione della giustizia colla iniquità e comunanza tra la luce e le tenebre (III *Cor*. VI). Quanto agli eterodossi, finche essi sono in *buona* fede, godono dello stesso diritto che gli amenti, ai quali non viene imputato nulla di ciò che essi fanno in tale stato. Finalmente per ciò che riguarda la cosa in se stessa, ella ha tali caratteri, che nel foro, almeno esterno, non ci ha persona equa, la quale non debba riconoscere i diritti della Chiesa. Imperocché, checche sia dell'interna buona fede degli eterodossi, questa per fermo non può esternamente dimostrarsi presso nessun giusto estimatore. Imperocchè o essi seriamente e con retta volontà pongono mente ai motivi di credibilità della Chiesa cattolica, e alle note di falsità della propria setta, ovvero no. Se in nessun modo o indebitamente vi attendono, la loro ignoranza, essendo crassa o affettata, non può conciliarsi con la buona fede. Se vi attendono e debitamente, molto meno può ammettersi che essi perseverino nel loro errore in buona fede. Imperocché sia che ponderino dall'una parte l' origine della Chiesa cattolica, e, insieme colla perpetua serie de' suoi Pontefici, la non mai mutata fede, da S. Pietro e però dallo stesso Cristo fino a Pio IX, che ora ad essa presiede , la fermezza di lei e conservazione ed eziandio propagazione contro le porte dell' Inferno, la sua santità e i non mai cessati miracoli, e gli altri, che diconsi motivi di credibilità e sono agli occhi di tutti testimonianze divine; sia che dall' altra parte considerino l'origine della propria setta, la variazione della dottrina, le male arti colle quali si stabilì e combattè contro i cattolici, l'aridità dello spirito, lo studio della carne e dei temporali vantaggi, la mancanza de' miracoli, la fecondità o nulla o procurata con turpi mezzi, e le altre macchie, di cui ogni setta è insozzata; se essi, diciamo, ponderino bene coteste cose, indubitatamente debbono confessare, purché abbiano sana la mente, di trovarsi nell' errore. Checché sia dunque dell'interno stato di ciascun eterodosso, del quale è giudice iddio, per certo esternamente nessun giusto estimatore può giudicare che essi sieno in *buona* fede (1).»

Niuna confusione adunque tra la verità obbiettiva e subbiettiva si fa dai Cattolici, allorché negano alle false religioni i diritti della vera. Essi intendono

parlare della verità in quanto informa il soggetto; giacche, in quanto informa il soggetto, genera in esso diritti: e ciò in niuna maniera può competere all' errore; poiché primo fondamento del diritto non è che il vero. Che poi taluno stando nell' errore creda di essere nella verità e quindi possedere i diritti che da essa derivano; questa è un'altra faccenda, la quale si riferisce non al *diritto pubblico*, ma alla *casuistica*, e nei casi particolari non può essere giudicato da noi, ma dal solo Dio. Ricordi il lettore quelle parole di Cristo agli Apostoli: *Venit hora et nunc est, ut omnis qui interfecit vos arbitretur obsequium se praestare Deo* (2). Ecco accennati dei persecutori del Vangelo, i quali credevano di esercitare non pure un diritto, ma un dovere. Ma che per ciò? Ne scapitava forse il merito degli Apostoli? No, certamente: perchè la santità del martirio procede dalla santità della causa, per cui s'incorre; non dalla buona o mala fede, in cui per ventura si ritrovi chi lo infligge.

Piuttosto il sig. Tagliaferri incorre in confusione ed equivoci, allorché stabilisce che subbiettivamente possono darsi molte Chiese vere. «Obbiettivamente, egli dice (pag. 381) una è la vera Chiesa, come una è la verità; ma subbiettivamente può dirsi il medesimo? La Chiesa vera è di fatto riconosciuta da tutti gli Stati e da tutti i popoli della terra ? Pur troppo no. Dunque dando allo Stato e alla società civile il diritto di imporre ai sudditi la fede della propria Chiesa, tu darai agli Stati eterodossi, alle società pagane il diritto di bandire e perseguitare la fede cattolica.» In prima noi saremmo curiosi di sapere come 1' Autore definisce la verità subbiettiva. Sembra che egli pensi che l'adesione dell'animo, quale che essa sia, debba aversi per verità soggettiva. In ciò egli s'inganna a partito. La verità subbiettivamente, cioè in quanto informa il soggetto, è definita da S. Tommaso: 1'adequazione, ossia la conformità, della mente coli' oggetto. Essa è la manifestazione, che la verità oggettiva fa di se nel soggetto. Dunque, quando una tal manifestazione non ha luogo, quando invece di conformità ci ha difformità dall' oggetto, la verità soggettiva non sussiste, ma invece ci ha falsità. Può la persona non accorgersi di tal falsità, e talvolta invincibilmente. Ma questa, come dicemmo, è un' altra quistione, la quale riguarda la coscienza dinanzi a Dio , ma non costituisce nessun diritto nel mondo sociale. Menereste voi buona ai briganti la scusa d'essere intimamente convinti, che nelle presenti condizioni d' Italia, in cui tutto è ladroneccio, sia lecito far bottino della roba altrui, e combattere la forza pubblica, da loro riputata illegittima? Sarebbe retto il discorso, che se voi concedete alla società il diritto di punirli, date anche ad essi il diritto di punire i gendarmi, che capitassero nelle loro mani? Se ogni persuasione, quale che sia,

---

**(1)** Iuris Ecclesiastici publici Institutiones, Auctore Camillo Tarquini e Societate Iesu, Iuris canonici Professore in Collegio Romano eiusdem Societatis, Romae 1868, Pag. 77.
**(2)** IOAN. XVI, 2.

dovesse dirsi verità soggettiva, non ci sarebbe più errore; giacche 1'errore obbiettivo non esiste: ogni errore è sempre subbiettivo.

In secondo luogo il sig. Tagliaferri si finge a volontà l'avversario, allorché combatte il principio: Avere lo Stato il diritto d'imporre ai sudditi la fede della propria Chiesa. Certamente, stabilito un tal principio, esso varrebbe per tutti gli Stati, quale che fosse la religione del paese. Ma chi mai ha sognato di dire ciò? Quel, che si dice, si è che, come l'individuo, così lo Stato ha il dovere di abbracciare la vera religione ed, abbracciatala, ha non pure il diritto ma il dovere di assicurarne il tranquillo possesso e la conservazione ai suoi sudditi, col chiudere 1' adito alle false religioni; e ciò non imponendo la fede, la quale s' induce colla predicazione non colla forza, ma vietando nell'ordine esterno, su cui solamente ha potere, la professione de' falsi culti. Il che dallo stesso Tagliaferri si riconosce, come notammo, per rispetto ai culti idolatrici; né, a dire il vero, sappiamo perchè non possa egualmente riconoscersi per rispetto agli altri culti, non idolatrici ma nondimeno eterodossi. Non sono essi altresì contrarii alla verità, la quale è una ed indivisibile? Non mettono essi altresì, sebbene per altra via, a ripentaglio 1'eterna salute degli uomini? Dirassi: ma allora anche gli Stati eterodossi si arrogheranno il diritto di escludere il Cattolicismo. Rispondiamo: Se ciò faranno, opereranno iniquamente per le ragioni recate di sopra, e saranno puniti da Dio; ma possiamo noi. Perché altri ingiustamente si arroga un diritto , negarlo eziandio a cui giustamente compete, e per riguardo all' altrui malizia, o, se volete anche ignoranza, mutare l' ordine della verità e della giustizia?

È curiosa ancora la confusione che fa l'Autore tra Dio come creatore e Dio come provisore. Egli in ordine ai male confonde la libertà fìsica, creata da Dio nell' uomo come risultato della sua natura razionale finita, con la libertà morale, che Iddio non concede ma nega all' uomo in virtù della legge che impone al medesimo, e di cui nella società viatrice ha costituiti suoi esecutori e ministri le legittime autorità sulla terra: *Dei minister est vindex in iram ex qui malum agit* (1). Lo stesso dicasi del tanto esaltare, che fa il nostro Tagliaferri, la forza della verità a fronte dell'errore. Qui, sì, egli confonde 1'ordine obbiettivo col subbiettivo. Imperocché la verità, quantunque potentissima in se medesima, nondimeno, attesa la corrotta nostra natura, perde assai della nativa sua forza in noi, a fronte di errori che favoreggiano le passioni. *Ubi sumus,* dice acconciamente S. Bernardo, *vallis est lacrymarum, in qua sensualitas regnat et considerano exulat; in qua libere quidem et potestative se exserit sensus corpo reus, sed intricatus caligai oculus spiritualis* (2). Per riguardo adunque della nostra fralezza la verità e la virtù han bisogno di aiuti e di presidii. E di fermo, ci sarebbe mai un padre sì matto, che permettesse ai suoi figliuoli e alle sue -

---

**(1)** AdRom. XIII, 4.
**(2)** De Consideratione, I. V, ci.

figliuole qualunque compagnia, qualunque lettura, qualunque discorso, sull'idea che il bene è più potente del male e la verità dell' errore (1)? Ma che volete? Appena uno si dà al liberalismo, benché d' altra parte persona savia, non sappiamo per qual malo fato, comincia issofatto a vacillare nei concetti più ovvii del senso comune. E un vacillamento appunto di tal fatta ci sembra la conclusione dello scritto, che stiamo esaminando, allorché propone di fare lo sperimento della libertà religiosa, per vedere che cosa n'esce. Un punto, da cui dipende la morale dei popoli, e la felicità, non pur temporale ma eterna d' intere generazioni, metterlo in avventura, farne obbietto di curiosità sperimentale! L'Autore concede che il sistema contrario ha finora dominato il mondo. Or vi sembra piccola bagattella abbandonare un sistema, che ha per se il suffragio dell' intera umanità? — Ma i liberali moderni così la pensano. Molte cose pensano i liberali moderni; ma noi più che ai loro pensamenti crediamo prudente attenerci ai dettami della ragione e del senso comune, e soprattutto agli insegnamenti di chi è stato dato da Dio maestro e duce alle genti, quale è il suo Vicario in terra. Or la voce di questo maestro non pare che sia fin qui molto concorde a quella dei nostri barbassori liberaleschi.

## ARTICOLO VI.
## **Del dovere di tutela che lo Stato ha verso la Chiesa.**

### **I.**
*Aspetto della quistione.*

La pretesa libertà di coscienza e di culto può considerarsi sotto due aspetti: in se medesima, o come conseguenza della natura dello Stato. Considerata in sé medesima alcuni la difendono qual diritto essenziale dell'uomo, altri qual espediente politico pel maggior bene della società. Noi vedemmo nell' articolo quarto come sapientemente il Pontefice, quanto a diritto la dichiara delirio, quanto a spediente politico la dichiara mezzo di perdizione.

È delirio come diritto, perchè dovrebbe fondarsi o nel panteismo, o nell' indipendenza della creatura dal Creatore, o nella negazione di diversità del vero dal falso. Invece del diritto di credere a talento, 1' uomo ha essenziale dovere di accettare la verità da Dio rivelata, e conformare ad essa le proprie azioni. Che se per mala ventura non sia ancor giunto a ravvisarla, ha stretta obbligazione di porre ogni opera per venirne a capo. Il solo diritto che compete all'uomo in tutta questa faccenda, è di esservi condotto per via di persuasione e non costretto colla violenza. Ma ciò appunto la Chiesa ha sempre insegnato per or-

---

**(1)** Vedi sopra questo punto l'articolo precedente.

gano de' suoi Pontefici e de' suoi Dottori, ed ha ripreso il falso zelo di que'principi , che talvolta si son dilungati da questa regola. L'apostolato della spada è prerogativa del Corano, non del Vangelo (l).

È poi mezzo di perdizione come espediente politico, sì per la discordia che pone tra' cittadini, contraria al concetto stesso di società; e sì per 1'ampia e sdrucciolevole via che apre al corrompimene e alla rovina delle anime. L'uomo, nella presente condizione della sua natura, ha bisogno di molti aiuti e di molte cautele, per preservarsi dai sofismi dell' errore e dagli allettamenti del vizio; nè le moltitudini imperite o la gioventù inesperta trovano in loro stesse sufficiente schermo contro le arti di seduttori eloquenti ed astuti.

Questi due punti, relativi alla considerazione della libertà di coscienza, considerata in sé medesima, furono da noi bastevolmente messi in chiaro. Resta ora che ci volgiamo all' altra considerazione, a quella cioè che riguarda la libertà di coscienza e di culti come conseguenza della natura dello Stato. Lo Stato, dicono alcuni, per sé medesimo non ha che fare colla religione, né ha per compito l'eterna salute dei cittadini. Esso non può dare la verità, di cui è sola ministra la Chiesa; e benché riconosca essa Chiesa, tuttavia è da lei distinto. Dunque, benché sia innegabile che niuno ha diritto all'errore, e che però la libertà di coscienza non può approvarsi dalla Chiesa; tuttavia lo Stato dee permettere l'errore e lasciare libera balìa a ciascuno di seguire o predicare qualsivoglia credenza, purché non si opponga alla pubblica tranquillità. Almeno ciò importa l'idea di società incivilita e ottimamente formata.

Questa falsa opinione altresì di non riconoscere nello Stato il dovere di proteggere colle sue leggi la Chiesa, è riprovata dal maestro infallibile della cristiana credenza: *Contro, sacrarum Litterarum, Ecclesiae, sanctorum Patrum doctrinam asserere non dubitant optimam esse conditìonem societatis, in qua Imperio non agnoscitur officium coèrcendì sancitis poenis violatores catholicae religionis, nisi quatenus pax publica poslulat* (2). Nel qual luogo torniamo ad avvertire ciò, che abbiamo avvertito altra volta, cioè non parlarsi dal Pontefice dell'ipotesi particolare di tale o tal altra società, la quale può trovarsi in sì fatta contingenza, attese le divisioni religiose già in lei radicate, che la prudenza consigli civil tolleranza rispettivamente a tutti i culti, senza protezione speciale dell' unico vero. Ma il Pontefice parla della tesi generale, ossia della massima in ordine all' ottima forma di reggimento, vale a dire a quella forma di reggimento, che meglio risponda all'idea divina e alla felicità dei popoli.

Vuol tenersi d'occhio in questa materia ciò che Cristo c'insegna in una delle parabole, da lui recate nel capo decimoterzo di S. Matteo. «Il regno dei

---

**(1)** Vedi PHILLIPS, Du droit ecclèsiastique etc. *tome second* §. 98. Dèfense d'employer la contrainte pour convertir.
**(2)** Enciclica dell' 8 Dicembre 1864.

cieli, ossia la Chiesa, egli disse, può rassomigliarsi a un Padre di famiglia, il quale seminò del buon grano nel proprio campo. Dormendo i coloni, venne un suo nemico e vi soprasseminò la zizzania. Essendo questa apparsa, tostochè crebbe il frumento, i servi del Padre di famiglia andarono a lui e gli dissero: Non hai tu piantato ottimo grano nel campo? Donde dunque cotesto loglio? È opera del mio nemico, rispose il Padrone. Ed essi a lui: Or vuoi tu che andiamo e lo sterpiamo dal campo? No, quegli replicò; perchè ci sarebbe rischio che sterpaste insieme col loglio il frumento. Lasciate che crescano entrambi insino alla messe; e allora dirò ai mietitori che raccolgano la zizzania per gittarla nel fuoco, e il frumento per conservarlo ne' miei granai (1).» Qui apertamente il Padre di famiglia credette di dover dare anche alla zizzania libertà di vegetazione, posto il male dell'essersi di già abbarbicata nel campo; ma non per questo riputò una tale necessità cosa buona per se medesima, né approvò la negligenza dei coloni d'aver lasciato agio all'avversario di penetrare nel suo podere. Quella concessione fu voluta dallo stesso Padre di famiglia come opportuna al presente stato di cose, ma tuttavia la dichiarò disastro, *inimicus homo hoc fecit;* disastro peraltro da comportare per l'uggire maggiori danni, *ne forte colligentes zizania eradicetis sìmul cum eis et triticum*.

## II

*Di tre capi, per cui lo Stato è obbligato a proteggere colle sue leggi la Chiesa.*

Che lo Stato debba, colle sue leggi, proteggere la religione cattolica, può rilevarsi da un triplice ordine: da quello in che esso è verso i sudditi, da quello in che esso è verso la Chiesa, da quello in che esso è verso Dio.

I. Lo Stato ha dovere d' assicurare e proteggere da ogni offesa i diritti dei cittadini. Ora i cittadini han diritto a non essere scandolezzati da pubblica scostumatezza, a non soffrire che i loro figliuoli vengano corrotti nella mente o nel cuore da insidie di seduttori f a non vedere vilipesa e conculcata la loro fede dall' altrui empietà. Ciò è sì vero, che nello stato estrasociale le famiglie disperse avrebbero diritto ad adoperare eziandio la forza, contro un vicino contumacemente molesto e pregiudiziale in punti di tanta rilevanza. Lo scanda-

---

**(1)** Simile factum est regnum caelorum nomini, qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius et superseminavit zizania in medio tritici, et abiit. Cum autem crevisset herba et fructum fecisset, apparuerunt et zizania. Accedentes autem servi patrisfamilias, dixerunt ei: Nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habet zizania? Et ait illis: Inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei: Vis, imus et colligimus ea? Et ait: Non: ne forte colligentes zizania eradicetis simul cum eis et triticum. Sinite utraque crescere usque ad messemi; et in tempore messis dicam messoribus: Colligite primum zizania et alligate ea in fasciculos ad comburendum; triticum autem congregate in horreum meum. Matth. c. XIII.

loso, il pervertitore, il pubblico bestemmiatore di Dio, è, secondo ragione, meritamente agguagliato all' ingiusto aggressore. Quella forza dunque, che ciascun uomo avrebbe diritto di adoperare per sé medesimo nella condizione, come suol chiamarsi, di natura, convien che venga adoperata dallo Stato, supposto la società; e ciò eziandio nell' ipotesi liberalesca che il diritto sociale non sia altro che il diritto collettivo dei singoli associati.

Di più, dove la diversità di culti non abbia talmente invasa la società, che sia entrata nelle idee, nelle abitudini, nei costumi del popolo; il possesso della vera religione è bene non di soli privati, ma severamente della comunanza. Ora è dovere strettissimo dello Stato tutelare co' mezzi suoi la conservazione de' beni sociali, e assicurarli da ogni assalto interno od esterno. Il che ha tanto più forza nella presente materia, in quanto la religione non è un bene qualunque, ma è il bene massimo dell' uomo; giacche riguarda i suoi eterni destini: ed è bene altresì massimo della società, la quale trova in essa il suo più valido appoggio. Se dunque è dovere dello Stato proteggere colle sue leggi gli altri beni inferiori, quanto più questo che li supera tutti?

In fine lo Stato ha massimamente dovere di proteggere l'impotenza del debole contro la prepotenza del forte. Ora l'abuso della forza può aver luogo, come nell' ordine materiale, così ancora nell'ordine morale. Chi ha maggior ingegno, maggiore dottrina, maggiore eloquenza, ha in mano un' arme potentissima come pel bene così pel male, e può agevolmente abusarne in danno altrui. Il rozzo, l'idiota, l'uomo di scarso intelletto non ha per se stesso mezzi a propulsarne 1' offesa. In suo aiuto adunque uopo è che venga lo Stato; se è vero che l'impulso alla vita sociale è appunto il trovare presidio in quelle cose, a cui non è bastevole la individuai debolezza. E ciò per rispetto al danno, che la religione de' cittadini può ricevere dall' altrui malizia. Ma oltre a questo, non vuolsi omettere il conforto, che all' onestà della vita proviene loro dal rigor delle leggi; essendo pur troppo vero che sopra gli animi grossolani, de' quali in ogni paese del mondo è composta la maggior parte delle moltitudini, fanno meno impressione le pene della vita avvenire, che quelle della presente. Onde S. Leone Magno, nell'epistola al Vescovo Toribio, dice che spesso il timore del gastigo temporale, minacciato dalle leggi civili, risveglia nel cuore dei cristiani traviati il pensiero della salute eterna.

II. Venendo ora al secondo capo, egli è certo che non solo gli spicciolati individui , ma le associazioni politiche altresì sono membri di questa gran Società, da Cristo stabilita nel mondo, cioè della Chiesa. Anzi più ancora le associazioni politiche; giacche queste formano direttamente l'assegnamento fatto a Cristo dal divin Padre: *Dabo tibi gentes haereditatem tuam*. Come la famiglia è composta di particolari, e la nazione di famiglie; così la Chiesa è composta di Nazioni. Però essa fu dai Profeti rappresentata come un impero da succedere agli antichi imperi della forza; il quale colla sua potenza morale avrebbe assoggettata al suo dominio la terra. Ora i membri di ogni società hanno dovere di concorrere alla difesa di lei, e assicurarne la pacifica esistenza,

contro i perturbatori di dentro o gli aggressori di fuora. Dunque lo Stato, per ciò stesso che è cattolico e rappresenta una nazione cattolica, è obbligato a proteggere e difendere co'suoi mezzi la Chiesa. Che se esso, apostatando, in quanto è Stato, dalla Fede, nega di compiere siffatto dovere; questo cade di natura sua nei singoli fedeli: i quali certamente non possono in faccia alla Chiesa perdere la lor natura sociale, per colpa di chi sarebbe destinato a rappresentarli. In tal guisa sorge nella società umana un necessario disordine, cioè una forza legittima, indipendente dal pubblico depositario della forza; ne è meraviglia che fiorisca un diritto non conforme alla condizione normale, quando questa viene abbandonata e sconvolta. Anche in Logica, stabilito un contraddittorio principio, ne segue di necessità una contraddittoria illazione. La Chiesa essendo stabilita da Dio come società perfetta, ha ricevuto senza dubbio da lui tutti i diritti necessarii alla sua conservazione. Altrimenti converrebbe accusar Dio d'incoerenza, come colui che avesse voluto il fine negando i mezzi. Ora tra i diritti proprii di una Società perfetta ci è quello di coazione contro i nemici interni ed esterni. Nello stato di scambievole alleanza tra lo Stato e la Chiesa, il predetto diritto viene da questa esercitato per mezzo di quello, in virtù della tutela armata che esso le porge. Quinci 1'idea delle due spade, la spirituale e la materiale, confederate insieme a salute del mondo. Ma rotta una tale alleanza, ognun vede che quel diritto della Chiesa non può perire, siccome risultante dalla natura stessa sociale, di cui non dallo Stato ma da Dio fu rivestita.

Di più, tutti i Dottori insegnano che la potestà temporale dev' essere subordinata alla potestà spirituale; e una tal verità è stata da noi più innanzi, nell'articolo secondo, bastevolmente dimostrata.

Or chi non vede che parte precipua di questa subordinazione si è 1'armonizzare le leggi civili colle canoniche e far servire la forza di quelle all'adempimento di queste? Una, a parlar propriamente, è la società umana, benché per conseguire appieno il suo fine abbia bisogno di due poteri, lo spirituale e il temporale. Di qui nasce, qual necessaria inferenza, che cotesti due poteri, per ciò stesso che son distinti, han diritto ad assistenza reciproca. Altrimenti l'opera di Dio sarebbe imperfetta, e i mezzi non sarebbero ne proporzionati ne ben disposti tra loro. Come dunque la Chiesa aiuta lo Stato, informando i popoli ad ogni virtù umana e cittadina, e rendendoli obbedienti e tranquilli sudditi dell'autorità politica; così e converso fa d' uopo che lo Stato aiuti la Chiesa, prestando appoggio alle sue leggi e punendo i perturbatori della fede e della morale cristiana. Acconciamente il dottissimo Phillips: «Non basta che essi (i Principi) tutelino ciò che si riferisce ai bisogni esterni della Chiesa, il mantenimento del suo culto, i mezzi di sussistenza pei suoi ministri; non essendo un compimento pieno di tutti i loro doveri verso di lei il non averle negata quella protezione legale, a cui ha diritto ogni società lecita in se medesima. Essi debbono inoltre (ed è questo il fine supremo, la principale missione della potestà temporale) favorire lo stabilimento del Regno di Dio, e

per conseguente dare ai loro popoli una legislazione, la quale armonizzi con la legge divina annunziata dalla Chiesa, una legislazione che porga l'appoggio della sua autorità alle prescrizioni della legge religiosa (1). Or la prima condizione di un'alleanza efficace della legge dello Stato colle leggi della Chiesa, è l'applicazione dei mezzi coercitivi, di cui esso Stato dispone, in tutti quei casi, nei quali la pena spirituale è insufficiente (2). La voce del Pastore non ha sempre virtù bastevole per allontanare i rapaci lupi dall' ovile di Gesù Cristo. Appartiene allora al Principe, investito dell'autorità della spada, armarsi della sua forza per reprimere e mettere in fuga tutti i nemici della Chiesa (3).»

III. E qui l'argomento stesso ci porta a dir qualche cosa del terzo capo; attesoché il Governante terreno conviene che sia soggetto a Dio non sol come uomo , ma ancora come governante. Se negli atti che all' uno e all' altro ordine si riferiscono egli opera come ente morale, egli deve farli servire entrambi alla divina gloria. Ora ciò non può farsi altrimenti, che cooperando colla Chiesa alla salute delle anime e alla conservazione e propagazione della Fede; giacche alla Chiesa è affidato da Dio l' incarico di procurar la sua gloria e procurarla colla santificazione de' fedeli. Laonde il Pontefice S. Leone il Grande scrivendo a Leone imperatore, gli diceva: Tu devi assiduamente considerare che la regia potestà ti è stata conferita non solo pel governo del mondo, ma massimamente pel presidio della Chiesa: *Debes incunctanter advertere, regiam potestàtem Ubi non solum ad mundi regìmen sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam* (4). E S. Agostino nel suo libro della Città di Dio dice: Appelliamo felici i cristiani Imperanti, non perchè regnarono lungamente, né perchè trapassando con morte tranquilla lasciarono la corona a' figliuoli; ma sibbene perche volgendo la loro potenza alla dilatazione massimamente del culto di Dio, la fecero serva della maestà di Lui: *Christianos imperatores non ideo felices dicimus, quia vel diutius impcrarunt, vel imperantes filios morte placida reliquerunt..; sed si suam potestatem ad Dei cullum maxime dilatandum, maiestati eius famulam faciunt* (5). Scrivendo poi al Conte Bonifacio, governatore dell'Africa, si esprime così: In altra guisa il Principe serve a Dio in quanto è uomo, e in altra guisa in quanto è Principe. In quanto è uomo serve a Dio , vivendo secondo la Fede; in quanto è Principe serve a Dio, con far leggi che comandino il bene e proibiscano il male. In ciò dunque servono a Dio i Principi, come Principi, in quanto volgono al servizio di lui quelle cose, che non possono fare se non i Principi: *Aliter servii Deo quia homo est; aliter quia etiam rex est. Quia homo est, ei servit vivendo fideliter; quia vero etiam rex*

---

**(1)** Can. *Certum est*, 12, d. 10.
**(2)** Cap. *Ad abolendum*, 9, X, *de Haeret*. (V. 7.) — *Imperialis fortitudinis vigore suffulti*.
**(3)** *Du Droit ecclèsiastique*, etc Tom. 11, Ch. 10, §. 107.
**(4)** *Epist*. 75.
**(5)** *De Civit. Dei*, 1. V.

*est, servit leges insta praecipientes et contraria prohibentes convenienti vigore sanciendo ... In hoc ergo serviunt Domino reges, in quantum sunt reges, cum ea faciunt ad serviendum Mi, quae non possunt facere nisi reges* (1). Questo dovrebbero capire i reggitori dei popoli; se amassero la vera sapienza ed intendessero il loro ufficio. E dovrebbero anche capire che in ciò non si tratta tanto dell' interesse della Chiesa, quanto si tratta dell'interesse loro proprio. Imperocché, la Chiesa, la quale in mezzo alle persecuzioni di tre secoli giunse ad impadronirsi del mondo, ben può passarsi della protezione del secolo, senza suo sostanziale discapito e sottentrando Dio a tutelarla per vie straordinarie. Ma il secolo andrà in soqquadro, se viene privato del soccorso della Chiesa. Il separarsi del corpo dall'anima non torna sostanzialmente a danno dell'anima, la quale è immortale; ma ben torna a gravissimo danno del corpo, il quale per tal separazione muore e si corrompe.

## III

*L'anzidetto dovere nasce nello Stato non per mutazione intrinseca di natura, ma per mutazione estrinseca di rapporti.*

Un errore di gravissimo momento in questa materia bisogna schivare, ed è il credere che lo Stato abbia rivestito il dovere di tutela verso la Chiesa, per ragione d'intrinseco mutamento di natura, prodotto in lui dal Cristianesimo. Ciò condurrebbe a molto erronee conseguenze. Imperocché se il governante politico si persuadesse che il debito di tutelare con la sua sanzione le leggi della Chiesa sia nato, perchè coll' abbracciare la fede cristiana l'autorità civile siasi intrinsecamente cambiata da ciò che era nell'ordine naturale, sicché l'obbietto suo non sia più la felicità temporale riposta nella pubblica pace e nel mantenimento della giustizia tra' cittadini , ma sia propriamente la salute eterna delle anime o anche la cristiana onestà de' costumi, cioè a dire la virtù in quanto elevata pel Vangelo all'ordine soprannaturale; se, diciamo, il governante politico si persuadesse una sì esorbitante opinione, egli per questo stesso si agognerebbe il diritto di far leggi in materia religiosa, e mettere direttamente le mani in ciò che spetta a credenza e morale. Fu questo l'errore degl'Imperatori del basso Impero, imitato poscia dalle pretensioni del Gallicanismo e del Febronianismo, e che ora si vorrebbe suscitare negli Stati moderni, dopo che questi, come Stati, han cessato di essere cattolici colla libertà concessa dei culti. Ma il secolo non si spaventa mai di contraddizioni ed assurdi. E necessario adunque chiarir brevemente un tal punto.

Diciamo dunque che il fine dell' autorità politica per sé stesso non può essere che naturale. La ragione è chiarissima: giacché il fine è proporzionale al principio, non potendo ninna cosa superare la causa da cui procede. Ora il prin-

---

**(1)** *Epist*. 185 ad Bonit'acium.

cipio della autorità politica è la semplice natura: giacché essa non tira origine, come la Chiesa, da soprannaturale istituzione divina, ma da puro dettame della ragione. Dunque il suo fine non può essere che naturale; giacché la natura non può superare sé stessa, ordinando a ciò che è fuori la cerchia e le forze sue. Ora se il line dell'autorità politica per sé stesso è naturale, tale intrinsecamente è rimasto anche dopo il Cristianesimo. Imperocché qualunque intrinseco accrescimento sopra 1'ordine di natura, non sarebbe potuto avvenire in lei, se non per positiva collazione divina; e questa collazione non ha avuto luogo in nessun modo nella legge evangelica: giacché Cristo non a Cesare ma a Pietro solamente ed agli Apostoli conferì la novella autorità che veniva a recare sulla terra. Che poi nello stesso giro della natura il potere politico sia di per se ristretto al solo ordine esterno, si deduce facilmente dal considerare che più in là non si stendono i mezzi, di cui esso dispone; e la natura non prefigge uno scopo, pel quale non somministri nel tempo stesso i mezzi opportuni.

In che dunque si è cangiato il potere politico per l'avvenimento di Cristo? Ha mutato i suoi estrinseci rapporti. "Dove prima aveva relazione col fine puramente naturale degl' individui; adesso l'ha col fine soprannaturale dei medesimi. Dove prima era a contatto con un' autorità religiosa o a se attribuita o da se dipendente; adesso ha di fronte un sacerdozio di origine più alta che la sua, da se totalmente distinto e a se superiore. Dove prima bastava che l'ordine pubblico prendesse norma dall'onestà de' costumi, conosciuta per lume della ragione; adesso questa medesima onestà convien che sia retta dal vero rivelato e dalle prescrizioni della legge evangelica (1). Di che si vede che la mutazione dei rispetti, di cui parliamo, si desume da tre capi, coerentemente a quelli che abbiamo noverati nel paragrafo precedente. Il primo è, perchè nella società cristiana il popolo non è più composto di semplici uomini, ma di fedeli; cioè di uomini rigenerati da Cristo alla vita della grazia e rivestiti di nuovi diritti e obbligati da nuovi doveri. Il termine dunque, riguardato dall'autorità politica, è mutato; ed ogni mutazione del termine si tira dietro necessariamente mutazione di rapporto nel soggetto correlativo. Il secondo capo è che per l'istituzione della Chiesa la società è per diritto divino sottoposta al governo di un nuovo potere supremo, al potere cioè sacerdotale, indipendente al tutto dal potere politico, e col quale il potere politico dee porsi in armonia, acciocché l'andamento sociale sia ordinato è tranquillo. In fine se il governante stesso ha abbracciata la fede, egli non può non operare in conformità di questa fede, eziandio come governante; giacche la fede si costituisce come norma suprema di tutto 1' operare morale, e sarebbe assurdo il voler sottrarre dall' ordine morale gli atti governativi, quasi non fossero atti liberi dell' uomo e però capaci di bontà o di

---

**(1)** Come ognun vede, qui prescindiamo dalla costituzione della Chiesa giudaica, e parliamo del solo potere religioso tra le Genti.

malizia (1). Dalle quali cose sorgono due corollarii. L'uno è che il potere politico per l'avvenimento del Cristianesimo è stato ristretto in più angusti limiti; 1'altro che nei nuovi limiti, a cui venne ridotto, è stato elevato a un'eccellenza, molto superiore alla propria natura. E stato ristretto in più angusti limiti, perchè, come saviamente osserva il Suarez, gli è stato interamente sottratto l'ordine religioso; il quale, socialmente considerato, nel paganesimo dipendeva da lui. Allora la cura della religione, in quanto pubblica, aveva per iscopo la felicità della repubblica; e però o era pertinenza del potere regio, o si congiungeva con esso nella medesima persona del principe, o ad esso era subordinata. Quindi veggiamo il re Anio essere al tempo stesso sacerdote di Apollo (2); e presso i Romani il supremo Pontificato era come corona e compimento della dignità imperiale. Ma adesso nella legge evangelica la religione, così privata come pubblica, è intesa e voluta per sé medesima, siccome quella che riguarda la gloria di Dio e la salute eterna delle anime , e non è ordinata ad alcun bene terreno, ma tutti gli altri beni sono ordinati a lei. Laonde ne è commessa la cura non punto al principe, ma ai Vescovi con a capo il romano Pontefice; e ciò per immediata istituzione di Cristo (3). Senonchè

---

**(1)** Questa in sostanza è la dottrina che concordemente agli altri Dottori cattolici insegna il Suarez, là dove dice che la potestà civile, in quanto si trova nei principi cristiani congiunta colla fede, benché non si stenda nella materia che riguarda e negli atti in cui si spiega, al fine soprannaturale o spirituale dell' uomo; tuttavia può nelle sue leggi e in parte ancora è tenuta ad aver di mira il fine soprannaturale e ad esso riferire l'atto stesso legislativo: «*Dico potestatem civilem (etiam prout est in prmcipibus christianis fidei coniuncta) non extendi in materia vel actibus suis ad finem supernaturalem seu spiritualem vitae futurae vel praesentis; licet ipsi legislatores fideles in suis legibus ferendis intueri possint et ex parte debeant supernaturalem finem, et actum ipsum ferendi legem in supernaturalem finem referre.*» Scendendo poi a chiarir la cosa in particolare, l'esimio Dottore soggiunge che questa relazione della potestà civile al bene religioso si ha da intendere in doppio modo. Prima in senso di positiva ordinazione, e così ordinariamente è di solo consiglio, purché non intervenga speciale precetto o necessità che la comandi. Secondamente in senso negativo , cioè di cautela a non istabilir cosa alcuna che sia contraria al fine soprannaturale o nuoca al suo conseguimento; la quale avvertenza nel potere politico ha origine dalla fede e può dirsi una virtual relazione all'ultimo fine. Né essa è di solo consiglio ma è di vero precetto, massimamente proprio del principe cristiano e cattolico. «*Est autem observandum hanc relationem posse dupliciter fieri. Primo per positivam ordinationem, et sic regulariter erit in Consilio, nisi speciale praeceptum vel necessitas ad illum obligaverit Secundo intelligi potest per negationem tantum, seu per circumspectionem nihil statuendi per hanc potestatem, quod sit contrarium fini supernaturali vel eius consecutionem impedire possit; quae observatio et prudens cautio ex fide procedit et virtualis quaedam relatio in ultimum finem dici potest. Estque non tantum in Consilio sed etiam in praecepto , maxime proprio Christian! et catholici principisi ut constai.*» De legibus 1. Ili, cap. 7.

**(2)** Rex Anius, rex idem hominum Phoebique sacerdos. Virg. Aeneid. Ili, 28.

**(3)** *Quoad illa quae pertinent ad religionem, civilis potestas magis limitata nunc est in Ecclesia , quam esset ante christianam religionem. Nam olim cura religionis ordinabatur*

questa limitazione del potere civile è tornata in sua maggiore esaltazione e più sublime decoro. Imperocché, attesa l'alleanza, in che il potere civile deve costituirsi colla nuova autorità spirituale, e la protezione che a lei dee; esso da amministratore d' un bene meramente umano è cangiato in cooperatore di un bene divino, non ristretto alla vita presente ma riguardante altresì l'avvenire. Egli partecipa indirettamente dell' impero stesso universale della Chiesa, e la sua spada materiale per una specie di consecrazione, che riceve dal contatto colla spirituale , da strumento di morte si converte in ministra di vita. Di ciò lo Stato dovrebbe meritamente andar superbo. Ma per satanico inganno, esso da prima disconosce questa sua dignità, separandosi dalla Chiesa; poscia, rifattosi pagano , cerca di ripigliare sulla religione di Cristo quella balìa, che innanzi esercitava sulle superstizioni umane del Gentilesimo.

## IV.

*Si risponde ai due sofismi obbiettati da principio.*

È facile ora sbrigarsi eoa poche parole dei due sofismi, in virtù de' quali dalla natura dello Stato volea inferirsi l' indifferenza politica per ogni sorta di religione, e l'incapacità di tutela verso la Chiesa. Lo Stato, si diceva, ha per fine la felicità temporale degli uomini associati: la pace cioè, la giustizia esterna, la copia de' mezzi, necessarii al loro ben essere nella vita terrena. Esso è distinto dalla Chiesa, che mira alla felicità spirituale ed eterna; dunque dev'esserne separato. Esso non può dare la verità; dunque non può difenderla.

Noi potremmo insistere sul fine stesso politico, qual è descritto dagli avversarli, e mostrare com' esso, dopo l'apparizione del Cristianesimo non può più corrispondere alla dignità della natura umana, ne tornare in vero bene dei sudditi, senza entrare in istretta relazione colla Chiesa. Ma perciocché questo punto sarà da noi toccato di proposito in processo, là dove parleremo del naturalismo politico, basterà qui solvere i due argomenti, che sopra vi si fabbricavano. Egli è verissimo che essendo quello, sopra descritto, il fine dello Stato, lo Stato per ciò stesso apparisce distinto dalla Chiesa; giacche ogni società viene specificata dai proprio fine. Ma da ciò non segue in ni Lina guisa che dev'esserne separato. Anche il corpo è distinto dall' anima; e nondimeno nell' uomo non solo non è da lei separato, ma è con lei nella massima delle unioni, qual è quella di natura e di persona. Noi anzi dall' essere lo Stato distinto dalla Chiesa, deducemmo come necessaria conseguenza l'opposto, cioè

---

*ad honeslam felicitatem reipublicae; nunc autem religio et spiritualis salus et felicitas per se primo intenta est, etreliqua propter illam. Et ideo olim cura religionis vel pertinebat ad potestatem regiam, vel cum illa eoniungebatur in eadem persona, vel illi subordinabatur: nunc autem cura religionis special iter Pastoribus Ecclesiae commissa est. Suarez*, De Legibus, lib. IV. e. XI

il diritto di scambievole assistenza tra loro e di armonia nell' ordinare, l'uno e l'altra secondo il proprio fine, la medesima società. Altrimenti, dovendo essa società sottostare ad amendue i poteri, correrebbe rischio, se essi non fossero in concordia tra loro, di trovarsi in contrasto con sé stessa, e venir tirata in parti avverse, con gravissimo disturbo dell' ordine.

Del pari, è indubitabile che lo Stato, avendo origine umana non può dare la verità, la quale ha origine divina. La sola Chiesa, a cui Iddio ha partecipata la sua infallibilità, ha un tal potere. Ma che per ciò? Il corpo non può dare l'anima: ne inferireste voi, che avvivato una volta dall' anima, non può concorrere cogli atti suoi ad aiutare e difendere l'esterna esplicazione delle forze di lei? Il fatto vi smentirebbe. Da quella premessa, che lo Stato non può colla virtù sua dare la verità, segue solamente che esso deve guardarsi dall' entrare, come che sia, nelle decisioni dommatiche o morali; e ciò fa contro le oltracotate pretensioni dei *Placet* e degli *Exequatur*, di cui già facemmo cenno più innanzi, e parleremo appositamente appresso. Ma in menoma guisa non segue da quella premessa che lo Stato ricevendo la verità dalla Chiesa, la quale sola ne è maestra quaggiù, non possa o non debba prestarle il suo braccio, sicché ella compia liberamente la sua divina missione, senza venire impedita da ostacoli materiali. Anzi ciò è conformissimo all'intenzione di Dio, e all'ordine della ragione; pei quale il corpo dee servire allo spirito e la forza materiale alla forza morale.

E qui ci piace conchiudere col ricordare una gravissima considerazione. Il Pontefice proscrivendo 1'erronea opinione, la quale dice ottima forma di reggimento politico quella che stabilisce la libertà di coscienza e l'impunità dei delitti religiosi, afferma che essa è contraria alla dottrina della sacra Scrittura, della Chiesa e dei Padri: *Contro, Sacrarum litterarum, Ecclesiae sanctorumque Patrum doctrinam*. La santa Scrittura loda sempre quei Re che fecero servire la spada delle leggi a difesa della vera Religione. Nell'antico Testamento era prescritto che i Re di Giuda, nell' atto della loro consecrazione, ricevessero dai Sacerdoti il libro della divina legge, per significare che conforme ad essa dovevano governare la nazione. Iddio è propriamente Re; i governanti non sono che suoi Ministri: *Cum essetis Ministri Regni illius* (1). Or di che nuova foggia Ministri sarebbero quelli, i quali si mostrassero indifferenti all' offesa del loro Signore, e lasciassero che impunemente se ne potessero trasgredire i precetti? Sopra un tal punto Cristo stesso ci volle ammaestrare col suo esempio, percotendo di propria mano col flagello i profani, che disonoravano il tempio. La tradizione poi della Chiesa è costante, né ammette eccezione. Si consultino intorno a ciò i decreti dei Pontefici, i canoni dei Concilii, gl'insegnamenti de' Padri e de' Dottori, e si troveranno sempre mai conformi nell'attribuire ai principi cristiani il dovere di proteggere la Chiesa e punire i

---

**(1)** Sap. VI.

trasgressori delle sue leggi. Ci contenteremo per saggio riportare l'autorità di due Santi, che per la loro sapienza nel governo della Chiesa universale meritarono il soprannome di Grandi. Siano questi, san Leone Magno e san Gregorio parimente Magno. Il primo, nella sua lettera a Toribio, parlando del rigore delle leggi contro i disseminatori di eretica dottrina, dice: *Profuit ista districtio eccleslaslicae lenitati, quae etsi Sacerdotali contenta iudicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen Christianorum principum constitutionibus adiuvatur: dum ad spirituale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium* (1). Il secondo, scrivendo all'imperatore Maurizio, lo ammaestra così: *Ad hoc enim potestas super omnes homines Dominorum meorum pietati caelitus data est , ut qui bona appetunt adiuventur, ut caelorum via largius pateat , ut terrestre regnimi caelesti regno famuletur* (2)

A due santi Pontefici tengano dietro due santi Dottori. San Pier Damiani nell' epistola a sant' Annone, Arcivescovo di Colonia, scrive: *Quoniam utraque dignitas (la regale cioè e la sacerdotale) alternae invicem utilitatis est indiga, dum et Sacerdotium regni tuitione protegitur, et regnum sacerdolalis officii sanctitate fulcitur* (3). San Bernardo poi scrivendo al Pontefice Eugenio III, lo esorta: *Exerendus est nunc uterque gladius in passione Domini.., per quem autem nisi per vos? Vetri uterque est; alter suo nutu, alter sua manu, quoties necesse est, evaginandus* (4).

E questa metafora, così espressiva, delle due spade, da doversi insieme congiungere, era divenuta sì comune nella Chiesa, che gli stessi principi secolari la usavano sermonando nelle pubbliche assemblee, o, come ora si direbbe, nei loro discorsi della Corona. Il re Edgaro confortava i Vescovi, congregati a Dunstan nell'Inghilterra, con queste eloquenti parole: «Gareggiate meco, o Sacerdoti, gareggiate nelle vie del Signore e nei precetti del Nostro Dio. È tempo d'insorgere contro coloro, che dissiparono la divina legge. Io ho in mano la spada di Costantino, voi quella di Pietro. Uniamo le destre; congiungiamo spada a spada, e sieno cacciati fuori del campo i leprosi, si mondi il santuario del Signore, e ministrino nel tempio i figliuoli di Levi (5).» Lo stesso Federico II, di orribil memoria, pure costretto dalla pubblica opinione, confessava ai Principi, adunati nella Dieta di Wormazia, che la spada

---

**(1)** Epist. XV, ad *Turribium, Asturiensem Episcopum*.
**(2)** Epist. lib. 8, Ep. 65, *ad Mauritium Augustum*.
**(3)** Epist. lib. 3, Ep. 6.
**(4)** Epist. 256, *ad Eugenium*.
**(5)** Aemulamini, o Sacerdotes, aemulamini vias Domini et iustitias Dei nostri. Tempus insurgendi contra eos qui dissiparunt legem. Ego Constanlini , vos Petri gladium habetis in manibus. lungamus dexteras ; gladium gladio copulemus, et eiiciantur extra castra leprosi, et purgetur Sanctuarium Domini, etminislrent in tempio filìi Levi. — Orat. Edgari regis an. 969. Hardouin, Concil. t. VI, p. 1, col. 675.

materiale era ordinata in aiuto della spada spirituale: *Gladius malerialis constitutus est in subsidium gladii spiritualis* (1).

Che i laici ignorino questa perpetua tradizione della Chiesa, è un difetto scusabile, non essendo essi obbligati ad ampie e profonde cognizioni di dottrina sacra. Ma intorno a ciò vogliono avvertirsi due cose: 1'una, che una eguale scusa non meriterebbero le persone ecclesiastiche, per la contraria ragione. L'altra, che quando trattasi di materie così delicate, quali son le morali, e massimamente se hanno alcun rapporto colla religione; la prima cura d' ogni buon cattolico dev'essere d'informarsi qual è intorno ad esse il sentir della Chiesa, per potere così assicurare la propria mente da ogni pericolo di errore. Poco importa che diversamente ne pensino i Parlamenti odierni o i barbassori del diritto nuovo. Molte altre bestialità costoro insegnano; e starebbe fresca la scienza umana, se dovesse tenersi a simili insegnamenti. Il sincero cattolico, il quale sa che colonna e maestra del vero è la Chiesa di Gesù Cristo, cerca innanzi tutto che cosa pensa e giudica essa Chiesa, e non cerca di tirare al proprio preformato giudizio la dottrina di lei, stiracchiandola più o meno stranamente; ma alla dottrina di lei, con docile e schietto animo appresa, volonteroso conforma il proprio giudizio.

## ARTICOLO VII.
## Risposta ai sofismi d'un cattolico liberale intorno alla subordinazione dello Stato alla Chiesa.

La dottrina, fin qui esposta da noi, potrebbe epilogarsi così: Lo Stato benché distinto, è nondimeno subordinato alla Chiesa. Esso non può da lei separarsi colla pretesa libertà di coscienza e di culti. Esso è obbligato a proteggere colle sue leggi la Chiesa, e far servire la sua spada materiale a difesa del regno di Dio e dell' ordine spirituale. *Karolus, Dei gratia rex, Ecclesiae defensor, et in omnibus Apostolicae Sedis adiutor fidelis*. Era questa la formola, che quel verace tipo de' Principi cristiani, Carlomagno, soleva porre in fronte alle sue leggi.

Contro siffatta dottrina, comune a tutti i Padri e Dottori della Chiesa, insorgono audacemente coloro, i quali non si credono abbastanza onorati del nome di cattolici, se noi guastano colla giunta di liberali. Gli assalti adunque di costoro ci conviene ora ribattere. E poiché pubblico rappresentante di quel partito, la Dio mercè microscopico in Italia, si è costituita la *Rivista universale di Genova*; prenderemo a discutere sopra questo proposito ciò, che essa ne dice per bocca d'uno de' suoi più strenui campioni; il quale per essere ecclesiastico

---

**(1)** PERTZ, *Monum. Germ*. hist. t. IV. p. 234.

potrebbe più facilmente uccellare i meno accorti. Il signor Arciprete Tagliaferri all' articolo, già da noi confutato più sopra; intorno alla libertà religiosa, fé' seguirne un altro, qual compimento del primo, coli' intendimento di persuadere la totale autonomia dello Stato, e la sua piena indipendenza dall' autorità della Chiesa (1). Il più curioso si è che egli sostiene una tale sentenza, non solo come più ragionevole, ma ancora come più consona agl' interessi del Cristianesimo. E benché poscia, quasi accorgendosi dello scompiglio, in che così getterebbe l'umano consorzio, consigli amistà ed armonia tra i due poteri; tuttavia l'amistà e l'armonia, da lui proposta, riesce o ad una illusione puerile, o ad una manifesta contraddizione. Né è da prenderne meraviglia; giacché bisogna ricordarsi che prerogativa de' cattolici liberali è l'incoerenza. Ma esponiamo in breve la sua teorica.

Egli dice: «Circa la relazione del potere civile col potere religioso la ragione non ci mostra possibili, e la storia non ci rivela attuati nel corso dei secoli, che quattro sistemi diversi. 1° La confusione dei due poteri. 2.° La subordinazione del primo al secondo. 3.° La subordinazione del secondo al primo. 4° La separazione dell'uno dall' altro. Il qual ultimo sistema può essere diversamente inteso ed attuato, come vedremo (2).» Or egli stabilisce che nessuno dei tre primi sistemi può ammettersi. Non la confusione dei due poteri; giacché la Chiesa è distinta dallo Stato per istituzione, per fine, per ministero. Non la subordinazione della Chiesa allo Stato, o viceversa dello Stato alla Chiesa; perchè tanto 1'uno quanto l'altro di questi due sistemi equivale in sostanza all' immedesimazione dei due poteri, e all'annientamento d'ogni libertà, facendo o la Chiesa strumento dello Stato, o lo Stato strumento della Chiesa. Resta dunque la separazione. Ma essa può essere intesa e praticata in tre modi. Prima, per via di lotta scambievole; e questa, salvochè in alcune circostanze, non conviene regolarmente, perché fonte di perturbazione e di mali. Secondo, per via di scambievole indifferenza; ed anche ciò è da rigettarsi, perchè contrario all'ordinamento divino, all' unità del soggetto, che è insieme cittadino e fedele, agl'interessi stessi di amendue le società, politica e religiosa. Infine per via, diciamo così, di scambievole rispetto; in quanto ambedue le società si mantengano nel proprio ordine con intera libertà e autonomia, svolgendo ciascuna entro i confini, che la circoscrivono, la sua vita, senza invasione dall' una parte o dall' altra. A questa specie di separazione egli si appiglia, come a quella che non può mancare di produrre il più sincero ed amichevole accordo (3).

Due cose vogliono qui brevemente esaminarsi: La confutazione che l'Autore fa dei tre primi sistemi; e la maniera, ond'egli propone di attuare il

---

**(1)** *Rivista Universale di Genova* quaderno 60.
**(2)** Ivi, pag. 464.
**(3)** Ivi, pag. 472.

quarto, da lui prescelto. Cominciamo dalla prima.

Certamente è assurda la confusione del potere ecclesiastico col civile. A convincersene basta ricordare che l'uno è soprannaturale, 1'altro naturale; 1'uno divino, l'altro meramente umano; l'uno ordinato a produrre la santificazione delle anime e dirigere i fedeli al conseguimento della beatitudine eterna; l'altro inteso a mantenere la pace tra gli uomini e promuovere il benessere temporale dei cittadini. L' uno per conseguenza è distinto dall' altro, quanto il cielo dalla terra, la grazia dalla semplice natura, la relazione diretta con Dio dal reciproco rapporto tra gli uomini. Ciò è troppo chiaro per sé medesimo, ne ha bisogno di dilucidazione. Solo si desidererebbe sapere in qual epoca del mondo cotesto sistema della confusione venne attuato. L' Autore par che ricorra ai tempi pagani; giacche dice: «Nel paganesimo i due poteri erano fusi insieme.» Ma, a voler dire il vero, l'errore del paganesimo non ci sembra che fosse propriamente la confusione dei due poteri, bensì la subordinazione del potere religioso al potere politico; e ciò perchè, quantunque anche allora i due ufficii si serbassero distinti, non solo quanto al concetto, ma bene spesso anche quanto alle persone, nondimeno volevasi far servire la religione a scopo di prosperità temporale. Posto il qual disordine nel fine, la conseguenza dedottane non era illogica. *Sacerdotium Gentilium et totus Divinorum cultus erat propter temporalia bona, quae ordìnantur ad multitudinis bonum commune temporale, cuius Regi cura iucumbit : unde convenienter Gentilium Sacerdoles regibus subdebantur* (1). Se non che una tal quistione poco monta al nostro proposito; e però volentieri ce ne passiamo. La sostanza è che la confusione dei due poteri, attuata o no che siasi in alcun tempo, è irragionevole ed assurda, massimamente a rispetto della Chiesa di Cristo, il fine della quale è di ordine soprannaturale.

E di qui si manifesta altresì 1'assurdità del terzo sistema. Conciossiachè non potrebbe subordinarsi la Chiesa allo Stato, senza sottoporre il soprannaturale al naturale, contraddizione nei termini. Ma non così per ciò che riguarda il secondo sistema, quello cioè che subordina lo Stato alla Chiesa. Anzi lo stesso principio, che vieta la subordinazione della Chiesa allo Stato, prescrive la subordinazione dello Stato alla Chiesa. Le Società stanno tra loro, come stanno tra loro i fini, a cui esse mirano; giacché il fine è l'elemento che specifica tutto l'essere delle medesime, ed è il principio che ne origina e determina tutti i diritti. Ora il fine della società civile, ossia dello Stato, qualunque sia la formola onde voglia esprimersi, riducicesi sempre alla felicità temporale. Ne sia prova, se non fosse altro, la cerchia, in cui aggirasi la sua esistenza, che è la sola vita presente, e la qualità dei mezzi di cui può disporre, che non escono fuori del giro dell'ordine materiale. Or la felicità temporale nell'uomo, che ha anima immortale, è di sua natura subordinata alla felicità

---

**(1)** S. TOMMASO, *De Regimine Principum*, p. 1, e. 16.

sempiterna; a cui guida la Chiesa, e non altri che la Chiesa: giacché a lei sola Cristo ne conferì il potere, e le die copia dei mezzi necessarii per conseguirla. Dunque la società civile, ossia lo Stato, è di natura sua subordinato alla Chiesa. Per negare cotesta illazione, bisognerebbe sostenere o che la vita presente sia scopo assoluto e fine ultimo dell' uomo, o che quantunque sia ordinata alla vita avvenire, nondimeno lo Stato può e deve prescindere da siffatta ordinazione. Ma la prima ipotesi tramuterebbe l'uomo in bestia, il cui termine è sulla terra; la seconda pervertirebbe il compito dello Stato, il quale dee procurare la temporale felicità secondochè ella è propria dell' uomo, ed essa non è propria dell' uomo, se non in quanto è ordinata alla felicità sempiterna.

La società civile tra' popoli cristiani è una società, la quale cerca bensì il benessere temporale, a cui sopraintende lo Stato; ma lo cerca in guisa, che non impedisca, anzi agevoli il benessere spirituale, a cui presiede la Chiesa. Se si facesse il contrario, la società cesserebbe, almeno praticamente, d'essere cristiana, e i fedeli si troverebbero in contraddizione collo Stato, di cui sono membri; essendo per essi non sol dettato di ragione, ma ancora articolo di fede che il temporale è ordinato all'eterno, la vita presente all'avvenire. Lo Stato adunque non può perdere mai di vista questo rispetto, se è vero che esso è istituito a bene non a danno de' suoi componenti. Ora avere in vista un tale rispetto vale altrettanto che considerare il proprio fine e la propria azione, come subordinati al fine e all'azione della Chiesa.

In maniera non meno evidente può dimostrarsi la medesima tesi, argomentando dalia parte de' sudditi sottomessi ad ambidue i poteri. Imperocché i diversi diritti di comandare stanno tra loro in quello stesso rapporto, in che stanno tra loro i doveri che vi corrispondono da parte del soggetto che deve obbedire. Ora nell' uomo, cattolico insieme e cittadino, in che rapporto stanno il dovere di obbedienza allo Stato ed il dovere di obbedienza alla Chiesa? Non ci vuole gran forza d'ingegno per comprendere che il dovere di obbedire alla Chiesa è più alto; quella obbligazione essendo maggiore, che riguarda un bene maggiore. Ondechè nel conflitto, in cui per ventura un tal dovere venga a cozzare coll' altro, senza dubbio convien che prevalga. *Obedire oportet magis Deo, quam hominibus*: così risposero gli Apostoli, allorché il Sinedrio dei maggiorenti del popolo ebreo volea che per motivo politico desistessero dalla predicazione del Vangelo (1). Dunque i due doveri, di cui parliamo, stanno nel medesimo soggetto con questo ordine, che quello, il quale concerne la sudditanza allo Stato, è subordinato a quello, il quale concerne la sudditanza alla Chiesa. Dunque nello stesso ordine convien che sieno tra loro i due diritti che ad essi sono correlativi; e però il potere dello Stato è di per se subordinato al poter della Chiesa.

---

**(1)** Actorum V, 29.

Il Tagliaferri sostiene che una tale subordinazione distruggerebbe la libertà, per essere subordinazione di due poteri di diversa natura. Egli discorre così: «Che la subordinazione gerarchica de' poteri ad un potere supremo della medesima natura, nonché violarne la libertà, anzi l'assicuri ed assodi col moderarla e renderla regolata, di leggieri s'intende. Così la libertà del Comune è raffermata, anziché distrutta, dalla sua subordinazione alla Provincia, come la libertà di questa dalla sua subordinazione al potere supremo dello Stato; ed il medesimo è altresì vero delia subordinazione gerarchica de' poteri ecclesiastici al potere delle somme chiavi. Ma quando la subordinazione esiste tra poteri di diversa natura, ella diventa infallibilmente una *servitù*. Subordinate voi la Chiesa allo Stato? Ebbene, voi fate della Chiesa uno strumento politico dello Stato, ed assoggettate al potere della spada la parte più inviolabile della persona umana, la coscienza. Lo Stato si servirà del potere ecclesiastico pe'suoi fini politici, farà serva alla politica la religione, e si renderà assoluto, onnipotente, a detrimento di tutte le libertà civili. Al contrario subordinate lo Stato alla Chiesa? Avete in senso inverso la medesima conseguenza. Lo Stato diverrà strumento della Chiesa, la quale se ne servirà per sanzionare colla forza il suo imperio sulle coscienze, e questo condurrà inevitabilmente al dispotismo e all'onnipotenza teocratica; il che sarà la morte d'ogni libertà (1).» Questa foggia di ragionare è veramente curiosa, e noi confessiamo di non giungere a capirla! Essa ci sembra contenere un guazzabuglio di proposizioni o false, o equivoche, o almeno gratuite. Studiamoci di rimuoverne la confusione e dissiparne le tenebre.

La subordinazione dei poteri deilo stesso genere, come quella dei Municipii e delle Province dello Stato, non nuoce alle libertà. Adagio: se si contiene ne' giusti limiti, sarà vero; ma se trascorre ad abuso, ed assorbe nel proprio fine e nella propria attività, il fine e l'attività di quelle associazioni minori, sarà falso. Certamente se lo Stato converte i Municipii e le Province in mero strumento del suo scopo politico, senza alcun riguardo al benessere individuale e domestico, ed annienta in quelli ogni azione spontanea convertendoli in mere macchine, esecutrici d'un moto impresso da fuori; ogni libertà nei cittadini è distrutta. Non si grida presentemente dappertutto contro l'accentramento governativo, come cagione di servaggio e di snervamento sociale? Che se lasciando ai Comuni e alle Province l'autonomia che loro compete nel proprio giro, subordina soltanto il bene privato o meno ampio al bene universale di tutto il corpo sociale; una tal dipendenza delle associazioni minori dalla maggiore non distrugge ma rassoda la libertà. Or noi chiediamo di onde procede ciò? Per fermo dalla natura dell'ordine e dall'intrinseca suborddi-

---

**(1)** Pag. 466.

nazione dei fini: giacche il bene dei pochi convien che sottostia al bene di tutti, e il meno universale a quello che nell' universalità primeggia. Or non ha luogo il medesimo per ciò che riguarda lo Stato a fronte della Chiesa? Non è il fine della Chiesa più ampio e sublime, che il fine dello Stato; e non è secondo 1'ordine che gl'interessi materiali sottostieno agl'interessi spirituali, e che il bene temporale miri all'eterno? Che l'azione della Chiesa si converta in mezzo del fine politico, ciò da se si chiarisce perverso, senza mestieri di dimostrazione. Ma che l'azione dello Stato, conservando la propria autonomia in ciò che riguarda l'ordine puramente civile, non perda di mira i diritti della Chiesa, e nelle cose, che toccano la religione, si volga a tutelarne e promuoverne gl' incrementi; ciò non ha nulla d' inordinato. Anzi per contrario è appunto quello, che il Pontefice S. Leone il Grande, come notammo più sopra, insegnava, scrivendo a Leone Imperatore: «Devi incessantemente pensare, che la regia potestà ti è stata conferita non solo pel governo del mondo, ma principalmente per aiuto della Chiesa. *Debes incunctanter advertere, regiam potestatem Ubi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesìae praesidium esse collatam* (1).» E S. Tommaso nel suo opuscolo *de regimine principum* dimostra essere ufficio del Governante politico, il far servire l'ordinamento civile al conseguimento della vita eterna dei sudditi. «Chiunque ha il carico, egli dice, di fare una cosa, la quale è ordinata ad un' altra come a fine, deve badare a farla in guisa, che essa venga a quel fine: come appunto il fabbro, a cagion d'esempio, fa la spada in maniera che sia acconcia alla pugna, e l'edificatore dispone la casa in modo, che sia atta ad essere abitata. Adunque essendo fine della vita presente la celeste beatitudine, appartiene all' ufficio del Principe ordinare la vita onesta del popolo, nel modo che è congruente all'acquisto di essa beatitudine celeste, sicché comandi quelle cose che ad essa conducono, e proibisca le contrarie, per quanto è possibile (2).» Questa dottrina è l'eco di tutta la Scuola cattolica.

Ma in tal caso, dice il Tagliaferri, si adopererà la forza per sanzione delle leggi ecclesiastiche, e ciò mena ai dispotismo e alla teocrazia.

Quanto alla teocrazia, essa è recata fuor di proposito; giacche teocrazia, cioè governo divino, esprime una società retta immediatamente da Dio per mezzo di persone scelte da lui e con leggi da lui dettate, qual fu solamente la

---

**(1)** Epist. 125, *alias* 75.

**(2)** *Cuicunque incumbit aliquid pertieere, quod ordina tur in aliud, sicut in finem, hoc debet attendere, ut suum opus sit congruum fini; sicut faber sic facit gladium, ut pugnae conveniat, et aedificator sic debet disponere domum, ut ad habitandum sit apta. Quia igitur vitae, qua in praesenii bene vivimus, finis est beatiludo caelestis, ad Regis officium pertinet ea ratione vitam multitudinis bonam procurare, secundum quod congruit ad caelestem beatitudinem consequendam; ut scilicet ea praecipiat. quae ad caelestem beatitudinem ducunt, et eorum contraria secundum quod fuerit possibile interdical.* Lib. I. cap 15.

repubblica ebraica sotto i Giudici e in parte ancora sotto i Re. Quanto al dispotismo, noi vorremmo sapere dall' Autore, se sia dispotismo che venga adoperata la forza per sanzione delle leggi civili. Cilicio dicesse, mostrerebbe di non capire che cosa significa libertà, cioè facoltà elettiva secondo l'ordine della ragione, e distruggerebbe perfino il concetto di umano consorzio, non essendo possibile il tranquillo godimento de'proprii diritti, senza la repressione de' malvagi, né potendosi dare repressione senza l'uso della forza. Se dunque l'uso della forza contro i contumaci non si oppone alla libertà nell'ordine civile; perchè deve opporvisi nell'ordine religioso? Forse perchè la legge religiosa lega la coscienza? Ma ciò è proprio altresì della legge civile: insegnandoci S. Paolo che dobbiamo obbedire ai governanti politici *non solimi propter iram, sed etiam propter conscientiam* (1). Forse perché la religione guarda l' interno? Ma essa guarda altresì l'esterno, giacché è società d'uomini, composti d'anima e di corpo; e solamente riguardo agli atti esterni s'intende adoperata la pena materiale. La colpa in materia di religione è più grave della colpa in materia puramente civile; e sarebbe ridicolo, se la maggiore gravità del reato dovesse essere ragione per lasciarlo impunito!—Ma il delitto religioso può punirsi con pena spirituale. —Il malvagio non cura siffatta pena: ed oltre a ciò la pena nell' uomo deve rivolgersi alla parte sensitiva giacché essa si ribellò alla parte razionale ed essa deve ricostituirsi nella debita soggezione, perciò che riguarda l'ordine sociale, perturbato mediante gli atti dell'organismo. Infine dirassi che il delitto religioso sarà punito da Dio. Rispondiamo che, senza dubbio, esso sarà punito da Dio; ma ciò non toglie che debba altresì esser punito dagli uomini: giacché Iddio quaggiù, come a rispetto del mondo fisico, così a rispetto del mondo morale, vuole il concorso delle cause seconde; e come pel mantenimento dell' ordine fisico ha costituito le influenze dei diversi agenti della natura , così pel mantenimento dell' ordine morale ha ordinata 1' autorità de' legittimi governanti. Anche il delitto civile sarà punito da Dio: è questo forse un ragionevol motivo per escludere i tribunali ed il bargello? Concediamo adunque che la subordinazione dello Stato alla Chiesa meni a far sì che l'ordinamento civile non solo non debba nuocere, ma debba anzi giovare al bene religioso, e induca 1' obbligo nel potere politico di far servire la forza materiale contro i perturbatori della religione; ma neghiamo che ciò sia difforme dalla ragione, a cui anzi è conformissimo, perchè è conformissimo all'ordine e all'intendimento divino. Né vale la puerile obbiezione, presa dal pericolo dell'abuso; perocché se dovessimo rigettare ciò di cui può abusarsi o si abusa talvolta, dovremmo atterrare tutte le istituzioni umane e divine, e l'uomo stesso sperdere dal mondo.

Che se la subordinazione dello Stato alla Chiesa è voluta dalla ragione, è voluta per conseguenza altresì dallo spirito cristiano; a cui è concorde tutto ciò

---

**(1)** *Ad Romanos,* XIII- 5.

che è vero ed è buono. È questa una illazione necessaria di quella premessa. E dove se ne bramasse mia positiva conferma, avvertasi esser questa dottrina comune presso i Padri e Dottori della Chiesa. Noi già ne abbiam citati parecchi, e qui ne aggiungeremo alcuni altri. Il Crisostomo dice: «Ci ha presso noi ancora un'altra sorta d'impero, e veramente più sublime dell'impero civile. Qual è esso mai? Quello che vige nella Chiesa, e di cui anche Paolo fa menzione, là dove dice: Obbedite ai vostri Preposti, e sottomettetevi loro. Imperocché questo impero è tanto più alto del civile, quanto il cielo sovrasta alla terra e 1'anima al corpo (1).» S. Gregorio Nazianzeno apostrofa i Principi secolari in questa forma: «Ma voi ancora al mio impero e al mio trono assoggettò la legge cristiana. Imperocché anche noi siam dotati d'impero; ed aggiungo, d'impero tanto più alto e più perfetto: se pur non si creda giusto che lo spirito alla carne, e alle terrene cose cedano le celesti (2).» S. Isidoro Pelusiota dice: «Dal Sacerdozio e dal Regno risulta l'amministrazione delle umane cose. Imperocché quantunque grandissima sia la differenza dell'uno dall' altro (giacché quello è come l'anima, questo come il corpo), nondimeno ambidue tendono ad uno e medesimo fine, cioè alla salute degli uomini (3).» Ivone Carnotense scrivendo ad Enrico re d'Inghilterra, lo esorta così: «Poiché tutte le cose non altrimenti possono essere bene amministrate, se non in quanto il sacerdozio e l'impero concordino in un medesimo studio; pregando ammoniamo l'Altezza vostra che nel regno, commesso alle vostre cure, lasciate propagare la parola di Dio, e sempre pensiate che il regno terreno deve esser soggetto al regno celeste, il quale è commesso alla Chiesa. Imperocché come il senso animale deve esser soggetto alla ragione, così la potestà terrena deve esser soggetta alla potestà ecclesiastica. E quanto vale il corpo, se non viene retto dall'anima, altrettanto vale la potestà terrena, se non vien informata e retta dalla disciplina della Chiesa (4).» Lo stesso insegna S. Tommaso, là dove scri -

---

**(1)** *At vero heic aliud quoque imperii genus est, ac civili quidem imperio sublimior. Ecquod illud est? Quod in Ecclesia viget, cuius etiam Paulus mentionem facit, cum ait: Obedite praepositis vestris et subiacete eis. Hoc enim imperium tanto civili excellentius est, quanto caelum terrae; et quantum inter corpus et animam discriminis est, tantum item ab ilio hoc distat.* In 2, ad Cor. Hom. XV.

**(2)** *At vos quoque imperio meo ac throno lex cristiana subiecit. Imperium enim et nos gerimus; addo et praestantiusetperfectius: nisi quidem aequum videatur spiritum carni, et caelestia terrenis cedere.* Orazione XVII.

**(3)** *Ex Sacerdotio et regno rerum administratio confecta est. Quamvis enim permagna differentia sit (illud enim velut anima est, hoc velut corpus), ad unum tamen et eumdem linem tendunt, hoc est ad hominum salutoni*. Lib. 3, Epìst. 449.

**(4)** *Quia res omnes non aliter bene administrantur, nisi cum regnum et sacerdotium in unum convenerint studium; Celsitudinem vestram obsecrando monemus , quatenus in regno , vobis commisso, verbum Dei currere permitlatis, et regnum terrenum caelesti regno, quod Ecclesiae commissum est, subditum esse debere, semper cogitetis. Sicut enim sensus animalis subditus debet esse rationi , ita potestas terrena subdita debet esse ecclesiastico*

ve: «È da dire che la potestà secolare è soggetta alla potestà spirituale, come il corpo all'anima; e però non è usurpazione di giudizio, se il Prelato spirituale s'intrometta di cose temporali (1).» Lo stesso insegna il Suarez, ragionando nel seguente modo: «L'una e l'altra potestà, la temporale e la spirituale, secondochè si trovano nella Chiesa, dovettero talmente conferirsi e possedersi, che entrambe profittassero al bene comune e alla salute del popolo cristiano. Dunque è necessario che abbiano ordine tra di loro; altrimenti non potrebbe conservarsi la pace e l'unità nella Chiesa; perocché spesso i vantaggi temporali ripugnano ai vantaggi spirituali, e quindi o dovrebbe riputarsi giusta la guerra tra le due potestà, o fa d'uopo che l'una ceda all'altra , acciocché le cose tutte sieno rettamente ordinate. Dunque o la potestà spirituale sottostarà alla potestà temporale o viceversa. La prima parte di tal disgiuntiva non può dirsi e neppure concepirsi, secondo la retta ragione; giacché tutte le cose temporali debbono essere ordinate al fine spirituale. Dunque è da dire per contrario che la potestà temporale sia soggetta alla spirituale, per non deviare dal proprio fine. Conciossiachè come i fini, così le potestà sono subordinate (2).»

Ma rechiamo qualche autorità anche più grave. Giovanni Papa, secondo che si legge nella prima parte del Decreto, distinzione novantesima -sesta, capo undecimo, dopo avere ricordato che al Sacerdozio non alle potestà secolari Iddio commise di ordinare le cose ecclesiastiche: soggiunge che se coteste potestà sono cristiane , convien che per volontà del medesimo Iddio sottostieno al Sacerdozio: *Ad Sacerdotes Deus voluti , quae Ecclesiae disponendo, sunt, pertinere , non ad saeculi potestates; quas, si fideles sunt, Ecclesiae suae Sacerdotibus voluti esse subiectas.* Di che inferisce dover i Principi non anteporre ma sottoporre le loro ordinazioni ai Prelati ecclesiastici. *Imperatores christiani subdere debent executiones suas ecclesiaslicis Praesulibus, nonpraeferre.* E nel capo seguente è riportata altresì la sentenza di Papa Gelasio: Solere i Principi cristiani obbedire ai decreti della Chiesa, non già an-

---

*regimini. Et quantum valet corpus , nisi regatur ab anima , tantum valet terrena potestas, nisi informetur et regatur ecclesiastica disciplina*. Epist. 51.

**(1)** *Dicendum quod potestas saecularis subditur spirituali , sicut corpus animae; et ideo non est usurpatum iudicium si spiritualis Praelatus se intromittat de temporalibus.* Summa th. 2. a 1." q. 60, a. 6, ad 3.m

**(2)** *Utraque potestas, temporalis et spiritualis, prout in Ecclesia existunt ita conferri et possideri debuerunt , ut communi bono et saluti christiani populi proficiant. Ergo necessarium est ut hae potestates aliquem ordinem inter se observent, alias non posset pax et unitas in Ecclesia servari; nam saepe temporalia commoda repugnant spiritualibus, et ideo vel eritbellum iustum inter utramque potestatem, vel necesse est alterum alteri cedere, ut omnia recte ordinentur. Ergo vel potestas spiritualis erit sub temporali vel e contrario. Primum nec dici nec cogitari potest secundum rectam rationem ; quia temporalia omnia ordinari debent ad spiritualem finem. Ergo dicendum e contrario est potestatem temporalem subiectam esse spirituali, ut a suo fine non deflectat. Nam ita subordinantur potestates, sicut et fines*. Defensio fidei etc. I. 2, e. 22.

teporle la propria autorità: *Obsequi solere Principes christianos decretis Ecclesiae, non suam praeponere potestatem*» Più vivamente Innocenzo III paragona l'autorità ecclesiastica al sole, e la civile alla luna , e soggiunge che la prima tanto sovrasta alla seconda, quanto l'uno all' altro di quei due astri: *Ad firmamentum caeli, hoc est universalis Ecclesiae, fecit Deus duo magna luminaria, idest duas instituit dignitates, quae sunt Pontificalis auctoritas et Regalis potestas. Sed illa* quae praeest diebus, idest spiritualibus, maior est; *quae vero carnalibus, minor: ut quanta est inter solem et lunam, tanta inter Pontipces et Reges differentia dignoscatur* (1).

Infine, per non esser troppi, Bonifazio VIII, nella sua bolla dommatica *Unam Sanctam Ecclesiam* (citiamo spesso questa, e coll'epiteto di dommatica, per bene imprimerla nella mente di coloro, che non la guardano di buon occhio) paragonando le due potestà alle due spade, di cui fa menzione l'Evangelio, espressamente insegna che la potestà temporale deve esser soggetta alla spirituale: *Oportet gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati*. E ne desume la ragione dall'ordine, onde le cose procedono da Dio ed a lui ritornano. *Nam, curri dicat Apostolus: Non est potestas nisia Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt; non ordinatae essent, nisi gladius esset sub gladio, et tamquam inferior reduceretur per alium in suprema*. Rimproverando poi di manicheismo l'opinione contraria, quasi non uno ma due fossero i principii delle cose, definisce e dichiara esser di necessità di salute ad ogni umana creatura l'esser soggetta al romano Pontefice. *Porro subesse Romano Pontifici omni humanae crealurae* (sia suddito, sia sovrano) *declaramus, edicimus , definimus et pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis.*

Poste le quali cose, non possiamo non riprendere l'esorbitanza del sig. Tagliaferri, allorché attribuisce la sentenza della subordinazione dello Stato alla Chiesa ad un partito che vuole la servitù de' popoli, e chiama sofisma la proposizione colla quale si afferma: La Chiesa sta allo Stato, come 1' anima al corpo. Egli dice: «Io non mi maraviglio dei fautori di quello di questi due sistemi, che subordina lo Stato alla Chiesa. Il partito, che se ne fa elogiatore, mira proprio alla servitù dei popoli, e, conseguente a sé stesso, non s' inganna nella scelta del mezzo (2).» La subordinazione dello Stato alla Chiesa è dottrina di tutti i teologi, di tutti i Padri, di tutti i Pontefici, che han toccato cotesto punto. Non volendo dunque supporre che il sig. Tagliaferri chiami partito l'intera Chiesa insegnante, convien dire che quella sua proposizione procede da mancanza di erudizione ecclesiastica sopra tale materia; e però ci fa gran maraviglia che essendo egli Arciprete, non sappia ciò che anche un sem-

---

**(1)** *Vedi* Corpus Iuris canonici t. 2. Decretales Greg. 1. 1, Ut. 33 , e. VI. Imperium non praeest Sacerdotio sed subest, et ei obedire tenetur.
**(2)** *Rivista universale di Genova*, fascicolo 60, pag. 466.

plice chierico non dovrebbe ignorare. Lo stesso vale pel secondo capo, da noi notato. Il paragone tra l'anima e il corpo, per ciò che riguarda la relazione tra la Chiesa e lo Stato, lo vedemmo, nei testi sopra riferiti, usato con mirabile accordo da tutti i Padri e Teologi. Ed i Papi dedussero sempre la superiorità della Chiesa a riguardo dello Stato da ciò, che questo provvede alle cose temporali e carnali, quella alle spirituali e celesti. Ora il sig. Arciprete Tagliaferri ci viene innanzi con questa singolare sentenza: Quanto al sistema di subordinare lo Stato alla Chiesa non posso qui tralasciare di mettere in vista uno specioso sofisma, su cui lo puntellano i suoi fautori. La Chiesa, essi dicono, ha per fine gl'interessi spirituali dell'uomo, lo Stato gl'interessi materiali. Dunque la Chiesa sta allo Stato, come lo spirito sta alla materia, come l'anima sta al corpo. E poiché il corpo è per natura sottoposto all' anima, ne segue che lo Stato di sua natura è sottoposto alla Chiesa. Tutto il peso di questo argomento si appoggia ad una finzione, cioè al supposto (mera finzione) che subbietto della Chiesa sia la sola anima, come dello Stato il solo corpo dell'uomo. Ma la verità è che tutto 1'uomo nella sua indivisibile personalità è il subbietto così della Chiesa come dello Stato, benché sotto diverso rispetto. Lo Stato forse nel curare gì' interessi temporali dell'uomo non mira che al solo corpo, dimenticando affatto lo spirito (1)?» Qui il Tagliaferri non solamente mostra difetto di erudizione ecclesiastica (giacche non sappiamo indurci a pensare che abbia voluto tacciar di sofisma intorno al vero soggetto della Chiesa e dello Stato, il parlare concorde de' Pontefici, de' Padri, de' Dottori); ma mostra altresì di non capire la struttura e la forza dell'argomento, che impugna. Primieramente nessuno ha sognato mai di dire o di supporre che soggetto della Chiesa sia la sola anima e soggetto dello Stato il solo corpo dell'uomo. Per contrario tutti hanno sempre insegnato che lo stesso indivisibile uomo, in quanto composto di anima e di corpo, lo stesso indivisibile popolo, civile e cristiano ad un tempo, è soggetto ai due poteri. Anzi appunto da questa identità di soggetto, il quale dee esser governato, sotto diverso rispetto, da ambidue quei poteri, deducono la necessità della subordinazione dell'uno all'altro. E ciò, che han fatto quegli antichi, fanno ancora i moderni apologisti della Chiesa. Ecco infatti, per recarne un esempio, come comincia la sua dimostrazione uno dei più recenti scrittori, laddove prende a trattare del primato della Chiesa e della sua autorità sulle società civili dei cattolici (2). «La società civile dei cattolici, egli dice, in questo si distingue dalle altre, che consta della stessa moltitudine di uomini, di cui è composta la Chiesa di Cristo, cioè la Chiesa cattolica: di che segue che una siffatta società non costituisce in nessun modo un corpo morale, realmente diverso e disgiunto dalla Chiesa, ma

---

**(1)** Luogo citato, pag. 467.

**(2)** *De Primatu Ecclesiae eiusque potestate quoad societates civiles catholicorum. Iuris Ecclesiastici publici Institutiones, auctore* CAMILLO TARQUINI *e Societate Iesu*, pag. 54.

ambedue presentino il concetto di un duplice patto e di una duplice obbligazione , inerente alla stessa moltitudine, la quale in forza di essa, sotto il governo del magistrato civile, dà opera al conseguimento della felicità temporale, e sotto il governo della Chiesa dà opera al conseguimento della vita eterna , in modo peraltro che confessi cotesta vita eterna essere l'ultimo e supremo fine, a cui la felicità e vita temporale è subordinata; altrimenti, se ciò non credesse, non potrebbe appartenere alla Chiesa cattolica, né fare uso del nome cattolico. Dunque la vera nozione di società civile tra' cattolici è quella, di un consorzio di uomini, i quali attendono talmente alla ricerca della felicità temporale, che al tempo stesso professino la subordinazione di essa alla cura di procacciarsi la felicità sempiterna, cui tengono per fede non potersi ottenere se non dal reggimento della Chiesa cattolica. Di qui è facile l'intendere se la Chiesa abbia o no il primato a rispetto della società civile cattolica (1).» Non dunque alla diversità del soggetto, ma per contrario alla sua identità. congiunta colla diversità del fine, si appoggiano i pubblicisti cattolici per dimostrare la subordinazione della Chiesa allo Stato. Di qui apparisce altresì lo sbaglio del Tagliaferri in ordine alla costruttura della dimostrazione, tessuta dagli anzidetti pubblicisti. Egli crede che il loro modo di argomentare si riduca a quest'altro: La Chiesa bada all anima, lo Stato bada al corpo. Ma l'anima sovrasta al corpo. Dunque la Chiesa sovrasta allo Stato. Quindi si dà l'aria di trionfatore, facendo la peregrina scoperta che non il solo corpo o la sola anima; ma l'uomo, composto di anima e di corpo, è soggetto ad entrambe le potestà. Ma la forma di argomentazione dei cattolici è tutta diversa. Essa è concepita così: L' uomo (composto già s'intende di anima e di corpo) nella sua indivisibile personalità, è ordinato a un doppio fine. L'uno, che si compie su questa terra e riguarda il benessere temporale; l'altro, che iniziato quaggiù ha compimento nel cielo, e consiste nella santificazione delle anime, coronata dalla vita eterna: *Habetis fructum vestrum in sanctificationem , finem vero vitam aeternam* (2). Il primo

---

**(1)** Givilis Catholicorum Societas ea re a ceteris distinguitur, quod eadem illa constet hominum multitudine, unde Ecclesia ipsa Ghristi, idest catholica? coalescit: quo fit ut eiusmodi Socielas reale quoddam corpus ab Ecclesia diversum ac separatum nullo modo constituat, sed ambae simul rationem habeant duplicis foederis atque obligationis eidem multitudini inhaereutis, qua illa scilicet sub imperio magistratus civilis felicitati temporali quaerendae vires intendit, sub imperio autem Ecclesiae adeptioni vitae aeternae: atque ita quidem, ut fateatur liane vitam aeternam ultimum ac supremum esse iinem cui felicitas ac vita tota temporalis subsit ; quandoquidem nisi haec fide teneat, neque ad catholicam Ecclesiam pertinere neque catholico uii nomine ullatenus posset. Givilis igitur Catholicorum societatis ea vera est notio, ut sit hominum coetus, qui temporali felicitati quaerendae ita student, ut profiteantur eam subesse debere studio felicitatis aeternae , quam sub Ecclesiae catholicae regimine obtineri tantum posse credunt. Hisce autem praenotatis. facile erit cognoscere utrum Ecclesiae prae civili Catholicorum societate primatu polleat. *Luogo dianzi citato.*

**(2)** S. PAOLO *ad Romanos*, VI, 22.

di questi fini è subordinato al secondo; giacche è chiaro che la vita presente deve servire alla futura, e il temporale all'eterno. Ora in quell'ordine, in che stanno i fini tra loro, stanno altresì i poteri che ad essi corrispondono. Dunque il potere dello Stato, che dirige al primo degli anzidetti fini, è subordinato al potere della Chiesa, che dirige al secondo; e questa subordinazione non dev'essere solamente ideale ma effettiva, così richiedendo la identità del soggetto, che dev' esser mosso da ambidue i poteri. Dove è qui la finzione che subbietto della Chiesa sia la sola anima, e subbietto dello Stato il solo corpo? Qui si parla di felicità eterna e di felicità temporale. Ora alla felicità eterna l'uomo deve tendere coll' esercizio di atti non solo interni, ma anche esterni; e perciò gli apologisti cattolici insegnano che 1' azione della Chiesa si stende anche all'esterno dell'uomo. Dall'altro lato i Dottori cattolici, quando parlano della felicità temporale, stabiliscono che essa principalmente e formalmente consiste nella vita onesta e virtuosa, e per conseguenza vogliono che a questa precipuamente miri il governante nell' ordinamento delia società. *In regimine legislator semper debet intendere ut cives diri*gantur *ad vivendum secundum virtutem: immo Me est finis Legislatoris* (1). Ma per questo appunto che scopo precipuo del governante civile dev' essere la vita onesta e virtuosa dei cittadini, convien che sia subordinato alla Chiesa, la quale avendo per fine la salute eterna delle anime, può sola porgere la norma di una tal vita, secondo i principii dell'Evangelio.

Egli è vero per altro che i Santi Padri e i Dottori si valgono spesso del paragone dell'anima e del corpo, a riguardo della Chiesa e dello Stato. Ma in prima questo stesso dovea servire al sig. Tagliaferri d' indizio che quel paragone non potea essere un sofisma, secondo che egli con temerità difficilmente scusabile afferma. In secondo luogo convien osservare che essi se ne valgono o come di similitudine: *Potestas saecularis subditur spirituali, sicut corpus animae* (2); ovvero come di termine di proporzione: *Sicut se habet spiritus ad corpus et regio spiritus ad regionem corporis, sic proportionaliter iudex ecclesiasticus ad iudicem terrenum et forum ecclesiasticum ad temporale* (3). E ciò a buon diritto; giacche come cotesti due elementi, concorrono a formar l'uomo, ma con subordinazione del secondo al primo; così entrambi i poteri, la Chiesa e lo Stato, nel Cattolicismo, concorrono ad integrare un sol principio direttivo della società, ma con subordinazione del secondo alla prima. Il signor Tagliaferri confonde sbadatamente la similitudine e il termine di proporzione col mezzo di dimostrazione.

---

**(1)** *De Regimine Principimi*, I. 3 e. 3.
**(2)** S.TOMMASO, 2° 2 °° q. 60, a 6.
**(3)** I teologi del Concilio di Costanza , nella condannazione diffusa degli articoli di Vicleffo, edita nell'appendice al detto Concilio, n. XXIII all'articolo XII.

ARTICOLO VIII. •

## Risposta ai sofismi d'un cattolico liberale, intorno alla separazione della Chiesa dallo Stato.

Avendo nel precedente articolo esaminata la prima parte della teorica del sig. Tagliaferri, quella cioè che riguardava l'assoluta indipendenza dello Stato dalla Chiesa; ci conviene ora discutere la seconda, quella cioè che riguarda la separazione dell'uno dall'altra, in senso non assoluto ma temperato. Egli dice: «La età nostra è venuta ad un più chiaro concetto della distinzione dei due poteri; e nel desiderio di attuarlo, ha proclamato il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa. È un bene o un male, un progresso o un regresso? Intesa la separazione nel giusto senso, mi sembra un bene ed un progresso (1).» Qui hai, o lettore, un nuovo saggio dello spirito dei cattolici liberali. Costoro, come il nome stesso sembra significare, sono un certo che di mezzano tra i cattolici e i liberali, assolutamente detti, un'amalgama degli uni cogli altri. Ondechè nelle quistioni, che dispaiano il cattolicismo dal liberalismo, amano i temperamenti, le mezze misure, le conciliazioni. Per restringerci al punto presente, il liberalismo puro, espresso in quella frase *l'eta nostra*, ha proclamata la separazione dello Stato dalla Chiesa e viceversa, colla formola: *Libera Chiesa in libero Stato*. Il Cattolicismo, senza epiteti, riprova siffatto principio per bocca del suo supremo Maestro , il quale nel numero LV del *Sillabo* ha condannata la proposizione: *Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est*. Ora i cattolici liberali che fanno? Prendono a concordare l'una cosa coll' altra, a difendere entrambe le parti: la formola e la sua condanna. Si volgono al liberalismo e dicono: È ragionevole la separazione da voi voluta, ma intesa nel giusto senso. Poscia si rivolgono al cattolicismo e dicono: È giustamente dal Pontefice condannata la separazione, ma intesa nel cattivo senso.

Noi, a voler dire il vero , siamo altamente persuasi dell'impossibilità di cotesti mezzi termini tra il bene ed il male, tra la verità e l'errore; e teniamo per ferma un'altra censura, inchiusa nel Sillabo , quella cioè ond'è condannata la proposizione che il romano Pontefice possa e debba venire ad accordo e composizione col liberalismo: *Romanus Pontifex polest ac debet, cum progressi, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere* (2). Se tal composizione è impossibile al Capo del cattolicismo, è impossibile altresì a tutto il corpo de' cattolici, i quali non possono discordare dal Capo, ma da lui come nell'operare così ancora nel pensare debbono prendere regola ed indirizzo.

Tuttavia, nonostante questo nostro convincimento, per non essere scortesi

---

**(1)** *Rivista Universale di Genova*, fascicolo 60, pag. 471
**(2)** §. X, n. LXXX.

col sig. Tagliaferri, ascoltiamo qual sarebbe al veder suo la conciliazione, possibile tra quel domma fondamentale del liberalismo e l'insegnamento pontificio, vale a dire tra la separazione e la non separazione della Chiesa dallo Stato. Egli, comincia dal dire essere assurda e perniciosa la maniera di separazione, che consistesse in una lotta scambievole, salvo alcuni casi. «L' essere normale (son sue parole) e definitivo delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa non è l'antagonismo; e la lotta ben potò essere necessaria negl'inizii, vale a dire nella loro epoca formativa: può altresì di tanto in tanto divenir necessaria, come mezzo ad impedire le reciproche invasioni e prepotenze, e far rientrare l'uno e l'altra ne' proprii confini; ma chi facendone uno stato normale , non riconosce tra loro altra relazione che di perpetuo antagonismo, scambia il mezzo col fine, e vive in un errore altrettanto assurdo quanto funesto (1).» Veramente potrebbe sembrar singolare il vedere recata come una specie di separazione la lotta; la quale per fermo, più che separazione, è nimicizia manifesta, e nimicizia tradotta in atto. Ma prescindendo da ciò, che in fondo non ha reale importanza, chi non vede qui il solito vezzo de' cattolici liberali, di ammettere il vero per metà e difendere la Chiesa per guisa, che lascino ai nemici di lei 1'uscio in parte aperto per aggredirla? Si rigetta la lotta come stato normale, ma si riconosce necessaria di tanto in tanto come mezzo per fare rientrare l' uno e 1' altra, lo Stato e la Chiesa, nei proprii confini. Non vi sembra questo un beli' espediente in mano dei regalisti e dei liberali, per legittimare tutte le vessazioni, che han fatto soffrire e fan soffrire alla Chiesa? È il mezzo, potrebbono dire, divenuto necessario, per farla rientrare ne' proprii confini, e cessare dalle invasioni. Come fu legittima la lotta di Gregorio VII contro Enrico IV, per le usurpazioni fatte dallo Stato sopra i diritti della Chiesa; così è legittima la lotta della moderna rivoluzione contro Pio IX, per le usurpazioni fatte dalla Chiesa sopra i diritti delio Stato. È una di quelle epoche, accennate nella frase di tanto in tanto. Così si scolperanno i nemici della Chiesa.

Dirassi: non perchè si legittima una massima in generale, si legittima ogni applicazione che se ne faccia. Verissimo. Ma, oltreché ci ha delle massime, troppo proclivi ad iniqua applicazione, come appunto è la presente per parte dello Stato, il quale avendo in mano la forza, ne accoglie facilmente il solletico; qui la massima stessa è falsa. Essa suppone la possibilità per parte della Chiesa d' invadere i diritti dello Stato, e dippiù suppone eguaglianza tra 1'una società e 1'altra. Due poteri, reciprocamente indipendenti, non solo nel proprio ordine, ma in modo del tutto assoluto (come sarebbero due Stati politici) possono tra loro muoversi guerra, a cagione di violati diritti. Ambidue sono possessori immediati della forza, ambidue versano nel medesimo ordine d' interessi materiali, ambidue sono giudici supremi de' proprii atti, a fronte l'uno dell'altro. Niente di questo si verifica, quando trattasi della Chiesa in pa-

---

**(1)** Pag. 468.

ragone dello Stato. La Chiesa non possiede formalmente la forza materiale. Ciò è sì vero, che la divina provvidenza nell'attribuire al supremo Capo di lei un dominio temporale per guarentigia della sua indipendenza dal secolo, ha voluto che esso non fosse né sì piccolo, che potesse patir pressione dai Potentati limitrofi, né sì grande, che potesse incutere timore agli altri Stati. Tutta la forza della Chiesa è morale; i mezzi di coercizione non sono in lei che virtualmente, in quanto ha diritto di richiederli ed imperarli alla società civile, a lei subordinata. Di che nasce un'impossibilità quasi assoluta di abuso, e ciò per doppio capo. Prima, perchè avendo essa bisogno del presidio della società civile contro i violatori delle sue leggi e i perturbatori della sua pace, è condotta dalla natura stessa di questa sua condizione ad essere scrupolosa osservatrice dei diritti di quella, sicché con lei piuttosto largheggi del suo, di quello che invada il non suo. Secondo, perchè la forza morale, di cui sola, come dicemmo, è formalmente dotata la Chiesa, ripete tutto il suo vigore dall' evidenza del diritto. Quindi al diritto evidente si appoggia sempre la Chiesa; né può avvenire giammai, che le sorga pure il pensiero di pretendere cosa, che si dimostri ingiusta. Dunque tutto ciò che evidentemente è di pertinenza dello Stato, come gli affari puramente civili e politici, sono pienamente assicurati da ogni pericolo d'invasione da parte del potere ecclesiastico. E così veggiamo la Chiesa essere stata sempre sollecita e gelosa di una tale osservanza, ed imporla ai suoi Ministri coll' impero altresì della legge. Per recarne un esempio, nel Concilio Lateranense IV al capo 42, ella ai Chierici comanda così: *Sicut volumus ut iura Clerìcorum non usurpent laici, ita velle debemus ne Clerici iura sibi vindicent laicorum. Quocìrca universis Clericis interdicimus, ne quis praetextu ecclesìasticae libertatìs suam de celerò iurisdictionem extendat in praeiudicium iustitiae saecularis, sed contentus existat constitutionibus scriptis, et consuetudinibus hacteuus approbatis, ut quae sunt Caesaris reddantur Caesari, et quae sunt Dei Deo recla dislributione reddantur*.

Non neghiamo che nei punti di contatto, come suol dirsi, la distinzione dei termini non apparisce precisale il diritto lungi dal mostrarsi evidente, si mostra non rare volte dubbioso. Nondimeno anche in tal caso è illecita la lotta per parte dello Stato, e ciò in virtù della sua subordinazione alla Chiesa. Imperocché egli è chiaro che dopo la rispettosa rimostranza e la ragionevole discussione, il giudizio della lite insorta appartiene alla Chiesa, come a potere superiore al poter dello Stato; e niuno dirà che al tribunale inferiore sia lecito opporre contrasto o resistenza alla decisione del tribunale più alto. Né si obbietti il pericolo di sbaglio nel giudice; giacche in prima, se questa ragione valesse, non ci sarebbe più mezzo per terminare i litigi anche nell' ordine civile. In secondo luogo, la decisione anzidetta o riguarda una regola generale, o 1'applicazione di essa ad un fatto particolare. Quanto alla prima, la natura speciale della Chiesa, d' essere cioè una società soprannaturalmente assistita da Dio, porge una sicura guarentigia dell'equità e rettitudine della sentenza. Iddio non può permettere che la Chiesa cada in pernicioso errore come nella dottrina,

così nella pratica; e pernicioso errore sarebbe un'ingiusta usurpazione dei diritti altrui. Egli 1'ha costituita maestra di verità e di giustizia. Or come potrebbe ella esercitare degnamente un tal magistero, se potesse violare, pognamo per sola ignoranza, le ragioni di quelli, di cui dee formare i costumi? La parola di Cristo: *Date a Cesare ciò che è di Cesare, ed a Dio ciò che è di Dio*, è operativa nella sua Chiesa, ne può mancare di effetto. Onde ciò che ella definisce in tal punto, come regola comune di condotta nelle materie altrimenti dubbiose ed oscure, non può appuntarsi di prepotenza o di errore. La santità della Chiesa è articolo di fede pe' cristiani: *Credo... sanctam Ecclesiam*. Or come sarebbe santa la Chiesa, se professasse come regola di sua condotta una manifesta ingiustizia, quale appunto sarebbe l'invasione di alcun diritto non suo? Quindi non è meraviglia, che nel numero XXIII del Sillabo si legga condannata la seguente proposizione: *Romani Pontifices et Concilia oecumenica a limitibus suae potestatis recesserunt, iura Precipum usurparunt*.

Che se poi si parla non di regola che stabiliscasi, ma dell' applicazione di essa a qualche caso particolare, non neghiamo che l'autorità ecclesiastica possa cadere in decisione men giusta. Ma in tal rarissimo evento, oltre al ricorso aperto ad essa Chiesa, sempre pronta a soddisfare le altrui ragioni, è da considerare che l'aggravio patito non può esser mai tale, che preponderi al male gravissimo che sarebbe di lottare contro la propria madre, con iscandalo e perturbazione di tutta la società de' fedeli. Onde in tal caso è da seguire il precetto che quel sapientissimo non meno che invittissimo Re, Carlomagno, dava ai suoi sudditi, dicendo loro che pel rispetto dovuto a S. Pietro e alla Sede Romana, madre e maestra comune, qualunque sia il peso, ancorché gravissimo, che ella c'impone, dee portarsi e con pia ed affettuosa devozione tollerarsi. *In memoriam beati Petri Apostoli honoremus sanctam Romanam et Apostolicam sedem, ut quae nobis sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat magistra ecclesiasticae rationis. Quare servanda est cum mansuetudine humilitas; ut licet vix ferendum ab illa Sancta Sede imponatur iugum, feramus et pia devotione toleremus* (1). È conforme ad ogni ragione che si soffra la iattura di un bene minore, acciocché si salvi e mantenga incolume il bene maggiore. Ma torniamo al discorso del Tagliaferri.

«Un secondo modo, egli dice, d'intendere la separazione tra i due poteri, consiste nell' ammettere che non v'abbia tra essi altra relazione, che d' una scambievole *indifferenza*, così che i loro atti non abbiano ad incontrarsi mai nello svolgimento della vita sociale (2).» Veramente questa, più che relazione, ci sembra negazione di qualsiasi relazione. Ma poco male l'inesattezza del linguaggio, quando la sostanza è buona; e qui è buona la sostanza, giacche 1' Autore rigetta cotesta foggia di separazione, come irragionevole e pregiudiziale

---

**(1)** Capitul. *De onoranda Sede Apostolica*.
**(2)** Pag. 468.

La ragione, che egli ne arreca è triplice; e poiché ci piace di lodare ciò che è degno di lode, diciamo che esse sono giustissime e come tali le riportiamo colle sue stesse parole. «Gomechè, egli dice, apparentemente meno strano, questo sistema non è meno assurdo del precedente, ed è in senso inverso altrettanto irrazionale, quanto quello della *confusione* dei due poteri. Ecco la sorgente perpetua di tutti gli errori: confondere le cose tra loro distinte, e separare quelle che vogliono essere unite ed armonizzate. La Chiesa e lo Stato, il soprannaturale e il naturale, il divino e 1'umano, benché sieno cose tra loro affatto distinte, pure si collegano tra loro e si riferiscono per mille vicendevoli rapporti, che non si possono negare o distruggere senza ingiuria della scienza e detrimento della società: la loro separazione assoluta adunque è impossibile, quanto assurda. Essa ripugna in primo luogo alla legge cosmica, per la quale nel generale ordinamento degli esseri tutte le cose aspirano allenita; epperò lungi dal dividersi e sconnettersi, tendono ad intrecciarsi e congiungersi insieme. Ripugna in secondo luogo alla medesimezza del soggetto, intorno a cui versano i due poteri, civile e religioso, i quali si appuntano e collimano nella vita individua dell'uomo, cittadino insieme e credente. Ripugna da ultimo alla natura e agli ufficii proprii così dello Stato, come della Chiesa: dello Stato, il cui fine è di tutelare tutti i diritti e quindi anche i diritti religiosi del cittadino; della Chiesa, la quale mancherebbe alla sua missione, se non sostenesse colla sua forza morale 1'autorità civile, giovandone gli intendimenti, adoperandosi efficacemente a rendere virtuosi ed ottimi i cittadini, e contribuendo al bene dello Stato con tutti i mezzi spirituali, di cui dispone (1).»

Queste giuste considerazioni avrebbero senza fallo condotto l'Autore a riconoscere la verità, se egli fosse cattolico, senza l'aggettivo di liberale: giacché ciascuna delle ragioni, da lui qui addotte, prova la subordinazione dello Stato alla Chiesa. La legge cosmica dell'unità tra agenti diversi non può sussistere senza dipendenza nell' azione. Sussisterebbe unità nella pianta, se le forze fisiche e chimiche non sottostessero in lei all' influenza del principio vitale? E se la forza attrattiva non prevalesse alla ripulsiva, ci sarebbe ordine e permanenza nella stessa materia bruta? L' identità poi del soggetto ordinabile dai due poteri, fa sì che in esso sieno due obbligazioni diverse, le quali potendo talvolta venire in conflitto tra loro dovrebbero scinderlo in due personalità, se l'un dei poteri non fosse subordinato all'altro. Infine se lo Stato, essendo tenuto a difendere tutti i diritti dei cittadini, è tenuto a difendere il diritto altresì religioso, ognun vede l'obbligo che in esso risulta di far servire la forza materiale a tutela della religione; il che, secondo lo stesso sig. Tagliaferri, è un essere subordinato alla Chiesa. La subordinazione dunque dello Stato alla Chiesa scende come conseguenza dagli stessi principii profes-

---

**(1)** Pag. 468 e 469.

sati dal nostro cattolico Autore. Ma il nostro Autore non è semplicemente cattolico, bensì è cattolico colla giunta di liberale. Or questa giunta lo impedisce dall' esser logico e consenziente con sé medesimo; giacche gì' impone di non discostarsi dal principio, sopra ogni altro prediletto dal liberalismo, della separazione cioè dello Stato dalla Chiesa. Egli dunque si sforza di cercare una specie di separazione, che appaghi il liberalismo, senza offendere il Cattolicismo, e intorno ad essa si esprime così: «Rifiutato, e a buon diritto, il principio della separazione tra i due poteri ne' due sensi finora discussi, non v' ha egli un senso cristiano e ragionevole che possa venire accettato nella Chiesa cattolica? V'ha senza dubbio, ed è quello inteso dal cattolico liberalismo, e da' più assennati degli odierni pubblicisti. Questo senso racchiude due concetti sostanziali: 1.° l'autonomia entro i proprii confini dello Stato e della Chiesa; 2.° la libertà e l' indipendenza dell'uno e dell' altra nel proprio interiore reggimento, così che non sia lecito a niuno dei due l'intromettersi ne' negozii spettanti all' interiore ordinamento dell' altro. Inviterei chiunque a dimostrarmi che l'uno o 1'altro di questi due concetti sia contrario ai principii cristiani (1).» Il Tagliaferri qui s' inganna a partito. I principii cristiani circa la relazione della Chiesa collo Stato si riassumono in quella formola di S. Tommaso, riportata da noi nell' articolo precedente: *Potestas saecularis subditur spirituali, sicut corpus animae; et ideo non est usurpatum iudicium sì Praelatus spiritualis se intromittat de temporalibus* (2). Tre classi bisogna distinguere, allorché parlasi di negozii, spettanti all'uomo sociale. In prima, i negozii puramente spirituali; come sarebbero il culto di Dio, l'amministrazione de' Sacramenti, la predicazione della divina parola; e questi, come è di per se chiaro, son sottoposti esclusivamente all'autorità ecclesiastica. La ragione si è, perchè ad essa unicamente li ha commessi Cristo: *Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filli et Spiritus Sancti; docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis* (3). In secondo luogo, i negozii misti; quelli cioè che si attengono sotto diverso rispetto all' ordine religioso insieme e civile; come sarebbero, a cagione d'esempio, il matrimonio, i funerali, le pie istituzioni di carità; e questi, secondo la diversità del rispetto, son sottoposti ad ambidue i poteri; ma in guisa che l'autorità ecclesiastica primeggi, e direttamente intervenga ad emendare ed annullare ciò che per avventura le leggi civili intorno ad essi stabilissero di contrario alle leggi divine o canoniche. La ragione si è, perchè secondo la prevalenza del rispetto; sotto cui una data cosa è soggetta a una data autorità, deve prevalere essa autorità all'altra, che corrisponde al rispetto inferiore. In fine i negozii puramente tem-

---

**(1)** Pag. 470.
**(2)** *Summa th*. 2.° 2.° q. 60, a. 6 ad 3. 1
**(3)** MATTH. capite ultimo.

porali, in niuna guisa sacri né ordinati a fine spirituale, come sarebbero 1'ordinamento della milizia, delle imposte, de' tribunali civili; e questi benché sieno direttamente sottoposti alla sola autorità politica, nondimeno per indiretto e come suol dirsi *ratione peccati*, possono cadere sotto la giurisdizione ecclesiastica, quando cioè le leggi, che li concernono, favorissero l'immoralità o in alcuna maniera nocessero al bene spirituale dei popoli. In tal caso siffatte leggi, emanate dall'autorità civile, possono e debbono giustamente venir corrette e private di valore dall' autorità ecclesiastica. La ragione si è, perchè spetta all' autorità ecclesiastica impedire i pubblici peccati e rimuovere gl'impedimenti nella via della salute eterna, a cui essa deve guidare i fedeli. E così veggiamo avere costantemente operato i romani Pontefici, fino all' oggidì regnante Pio IX, il quale più volte ha riprovate ed annullate diverse leggi sancite dai moderni Parlamenti di Europa. noi non intendiamo nulla, o ciò significa appunto che nella società cristiana 1'ordine civile, bene minore, è subordinato all' ordine religioso, bene maggiore; e il potere, che presiede al primo, è subordinato al potere, che presiede al secondo.

Il sig. Tagliaferri in questa materia, sì delicata e difficile, procede con molta leggerezza; e senza ben ponderare ciò che egli dice, e i diversi rispetti che debbono tenersi d' occhio, sputa sentenze con franchezza meravigliosa. Egli vuole che come la Chiesa, così anche lo Stato abbia piena autonomia nel proprio ordine. Egli parla della Chiesa e dello Stato, come parlerebbesi di due società politiche; le quali, avendo lo stesso fine, la stessa natura, gli stessi diritti, sono del tutto eguali tra loro, e solo si distinguono numericamente, in quanto la moltitudine, che le compone, è diversa. Siccome l'una di tali società non ha giurisdizione sopra i sudditi dell'altra, esse possono benissimo svolgere la loro vita con piena indipendenza tra loro. Ma qui trattasi di ben altro. Qui trattasi di due società di natura diversa, perchè aventi diverso fine ed origine diversa, e nondimeno composte degli stessi membri. La medesima moltitudine è soggetta a duplice giurisdizione; il medesimo corpo è mosso da doppia virtù operativa; la medesima persona è sottoposta alla direzione di un doppio principio ordinatore. Voler che questi svolgano la propria azione senz' ordine tra loro, è quanto volere che una nave corra il mare sotto l'impulso di due venti diversi od anche contrarli, senza prevalenza dell'uno sull' altro; ovvero che il medesimo fondo sia coltivato da due coloni, aventi scopo ed interessi non collegati, e talora eziandio pugnanti tra loro. Ciò diciamo, perchè è indubitato che bene spesso la prudenza della carne contrasta alla prudenza dello spirito, e quel che giova agli incrementi temporali , nuoce a ciò che è richiesto dalle ragioni del bene eterno. *Caro concupisca adversus spiritum, et spìritus adversus carnem*, è verità che ha luogo non solo nell'uomo singolare, ma altresì nell'uomo collettivo; non solo nel giro privato delle appetizioni individuali, ma ancora nell' ordine pubblico delle tendenze sociali. Di che apparisce che tra i due poteri, regolatori della società, non solo ci vuole accordo, ma accordo che nasca da subordinazione, come appunto accordo prodotto da subordinazione è

necessario che passi fra le potenze diverse di una stessa persona, acciocché regni unità ed armonia nel suo operare.

Lo stesso Tagliaferri ci fa sentire *che il potere civile da sé solo non può governare*; e riporta un testo del De Maistre, il quale dice convenire che esso potere «abbia come ministro indispensabile o la *schiavitù*, la quale diminuisca il numero delle volontà operanti nello Stato, o la *forza divina* che per una specie d'innesto spirituale distrugga la naturale asprezza di queste volontà e le metta in istato di agire insieme senza nuocersi.» Ora cotesta *forza divina* non è somministrata che dalla Chiesa. L'influenza dunque della Chiesa è indispensabile per lo stesso politico ordinamento della cosa pubblica e per la libertà dei popoli. Ma in qual modo siffatta influenza può aver luogo, se il potere che deve esercitarla non è in armonia coll' altro potere, a cui soggiace il soggetto che dee riceverla? L' accordo, il Tagliaferri soggiunge, verrà da sé, tanto solo che i due poteri rispettino la scambievole indipendenza. «Quando lo Stato rispetterà 1'autonomia e la libertà della Chiesa, e viceversa; quando ciascun d'essi svolgerà la sua vita entro i propini confini, abborrendo dalle reciproche invasioni; il più sincero ed amichevole accordo tra loro non può mancare (1).» Benissimo: ma 1' accordo senza una regola non è possibile. Or qual sarà cotesta regola, da aversi in mira dalle parti, che devono concordarsi? Non altra certamente, che quella la quale vien prescritta dalla retta ragione, vale a dire la subordinazione dei fini, e la prevalenza dei beni. Ma egli è principio del pari evidente che *potestates subordinantur, sicut fines* (2). Eccoci dunque condotti dall'idea stessa di accordo, voluto dall'autore, tra la Chiesa e lo Stato, all'idea di subordinazione del secondo alla prima. Una tal subordinazione non distrugge l'indipendenza dello Stato, ma solo da assoluta la converte in relativa, riducendola al proprio ordine, a quello cioè delle cose puramente temporali, in quanto però in niuna guisa contrastino con quelle dell'ordine superiore dei beni spirituali. Che se, per avventura, un tal contrasto si avverasse, non può certamente negarsi da chiunque ha fior di senno che l'autorità, la quale presiede all'ordine superiore, ha diritto di correggere quanto siasi indebitamente disposto da chi presiede all'ordine inferiore; acciocché il tutto rientri e mantengasi nella collocazione, voluta dalla ragione e da Dio, e noi quaggiù *sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus aeterna*. Lo Stato ci guida e promuove a cotesto passaggio pei beni temporali; ma la Chiesa deve provvedere che in essi nulla intervenga che c' impedisca gli eterni, a cui ella ci scorge e sorregge.

---

**(1)** Pag. 472.
**(2)** SUAREZ, *Defensio Fidei catholicae* etc. 1. IH, e. 12.

## CAPO IL
## DEL NATURALISMO POLITICO.

### ARTICOLO I.
### In che sia posto il naturalismo politico, e sua intrinseca pravità.

Fondamento e principio di tutti gli errori, che infettano la società odierna , è la scissura più o meno radicale, che si vorrebbe tra la natura e la grazia, la ragione e la fede. Ciò fu di già solennemente annunziato dai regnante Pontefice nella solenne allocuzione tenuta all'Episcopato cattolico, raccolto intorno a lui nella canonizzazione de' Martiri giapponesi. Epilogando egli i principali errori della nostra epoca e tutto l'empio sistema dei presenti banderai della setta anticristiana, questi uomini, disse, distruggono del tutto la necessaria coesione che, per volontà di Dio, unisce 1'ordine naturale al soprannaturale: *Ab huìusmodi hominibus piane destimi necessariam illam cohaerentiam, quae, Dei voluntate, intercedit inter utrumque ordinem. qui tum in natura tum supra naturam est.*

L' illustre Mgr. Pie, commentando le allegate parole osserva' che il Capo della Chiesa con questa breve formola ha posto veramente la mano sopra l' ulcera più cancrenosa e purulenta dei nostro secolo. «Se si cerca, egli dice, la prima e l'ultima parola dell' errore contemporaneo, si riconosce con evidenza che ciò, che si chiama spirito moderno, è a senno suo la rivendicazione del diritto, acquisito o innato, di vivere nel puro giro dell'ordine naturale: diritto morale talmente assoluto, talmente inerente alle viscere dell' umanità, che essa non può, senza segnare la sua propria decadenza, senza sottoscrivere al suo disonore e alla sua rovina, farlo cedere dinanzi a qualsiasi intervento d'una ragione e d'una volontà superiore alla ragione e volontà umana, dinanzi a qualsiasi rivelazione o autorità procedente direttamente da Dio. Questo contegno indipendente e ripulsivo della natura a riguardo dell'ordine soprannaturale e rivelato, costituisce propriamente l'eresia del naturalismo: parola consecrata dal linguaggio oggimai secolare sì della setta che professa questo sistema empio, e sì dell'autorità della Chiesa che lo condanna (1).»

Cercando poscia l'origine prima di questo naturalismo, egli la scorge nel peccato stesso di Lucifero, il quale fu veramente un atto di ribellione all'ordine soprannaturale, da Dio stabilito. Il Verbo eterno non assunse la natura angelica, ma l'umana; e in essa sussistente fu proposto all' adorazione non solo degli uomini, ma ancora degli angeli: *Cum iterum introducit primogenitam suum in orbem terme, dicit: et adorent eum omnes angeli eius* (2). Collocato così nel

---

**(1)** Troisième instruction synodale etc. sur les prineipales erreurs du temps présent, pag. 10.
**(2)** Ad Hebraeos, I, 6.

mezzo tra il mondo visibile ed invisibile, Cristo fu costituito fonte di vita e di grazia nell'intero universo, e Mediatore e Sublimatore e Illuminatore di tutto ciò che era per natura al di sopra o al di sotto della sua umanità sacrosanta. Satana fremè all'idea di doversi prostrare dinanzi a una natura inferiore alla sua e riconoscere da un Dio fatto uomo ogni dono di grazia e di gloria. «Giudicandosi ferito nella dignità della sua condizione nativa, egli si chiuse, quasi in trincea, nei diritti e nella esigenza dell'ordine naturale. Non volle ne adorare in un uomo la maestà divina, né accogliere in se stesso alcun aumento di splendore e di felicità derivante da questa umanità deificata. Al mistero della Incarnazione egli obbiettò la creazione; all' atto libero di Dio egli oppose il suo diritto personale; contro lo stendardo della grazia egli levò il vessillo della natura.» Così molti tra i più insigni Dottori spiegano il peccato di Satana, ma, anche astrazion fatta da tale sentenza, egli è certo per insegnamento di S. Tommaso, che il delitto di quello spirito malvagio si fu di porre il suo ultimo fine in ciò che potea conseguire colle sole forze della natura, ovvero di voler pervenire alla beatitudine soprannaturale in virtù delle sue facoltà naturali, senza il soccorso della grazia (1).

Ecco donde si deriva questo preteso spirito moderno, che in verità è antico quanto il diavolo, e che sotto fallaci apparenze trae in perdizione gli uomini stoltamente superbi, e si studia di affascinare, se fia possibile, ancora gli eletti. L'illustre Prelato ne distingue quattro gradi diversi, secondo che si sostiene in una maniera più o meno assoluta, e si ferma alle sole conseguenze o rimonta infino ai principii. Il primo grado, più mite, è di quelli che accettano la presenza e l'autorità di Cristo nel solo ordine delle cose private e spirituali, la rimuovono dalle cose pubbliche e temporali. «Il Verbo di cui san Giovanni ci dice enfaticamente che si è fatto carne, essi vogliono in certa guisa che non abbia preso dell' umanità che la sola parte spirituale; e, mentre il simbolo c' insegna che Egli è disceso dal cielo e si è incarnato per gli uomini, cioè a dire per esseri essenzialmente composti di corpo e d'anima, e chiamati alla vita sociale, essi inculcano che le conseguenze dell' Incarnazione non si stendono che alle sole anime , separate dalla loro invoglia corporea, o almeno alle sole persone individue, prese fuori della vita civile e pubblica. Quinci una separazione formale tra i doveri del cristiano e quelli del cittadino; quinci le rimostranze, più o meno rispettose alla Chiesa di Cristo, di teoriche che le asse-

---

**(1)** In hoc appetiit esse similis Deo, quia appeliit ut tinem ultimum beatitudinis id, ad quod virtute suae naturae poterat pervenire; avertens suum appetitum a beatitudine supernaturali, quae est ex gratia Dei. Vel si appetiit ut ultimum finem illam Dei similitudinem , quae datur ex gratia , voluit hoc habere per virtutem suae naturae, non ex divino auxilio secundum Dei dispositionem. Et hoc consonat dictis Anselmi, qui dicit quod appetiit illud ad quod pervenisset , si stetisset. Et haec duo quodammodo in idem redeunt ; quia secundum utrumque appetiit finalem beatitudinem per suam virtutem habere, quod est proprium Dei. Summa Theol pag. 1. q. 63, art. 3.°

gnano le parti e determinano la sua competenza o la sua incompetenza; quinci in fine questa scuola novella, che con gradazioni diverse si arroga di educare ed ammaestrare la Chiesa sopra un certo numero di quistioni pratiche, e s' intitola più o meno apertamente la scuola dei cattolici sinceri e indipendenti (2).»

Il secondo grado è il naturalismo di quelli «che pongono per principio che l'ordine soprannaturale, essendo di supererogazione e come di lusso, resta necessariamente *facoltativo*; sicché ciascuno può lecitamente ricusare di entrarvi, o, dopo esservi entrato, uscirne a grado; mentre che per contrario F ordine di natura sussiste nella sua interezza e perfezione propria, colle sue verità, i suoi precetti, la sua sanzione, ed offre sempre alla creatura ragionevole un fine appropriato alla pura natura e mezzi sufficienti per conseguirlo. Per cotesti uomini la quistione di religione positiva non essendo che un affare di scelta o di gusto, lo Stato, tanto solo che assicuri ai cittadini, appartenenti a un dato culto, la libertà di seguirlo, dee per parte sua esercitare il sacerdozio dell' ordine naturale e stabilire educazione nazionale, l'insegnamento delle lettere, dell'istoria, della filosofìa, della morale, in breve tutta la legislazione sociale, sopra un fondamento neutro, o piuttosto sopra un fondamento comune , e risolvere così fuori d' ogni elemento rivelato il problema della vita umana e del governo pubblico. È questo ciò che il gergo odierno chiama Stato laico, società secolarizzata, riservando la qualificazione di clericale per qualsiasi laico e secolare che non abbia così rinnegato il suo battesimo ed apostatato dalla Chiesa.»

Questi due gradi costituiscono, per così dire, il naturalismo moderato, che rigetta le sole conseguenze dell' ordine soprannaturale, ma non lo assalta nella sua propria esistenza. Se non che 1'errore non può fermarsi a mezza strada, senza distruggere colla sua contraddizione se stesso. Forza è che esso percorra tutto il cammino. «Se l'intervento soprannaturale di Dio, prosegue il dotto Prelato, nel dominio della natura e della ragione è possibile e reale, come immaginare che le sue conseguenze non abbiano niente d' obbligatorio non solamente per le persone individue, ma ancora per le società? In una simile quistione ammettere o supporre il fatto è rassegnarsi alla legge. Ora questa legge soprannaturale e positiva viene rigettata inesorabilmente dal deismo razionalistico. Per lui le condizioni essenziali, nelle quali Iddio creatore ha dovuto collocare la sua creatura ragionevole, sono condizioni immutabili, definitive, incapaci di modificazione qualsiasi, anche sotto aspetto di perfezionamento. Che vogliasi riconoscere in Dio un'azione conservatrice e una provvidenza generale, pur pure; ma a condizione che la supremazia inalienabile della ragione e l'autonomia rigorosa della natura umana non sia menomata da alcuna rivelazione preternaturale o soprannaturale, né da alcuna intromissione personale della divinità nel mondo terrestre. Quindi ogni incarna-

---

**(2)** Pag. 14.

zione, ogni mescolamento dei mondo angelico o degli spiriti cattivi, ogni miracolo, ogni profezia, ogni missione celeste, ogni autorità spirituale, ogni rito sacramentale debbono essere rilegati o tra le frodi, o tra le superstizioni, o tra le invenzioni poetiche e leggendarie, o tra le figure simboliche, o infine, se alcuna di tali cose può essere ammessa. ciò è a solo titolo di fenomeno non ispiegato pei semplici, non ispiegabile forse ancora pei dotti, ma che una scienza più progredita, una critica più perfezionata spiegherà tosto o tardi.»

Benché molto avanzato, non è questo tuttavia l'estremo termine del naturalismo. Un tal termine non si trova che nel colmo dell'empietà, vale a dire nel panteismo. «Se esiste un Dio distinto dalla natura, la sentenza, per la quale la filosofia gli interdice ogni ingerimento personale nell' ordine della natura e nella direzione della società umana, non sarà che una sentenza arbitraria e disputabile. Se la divinità e l'umanità sono due esseri differenti, in virtù di quale autorità la seconda segnerà alla prima il cerchio, oltre i limiti del quale non debba ella spaziare? La base del naturalismo sarà dunque vacillante, finche si riconosceranno questi due termini rispettivi: la realità divina e la realità creata. Per contrario l'ordine soprannaturale sarà divelto dalle ime radici, se si stabilisce che Dio e le creature sono un solo e medesimo essere, e che la divinità comprende nel suo seno l'umanità, la natura, il mondo. È questo il tema, di già invecchiato, del naturalismo alemanno, naturalismo radicale in quanto proclama la Natura Dio (1).»

Di cotesti quattro gradi di naturalismo ognun vede che i due primi possono raccogliersi sotto la comune denominazione di naturalismo politico; i due ultimi sotto la denominazione di naturalismo filosofico. Quelli sottraggono dalla rivelazione la società e si riducono alla separazione dello Stato dalla Chiesa, iniziata col primo grado, e compiuta col secondo; gli altri sottraggono dalla rivelazione la scienza, 1'uno coi negare a Dio la facoltà di dominarla, l'altro col togliere di mezzo Dio stesso. Il deismo e il panteismo riguardano direttamente l'intelletto, e infettando la conoscenza si stendono poscia alla volontà; la secolarizzazione dello Stato ha di mira propriamente la pratica e corrompe poscia la mente per virtù retroattiva di logica, la quale non può a lungo soffrire che il fatto discordi dall' idea, e l'operazione dalla teorica.

Ora per quanto il rigor della logica sospinga a passare dal naturalismo politico al filosofico; l' assurdità manifesta di questo secondo è di valido schermo alla mente, almeno delle moltitudini; nelle quali più che il discorso, ha forza il buon senso. L'evidente contraddizione che si scorge a confondere in un medesimo essere, 1'infinito e il finito, l'immutabile e il mutabile, il necessario e il contingente, impedirà sempremai che la follia panteistica s' insignorisca dell'intelligenza comune. Essa in qualsiasi tempo e per qualsivoglia sforzo non potrà mai essere, se non il tristo privilegio di alcune

---

**(1)** Pag. 16.

menti eteroclite, indomabili nell' errore, le quali sviatesi per avventura nell' accettazione d'un principio, non rifuggono all' aspetto di ogni più stravagante conseguenza, che ne derivi. Il deismo poi si trova anche in peggiori condizioni, in quanto ha contro di sé il buon senso insieme e la logica. Il buon senso fa leggermente intendere che l'onnipotenza divina non può essere esaurita da verun ordine di cose create; ne la ragione infinita di Dio aver per misura il corto intendere della mente limitata dell' uomo. Ogni persona di senno capirà di leggieri che Iddio può, sempre che il voglia, operare altri effetti, a cui non si stendono le forze da lui comunicate alla natura, e manifestare altre verità, a scoprire le quali non è bastevole il fioco lume dell'intelletto creato. ci sarà chi osi dar legge a Dio, intorno al disporre delle sue creature? Che se, non ostante un sì evidente discorso, altri si ostina a negare la possibilità dell'una cosa e dell' altra; allora la severità della logica lo costringerà ad identificare la natura con Dio e la mente umana colla divina. Laonde il deismo non trova ricetto, se non in alcuni spiriti mediocri; i quali nel loro traviamento si fermano a mezzo il corso, e non sanno né tornare addietro alla rettitudine del buon senso naturale, ne procedere innanzi infino alle ultime inferenze della loro sconvolta ragione.

Non così il naturalismo politico. Esso nella distinzione della volontà dall'intelletto, dell'ordine pratico dallo specolativo, trova un sufficiente punto di dimora per gli animi più interessati della pratica che della specolazione; e nell'atto stesso che non sente sì da presso gli stimoli della logica, trova un possente aiuto nella ostinata ripugnanza della natura corrotta a sottostare a un'autorità superiore. Anche qui sono bellissime le osservazioni di Monsignor Pie, di cui l'intero scritto meriterebbe d' essere riportato: «Il gran numero si getta volentieri nelle braccia di questo naturalismo più o meno specioso, più o meno addolcito, di cui noi abbiamo parlato dianzi. L'orgoglio umano vi trova una soddisfazione sufficiente, e le altre passioni non vi rinvengono contraddizione molesta. Mediante la parte lasciata a Dio e alle idee morali, vi resta una guarentigia d'ordine e di tranquillità, il che non è indifferente per gli spiriti positivi e conservatori; e si schiva nondimeno in tutto o in parte la tutela umiliante ed incomoda della rivelazione e dell'autorità, incaricata d'interpretarla ed applicarla; ciò che è il punto capitale (1).»

Da sapiente medico adunque il romano Pontefice nella sua enciclica dell'8 dicembre 1864 volse la cura al morbo più pericoloso e più universalmente nocivo, movendo dal proscrivere appunto cotesto naturalismo politico, vale a dire la separazione dello Stato dalla Chiesa, e ciò che n'è immediata conseguenza, l'assoluta libertà di coscienza, e la pubblica manifestazione dell' errore. «Assai ben sapete, o Venerabili Fratelli, che in questo tempo non pochi si trovano, i quali applicando al civile consorzio 1'empio ed assurdo sistema del naturalismo, come lo chiamano, osano insegnare, che l'ottima ragione della pu-

---

**(1)** Luogo citato, pag. 18.

blica società e il civile progresso richiedono che l'umana società si costituisca e governi senza avere alcun riguardo alla religione, come se ella non esistesse, o almeno senza fare alcun divario tra la vera e le false religioni (2).» Così il nostro Santo Padre, Papa Pio IX.

Dove, a scanso di equivoco, vuolsi diligentemente distinguere tra il principio, considerato in se stesso, e la pratica applicazione, relativa alle circostanze particolari, o, come suol dirsi, tra la *tesi* e l'*ipotesi*. Il Santo Padre qui non condanna la dura necessità in cui per avventura può trovarsi uno Stato di tollerare e lasciar liberi culti eziandio eterodossi, dando a tutti indistintamente, cattolici ed acattolici, eguaglianza di diritti e facoltà di pubblica profession religiosa, attesa l'inveterata scissura nel fatto della fede, che renda discordi tra loro gli animi de' cittadini. Siffatta società, non trovandosi in condizione di esistenza normale per rispetto alla rivelazione, esige che il governante e le leggi si attemperino in guisa confacente allo stato d'infermità del soggetto, evitando maggiori mali e assicurando almeno la pacifica convivenza degli associati. Ma il Santo Padre proscrive, la massima, cioè che tal foggia di reggimento sia l'ottima e la più. conforme al verace progresso; il che se fosse, non solo alle società predette, ma a tutte universalmente, eziandio composte di soli o quasi soli cattolici, quella maniera di governo dovrebbe applicarsi. Ciò è riprovato nella Enciclica Papale come pestifero frutto dell' empio ed assurdo principio del naturalismo politico. E con quanta ragione passiamo a vederlo.

Per intendere la malizia del naturalismo politico basterebbe considerare che esso separando lo Stato dalla Chiesa , viene a privare la società umana del benefìzio della redenzione. Cristo, riparato l' uomo, spedì i suoi Apostoli a ristorare i popoli e le nazioni congiungendole nella unità della Chiesa e collocandole sotto le sue soprannaturali influenze. Ogni parte dell' umana società venne in tal guisa assicurata e condotta a più sublime grandezza. Il matrimonio elevato a sacramento, l'amor coniugale ad immagine di quello che passa tra Cristo e la Chiesa, la paternità a ministero sacro di cooperatore con Dio, per la propagazione ed educazione degli eletti alla gloria celestiale. Le leggi vennero impedite dal degenerare in ingiusta oppressione mercè il fondamento de' principii evangelici, e la loro esecuzione fu resa più comportevole mercè il precetto e la sanzione divina. I governanti apparvero non più come uomini sovrastanti ad uomini, ma come vicegerenti di Dio per ciò che spetta la vita terrena e transitoria, e l'obbedienza de' sudditi non fu più

---

**(2)** Probe noscitis, Venerabiles Fratres, hoc tempore non paucos reperiri, qui civili consortio impium absurdumque naturalismi, uti vocant, principium applicantes audent docere, «optimam societatis publicae rationem civilemque progressum omnino requirere, ut humana societas cohstituatur et gubernetur, nullo habito ad religionem respectu, ac si ea non existeret, vel saltem nullo facto veram inter falsasque religiones discrimine»

una umiliante sottomissione al suo simile, ma una decorosa riverenza prestata a Dio -stesso ne' suoi rappresentanti terreni. Ora, sciolto il legame che unisce lo Stato alla Chiesa, e tornata ogni cosa alla pura natura, tutti questi inestimabili vantaggi sono perduti; l'uomo individuo, la famiglia, lo Stato non operano più che colle sole forze che trovano in loro stessi: e che cosa possano queste forze, l' orribile guasto della società pagana ne fa bastevole testimonianza. «Privato del lume e della grazia, di cui Gesù Cristo è l'autore e il dispensatore, l'uomo individuo non possiede né pratica le virtù soprannaturali, senza cui l'uomo non è nella grazia di Dio, ne acquista più i meriti che soli potrebbero assicurargli la felicità e la gloria dell'altra vita. Il naturalismo è pei privati la via certa dell'inferno. E quanto alle società, esse rigettando il giogo legittimo e glorioso di colui, al quale il Padre celeste ha dato tutte le nazioni in eredità, divengono preda di tutte le ambizioni, di tutte le cupidigie, di tutti i capricci dei loro padroni d'un giorno, e passando senza posa dalla ribellione alla servitù, dalla licenza alla tirannide, esse non tardano guari a perdere con l'onore e la libertà cristiana ogni onore ed ogni libertà.» Così il più volte da noi lodato Vescovo di Poitiers.

Ma non solo è perniciosa questa pretesa separazione, essa è illogica. Se il corpo è ordinato all' anima, la vita presente alla futura, come volate disgiungere e privare d' ogni scambievole rispetto le autorità che all' uno o all' altro presiedono di questi due elementi umani? Il mezzo può restar tale, senza ordine e legame col fine? Or la felicità terrena, a cui veglia lo Stato, non è che mezzo per rispetto alla felicità celeste, a cui dirige la Chiesa. Come dunque separerete voi ciò che la natura e Dio han congiunto? Vi appiglierete forse al partito di convertire in fine il mezzo, non cercando se non la sola felicità terrena? Ma allora che sarà della vita umana? Qual disordine introdurrete nell' uomo? La transitoria esistenza, disgiunta da' suoi eterni destini, non ha più valore per l'uomo. Ella più non si distingue da quella del cane e del bue; se non forse le è inferiore, in quanto ciò che in quella è mera negazione, in questa diviene privazione d' un ordinamento dovuto. Bel vantaggio adunque, che coglieremmo dallo stato sociale! Non varrebbe meglio in tal caso la vita solitaria e la selvaggia?

Allorché Iddio gettò le prime basi dell' umana società col primo germe della famiglia, proferì quella sublime sentenza: *Non est bonum esse hominem solum, faciamus et adiutorium si' mile sibi*. Ecco l'idea e lo scopo di ogni società umana, sia domestica, sia civile: un adiutorio per l'uomo, conforme alla natura di uomo. Or potrà darsi adiutorio per un essere quale che siasi, se non sia per lui un conforto al conseguimento del proprio fine? E qual è il fine dell'uomo, avente un'anima immortale, se non il conseguimento della salute eterna? La società dunque, acciocché non cada dal proprio concetto, non può separarsi dall' ordine alla salute eterna de' suoi associati, alla quale indirizza e provvede la Chiesa. La società dunque, a rigore di logica, non può separarsi dalla Chiesa. Né vale il dire che tal separazione non impedisce che i singoli

privati si lascino a loro posta reggere dalla Chiesa. Imperocché primieramente ciò non toglie la forza del nostro argomento, del cessare cioè, che farebbe la società, di essere adiutorio per l'uomo, non confortandolo al conseguimento del suo ultimo fine. In secondo luogo quella separazione scinde il vincolo che naturalmente lega la vita presente all' avvenire, e introduce un irragionevole dualismo tra ciò che dee rendere beato 1' uomo, e ciò che dee rendere beata la società; quasiché la società sia altro, che concorde aggregazione di uomini. *Non aliunde beata civitas, aliunde homo; cum aliud civitas non sit, quam concors hominum mullitudo* (1). Finalmente la predetta separazione scioglie 1'unità della persona umana, e pone l'uomo a cimento di trovarsi in contraddizione tra i doveri di cattolico e i doveri di cittadino; niente essendo più facile, che in uno Stato separato dalla Chiesa le leggi civili discordino più o meno frequentemente dalle leggi ecclesiastiche e talvolta anche dalle divine. E dove ciò avvenga, che cosa faranno i privati? Disprezzeranno le prime incorrendo l'ira e la punizione del governante terreno; o trasgrediranno le seconde, incorrendo l'ira e la punizione del Governante celeste? Nulla di più evidente, che la massima, messa innanzi la prima volta da S. Pietro: *Obedire oportet magis Deo, quam hominibus*. Ma è ottima foggia di governo e conforme al civile progresso, quella di mettere i cittadini a sì dure strette, che debbano sacrificare i loro posti, i loro stipendii, la loro libertà e forse anche la vita, per non tradire la propria coscienza? E i fautori di tale assurdo sistema osano poi di chiamarsi difensori della libertà di coscienza e promotori della felicità cittadina!

Ma prescindendo anche da tutte queste considerazioni, un solo argomento basterebbe a chiarire l'assurdità di cotesto sistema di separazione, ed è che per esso il genere umano si costituisce fuori l'ordine della divina provvidenza. Dio nella creazione dell'Universo non ha stabilito due ordini tra loro paralleli, l'uno naturale l'altro soprannaturale; ma ha stabilito un ordine solo, composto di due: la natura esaltata dalla grazia, ossia la grazia vivificante la natura. Egli non ha confusi questi due ordini, ma li ha coordinati. Uno è stato il tipo, uno il principio motore e fine ultimo della creazione divina: Cristo. *Ego sum Alpha et Omega, principium et finis*. Tutto il resto è ordinato a lui. Lo scopo della esistenza umana è di formare il corpo mistico di esso Cristo, di questo capo degli eletti, di questo eterno Sacerdote, di questo Re del regno immortale e della Società degli eterni glorificatori di Dio. Ciò posto, come potete voi sottrarre dall' ordine soprannaturale il civile consorzio, 1'uomo ingrandito per la scambievole unione con gli altri? Non è questo un collocarlo fuori del sistema divino, fuori del disegno inteso dal Supremo architetto della natura? E così costituito l'uomo, sia individuale sia collettivo, non sarà egli un fuor d' opera, un ente innaturale, e somigliante ad un pianeta uscito fuori della sua or-

---

**(l)** S. AGOSTINO, Epist. CLV.

bita e dell'azione attrattiva del sole? E distratto 1'uomo da questa azione attrattiva dell' eterno Sole, potrà incontrare altro che perdizione e sterminio?

Conchiuderemo colle eloquenti parole del Vescovo di Poitiers: giacché le nostre non potrebbero essere più espressive, né fregiate di eguale autorità: «Separata e spogliata di Cristo, la natura umana costituisce pienamente ciò che le sante Scritture appellano mondo; questo mondo, a cui Cristo non appartiene, pel quale egli non prega, al quale egli ha detto sventura; questo mondo, di cui il diavolo è principe e capo, e la cui saggezza è nemica di Dio sì fattamente, che volere essere amico di questo secolo è costituirsi avversario di Dio ; questo mondo il quale, perchè sconosce Cristo salvatore, sarà sconosciuto da Cristo rimuneratore: *Qui ignorat ignorabitur* , e raccoglierà la terribile sentenza: *Io non vi conosco*; questo mondo infine, le cui vie han per termine l'inferno. Finche dura la vita presente, 1'opera della grazia, e per conseguente della Chiesa, è di ritirare le creature da questo stato di mondanità, restituendole a Cristo, e per Cristo ai loro destini beati. Per fermo ambedue vi s'impiegano internamente ed esternamente, con una persistenza che niente arresta, con un amore che niente sconcerta. Ma se la natura si mantiene ribelle contro a tutti gli sforzi della grazia e della Chiesa, se ella non si lascia rischiarare, affrancare, redimere, restaurare dalla loro soprannaturale azione, se ella resta mondana, profana, terrestre; per questo solo, e indipendentemente da ogni altro delitto, ella è sotto il colpo della disgrazia e della dannazione divina. A. considerare il suo stato presente e reale, e non ostante la bontà permanente dei suoi elementi essenziali, la natura e peccato. Si parli quanto si vuole dei diritti dell' uomo; ve ne ha due che non conviene mai obliare. L' uomo porta seco nascendo il diritto alla morte, e il diritto all'inferno. Solamente per Gesù Cristo egli può conquistare il diritto alla risurrezione e alla vita beata. Quanto a ricollocare l'uomo fuori di Gesù Cristo, per rifargli un ordine di pura natura, con un fine puramente naturale ed un diritto alla felicità naturale; tutti gli sforzi del naturalismo non vi perverranno giammai. Non si cangerà punto il disegno primitivo dell' Onnipotente. Bensì più veramente, al peccato della sua origine l' uomo della pura natura aggiungerà il peccato attuale e personale; poiché chiudendo gli occhi alla rivelazione e il cuore alla grazia divina, egli si renderà colpevole del più grave di tutti i misfatti, che è il peccato d'infedeltà. E allora, per un giusto giudizio di Dio, non avendo voluto comprendere il grado d'onore, al quale era chiamato, egli si abbasserà alla condizione degli esseri irragionevoli, e per più di un egli diverrà loro simile. Son di questa fatta gli uomini, di cui l'Apostolo S. Giuda ha parlato: *Bestemmiatori delle cose soprannaturali*, che essi ignorano e vogliono deliberatamente ignorare, *essi si corrompono nelle cose naturali che conoscono per istinto animale,* piuttosto che per lume di ragione … *Nuvole senz'acqua, che sono sbattute a balìa dei venti,* de' venti delle opinioni e de' venti delle passioni; *alberi autunnali*, che mettono fiori *incapaci di dare frutti*; alberi *doppiamente morti*, cioè quanto alla vita della fede e quanto alla vita della ragione; *alberi sradicati* e destinati al

fuoco; *stelle erranti, alle quali una nera tempesta e tenebrosa è riservata in eterno*. Questo dunque rimane stabilito: non vi ha rifugio per la natura al di fuori di Gesù Cristo. È forza scegliere tra due l'una, dice il martire S. Ignazio: o Tira eterna di Dio nella vita avvenire, o la sua grazia nella vita presente: *Unum igitur e duobus: aut futura timenda est ira, aut praesens diligendo, est gratta* (1).»

## ARTICOLO II.
## Conseguenze sociali del naturalismo politico.

«Poiché, rimossa dalla civil comunanza la religione e ripudiata la dottrina e l' autorità della divina rivelazione, lo stesso genuino concetto di giustizia e di diritto umano si ottenebra e perisce, ed in luogo della vera giustizia e del diritto legittimo sottentra la forza materiale; si fa chiaro perchè alcuni, spregiando affatto e nulla valutando i principii certissimi della sana ragione, ardiscano proclamare: la volontà del popolo, manifestata per l'opinione pubblica, com' essi dicono, o in altra guisa, costituire la legge suprema, sciolta da qualunque divino od umano diritto, e nell' ordine politico i fatti compiuti, per ciò stesso che son compiuti, aver vigore di diritto (2).»

Sono queste le parole, colle quali il Santo Padre Pio IX, nella sua celebre Enciclica, da noi menzionata più volte, passa a dichiarare i pestiferi effetti, che il naturalismo politico genera nello stesso ordine sociale. Tre cose pertanto egli dice: Prima, che naturalizzata la società, per la sua separazione dalla Chiesa, il concetto stesso di diritto si offusca e perisce. Secondo, che alteratosi e rimosso un tal concetto, viene sostituita in sua vece la forza materiale. Terzo, che di qui è da ripetere l'origine sì della teorica della pubblica opinione, e sì di quella dei fatti compiuti, che sono appunto i due principali perni, sopra cui è montato e ribadito il così detto diritto nuovo. Questi tre capi ci somministrano insieme l'assunto e la partizione del presente articolo. Nel quale faremo uso di sole ragioni naturali: giacché il Pontefice queste appunto rinfaccia ai sostenitori di quel pestifero sistema; *sanae rationis principiis penitus neglectis posthabitisque.*

---

**(1)** S. AGOSTINO, Epist. CLV.

**(2)** Quoniam ubi a civili societate fuit amota religio ac repudiata divinae revelationis doctrina et auctoritas, vel ipsa germana iustiliae humanique iuris notio tenebris obscuratur et amitlitur, atque in verae iustitiae legitimum que iuris locum materialis substituitur vis; inde liquet cur nonnulli, certissimis sanae rationis principiis penitus neglectis posthabitisque , audeant conclamare: voluntatem populi, publica, quam dicunt. opinione vel alia ratione manifestatane constituere supremam legem ab omni divino humanoque iure solutam, et in ordine politico facta consummata, eo ipso quod consummata sunt, vim iuris habere. *Enciclica del Santo Padre, Papa Pio JX, dell'8 Dicembre 1864.*

## I

*Il naturalismo politico mena all' oscuramento e alla perdita della verace idea di diritto.*

Il diritto, preso in senso rigoroso, non è altro che un potere morale, inviolabile. È un potere, perchè risiede nella facoltà di fare o pretendere alcuna cosa. E morale, perchè trae origine dalla ragione, imperlante nell' ordine de' costumi. È inviolabile, perchè esige riverenza dagli altri. Quest'ultimo elemento della inviolabilità è come la differenza specifica del diritto, la quale lo costituisce nel proprio essere e lo distingue da un potere, che non fosse giuridico ma puramente morale. Tu dici a cagion d'esempio: *Io ho diritto a fabbricare in questo luogo; io ho diritto di disporre del mio danaro; io ho diritto ad essere obbedito da1 miei figliuoli*. Con tal linguaggio tu vuoi significare che non comunque ti sono lecite le predette cose, ma ti son lecite in maniera , che niuno possa impedirtene, senza rendersi per ciò stesso colpevole e soggetto a fisica coazione. Ciò vuol dire che quella tua facoltà è sacra, intangibile, posta sotto la tutela di un comune Signore, obbligante le altrui coscienze, sicché esse sieno tenute a conformarsi ai suoi ordinamenti, come a regola suprema del loro operare. Questo comune Signore è Dio; giacché il solo Dio può influire nella coscienza e scioglierla o legarla intorno a date azioni e a dati obbietti. Il diritto dunque inchiude l'idea di Dio; e di Dio non separato da noi, il quale circa *cardines caeli ambulet, nec nostra consideret*, ma di Dio provvido, governatore, il quale dia leggi determinate, da cui procedono determinati legami e concrete obbligazioni. Rimossa dunque dalla società cotesta idea di Dio, uopo è che il diritto venga socialmente a illanguidirsi e cadere, venutogli meno il fondamento e la radice, da cui traeva sostegno e vigore.

Or questo appunto si verifica nella società separata dalla Chiesa e ridotta ai puri termini della natura. Una società si fatta, prescindendo dalla religione, prescinde dai vincoli morali che legano 1' uomo con Dio (*Religat nos religio uni omnipotenti Deo* [1]), e per conseguenza prescinde dallo stesso Dio, almeno in quanto ha relazione con noi. Quindi la denominazione di Società atea e di Governo ateo, di cui tanto si piacciono i fautori del progresso moderno. Essi dicono: Lo Stato non deve avere altra religione, che la giustizia; e non s' accorgono gl' illusi che essi con ciò pretendono un assurdo, simile a chi volesse un triangolo senza lati; giacché rimossa l'idea di Dio, è rimosso il fondamento del diritto e conseguentemente della giustizia.

Dirai: non in questo senso di totale astrazione da Dio vuolsi intendere lo Stato separato dalla Chiesa, ma solo nel senso di astrazione dal Dio rivelato e dalla religione soprannaturale. Il Dio della natura, il Dio che si manifesta a noi per lo spettacolo dell' universo, e ci parla mediante la ragione, è conservato da una tal società, e ad esso ella appoggia il diritto e la giustizia, che sono norma del suo Governo.

Ecco una delle solite contraddizioni, in cui è costretta ad aggirarsi la falsità. Lo Stato ripudia la religione impostagli da Dio, e nel tempo stesso se ne foggia una di suo capriccio. Stabilisce un principio generale: Lo Stato dee prescindere dalla religione; e poscia spaventato della conseguenza, che la Logica ne deduce, dimezza il principio e ne ritiene una parte, rifiutandone un' altra. È questo il vezzo di quei cotali, che però si danno voce di moderati. Ma, in prima, chi vi dà il diritto di far questi tagli , e di fermarvi a mezza strada? Se dovete prescindere dal Dio rivelato, perchè non anche dal Dio naturale? La libertà di coscienza, che mettete innanzi per quel primo passo, non vi sforza a fare anche il secondo? — Ma la società in tal caso non potrebbe più reggersi. — E voi volete farla reggere sopra una contraddizione? Volete conservarla a ritroso della ragione, dopo aver proclamato che la ragione è 1'unica norma da seguitare? In secondo luogo vi domandiamo se la nozione di Dio, che volete mantenuta nella società, sia quella del vero Dio, personale e concreto, oppure quella di un Dio qualunque, concepito astrattamente sotto il concetto al più di ente supremo, come volle il Robespierre. Se è quella del vero Dio, il vero Dio è appunto il Dio della rivelazione, il Dio che eleva l'ordine naturale al soprannaturale, il Dio che fondò la Chiesa come suo regno quaggiù, di cui facessero parte individui e nazioni. Non volendo prescindere da lui, voi non potete prescindere dalla rivelazione, dall'ordine soprannaturale, dalla Chiesa, quale è stabilita da Dio pel suo Cristo, e quale è stata riconosciuta fin qui dal mondo incivilito. Se poi vi contentate di un Dio qualunque, di un ente primo quale che siasi, voi non avrete conchiuso nulla. Imperocché i materialisti vi diranno che quest'ente primo è la materia improdotta, la quale si svolge e s'innalza da sé medesima per tutti i gradi dell'essere; e i panteisti, nobilitando a parole lo stesso concetto, sosterranno, che cotesto ente primo è la realità assoluta, o, se meglio vi aggrada, è l'idea che si concretizza e spiegasi gradatamente in tutti i regni della natura, fino a manifestarsi nell' uomo sotto forma personale e con coscienza di se medesima. Così, ridotta ogni sussistenza ed ogni azione allo svolgimento fatale di una unità primitiva, ogni concetto di libertà e di moralità, e per conseguenza di diritto e di giustizia viene a dileguarsi e svanire, come spuma sul mare. Direte che coteste teoriche sono delirii di mente inferma e che lo Stato saprà rigettarle. Ma separatosi esso dalla colonna di verità che è la Chiesa, qual titolo presenterà per insegnare e correggere i filosofi? Dirà forse che egli ne sa più di loro? La pretensione sarebbe tanto ridicola, da non meritare d'essere altrimenti confutata che col disprezzo. Ricorrerà, come ad estremo rifugio, al senso comune? Ma il senso comune in prima non ha organo autorevole e socialmente riconosciuto, che lo rappresenti; né lo Stato può certamente arrogarsi da sé medesimo un tanto uffi-

---

**(1)** S. AUG. *De vera Religione* L. X, Cap. 4.

cio. In secondo luogo quei filosofi vi risponderebbero che il senso comune dee sottostare alla scienza, la quale ne è la esplicazione riflessa e razionale.

Del resto, quand'anche lo Stato avesse potestà e riuscisse nel fatto a salvare l'idea del vero Dio, senza il sostegno della Chiesa, che cosa conseguirebbe in ordine al diritto nella Società? Non altro al più, che salvarne il concetto astratto ed indeterminato, senza corpo reale e concretezza operativa. Imperocché, scendendo all' applicazione pratica e alla determinazione specifica di quella idea generica nei singoli ordini dell'azione umana, il Comunista vi direbbe che è diritto dell'uomo 1'abolizione della proprietà e della famiglia; il Sansimoniano, che è diritto dell'uomo il secondare liberamente ogni passione; e il Socialista anarchico, che è diritto dell' uomo il sopprimere non solo le monarchie, ma le costituzioni altresì e in generale ogni idea di Governo. Ciascun di costoro appoggerebbe, se così vi aggrada, i suoi pronunziati all'idea di Dio personale e agli eterni decreti della sua volontà legislatrice. Che farà lo Stato a fronte di coteste dottrine giuridiche, le quali vogliono salvo il diritto, ma lo intendono a modo loro? Le proscriverà? Fifa farebbe ridere i polli il vedere lo Stato erigersi in Congregazione dell' *Indice*, ed assumere l' autorità di Pontefice. Bando dunque agl' inganni in materia di tanto interesse. L'umano consorzio ha bisogno dell' idea non astratta, ma concreta del diritto, dei diritto cioè non generico ma specifico, del diritto riguardato nelle sue particolari applicazioni ai rapporti umani: e lo Stato separato dalla Chiesa non ha virtù bastevole a determinarlo e mantenerlo come tale.

Molto più apparisce manifesta una tal verità, se il diritto si prende in senso più largo, in quanto abbraccia insieme facoltà morali e obbligazioni morali, ossia in quanto esprime generalmente la legge regolatrice de' costumi. Senza uopo di discorso, basta la semplice storia, per comprendere che cosa possa in tal faccenda lo Stato, disgiunto dal lume della rivelazione, e da un'autorità divinamente istituita che lo sostenga. Mirate la società pagana. Benché, essa non prescindesse da Dio, ma delia religione formasse anzi la sua base principale; tuttavia non potè a lungo salvar la morale, neppure nelle sue prescrizioni più ovvie, ed andò precipitando di corruzione in corruzione, fino a cadere in quel putridume, in cui fu trovata dal Cristianesimo. I suoi stessi sapienti, che ne costituivano la parte più illuminata, e n'erano come i maestri, furono travolti negli errori più mostruosi e nelle lordure più abbominevoli. Si ricordi intorno a ciò quel che ne scrive S. Paolo nel primo capo della sua epistola ai Romani. «Benché avessero conosciuto Dio, noi glorificarono come Dio, né a lui rendettero grazie; ma infatuarono nei loro pensamenti e si ottenebrarono nella stoltezza del loro cuore. Dicendo di essere saggi, diventarono stolti. E cangiarono la gloria dell' incorruttibile Dio per la figura di un simulacro di nomo corruttibile e di uccelli e di quadrupedi e di serpenti. Per la qual cosa Iddio li abbandonò ai desiderii del loro cuore e all' immondezza; talmente che disonorassero in se stessi i corpi loro... Ricolmi d'ogni iniquità, di malizia, di fornicazione, di avarizia, di malvagità, pieni di invidia, di omicidio,

di discordia, di frode, di malignità. Susurroni, detrattori, nemici di Dio, oltraggiatori, superbi, millantatori, inventori di male cose, disubbidienti ai genitori. Stolti, disordinati, senza amore, senza legge, senza compassione. I quali avendo conosciuta la giustizia di Dio, non intesero come chi fa tali cose è degno di morte; né solamente chi le fa, ma anche chi approva coloro, che le fanno (1).»

Non vi sembra che qui 1' Apostolo in un con la dipintura de' suoi tempi, ci faccia altresì una dipintura del moderno liberalismo? Ecco a che mena la pura natura, la società affidata al solo lume della ragione, lo Stato privo degl'indirizzi della verità rivelata! Attesa la debilità dell' umano intelletto, la foga delle concupiscenze sensitive, la corruzione nativa per la colpa di Adamo, 1' uomo e in generale la società, per mantenere salda non solo la pratica, ma la conoscenza altresì della naturale giustizia, ha mestieri che in lei sia socialmente riconosciuto ed accettato un codice perfetto in ordine ai principi! fondamentali dell' operare umano , e un giudice supremo che autorevolmente ne chiarisca i dubbii e definisca le quistioni che insorgono. Ciò dimostra la necessità della ricognizione sociale e politica della Chiesa; giacché l' uomo non accetterà mai un tal codice e non si piegherà a tali giudizii, se 1' uno e gli altri non gli vengano proposti in nome di Dio e da chi partecipa l'infallibilità divina. La sola Chiesa di Cristo ha sì nobile prerogativa; e però essa sola è competente ed ha valore di serbar nel inondo incontaminata l'idea del diritto e conseguentemente della giustizia. Lo Stato può cooperarvi, mantenendosi congiunto con lei: conciossiachè in questo sol caso può metter lingua in ciò che concerne dottrina e costumi, siccome forte degli insegnamenti e della inerranza di essa Chiesa. Il principe nelle sue leggi parlerà quasi coll' autorità d' un Pontefice; il Senato coll' autorità d'un Concilio. Ma ambidue, separati dalla Chiesa, restano quel che sono per loro stessi, cioè uomini eguali agli altri, e però incompetenti ad imporre i proprii dettami alle coscienze altrui.

Ci recò non lieve meraviglia il sig. Thiers, allorché, in un suo discorso al Corpo legislativo di Francia, dopo aver nobilmente esposto come la società non

---

**(1)** Cum eognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt, sed evanuerunt in cogilationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum. Dicentes enim se esse sapientes, stiliti facti sunt. Et mutaverunt gloriarci incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis. et volucrum, et quadrupedum, et serpentium. Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam: ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis Repletos omni iniquitate, malitia, fornicatione. avaritia, nequitia, plenos invidia, homicidio, contentione, dolo, malignitale. Susurrones, detractores, Deo odibiles, contumeliosos, superbos, elatos, inventores malorum, parentibus non obedientes. Insipientes, incompositos. sine affectione, absque i'oedere, sine misericordia. Qui cum iustitiam Dei cognovissent, non intellexerunt quoniam qui talia agunt, digni sunt morte, et non solimi qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. — *Ad Romanos,* e. I,v. 21-32.

può sussistere senza idee fondamentali dell' onesto e del giusto, in cambio d' inferirne 1' alleanza dello Stato colla Chiesa, ne dedusse la libertà di coscienza. Egli avea detto: «Nessuna società umana è possibile, senza alcune idee morali fortemente stabilite. Queste idee riposano sulla nozione chiara del bene e del male, della differenza che li separa e della preferenza che dobbiamo all' uno a fronte dell'altro. Queste idee debbono essere ben radicate; debbono avere autorità sugli animi e sui cuori: non al punto che il male sia impossibile, ma al punto che 1'uomo allontanatosi dall' onestà possa formare il disegno di ritornarvi per non più dipartirsene. Ma per possedere tale autorità, queste idee debbono avere un'origine superiore. Se esse non riposano che sopra necessità sociali, il contatto degl'interessi umani le renderà sospette. Se per contrario i popoli si convincono che quest' ordine ammirabile dell' universo è il pensiero e la volontà d' un'intelligenza superiore, che è in rapporto coli' intelligenza dell' uomo , come l' immensità dell' universo con quelle opere belle ma periture, che noi chiamiamo il Partenone e S. Pietro, allora il bene ci apparirà qual porzione di quest' ordine ammirabile, 1'uomo, che fa il bene, si eleverà fino a questa intelligenza superiore, e l'idea del bene troverà la sua grandezza , la sua dignità, la sua bellezza ideale (1).» Ognuno si saria aspettato che un intelletto sì lucido, avesse quindi inferito che dunque la società, per conservare incolumi coteste idee ed accettarle e riverirle come imposte da un'autorità superiore, dee mantenersi sotto l'influenza e il magistero di chi solo può parlare in nome di quella. Niente affatto. Egli ne inferisce, per contrario, che la società deve in ordine a credenze religiose abbandonarsi a sé stessa: «Ebbene, son sue parole, chiunque contribuisce ad inculcare queste nobili e necessarie idee nelle anime, vuoi il filosofo a nome della ragione umana, vuoi il sacerdote a nome della fede, vuoi il pastore protestante a nome del libero esame, vuoi l'israelita a nome di Mosè, tutti sono benefattori dell' umano genere. I Governi debbono considerarli come i cooperatori più utili, e a tutti loro assicurare una posizione pacifica e rispettata. Lo Stato non deve far distinzione in quanto alla fede. Ciascuno ha la sua fede, e la custodisce al focolare domestico; lo Stato non deve avere che una sola religione, quella della giustizia (2).»

Ma, caro Signore, voi avete detto che queste idee morali non possono custodirsi, se non hanno autorità sugli animi, e che non possono avere tale autorità, se non hanno un'origine superiore all' uomo. Or vi sembra che il filosofo, il quale parla in nome della ragione, parli in nome di autorità così fatta? È forse la ragione superiore all' animo umano, di cui essa é facoltà ed emanazione? ammettete per avventura la ragione impersonale del Cousin, la quale si riveli in ciascun uomo, e sia nondimeno distinta da tutti? Per parlare alla ragione umana in nome di un'autorità superiore, bisogna parlarle in nome

---

**(1)** Tornata del 13 Aprile 1865,
**(2)** Ivi.

della ragione divina. Ora la società vorrà riconoscere nel filosofo un tal mandato? E posto che lo riconosca, in quale dei vostri filosofi lo riconoscerà ella? In Jules Simon, nel Cousin, o nel teste defunto Proudhon? Lo stesso dite proporzionatamente del pastore protestante e dell'israelita. Poiché il pastore protestante, parlando in nome del libero esame, si rende ridicolo se insegna nulla di determinato. Egli deve esortare il popolo ad esaminare liberamente, a costo anche che esca da sì fatto esame la morale dei Mormoni, e il diritto pubblico dei Comunisti. In miglior condizione sembra trovarsi l'israelita, il quale parla in nome di Mosè. Ma chi ha dato a lui un tale ufficio? E come saprà la società che egli, leggendo Mosè non cada in errore e prenda lucciole per lanterne? Voi dite benissimo: la religione dello Stato sia quella della giustizia. Ma come farà lo Stato a promulgare in nome di un'autorità superiore, per farli accettare dalla società, i princìpii fondamentali di questa giustizia? Sarà egli da più del filosofo, o del rabbino? Persuadetevi dunque che per affermare nei popoli con autorità superiore i princìpii di moralità e di giustizia, non basta né lo Stato, né il filosofo, né il ministro protestante, e neppure l'israelita parlante a nome di Mosè; ma ci vuole la Chiesa cattolica. Essa sola, riconosciuta come organo infallibile della voce di Dio, può parlare in nome di lui e stabilire, con autorità superiore all' uomo. la morale e la giustizia tra le genti.

## II

*Alterata nella Società l'idea del diritto, sottentra necessariamente in sua vece la forza.*

Questa proposizione, a vero dire. non ha bisogno di prova: non essendo che un' immediata conseguenza della proposizione, già dimostrata nel numero precedente. Imperocché, rimosso il diritto, la società non può altrimenti conservarsi, che con la forza. E qual altro principio potreste voi assegnare. Fuori di questa? La Società é unione di molti, cospiranti in un sol fine. La moltitudine é la sua parte materiale, che ne porge come il subbietto; l'atto suo o la forma, che la costituisce nel proprio essere, é la scambievole congiunzione, cagionata da un principio uniente che si appella autorità. Moltitudine ed autorità, ecco i due elementi o i due fattori delia convivenza sociale, tendente al ben comune per la concorde operazione dei socii. Or come 1'autorità produce quest'unione e concordia di movimento nelle parti molteplici di questo corpo? In forza del diritto. Il diritto le porge il titolo, per cui essa può presentarsi come principio unificante e motore; il diritto origina in lei la virtù unitiva e motiva all' operazione sociale. Per la qual cosa giustamente il grande oratore e pubblicista romano definì la comunanza civile: *Coetum hominum, iure sodatimi;* collezione d'uomini, associata dal diritto. La ragione si è, perché il solo diritto è capace di trasformare il comando altrui in principio motore di enti ragionevoli; giacché il diritto non è altro che il vero in ordine all'azione, e il

solo vero colla sua unità ha virtù di congiungere insieme gì' intelletti e conseguentemente le volontà, imperative di esterna operazione.

Pertanto, rimosso il diritto, che cosa resta? Dall'una parte la moltitudine bisognosa d' esser mossa ad unica azione; dall'altra 1'autorità, priva della virtù d'influire nel principio generatore internamente di tale unità. Adunque o convien che cessi ogni azione sociale, e la moltitudine stessa si disgreghi negl'individui, onde è composta; o conviene che l'autorità intervenga come mero impulso esteriore, che colla sua prevalenza assoggetti a sé le forze esecutrici degli associati, producendovi un'armonia puramente effettiva. In altri termini o conviene che la Society si disciolga, o che in luogo del diritto sottentri la forza, per conservare l'umano consorzio nel suo essere e renderlo concorde nel suo operare.

La qual sostituzione, violenta alla natura di ente ragionevole, noi possiamo considerar da tre capi. Primieramente dalla parte dell' esistenza stessa dell' autorità. Imperocché 1'autorità è tale in virtù del diritto che la rende legittima ed obbliga i sudditi a seguirne le prescrizioni. Oscurata dunque l'idea di diritto, viene di necessità ad oscurarsi il titolo, per cui l'autorità sovrasta e chiede obbedienza. Essa apparisce come una forza, che s' impone da se ad altre forze minori, e che tanto vale, quanto può e quanto l'altrui inerzia le consente di valere. Di che provengono due gravissimi sconci. L'uno è un perpetuo antagonismo tra i governati ed i governanti, con perpetua tendenza alla ribellione; 1' altro è una smania febbrile nei singoli d'impossessarsi dell'autorità e afferrare il timone dello Stato. Tendono i sudditi a ribellarsi; perchè la forza scompagnata dal diritto, è violenta all' uomo: ed ogni moto violento eccita necessariamente reazione nel soggetto. Smaniano tutti di salire al potere; perchè la forza da sé sola è titolo comune, che in quello prepondera, il quale sa meglio degli altri accrescerla ed adoperarla.

Il secondo capo della sostituzione della forza al diritto a considerarsi nell'esercizio dell'autorità. Oscurata l'idea del diritto, non resta che la libera volontà del governante in ordine al reggimento dei popoli. La forma della legge sarà: *Sic volo sic iubeo, stat prò ratione voluntas*. La moralità dell' operazione sociale viene a confondersi colla pura legalità. La legge è stata discussa, votata, promulgata; ciò basta, non è da cercare altra ragione che la giustifichi. Così appunto diceva, non ha guari, il sig. Langlais nel Consiglio di Stato francese a proposito degli articoli organici; né quei sapientissimi ebbe nulla da replicare in contrario: la logica il divietava. Imperciocché rimosso Dio, parlante per organo della sua Chiesa, non resta altro che l'uomo; e la volontà di esso uomo diventa nella società norma suprema di operazione per gli esseri degradati, che la compongono.

Infine può considerarsi quella sostituzione a rispetto dell'azione stessa degli associati; nei quali, offuscata l'idea di diritto e di moralità, cresce dall' una parte la tendenza a misfare, e dall' altra non si offre altro principio per rattenerli se non il timore della pena. La coazione materiale adunque diviene in tal caso

1'unico freno contro lo scapestrar del delitto. In altri termini la tutela della società resta affidata alla sola forza materiale.

Di tutte queste bellissime cose noi abbiamo più che un saggio nella nostra Italia, dacché la rivoluzione 1'ha rigenerata, impiantandovi l'ordine morale, di cui è capace il naturalismo politico. L'autorità avvilita e pubblicamente minacciata di prossima distruzione. I popoli contenuti dalla punta delle baionette, e dai lacci d' una Questura, molto più sospettosa ed incomoda delle antiche Polizie de' Governi assoluti. Una libidine sfrenata d'impieghi, di danaro, di portafogli, cercando ognuno a vicenda di scavalcare gli emoli ed abbrancar le redini dello Stato. Una sfrontatezza incredibile di rogar leggi all'impazzata, senza alcun riguardo a religione, ad onestà di costumi, a diritti acquisiti, ad interessi individuali o domestici. E con ciò un accrescimento di delitti in ispaventevole proporzione, come può vedersi dalle pubblicate statistiche: e relativamente un elenco strabocchevole di deportazioni, d'imprigionamenti, di esecuzioni sommarie, che con meno rumore incutono maggiore spavento. Dall'una parte ai chiusi monasteri sostituite case di prostituzione; e dall' altra moltiplicate le carceri e le galere in luogo delle Chiese e dei conventi soppressi. Mutata, sotto l'impero della paura, significazione ai vocaboli, ed appellato bene il male, e male il bene. Qualificato, come virtù cittadina, il tradimento, la frode, lo spergiuro; e sbrigliate le moltitudini ad ogni mal fare. È questo un breve e languido schizzo delle beatitudini, regalateci dal nuovo sistema di separazione della Società da Dio e dalla Chiesa; le quali beatitudini andranno sempre più amplificandosi, a misura che quel sistema sì assoderà vie meglio, e potrà spiegare più liberamente le sue native potenze, per consolazione dei balordi, che ne sperarono effetti benefici.

## III

*La sostituzione della forza al diritto genera necessariamente la teorica della pubblica opinione e dei fatti compiuti.*

Primo passo in una società, in cui è venuta meno l'evidenza pubblica del diritto, si è di cercare un altro principio morale, che possa surrogarsi in sua vece: principio morale peraltro, che miri direttamente all'intelletto, giacche dall' intelletto prende le mosse l'operare umano. Ma dove trovare un principio sì fatto? Rimossa l'autorità della Chiesa in nome della libertà di coscienza, uopo è lasciar libero a ciascuno il proprio pensiero. Ora il pensiero di ciascuno è diverso; giacché, tranne i veri universalissimi, che nella loro astrattezza non hanno alcuna prossima influenza nei casi particolari, di cui è composta la vita sociale, in tutto il resto: *quot capita, tot sententiae*. Anzi, per ciò che riguarda la pratica, le stesse verità generalissime e per sé note, non sono sicure del loro possesso, quando vengano abbandonate al giudizio individuale dei singoli. Avendo esse relazione coli' interesse privato di ciascuno, e urtando nelle loro

disordinate concupiscenze, van soggette all'azione dell' affetto; il quale rifluendo nella intelligenza, le oscura e travolge. *Unusquisque iudicat, prout affectus est*. Quest' aforismo di Aristotile si verifica non solo delle applicazioni concrete, ma eziandio «dei principii, da cui quelle dipendono, quando il vero viene a contrasto colle passioni indomate. Quindi non di rado veggiamo messi in dubbio ed anche sfacciatamente negati gli assiomi più incontrastabili, riguardo alla destinazione dell'uomo, ai fondamenti del consorzio civile o domestico, al predominio della ragione sui sensi.

Ciò posto, come fare nello sbrigliamento degl'intelletti a costituire un principio armonizzatore, che leghi le menti in un sol pensiero, e quindi muova le volontà a unisona operazione? La moltitudine, negazione dell'unità, non può certamente di per se produrla; come le tenebre non possono produrre la luce, né la materia bruta il sentimento o la vita. Or ecco il gran trovato della sapienza moderna: ÀI diritto, chiarito e reso indubitabile da un'autorità divina, si sostituisca la pubblica opinione. La pubblica opinione è il pensiero della maggioranza, ossia del più gran numero. Essa dunque si elevi a norma suprema di operazione e di moralità sociale. Diciamo di moralità sociale; perchè qui non si tratta di determinazioni meramente politiche, intorno ad interessi di puro ordine materiale: in cui la pubblica opinione può aver valore, in quanto la minoranza per amor della pace ne accetti il giudizio, sacrificando, se uopo è, il proprio vantaggio al vantaggio dei più. Ma si tratta di verità morali, e giuridiche, che formano come la base della vita sociale ed umana, e dalle quali siasi rimossa l'autorità della Chiesa. Sopra queste eziandio il naturalismo politico intende che signoreggi donna e regina la pubblica opinione, sciolta, secondo la frase del Pontefice, da qualunque diritto umano e divino.

Or noi dimandiamo: in questa teorica si suppone che la pubblica opinione imbrocchi necessariamente il vero, o si suppone che essa può appigliarsi come al vero, così al falso? Se si risponde la prima parte, si dice manifestamente una sciocchezza: giacché quante pubbliche opinioni, non solo della maggioranza ma della totalità eziandio furono riconosciute per false? Volete opinione più pubblica di quella d' un intero popolo, il quale dinanzi al pretorio di Pilato gridò morte ai Santo per eccellenza: *Crucifigatur*? Direte voi dunque che ella si appose? E senza ciò, gli stessi propugnatori di quella teorica sostengono che bisogna finirla con le dottrine del medio evo. Con che essi condannano di falsità la pubblica opinione d'un intero mondo, professata per secoli. Senza ricorrere adunque a raziocinii, il fatto notorio, anzi la confessione stessa degli avversarli fa chiaro che non la prima ma solo la seconda parte può ammettersi della disgiuntiva proposta. Ma se è così, qual maggiore stoltezza che stabilire per legge suprema dell'operare umano e civile una norma, che si confessa fallibile e caduta in fallo più volte?

Noi non neghiamo che la norma dell' operare possa essere estrinseca all' umano individuo. Anzi chiunque ben ragiona e vede lume, dee riconoscere che il supremo criterio del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, è estrinseco

all'uomo. Imperocché cotesto supremo criterio non è altro, che l'eterna ragione di Dio, distinta certamente dalla ragione dell' uomo. E quantunque quest' eterna ragione, per ciò che non esce fuori dei limiti della natura, ci manifesta i suoi dettami, mercè il retto uso del nostro lume intellettuale; tuttavia cotesta manifestazione medesima andrebbe soggetta a tutte le alterazioni delle teste individuali, senza l'autorevole conforto è il saldo appoggio di un tribunale esterno e visibile. Ciò massimamente ha luogo, se si considera, non tale o tal altro individuo, ma l'umana società in generale. Perocché sarebbe follia il pretendere che tutti scoprano da loro stessi e ragionino con rigoroso discorso la convenienza o discrepanza delle svariate operazioni umane coll' ordine della natura. vi confidereste voi di convertire un intero popolo in un'accademia di filosofi? E dove anche conseguiste sì gran portento, quanti errori e quante assurdità turpissime non furono da filosofi stessi ammesse e sostenute? Adunque nell'ordine stesso naturale, acciocché le leggi di moralità e di giustizia si mantengano pure ed inconcusse, è necessario un tribunale, esterno ai singoli intelletti umani, al quale ne appartenga il definitivo giudizio. Ma acciocché cotesto tribunale sia criterio conforme alla natura dell' uomo, convien che la sua autorità s' immedesimi colla verità. La ragione è chiarissima; perciocché la sola verità è quella, a cui, secondo la sua natura, può aderir l'intelletto. Ed ecco la sapienza dell'economia divina nell'istituzione della Chiesa, come maestra non solo del domma soprannaturale, ma dei principii altresì dell' onestà e del diritto naturale. Per essa è stabilito come un sostegno e una colonna incrollabile del vero; *Columna et firmamentum veritatis*, secondo la sublime frase dell'Apostolo. Assoggettandoci a lei, non ci assoggettiamo che alla verità; la quale in Dio è per essenza, nella Chiesa per partecipazione da Dio.

Il medesimo non può dirsi della pubblica opinione, a cui Iddio né ha promesso assistenza, né ha comunicato la propria infallibilità. Pretendere adunque che essa si sostituisca alla Chiesa nel governo degl'intelletti, è pretenzione da matti. Per fare ciò, dovrebbe consecrarsi questa formola: La pubblica opinione non è il vero, né per essenza né per partecipazione; nondimeno ad essa si dee conformar 1'intelletto, il quale non può conformarsi se non al vero. Ora cotesta formola potreste voi bandirla altrove, che in un manicomio?

Per fuggire tanta scempiezza, bisogna che quella teorica si spieghi così: Non è mestieri che alla pubblica opinione si conformi l'intelletto. L'intelletto dissenta pure, tanto solo che a quella si conformi la lingua e l'azione. Ma ridotta a tali termini la teorica, viene a risolversi nel più spaventevole dispotismo, siccome quella che pone l'uomo in violenta contraddizione con se medesimo, esigendo da lui che parli e operi contro ciò che egli pensa e vuole. E ciò, considerando la pubblica opinione come ente reale. Che diremo, se si considera, qual è ordinariamente, come ente fittizio? Chi rappresenta la pubblica opinione? Generalmente il giornalismo, confortato, laddove occorra,

dalle manifestazioni di piazza. Or sappiamo quanto valga il primo, e come si formino le seconde. Una turba di scribacchiatori impudenti, disposti a vendersi al maggiore offerente: eccoti il giornalismo. Il pattume d' ogni città, compro talvolta per pochi soldi, con a capo alcun paltoniere, mosso da odio o da cupidigia, sempre però da rea passione; eccoti la manifestazione della volontà popolare. La pubblica opinione dunque, la quale, dove sussistesse e fosse liberamente formata, si ridurrebbe al dispotismo della maggioranza verso la minoranza; essendo per lo più simulata o conseguita per inganno, si riduce all' oppressione, che un piccol numero di audaci e di tristi esercita sull' intera nazione. Neil' un caso e nell' altro essa si riduce alla prepotenza e alla forza.

Senonchè il naturalismo politico non si spaventa di tal conseguenza; anzi, deposto ogni pudore, non dubita di confondere colla forza il diritto stesso: ed era questo l'ultimo grado di depravazione a cui esso potea ridurre la società in fatto di giustizia. Eccoci alla teorica de' fatti compiuti. Un fatto nella società per ciò stesso, che è compiuto, è legittimo. Ciò in sostanza debbono dire i suoi difensori. Altrimenti, se dicessero che ini fatto può essere ingiusto e per conseguenza meritevole d'esser disfatto, e che solo in virtù d'un principio morale può, quando ne sia capace, venire legittimato; essi direbbero cosa antichissima, appartenente al diritto vecchio. Perchè quella loro teorica sia veramente un portato del moderno progresso, convien che il fatto sociale si tenga legittimo per sé stesso. Or che cosa è un fatto per sé medesimo? Il risultato d' uno sforzo: 1'effetto di una forza prevalente. Dunque, se esso è legittimo in quanto fatto; uopo è dire che la forza, come tale, sia un diritto, anzi fonte di diritti. L'unica cosa, che richiedesi, è che essa, se incontra ostacolo, superi nel conflitto; sicché di due litiganti colui ha ragione, il quale è più gagliardo e riesce ad abbattere l'avversario.

Così è appunto. E però cotesti fautori del naturalismo politico non si peritano di sostenere, come la chiamano, la *moralità del successo*. Essi non hanno difficoltà di proclamarla perfino dalle cattedre delle Università ed elevarla a canone filosofico. In prova, ecco ciò che uno de' più rinomati barbassori della civiltà moderna, Vittore Gousin, tra le altre cose insegnò, in favore della forza prevalente: «Io ho assoluta, egli disse, la vittoria come necessaria ed utile; imprendo ora ad assolverla come giusta nel senso più rigoroso della parola; io assumo di dimostrare la *moralità del successo*. Non si guardano comunemente gli eventi che come il trionfo della forza; e una specie di simpatia sentimentale ci trascina verso il vinto. Ma io mi confido aver dimostrato che dovendoci sempre essere un vinto, ed essendo il vinto sempre colui che dev' essere; accusare il vincitore e prender parte contro la vittoria, si è prender parte contro 1'umanità e lagnarsi de' progressi dell'incivilimento. Uopo è anzi andare più oltre: convien provare che il vinto dev'essere vinto e merita di essere; convien provare che il vincitore, non solamente serve all' incivilimento, ma è migliore e più morale del vinto, e che per questo egli è vincitore. Se non fosse così, ci avrebbe contraddizione tra la moralità e la civiltà, il che è

impossibile (1).» Se queste idee prendono voga, ogni principio di onestà e di giustizia sarà sbandito da} mondo, e l'umano consorzio si convertirà in una unione di lupi, o, se meglio vi aggrada, in una società di ladroni: *Remota iustitia, quid aliud sunt regna nisi publica latrocinia* (2)? E a questo riesce da ultimo il naturalismo politico, alla negazione delia società, come istituzione morale e giuridica, sostituitavi la sola forza fìsica per regola del mio e del tuo, come accadrebbe in una società di bruti animali. Non iscorgete voi in sì fatta perversione di concetti una pena giustissima dell'essersi la società ribellata a Colui, che fu stabilito da Dio condottiero e maestro delle nazioni: *Dedite in ducem et praeceptorem gentibus?*

## ARTICOLO III.
## Avvilimento dell' autorità regia prodotto dal naturalismo politico.

Studiando la storia e le origini delle nazioni, un fatto luculentissimo salta subito agli occhi, ed è 1'antichità e la universalità della istituzione monarchica. I primi governi a comparire negli annali del mondo sono i governi dei re. Sia che ti volgi alla Bibbia, sia che agli scrittori profani, con ammirabile accordo tu scorgi attestato un tal vero. A bramo scende nella Cananitide, vi trova re; passa in Egitto, è accolto da un re; viene alle mani coir esercito federato dei popoli di Sennaar, del Ponto, di Elam, delle Genti, alla testa vi scontra i singoli re di quelle diverse nazioni (3). Da re son rette le genti di cui canta il più antico poeta del gentilesimo (4); da re le nazioni che commemora e descrive il padre della storia pagana (5).

La spiegazione d' un sì antico e generale fenomeno tu ragionevolmente non puoi trovarla in veruna cagione, che si riferisca a contingenze diverse e mutabili. Tu di necessità dei cercarla in qualche fatto antico del pari e comune, dover essere il sovrano.

Di che quella sentenza profferita da Ulisse come assioma ricevuto da tutti: Non è buono il governo di molti, sta uno il principe (6).

La istituzione di governi aristocratici o democratici non apparisce, se non in epoche posteriori; quando l'uomo più rimoto da' suoi primordii dimenticò la nativa origine del potere civile, e 1'idea dell'unità di Dio erasi oscurata di molto pei sempre più crescenti errori del politeismo. Nella Grecia segnatamente, os-

---

**(1)** *Introd. a Vhist. de la philos*. ice. IX.
**(2)** S. AGOSTINO.
**(3)** *Genesi,* capo XII, e seg.
**(4)** OMERO, *Iliade*, *Odissea*.
**(5)** ERODOTO, *Storie*.
**(6)** *Iliade*. Libro li. v. 20'4.

serva il Muller (1), che siffatte forme di reggimento popolare non s'introdussero, se non quando i popoli perdettero 1'amore dell' ordine, allorché per l'assenza de' principi, occupati sì lungamente nella guerra di Troia, cominciarono gli animi a concepire torbidi divisamenti, e dividersi in contrarie fazioni: le quali scoppiando in aperte rivolture, in processo di tempo disastrarono le monarchie. Fino a che 1'uomo si tenne nella purezza dell' antica semplicità, o caduto nella rozzezza e nella barbarie fu nondimeno lontano dalla corruzione, la forma monarchica di reggimento fu quella, che prevalse per ogni dove. Cosi non solo nell' Asia e nelle parti meno incolte di Europa la scena storica si apre coi re, ma i barbari del settentrione nel primo loro apparire si manifestano retti a governo monarchico. Lo stesso fenomeno ti presentano i popoli scoperti la prima volta nell' interno dell'Africa, e nelle parti meno selvagge di America. Tuttavia, se sottilmente si osservi la forma di quelle antichissime monarchie, di leggieri si scorgerà che esse, benché fossero riguardate come assolute per parte dei sudditi, cioè non limitate da popolari assemblee; nondimeno non furon mai credute assolute per parte del principio, onde il potere sgorgava. Esso fu creduto di sua natura legato o stretto da una legge superiore, dalla legge eterna di Dio. e però sopravvegliato da coloro che di questa legge erano i depositarii ed i custodi. Da prima furono i padri stessi di famiglia, ai quali era affidata la conservazione della rivelazione primitiva, che al principe prestavano siffatta assistenza. In seguito un tale ufficio trapassò nel corpo de' Sacerdoti. Non è da credere che nel solo popolo ebreo, per peculiare disposizione di Dio, il principe dovesse ricevere tale indirizzo per cui gli s' interpretasse e se gli ponesse sott' occhio il codice divino, qual fondamento e norma della sua civile amministrazione (2). Questa fu condizione generale di tutti i popoli. In Asia, come in Africa e in Europa, presso le nazioni più celebrate, tu trovi dappertutto le prove di questa assistenza ieratica al supremo imperante. «Gli Egiziani, così Federico Schlegel (3), erano un popolo sacerdotale. Non già che non vi si trovassero altre caste notevoli pel loro isolamento, ma presso essi tutto aveva per principio il sacerdozio, per tutto predominava lo spirito e l'influenza dei preti. Lo stesso. era nell'India Nel nostro Occidente questo carattere sacerdotale apparisce presso gli Etruschi in tutta la loro organizzazione sociale. Questo principio è medesimamente cospicuo nei primi tempi della storia romana; solamente esso avea preso una diversa direzione, quando i Patrizii seppero unire tra le loro mani ai privilegi

---

**(1)** *Stona universale*, lib. I, n. XIII.

**(2)** Postquam autem sederit in solio regni sui describat sibi Deuteronomium legis huius in volumine, accipiens exemplar a sacerdotibus leviticae trìbus. Et habebit secum legetque iliud omnibus diebus vitae suae, ut discat timere bominum Deum suum, et custodire verba et caeremonias eius quae in lege praecepta sunt. I. Reg. 10.

**(3)** *Storia della Letteratura antica e moderna*.

sacerdotali il potere supremo di giudici e di capi militari. L'epoca eroica de' Greci fu egualmente preceduta da un' epoca sacerdotale.»

Da ultimo, dichinando sempre più i tempi ed i costumi, si appropriarono quell' influenza i corpi dei grandi dello Stato, veglianti alla conservazione delle leggi fondamentali, cui spesso confondevano colle leggi sacre e spesso derivavano da una fonte divina. Di che si conservò qualche avanzo anche ai tempi dei maggiori incrementi della monarchia asiatica; sicché tu leggi che volendo Dario liberar Daniele dalla pena incorsa, i Satrapi gli rappresentarono non potere il Principe derogare a una legge di già sancita (1). Così durò, finché il potere civile scosse al tutto l'influenza religiosa; ma esso degenerò ad un tempo, in despotismo e divenne obbietto non più di riverenza ma di timore.

Il consenso adunque universal delle genti, massime in epoche meno corrotte, quando 1'eco della rivelazione primitiva ancora risonava e la voce di natura era men soverchiata dal frastuono delle passioni, 1' autorità monarchica apparve veneranda, ma sol perchè informata ed avvivata dall'azione religiosa. Spogliare adunque codesta autorità eli siffatta influenza torna al medesimo che spogliarla del verace principio, onde le viene vita, stabilità e decoro. «Non ci ha verun dubbio, così ragiona Guizot nella sua Storia dell'Incivilimento europeo (2), che la forza dell' autorità monarchica, questa potenza morale che ne forma il vero principio, non risiede punto nella volontà propria, personale dell' uomo, momentaneamente re; non ci ha dubbio che i popoli accettandola come istituzione, i filosofi sostenendola come sistema non han mica creduto, non han mica voluto accettar l'impero della volontà d'un uomo, essenzialmente ristretta, arbitraria, capricciosa, ignara. L'autorità regia è tutt' altra cosa che la volontà d'un uomo, ancorché si presenti sotto questa forma. Essa è la personificazione della sovranità del diritto, della volontà essenzialmente ragionevole, illuminata, giusta, imparziale, straniera e superiore a tutte le volontà individuali, e che a questo titolo solamente ha diritto di governarle. Tale è il senso dell'autorità monarchica nello spirito dei popoli, tale è il motivo della loro adesione.»

Non sapremmo abbastanza ammirare la profondità e la sapienza di siffatte osservazioni. Ma convien dedurne inferenze legittime, declinando le spurie che 1'Autore ne trae. L' autorità regia è riverita dai popoli, in quanto è riguardata come *personificazione d' un potere più alto, d'una volontà essenzialmente* ragionevole*, illuminata, giusta, imparziale*. Niente di più vero o di più conforme alla storia. Ma qual è di grazia cotesta volontà più alta, a cui convengono siffatte doti? Non altra per fermo, se non la volontà di Dio stesso. Essa, unicamente essa, può attribuirsi prerogative sì sovrumane d'essere essenzialmente illuminata, perchè non distinta dalla prima ed infinita fonte di ogni vero; essenzialmente giusta, perchè identificata colla norma stessa d' ogni

---

**(1)** DANIEL, cap. 6.
**(2)** Leçon. 9.

rettitudine; essenzialmente imparziale, perché scevra d'ogni passione o affetto inordinato. L'autorità regia adunque godrà l'amore e il rispetto dei popoli, solo in quanto loro si presenta come strumento ed applicazione della volontà divina al pacifico ed onesto consorzio tra gli uomini; in quanto ad essa consuoni come a motore interno, a forza governatrice, a principio regolatore del suo politico movimento. Or io domando: in che modo la volontà di Dio si manifesta agli uomini? Non altrimenti che in forza della sua legge rettamente interpretata ed intesa. E quale è l'interprete ed intendente infallibile di questa legge? Non è la Chiesa? Non è il Pontefice? Uopo è dunque conchiudere, che l'autorità regia, acciocché conservi il suo prestigio e la sua forza sugli animi dei popoli, convien che si tenga strettamente unita alla Chiesa, e sotto l'influenza della sua divina azione.

Dove ciò non si voglia, sapete voi che accade? Quello che inferisce Guizot nel luogo sopraccitato da quella stessa magnifica idea che ci porgeva della sovranità. Egli, siccome protestante, non conoscendo le divine prerogative della Chiesa, non sa ravvisare in essa il vero mezzo per produrre e mantenere nel regio potere quei caratteri con tanta sagacità da lui avvertiti, come condizione *sine qua non* per meritare 1'adesione e la riverenza de' sudditi. Quindi non iscorgendo altro mezzo naturale da procacciarli, deduce da quello stesso principio la illegittimità radicale d'ogni potere assoluto, e quindi la necessità di dover moderare la potenza monarchica con Statuti e con Assemblee. E veramente, esclusa la Chiesa, l'illazione mi sembra inevitabile. Imperocché egli è verissimo che ogni potere assoluto quaggiù ripugna. Neppure la Chiesa ha in rigor di termini potere assoluto; in quanto essa ha nel Vangelo e nella tradizione un codice immutabile, nel suo organismo una costituzione da cui non può discostarsi, nell' assistenza divina una guida che la rende infallibile (1). Quanto più dovrà dirsi il medesimo di autorità inferiori e terrene? Il solo potere di Dio, essenzialmente santo e signore assoluto, non ha limiti di sorte alcuna. Ogni altro potere non essendo che ministeriale, è stretto da limiti e bisognoso di direzione. La Chiesa riceve questa direzione immediatamente da Dio, giusta quella divina promessa: *Ecco che io son con voi tutti i giorni, fino alla consumazione dei secoli* (2). Ogni altra podestà convien che partecipi a questa direzione divina, stando sotto l'influenza della Chiesa. Dove questo non facciasi, uopo è procacciare altri contrappesi e rattenti, per impedire che il potere disorbiti. Quindi è che ogni governo, il quale si separa dalla Chiesa, dee di necessità essere temperato da ordinamenti civili, che in certa guisa suppliscano, come possono, al difetto dell'assistenza religiosa. I liberali avvertono ciò acutamente; e però adoperano ogni studio ad

---

**(1)** *Non enim possumus aliquid adversus veritatem, sed prò ventate*. Il ad Corinth. 13.
**(2)** Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi. Matth. cap. ultimo.

alienare i re dalla Chiesa, sotto pretesto di emanciparli. Da tre secoli essi lavorano a disgiungere i due poteri, a rompere l'armonia e la subordinazione dell'uno all'altro. Perchè ciò? Perché forse sono gelosi dell'onore dei principi? sono teneri della grandezza del principato? Nulla meno. Essi anzi ne vogliono l'avvilimento e la ruina, e però si travagliano a troncargli i nervi, col rimuoverne l'elemento, che gli comunica virtù e splendore.

Il principe dee necessariamente apparire o come la personificazione della verità e della giustizia eterna, applicata agl'interessi terreni, o come la personificazione della volontà e della mente dei sudditi. Nel primo caso egli dee stare sotto l'influenza della Chiesa; perchè la Chiesa è quella, che conserva ed interpreta legittimamente e senza rischio di errore i dettami dell' eterna verità e giustizia. Nel secondo caso dee stare sotto l'influenza d'una rappresentanza nazionale, perchè essa sola è la maggior collezione che possa farsi degl'intelletti e delle volontà della moltitudine associata. Da questo dilemma non s'esce. il principe è il delegato di Dio, o è il delegato del popolo. Se è il delegato di Dio, dee esser assistito dall'infallibile depositario della legge di Dio. Se è il delegato lei popolo, dee sottostare alla vigilanza della rappresentanza popolare. Il principe impera sugli uomini, ma Cristo impera sui principi. Simboleggiato ab antico da Melchisedecco, sacerdote e re ad un tempo, Cristo non solo è *Pontefice eterno* (1), ma è altresì *Principe dei re delta terra* (2): *Sacerdos in aeternum, Princeps regum terrae.*

Gran che! Nella sola Chiesa Cattolica è possibile la monarchia pura. In essa sola può essere accettevole un potere, il quale sia sciolto da guarentigie civili, senza rendersi gravoso ai popoli e senza tralignar dall'idea che il Vangelo ci diede dell'autorità sovrana. Il Vangelo ci rivelò il vero concetto della potestà temporale in quella sublime sentenza di Paolo: *Minister Dei est Ubi in bonum* (1).

Il principe è ministro di Dio, ordinato da lui a procurare il bene dei sudditi. Essendo ministro di Dio non riceve l'autorità da' sudditi, ma da Dio; essendo ordinato a procurare il bene de' sudditi, non è gravoso ma utile ed accettevole al popolo. Se la sua autorità è ministeriale, non è illimitata ne assoluta, ma definita e dipendente. Definita da che? Dalla volontà di colui, del quale egli è mandatario. Dipendente da chi? Da quello stesso, di cui egli esercita il ministero. Stante tal dipendenza e tal determinazione, 1'autorità non può fallire al suo scopo d' apportare felicità ai soggetti, né tralignare dalla sua natura d'esser benefica inverso i popoli. Così fu resa possibile la pacifica convivenza tra gli uomini, e decorosa la sudditanza.

Ben comprendeva questi veri quel sublime prototipo de' sovrani cattolici,

---

**(1)** *Secundum ordinem Melchisedech Pontifex factus in aeternum. Ad braecos*, VI.

**(2)** A Jesu Christo qui est lectis fidelis, primogenitus mortuorum et princeps regum terrae. Apoc. I.

in cui la grandezza s'immedesimò col nome, l'immortai Garlomagno. Egli nel trasmettere la corona al suo figliuol Ludovico, tra gli altri utilissimi precetti, gli dava questo di riguardare i Vescovi come suoi padri. E in uno dei suoi celebri capitolari prescrive che ognuno nel suo estesissimo impero, dal primo all' ultimo presti obbedienza a' Sacerdoti come a Dio stesso, di cui sono Legati: *Volumus atque praecipimus ut omnes suis Sacerdotibus tam maioris ordinis quam et inferioris, a minimo usque ad maximum, ut summo Deo, cuius vice in Ecclesia legalione funguntur, obedientes existant* (2).

Così pensava Garlomagno. Io so bene che i cortigiani moderni non sono dello stesso avviso; ma essi ancora ben sanno che neppure la sovranità moderna gode dello stesso fulgore. Son due fatti contemporanei; ma se ben si confrontino tra di loro, si scorgerà che l'uno è effetto dell'altro. Garlomagno serbò verso la Chiesa un'affezione senza limiti, non agguagliata forse da verun altro Sovrano; ma in compenso il suo trono rifulse d' una maestà senza pari, amata e riverita da tutti, e perfino i suoi nemici piansero la sua morte. Acciocché i sudditi rispettino il sovrano, convien che a nome di Dio loro si imponga 1'obbedienza. Quest' ufficio non può esercitarlo se non la Chiesa per mezzo de' suoi ministri. La Chiesa, vero vincolo della società, convien che intervenga tra Dio e i principi, tra i principi e i popoli. Tra Dio e i principi per tenere i principi nella debita soggezione a Dio, tra i principi e i popoli per tenere i popoli nella debita soggezione ai principi. Ma come potrà essa esercitare questo doppio uffizio, se la società, separandosi da lei, ne rigetta la divina influenza?

## ARTICOLO IV.
## Il naturalismo politico è rovina altresì delle istituzioni di libero reggimento.

La Chiesa nel medio evo cominciò e promosse la restaurazione sociale subordinando a se lo Stato, le associazioni parziali all' associazione universale, il fine prossimo al fine ultimo, la terra al Cielo, gì' interessi materiali e transi torri agli interessi spirituali ed eterni. Lutero suscitando una universal ribellione contro la Chiesa frastornò quell'opera meravigliosa, ruppe quell' accordo sublime, e ricondusse sulla scena 1'elemento pagano del predominio della materia sullo spirito, della vita presente sull' avvenire, dell'idea umana sull'idea divina. Il principio protestantico invase da prima i troni; presentemente dai troni è passato nelle moltitudini, dalle corti è disceso nelle piazze. L'idea per altro è sempre la stessa; lo Stato che si ribella alla Chiesa, il corpo che ricalcitra

---

**(1)** Ad Rom. XIII.
**(2)** BALUZ. t. 1. pag. 437.

contro lo spirito, l'uomo corrotto che ricusa la redenzione, l'orgoglio dell'uomo, che disdegna di sottostare a Dio.

Il liberalismo moderno come vuol formato lo Stato per semplice agglomerazione d' individui; così intende che sia composta la Chiesa. Materiale d'affetti e di pensieri, egli ignora l'essenza d' un organismo, che sebben integrato di parti variamente disposte e dotate di peculiar movimento, abbia nondimeno un principio di vita comune, che tutte le informi e regga e le unifichi nell'azione. Esso non vede che molecole, per fortuito concorso insieme accozzate e mantenute in equilibrio per contrasto di forze. Come lo Stato per lui è la somma degli individuali diritti, così la Chiesa è la somma delle individuali coscienze. Ogni altro potere distinto da siffatta collezione, che vanti il diritto di regolarla, è usurpato e tirannico. L' opporglisi, 1'astiarlo, il conquiderlo, vai quanto il respingere una ingiusta aggressione, un affrancare il genere umano dai lacci d' indecorosa schiavitudine. Ecco il modello dell'odierno liberalismo. Di qui 1'odio concentrato e feroce contro l'autorità della Chiesa e i suoi legittimi depositarii, che a nome di Dio si presentano come suoi visibili rappresentanti, ordinati a promulgarne i voleri, e ripeterne dai docili animi 1'osservanza.

Se l'uomo non è nato quaggiù qual puledro selvaggio per correre nella foresta, dietro gli sbrigliati appetiti del senso; se è fatto per compiere i disegni del Creatore; se da lui ha ricevuto una legge, a cui debba conformare, secondo la sua dipendente natura, la sua dipendente operazione: egli è di necessità costituito sotto l'indirizzo e la guida di chi di tal legge è promulgatore, e custode. Da siffatta soggezione egli non può sottrarsi, senza sottrarsi al divino ordinamento e pervertire la sua stessa natura. Qualunque sia lo stato in che si trovi, la dignità a cui salga, l'incremento che riceva per esplicamento delle sue facoltà, egli non può cambiare siffatta condizione, la quale nasce dall'essenza medesima di creatura libera e ragionevole. Vuoi dunque che concepiscansi gl'individui umani di per se soli, vuoi che collettivamente nella comunanza civile; tu sei costretto a ravvisare in loro il dovere di seguire la norma da Dio prescrittagli di sottostare al potere che sulla terra tien le veci di Dio. Sudditi adunque o sovrani, individui o società, tutti in somma, dovunque si avveri la natura umana, son tenuti a riconoscere la superiorità ed accogliere l'influenza di quel potere, che è stabilito da Dio per essere V organo immediato della sua azione, ed il mezzo per cui egli visibilmente indirizza l'uomo ai suoi eterni destini.

Ma ciò forse vai poco a commuovere certi spiriti indolenziti, sopra, cui la voce del dovere fa inutili pruove. Ebbene comprendano costoro che essi dispettando la Chiesa e ricusandone l'influenza, non che guastare l'idea della verace libertà, apparecchiano la rovina di quella stessa che agognano, costringendo le nazioni ad invocare, come àncora di salute, il potere assoluto, per non precipitare nel servaggio e nella barbarie.

La virtù, come avverte san Tommaso, è il fondamento di tutti i governi ben ordinati. Tuttavia essa più che altrove è necessaria in un governo retto ad ordini popolari. Quivi gli amminicoli esterni all' onesto operare sono molto più scarsi; e però più avvalorato e costante convien che sia l'interno principio, da cui sgorga l'azione. Se si mira lo scopo, almen palesato, dei dottrinanti liberali, essi tendono ad affrancare la società il più che si possa dagli esteriori legami, e rendere esente da ogni impaccio 1'operazione umana. Quindi essi annientano la censura, la polizia preventiva, la sopravveglianza alle barriere; e vi sostituiscono libertà di parola, libertà di stampa, libertà di traffico, libertà di associazione, libertà di mestieri. Ogni freno, ogni laccio, che impedisca o limiti l'operare del cittadino, è per essi un'usurpazione fatta sulla libertà dell'uomo individuo, un nocevole intoppo all' esplicamelo delle forze sociali.

Ma chi non vede che quanto più si sciolgono i vincoli esterni all' operare, tanto più è necessario che la volontà, interno principioche muove le esteriori potenze, sia retta ed onesta, e perciò stabilmente attaccata al vero ed al bene? Se questo non presuppongasi, la libertà anzidetta necessariamente degenera in licenza e sfrenatezza; essa apre un più largo e sicuro campo al misfare, mette in più pericolosa avventura gl'interessi privati e pubblici, accresce gì' incentivi al male, favorisce il delitto, è insomma un danno non un favore per la tranquilla e pacifica convivenza.

L'uomo è come una doppia persona. L'una è chiusa nel recinto della coscienza, e come elementi concorrono a formarla la ragione e la libera volontà; l'altra si spande al di fuora; e risiede nel complesso delle facoltà organiche, che esternano gl' interiori prodotti e rendono reale nel mondo fisico e nel sistema sociale, ciò che dianzi non avea che un'esistenza ideale e stava rinchiuso nella cerchia privata d' una intelligenza invisibile. Nondimeno egli è cospicuo che questa seconda personalità è interamente subordinata alla prima, che di quella è motore e principio. Tanto essa vale, quanto vale l'altra che la informa, la regge, 1'applica ad operare.

Di qua il diverso compito della Chiesa e dello Stato, il criterio delle loro attribuzioni, la norma dei loro rapporti scambievoli, l'addentellato per cui si collegano. La Chiesa mira direttamente a formar la persona interna dell'uomo, e si stende all' esterna in quanto questa concorre ad aiutare o far nota la operazione di quella, e presenta la materia intorno alla quale l'interna operazione si aggira. Società essenzialmente spirituale, essa guarda a congiungere ed ordinare gli spiriti al loro fine soprassensibile. Ma siccome questi spiriti sono umani, alberganti in organismi corporei; la sua azione si stende anche a questi, in quanto in qualità di strumenti a quel fine si riferiscono. Lo Stato, società temporale, ordinata, come a scopo immediato, al ben essere di quaggiù, prende di mira la persona esterna dell' uomo , in quanto è in relazione cogli altri suoi simili, e sol si volge all' interna in quanto questa è presupposta come condizione a render 1' altra ragionevole ed umana, e rispettasi come fine a cui vuol essere indiritto tutto l'ordine esteriore e terreno.

Questa considerazione, mentre dall'un lato ti scopre la superiorità della Chiesa sullo Stato, ti manifesta dall'altro quanto maggiore esigenza si avveri dell'azione ecclesiastica nel sistema dei liberali, che non in quello dei loro contrarii. Se io dovessi scusare i liberali o gli assolutisti in ordine al danno che producono all' umana società col sottrarla dall' influenza della Chiesa, vorrei assolvere piuttosto i secondi. Questi vedovando l'interna persona umana dei poderosi conforti, che le vengono dalla religione, assiepano almeno 1'esterna di molti presidii, e dappertutto le oppongono dighe, sicché non possa a talento sbrigliarsi e correre dove che sia. Laonde possono somigliarsi a coloro, i quali permettono che un tale impazzisca ma tel tengono chiuso nell' ospedale, ovver poco si curano che tale altro aspiri al delitto , ma te ne assicurano stringendolo fra ceppi.

Non così i liberali. Essi avversando 1'azione della Chiesa, e rendendola spregevole e nulla al cospetto dei popoli, si studiano ad un' ora attesamente a redimere 1'esterna personalità dell'uomo da ogni laccio che lo rattenga, da ogni ostacolo che se gli opponga, da ogni limitazione che lo raffreni. Quindi essi dall' una parte spogliano l'uomo interno di quegli aiuti divini che la sola Chiesa può apprestare; dall' altra aprono libero il varco all' uomo esterno, sicché possa operare senza ritegno. Essi dunque son somiglianti a chi concorresse a dementare un cervello lasciandolo in balìa di se medesimo, e volentieri comportasse l'altrui corruzione, senza brigarsi di cautele che ne impediscano i tristi effetti.

Quanto più si rimuovono gli esterni freni, quanto più si lascia libero 1' operare, quanto più insomma si affranca l' organismo dell' uomo; tanto più fa d'uopo che l'interno principio operativo sia buono, sia retto, sia lontano da passioni, sia in formato di verità, ami il giusto, l'onesto, sia incapace di ledere le altrui ragioni. Dunque se la Chiesa è 1'unica colonna incrollabile di verità, e la suprema maestra della moralità e della giustizia; tanto è più indispensabile la sua influenza, quanto più per l'affrancamento dell'uomo esterno divien necessaria la bontà e la rettitudine dell'uomo interno. Dunque nel sistema liberale tanto è lungi che possa ricusarsi l'influenza ecclesiastica, che anzi la necessità del suo intervento cresce a dismisura. Altrimenti non si farà altro che mettere le armi in mano altrui, senza impedirne l'abuso, aprire il serraglio senza assicurarsi che le fiere sieno bene ammansate, smantellare la cittadella senza esser certo che i vicini sieno amici. In tal caso torna cento volte più conto tener la società infrenata, costretta da lacci, assiepata d'ognintorno da ripari, guardata con gelosia, compressa da timore. Il mal volere troverà almeno un argine che lo trattenga, un occhio che il sopravvegli, una mano che lo soffermi, e si schiferà sovente per timor della pena ciò che altrimenti non si abborre per orrore della colpa.

In altra ipotesi se pervertito 1'uomo interno, si scatena l' esterno, la libertà è già trasformata in licenza, si è conversa in oppressione di tutti, la società giuridicamente è annientata; e se pur continua alcun altro poco nel fatto, la sua

esistenza è simile alle dolorose agonie di un moribondo, non alla vita di un uomo sano. Ed ecco la crudelissima pietà dei liberali nel voler promossa la libertà civile e politica dei popoli, indebolendo e dispettando la Chiesa. Essi, a dire il vero, snaturano cotesta libertà convertendola in istrumento di licenza, e rendono, nonché grave, intollerabile 1'umano consorzio. Cotesta non è pietà ma fierezza; non è amore ma odio mortale degli uomini; non è sapienza ma stupidità senza pari»

Voi calunniate turpemente, odo qui ripigliare più d' uno. Calunnio, sì? E perchè? Perchè dite che i liberali, promovendo la libertà dell' uomo esteriore, niente si brigano della moralità dell' uomo interiore. Or nulla ci ha di più falso. E non li udiste voi mille volte trombettare: *moralità, virtù, disinteresse? Si ricordi ciascuno della propria dignità, del vincolo di fratelli che tutti ci stringe, dell'eroismo, del sacrifizio*?

Lasciate di grazia siffatte ciance. Si sa benissimo che i liberali c' intronano del continuo gli orecchi con queste sonanti ed ampollose parenetiche. Ma credete voi che la virtù possa prodursi nell' animo a forza di paroloni? Che giova esortar colla voce, quando col fatto s' inaridisce la sorgente onde in noi scaturisce il vero e l'onesto? quando ci si tolgono i più validi e sicuri conforti? quando si rifiuta l'impero e la tutela di quella madre, che sola può schermirci dagli assalti della seduzione e dell' errore?

Dirassi: e non ci ha altra sorgente di virtù nell' uomo? La ragione umana, questa scintilla divina ordinata al vero ed ai bene, dove n'è ita? Si è spenta forse? Si è ecclissata? Non è essa capace di scoprirci il vero ed allettarci al bene? A lei dunque facciamo appello; ella supplirà al difetto dell'azione religiosa, quando per non avere un emulo, o un potere che ci assoggetti, cerchiamo di allontanarla. Sì? Ma voi non declinate con tal risposta 1'argomento ond'io vi assaliva, cioè che nel maggior uopo di conforti interni che assicurino la moralità del principio operativo dell'uomo, voi ne rinnegate o almen grandemente infievolite la cagion massima e potentissima a produrla e mantenerla in vigore. Abbia pure la ragione umana tra i limiti della natura la sua potenza di condur l'uomo alla scoperta del vero e all'amore del bene. Contuttociò non negate né potete negare che questa potenza crescerebbe oltre ogni credere, se fosse fortificata e sorretta dal lume della fede e dai conforti della grazia.

Se siete cattolici, voi certamente ammettete che solo la Chiesa non può fallire ne' suoi dettati, che la grazia corrobora la natura e la solleva ad un ordine superiore, che questa grazia ci è comunicata per mezzo dei Sacramenti, che di questi Sacramenti dispensatori ne siano i sacerdoti , che la fede ci entra nell' animo per mezzo della divina parola, che di questa divina parola banditori ne siano i ministri da Dio ordinati, che per legittimamente bandirla essi abbiano uopo di missione, che tal missione non può darsi se non dai Vescovi subordinati al Pontefice. Dunque la Chiesa non pure è un sostegno

potentissimo alla moralità dell'uomo, ma è la sola guarentigia indefettibile che 1'assicura.

Ma senza ciò. Voi fate sì grande assegnamento sull'efficacia della ragione. Avete dunque dimenticato sì presto ciò, che la pura ragione seppe produrre nel paganesimo? E non avete occhi in fronte per mirare ciò, che sta riproducendo tra noi? Non si dee ragionar sull' astratto, ma sul concreto; e 1'uomo, qual è al presente, eccitato da sensi e sospinto da passioni, antipone l'utile all' onesto, il presente all' avvenire, il soggettivo all'obbiettivo, dove non venga confortato da supernaturali aiuti, e rischiarato dal celeste lume della fede.

Né varrebbe il dire col Montesquieu che la virtù, base e principio dei governi popolari, non è propriamente che la civile, riposta nel disinteresse privato, nell' amore alle leggi. Questa virtù civile non può essere stabile né sincera, se non è fondata sulla virtù morale. Le leggi civili dei popoli non sono a vero dire se non deduzioni ed applicazioni particolari d' una legge anteriore, di quella cioè che scolpitaci nella mente dal dito stesso di Dio universalmente e immutabilmente lega tutti gli uomini e tutti i popoli.

Or l'interpretazione e la tutela di questa legge universale e divina, principio e fondamento d' ogni altra legge, a chi è stata confidata quaggiù per salvarla dagli sviamenti e dai sofismi della ragione individuale dell' uomo? Ad altri forse, che alla Chiesa? Come dunque potete pretendere giustizia e moralità nelle leggi, rispetto ed obbedienza alle medesime per parte dei sudditi, senza proclamare a' governanti e governati rispetto ed obbedienza a chi di quella legge suprema è banditrice e maestra? Se voi foste pagani, non conoscenti altra norma del retto ed ordinato vivere che la natura, saprei compatirvi.

Al certo non sareste in contraddizione con voi medesimi, allorché sconoscendo l'autorità della Chiesa richiedete obbedienza alle vostre leggi in forza dell' obbligazione naturale. Ma ammettendo come cattolici che l'intera morale è affidata alla tutela della Chiesa, che la Chiesa decide in tutto ciò che riguarda coscienza e costumi, che essa sola è guida infallibile nella via della salute; come potete emanciparvi dalla sua soggezione, senza apportare una ferita mortale all' obbedienza stessa civile da voi pretesa? Come vi affidate a rizzare il vostro edificio legislativo, rimovendone la pietra fondamentale?

Sapete voi allora che accade? Il ritorno al despotismo per fuggire il servaggio o la dissoluzione sociale; perocché la società va a cadere necessariamente sotto l'impero della forza, e non di qualunque forza, ma della forza spogliata del principio morale.

Avvertì sapientemente il Guizot averci dei tempi, in cui il solo potere monarchico può ritardare lo scioglimento della società (1). E la ragione l'avea recata più innanzi, perchè non altri che un solo imperante è capace di contenere una società, cui l'egoismo tende a distruggere. L'istinto della conservazione opera in tal frangente, e la società cerca di sopravvivere come che sia. Perduta la moralità, le forze individuali si spiegano con divergenza e capriccio, senza uno scopo fisso e comune che predomini l'interesse dei singoli. La società

soffre allora un terribile parosismo, sotto il combattimento e la lotta delle tendenze personali ed egoistiche. Solo una mano di ferro può allora salvarla, imbrigliando efficacemente gli scapestrati appetiti dei singoli e costringendoli a cedere e coordinarsi in uno scopo generale. «La società (così il citato pubblicista [2]) abbandonata allora al combattimento delle volontà personali, e non potendo elevarsi pel loro libero concorso a una volontà comune e generale, che le rannodi e le assoggetti, aspira con passione verso un sovrano al quale tutti gì' individui sieno obbligati di sottostare. Ondechè appena si presenta qualche istituzione, che porta alcuni dei caratteri del sovrano di diritto, e promette alla società il suo impero, la società ci si lega con avido trasporto, come i proscritti rifugiansi nell'asilo di una Chiesa.» La storia conferma ciò che la ragione c' inculca, e tu vedi la corrotta repubblica romana cadere naturalmente sotto il potere imperiale, e sotto il poter imperiale cadere eziandio due volte la sfrenata repubblica francese, sul principio e nel mezzo del corrente secolo.

Ma quello, che io voglio osservare principalmente si è non tanto la necessità, a che si mette la comunanza di ritornare sotto il potere assoluto, quanto la necessità di ritornare a questo potere, adorno di sola forza, non informato dalla morale. In un popolo corrotto un tal potere non sorge, che dall' esigenza di comprimere gl'istinti individuali, che traripando oppostamente col loro impeto dilaceravano il civile consorzio. Esso non esprime per conseguenza, che reazione e contrasto; non altro cerca, che riprendere il predominio e la prevalenza sui singoli elementi sociali. La persona, che di tal potere viene investita, sorge di mezzo a una moltitudine di corrotti, respira l'aria di un'atmosfera ammorbata, non trova organi alla sua azione se non tralignati e perversi. Tutto dunque in lui concorre a non presentarti altro che un despota, il quale non riconosca altro movente, che la forza, altra legge che il proprio volere. Invano in tal caso vi adirate contro l'uomo che opera. Non è sua colpa un tal ordine di cose, non dipende dalla sua libertà. È necessaria conseguenza della natura, e fatale concorso di cagioni indipendenti da lui; solo il tempo e la provvidenza divina può in seguito ricondurre migliori destini.

Giusta pena dei vostri empi consigli. Voi per amore di libertà osteggiaste la Chiesa, ne rifiutaste l'azione, ne vituperaste il celeste ministero. Così facendo, voi uccideste in quella vece la libertà medesima, che caldeggiavate;

---

**(1)** Il y a des temps où la royauté peut seule rétarder la dissolution de la société. *Hist. de la Civilis. en Europe*, leçon IX.

**(2)** Alors la société, livrèe au combat des volontés personnelles et ne pouvant s'éléver par leur libre concours a une volonté commune generale, qui les rallie et les soumette, aspire avec passion vers un souverain, au quel tous les individus soient obligés de se soumettre; et dès qu'il se présente quelque institution, qui porte quelquesuns des caractères du souverain de droit et promet a la société son empire, la société s'y rallie avec un avide empressement, comme des proscrits se refugient dans rasile d'une église, Glizot nel luogo sopraccitato.

rendeste indispensabile, inevitabile, oso anche dir, salutifero, il ritorno all'assolutismo e all'assolutismo delia semplice forza. Dissi salutifero, perchè è meglio assai che la società sopravviva; e perchè, cessato il momento di violenta reazione, il potere assoluto può facilmente rientrare, rientrerà senza fallo, nelle vie della mitezza e dell'ordine; laddove durando più a lungo lo stato anteriore della libertà disfrenata, la società o periva o cadeva nello stato di vero servaggio.

Io invito i pensatori a far qui una riflessione, che mi sembra giustissima. La società propriamente non può essere schiava sotto il dominio di un solo, ma unicamente sotto il dominio di molti. Il dominio di un solo può degenerare in despotismo, ma non mai in signoria propriamente detta. Egli è impossibile che un solo uomo riferisca a sé unicamente tutto l'utile, che si ritrae dai beni sociali, e maneggi tutti gl' individui come semplici strumenti animati del suo ben essere. La stessa limitazione della capacità individuale in ordine al godimento rende impossibile siffatta ipotesi, la quale d'altra parte trova una tendenza contraria per parte dei soggetti, a cui l'uomo individuo non è idoneo ad opporre valevole resistenza. Anzi il dominio di un solo è il mezzo più naturale, che si presenta per affrancare una società precedentemente caduta nella schiavitudine.

Non così quando trattasi di molti dominatori. Questi possono benissimo tenere il resto della società in qualità di servi, quando l'egoismo di ciascheduno siasi collegato con quello di molti altri, facendo tra loro una specie di compromesso in danno e in onta di tutti gli altri. Ciò accadeva nelle antiche repubbliche pagane, le quali in sostanza non erano che oligarchie, o a dir meglio vaste signorie d' una moltitudine, più o meno ampia, sopra una turba sterminata di schiavi. Quello che ora chiamiamo popolo, gli artisti, i commercianti, i lavoratori della campagna, quasi in tutte le società pagane gemevano nella condizione di veri servi, ordinati a ben del padrone; cittadini non erano che il numero, assai scarso in paragone, di coloro che partecipavano al maneggio politico dello Stato. A questa ingiustissima condizione di cose avea menato le genti la corruzione pagana, e i costumi sottratti al lume della fede, e solamente affidati alla natura.

La sola Chiesa di Cristo restaurando il concetto della umana fratellanza, e rendendolo non una morta parola, come fanno i liberali, ma un elemento attivo ed operoso, indusse la società a spezzare quelle indecorose catene, e trasformò in classi utili e dignitose quelle mandrie di feroci belve. La sola Chiesa è potente abbastanza per conservarli nel grado, lor conquistato, ed impedir che trasmodino nelle pretese. Rimovendo l'azion della Chiesa, o l'antico ordine ritorna, e la società ricade nel servaggio sotto la signoria d' una classe privilegiata; o le classi emancipate disorbitano, e cercando agguagliarsi in tutto a tutti inducono il *comunismo*, ossia la negazione della società.

Da questo bivio non s'esce. La schiavitù pagana fu un mezzo necessario alla società d'allora, per conservarsi. Essa non avendo altri amminicoli, dai

naturali in fuori, e questi essendo insufficienti a contener coll' idea del dovere e dell' amore in giusto accordo le disuguaglianze sociali, dovette mantenersi in vita per mezzo della degradazione e dello schiacciamento di un infinito numero di persone. Quest'atroce necessità è cessata per 1'azion della Chiesa. Acciocché non ritorni, uopo è che la Chiesa continui nell'opera salutare ed influisca nella società con piena efficacia. Altrimenti, essa sarà in un popolo come se non vi fosse, e l'esigenza della schiavitù riproducesi, ovvero la società si discioglie.

Ed ecco a quanto dure strette i liberali mettono i popoli colla funestissima opera di astiare e rimuovere l'azione della Chiesa! Se i falsi regalisti così adoperando non conseguirono altro che dispregio e indebolimento dell'autorità sovrana; cotesti sciocchi piaggiatori delle moltitudini per lo stesso cammino riescono alla totale rovina di quella medesima libertà cui millantansi di caldeggiare. Per la qual cosa come i primi furono i veri nemici dei troni, così i secondi sono i più fieri odiatori dei popoli.

## ARTICOLO V.
## Il naturalismo politico invasore de' diritti paterni.

### I.
*Suo divisamento*

Lo Stato, separato da Dio e dalla Chiesa, non può non volere la medesima separazione nel giro altresì privato delle famiglie: *Neque contenti amovere religionem a publica societate, volunt religionem ipsam a privatis etiam arcere familiis* (1). È questa una conseguenza naturalissima di quel sistema politico; e sarebbe a meravigliare, se così non fosse. Ogni essere tende a diffondere se medesimo, assimilando a se il soggetto, sopra cui opera. Lo Stato dunque staccatosi dalla religione, e però da Dio, tende di sua natura ad imprimere la propria apostasia, come in ogni altra cosa, così massimamente nella società domestica, anzi tutte sottoposta alla sua azione. Di più l'ateismo dello Stato pericolerebbe ad ogni tratto, se le singole famiglie ne andassero esenti. E come potrebbe a lungo mantenersi in piedi un ordine pubblico, in contraddizione coi sentimenti privati? Oltre a che dalle famiglie escono le persone che entrano al governo della repubblica; le quali al certo, dove non fossero imbevute di spirito irreligioso, non saprebbero conferire l'opera loro a serbarlo nelle attinenze del comune consorzio. L'istinto dunque della propria conservazione, se altro non fosse, spinge di necessità il naturalismo politico a spogliare d'ogni rispetto religioso la società domestica. Né a conseguir tale intento gli basta dissacrare le nozze col matrimonio civile; ma gli è uopo inoltre profanare il recinto stesso

---

**(1)** Enciclica del Sommo Pontefice Pio Papa IX, 8 Dicembre 1864.

degli ordinamenti interni della famiglia, sottraendo i figliuoli da ogni influenza della cattolica Chiesa e dai raggi fecondi della sua salutare dottrina. Al che fare ne assoggetta a se l'educazione; e per colorire con un'apparenza di diritto questa iniqua usurpazione delle ragioni paterne, assume come principio quel funestissimo errore del *Comunismo* e del *Socialismo*, che la società domestica riceve dalla civile ogni titolo di esistenza, e però dalla sola legge civile provengono e dipendono tutti i diritti dei parenti su i figli, massimamente quello di educarli ed istruirli: *Funestissimum Communismi et Socialismi docentes ac profitentes errorem , asserunt societatem domesticam , seu familiam , tolam suae existentiae rationem a iure dumtaxat civili mutuavi; proindeque ex lege tantum civili dìmanare ac pendere iura omnia parentum in filios, cum primis vero ius institutionis educationisque curandae. Quibus impiis opinionibus machinationibusque in id praecipue intendunt fallacissimi isti homines, ut salutifera catholicae Ecclesiae doctrina ac vis a iuventutis mstitutione et educatione prorsus eliminetur* (1). E perocché strumento dell' azione della Chiesa e ministro del suo insegnamento è il Clero; il naturalismo politico lo vuole bandito del tutto dall'istituzione ed educazione della gioventù, turpemente spacciando che gli ecclesiastici non sono più in grado di corrispondere al progresso della civiltà e delle scienze: *Quocirca nunquam cessant utrumque Clerum, ex quo, voluti certissima hìstoriae monumenta splendide testantur, tot magna in christianam, civilem et litterariam rempublicam commoda redundarunt, quibuscumque infandis modis divexare, et edicere ipsum Clerum, utpote vero utilique scientiae et civilitatis progressui inimicum, ab omni iuventutis instituendae, educandaeque cura et officio esse amovendum* (2).

In tal guisa il Pontefice ci manifesta e descrive il disegno e le arti, onde il naturalismo politico cerca invadere i diritti paterni sull'educazione de' figliuoli. Egli ci dichiara il fine a cui quello mira, che è di vedovare l'istituzione giovanile da ogni influenza religiosa; il mezzo che adopera, ed è l'allontanamento del Clero da essa istituzione; il principio, a cui ricorre, cioè che i diritti domestici, massimamente quelli del padre sui figli, derivano dalla legge civile. Or noi vedremo la pravità di quel fine, l'ingiustizia di quel mezzo, l' assurdità di quel principio.

## II
### *Pravità del fine.*

Senza vagare in molte considerazioni, riguarderemo la pravità di quel fine da un lato solo, in quanto esso inchiude la morte morale della gioventù. Se ogni

---

**(1)** Enciclica soprallodata.
**(2)** Ivi.

età ha bisogno assoluto della religione per la purezza de' costumi, un tal uopo lo ha massimamente 1' età giovanile. In essa tutto concorre al pervertimento: la corruzione nativa, l' instabilità della fantasia, l'ardore delle passioni, il fascino degli oggetti sensibili, l'inesperienza della vita. L' adolescente ti sta in sembianza di un navicello, il quale mal fermo e sdrucito si trovi a lottare coi flutti in alto mare. Come potrà egli, senza aiuto superno, uscire illeso dalla tempesta? E cotesto aiuto superno chi può somministrarlo se non la religione?

Atteso il disordine, avvenuto per la colpa d' origine, il pensiero ed il cuore dell'uomo sono inclinati al male, fin dall'adolescenza: *Sensus et cogitatio humanì cordis in malum prona sunt ab adolescenza sua* (1). Le presenti cose col loro falso piacere adescando 1'anima semplicetta, ne pervertono il giudizio, ed intorbidano la vista dei veraci beni: *Fascinatio nugacitatis obscurat bona et inconstantia concupiscentiae transvertit sensam sine malitia* (2). Per tenersi saldo contro gli assalti e le lusinghe del vizio, in tanta fragilità di natura, non ci è mezzo più valido che il santo timor di Dio: *Quomodo possum hoc malum facere, et peccare in Deum meum* (3)? Come posso commettere questo male e peccare contro il mio Dio? Fu questo lo scudo, onde il giovinetto Giuseppe spuntò i dardi fierissimi, avventati alla sua innocenza dalla impudica padrona. Sotto sì poderosa difesa perseverò impavido e fermo, non ostante le assidue molestie d' ogni dì: *Huiusmodi verbis per singulos dies et mulier molesta erat adolescenti, et ille recusabat* (4). Or come si fa a radicare nella mente e nei cuore de' giovani questo santo timor di Dio, senza le continue ed amorose cure della Religione? Quelli che hanno esperienza in tale bisogna, conoscono a prova quanto col presidio eziandio di tali cure riesca difficile preservar lungamente i focosi animi giovanili dai lacci e dai precipizii, che ad essi si parano innanzi ad ogni tratto! E si spererà poterli mantenere illibati, sottraendo da loro sì fatto presidio? Effetto immancabile di tale empio sistema sarà la corruzione precoce del cuore del garzoncello; e alla corruzione del cuore terrà dietro quella altresì della mente.

Fé' raccapriccio il turpe spettacolo, che di sé diedero gli studenti di diversi paesi, raccolti a congresso ultimamente in Liegi. Le più orrende bestemmie contro Dio e la Chiesa furono quivi proferite, i voti più truculenti contro la stessa convivenza civile furono manifestati. Parve incredibile che in quegli animi ancor tenerelli potessero di già albergare pensieri ed affetti cotanto atroci! Se si cerca la cagione prossima di tanta perversione, non neghiamo che essa dimori negli scorretti costumi di quegl' imberbi; nei quali la laidezza del cuore produsse la infermità del cervello. Ma se si cerca la cagione rimota, non

---

**(1)** *Genesis* VIII.
**(2)** *Sapientiae* IV.
**(3)** *Genesis* XXXIX.
**(4)** *Genesi* XXXIX.

altrove si troverà se non nell'educazione atea, che quei miseri ricevettero nei Collegi e nelle Università , secondo il beneplacito del naturalismo politico.

Pervertito poi così nei verdi anni il giovinetto è difficilissimo e quasi impossibile che si raddrizzi nell'età matura, e perfino nella senile: *Adolescens iuxta viam suam , etiam curri senuerit, non recedet ab ea* (1). Questa scritturale sentenza ha luogo massimamente in ordine al vizio, il quale trova nella corrotta natura e nell' allettamento de' sensi un assiduo fomento.

Senonchè indarno ci affatichiamo a mostrare il danno morale che apporta l'allontanamento della religione dalla istituzione giovanile. I fautori del naturalismo politico, lungi dallo sgomentarsene, se ne rallegrano; giacche questo appunto essi cercano e questo vogliono, per giungere all'attuazione dei loro disegni di perversione e disordine. Ciò fu accortamente notato dall' Enciclica pontifìcia con quelle parole: «Intendono massimamente di eliminare dalla istituzione ed educazione la dottrina salutifera e la forza della cattolica Chiesa, acciocché i teneri e flessibili animi de' giovani vengano miseramente infetti e depravati da ogni fatta di perniciosi errori e di vizii. Conciossiachè tutti quelli, i quali si sono sforzati di perturbare le cose sacre e le civili e sovvertire il retto ordine della società e cancellare tutti i diritti divini ed umani, rivolsero sempre i loro disegni, i loro studii, i loro conati, ad ingannare specialmente e corrompere l' improvvida gioventù, e nella corruttela della medesima riposero ogni loro speranza.» Di che la pravità dello scopo, che cotesti uomini si propongono, cresce immensamente di' malizia, in quanto si estende alla pernicie dell'intera società, che costoro vorrebbero vedere moralmente spenta e perduta, e in preda ad ogni sorta di delitti. Il che indubitatamente avverrà, rimosso l'insegnamento religioso, ossia la scienza di Dio: *Non est scientia Dei in terra. Maledìctum et mendacium et furtum et adulterium inundaverunt, et sanguis sanguinem tetigit. Propter hoc lugebit terra, et infirmabitur omnis, qui habitat in ea* (1).

## III

*Ingiustizia del mezzo.*

Benché sieno passati i tempi, in cui il nome di chierico era sinonimo di uomo di lettere; nondimeno, la Dio mercè, gli ecclesiastici costituiscono anche oggidì il ceto più dotto del civile consorzio. I liberali odierni lo negano. Ma sapete perchè? Perchè essi riducono il progresso e la scienza a quattro o cinque sciocche teoriche, espresse colle frasi di affrancamento dei popoli, di sovranità nazionale, di emancipazione dello Stat dalla Chiesa ed altri ampollosi paroloni, coi quali sbalordendo i gonzi ti stanno in sicumera di dottori. Chi ripete, anche da semplice pappagallo, queste loro fiabe, è un chiaroveggente, un ingegno su-

---

**(1)** *Proverb*. XXII.

perlativo, un uomo assorto all'altezza dei tempi. Chi per contrario le chiama ad esame, le discute, le mostra per quel che sono, è un oscurantista, un retrivo, un uomo di grossa pasta, un nemico della civiltà. Quindi udimmo il Natoli, ministro dell'istruzione pubblica del nuovo regno d'Italia, in una sua sgraziata scrittura asserire buffonescamente che *le corporazioni religiose insegnanti han finito il loro tempo, che son colpite di decadenza intellettuale, e che il pensiero moderno ha disertato il convento*. Nondimeno egli ed i suoi son costretti a chiudere colla forza i collegi e le scuole di codesti screditati maestri, ed usare ogni sorta di violenza per impedire che i padri di famiglia affidino alle loro cure i proprii figliuoli. Ma lasciando stare l'incoerenza di costui, che confuta coi fatti ciò che calunnia colle parole; diciamo che allontanando gli ecclesiastici dall'educazione si viene a commettere una triplice ingiustizia: l' una contro i figliuoli, l'altra contro i parenti, la terza contro la Chiesa. Il fanciullo cristiano ha certamente diritto ad essere educato cristianamente e sotto l'influenza della Chiesa sua madre. Se egli ha diritto ad essere alimentato per la vita del corpo, molto più ha diritto ad essere alimentato per la vita dell'anima. Or questa vita procede dal principio religioso, e niuno più dell'ecclesiastico è atto ad infondere ed assodare un tal principio. Di più l'ecclesiastico, attese le virtù proprie del suo stato, la esenzione da'negozii secolareschi, e l'intima cognizione che ha delle coscienze in vigore del suo ministero, è la persona meglio disposta ad attendere con più frutto alla cura degli allievi, a procacciarsene la confidenza, ad assicurarli dai pericoli che ne minacciano l'innocenza. Il rimuovere dunque sì fatti educatori dal fianco de' giovani, è un vero attentato alle ragioni di quella tenera età. Lo stesso vuol dirsi per quel che spetta ai parenti. Il padre senza dubbio ha diritto di far istruire ed educare i suoi figli da chi crede più acconcio a sì rilevante uffizio. Se egli dunque giudica opportuno di commetterli al Clero, non è un'offesa a' suoi diritti impedirnelo o rendergliene pressoché impossibile l'eseguimento? La quale offesa in tanto è più abbominevole, in quanto 1'anzidetto diritto è fondato in un dovere. Il matrimonio ha propriamente per fine la moltiplicazione degli adoratori di Dio. «Tu sai, o Signore, che non per motivo di concupiscenza, io prendo oggi Sara in consorte, ma per desiderio d' averne figliuoli che benedicano il tuo nome eternalmente. *Domine , tu scis quia non luxuriae causa accipio sororem meam coniugem sed sola posteritatis dilectione in qua benedicatur nomen tuum in saecula saeculorum* (1).» Così per bocca del giovin Tobia ci è espresso nella santa Scrittura lo scopo delie nozze. Il padre adunque ha strettissima obbligazione di far che la prole diventi timorata di Dio ed informata di religiosa pietà. Di tutte le altre cose potrà più o meno passarsi; di questa in niun modo. Or se il padre, per compiere pienamente un tal dovere, invoca 1' aiuto d' uomini di Chiesa e intende affidar loro quel pegno chiarissi-

---

**(1)** *Osea* IV.

mo, chi potrà giustamente opporsi all'attuazione di un tal proponimento?

Infine con quel sopruso lo Stato fa manifesta ingiuria alle ragioni della Chiesa; la quale giustamente esige che i giovinetti cattolici vengano istruiti ed educati , secondo i principii della retta fede e della sana morale. Il fanciullo nel santo battesimo diventò direttamente e per sé membro della società cattolica. La Chiesa, in nome di Cristo lo accolse nel proprio seno, ne diventò madre adottiva, e contrasse l'obbligo ed acquistò il diritto di educarlo per Dio. Se lo restituì ai parenti, acciocché lo allevassero, non per questo ella cede a quel suo diritto né fu esonerata da quel suo dovere. Ella proferì in tal atto le parole della figlia di Faraone alla madre di Mosè nel commetterle l'allattamento del medesimo: *Accipe puerum istum et nutrì mihi* (1).

E qui vuol notarsi la gran differenza che corre tra la società civile e la Chiesa in ordine ai figliuoli, che vivono tuttavia sotto la tutela paterna. Questi appartengono alla società civile non direttamente per se, ma mediante le famiglie in cui sono compresi; giacché le famiglie, e non gli spicciolati individui, costituiscono le parti organiche, onde è composto il gran corpo dello Stato. Per contrario essi direttamente sono membri della Chiesa, a cui vennero personalmente ascritti, e in cui furono coordinati secondo l'organismo e il proprio fine di società soprannaturale. Di più la società civile non riguarda che 1'ordine esterno de' suoi associati; e però tutto quello, che direttamente si riferisce allo spirito, esce fuori la cerchia della sua azione. L' opposto è da dire della Chiesa; la quale ha per iscopo diretto i beni dell' anima, e intanto si stende all'ordine materiale, in quanto questo con quelli è connesso. Or, se l'istruzione e 1' educazione ha di mira propriamente lo spirito, da ben formare e disporre; ognun vede quanto disordinata cosa sia ed ingiusta escluderne la Chiesa, o sottometterla all' arbitrio dello Stato.

## IV

*Assurdità del principio*.

Il naturalismo politico, per legittimare l'iniqua sua invasione, stabilisce la massima, che la famiglia riceve dallo Stato ogni ragione di esistenza, e che però dalla legge civile dipendono tutti i diritti paterni, non esclusa l'educazione de' figluoli. Con ciò esso non isfugge l' argomento, preso dai diritti della Chiesa, i quali derivano da più alta sorgente , e di cui invano si sbriga col non riconoscerli ; ma si ferma solo a contrastare i due precedenti argomenti.

Nondimeno; per combatterlo nelle sue stesse trincee, diciamo, niente essere più irragionevole di quel suo principio.

---

**(1)** TOBIAE VIII
**(l)** *Exodi* II.

I diritti paterni, massime quello di educare la prole, sono fondati sulla generazione. Ora è forse lo Stato che origina nell'uomo il diritto di maritarsi e di procreare figliuoli? Un tal diritto è dalla natura; onde il matrimonio è detto *officium naturae*. Dalla natura dunque, e non dalle leggi dello Stato, derivano tutti i diritti che di sì fatta radice son necessario germoglio. Di più tanto è lungi che la famiglia riceva dallo Stato la ragione di sua esistenza, che l'inversa proposizione dee anzi tenersi per vera. La famiglia può stare senza lo Stato; e non per contrario lo Stato senza la famiglia. La società civile nasce dalla domestica, detta perciò da Cicerone *seminarium reipublicae*; e lo stesso comune linguaggio non la significa altrimenti, che come un' ampliazione della medesima: La gran famiglia dello Stato. La famiglia dunque è storicamente e giuridicamente anteriore allo Stato; e però ha esistenza e diritti indipendenti da lui. Ma sarà bene abbattere il fondamento stesso su cui il principio comunistico, da noi qui confutato, si appoggia.

Cotesto fondamento è la falsa idea di socialità, sognata dai Rousseau, da cui in sostanza traggono origine tutti gli errori dell'odierno Comunismo. Il Rousseau stabilì che il fanciullo, giunto all'uso della ragione, cessa di sottostare all'autorità paterna (1); e che il cittadino, in virtù del patto sociale, aliena e cede allo Stato tutti i suoi diritti, senza alcuna riserva (2). Quindi per doppio capo lo

---

**(1)** Il Rousseau confessa che la società tra padre e figlio è naturale. *La 'plus ancienne de toutes les scciétés et la seule naturelle est celle de la famille*. (Du contract social, l. 1. eh. 2.) Nondimeno aggiunge che essa non perdura come giutale, se non tino a tanto che il figliuolo ha bisogno del padre per conservarsi. Tosto che un lai bisogno cessa, ogni legame naturale dell'uno coli' altro si scioglie; i figli restano affrancati da ogni dovere di obbedienza al padre ; il padre esente da ogni cura verso i figliuoli ; ciascuno rientra nella sua nativa indipendenza: *Les enfants ne restent-ils liés au pére, qu'aussi longtemps, qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitót que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants exempts de l'obéissance qu'ils devoient au pére, le pére exempt aes soins qu'il devoti aux enfants, rentrent tous égalemen dans l'indèpendance* (Ivi.). Ma quand' è che cotesto bisogno del padre per la propria conservazione cessa ne' figliuoli ? Al momento che essi acquistano l' uso della ragione. Imperocché da quel punto essi sono giudici dei mezzi di conservarsi, e però diventano padroni di loro stessi: *Sitót qu'il est en àge de raison, lui seul ètant juge des moyens propres à se conserver devient par là son propre maitre* (Ivi.).

**(2)** Il Rousseau sostiene che l'unica forma legittima di civil società è quella, in cui i singoli associati cedono integralmente alla comunanza tutti i diritti, di cui sono naturalmente dotati, per dipendere appieno dall'arbitrio di essa civil comunanza: *L'aliénation de chaque associé avec tous ses droits a toute la communauté* (Du contract social, I. i, eh. 6.). Il modo poi di attuarla si è di mettere in comune la propria persona e tutto ciò, che ad essa si riferisce, sotto la direzione della volontà generale, ossia dello Stato. *Chacunde nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprème direction de la volontè generale*. Cosi risulta nel corpo politico la sovranità, la quale comanda assolutamente alle singole parti, come l' uomo dispone a talento delle singole membra del proprio corpo: *Comme la nature donne àchacun homrne un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous le siens (Livre li, eh. 4.),*

Stato è arbitro della famiglia e dell' educazion de' figliuoli. Prima, perchè il fanciullo, già padrone di sé rispetto al padre, resta, anima e corpo, in potere dello Stato; secondo, perchè il padre ha fatta al medesimo Stato piena rinunzia di tutti i suoi diritti. Le relazioni adunque domestiche, che dopo ciò sussistono tuttavia, non sono che concessioni di esso Stato, il quale ricostituendo la famiglia le dà quelle leggi, che crede più opportune al bene della repubblica. Il padre, per conseguenza , nell' educare i figliuoli, non è ne può essere se non un officiale e mandatario dello Stato.

Ma quanto sia strano tutto questo discorso, appena può spiegarsi a parole. E per quel che riguarda la prima parte, voler che 1' autorità paterna di per sé cessi, come tosto il fanciullo sia pervenuto all' uso della ragione , è un travolgimento delle idee più volgari. Lasciando indietro che il fanciullo non per essere giunto all'età della discrezione è diventato capace di giudicare dei mezzi, acconci alla sua conservazione (al che si richiede esperienza e maturità di giudizio); ognun vede che allora appunto comincia il vero bisogno ed uso dell'autorità paterna. L' autorità si esercita sopra esseri razionali; ed il bambino, finche non ha spedito l'uso della ragione, può dirsi razionale più presto in potenza che in atto. L'autorità è un diritto, a cui è correlativo il dovere; ed il dovere non ispunta nel figlio, se non quando è reso capace di adoperar la ragione.

Ma, senza ciò, finché il bambino è privo dell'uso della ragione, le cure paterne sono ristrette intorno alla parte men nobile di lui, vale a dire alla vita del corpo. Alla vita dell'anima esse non possono stendersi, se non dopo che nel fanciullo siasi svolta la ragione e sia fatto possibile l'esercizio degli atti liberi, che ne conseguono. Se dunque 1'autorità del padre riguarda un ente morale, da lui messo al mondo, e non una semplice bestiuola; uopo è dire che ella allora appunto dispiega propriamente la virtù sua, quando il fanciullo coll' uso acquistato della ragione è divenuto educabile moralmente. Dunque, dov' anche il figliuolo conseguisse issofatto coll'uso della ragione l'abilità per giudicare de' mezzi opportuni alla sua fisica conservazione; tuttavia secondo 1'ordine di natura egli resterebbe sotto 1' autorità paterna pel bisogno più alto d' essere provveduto rispettivamente a ciò, che concerne il suo spirito. Egli non diviene padrone di se medesimo, se non quando assodato, mediante l' educazione, nella mente altresì e nel cuore, è in grado di provvedere da sé alla sua conservazione eziandio morale. Dire il contrario non si può, se non da chi non riconosce altro nell' uomo, che la pura materia; o almeno non distingue il bambino umano dagli orsatti e dai micini.

Non meno assurda è 1'altra parte, la rinunzia cioè, finta dal Rousseau, di tutti i diritti del cittadino alla persona pubblica e fittizia dello Stato. Noi non entriamo a mostrare la ridicolaggine del suo patto sociale, preso generalmente; nel quale coll' intesa di conservare nella sua interezza la libertà degli associati, li converte pazzamente in una mandria di veri schiavi. Ma restringendoci al solo punto, che qui ci occupa, chi non sa la distinzione tra i diritti alienabili e

non alienabili? Questi secondi son quelli, che nascono da alcun dovere. Or tale è per appunto il diritto paterno, a rispetto dell' educazione dei figliuoli. Esso sorge dal dovere naturale, che ha il padre di pascere e confortare non solo il corpo, ma anche l'animo di coloro, ai quali diede col nascimento la vita. Sì fatto dovere non può certamente alienarsi; giacche i doveri non si alienano ma si compiono. Per conseguenza non può alienarsi il diritto di educare la prole, l' esercizio del quale è indispensabilmente richiesto nel padre all' adempimento di quel suo dovere. Intorno a ciò nessun contratto può aver luogo; e dove intervenisse, sarebbe invalido.

Per chiarire la cosa con un esempio, facile a capirsi anche dai liberali, dimandiamo se sarebbe legittimo un patto sociale, in cui il popolo rinunziasse il diritto al proprio bene, concedendo al principe di poter governare non per pubblico ma per suo privato vantaggio? Grozio opinò che sì, per la ragione che secondo il concetto giuridico, ciò che decide della validità di un contratto non è l'utilità di questo o di quello, ma è la libera volontà, la quale qui si suppone intervenuta. Ma una tale opinione meritamente viene riprovata da tutti gli altri scrittori di diritto sociale. E la ragione è chiarissima; giacché la libera volontà non può mutare l'essenza dell'oggetto, intorno a cui si patteggia: e però essendo il civile consorzio di sua natura ordinato al pubblico bene, non può esser valido niun contratto che pervertisca cotesto fine. Il medesimo principio, a più forte ragione, si applichi al caso nostro. La società tra padre e figliuoli è società naturale, con proprio fine e forma e leggi intrinseche, a cui non può mai fare attentato 1' arbitrio dell' uomo. Qualunque patto, che si opponesse al detto fine e alle dette leggi, non ha vigore di alcuna sorta, ma è casso e nullo per se medesimo. Il patto sociale adunque, dov' anche fosse ammissibile, non potrebbe mai stendersi fino alla rinunzia dell'autorità paterna sopra i figliuoli, come non potrebbe stendersi alla rinunzia di altri diritti, strettamente connessi colla nostra dignità personale, o cogli svariati doveri, che ci corrono in quanto uomini. Una tale rinunzia spoglierebbe l'ente ragionevole d'ogni valore assoluto, e da persona lo convertirebbe in cosa. E a questo appunto intende e pugna il naturalismo politico o la rivoluzione, che vogliam dire; giacché entrambi sotto diverso nome esprimono il medesimo sistema sociale. Esso agogna e procaccia ristabilire nell'umana convivenza il concetto pagano dell' assorbimento nello Stato di tutto l'essere dell'uomo e di ogni regola governatrice de' suoi costumi. Disconosciuto Dio e la sua Chiesa, egli non trova altra fonte o altra misura di onestà e di giustizia, che il" volere della totalità degl' individui, personificata nello Stato. Tale è la teorica del Rousseau, e tale quella di tutti coloro, che si fondano ne'suoi delirii. Si ascoltino in tal proposito le sapienti parole di Stahl, colle quali poniamo termine a questo articolo. «Ciò che egli (*Rousseau*) costituisce come principio e potenza dell' ordine sociale, non è altro che la volontà dell' uomo senza una necessità superiore, senza un' autorità, un precetto ai di sopra di lui ; ed è la volontà dell' uomo semplicemente nel suo egoismo, sciolta da ogni scopo morale, da ogni

forma o rapporto armonico della vita, al quale egli debba cercare di giungere; e però è solamente il diritto dell' uomo, senza il dovere dell'uomo. Ciò che rimane come contenuto, dovere, virtù, non è altro che l'uomo stesso; il benessere (materiale) dell'uomo, la maestà dell'uomo e quindi la maestà del popolo. L'entusiasmo non ha alcun altro oggetto, che l'essere devoto alla maggiorità, il riconoscere l'uguaglianza, la fratellanza. Le leggi di Dio e della natura per la vita privata, la famiglia, lo Stato, il culto, tutto ciò va in rovina, e solamente la santità del volere popolare diventa potenza assoluta; essa è la religione, la morale, la giustizia. Questo è lo spirito della dottrina di Rousseau; ed è lo spirito della rivoluzione (1).»

## ARTICOLO VI.
## Degradamene brutale della società, derivante dal naturalismo politico.

### I.
*Assunto.*

Noi cominciammo dal considerare il naturalismo politico per sé stesso, e ne vedemmo l'intrinseca malvagità. Passando poi alle sue conseguenze nell' ordine sociale, ne scoprimmo i rei effetti nell' oscuramento dell'idea di diritto, a cui sostituisce la forza, incarnata in due falsi principii, l'uno de' quali eleva la pubblica opinione a suprema norma dell'onesto, l'altro legittima i fatti compiuti per ciò solo, che sono compiuti. Quindi vedemmo il danno che arreca al potere sovrano e alla libertà de' popoli; e l'invasione che esercita sui diritti stessi privati dell'autorità paterna. Se non che, per gravissimi che sieno cotesti mali, non sono essi 1'estremo termine, a cui il naturalismo politico mena la società, in virtù della sua malignante natura. Un tal termine è la corruzione piena dello stesso scopo sociale, per via di un vero imbestialimento del civile consorzio. L'annunzio di una tanta perversione ci sembra racchiuso in quelle parole, colle quali il Pontefice ci descrive a che riesce da ultimo una società, priva dei lumi e dei conforti della Chiesa: «Chi non vede, egli dice, e appieno non sente, che una società , sciolta dai vincoli della religione e della vera giustizia, niun altro proposito può avere, fuorché lo scopo di acquistare ed accumulare ricchezze, e niun' altra legge nelle sue operazioni, fuorché una indomita cupidigia di servire alle proprie voluttà e comodità? Per questo cotesti uomini, con odio veramente acerbo, perseguitano le religiose famiglie, comechè benemerite al sommo della cosa cristiana, civile e letteraria, e vanno follemente dicendo che elle non hanno alcuna ragione di esistere (2).» Qui il S.

---

**(1)** *Storia della filosofia del Diritto*. Lib. 3, sezione 5, capo 2.

Padre ci ammonisce, che una società, la quale siasi separata dalla religione, e che per conseguenza abbia perduta la verace idea di giustizia non può prefiggersi altro scopo, se non 1'acquisto e 1'accrescimento della ricchezza, né seguire altra legge nel suo operare, salvo che l'utile. Cagione di ciò si è, perchè una società, la quale siasi separata dalla religione, non può riconoscere altro fine negli associati, se non la voluttà e il ben essere temporale. Onde conseguita che essa dee' nutrire acerbissimo odio contro le religiose famiglie, e non trovare in loro ragione alcuna legittima di esistenza. Perversione del fine sociale; cagione prossima di tal perversione; effetto immediato che ne procede: son questi come tre capi, in cui può risolversi il tratto dell'Enciclica, teste commemorato. Se il S. Padre si fosse contenuto ad affermare il semplice fatto, noi a comprovarlo non avremmo avuto uopo di altro, che di richiamare gli sguardi al turpe andamento, in cui è entrata l'Italia, mercè F ordine morale introdottovi dalla rivoluzione.

Ma il S. Padre afferma qualche cosa di più. Egli afferma la necessità logica di un tale pervertimento della società: *Nullum aliud propositum habere posse*. A noi dunque non basta il dimostrare che così è ; ma è uopo dimostrare che così dev' essere: vale a dire che la separazione da Dio e dalla Chiesa mena necessariamente all'ignoranza del fine individuale, e quindi alla perversione del fine sociale; e che da ciò appunto nasce l'abbonimento agli Ordini religiosi, che si manifesta negli uomini della rivoluzione. Questo triplice argomento sarà appunto la materia del presente articolo; nel quale apparirà, come inevitabile conseguenza di quel pestilenziale principio, il degradamento brutale della società; sicché essa, in cambio di essere *coelus hominum iure sociatus, sia veramente stiva frementium bestiarum.*

## II

*La società, sciolta dai vincoli della religione, non può considerare altro fine ne' suoi membri, se non il godimento sensibile.*

Lo stato sociale non è fine per l'uomo, ma mezzo. Se fosse altrimenti; 1'uomo, moralmente riguardato, non sarebbe persona, cioè un essere stimabile per se stesso e termine dell'utilità che proviene dal suo operare. Egli più veramente sarebbe in condizione di cosa, cioè di un essere ordinato ad utile altrui, e in tan-

---

**(2)** *Ecquis non videt planeque sentii hominum societatem, religionis ac verae iustitiae vinculis solutam, nullum aliud profecto propositum habere posse, nisi scopum comparanti cumulandique opes, nullamque aliam in suis actionibus legem sequi} nisi indomitam animi cupiditatem inserviendi propriis voluptatibus et commodis ? Eapropter huiusmodi homines acerbo sane odio insectantur religiosas familias quamvis de re Christiana, civili ac luterana summopere meritas, et blaterant easdem nullam habere legitimam existendi rationem.* Enciclica del S. Padre, Pio Papa IX, 8 Dicembre 1864

to apprezzabile, in quanto vale a procurarlo o promuoverlo. L'uomo per natura tende alla società; ma vi tende, perchè in essa scorge per sé e per gli altri una tutela e un complesso di aiuti, che gli assicurino il libero esercizio de' proprii diritti, e gli agevolino il conseguimento della propria perfezione. E veramente, la società è peritura, ne si stende più in là dei limiti della vita presente: sulla terra ella nasce, e sulla terra finisce. L' uomo per contrario, secondo la parte migliore di se medesimo, è immortale; ha i piedi sulla terra, ma il capo nel cielo; prende origine dal tempo, ma si continua nella eternità. Se dunque non vuolsi pervertire 1'ordine della ragione, e sottoporre il principale all'accessorio, l'eterno al temporale; la società non può concepirsi altrimenti, che come mezzo pel bene dell'uomo, e quasi un sussidio a lui dato per compiere meglio quaggiù là sua transitoria carriera: *Non est bonum esse hominem solum; faciamus ei adiutorium simile sibi*. Queste divine parole, proferite per ispiegare lo scopo della società fondamentale, cioè a dire della famiglia, ben possono estendersi a significare eziandio lo scopo del coronamento di quella, cioè a dire della società civile. La ragione è identica per entrambe.

Or se la società è ordinata al bene dell'uomo, e il bene si confonde col fine; che farà la società nell' atteggiarsi, a compiere verso l'uomo il debito di questa sua ordinazione? Lo riguarderà, qual egli è veramente, come un essere avente destini eterni, ed avviantesi cogli atti di questa vita ad uno scopo oltramondano, che risponda alla parte spirituale ed imperitura di lui? Dove la società così faccia, ella non potrà in guisa alcuna prescindere dalla religione; la quale mostra appunto qual è quello scopo, e prescrive le leggi, giusta le quali l'uomo dee tendervi e predisporvisi. Il naturalismo politico, la separazione dello Stato dalla Chiesa, sarebbe del tutto escluso in tale ipotesi. Acciocché esso abbia luogo, è mestieri che la società rimuova da se l'anzidetto riguardo, e consideri l'uomo, almeno socialmente, come un essere ristretto alla sola vita presente, e che compie guaggiù ogni sua destinazione. Non negherà ella per ciò l'immortalità dell'anima e la beatitudine della vita avvenire; ma ne prescinderà del tutto. terminando la sua veduta coll' orizzonte terreno e non mirando nell'uomo, se non ciò che si riferisce allo spazio ed al tempo.

Ciò basta per avverare la proposizione, da noi affermata nel titolo di questo numero. Imperocché terminata la veduta nella sola vita presente, la vita presente da relativa si trasforma in assoluta; giacche non più si subordina ad altro scopo più alto, ma si riguarda per sé stessa, come termine ultimo, che sta da sé, e da sé dà legge all'operare umano. Il bene dunque di lei, e non altro, sarà quel fine, a cui la società considera ordinato l'uomo, in aiuto del quale ella viene. Ora il bene della vita presente, considerato come fine, si risolve nel godimento sensibile. La ragione è chiara e brevissima; perocché bene è ciò che termina e quieta la tendenza naturale, e la tendenza naturale dell'uomo, rispondente alle cose di quaggiù, è appunto la sensibile, termine della quale è il godimento.

Dirassi: ma non ci ha nell' uomo la tendenza altresì razionale, la tendenza ai beni dello spirito? E la vita presente non offre eziandio materia per soddisfarla? Ora la società, collo sciogliersi dai vincoli religiosi, non ha inteso dimezzar l'uomo, ma accettarlo e riguardarlo nell'interezza della sua natura. Quest'interezza di natura fa sì che egli, se colla parte inferiore tende al godimento, colla superiore tenda al perfezionamento morale, all' esercizio della virtù, al mantenimento della giustizia. La società adunque può riguardare nell' uomo qualche cosa di più nobile, che non è il godimento sensibile, benché prescinda da ogni ordine alla vita avvenire. Chi così ripigliasse, mostrerebbe d' aver dimenticato lo stato della quistione. Qui non si tratta di ciò, che porta la natura umana riguardata in sé stessa; ma bensì di ciò, che ella presenta ad una società, la quale abbia fatto divorzio dalla religione: e neppure si tratta degl' intendimenti, che la società può per avventura prefiggersi, ma bensì degli effetti necessarii della condizione, in cui ella si costituisce. Ora, benché l'uomo, oltre la tendenza sensibile, abbia tendenza razionale, e benché fa società desideri che anche questa si appaghi; tuttavia né quella tendenza razionale può aver valore di fine, né quel desiderio della società può essere efficace, quante volte ella siasi separata da ogni riguardo religioso. A provar ciò basterebbe ricordare quel che fu qui dimostrato nel secondo articolo, vale a dire che, separata la società dalla religione, il concetto stesso di diritto e di moralità si oscura in essa e si perde. Perocché, venuto meno un tal concetto, quai tendenza razionale volete voi più che predomini nelle mire private o pubbliche dell'umano consorzio? Ma noi non abbiamo uopo di ricorrere a tale argomento: ci basta insistere in quello stesso, che poco innanzi è stato accennato. Imperocché mutato da relativo in assoluto l'aspetto della vita presente, la tendenza razionale non può avere altro ufficio, che di servire come mezzo all'appagamento della sensibile. Ciò sorge inevitabilmente dalla necessaria coordinazione de' fini, e dalla natura dell' obbietto che corrisponde alla ragione. Uno essendo 1' uomo, benché dotato di diverse tendenze; uno dev' essere il fine, che in lui si riguardi come supremo, e a cui tutte le sue tendenze conviene che immediatamente o mediatamente si riferiscano. Ora, fermando l'occhio nella sola vita presente, è impossibile cercare un tal fine nel bene della ragione. Ciò vien persuaso da doppio motivo. Prima, perchè il bene della ragione è il bene di ordine, e l'ordine esce necessariamente fuori dei limiti di questa vita e non altrove si appunta, che in Dio. Secondo, perchè la natura di fine esige di quietare la tendenza; e il bene relativo alla tendenza razionale non ci arreca quiete, se non in quanto si collega col suo coronamento nella vita futura. Segregato da lei il bene della ragione, generatore di virtù, invece di appagare conturba l'animo ed apparisce disordine. Ricordiamoci le disperate parole, che Bruto proferì prima di darsi la morte a Filippi: *Virtù, tu altro non sei, che un vano nome*. L' infelice stoico non riguardava nell' uomo, che la sola vita presente. Posto un tale errore. la virtù considerata come fine, non potea agli occhi suoi aver valore né senso; essendo ripugnante alla ragione di fine che

esso torni in miseria non in felicità del subbietto. Conseguenza inevitabile di ciò si è, che la virtù, rimosso il pensiero della vita futura, resta ragione di semplice mezzo in ordine a quel bene, che realmente si ottiene e si compie nella vita presente; e un tal bene non può essere altro che il godimento sensibile. E veramente, riferito l'uomo alla sola vita presente, non offre altro che il composto animato, e il composto animato, come tale, non si estende di là dai sensi. Avremo dunque la dottrina di Bentham: «La virtù non è un bene se non pei piaceri che ne derivano, il vizio non è un male, se non pei dolori che ne provengono (1). La virtù, separata dall'idea di piacere e d' interesse, non si sa che cosa sia (2).» La qual dottrina è appunto la conseguenza che il Pontefice afferma derivare in una società, che siasi separata dalla religione: *Nullam aliam in suis actionibus legem sequi, nisì indomilam animi cupiditatem inserviendi propriis voluptatibus et commodis.*

## III.

*La società, la quale non guarda né suoi membri altro fine, che il godimento sensibile, non può avere altro proposito, che quello di acquistare ed accumulare ricchezze.*

Pervertito agli occhi della società il fine degl'individui associati, uopo è che ella perverta altresì il suo scopo. Ciò nasce dall'idea stessa di società; la quale, come fu detto, è quasi una macchina destinata a coadiuvare co' suoi ingegni l'asseguimento del fine ne' membri che la compongono. Sotto questo rispetto, non incongruamente direbbesi che il fine della società, al trar de' conti, s'immedesima col fine dell'uomo; non essendo altro la società, che V uomo ingrandito nelle sue forze per la scambievole unione cogli altri. La sola differenza è, che la società non riguarda un tal fine se non esternamente, col procurare, quanto è da se, agli associati quei mezzi, che li aiutino a conseguirlo. Adunque, se ella non ravvisa nell' uomo altro fine che il godimento sensibile, suo compito sarà 1' assicurarne ed ampliarne i mezzi e le vie. Ora i mezzi e le vie del godimento sensibile non si trovano altrove che nella ricchezza; non essendo altro la ricchezza, che un cumulo di cose utili materialmente, ne misurandosi altrimenti 1' utilità materiale, che dall' attitudine a produrre godimento. Quindi giustamente osservano i barbassori della filosofia sensualistica, che ad ogni porzione di ricchezza corrisponde un' analoga porzione di ben essere materiale, e ad ogni porzione di ben essere materiale un' analoga porzione di godimento sensibile. La società dunque, sciolta dai vincoli della religione, non può avere altro scopo che la ricchezza, siccome mezzo a render gioconda e piena di sollazzi la vita.

---

**(1)** *Opere*, 1. 1, pag. 10.
**(2)** Ivi, pag. 166.

In una società così fatta la cura dei governanti, invece di cercar leggi che mantengano la giusta proporzione tra i doveri e diritti rispettivi dei sudditi, e assicurino l'ordine morale, base del vero vivere cittadino; sarà tutta rivolta a procurare agiatezze e piaceri. Industria, commercio, arti, abbellimenti di edifizii e di strade, facilità di comunicazioni, teatri, ville, ridotti pubblici, ed altre cose, che sia bello tacere, saranno gli oggetti principali, se non unici, della provvidenza amministrativa. E perciocché la società per tali cose ha mestieri di molta pecunia, ne ha altre fonti da cavarla che i cittadini; tutta l'arte di un tal Governo consisterà, secondo il consiglio di Elvezio. nel saper far passare il denaro dalla borsa dei privati nelle casse dello Stato. Quindi un continuo speculare e architettare di leggi per accrescimento di dazii, d'imposte, di balzelli; sicché si smunga il più che puossi, senza alcun riguardo di equità o di proporzione. La suprema scienza sarà 1' economia politica, intesa non a coordinare e compartire, giusta i dettami della ragion sociale, ma solo a produrre e aumentare la pubblica ricchezza; e un lusso senza limiti sarà l'unico spediente pratico per allargarla ne' cittadini. Moltiplicate i bisogni e i mezzi da soddisfarli; ecco l'aforismo della sapienza civile di una tal società. Ogni bisogno soddisfatto apporterà un sentimento gradevole, e la somma de' sentimenti gradevoli costituirà la beatitudine umana. Quello che si richiede si è 1'avere i mezzi da procurare indefmitivamente cotesta soddisfazione, e questi mezzi costituiscono la ricchezza. Ogni studio adunque ed ogni ingegno deve essere inteso a procurarla.

Dirai: ma il fine della società non è appunto la felicità temporale?

Sì, senza dubbio: ma cotesta felicità, acciocché sia veramente tale, convien che non si disgiunga dall' ordine all'ultimo fine. Altrimenti ella non sarebbe bene dell' uomo; non potendo esser bene di una natura ciò, che non si coordina co' suoi supremi destini. La società ristretta, come dicemmo, a compiere la sua carriera quaggiù, non può certamente avere uno scopo, che esca fuori dei limiti della sua esistenza. Ella non può per conseguenza mirare direttamente, se non a un bene che di fatto si consegui sca quaggiù. Aggiungiamo anzi che essa non avendo a sua disposizione, se non i soli mezzi esteriori, quei bene stesso non può intendersi da lei, se non in quanto coi medesimi si proporziona. Quindi suol dirsi che scopo della società civile è 1'ordine esterno, in quanto mena alla pace, al ben essere, alla prosperità dei cittadini. Ma questa pace, questo ben essere, questa prosperità, deve considerarsi in relazione al soggetto, di cui si tratta; e tal soggetto è l'uomo. Or poiché nell'uomo il temporale è ordinato all'eterno, e la vita presente all' avvenire; la 'società non può neppure capire qual sia il ben essere e la prosperità, a cui ella deve rivolgere le sue cure, se torce il guardo da quel supremo fine dell'uomo. Questa ragione, mentre dimostra che la società non può separarsi dalla Chiesa, la quale direttamente ordina e mena a quel fine; dimostra altresì la tesi nostra, che cioè: riguardato come ultimo fine degli associati il godimento sensibile, la società non può avere altro scopo, che di

moltiplicarne i mezzi, e questi mezzi sono appunto la ricchezza: *Nullum aliud propositum habere posse, nisi scopum compararteli cumulandique opes.*

## IV

*In una società, che non riconosce altro fine se non il godimento e la ricchezza, gli Ordini religiosi non hanno alcuna ragione di esistere.*

Alcuni si prendono alta meraviglia nel vedere l'odio accanito, che la rivoluzione italiana professa agli Ordini religiosi; e la smania, onde è agitata divederli finalmente spersi dal mondo. Altri, cercandone una ragione, credono averla trovata nella cupida brama, che la rivoluzione ha, d'impossessarsi dei loro averi; o nel timore d'averli avversami ai suoi intendimenti politici. Noi crediamo che gli uni e gli altri vadano errati. Errano i primi, perchè, come vedremo, quell'odio ha manifesta e proporzionata cagione; e però non ci è luogo a doverne meravigliare. Errano i secondi, perchè le ragioni, che assegnano, benché in parte sien vere, nondimeno non sono adeguate.

E per fermo, se il timore d'averli avversi alla loro propaganda politica, movesse i rivoluzionarii all'odio de' religiosi; essi lo restringerebbero a quei soli Istituti, i quali hanno ufficio d'insegnamento, di predicazione, di coltura di anime. Ma le famiglie puramente monastiche, i solitarii, i contemplativi, le vergini claustrali, a che fine perseguitarle? Che hanno essi ed esse a fare colla politica? Dalla comune dannazione adunque dovrebbero andare esenti, almeno i monisteri di donne, gli eremi camaldolesi o certosini, e in generale tutti quelli che, separati dal civile consorzio, attendono al solo culto di Dio e alla contemplazione delle cose celesti. Ciò non è. Dunque quella ragione, presa dalla politica, non è bastevole. Più appariscente è l'altra, dell'ingordigia cioè di occupare, come erede *ab intestato*, i patrimonii degli spenti sodalizii religiosi. Ma per quanto la fame di quest' antica lupa sembri dare qualche spiegazione di quel fenomeno; anch' essa nondimeno non basta. Imperocché se la causa motiva dell'odio ai religiosi fosse la cupidità di rapirne le spoglie, la proscrizione non si estenderebbe agli Ordini mendicanti, che nulla posseggono; la soppressione de' quali aggrava anzi lo Stato, colle pensioni, quantunque tenui, da doversi retribuire ai loro componenti. La ragione adunque principalissima di quell'odio debbe essere più universale e più connessa collo spirito stesso della civiltà rivoluzionaria. Così è per l'appunto, e noi speriamo di porlo in chiarissima luce.

Scopo della rivoluzione si è il naturalismo politico, che essa intende sotto il nome di civiltà moderna, di emancipazione dello Stato dalla Chiesa, di autonomia del potere laicale. Ora il naturalismo politico, sciogliendo la società dai vincoli della religione, non riconosce altro fine per l'uomo che la beatitudine della vita presente nel godimento dei beni materiali; e quindi non può aver altro proposito, se non quello di procurare ed accrescere la ricchezza. Ciò fu dimostrato nei numeri precedenti. Fermato un tal punto, egli è evidente,

che per una società, così costituita, gli Ordini religiosi sono un fuor d' opera, una incoerenza, un inciampo al libero svolgimento della civiltà. È questa l'illazione, che il Pontefice ci dichiara in quelle parole: *Eapropter huiusmodi homines acerbo sane odio insectantur religiosas famìlias, quamvis de re Christiana, civili ac luterana summopere meritas, et blaterant easdem nullam habere legitimam existendi rationem.*

E vaglia il vero, ad una società che ha per iscopo il godimento e la ricchezza, qual prode posson recare la mortificazione e la povertà professata dai Cenobi ti? Finché la società era fondata nel Vangelo, gli Ordini religiosi non solo le apparivano venerandi, ma formavano parte integrante della sua civiltà. La ragione si è, perchè essi le apparivano come parte integrante della civiltà cristiana.

Cristo interrogato uri di in qual modo potesse 1'uomo ben disporsi in ordine alia consecuzione della felicità sempiterna, rispose indicando due generi di vita: l'uno comune, l'altro di perfezione. Il primo essere posto nell' osservanza de' divini comandamenti: Si vis ad vitam ingredi, serva mandata; il secondo nell' abbandono del mondo e nella stabile sequela di lui: *Si vis perfeclus esse, vende quae liabes, da paupenbus et veni sequere me*. La professione di questo secondo modo di vita costituisce lo stato religioso; il quale sotto varie forme fiorì sempre nella Chiesa di Dio. S'ingannano a partito coloro, i quali ne fissano l'origine al terzo o quarto secolo dell'era cristiana. Esso ebbe per seme la parola di Cristo: e la parola di Cristo non potea rimanere sterile sì lunga pezza. Ben può dirsi che essa fruttificò immantinente, e che lo stato religioso prese inizio negli stessi Apostoli; i quali seguirono in modo perfettissimo la dottrina e gli esempii del Redentore: *Ecce nos reliquimus omnia, et sequutì sumus te*. D'allora innanzi questa professione di vita perfetta non mancò mai nella Chiesa, né potrà mai venir meno; non potendo la parola di Cristo cessar mai d'esser feconda tra' suoi fedeli. Lo stato religioso, come insegna il Suarez, benché non sia nella Chiesa de necessitate essentiae, è nondimeno de necessitate integritatis; come appunto all' interezza dell' albero appartengono le foglie e i frutti , benché non ne formino la sostanza. Di qui è che una società, la quale si professasse cristiana e costruisse la sua civiltà sulle basi della dottrina evangelica, non potrebbe non accogliere ed avere in altissimo pregio gli Ordini religiosi. Di più, essa li avrebbe in pregio altresì per l'utile che ne proviene a rispetto dello stesso scopo civile. Imperocché ravvisando ella gì' individui, a lei commessi, come ordinati ad un fine più alto, che non è il ben essere della vita presente, e nella troppo naturale e comune tendenza ad arricchire e godere riconoscendo un pericolo alla onestà dei costumi; gli Ordini religiosi le apparirebbero come un potente aiuto a far sì che la felicità temporale, a cui ella provvede, non degeneri in danno e pericolo della spirituale. Ci piace qui riferire un bel tratto del Padre Taparelli. Parlando egli della mortificazione cristiana; e come per essa la Chiesa è quel sale della terra, che preserva la nostra natura dalla corruzione, prosegue dicendo: «Così l'

intendessero coloro, che talvolta inveiscono contro certe istituzioni di cattolica mortificazione e domandano a che serve la quaresima? a che l'astinenza dei Certosini e dei Minimi? a che la solitudine, la povertà, l'umiltà dei Camaldolesi e dei Cappuccini? A che serve? Serve a dimostrare al cristiano che vi ha una felicità fuor de' sensi. e maggiore della felicità de' sensi: serve a far sì che il cristiano arrossisca delle ricchezze, del fasto, della voluttà, anche quando la debolezza ve lo trascina ed incatena: serve a far sì che il povero, il tribolato vivano quieti nel loro travaglio, vedendo che altri abbandonano volontariamente le ricchezze e i piaceri, e lascino alla società quella pace che potrebbero intorbidare. Ecco a che servono cotesti esempii: essi sono un perpetuo protesto della virtù contro l' allettamento sensibile , di cui non può spogliarsi la volgar debolezza: essi le dicono che le viene permesso di usarlo per conforto, ma non di riposarvi per termine di sue brame. Questo, a dir vero, lo dice a lettere cubitali il Vangelo. Ma siccome ogni dottrina, giusta la bella osservazione del Balmes, allora soltanto entra nella realtà dell'ordine pratico, quando s'incorpora in una istituzione; anche la mortificazione, la carità, la povertà, l' umiltà del Vangelo doveano perpetuarsi per mezzo di qualche istituzione. Or questo appunto sono gli Ordini religiosi: sono istituzioni che attuano le più ardue dottrine del Vangelo, le rendono persuasive e facili coll' esempio, e fanno sì che molti le abbraccino, benché la discretissima autorità della Chiesa a niuno le imponga (1).»

Tutto ciò avrebbe luogo, quando la società riconoscesse come norma suprema dell'operare umano il Vangelo, come ministra e promotrice di vera civiltà la Chiesa; e però coll' uno e coll' altra intendesse di procedere in alleanza. Ma una società tale sarebbe una società da medio evo, una società non ancora illustrata dai lumi del progresso, una società da far afa ai nostri rigeneratori, una società in somma fuori al tutto dell' ipotesi, della quale stiamo ragionando. Noi stiamo ragionando di una società, la quale prescinda dal Vangelo e dalla vita avvenire, si separi del tutto da ogni relazione colla Chiesa, si restringa nei puri termini della natura e della ragione. Cotesta società come vedemmo, non può guardare nell' uomo altro fine, salvochè il godimento sensibile, né avere altro proposito se non quello di procurare ricchezze. Ora gli Ordini religiosi non giovano né all' uno ne all' altro di questi fini. Essi dunque per lei non hanno ragione di esistere, siccome inutili. Anzi, se vogliamo spingere il principio alle ultime conseguenze, essi sono degni di pena e di esterminio, siccome rei di lesa civiltà; giacche non solo non promuovono ma contrastano lo scopo sociale. E veramente se lo scopo sociale è la ricchezza a fine di procurare sollazzi e la maggior somma possibile di godimenti; chi non vede che la pubblica professione di povertà, di continenza assoluta, di gastigamento del corpo, diviene uno scandalo un rattento al progresso, un at-

---

**(1)** Saggio teoretico di diritto naturale, Roma 1855, voi. I, pag. 592.

tentato al comun bene? Né queste sono nostre inferenze; ma le professano spiegatamente i dottori stessi di quella teorica sociale. Il Bentham, filosofo inglese, che intendendo benissimo la civiltà del proprio paese, ne sillogizzò a fil di logica la morale, dopo avere stabilito che la felicità non è altro che una somma di piaceri, annovera tra i delitti di prima classe i digiuni, la continenza soverchia, le macerazioni della carne; e tra quelli di seconda classe le privazioni e le pratiche ascetiche, il soggiornar per voto in un convento, o andar per voto in pellegrinaggio (1).

## V

*La società per tal via riesce a degradamene brutale.*

Non si viola impunemente l'ordinazione divina. All' individuo prevaricatore è riserbato l'inferno; alla società, che vive solo nel tempo, è retribuita la rispondente pena nella vita presente. Qual sarà questa pena? *Per quae peccaverit homo, per haec et punietur*; è comminazione, che tocca non solo i privati ma ancora gli Stati. La Società pretendeva per quella via di giungere ad un' altissima perfezione; ed essa per contrario precipita in basso, fino a pareggiare la condizione dei bruti. E veramente che cosa costituisce il bruto ? Il non avere altra regola nel suo operare, che l'istinto sensibile. A questo stesso si riduce la società, col riguardare come supremo fine deli' uomo il godimento. Al godimento tende la bestia; al godimento tende l'uomo sociale del moderno progresso. Che se ci ha differenza, atteso il lume di ragione, onde l'uomo è dotato; una tal differenza torna anzi in suo disfavore. Imperocché il bruto, incapace di reggere se medesimo, è retto ne' suoi appetiti dall'arte divina. la quale pone misura e limiti negl'istinti animaleschi. Ma l'uomo, che pel celeste dono dell'intelletto e della volontà era destinato a compiere da se in sé stesso un tanto ufficio, si disordina orribilmente, cadendo in balìa de' sensi non imbrigliati da verun freno. Una mandria di animali, con la ragione a servigio de' sensi; ecco la società separata da Dio e dalla Chiesa. Ma queste bestie sociali stessero almen serene e tranquille! Tutt' altro. Esse sono in perpetua agitazione e guerra tra loro: *Silva frementium bestiarum*. La ragione si è, perchè tutti aspirano ad un bene, che non può conseguirsi da tutti, ma sol si conseguisce da alcuni per privazione degli altri. La ricchezza non si forma altrimenti, che accumulando in uno ciò che potea spargersi tra molti; e questo cumulo stesso è frutto della fatica incessante di molte braccia. Acciocché dunque in una società ci sieno ricchi, è necessario che ci sieno poveri; e acciocché ci sieno gaudenti, è necessario che ci sieno tribolati. Figuratevi qual pace e qual contento dovrà regnare tra questi, quando, rimossa ogni influenza di religione, ciascuno agogna di godere e conseguentemente di trasricchire!

---

**(1)** *Opere*, tom. 1, p. 39 e 320.

Converrà che si azzannino a vicenda, e, dove non possano, attendano frementi l'ora propizia. È questa la sorte d'una società, i cui membri più non riconoscono la legge dello spirito, Seguendo come bestie l'appetito.

## CAPO III.
## DEI DIRITTI DELLA CHIESA A FRONTE DELLO STATO.

### ARTICOLO I.
### **Del diritto della Chiesa intorno al possesso dei beni temporali**.

Come ogni collezione d' individui umani ha diritto di proprietà, così del medesimo diritto, ed a più forte ragione, è insignita la Chiesa; essendo ancor essa composta d' uomini e vantando assai più sublime titolo all' esistenza, che non qualsiasi altra società sulla terra.

L' uomo non ha solo bisogno di perfezionarsi riguardo alla vita presente; egli ha molto più uopo, di ben disporsi, e migliorar se medesimo in ordine alla vita avvenire. Gl' interessi di questa sono per lui di una importanza smisuratamente più alta d' ogni suo terreno vantaggio. Quindi è che la religione, a cui appartiene il curare e promuovere siffatti interessi, è per l'uomo di una importanza suprema, e assai più indispensabile che non il cibo, il vestimento, la casa, ond'ei provvede alle più pressanti esigenze della vita fìsica. Se sfornito di questi mezzi materiali, egli non conseguirebbe lo scopo secondario della sua esistenza; privo di religione, mancherebbe dello scopo ultimo, e svierebbesi da quel bene, pel quale ogni altro bene ha valore.

Ora l'uomo è fatto da Dio per vivere socialmente. La socievolezza è dote, di cui l' uomo non può dispogliarsi, e che per istinto di natura si traduce in atto prima ancora che egli sappia renderne conto a se medesimo. L' uomo dunque è ordinato a socievolmente esercitare la religione; se è vero che in ogni ente il modo dell'operare segue il modo dell' essere. Dunque la società religiosa, anche nei puri termini della natura, non è opera arbitraria e indifferente per l'uomo; essa è frutto spontaneo della sua sociale natura.

Nell' ordine soprannaturale non è spenta né rintuzzata questa tendenza nell'uomo; ma per contrario nobilitata, e meglio svolta, La religion rivelata si presenta all' uomo in forma di perfettissima società, con riti e sacramenti comuni, con adunanze e giorni festivi, con partecipazione scambievole di preghiere e di azioni meritorie, con ordinatissima gerarchia e distinzione di governanti e governati. Un sol Capo supremo regge ed ammaestra e guida tutto il gran corpo di questa divina società; sotto di lui i Vescovi presiedono nei singoli paesi ad un' intero popolo; e i particolari gruppi di fedeli son commessi alla cura d' inferiori pastori, che sono come 1' ultimo anello di quest' aurea catena, la quale unisce e rannoda il popolo cristiano col Vicario di Dio. A

queste svariate classi di sacri ministri voglionsi aggiungere gli Ordini religiosi, che formano come una ben agguerrita milizia e presta ai comandi del supremo duce, e costituiscono coi loro chiostri come altrettante torri a difesa della virtù contro gli assalti del vizio e dell'errore.

Questa società benché spirituale, quanto allo scopo, è nondimeno corporea, quanto alle parti che la compongono ed ai mezzi di cui ha mestieri per compiere la sua missione quaggiù. Ella consta di uomini, e di umani elementi fa uso per operare. Uomini sono le persone addette al governo ed alle diverse funzioni del sacerdozio. Materiali sono i sacri edifìzii, gli strumenti e l' apparato del culto esterno, gli utensili e l'ornamento dei templi, gli addobbi per le feste e le solennità religiose, la pompa e la magnificenza visibile, di cui vuol circondarsi per apparire e risplendere convenevolmente ai nostri sensi, l'augusta dignità del divino sacrifizio. Materiali altresì sono le spese, che si richiedono per V educazione del giovine clero ne' seminarii e ne' collegi; per l' insegnamento e le missioni tra il popolo; per le cattedre e le biblioteche opportune ad arricchire di scienza sacra e profana coloro che debbono essere i maestri de' popoli nella predicazione, i giudici delle coscienze nei tribunali di penitenza, gli oracoli viventi della legge del Signore. Aggiungi a tutto ciò il soccorso e le sovvenzioni ai poverelli, alle vedove, ai pupilli, alle vergini sacre, alla onestà pericolante, agli infermi, ai prigionieri, ad ogni genere d' indigenti, cose tutte volute da Cristo come parte precipua di religione, e del culto dovuto a lui.

Dunque la divina società della Chiesa, benché ordinata a fine spirituale, pure perchè composta di uomini ed operante tra gli uomini, ha bisogno indispensabile di mezzi materiali per adempiere il proprio ufficio e conseguire il suo fine. Dunque essa ha innato ed essenziale diritto ad usar di quei mezzi e procacciarseli e possederli; se è vero che dall' obbligo di conseguire il fine nasce il diritto di procurare i mezzi necessarii ed utili ad ottenerlo. «La Chiesa, (così sapientemente il Conte della Motta [1]), fu costituita da Cristo in forma di società pubblica e di regno visibile; ciò è di fede contro i protestanti. Essa ottenne certo da Cristo il diritto di esistere, e di svilupparsi nel mondo, ne questo diritto gli possono conferire, né torre gli uomini. Questo corpo sociale che vive in terra ha de' bisogni, e patisce delle peripezie, come qualunque altra persona morale, o corpo sociale vivente in terra. Cristo adunque col diritto e dovere di esistere e di conservarsi e dilatarsi, le diede diritto alle cose terrene, necessarie alla sua vita terrena.» Ora perocché la Chiesa ha un' esistenza non transeunte o precaria nel mondo, ma permanente e duratura insino alla consumazione de' secoli; uopo è che permanente e duraturo sia altresì il possesso e la proprietà di essi mezzi, che quantunque materiali sono nondimeno richiesti, acciocché quel' esistenza si conservi, ed operi conformemente al suo scopo. In altra guisa, se quel diritto dovesse riguardare

---

**(l)** *Teorica dell' istituz, del matrim*. Torino 1853.

beni soltanto mobili, senza stabilità di dominio; dovrebbe dirsi essere -consentaneo alla natura e all' ordinamento divino, che la Chiesa manchi di quella provvidenza, che ha ogni società ed ogni uomo individuo per rispetto al proprio avvenire. La Chiesa sola sarebbe priva del diritto di assicurare e francare dai capricci del caso e della voltabile volontà umana il possesso dei mezzi e degli aiuti richiesti alla sua vita ed azione tra gli uomini.

Un legislatore alla moderna nelle Camere torinesi, volendo dar saggio di sapienza parlamentare, sputò questa sentenza: *La proprietà collettiva* (degli istituti ecclesiastici) *non esser vera proprietà, poiché l'ente morale riposa sul disposto dalla legge civile* (1). Di questa medesima ragione si valsero, per rapinare i possessi della Chiesa, altri legislatori di simil tempra nel Parlamento spagnuolo (2). Ma per vedere la fatuità dell'addotta ragione, basti muovere questa dimanda: Se la Chiesa per essere ente morale, non ha di per se diritto a possedere, come va che lo Stato non solo ha un tal diritto, ma anche lo può conferire ad altrui, mentre esso non è in sostanza che ente morale?

Il diritto a possedere nasce dal diritto che si ha ad esistere e conservarsi. Dunque ogni ente (fisico o morale che sia) secondo che ha, o non ha vero diritto ad esistere e conservarsi, ha o non ha vero diritto a possedere. Dunque se la Chiesa ha vero diritto ad esistere e conservarsi; ha altresì vero diritto a possedere. Ne ella ha mestieri di riceverlo dallo Stato. Imperocché è troppo chiaro che da quella sola autorità sorge e dipende il diritto di possedere, dalla quale sorge e dipende il diritto di esistere e conservarsi; e la Chiesa non dallo Stato, ma da Cristo ha ricevuto il diritto di esistere in tutto l'orbe e conservarsi nella sua esistenza. Cristo nello stabilire la Chiesa non le impose il debito, per sussistere e durare, di chieder licenza da Tiberio o dagli altri Re delia terra. Egli ordinò agli Apostoli di predicar l'Evangelio a tutti gli uomini, e di aggregare, dove che fosse, i credenti alla sua Chiesa, in virtù dell' assoluto ed universale dominio, a lui conceduto dai Padre. A me è stata data ogni potestà in cielo e in terra: andate dunque e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, e insegnando loro di servare tutte quelle cose, che io vi ho comandato. *Data est mihi omnis pòtestas in caelo et in terra; euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis* (3). Ecco la formola dell' atto, col quale Cristo istituì la sua Chiesa per tutto il mondo e quindi pei singoli Stati. In essa non si fa menzione né di Principi, né di Parlamenti, né di avvocati volteriani, né di medici miscredenti, né di quanti altri pretendono oggigiorno disporre della Chi-

---

**(1)** 14 Febb. 1852.
**(2)** Vedi *Gemiti della Chiesa di Spagna*.
**(3)** Matth. XXVII, 48, 19, 20.

esa di Dio. Il potere che ricevono gli Apostoli ed i loro successori di bandire da per tutto il Vangelo, di formare i fedeli, di ridurli alla piena osservanza di tutte le intimazioni di Cristo, e quindi d' istituire la società, ente morale. da lui prescritta, è dato come effetto e come conseguenza della sua potestà sopra tutto il creato.

Laonde il diritto di esistere e di conservarsi che ha la Chiesa è divino, è indipendente da qualsivoglia potere umano, e può e dee esercitarsi in onta di qualsivoglia opposizione, che quinci le possa esser fatta. Tale per conseguente è altresì in lei il diritto di possedere; il quale, torniamo a ripeterlo, scaturisce appunto dal diritto che essa ha alla esistenza e alla conservazione.

E così infatti l'intesero gli Apostoli e i loro successori nei primitivi tre secoli di persecuzione. Imperocché come fondarono e propagarono per ogni dove la Chiesa, non solo senza permesso della potestà politica, ma anche a malgrado delle proibizioni imperiali; così contro le medesime proibizioni cominciarono a possedere.

Allora solamente potrebbe dirsi che un corpo morale possiede per sola concessione dello Stato, o almeno con intrinseca dipendenza dallo Stato, quando lo Stato fosse quello, che gli concedesse esplicitamente, o almeno implicitamente la facoltà di formarsi, e fosse in suo arbitrio ordinarne lo scioglimento. Ma ciò non può mai affermarsi della società religiosa, anche in quanto nasce dalle semplici e nude forze della natura. Il cittadino non riceve dallo Stato il diritto di professare la religione, né lo Stato è di per sé competente ad imporgliene alcuna. Se proibisce 1'eresia e 1' errore, ciò è in quanto, già sommesso alla Chiesa, fa servire alla difesa di lei le materiali sue forze. I doveri verso Dio sono i primi, e i più intimi, che corrano all' uomo. Adunque il loro esercizio non può dipendere per alcun modo da un potere, che trae origine dalla necessità di meglio compiere ed assicurare nei mezzi esterni l'ordine imposto dal Creatore. Ne si dica che questa dipendenza concernerebbe solo la forma pubblica; imperocché la forma segue la natura dell'essere cui riveste, e la naturale socievolezza dell' uomo lo mena di per sé a stabilir società nella stessa cerchia religiosa. In questa medesima cerchia dunque rampolla, come spontaneo germoglio nelle persone da ciò, il rispettivo potere religioso, avente diritto di regolare gli atti e le manifestazioni esterne del culto. Goteste persone costituiscono l'ordine sacerdotale. E l'orse questa è la ragione perchè le primitive associazioni politiche furono teocratiche, in quanto nella tendenza dell' uomo a formar società il primo ordine dei doveri spiegossi con più vigore, e in quella confusione d'elementi umani signoreggiò tutti gli altri.

Il fine è la cagion prima, la norma suprema, che produce e coordina tutte le relazioni, e armonizza tutti i poteri e i diversi rami di attività negli esseri ragionevoli. Che però quando trattasi di un' associazione formatasi nello stesso ordine politico, di una congiunzione di sforzi individuali per conseguire uno scopo particolare, che sia parte integrante dello scopo civile, niun dubbio c'é che siffatta associazione sorge con naturai dipendenza dallo Stato; e

conseguentemente la sua esistenza, i suoi diritti , le sue operazioni, debbono nella sfera pubblica ricevere indirizzo e leggi da lui, acciocché non nuocano ma conferiscano all' interesse generale. Dove lo Stato scorga alcuna di coteste associazioni essere per sé stessa, o per abuso sopravvenutovi, pregiudiziale al comun bene, ha diritto e talvolta anche dovere di scioglierla o limitarla, o sommetterla a nuovi istituti. Ma tale non è la Chiesa. Il suo fine trascende non pur l'ordine politico, ma ogni ordine naturale. Esso è la santificazione degli uomini nella vita presente e la loro beatifica visione di Dio nella vita avvenire, a cui ci sollevò la grazia di Cristo Redentore. Un tal fine è al tutto indipendente dallo scopo dello Stato, che è la prosperità temporale, nei puri termini della natura. Dunque come il fine e l'esistenza della Chiesa esce fuori dello Stato, e l'uno dee conseguirsi, e l'altra perdurare, anche astrazion fatta dallo Stato, anzi, dove avvenga, altresì in opposizione dello Stato; ognun vede eh' essa è affatto autonoma, di sua ragione, ornata di poteri e di diritti indipendenti. Torniamo a ripetere: se l'uomo non è religioso è molto meno cattolico per beneplacito dello Stato, ma per diritto di natura, e per ordinazione divina; se la società religiosa è ontologicamente anteriore allo Stato, e la Chiesa trae origine e diritto ad esistere e conservarsi non dallo Stato ma dal solo fatto ed autorità di Cristo; se il diritto a conseguire il fine porta seco e nel medesimo ordine il diritto a procurarsi ed usare e perpetuare i mezzi; se strumenti in parte opportuni, in parte indispensabili all'esistenza e conservazione della Chiesa tra gli uomini sono i beni temporali; chiara cosa è ed al tutto irrepugnabile che ella ha diritto naturale e divino ad acquistare per legittime vie siffatti beni, e poterne usare e disporre conforme al suo fine, senza che possa venirne impedita da qualunque siasi potere nel mondo. Ma non è mestieri fermar per via di ragionamenti ciò che, per essere un fatto universale e costante, si manifesta da se medesimo qual legge di natura. Dacché il mondo è mondo, i sacerdoti di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutte le religioni, esercitarono il diritto di proprietà pel loro sostentamento e per le spese del culto; e un tal diritto fu sempre riguardato da tutti i popoli siccome sacro. Gli Egizii per testimonianza di Erodoto (1) e di Diodoro Siculo (2) avean diviso la loro terra in tre parti, delle quali la prima era possessione dell'ordine sacerdotale per provvedere ai sacritizii e all' alimento dei sacerdoti. E questa proprietà era tenuta sì inviolabile, che quando Giuseppe in tempo di fame, costrinse tutti gli Egizii di vendere a Faraone le loro terre , ne eccettuò solo quelle dei sacerdoti per riverenza di religione (3). Lo stesso vuol dirsi de' Caldei e de' Persi; i quali aveano presso a poco i medesimi istituti riguardo ai sacerdoti, le cui possessioni erano esenti da catasto e da balzelli. Esenti altresì da qualsiasi imposta o da tributo erano le possessioni de' Druidi,

---

**(1)** Lib. il, N. 37,
**(2)** Lib. i, sec. 2.
**(3)** *Gen*. XLV1I.

per testimonianza di Cesare, nelle Gallie (1). Nella Grecia basta mentovare il solo tempio di Apollo Delfico, la cui ingenti ricchezze erano famosissime, e commettevasene la difesa all' assemblea degli Anfizioni; i quali vi si obbligavano con questo giuramento: «Se uomini empii aggrediranno le ricchezze di Apollo, noi promettiamo e giuriamo di combattere contro di essi e contro i loro complici, colla voce, colle mani e coi piedi.» Presso i Romani il frodatore dei beni sacri era punito qual parricida: *Sacrum sacroque commendatum qui direpserit rapueritque*, parricida esto. Così nelle leggi delle XII Tavole (2). Nel popolo ebreo poi i Sacerdoti ei Leviti, oltre le città date loro in possesso per abitarvi, e i sub urbani campi per pasturarvi le loro greggie, riscotevano il decimo del ricolto da tutti gli altri proprietarii; sicché al dir di Filone, essi erano i più ricchi della nazione (3).

Poste tali cose, vede ognuno che il possedimento dei beni temporali pei bisogni del culto, è un fatto generale, costante, antichissimo, rispettato da tutti i popoli, colti o barbari che si fossero. Or che altro è un fatto generale, se non una legge voluta ed imposta dalla natura? *Omni in re consensus omnium gentium lex naturae putanda est*. Ravvisiamo noi e determiniamo in altro modo le leggi del mondo fisico?

Ma forsechè Cristo nell' istituire la sua Chiesa volle derogare a questa naturai legge e imporre a' suoi ministri positiva obbligazione di nulla possedere? Niente di più falso. Cristo aveva cassa comune, che S. Agostino chiama: erario di quel primo nucleo della Chiesa. Gli Apostoli ricevevano il prezzo de' campi, che i primi convertiti spontaneamente vendevano e loro offerivano. S. Paolo ci fa sentire esser giusto che chi serve all'altare, viva dell'altare; e soggiungendo non esser meraviglia; che chi tra i fedeli semina beni spirituali, ne mieta per se beni materiali, dà ciò come ordinamento divino (4). Nei primi tre secoli, in cui nonché i banditori evangelici, gli stessi semplici fedeli non avevano sicura la vita, nondimeno la Chiesa, dove e come poteva, studiavasi di assicurare la sua proprietà con istabili possedimenti. Basti ricordare il solo fatto di S. Marcello, il quale indusse S. Lucina, matrona romana, a istituire la Chiesa di Dio, erede di tutti i suoi beni. E notate che in quei tempi di fiera persecuzione, gli editti imperiali vietavano alla Chiesa, siccome associazione non permessa, anzi proibita dallo Stato, di possedere in

---

**(1)** *De Bello Gallico* 1. VI, N. XIV.
**(2)** CICERONE, *de legibus*, II, 9,
**(3)** LIB. de *Praemiis Sacerdotum* pag. 830 e seg. Vedi su tale argomento il Mamaghi, il quale esamina per minuto tutto quello che venivano a possedere presso gli Ebrei i Sacerdoti e i Leviti.
**(4)** *Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnaliavestra metamus? ... Nescitis quoniam qui in sacrario operantur. quae de sacrario sunt edunt: et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis, qui evangelium annuntiant, de Evangelio vivere*. I ad Cor. IX, il, 13, 14.

qualsivoglia modo. Nondimeno egli è indubitato che, a dispetto di queste ingiuste proibizioni legali, la Chiesa avea di molti e ricchi possedimenti. Ciò apertissimamente si rileva (dove tutt' altro mancasse) dalle leggi, con che Costantino appena convertito al Cristianesimo ordinò la restituzione di quei beni ecclesiastici, che si trovassero tuttavia in potere del fisco o dei privati. Ecco in quali termini egli lo ingiunse ad Anolino Proconsole dell' Africa: «E questo il costume della bontà nostra, di volere che le cose, le quali appartengono all'altrui diritto, non solo non sieno in alcuna guisa disturbate, ma ancora che sieno restituite. Laonde comandiamo .... che qualsivoglia cosa, la quale nelle singole città e in altri luoghi apparteneva alla cattolica Chiesa dei cristiani, ed ora dai Decurioni o da chiunque altro è ritenuta, tostamente sia restituita ad essa Chiesa. Imperciocché vogliamo che tutto ciò, che la prefata Chiesa prima possedeva, al diritto della medesima sia restituito. Adunque la devozione tua vedendo questa manifestissima prescrizione del nostro comando, darà opera, che tanto gli orti, quanto le case e qualsivoglia altra cosa, che sia appartenuta al diritto di essa Chiesa, tutto sia alla medesima quanto prima restituito (1).

D'allora innanzi la Chiesa in tutte le parti del mondo cominciò pubblicamente e pacificamente a possedere non solo mobili, ma altresì beni stabili in ogni genere- Il che non venendo impugnato dagli avversarii, sarebbe un gittare il tempo e la fatica a venir qui recando documenti per dimostrarlo.

Ma quello che vuolsi piuttosto richiamare alla mente si è, che sempre fu dalla Chiesa riconosciuto come gran sacrilegio l'attentato a simili possessi sacri, e come tale averlo essa sempre fulminato d'anatema. Ne potea per verità essere diversamente. Imperocché se, come abbiam dimostrato, la Chiesa ha diritto di possedere, e i diritti della Chiesa sono sacri perché diritti di Cristo stesso suo capo, il violare un tal diritto e furto e furto in cosa sacra.

Si consultino intorno a tal punto le autorità de' Padri, dei Pontefici, dei Concilii sì particolari, come generali, e si vedrà una essere la voce di tutti: i violatori della sacra proprietà della Chiesa essere usurpatori sacrileghi, e come tali incorrere il giudizio di Dio, e la scomunica delia Chiesa. Ma basterà per tutti riferire le gravi parole del Sinodo Tridentino. «Se alcuno tra' chierici, o tra' laici di qualunque dignità risplenda, eziandio reale o imperiale, si lasci talmen-

---

**(1)** «Est hic mos bonitatis nostrae ut ea, quae ad ius alienum pertinent, non modo nulla inquietudine affici sed etiam restituì velimus. Quapropter iubemus .... si quae ex iliis , quae ad Catholicam Christianorum Ecclesiam per singulas civitates aut in aliis locis pertinebant, et nunc a Decurionibus aut quibuslibet aliis detineantur, ea confestim restituì ipsorum Ecelesiìs. Quandoquidem volumus, ut quae ipsae Ecelesiae antea possederai, iuri earum resti tuantur. Cum ergo pe'rspiciat devotio tua huius nostrae iussionis manifestissimum esse praescriptum , operam dabis, ut sive «orti, sive domus , sive quodcumque aliud ad ius ipsarum Ecclesiarum pertinuerint, cuncta illi quantocius restituantur. EUSEBIO, lib. X. *Stor.Eccl* cap. V.

te occupare dalla cupidigia, radice di tutti i mali, che, sia per se, sia per mezzo d'altri con la forza o col timore, o ancora mediante supposte persone di chierici o laici , o con qualunque arte o quesito colore, ardisce di convertire in proprio uso, o usurpare, o impedire che ne usino i legittimi posseditori, le giurisdizioni, i beni, i censi. i diritti, i frutti, gli emolumenti ed ogni sorta di proventi di alcuna Chiesa, o beneficio secolare o regolare, dei monti di pietà, e di altri pii luoghi , proventi tutti che si debbono applicare al sostentamento dei sacri ministri e dei poveri; costui sia soggetto all'anatema, finattantochè non restituisca integralmente all' amministratore di essa Chiesa o al Beneficiato, le giurisdizioni, gli oggetti, i beni, i diritti, i frutti, i redditi che avrà occupato, e non ne ottenga assoluzione dal Romano Pontefice (1).

Ecco la sentenza che la Chiesa ha profferito per l'autorità da Cristo comunicatale, e che ha vigore perpetuo contro i profani usurpatori dei beni sacri. Ad essa converrebbe che ponesse mente chiunque si sente agitato dall' infernal cupidigia. Ma perciocché i così fatti poco si commuovono dal timore dei danni spirituali, aspettando di sperimentarne V effetto , quando non potranno più ripararvi, ascoltino almeno, ciò che il pio Imperador Carlomagno ragionava intorno alle pene temporali con che Iddio suol castigare Principi e Regni per l'invasione dei beni ecclesiastici» Egli dunque nella generale assemblea di Wormazia così si espresse: «Siamo persuasi che molti Regni e Re perciò caddero, perchè spogliarono le Chiese, devastarono i loro possedimenti, li rapirono, li alienarono, li dissiparono, li tolsero ai Vescovi, ai Sacerdoti, e ciò che più è, li strapparono alle Chiese per distribuirli a' soldati. *Laonde essi non furono né forti in guerra, né stabili nella fede, né vittoriosi nelle battaglie ....* Le quali cose tutte volendo noi schivare, non vogliamo ne commettere simiglianti attentati, né consentirli, né consigliarli, con l' esempio ai nostri figliuoli e successori ; ma quanto vagliamo e possiamo, intendiamo di proibirli, ed esortiamo a non farli, ne consentire a coloro che volessero farli (2).»

---

**(1)** «Si quem clericorum vei laicorum, quacumque is dignitate, etiam imperiali aut regali praefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicuius ecclesiae , seu cuiusvis saecularis vel regularis beneficii, montium pietatis aliorumque piorum locorum iurisdictiones, bona, census ac iura , fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se vel alios, vi vel timore incusso, seu etiam per suppositas personas clericorum autlaicorum seu quacumque arte aut quocumque quaesito colore in proprios usus convertere , illosque usurpare praesumpserit , seu impedire , ne ab iis ad quos iure pertinent percipiantur ; is anathemati tamdiu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, bona, res, iura, fructus et redditus quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione suppositae personae, pervenerint, Ecclesiae eiusque administratori seu beneficiato integre restituerit , ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit. » *Sess. XXII, e. II de Ref.*

**(2)** «Novimus multa Regna et Reges eorum propterea cecidisse, quia Ecclesias spoliaverunt, resque earum vastaverunt, abstulerunt, alienaverunt, vel diripiierunt Episcopis et sacerdotibus, atque quod magis est Ecclesiis eorum abstulerunt et pugnantibus dedenmt:

Questo Principe fu prosperoso, fu grande; la gloria del suo nome durerà quanto i secoli. Ma ecco la scala per la quale egli sollevossi a tanta altezza: il rispetto a Dio ed alla sua Chiesa. Chiunque terrà diverso cammino non può fare che alla fine non riesca a termine luttuoso, e che non lasci a' suoi posteri infelice retaggio di avvilimento e di sciagure.

## ARTICOLO II
## Si risponde a un argomento per la cosi detta liquidazione dell' Asse Ecclesiastico.

Chi conosce i principii, onde sono informati gli odierni legislatori, dell'Italia rigenerata, non può prendere meraviglia della facilità, con cui e Parlamento e Senato sancirono l'incameramento dei beni ecclesiastici, secondo un disegno assai più comprensivo di quanti per addietro e il Rattazzi, e il Pisanelli, e il Vacca, e il Cortese, e lo Scialoia e il Ferrara avessero immaginato. Ma quello, di che egli si meraviglierà giustamente, si è la frivolezza dell'argomento, a cui nella discussione fattane in quei due Consessi, se ne volle appoggiare il diritto. Cotesto argomento, a spremerne il sugo, riducesi al seguente raziocinio: Lo Stato ha diritto di spegnere l'ente morale. Spento l'ente morale, lo Stato ha diritto di attribuirsene la proprietà, come legittimo erede , trattandosi di beni vacanti. Or questo e non altro fa la proposta legge. Dunque essa è giustissima (1).

---

quapropter nec fortes in bello, nec in fide stabiles fuerunt, nec victores extiterunt.... Quae omnia vitantes, nec taHa facere, nec consentire, nec infantibus aut successoribus nostris exemplum dare volumus, sed quantum valemus et possumus prohibemus contestamurque, ne talia faciant, vel facere volentibus consentiant.» *Capti, rey, Franc*, tom. II, col. 190.

**(1)** Che questa fosse la sostanza della dimostrazione in favore della legge, lo confessò il senatore Mirabel li nel suo discorso in Senato. «L'onorevole Relatore della Commissione, egli disse, con una dotta relazione scritta con mirabile celerità, ha dimostrato che lo Stato in determinate circostanze di fatto e di stato sociale abbia il diritto di spegnere l'ente morale... Ha ancora dimostrato che spento l'ente morale, morto così il proprietario, l'erede ne sia lo Stato, per mancanza di eredi di sangue.» Atti Ufficiali, Senato del Regno, seduta degli 8 Agosto 1866.

Riferita l'argomentazione del Relatore, il sig. Mirabelli non si sentì il coraggio di assentire così in generale «che lo Stato abbia diritto di succedere a tutti gli enti morali, che spegnerà;» lo concede nondimeno in ordine all' ente morale ecclesiastico, assegnandone questa sublime ragione. La Chiesa, egli disse , per lunghissimo tempo fu in intima unione collo Stato, finché per colpa di lei (questo già s' intendeva), quell' unione venne a spezzarsi. Ora il patrimonio ecclesiastico si formò appunto nel periodo dell' anzidetta unione; e però esso è da riguardarsi come un patrimonio che appartiene allo Stato con destinazione ad usi religiosi. Quindi lo Stato ha diritto di venirne alla liquidazione, ed in tal liquidazione appropriarsene una parte. Ma l'egregio Senatore non s'accorgeva che con questo suo raziocinio potrebbe dimostrarsi

L'argomento non è nuovo. Esso è il medesimo, che facevano quei coloni, narrati dall'Evangelio; i quali, scorto il figliuolo del padrone, dissero tra loro: Ecco l'erede, Uccidiamolo, e cosi ci carpiremo 1' eredità sua: *Hic est haeres; venite, occidamus eum, et habebimus haereditatem eius* (1). E perchè non si creda che si tratti di sola parabola, la Storia ci narra che Tiberio, Caligola, Nerone, e quegli altri mostri che sotto nome d'imperatori sorsero a funestare la terra, trovarono anch' essi lo spediente di spegnere a quando a quando dei ricchi proprietarii, per dichiararsene eredi. Ma per vecchio che sia l'argomento, esso non cessa però d'essere molto buono, anzi l'unico che possa recarsi ad usum dei grassatori

Senonchè il valente relatore non si avvide che la premessa appunto, da cui moveva, avrebbe dovuto ben mettersi in sodo, cioè che lo Stato abbia diritto di spegnere l'ente morale, e che spentolo ne divenga issofatto erede legittimo. Ora né l'uno né l'altro può dirsi. In un secolo, in cui si vanta cotanto la libertà di associazione, non dovrebbe essere difficile il capire , che tra i diritti innati dell' uomo, cui la società non ha potestà di annullare ma bensì dovere di riconoscere e tutelare, ci ha quello di congiungersi con altri per porre insieme gli sforzi al conseguimento d'un fine onesto. Ecco l'ente morale; cui la ci vii società, ente morale ancor essa, dee rispettare, se sente rispetto per la personalità umana, che niuno ha inteso di abdicare col rendersi cittadino, ma piuttosto ha inteso di assicurare dall'altrui violenza, sotto l'usbergo del pubblico potere, in tal guisa l'ente morale sorge dal diritto naturale che ha l' uomo al libero uso della propria attività, senza offesa degli altri; e lo Stato, come non gli dà l'esistenza, così neppure ha diritto di togliergliela. La sola ragione di propria difesa potrebbe conferirgli un tal diritto, quando l'ente morale, di cui si parla, minacciasse l'esistenza stessa dello Stato o ne impedisse lo scopo. Ma in tale ipotesi saremmo fuori della questione, giacche non più tratterebbesi di associazione intesa a fine onesto, ma di associazione malefica. Ciò dell' ente morale, anche riguardato nei soli puri termini della natura. Quanto più poi, se si considera 1' ente morale ecclesiastico, che oltre alla natura ha fonte ancora più alta? L'ente

---

un egual diritto della Chiesa, in ordine ai beni dello Stato. Imperocché se, stante l'unione intima che vigeva tra queste due società, tutto ciò che acquistò la Chiesa dovea riputarsi patrimonio dello Stato, con destinazione religiosa; in pari guisa dovrà dirsi che tutto ciò che acquistò lo Stato era da riputarsi patrimonio della Chiesa, con destinazione civile. Quindi come si concede allo Stato il diritto di liquidare i beni della Chiesa, così si dovrà concedere alla Chiesa il diritto di liquidare i beni dello Stato. Non vediamo ragione, per cui si debba ammettere l'una parte, e non l'altra; giacché , come lo Stato , così la Chiesa è vera società perfetta, con tutti i diritti che dalla natura di società perfetta rampollano. Ripiglierà l'egregio Senatore : Sia ; ma lo Stato ha in mano la forza, e la Chiesa no. Giustissima osservazione! Ella risolve pienamente la controversia; e ben poteva arrecarsi come argomento fin da principio senza bisogno di ricorrere a quell' inettissimo sofisma.

**(1)** Matth. XXXVIII.

morale ecclesiastico appartiene al corpo della Chiesa, è parte integrante del suo organismo, è strumento della sua azione. Esso trae origine da lei e per lei; vive della sua vita, è informato dallo stesso principio animatore. Che entra qui lo Stato? Come potrebbe arrogarsi il diritto di togliere un'esistenza, che non dipende da lui? La Chiesa, fondata immediatamente da Dio, è di origine divina. Istituita come regno di Cristo, ha diritti divini. E questa qualità di origine e di diritti ella trasfonde e propaga in tutte le parti organiche, in cui si svolge, e in tutte le personalità particolari, che genera nel proprio seno. Essa sola dunque, come dà nascimento a coteste istituzioni particolari, comunicando loro la propria vita; così può estinguerle col ritirarne la sua animatrice influenza.

Chiederassi: varrà qui almeno per parte dello Stato il diritto di propria difesa, affermato più sopra a rispetto degli enti morali di puro ordine naturale? Rispondiamo: questa dimanda è fondata in un'assurda supposizione; cioè a dire che un ente morale, creato dalla Chiesa, possa come tale, tendere a fine inonesto e contrariare il ben essere della società civile. Ciò non osano affermare, neppure i più accaniti detrattori dei religiosi istituti; e però ricorrono alla mutata condizione dei tempi, e al tralignamento dai primitivi costumi. Ma il giudizio dell'un capo e dell'altro evidentemente appartiene alla Chiesa; la quale sola può autorevolmente giudicare dell'opportunità di ciò che si riferisce alla morale e religione dei popoli; e sola agli abusi, che per avventura fossero stati introdotti, può provvedere colla riforma, e, dove occorra, eziandio coll'abolizione.

Replicherà taluno: se non togliere l'esistenza, può almeno lo Stato negare a cotesti enti morali la ricognizione giuridica e la tutela delle civili leggi. In ciò non offende, ma sol nega un favore; al che certamente non può riputarsi obbligato. Rispondiamo: né anche questo può dirsi; giacché è manifesta offesa il negare ad altrui ciò, che si ha debito di concedere. Per questo stesso che il diritto a formar associazione per fine onesto è innato nell'uomo, non può lo Stato all' ente morale, che ne risulta, negar la protezione delle leggi; essendo esso tenuto come tale a riconoscere e guarentire tutti i diritti dei cittadini. Quanto più, allorché in un popolo cattolico, quel naturale diritto si trova elevato ad ordine tanto superiore, in virtù della divinità della religione da lui professata, e acuì quell' ente morale appartiene? Il che a riguardo del regno d' Italia ha tanto maggior valore, in quanto si tratta di uno Stato, che in forza del primo articolo della sua legge fondamentale è obbligato a riconoscere la religione cattolica, apostolica, romana, come l'unica sua religione (1). Imperocché che significa riconoscere una religione, essenzialmente costituita in forma sociale, se non riconoscerne non solo i dommi e la morale, ma la disciplina altresì, i diritti, l'organismo, le istituzioni, di cui ella si vale pel conseguimento del proprio fine?

---

**(l)** «La religione cattolica, apostolica, romana, è la sola religione dello Stato.»

Che se lo Stato non ha diritto di spegnere 1' ente morale, molto meno ha diritto d'appropriarsene i beni. Come la personalità dell'ente morale nasce dall' esplicamento e quasi fusione delle personalità particolari degli enti fisici, che lo compongono; così avviene altresì di tutti i diritti, che da quella personalità rampollano. Il perchè, sciolto che sia legittimamente l'ente morale, quei diritti non periscono del tutto; ma, nella materia in cui per avventura sono divisibili, ricadono naturalmente nelle parti che prima componevano quel tutto. Nella dissoluzione dunque legittima dell'ente morale, la proprietà, la quale è certamente diritto divisibile, di sua natura ricade nei socii, e questi ne sono i naturali eredi. Il solo caso, in cui ciò non ha luogo, è quando quella proprietà non sorge dai membri stessi del consorzio, ma proviene altronde, ed è data a riguardo d'un fine, a cui il solo ente morale poteva tendere. Allora essa vien devoluta a chi presiede a quel fine, acciocché la faccia servire a scopo, il più che è possibile, analogo al primo. Ciò si verifica nel caso nostro, in cui la proprietà ecclesiastica è data da pii largitori all'ente morale per fine religioso; e però, nell'estinzione legittima di esso ente, appartiene all'ordinatore della religione, qual è il Papa e sotto di lui i Vescovi in comunione col Papa. Come dunque si osa dire che lo Stato sottentra nel patrimonio dell'ente morale ecclesiastico, per mancanza di eredi di sangue? È forse distrutta la Chiesa cattolica nell' universo mondo? Ha il Papa cessato d'essere il moderatore supremo di questa divina società, ed è lo Stato sottentrato in suo luogo? Oltre a che l'ente morale ecclesiastico è parte della Chiesa, e possiede in nome della Chiesa. Mancando la parte rimane il tutto; e cessando il possessore subalterno, rimane il principale. In che modo adunque sono vacanti i beni, appartenuti una volta a un istituto religioso qualsiasi? Direte vacanti i beni d' una persona che muore, lasciando in vita la madre, il padre, con tutto il resto del parentado?

Ma invano faticheremmo a ribattere i sofismi di costoro: essi non peccano per ignoranza, peccano per malizia. Essi non vogliono né Chiesa, ne Cristo, e molto meno il Papa. «Il Papato, ha detto un di loro in pubblico Senato, è un' istituzione mondana, velata sotto apparenze religiose (1).» Vero è che essi han

---

**(1)** Il Senatore Musio. *Atti ufficiali del Senato*, n. 75, p. 246. Sono incredibili le bestialità, che costui disse in quella sua filastrocca. Per darne un cenno, a mostrare la sua scienza storica, asserì che il Papato «ne' suoi primordii (prima cioè che degenerasse) fu grande concepimento delle genti latine.» A mostrar poi la sua scienza giuridica, disse che «l'ente morale non è che un' idea,» che è « un non ente e non *entis nullae sunt proprietates*. » Ma se l' ente morale è un non ente, e però da so incapace di proprietà, come va che la società civile (lo Stato) la quale non è in sostanza che un ente morale , non solo di per sé è ente , capace di proprietà, ma, secondo il dotto Senatore, ha virtù mercè le sue leggi di render capace di proprietà anche gli altri enti morali? Da chi riceve tanta consistenza? Non da altri certamente, che dalla personalità degl'individui umani, che la compongono. Or questa personalità, sì feconda, si è esaurita per la formazione dello Stato? Ha fatto il sacrifizio di tutto sé, sicché non le resta più. briciolo di diritto, per esplicarsi sott' altra forma? Un segua-

giurato 1'osservanza dello Statuto; ma il giuramento è per loro un giuoco di vane parole. Essi odiano la religione; e l'aggrediscono con continuati assalti, perchè, sperano di distruggerla. Fu ciò saviamente notato dall' egregio cavaliere Alberi in quel suo applaudito discorso, recitato ultimamente nel Congresso cattolico di Malines. «Il movimento antireligioso, egli disse, che ha dominato tutta la nostra rivoluzione, è ora giunto alla soppressione degli Ordini religiosi e alla confisca dei beni del Clero, e al rovesciamento di tutta 1'economia interna della Chiesa. Si son recisi i rami, aspettando che si vada a Roma a schiantar l'albero dalle radici (1).» Ridicoli! Essi pensano nella loro empietà che la Chiesa possa vincersi per forza d'uomo, o almen di diavolo. Ma la loro stolta credenza non può mutare F ordine reale, stabilito da Dio. La Chiesa è destinata a durare perpetuamente, perchè Cristo ha promesso d'esser con lei, infìno alla consumazione de' secoli. E se Cristo è con la Chiesa, potrà una forza creata superare l'onnipotenza divina? Essi non intendono ciò; ma almeno dovrebbero por mente alle lezioni della storia. Quante guerre, quante persecuzioni, quanti assalti d'ogni genere non ebbe a sostenere la Chiesa nel lungo corso di diciotto secoli, e sempre ne uscì vittoriosa. Se tuttavia bambina ebbe a lottare coi dominatori dell'intero mondo, e giunse finalmente a superarli; figuratevi se può impensierirsi gran fatto dei pigmei e buffoneschi avversarii, che seggono ora nel Parlamento d'Italia! Ma essi son giunti a spogliare la Chiesa, e a travagliarla in molte guise. E che perciò? Della Chiesa con assai maggior verità può dirsi quello, che il Venosi no cantò dell' antica Roma:

*Duris ut ilex tonsa bipennibus*
*Nigrae feraci frondis in Algido,*
*Per arma per caedes ab ipso*
*Ducit opes animumque ferro* (2).

La Chiesa spogliata, vessata, perseguitata, geme e sente il dolore dei colpi che riceve, giacché è composta ancor essa di uomini passibili e sensitivi. Ma, sicura dell'assistenza divina, non si sbigottisce giammai. In virtù dell' immortal principio di vita, onde è attuata, ella rimargina ben tosto le sue ferite, rifa le sue forze, e sorta dal conflitto più vigorosa, getta a terra il feroce avversario, che già sollucheravasi della sognata vittoria.

*Merses profundo? pulchrior evenit.*

---

ce di Rousseau potrebbe asserirlo; ma quella stolta teorica è ora messa in deriso dagli stessi liberali; i quali ammettono ancor essi che l'uomo entra in società, non per ispogliare, bensì per assodare vie meglio i suoi naturali diritti.

**(1)** JOURNAL DE BRUXELLES, n. 252

**(2)** Odarum, lib. IV.

*Luctere ? multa proruet integrimi*
*Cum laude Victorem* (1).

La decretata rapina dei beni della Chiesa farà sì che molti dei suoi Ministri peneranno nell'indigenza. Ai Vescovi mancheranno i mezzi per venire in soccorso del loro gregge; molte famiglie di poveri resteranno prive delle limosine, che ricevevano; i religiosi, le sacre vergini dovran mendicare un pane, che interrompa parcamente i loro lunghi digiuni. Ma in mezzo a tante privazioni e a tanta penuria, quanti atti di virtù, innalzeranno il loro olezzo ai cielo! Quanta fortezza si aggiungerà all' animo de' buoni; quanta purezza si accrescerà allo zelo dei Ministri del Santuario! Quanta pia liberalità si ecciterà tra i fedeli; quanta occasione si toglierà ai tristi per malignare! Il Sacerdozio e la Chiesa non solo proseguiranno il loro corso e la divina loro missione; ma usciranno più purificati e più forti dalla patita persecuzione. Il danno dunque dell' iniqua rapina, se al lume della fede si miri , non sarà per la Chiesa. Sapete piuttosto di chi sarà? Sarà degli stessi rapinatori.

Primieramente essi incorreranno la maledizione di Dio, espressa nell'anatema che li colpisce. Importa poco che essi non credono a tal maledizione; perchè non credono a Dio. Noi non diciamo queste cose per incutere in essi salutare spavento e recarli a resipiscenza. Sappiam bene che sarebbe opera sprecata: 1'empio quando è caduto nel profondo, disprezza. Lo diciamo bensì per chiarire il fatto, riguardato oggettivamente, e a rispetto dei buoni o dei capaci almeno di ravvedimento. L'anatema contro gli usurpatori dei beni della Chiesa è stato fulminato da molti generali Concilii e segnatamente dal Tridentino. Che cosa poi importi un tale anatema, parci non poterlo far meglio sentire, che trascrivendo le maledizioni, dinunziate dalla Chiesa contro i disturbatori delle vergini, a Dio consecrate, e agli occupatori dei loro beni. Coteste maledizioni si leggono nel Pontificale Romano al capo: De *benediclione et consecratione* Vir*ginum*, e son racchiuse nella seguente formola: «Coll' autorità dell'onnipotente Iddio e dei Beati Pietro e Paolo Apostoli suoi, fermamente e sotto pena dell'anatema, comandiamo che nessuno distolga dal divino servizio le presenti vergini o donne consecrate a Dio, a cui si son soggettate sotto il vessillo della castità, e nessuno rapisca i loro beni, ma esse li posseggano tranquillamente. Che se alcuno presumerà un attentato siffatto, sia egli maledetto in casa e fuori casa, maledetto nella città e nella campagna, maledetto nella veglia e nel sonno, maledetto quando mangia o beve, maledetto quando cammina e quando siede, maledette sieno la sua carne e le sue ossa, dalla pianta dei piede infino al capo non abbia sanità. Venga sopra di lui la maledizione dell' uomo, che per mezzo di Mosè Iddio minacciò nella legge ai figliuoli dell'iniquità.Sia cancellato il suo nome dal libro della

---

**(1)** ORAZIO, luogo di sopra citato.

vita e non si scriva coi giusti; abbia parte ed eredità col fratricida Caino, con Datan ed Abiron, con Anania e Saffira, con Simone Mago e Giuda traditore, e con quelli che dissero a Dio: allontanati da noi, non vogliamo il sentiero delle tue vie. Perisca nel giorno del giudizio, sia divorato dal fuoco eterno col diavolo e cogli angeli suoi, se non restituirà e verrà a penitenza (1).» Chi ha un punto di fede, non vorrà certamente per tutto 1' oro del mondo, che una sola di queste giaculatorie cada sul proprio capo. E con qual cuore potrà egli accostarsi alla compra dei beni della Chiesa, allorché si esporranno all'asta? Queste maledizioni e questi anatemi riguardano generalmente tutti coloro, che in qualsivoglia modo, e sotto qualunque siasi pretesto, entrano al possesso di beni di Chiesa.

Né si creda che i mali, minacciati ai rapitori o comechessia occupatori degli anzidetti beni, sieno semplicemente spirituali. Anche nel temporale Iddio punisce un tal peccato. Ne fa fede quell' imprecazione popolare, tanto usata in Italia: Possa nella tua casa trovarsi un mattone di Chiesa. Or chi non sa che i detti popolari son fondati nell'esperienza? Specialmente, sopra questo delitto, Iddio si mostra rigoroso coi regni e coi governanti. Ripetiamo qui le parole, più sopra citate, di un laico e sovrano, a cui niuno potrà negar lode, come di valor militare, così di sapienza civile. Carlomagno nelle sue leggi dice così: « Sappiamo che molti regni e loro Re sono periti, perchè spogliarono le Chiese, devastarono le cose sacre, le portarono via, le alienarono e le tolsero ai Vescovi e Sacerdoti, e ciò che è più alle loro Chiese, e le diedero ai soldati. Perlocchè essi non furono valorosi in guerra, ne felici, né vincitori, e perderono regni e province, e, quel che è peggio, perderono il regno dei cieli. Le quali cose tutte volendo noi schivare, non vogliamo né commettere simiglianti attentati, né consentirli, né consigliarli, con l' esempio ai nostri figliuoli e successori; ma quanto sappiamo e possiamo, intendiamo di proibirli, ed esortiamo a non farli, né consentire a coloro che volessero farli (2).»

---

**(1)** *Auctoritate Omnipotentis Dei et Beatorum Vetri et Pauli Apostolorum eius, firmiter et sub interminatione anathematis inhibemus, ne quis praesentes Virgines, seu Sanctimoniales, a divine servitio, cui sub vexillo castitatis subiectae sunt, abducat; nullus earum bona surripiat, sed ea cum quiete possideant. Si quis autem hoc attentare praesumpserit maledictus sit in domo et extra domum, maledictus in civìtate et in agro, maledictus vigilando et dormiendo, maledictus manducando et bibendo, maledictus ambulando et sedendo, maledicta sint caro eius et ossa, a pianta pedis usque ad verticem non habeat sanitatem. Veniat super illum maledictio hominis, quam per Moysen in lege filiis iniquitatis Dominus permisit. Deleatur nomen eius de libro viventium et cum iusiis non scribatur; fiat pars et haereditas eius cum Cain fratricida, cum Datan et Abiron, cum Anania et Saphira , cum Simone Mago et Iuda proditore, et cum iis qui dixerunt Deo : Recede a nobis, semitam viarum tuarum nolumus, Pereat in die iudicii , devoret eum ignis perpetuus cum diabolo et angelis eius , nisi restituerit et ad emendationem venerit*.
**(2)** *Capit. Reg*. Frane, tom. II, col. 190.

Ma quel Re era barbaro: i nostri governanti sono civili, e si attendono per contrario ogni prosperità dalla rapina sacrilega. Tuttavia dovrebbero almeno comprendere il tristo effetto che a rovina della società essi producono coll' esempio. Suol dirsi: *Regis ad exemplum totus componitur orbis*. I Governanti col fatto loro influiscono potentemente nei costumi dei popoli. Un Governo ladro, rispetto alla Chiesa, fa i sudditi ladri rispetto all'erario. Abbiamo intronate le orecchie dei continui lamenti, che si fanno pél crescere ogni dì più i furti del danaro pubblico. Quasi ogni giorno i pubblici fogli ne registrano de' nuovi; e in ogni classe: Cassieri, esattori, architetti, impiegati civili, impiegati militari, doganieri; per non dir nulla dei spaventevoli contrabbandi, e delle falsificazioni dei valori pubblici. È veramente uno scandolo, una sozzura che appesta col suo fetore! Che vuol dir tutto questo? Trista sequela di un Governo, *exemplo trahcntis perniciem*. Il Governo ruba alla Chiesa; i privati rubano al Governo. Essi applicano a sé facilmente lo stesso principio. I beni della Chiesa, dice il Governo, son dello Stato; i beni dello Stato, dice il privato, sono del popolo, e parte del popolo sono io. Lo Stato si appropria il danaro della Chiesa per sopperire ai suoi bisogni; e perchè non potrò io sopperire ai miei col danaro dello Stato? Non son io più povero? e non è più connesso colla borsa mia l'erario pubblico, di quello che sia connesso coli' erario pubblico il gazofilacio del tempio? Così il furto vien punito col furto. Giusto adempimento di quella divina minaccia: *Vae, qui praedaris! Nonne et ipse praedaberis?* (1)

Un altro danno gravissimo produce a sé stesso, con questa sua iniqua condotta, il Governo; ed è il disprezzo, che si procaccia della propria autorità. «Non t' ingannare, o imperatore, scriveva S. Ambrogio a Valentiniano secondo; se vuoi essere obbedito dai sudditi, mostrati obbediente a Dio.» E veramente come può un Governante esigere dai popoli rispetto e obbedienza in nome di Dio, quando di Dio disprezza la legge e calpesta i comandi? Se voi non rendete a Dio ciò che è di Dio, come pretendete che noi rendiamo a Cesare ciò che è di Cesare? Voi vi fate lecito non curare l'autorità della Chiesa, regno di Dio; e a noi sarà disdetto non curare l'autorità vostra? Una potestà, che insorge contro Dio, si costituisce in aperta ribellione al supremo Signore, e si distacca dal principio stesso, da cui discende. Or così costituita, qual valore può ella più conservare? In tal forma, presso a poco ragiona il popolo.

Persuadiamoci: fellonia genera fellonia; e un Governo, ribelle alla Chiesa, avrà i sudditi riballi a se stesso. Egli non potrà più appoggiarsi sulla coscienza dei cittadini: si appoggerà sulla spada. Ma la spada non può tenersi sempre snudata, e al postutto è soggetta a spezzarsi.

Senonchè si cavasse almeno dal sacrilego furto l'emolumento, che il Governo sembra impromettersi con certezza, cioè di colmare il vuoto del tesoro

---

**(1)** ISAIA, XXXI.

ed evitare il fallimento, a cui prossimamente va incontro. Vana speranza. Già moltissimi per via di cifre e di calcoli han dimostrato che è assai maggiore il peso, che la Finanza italiana si addossa con questa legge (1), che non il momentaneo sollievo che ne riceve. I titoli, che emetterà il Governo per far subito incasso di moneta, è impossibile che non subiscano un forte ribasso, atteso lo stato lacrimevole in che si trova la rendita italiana. Essi dunque costituiranno un gravissimo carico, a cui l'erario soggiacerà lunga pezza; e questo è il punto certo. Quanto alla vendita dei beni ecclesiastici, che dovrebbe annullarlo, !' esito è molto dubbioso sì per l'orrore dei buoni a macchiarsi di sì grave peccato, sotto le terribili censure della Chiesa, e sì pel discredito in che eziandio presso i tristi si trova presentemente la proprietà fondiaria, attese le sempre crescenti tasse, e gli enormi balzelli. Intanto l' amministrazione dei detti beni, tenuta per conto dello Stato, ne disperderà una gran parte, ne assorbirà un' altra pel mantenimento degli impiegati; e di quello, che resta, scemerà progressivamente il valore, pel poco impegno dei vigilatori a curar cose non proprie. Il venderli poi in globo a qualche compagnia di speculanti sarebbe un vero scialacquo e dissipamento rovinoso. Comunque si miri la faccenda, ebbero ragione coloro che nel Senato e nel Parlamento la chiamarono non liquidazione, bensì liquefazione o meglio evaporazione dei beni ecclesiastici. La cosa potrebbe ridursi a piena evidenza; ma noi non vogliamo inoltrarci in questo ginepraio, con noia dei nostri lettori; ai quali più che i computi economici basterà ad accertarli la parola di Dio, la quale paragona a un affamato che mangia in sogno coloro , che combattono contro il monte di Sionne. *Sicut qui somniat esurìens et comedit ... Sic erti multìiudo omnium gentium, quae dimicaverunt conlra montem Sion* (2). Il monte di Sion, sopra cui sorgeva l'antico tempio, era figura della Chiesa di Gesù Cristo; e figura dei nemici di lei erano gli osteggiatori di quello. Di costoro dunque è detto che mangeranno in sogno. Svegliati che sieno, essi si troveranno con fame più acuta di prima; giacché le sognate vivande non fecero che stimularla vie peggio. Così accadrà degli odierni padroni d' Italia. Oppugnatori fìerissimi della Chiesa, essi si apparecchiano ad un banchetto, da imbandirsi collo spoglio del patrimonio sacro. Ma non ne gusteranno, che in sogno. La realtà della veglia li troverà nell'antica fame, coli' appetito cresciuto dalla lusinga dei cibi immaginati. E ben l'esperienza ce lo conferma; giacché niuno Stato è divenuto ibrido, ne potente, ne ricco, per aversi usurpato i beni della Chiesa. E poiché tutti più o meno, chi prima chi dopo, si sono resi rei di questa colpa, chi sa che non sia questa la cagione, per cui tutti oggigiorno sono oberati da debiti, infestati dove più dove meno dal pauperismo, e non molto lontani da inevitabi-

---

**(1)** Ciò fu da noi scritto, quando la legge di spogliamento della Chiesa era tuttavia sul tappeto. Lo lasciamo così, come sta; perchè crediamo che la nostra profezia non fu fallace.
**(2)** Isaia, XXIX, 8.

le bancarotta!

## ARTICOLO III.
## **Il diritto di possedere, che ha la Chiesa , è al tutto indipendente dallo Stato** (1)

Benché questa proposizione risulti evidentissima dalle cose ragionate nei due precedenti articoli; nondimeno, atteso la qualità della controversia, non sarà inutile tornarci sopra. Imperocché, se vi è verità, cui al presente cerchi più offuscare l'empietà smascherata che chiamasi razionalismo, e l'empietà mascherata che chiamasi liberalismo, si è appunto l' indipendenza del diritto della Chiesa al possesso di beni temporali. Ondechè nell'Europa parecchie nazioni, che diconsi più innanzi nelle vie del moderno progresso, non si contentarono di spogliar la Chiesa dei suoi beni (come non di rado avveniva anche in antico, perchè ladri non mancarono né mancheranno mai nel mondo); ma pretesero di coonestare il loro furto, dicendo che la proprietà della Chiesa o è nella sua origine ingiusta, o è nel suo esercizio nocevole, o è almeno nel suo uso dipendente. Facendo adunque comparire la Chiesa or come usurpatrice, or come prodica, or come pupilla, essi divennero al cospetto delle illuse moltitudini i ristoratori dell'ordine morale, gli amministratori provvidi, i difensori del pubblico bene. Cominciarono in prima, per non parlare che degli ultimi tre secoli, i protestanti d'Inghilterra e di Germania: vennero questi poscia emulati dagl'increduli sofisti di Francia: e l'eredità degli uni e degli altri fu raccolta dal liberalismo massonico del Belgio e della Spagna. Questo giuoco sì funesto venne testé rinnovato in Italia: e tutti sanno quali arti si adoperassero per ingannare le moltitudini, presso cui il sentimento del diritto non è ancora estinto. Per giungere a pubblicar la legge di confisca dei beni ecclesiastici, non ha guari promulgata, aspettarono per ben cinque anni che il popolo vi si predisponesse a poco a poco. Ogni dì i giornali della rivoluzione, falange numerosa e disciplinata, mettean fuori un sofisma, un fatterello, un'accusa, un predicozzo, una massima; e tutto mirava a questa conchiusione: la Chiesa esser troppo ricca, ai preti nuocere cotanta agiatezza, grand' errore dei Governi essere stato d'averle consentito sì sterminate dovizie: doversi per lo bene della società civile, non meno che della ecclesiastica, riparare a tanto danno. E poiché il principale ostacolo al reo disegno era quello di persuadere alle genti che il Governo ne avesse piena balìa; eccoti alfine tutte le batterie rivolte e concentrate a demolire un punto solo: il diritto cioè innato che ha la Chiesa di possedere indipendentemente da qualsivoglia consenso di Principi o di Governi. Con ciò credettero essi di rimuovere da se l'odiosa taccia di spogliatori violenti, anzi di comparire provvidi e giudiziosi ristoratori della sociale giustizia. Del persuadere i popoli non fu nulla, grazie a Dio; poiché la quasi totalità degl' Italiani non s'è lasciata abbindolare da queste troppo

smagliate reti, tese al loro buon senso ed alla loro coscienza cattolica. E se si fosse voluto secondare la vera opinione comune degl'Italiani, non si sarebbe mai dovuto promulgare la legge distruggitrice della più gran parte della proprietà ecclesiastica: né si sarebbe potuto, senza il sussidio della forza armata, in che riposa tutto il diritto di questi Governi, che chiamansi liberali. Ciò non pertanto la legge fu fatta, ed ora è in via di esecuzione. Essa tuttavia riuscirà a spogliar la Chiesa dei suoi possedimenti: ma non riuscirà a consolidare il principio sopra cui si fonda. La Chiesa seguiterà ad avere il diritto di possedere non ostante gli spogliamenti che soffrirà: i cattolici seguiteranno a riconoscere nella Chiesa quel diritto, non ostante i sofismi degli eretici e gli arbitrii dei governanti: e la proprietà stessa della Chiesa verrà ristorata da nuove donazioni, non ostante i divieti e le rapine dei suoi persecutori. Questa è la conseguenza logica e naturale di un diritto troppo manifesto: l'opposizione esterna non lo estingue; la riverenza interna lo convalida ogni giorno più e lo feconda.

Egli è però bene l'affermar questo diritto, e il dimostrarne le origini e i fondamenti; affinchè i nemici della Chiesa appariscano nella loro ingiustizia inescusabili. I loro sofismi si dileguano alla luce della semplice verità: le loro negazioni crollano all'urto degli argomenti, che quella verità dimostrano. Né il far ciò esige altezza di specolazioni, o difficili ricerche di documenti, o sottili argomentazioni. Nulla anzi vi è di più ovvio, nulla di più agevole, nulla di più copiosamente dimostrato infino ad ora. Un tal compito non isfugge il potere di qualsivoglia più mediocre ingegno: e se in qualche cosa dovrà concorrere la diligenza d' uno scrittore, questa dimorerà tutta in restrignere in picciolo spazio quel moltissimo che, per ispiegarsi a dovere, richiederebbe volumi ampii e molti. Sarà dunque necessario colla maggiore rapidità, che per noi si possa, indicare piuttosto, che svolgere le pruove, per le quali si fa evidente che il Governo civile non può invadere i beni della Chiesa senza manomettere il gran principio della proprietà, che è l' indispensabile condizione di ogni esistenza individuale, e il fondamento di qualsivoglia associazione umana.

Naturalmente questa proposizione può risguardarsi sotto due rispetti: rispetto cioè al diritto di proprietà che compete alla Chiesa stessa, e rispetto al diritto di proprietà che compete ai cittadini di uno Stato. Dell' uno e dell' altro rispetto partita

I

La Chiesa è considerata diversamente dal cristiano, diversamente dal razionalista. Dal cristiano è considerata come una società perfetta, istituita dal Dio; dal razionalista, come una semplice associazione di cittadini. Or noi diciamo che innanzi al cristiano la Chiesa deve possedere per diritto divino, e però indipendente da tutte le potestà terrene; e innanzi al razionalista la Chiesa deve possedere per diritto naturale, e però indipendente da qualsivoglia arbitrio governativo. sia dunque credente o sia miscredente colui che esamina questo

fatto, ei deve per necessità concedere che il Governo civile lede il diritto di proprietà della Chiesa, quando in qualsivoglia modo ne invade i beni, o per appropriarseli o per amministrarglieli a suo piacimento. Siccome non v'è altra supposizione che possa farsi intorno alla Chiesa, così non v' è scappatoia, per la quale possano gì' invasori dei beni ecclesiastici sfuggire la taccia di latrocinio.

Entriamo adunque ad esaminare la prima ipotesi, che è la vera, l'istituzione divina della Chiesa. Questa è in tale ipotesi un'associazione d'individui, i quali per loro propria persuasione personale aderiscono a tutto ciò che, rispetto al credere ed all' operare, insegnò ed ordinò 1'Uomo Dio. Il fine adunque di questa società è totalmente fuori dell'ordine materiale: ma i membri che la compongono, i mezzi che dovrà adoperare, 1'azione che dovrà esercitare, non solo non escludono la materia, ma la esigono come necessaria e indispensabile. Perocché la Chiesa, qual fu istituita dal divin Redentore, non è una società di spiriti, sebbene sia una società spirituale, cioè intesa a fine spirituale; essa è una società vera di uomini, aventi diritti veri e certi sopra le cose materiali, necessarie al conseguimento del fine anzidetto. Essa non è un regno di questo mondo, è verissimo: ma è altresì vero che essa è un regno in questo mondo. Bisogna adunque in lei distinguere il movimento individuale dell' uomo interiore verso il suo Signore, in cui tutto è spirituale, principio, fine e mezzi; dal movimento sociale dell' uomo esteriore, in cui il fine spirituale e i mezzi vengono, per dir così, materiati e prendon corpo negli oggetti esterni e sensibili. Il primo movimento individuale non forma, rigorosamente parlando, società umana, ma divina: perchè non congiugne l'uomo all'uomo, ma bensì l'uomo a Dio. Il secondo movimento dell'uomo esterno costituisce vera società umana, perchè congiunge gli uomini fra di loro; e solo da esso possono sorgere ostacoli e diritti. Ora la necessità dell'uso degli oggetti materiali al conseguimento del fine costituisce, rigorosamente parlando, 1'origine d' ogni diritto di proprietà nell' uomo. Adunque la Chiesa, fondata da Dio quale società umana, esterna e visibile, e bisognosa di oggetti materiali per giugnere al suo fine sociale, ha da Dio vero diritto al possedimento di questi beni materiali. E siccome nella sua esistenza la Chiesa è indipendente da qualsivoglia altro potere terreno, perchè istituita direttamente da Dio, fonte prima ed originaria d' ogni autorità; così nei diritti che da questa esistenza immediatamente rampollano, essa è e deve da ogni fedele considerarsi indipendente e liberissima. La Chiesa adunque può e deve coesistere allato alla società politica, senza che questa possa o chiederle ragione dei suoi possedimenti, o vincolarla nel libero uso che essa creda di farne. Amendue possederanno: l'una dirigendo i suoi beni temporali al conseguimento del suo fine spirituale e religioso, l' altra dirigendoli al conseguimento del suo fine temporale e politico; libere amendue nella cerchia del proprio fine, ma amendue vincolate per la identità dei membri che le compongono, sicché non possano esorbitare senza incontrare resistenza. E siccome, ove la Chiesa pretendesse d' invadere i beni di uno Stato, ne lederebbe il legittimo diritto di possedere; così del pari ove lo

Stato pretendesse d' invadere i beni della Chiesa, ne lederebbe il legittimo diritto di possedere. Dissi del pari: ma dovea dire con più *forte ragione*; in quanto che la destinazione dei beni della Chiesa a un fine di ordine spirituale, anzi ancora soprannaturale, li rende cosa sacra, e ne costituisce sacrilega la rapina.

Ciò che il naturale discorso ci conduce a dedurre dal fatto della divina istituzione della Chiesa, lo insegna ai cristiani più. direttamente, e assai più autorevolmente la parola medesima di Dio. Innanzi al linguaggio scritturale, 1'uomo non può esser detto vero proprietario d' una cosa materiale, perchè nessun uomo la può produrre e conservare nell' essere suo. Esso deve coltivare la terra col sudore della sua fronte per cavarne il nutrimento; e il suo diritto di proprietà si riduce a un semplice possesso, quasi a titolo di feudo, del quale riceve l' investitura dal Signore supremo dei cieli e della terra. Dio è il vero padrone dei beni temporali, perchè ne è il Creatore: l'uomo non è che un amministratore usufruttuario. Or Dio non ha mai rinunciato a questo diritto; egli non se n'è mai spogliato per investirne lo Stato. Solo gli ha imposto il nobile ufficio di tutelar l'ordine nella possessione colla protezione del diritto sociale. Iddio, come abbondantemente il dimostra l'antico Testamento, ha formalmente comandato che gli fosse riservata una parte determinata dei prodotti della terra: *Omnes decimae terrae, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt* (1). *Primogenita ad Dominum pertinent* (2). Questi beni che, dall' esser conservati a Dio, diceansi santificati, il Signore li trasmise ai Sacerdoti ed ai Leviti: *Locutus est Dominus ad Aaron: Omnia quae sanciificantur a filiis Israel, tradidi Ubi et filiis tuis prò officio sacerdotali, legitima sempiterna* (3). Or questa perpetuità di possesso legittimo, legitima sempiterna, costituisce il dritto umano di possedere: il sacerdozio adunque dell'antica legge ebbe direttamente da Dio un tal dritto, il quale prende dalla natura sacra dei beni dati in possesso, dalla dignità infinita del donatore, e dall' uso al quale erano riserbati, carattere di sacro ed inviolabile. Ne questo precetto delle decime era altro che una determinazione concreta di quell'istinto della natura, che porta il genere umano a testimoniare a Dio la propria dipendenza e il proprio amore per mezzo dell'oblazione e del sacrificio. Il popolo giudaico fu fedelissimo osservatore di questa ordinazione divina: e tutti sanno con quale zelo Neemia ne punisse le più piccole infrazioni, e quanto per cotesto zelo sia lodato nelle sante Scritture.

Or sotto questo rapporto, come sotto tanti altri, la Chiesa di Cristo, succeduta alla Sinagoga, non abolì il principio, ma lo estese, e solo sostituì la libertà dello spirito alla servitù della lettera. Per la Chiesa, come per la Sinago-

---

**(1)** LEV. XXVII. 30.
**(2)** LEV. XXVII. 26.
**(3)** NUMER. XVIII, 8.

ga, v'è 1' offerta a Dio , nelle mani e per uso del sacerdozio, dei prodotti della terra, or sotto la forma di decima, or sotto la forma di colletta, or sotto la forma di oblazione; e gli oggetti offerti a Dio cessano di far parte delle cose profane, per entrare nella categoria delle cose sacre. E così appunto i beni della Chiesa sono nei Canoni apostolici chiamati Τα τού θεού ; τά κυριακά (1); nei Concilii vengono detti collo stesso linguaggio: *Res dominicae, Res Deo sacratae, Patrimonium Christi, Res Dei*; e dai santi Padri sono analogamente chiamati: *Substantia Christi, Patrimonium Crucifixi, Quoddam divinum*. In tutti è sempre la stessa idea: la riserva che Dio fa per sé d'una parte delle cose materiali da lui create, e che poi trasmette come cosa sua propria nel sacerdozio cristiano. Il primo a porre in atto nella nuova Chiesa questo principio, fu il suo divino fondatore medesimo, il quale facea conservare in una borsa i doni de' suoi discepoli, affine di servirsene nei comuni bisogni. Quella borsa, secondo il linguaggio energico di S. Agostino, fu la presa di possesso di quel diritto che dalla Sinagoga passava alla Chiesa. All'esempio aggiunse il divin Redentore l'insegnamento esplicito. Egli dichiarò con espresse parole che 1'operaio, occupato a coltivare la mistica sua vigna, merita una mercede; e l'apostolo s. Paolo sembra che traduca queste parole, quando con uguale chiarezza annunzia che chi serve all'altare dee vivere dell'altare. Quindi gli Apostoli non si recarono mai a coscienza il ricevere i doni che i fedeli venivano a deporre ai loro piedi; anzi è ben da ricordare come severamente Pietro punisse in Anania e in Saffira, non il furto de' beni già consecrati alla Chiesa, ma la sottrazione d'una parte dei beni, a lei semplicemente promessi. Quindi dai tempi apostolici insino a noi fu sempre, dalla testimonianza unanime dei- Santi Padri, dalle decisioni concordi d'innumerevoli sinodi e concilii, sì particolari come generali, sì nazionali come ecumenici, e, quel che è ancora più, dalla pratica costante di tutta la Chiesa asseverato sempre questo diritto che ella ha di possedere, come diritto di origine divina, da qualsivoglia potestà umana indipendente.

Furono è vero in ogni tempo uomini rei che le contrastarono tal diritto, e lo dissero una usurpazione: ma in ogni tempo altresì la Chiesa li respinse dal suo seno come eretici, e ne condannò P errore come eresia. Nel terzo secolo S. Epifanio condannò gli *Apostolici;* nella fine del quarto S. Giovali Crisostomo condannò i *Politici* di Costantinopoli; nel principio del quinto S. Agostino condannò i Pelagiani; nel decimosecondo gli *Arnaldini*, i *Valdesi*, i *Fraticelli* furono da molti sinodi e concilii condannati; nel decimoquarto i *Beguardi* con Marsilio Padovano, e Gianduno Perugino e Occamo Inglese furono condannati da Giovanni XXII; e poi tutti essi unitamente ai *Vicleffiti* ed agli Ussiti dal Concilio universale di Costanza. Di guisa che il contrasto svela appunto qual sia sempre stata la genuina dottrina della Chiesa; poiché esso non fece altro che

---

**(1)** Can. Apost. 38, 40.

obbligarla ad affermare sempre meglio il diritto di proprietà, che ella ha da Dio medesimo. Un possesso senza contrasto non sarebbe stato né possibile, né forse proficuo alla Chiesa. Non sarebbe stato possibile: giacche la Chiesa possiede in mezzo ad uomini, che han vive nel cuore le male passioni dell'avarizia e dell'ingordigia, ed ha ereditato dal suo divin fondatore il privilegio d'esser fatta segno delle contraddizioni di tutti i figliuoli del secolo. Né per avventura le sarebbe tornato utile il possedere senza opposizione dei suoi nemici; sì per l'esercizio che le sarebbe venuto meno delle più splendide virtù, che in quelle oppugnazioni i suoi figliuoli fecero manifeste al mondo; e sì ancora per l'occasione che le sarebbe mancata di autenticare le tante volte, con sì solenni definizioni, e colla minaccia di sì terribili censure, i titoli divini, diremo così, del suo possedimento.

Ma se il contrasto servì a farle asseverare innanzi al mondo il suo diritto; l'uso non interrotto di quel diritto serve a dimostrarne la legittimità. La Chiesa infatti lo esercitò invariabilmente in tutte le svariatissime vicende della sua condizione. La persecuzione degl'Imperatori pagani giunse a farle divieto di possedere: la Chiesa nulla si curò del divieto, e cercò di sottrarre alla ingiusta rapina quel più dei suoi beni che le potè riuscire; e molti dei suoi figliuoli, che ora il mondo cristiano venera sugli altari, si segnalarono appunto per lo zelo, onde custodirono il sacro deposito ad essi affidato, e basta nominare sopra tutti gli altri il glorioso martire S. Lorenzo. Se il diritto di possedere nella Chiesa fosse stato mera concessione delle potestà terrene, questi che noi veneriamo come santi, sarebbero stati usurpatori e quasi non dicemmo ladri. Cessò la persecuzione, e la Croce trionfò sul Campidoglio; l' Impero divenne cristiano e le nazioni gentili entrarono, una coi loro Re, nel seno della Chiesa. Le leggi cambiarono e i nuovi editti imperiali e i nuovi codici regali sancirono i rapporti nuovi tra la Chiesa e lo Stato. Or che avvenne dei possessi della Chiesa in questa grande trasformazione sociale? Nessuno di questi nuovi legislatori cristiani pensò mai di arrogarsi alcun diritto sopra la proprietà della Chiesa. Essi ordinarono è vero che le fossero restituiti i suoi beni, che ne fossero puniti i violatori, che ne fossero tutelati dai ministri del civile consorzio i diritti; ma non pretesero mai con tali leggi di concederle un diritto nuovo, e neppur di favorirla con un privilegio singolare. Essi riconobbero, molte volte espressamente, alcune volte implicitamente, un diritto d'ordine superiore, di cui essa godeva; e lo munirono colla difesa di quella spada , che il Signore avea posta nelle loro mani a servigio della giustizia.

Ma egli è pur troppo vero che nel corso dei tempi vi furono Potentati ingordi, i quali per malvagia passione pretesero di avere un diritto sopra i beni ecclesiastici, e vollero esercitarlo per via di leggi o proibitive o restrittive. Ma di queste legg devesi portare in primo luogo quel giudizio medesimo, che l'una legge ingiusta di Valentiniano portò l'intrepido Vescovo di Milano, S. Ambrogio: *Legem tuam*, *Imperator*, così questi gli scrisse, *nollem esse supra Dei legem. Dei lex nos docuit quid sequamur: hoc humanae leges docere non*

*possunt. Extorquere istae solent a timidis commutationem , fidem inspirare non possunt.* Le leggi terrene non provano, come non fondano la giustizia: e se si oppongono alle leggi divine, tanto non han valore di provare, quanto non hanno vigore di obbligare. Ma lasciato ciò pure da banda, esse riuscirono a nuovo convalidamene dei diritto inconcusso della Chiesa; poiché la storia ci riferisce che la durata di queste leggi usurpatrici fu passeggera, ed esse furono, non guari dopo la loro promulgazione, ritirate o pel ravvedimento dei principi traviati, o pel risarcimento dei principi successori. Cosicché lungi dall' indebolire il diritto della Chiesa, esse riuscirono a riconfermarlo innanzi alla moltitudine dei fedeli.

Volendo adunque considerare la Chiesa come una società istituita da Dio, tutto collima a questa conchiusione, che essa possiede per diritto divino, e però senza dipendenza veruna dalle umane potestà. Come adunque potrà essa venire spogliata dei suoi beni, senza che venga leso il diritto che ella ha di possedere.

## II

Ma si contempli pure la Chiesa, non col lucido sguardo del cristiano, ma coli' occhio losco del razionalista. Si lasci per poco da banda la divinità della sua origine, e solo si consideri il fatto della sua esistenza sociale. Anche in questa ipotesi non puossi alla Chiesa negare il diritto di possedere come associazione di liberi cittadini: e però anche in questa ipotesi non ne può lo Stato invadere i beni, senza lederne il diritto di proprietà. Se sulle montagne rocciose dell' America, e nelle ghiacciate lande dello Spitzberg io dicessi a quei selvaggi, esistere nella colta e civilissima Europa un'associazione di milioni d'uomini, dedicati ad un culto pieno di maestà, a ministeri pieni di fatiche, a servigi pieni di pericoli, ad opere di carità verso ogni sorta di sventura o di miseria; e che questa associazione non ha ricchezze, non ha fondi proprii, non ha possedimenti; potrebbero essi credere a questo prodigio? Nulla si può fare col nulla. Or ciò che barbari non potrebbero indursi a credere, molti pubblicisti, che si millantano per sommamente civili, vorrebbero stabilirlo come legge ordinaria: e ad una società d' uomini che si aggroppano insieme per promuovere il pubblico bene, vorrebbero, in compenso di lor fatiche e sacrificii, togliere il diritto di possedere, o quello almeno eli amministrare il posseduto. Ma essi indarno si affaticano coi loro cavilli e sofismi per riuscirvi. Dovrebbero per persuaderlo rinnegare una serie di principii di diritto sociale , che costituiscono la base dell' umana convivenza.

A rendere questa proposizione evidente, ci si permetta che noi loro dimandiamo sulla norma del più semplice buon senso: La Chiesa è ella composta d' uomini? Gli uomini hanno diritto di possedere? Il possessore, quando non offende i dritti altrui, può egli disporre a suo talento del posseduto? A nessuna di queste interrogazioni può darsi altra risposta, che affermativa. Eccovi adunque nella Chiesa una società composta di possessori liberi: eccovi in questa società il diritto indipendente di possedere. Ne vale il dire che

potranno bensì i membri individui di questa società possedere per diritto loro proprio; ma non per questo dovrassi lo stesso diritto concedere alla loro riunione, in quanto tale. Poiché se esiste un' associazione qualsivoglia, questa associazione ha tutti i diritti naturali che le competono in forza del principio che la formò, e della volontà dei socii che la costituirono, con solo questa condizione che non debba nuocere alle altre legittime associazioni, colle quali deve coesistere e trovarsi in contatto. Ora il principio che informa la Chiesa, e la volontà dei suoi socii, porta seco il diritto della possidenza. Adunque anche come associazione la Chiesa ha diritto ad una proprietà, e 1'ha dalla natura, indipendentemente da qualsivoglia diritto positivo. Ma procediamo ancora oltre, e consideriamo la Chiesa, non come una società qualsivoglia, ma come una società determinata al suo fine proprio.

Molti possessori possono egli associarsi insieme per ottenere un vantaggio d'ordine morale o spirituale obbligatorio? Nell' associarsi per un tal fine, possono porre in comune o in parte o in tutto le loro sostanze? Niuno al certo vorrà negare all'uomo libero questo doppio diritto. Or supposto il diritto di associarsi, deve riconoscersi nella società costituita un'autorità e in questa autorità il diritto di unire gli sforzi esterni dei socii verso il fine che la società si è proposto. Tra questi sforzi esterni han luogo i mezzi pecuniarii, i beni, i possedimenti. Questi dunque cadono sotto 1' autorità sociale della Chiesa, e nessuno fuori di lei è giudice competente del modo, ond'essi si debbano ordinare e disporre al bene della società. Da ciò consegue che i possessori associati possono, se vogliono, disporre dei loro beni a vantaggio della società, almeno com'essi ne dispongono per qualunque altro fine: e la società cui essi danno questi beni li possederà con quel medesimo diritto almeno, con cui la società dei commedianti possiede i danari contribuiti al teatro. Eccovi adunque quali sono queste esagerate pretensioni , attribuite alla Chiesa : essa chiede per se ciò che non viene negato ad un branco d'istrioni.

Or se la Chiesa possiede ricchezze per ordinarle al suo fine, è chiaro che ella deve da se stessa amministrarle; se pure non voglia dirsi che chi è padrone della roba non possa amministrarla; ovvero non voglia porsi la Chiesa nel novero dei mentecatti e degli stupidi cui si dà un tutore; o Analmente non vogliasi negare la capacità di amministrare i beni temporali, cui fidasi da un numero sì esterminato di associati la propria intelligenza, e la propria coscienza.

Noi non vogliamo dissimulare V obbiezione che dai politici moderni si fa a questo sì stringente ragionamento. Essi quando considerano la Chiesa, come una società puramente umana, la vogliono sottoporre alle leggi di tutte le altre associazioni umane: e quindi pretendono che non abbia altro diritto, da quello in fuori che le venga conceduto dalla suprema potestà civile, che essi stabiliscono come prima sorgente d'ogni diritto sociale. Ma noi respingiamo in nome della libertà e della dignità umana questa teorica. Essa suppone in primo luogo la società civile fonte di tutte le altre società; mentre invece essa non è

che un semplice rampollo della società domestica. Essa in secondo luogo fa dello Stato, non un ordinatore, ma un padrone; e fa degli uomini, non dei consorti, ma degli schiavi. Essa in terzo luogo non può applicarsi a tutte le società speciali, per esempio alla domestica, senza distruggere il fondamento della società civile; e se si applica a sole alcune società, non è più una teorica, ma è una minaccia, non è più un vincolo di unione, ma è un pericolo di scioglimento. Finalmente essa, invece di promuovere gli sforzi di tutti gli associati verso il fine politico suo proprio, mira ad assorbirli in sé, annientandoli negl' individui: è teorica buona pei Falansteri dei socialisti, non per la onesta indipendenza dei cittadini. I singoli consorzii, in una società civile ben ordinata, hanno vita ed operazione, diritti e intendimenti da sé: l'autorità civile deve solo impedire che la loro esistenza ed operazione rechi inciampo al fine politico, o faccia ostacolo agli altri cittadini. Al di fuori di questo, nessun altro ingerimento può ella attribuirsi nelle loro faccende. Ma può egli dirsi che la società cristiana rechi nocumento ai fine proprio della società civile?

Qui appunto ci sembra che trionfino questi nemici dei beni della Chiesa. Essi reputano cotesti beni un pericolo e un danno per lo Stato: e in nome della difesa appunto dello Stato si gittano a spogliare la Chiesa. Se volessimo convenientemente rispondere alle loro accuse, troppo ci dilungheremmo dal soggetto di questo ragionamento. Ci contenteremo adunque di riepilogare in brevi parole quanto ed economisti insigni ed apologisti vigorosi opposero alle loro calunnie. Diremo adunque, che contra tutte le loro asserzioni, i beni meglio coltivati e meglio amministrati, generalmente parlando, sono appunto i beni di Chiesa, ove che essi si trovino: e la buona coltivazione ed amministrazione non è certo un titolo di reato innanzi alla società civile. Diremo che i beni della Chiesa son forse quelli che più degli altri sono in commercio, o si risguardino nei loro prodotti che si consumano rapidamente invece di accumularsi, come sì spesso avviene nelle mani dei privati; o si risguardino eziandio nei loro capitali, che cangiansi di mano in mano così o anche più che i patrimonii delle famiglie. Diremo che a differenza degli altri possedimenti, i prodotti dei beni della Chiesa si spendono nella loro totalità entro i confini degli Stati rispettivi, e il più spesso ancora sui siti medesimi ove giacciono quei fondi; mentre al contrario non poca parte dei frutti delle terre laicali spendesi fuori dello Stato, o almeno entro le Capitali, divenute grandi alberghi dei più ricchi possidenti, con danno non picciolo dei coloni e dei conterranei. Diremo che l'uso che si fa di questi beni della Chiesa è più di qualsivoglia altra proprietà utile al pubblico; impiegandosi nella massima parte non ad alimento di vizii, o a pascolo di lusso, o a fasto di grandezza; ma a retribuzione di onorati sudori, a istruzione di popoli, a medicina d' infermi, a sollievo di miserie, a nutrimento di poveri. Diremo che nelle pubbliche calamità si videro i beni di Chiesa sacrificati generosamente a servigio dello Stato o a ristoro dell'indigenza: e i beni privati o non mai o certo non ugualmente si versarono a rimedio delle incalzanti sventure. Diremo infine che

se v'ebbe mai in qualche persona di Chiesa abuso di questo diritto di possedere, non per questo cessano i diritti inerenti alla sua condizione, come non cessano per l' abuso i diritti delle altre associazioni e degli altri membri individui di uno Stato; che questo abuso è assai meno frequente, di quello che la malignità suol dipingerlo; e che finalmente a questi abusi più efficacemente provvede l'autorità propria della Chiesa, che non 1'autorità intrusa del Governo, la quale o non ha mezzi legittimi a provvedervi, o quando li usurpa, questi non riescono né efficaci né per altro verso innocui.

Dopo tutto il fin qui ragionato noi possiamo con buona ragione conchiudere, che se anche si voglia considerare la Chiesa come una semplice associazione umana, essa ha naturai diritto di possedere, e quindi non può esserne, senza vera ingiustizia, o spogliata o vincolata.

## III

A compiere 1' argomento propostoci , non rimane se non di dimostrare la seconda parte della proposizione annunziata, cioè dire che il Governo civile, invadendo i beni della Chiesa, lede il diritto di proprietà non solo della Chiesa, ma eziandio dei proprii cittadini. Non avremo bisogno per ciò fare di lungo ragionamento. Tutti i membri della Chiesa sono allo stesso tempo cittadini dello Stato: e come cittadini dello Stato debbono esigere da questo tutela e protezione per tutti i diritti legittimamente inerenti alla loro condizione. Il precipuo di questi diritti è quello di possedere; e purché esso sia legittimamente acquistato, ad ottenerne protezione e difesa dallo Stato poco importa per qual titolo o per quai via 1'abbiano essi conseguito. Può essere il compenso di fatiche sostenute, può essere il fortuito privilegio dei natali. può essere una benevola donazione. È del pari indifferente che il possessore l'abbia conseguito come membro di uno o di più consorzii particolari, ossieno nazionali, ossieno stranieri; o che 1'abbia conseguito per le sue industrie particolari ed isolate. Sia pur qualsivoglia l'origine e il titolo del suo possesso, se esso è legittimo, non può essere, senza tirannia, dal civile Governo in nessuna maniera offeso. Or se la Chiesa ha diritto di possedere e di amministrare i proprii beni, siccome già dimostrammo; questo diritto si partecipa ai membri tutti di questa Chiesa, ed essi sono legittimi possessori dei beni che in mano loro lascia la Chiesa. In questa condizione di legittimi possessori di beni ecclesiastici fan parte del civile consorzio. Essi dunque come cittadini han diritto al godimento pacifico , anzi alla difesa di quei beni; e se il Governo per qualsivoglia pretesto li usurpa, non solo si fa reo di lesa proprietà ecclesiastica, ma si fa eziandio reo di lesa proprietà cittadina. Miratelo di fatto nelle due classi di persone che vengono al tempo stesso offese da queste violazioni dei beni ecclesiastici. La classe che ne è direttamente e più specialmente offesa è quella degli ecclesiastici medesimi. Essi, come individui, hanno diritto all'uso dei beni acquisiti o per propria fatica o per ispontanea donazione altrui; privarneli è ingiustizia e tirannia. La confisca dei beni per mo' di esempio di un convento , vi gitta sul suolo, privi

d'ogni sostentamento, un certo numero di religiosi. Or consideratene un poco la condizione. Cittadini onesti, sopra i quali non corse mai o accusa o sospetto di delitto, che anzi furono 1'esempio della contrada: essi nella tarda loro età godeansi tranquilli il frutto d' una vita , spesa tutta o nel coltivare se stessi negli studii e nelle virtù, o anche nel far bene al prossimo cogli utili ministeri. Usciti fin dall' infanzia dalle loro famiglie, e votatisi a Dio, aveano essi rinunziato a tutti gli ereditaggi che poteano loro competere. Nelle fatiche durate a servigio del prossimo non richiesero mai altro, che lo scarso sostentamento di cui abbisognavano per vivere, senza che nessun pensiero di accumulare li spingesse mai ad avidità di guadagni. Tutto il lor bene, frutto di una vita di annegazione e di sudori, consiste nel pacifico possesso di quella celletta e di quel poderuzzo, che dovran dare ricetto e nutrimento alla spossata loro vecchiaia. Eccoteli strappati al povero sì ma caro loro nido; eccoteli gittati nella nudità del presente, nelle incertezze dell' avvenire. Come dovrà chiamarsi una tale enormità? Se ciò si facesse sopra un altro cittadino, si direbbe un assassinio crudele. Perché ciò si fa sopra una persona consecrata a Dio, si dovrà tollerare in pace, anzi si dovrà lodare come opera di morale ristorazione! Si è tanto gridato contro la pena di confisca pe'rei di Stato: e la confisca pei servitori più fedeli che possa avere uno Stato, inflitta senza colpa veruna, non solo non riceve biasimo, ma anzi si promuove a tutto potere, si loda, s'inciela, si chiama il maggior bene che possa procacciarsi ad una nazione!

Ma non minore che a quello degli ecclesiastici è l'offesa che si fa al diritto di proprietà dei laici medesimi. Imperocché in primo luogo si offende questo diritto nei donatori e fondatori di questi beni, i quali con tali donazioni e fondazioni disposero del loro avere, secondo il beneplacito proprio e il loro o temporale o spirituale interesse. Presso tutte le nazioni civili fu sempre sacra e rispettata la volontà dei testatori; e le leggi di tutti i paesi ne tutelarono sempre il perfetto adempimento. Or lo Stato che invade i beni della Chiesa in luogo di rispettare questa volontà, l'annulla; in luogo di tutelarne l'attuazione, la distrugge.

In secondo luogo si offende questo diritto nel gran numero dei poveri, che dai beni ecclesiastici traggono sollievo e sostentamento nella indigenza. Ne vi dispiaccia l'idea di diritto che attribuiamo alla povertà. Noi non intendiamo di assegnar questo diritto a tale o tal povero speciale, sopra tale o tal altro bene particolare di Chiesa. Parliamo dei poveri e dei beni di Chiesa in generale; e considerando per tal forma sì quelli sì questi, diciamo che i poveri han vero diritto a quei soccorsi, perchè tale fu l'intenzione di chi donò alla Chiesa quei beni, tal è la legge dell'autorità ecclesiastica che ordina 1'uso di quei beni, tal è di fatto la destinazione che gli ecclesiastici d'ogni ordine danno a' prodotti dei beni che posseggono. Or col rapire alla Chiesa quei beni, si privano i poveri di quel sussidio certo che ne percepivano, e si lede così in essi un sacro diritto, con quanto danno della medesima civile società, sallo l' Inghilterra colla piaga

del pauperismo che le cancrena il corpo, sallo l' Irlanda ridotta a questuare pel mondo il pane da sostentare i generosi suoi figli.

Finalmente questo diritto si offende nella comune dei cittadini per una conseguenza a tutti essi funesta, che la spogliazione della Chiesa produce sempre. I beni tolti alla Chiesa, come tutti i beni di malo acquisto, si sciupano in poco tempo, si barattano per un miserabile gruzzolo di moneta. Vien quindi il bisogno di provvedere a quelle, che diconsi spese del culto; e quindi i salarii e le retribuzioni sopra il tesoro dello Stato. Donde lo Stato trarrà questo danaro? Dalle borse dei cittadini, le quali a furia di balzelli verranno smunte e votate. La Chiesa, libera posseditrice dei beni, donatile dalla spontanea offerta dei suoi figliuoli, bastava a sé stessa. Quei beni vennero da un improvvido Governo usurpati e sperperati, con piccolissimo vantaggio presente del pubblico erario, e con grave carico avvenire. Questo carico cadrà tutto sopra le spalle dei contribuenti, cioè a dire dei cittadini. Or non è questo un attentato bello e buono alla loro proprietà?

Egli è adunque manifesto che il Governo civile non può invadere i beni della Chiesa senza ledere il diritto di proprietà dei suoi proprii cittadini. Adunque ogni diritto di proprietà è leso nella violazione della proprietà ecclesiastica; poiché è leso il diritto di proprietà nella Chiesa, è leso nei privati.

## IV.

Qui il compito di questo discorso è finito; ma innanzi di cessar la parola mi permetta il lettore, di accennare ad un pericolo grave che corre la società civile, lanciandosi nella via fatale delle sacrileghe spogliazioni. Né io entrerò, come suol dirsi, in sacristia, riferendo i terribili castighi che il Signore manda ai violatori dei beni sacri, sieno essi governanti, sieno privati. E nondimeno la storia sacra e profana, e la tradizione costante di tutti i popoli cristiani ci darebbe tutto il dritto di gridare: «Guai a questi nuovi Eliodori!» Vi confessiamo che anche più che i castighi straordinarii e prodigiosi del Signore, ci atterriscono le conseguenze ordinarie e naturali di questo fatto; come più che le ree passioni, onde s' invadono i beni della Chiesa, ci spaventa il principio, col quale si vuole coonestare il fatto. Poiché le passioni si calmano col tempo; i principii sono fecondi e si vanno sempre estendendo nella loro applicazione. Ora si concede balìa allo Stato sopra i beni della Chiesa, asserendosi che 1'esistenza d'ogni associazione morale dipende dall'autorità governativa, che sola può darle l'essere e i diritti che dall' essere dipendono. Questo principio oggi è inventato per dare addosso alla Chiesa: ma la logica inesorabile dei popoli lo andrà svolgendo a poco a poco; e prima si applicherà, come fu già in alcuni luoghi applicato, alle associazioni di beneficenza, e poi alle società di scienze e d' industria, per quindi discendere nell'attuazione ai municipii ed alle famiglie, il cui diritto di associarsi e di possedere non ha in fondo altra origine che quella stessa della società religiosa e morale. Anzi questa estensione è molto più facile, perchè la società religiosa avea pel suo diritto la difesa

dell'interesse, e quella, tanto più reverenda pei popoli, della sua consacrazione a Dio; mentre che le altre società non sono difese (fuori del diritto) che dal puro interesse. Or l' interesse non è barriera insormontabile: giacche potendo l' interesse di pochi essere in contrasto coli' interesse di molti, esso finalmente si risolve nella forza, che può facilmente da una forza maggiore essere superata. Così per queste spogliazioni giustificate e legalizzate la società è posta sopra un pendìo assai sdrucciolevole, al cui fondo trovasi l' abisso del socialismo. E verso il socialismo i nuovi principii del moderno liberalismo spingono lentamente sì, ma progressivamente gli Stati. Gli Stati ammodernati dal Liberalismo vanno di fatti assorbendo ogni diritto delie peculiari società, e sgranellando i cittadini, i quali così in vece di sudditi divengono altrettanti schiavi, diretti nell'opera, e pasciuti nella sostanza dal padrone più tirannico che possa immaginarsi, qual è fuor di dubbio uno Stato, che si dichiari padrone della roba, delle azioni e della vita dei suoi soggetti. difendere dunque la proprietà ecclesiastica, non è per la Chiesa una tutela soltanto del suo più legittimo interesse; non è soltanto un dovere per la protezione che essa deve ai suoi membri e figliuoli; non è soltanto un suo diritto sacro e inalienabile; ma è eziandio un grande e vero servigio che ella rende alla stessa società civile; alla quale colle sue definizioni, colle sue protestazioni, colle sue pene spirituali impedisce di precipitare in queir abisso, che riporterebbe la barbarie e la dissoluzione nel mondo.

## ARTICOLO IV.
## Del diritto di associazione nella Chiesa.

Nell'articolo secondo di questo capo parlando della liquidazione dell'asse ecclesiastico, dicemmo queste parole: «L'ente morale sorge dal diritto naturale, che ha l'uomo al libero uso della propria attività, senza offesa degli altri; e lo Stato, come non gli dà 1'esistenza, così neppure ha il diritto di togliergliela. La sola ragione di propria difesa potrebbe conferirgli un tal diritto, quando l'ente morale, di cui si parla, minacciasse 1'esistenza stessa dello Stato, o ne impedisse lo scopo. Ma in tale ipotesi saremmo fuori della quistione, giacche non più tratterebbesi di associazione intesa a fine onesto.» Ora una persona, non meno assennata, che dotta, avendo letto quelle parole nella Civiltà Cattolica, dove quell' articolo fu inserito, ci diresse sopra di esse la seguente lettera, il cui esame ci darà luogo a chiarire alquanto il diritto di associazione che è nella Chiesa, indipendentemente dallo Stato. La lettera diceva così: «In uno dei vostri articoli del mese di Ottobre del passato anno, voi derivate l'esistenza dell'ente morale dal diritto naturale, che l'uomo possiede, di associarsi per un fine legittimo. Non è lo Stato, voi dite, quello che crea l'ente morale; egli dunque non potrebbe avere il diritto di sopprimerlo. Io provo difficoltà ad ammettere questa teorica. L'associazione non istabilisce che un

legame morale tra i suoi membri: essa non diviene per questo una personalità, vale a dire un soggetto di diritti. In virtù del diritto naturale ciascun socio può possedere come socio; ma l'associazione non può possedere, come persona, senza intervento superiore della podestà della Chiesa o dello Stato.

«Non è soggetto di diritto, se non la persona naturale o la persona fittizia. Questa seconda, essendo di sua natura perpetua, non può avere ricevuto l'esistenza, che da un essere della stessa natura. È dunque lo Stato quello che crea la persona fittizia civile; ed è la Chiesa quella, che crea la persona fittizia ecclesiastica: è attribuzione della società perfetta il poter comunicare la sua vita illimitata. Come nella generazione è Dio quegli che dà l'anima e la personalità al corpo, prodotto dall' uomo; in simil guisa è la società perfetta quella, che dà la personalità e l'anima all'essere, costituito dagli uomini associati.

«Lo Stato deve ammettere *civilmente* tutte le personalità religiose, che la Chiesa crea; benché possa per via di *Concordato* fare accettare dei limiti, sia rispetto al numero delle personalità da creare in un dato luogo, sia rispetto ai beni che ciascuna di esse possa acquistare senza accumularli.

«Ciascuna personalità possiede in nome proprio. Solamente, se ella viene a spegnersi, sia violentemente sia giuridicamente, i suoi beni ritornano alla *società perfetta*, che l'ha creata; vale a dire alla Chiesa o allo Stato, secondo la qualità del suo essere. Così, se un Ordine religioso è soppresso, i suoi beni son devoluti di diritto alla Chiesa; e se una fondazione laica perisce, lo Stato ne è il legittimo erede, a meno che nell'atto di fondazione non sieno state da lui ammesse delle condizioni in favore d'un terzo.

«Accettate voi questa dottrina? o almeno la riputate accettabile?

«Il pretendere che l'associazione si erige da sé stessa in *persona*, e che la fondazione derivi dal solo diritto di proprietà, mi sembra difficile a sostenersi. La stessa personalità della società perfetta deriva da Dio, autore della Chiesa e del Potere civile. Ed in tal modo, mediatamente o immediatamente, Dio è l'autore di ogni personalità, sia fisica sia morale nel mondo.»

Questa lettera ci sembra piena di tanta saviezza, che saremmo inescusabilmente scortesi, se ci rifiutassimo a una risposta. Due cose pertanto in essa ci si chiedono: Se cioè noi accettiamo la sua dottrina in ordine all'origine della personalità dell'ente morale, e se almeno riputiamo che altri possa accettarla. Cominciamo dalla seconda di queste interrogazioni.

Noi possiamo considerare la proposta dottrina o isolatamente e da se , o in compagnia delle altre dottrine professate nella lettera. Se si considera nel secondo modo, diciamo che essa può, da chi ne sia persuaso, impunemente abbracciarsi; perchè, quale che sia il suo valore specolativo, quanto alla pratica tutto ciò che potrebbe dedursene di cattivo, viene impedito e corretto dagli altri punti dottrinali, che vi sono congiunti. Due massimamente di tali punti vogliono tenersi d'occhio: l'uno, che la personalità dell' ente morale religioso è creata non dallo Stato ma dalla Chiesa; 1' altro, che lo Stato è tenuto a riconoscere civilmente tutte le personalità, create dalla Chiesa. Questi due punti

sono giustamente stabiliti dalla lettera, ne possono in guisa veruna rivocarsi in dubbio. Imperocché quanto al primo, non ci è bisogno di dimostrazione; essendo evidente che, non potendo l'effetto superare la causa, la personalità dell'ente morale religioso, non può procedere dall'autorità di un ordine inferiore, quale certamente è l'autorità politica. Né varrebbe il dire, che l'autorità politica interviene per solamente conferire il diritto di acquistare e possedere: attesoché un tal diritto 1'ente morale religioso lo riceve dalla Chiesa, sì perchè esso è inerente alla personalità, la quale, come è detto, in lui viene dalla Chiesa; e sì perché la Chiesa, avendo l'anzidetto diritto indipendentemente da ogni altro potere, in virtù della sua stessa istituzione divina, lo può, indipendentemente da ogni altro potere, comunicare alle associazioni minori, che essa genera nel proprio seno. Quanto poi al secondo punto, la cosa è facile a dimostrarsi; sia che lo Stato si consideri unito alla Chiesa, sia ancora che si consideri da lei separato. E per fermo, come potrebbe, nella prima ipotesi, conciliarsi l'idea di unione, che importa amistà ed armonia, coll' idea di offesa manifesta, che lo Stato farebbe alla Chiesa, negando di accogliere e lasciar godere dei proprii diritti quelle istituzioni , che essa Chiesa conformemente al suo fine ha prodotte come mezzi acconci a procurare la gloria di Dio e la salute eterna degli uomini? Lo Stato, veramente unito alla Chiesa, è tenuto non pure a non disconoscere né osteggiare, ma a favorire anzi e proteggere ogni appartenenza di lei. Ammettiamo nondimeno che per via di Concordato possa egli ottener dalla Chiesa concessioni peculiari in tale riguardo.

Che se per contrario lo Stato si consideri separato dalla Chiesa, anche in tal caso, onninamente difforme dagl' intendimenti divini, egli non può non riconoscere civilmente le personalità create dalla Chiesa, quanto al godimento dei diritti comuni. La ragione è, perchè se egli non vuol trasformarsi in oppressore della Chiesa, dee senza dubbio lasciare che ella esista come vera società da lui indipendente, e non dee opporre alcun inciampo al libero svolgimento del suo organismo: *Libera Chiesa in libero Stato*. Due enti liberi, coesistenti l'uno a lato dell' altro, benché non contraggono alleanza tra loro, debbono nondimeno rispettarsi a vicenda e scambievolmente riconoscersi nella piena interezza de propri diritti. Se dunque la Chiesa ha diritto a creare nel proprio giro personalità subalterne, queste non possono non essere considerate dallo Stato come tali, e lasciate godere delle ragioni, che pullulano dalla qualità del loro essere. E dove si avverasse uno Stato, sì fattamente orgoglioso, che non serbasse alcun rispetto verso la Chiesa; 1'anzidetta obbligazione nascerebbe in lui dal dovere almeno, che esso ha verso i suoi sudditi cattolici. Cotesti sudditi hanno certamente il diritto di non essere impediti a seguire liberamente l' indirizzo della Chiesa , loro madre e maestra , nel ben disporsi al conseguimento dell' ultimo fine. Se dunque essi seguendo quest' indirizzo formano date associazioni, per attendere, in un modo o in un altro, alla propria santificazione e al perfezionamento altrui; lo Stato non solo non può vietarlo,

ma di più è tenuto a fare rispettare i diritti che in sì fatte associazioni sorgano naturalmente. Operando diversamente, egli non sarebbe più in bene de' sudditi; e però ai loro occhi perderebbe ogni valore, fallendo al fine, per cui sussiste. Esso anzi diventerebbe tirannico; offendendo i suoi amministrati in ciò, che si attiene al supremo loro interesse. Dunque, nella stessa matta ipotesi di perfètta separazione dalla Chiesa, lo Stato sarebbe costretto dalla medesima sua natura e dalla ragione della propria esistenza a lasciar sorgere e godere dei diritti civili le personalità morali, create dalla Chiesa.

Di che si vede in qual conto la cattolica Italia può avere un Governo, che come fa il suo presentemente, spoglia la Chiesa, sopprime gli Ordini religiosi, perseguita il Clero, impedisce ai fedeli il libero esercizio della religione. Niuna meraviglia pertanto se, comportandosi in questa guisa, egli è a un pelo oggimai dalla sua caduta, e la sola forza rattiene i popoli dal prontamente rovesciarlo. Ma torniamo a noi.

In virtù dei due esposti principii, voluti dalla ragione e professati dalla lettera, a cui rispondiamo, la teorica che la personalità negli enti morali viene dal potere della società perfetta, resta inoffensiva in ordine all' esistenza e alla proprietà degli Istituti religiosi, il che fu oggetto di quel nostro articolo. Come la sola Chiesa è autrice e fonte giuridica di sì fatti Istituti; così la sola Chiesa per giuste ragioni può spegnerli e volgerne ad altri usi i possessi. Lo Stato non entra per nulla in tale faccenda. Esso ha solo il dovere di rispettare il fatto, per ciò stesso che rispetta la Chiesa e lascia libero il suo movimento.

Non così, se quella teorica si scompagna dai due predetti principii, come hanno in costume oggidì i Governi liberaleschi. Sotto un tale aspetto, essa ci sembra nociva nella pratica (continuiamo a prescindere dalla sua verità), e ci sta in sembianza di un bel trovato del liberalismo moderno per escludere o almeno difficultare l'esistenza degli Ordini religiosi, senza taccia di contraddire a sé stesso. Negare il diritto di associazione era una manifesta ripugnanza al principio di rispetto a tutte le libertà naturali. Riconoscerlo, senza alcuna correzione, era uno spalancare l'ingresso a ogni generazione di claustrali, dal liberalismo fieramente abborriti. Che fare adunque? Si distingua tra semplice associazione e personalità morale; e si dica che il formare la prima è diritto di ciascun cittadino, il concedere la seconda è attribuzione. dello Stato. Ecco fatto il becco all' oca. Formando gli Ordini religiosi persona morale, sarà cura del Governo liberalesco il tenerli lontani ed estinguere i già esistenti ; giacche lo Stato è quello che conferisce la personalità, e ogni cosa può venir distrutta dalla stessa cagione, da cui ricevè 1' esistenza. *Eadem res per quascunque causas nascitur, per easdem et dissolvitur.* Ne è gran fatto da temere che essi s'introducano e cerchino censervarsi in qualità di semplice associazione. Imperocché, privi del diritto di proprietà non avranno né pane da sostentarsi , ne tetto da stare insieme; e dove ricorrano ad altri mezzi legali per assicurarsi abitazione e nutrimento, sarà ufficio di avvocati ciarlataneschi trovar sofismi per escluderli dal godimento del commi beneficio (1). Al postutto essi avranno

un'esistenza precaria e mal sicura, che ne renda incerta la durata, e svigorita l'azione. E questo sarà sempre un gran guadagno pel liberalismo, finché non rinvenga un miglior mezzo per giugnere più speditamente allo scopo.

Veniamo ora all'altra interrogazione che ci faceva la lettera, se cioè noi accettiamo la sua teorica intorno alla distinzione tra pura associazione e persona morale. Qui abbandoniamo il riguardo del bene e del male, che essa può partorire nella pratica, e solo la consideriamo per se medesima. In primo luogo adunque diciamo che trattandosi di diritti distinti, benché connessi, può senza dubbio la lor distinzione non solo concepirsi colla mente, ma trasferirsi ancora nel fatto, qualora le circostanze di un dato paese non permettano altro. Così vediamo farsi nel Belgio. Anzi ivi non pure quelle due cose si distinguono, ma fra esse se ne stabilisce una terza. Imperocché si ammettono tre specie di enti morali: semplice associazione, società civile, persona civile. L' associazione semplice si forma liberamente dagli individui per un fine qualunque, sia politico o religioso, sia scientifico o letterario, sia industriale o commerciale. Ma essa benché legittima nell'esistenza, non è riconosciuta dalla legge come corpo, nò ha diritto a possedere come essere collettivo. Possono bensì gli associati possedere come individui, sì in beneficio proprio si in beneficio degli altri membri; ma l'associazione, in quanto tale, non essendo riconosciuta come persona, non è capace di diritti. Ciò della semplice associazione, riconosciuta dalla Costituzione come diritto naturale. Quanto poi alla società civile, essa benché non giunge alla perfezione della personalità, tuttavia ne partecipa in qualche grado; giacché ha diritto di possedere come corpo, ma dipendentemente dai socii. Imperocché essendosi formata a line di utilità comune, i membri che la compongono son veri proprietarii in quanto socii, e ciascuno per la sua parte. Finalmente vi ha la persona civile, la quale è creata dalla legge come un ente fittizio, indipendente dai membri che lo compongono, e in vista di un' utilità pubblica. Essa acquista e possiede in nome proprio, come corpo; senza che i particolari partecipino de' suoi beni in qualità di veri proprietarii (1).

---

**(1)** Abbiamo sott' occhio un magnifico articolo, estratto dal *Mémorial belge,* nel quale si pone in piena evidenza, che i religiosi, esistenti nel Belgio sotto forma di semplice associazione, possono, come individui e persone fisiche, possedere al pari d'ogni altro cittadino belga, e testare, e contrattare, e ricevere donazioni e legati, sia per sé, sia mediante altri, checché credano doverne fare secondo l' obbligazione morale e il foro interno della coscienza, la quale in faccia alla legge è lettera chiusa. Ma che giovano tutte le sapienti osservazioni e le cospicue argomentazioni, che quivi si trovano? Il liberalismo, il quale si ride della verità e della giustizia, saprà trovare sotterfugii per preferire i paralogismi e le ciarle ridicole dei frammassoni, in maschera di legisti.

**(1)** Nell'articolo del *Mémorial belge*, da noi lodato più sopra, viene spiegata così l' anzidetta triplice maniera di esistenza collettiva : «*L'association (cioè la semplice) s'établit par le concours des volontés; il en résulte un simple lien mora! , qui unii Ics membres entre eax.*

Pertanto torniamo a dire, queste e simigliatiti distinzioni possono concepirsi e stabilirsi anche per legge, quando così piace a chi ha il potere di farla. Ma la quistione nostra non è questa. La quistione, come l'intendiamo noi, è se esse non sieno che un mero fingimento legale, comandato talvolta, se così vuolsi, da necessità di luogo e di tempo, o se sieno tracciate dalla natura stessa delle cose. In altri termini se sieno conformi o no al dettame della ragione: altro è il fatto, altro la giustizia del fatto. Così posta la questione, ecco quello che a noi ne sembra.

Noi crediamo in primo luogo che il diritto di associarsi con altri per fine onesto, viene dalla natura, non dalla legge; per la ragione, espressa più volte, che; quando il fine è onesto, l'uomo è libero ad adoperare tutti i mezzi, che sono leciti, per conseguirlo; e tra cotesti mezzi leciti si annovera certamente l'unione cogli altri. Se la legge il divieta, essa toglie arbitrariamente ai cittadini l'uso d'un diritto naturale, in cambio di tutelarlo. Diciamo, arbitrariamente; perchè l'unica ragione, che potrebbe legittimare un tal atto, sarebbe il bene pubblico; il che qui non ha luogo, trattandosi di fine onesto, non mascherato ma reale. Intorno al qual punto non riputiamo accettabili i sensi espressi ultimamente dal ministro Pinard nel Corpo legislativo di Francia. Egli ha detto che all' infuori della famiglia, dello Stato, della Religione, non ci ha altra forma di associazione che sia di diritto naturale, ma che ogni facoltà di congiungersi con altri per conseguire con i sforzi riuniti un line comune, è per diritto positvo. Per istabilire ciò, egli ricorre alla seguente teorica: Non ci ha alcun diritto anteriore allo stato sociale; giacche 1' uomo non nasce solitario, bensì nasce nel

---

*Ils s'obligenl le pubuns vis-à-vis des autres à tenére vers un but commun. La loi , qui en Belgique donne pleine liberto aux associations n intervient pas dans leurs finances. Bien que légales dans leur exìstence, elles ne jouissent d'aucun privilège; elles ne peuvent pas méme adresser des petitions, en noni collectif. Il leur est interdit, comme corps moral, comme étre collectif, d'acquèrir, de posseder. Une associalion en effet, est un étre moral , mais n'est pas une personne , ni personne naturelle , ni personne civile. D'un autre coté Vassocié ne perd , à cause de sa qualité d'associè religieux ou politique, aucun des droits , dont il jouit comme citoyen ; il lui est permis à lui, d'acquèrir, de posseder, soit pour lui-méme, soit pour ses coassociés, qui ne soni pas déclarés incapables...*

*La personification n'est pour Vassociation qu'un mode particulier d'existence, un mode fictif, conventionnél, legai. Ce mode n' étant pas une nécessité de la nature, est règie par la loi. Il a un effet tei, que le corps moral disparait en quelque sorte devani la personne civile. Dans cette création le législateur a moins en vue l'intérèt des associés , que l'utilité publique. Aussi ne sont pas les individus qui possedente mais Vétre.fictif... La societé civile. tient le milieu. Les sociétaires ne sont ni tout ni rien. Ils forment la societé, et il dépend d'eux de la conserver ou de la dissoudre; la société n'est donc pas une personnalité juridique, perpetuelle de sa nature et absorbant les associés , jusqu'à Vannihilation ; d'un autre coté elle semble n'étre pas non plus un corps moral sans droits et sa?is obligations, comme l'est Vassociation simple.* La liberto religieuse et les partis en Belgique. Liege 1867. pag. 15.

la famiglia, vale a dire in società; e dalla famiglia si svolge lo Stato, a cui si aggiunge 1' associazione religiosa pel bisogno che ha l'uomo d'essere assicurato intorno agl' interessi della vita avvenire. Ecco le tre associazioni permanenti e perpetue, ed esse costituiscono il diritto naturale. Il diritto ad altre associazioni non è che temporaneo e relativo, e non può procedere che dalla legge (1). Ma evidentemente qui s'incorre una duplice confusione. Si confonde la priorità di tempo con la priorità di natura, e si confonde l'idea di società perfetta con l'idea di società in generale. Non potendo pullulare il diritto se non in un subbietto già esistente, e 1'uomo non ricevendo l'esistenza se non nella famiglia; può dirsi che quanto al tempo nessun diritto sorge prima della società, almeno domestica. Ma ciò non significa che essa sia il fonte, da cui il diritto sorge. Cotesto fonte subbiettivamente è 1' essere stesso razionale dell'uomo; obbiettivamente è la legge divina, che ordinando esso uomo al debito fine, concede alla libera attività del medesimo il potere morale d' esplicarsi in tutte le guise necessarie od opportune per conseguirlo. La società, quale che sia, razionalmente considerata, sopraggiungesi all' uomo. Essa ha concetto di puro mezzo; giacche non è altro, che un aiuto per giungere al conseguimento del fine. *Non est bonum esse hominem solum , faciamus ei adiutorium simile sibi* (2): ecco la formola che Dio adoperò nel costituire l'uomo in famiglia, germe naturale della società civile e religiosa. Or 1'attività dell'uomo può considerarsi o nella sua universalità, o in un giro determinato di svolgimento. Ciò dà luogo alla distinzione di società completa ed incompleta; in quanto il fine, a cui ella mira, è connesso nel proprio ordine con tutta l'attività dell'uomo, ovvero si riferisce a sola una parte della medesima. La prima non può essere che triplice: domestica, civile, religiosa; secondo che l'uomo si associa in mutuo concorso o pel compimento e per la propagazione di se in quanto individuo, o pel ben essere della presente vita in generale e per l'ordinamento de' suoi rapporti con gli altri uomini, o infine per- la felicità sempiterna e l'ordinamento de' suoi rapporti con Dio. Queste tre specie di società toccano, ciascuna nell' ordine suo, tutta la personalità umana, senza però assorbirla: altro essendo la relazione e l'influenza, altro l'assorbimento. In esse l'individuo resta tuttavia libero a spie

---

**(1)** *Il n'y a pas de droit antérieur à Vétat social. L'homme ne commence pas seul, il commence en famille. Il est donc toujours en société, il est toujours à Vétat social. Le droit naturel c'est le droit conforme, essentiel à la nature humaine. Or cette nature humaine a un besoin inné de sociabilité. Cette sociabilité se traduit par des associations permanentes, qui font des institutions perpetuelles. Ces institutions sont de tous les climats, de tous les peuples. Telle est bien alors l'affirmation du droit naturel... Proprieté, famille, patrie, religion, voilà des institutions permanentes, essentielles, sous lesquelles la sociabilité humaine s'affirme; voilà le droit naturel. Mais, ces grandes choses une fois constituées , viennent les droits temporaires, les droits civils, relatifs. etc*. Journal des Débats, 20 Mars 1868.

**(2)** Genesi, e. II.

gare la sua attività in giri più determinati di azione, attuando sotto forme particolari il principio di socialità, in lui innato e certamente non esaurito appieno da niuna delle tre società sopraddette. Quindi hanno luogo altre associazioni imperfette, le quali sono moltiplici e svariate, essendo molte e svariate le forze e i beni particolari, a cui corrispondono. Il dire altrimenti è incorrere nella matta ipotesi del Rousseau, sognante che l'uomo col contratto sociale abdica nelle mani dello Stato tutta la sua libertà e indipendenza naturale. E questa, al tràr de' conti, è l'idea del liberalismo moderno.

L'altra cosa, che a noi sembra evidente, si è che l'associazione per ciò stesso che è associazione, è persona morale. E veramente che intendesi qui per persona? Un soggetto di diritti? Ora l'associazione come ha diritto a formarsi, così ha diritto a conservarsi ed operare nella cerchia del lecito. Essa dunque ha diritto a procurarsi, senza offesa altrui, tutto ciò che è necessario e conducente alla sua conservazione ed operazione; e lo Stato, come riconosce e tutela gli altri diritti dei cittadini, così dee riconoscere e tutelare ancor questo. Lo Stato dunque dee riconoscere e tutelare 1' associazione; come persona morale. Ne, a vero dire, vediamo ragione alcuna, che sodamente contrasti una tale sentenza. Imperocché qual sarebbe cotesta ragione? Il dirsi che il fine della persona morale deve essere un'utilità pubblica? Primieramente ciò è falso; giacche 1'idea di persona non nasce dalla pubblicità del fine, ma dalla natura dei soggetto; e qui il soggetto, anche avendo per iscopo un vantaggio da restare tra i socii, non per questo perde il carattere di un tutto composto di enti ragionevoli, e però dotato di diritti, risultanti dalla fusione in uno dei diritti dei singoli. In secondo luogo, niente vieta che siffatta associazione si proponga per fine un bene pubblico, sia religioso, sia morale, sia scientifico, od economico, da procurarsi o promuoversi con sforzi riuniti. Se il principio di socialità è fondato nella benevolenza, ripugna forse che i membri di un'associazione intendano esercitarla a rispetto di tutti i cittadini, o anche a rispetto di tutto il genere umano?

Si dirà: ma 1'associazione non trae origine, se non dalla volontà dei privati che la formarono. E che perciò? Non può anche la società politica formarsi talvolta per pura convenzione degli individui, come avvenne, a cagion d'esempio, nelle prime colonie americane? Le negheremo noi per questo l'essere di persona? Sarebbe mirabile una tal conseguenza nella dottrina massimamente del liberalismo, il quale ogni società politica deriva dal patto.

Ripiglierassi: ma l'associazione, di cui si parla, di per se è temporanea. Rispondiamo: anche 1'uomo individuo è temporaneo: vorreste voi perciò spogliarlo della dignità personale? Ma inoltre, questo stesso può giustamente negarsi, cioè che l'associazione anzidetta non possa di per sé costituirsi in maniera perpetua. Ciò dipende dalla libera volontà dei fondatori della medesima. Né l'esser essi mortali nuoce punto; giacché come la società politica si rende duratura per propagazione fìsica de' componenti; così 1'associazione , di cui parliamo, si renderebbe duratura per propagazione morale, attesa l'

accessione successiva e perenne di nuovi socii. Chi vieta ciò? E posto che niente il vieta, non basta questo solo a concepire sufficiente perpetuità, almeno presunta?

Una sola difficoltà, per la sua sottigliezza, ha qualche apparenza di valore; ed è quella, onde l'autore della lettera argomenta così: Non potendo l'effetto superare la causa, la personalità morale non può procedere che da altra personalità morale, capace di comunicare il suo essere; e ultimamente da Dio, autore d' ogni cosa, il quale come produce la personalità fisica creando l'anima nell'individuo, così produce la personalità della società perfetta, come Istitutore della Chiesa e fonte del potere civile. Da questa dunque convien che riceva la sua personalità ogni altra associazione, acciocché mediatamente almeno si rifonda in Dio.

Ma un poco di attento esame ci libererà dalle strette di questa, non può negarsi, assai arguta obbiezione.

Certamente ogni personalità, vuoi fisica, vuoi morale, viene da Dio. Ma, come l'autore stesso della lettera osserva, una tal derivazione può essere o immediata o mediata. La causa prossima che la produce non ha uopo di contenerla formalmente, basta che la contenga virtualmente, come appunto il seme contiene la pianta. Così la famiglia, benché società di ordine inferiore, contiene in germe la società civile, e il potere paterno l'autorità politica. La ragione si è, perchè la cagion prossima è quasi strumento della cagione rimota a cui è subordinata come a cagion principale, rispetto all' effetto che si produce. Ciò posto, perchè non può dirsi che la personalità fisica contiene virtualmente la personalità morale, cui essa produce sotto l'influenza di Dio, mercè dell'istinto di socialità, impresso nella essenza stessa dell'uomo? Per fermo la personalità morale non è che una espansione della personalità fisica, in quanto alcuni dei diritti individuali, capaci di esercitarsi in comune, si fondono insieme in un sol diritto, che informa il tutto morale dell' associazione. A ciò basta il concorso di Dio, come causa prima e fonte del giure naturale, in virtù del quale avviene un tal fatto. Che se si vuole assolutamente l'influsso d'una società più alta (necessità che non ci sembra in verun modo dimostrabile); in tal caso si potrà ricorrere alla società universale, che Iddio sotto 1'immediata sua dipendenza ha istituito tra tutti gli uomini, mediante il principio di scambievole benevolenza e la legge, naturalmente scolpita nel cuore di ciascheduno. Imperocché ben può dirsi che questa universal società, costituita in virtù della stessa nostra esistenza, è la sorgente, nell'ordine naturale, di tutte le altre associazioni, che ulteriori fatti vengono a determinare sotto forma positiva; e che l'autorità, ond' esse son rette, è sempre una derivazione dell' autorità divina: *Non est potestas nisi a Deo.* Anche la società politica deriverebbe da questa universal società, senza però esaurirla; giacché il fine per cui 1' uomo, sotto l' impulso di natura, istituisce lo Stato, non è per fargli il sacrifizio di tutti i suoi diritti, ma per assicurarne anzi il tranquillo esercizio, e ricevere aiuto e tutela al legittimo e libero esplicamento delle sue forze, non

abbastanza guarentite dalla violenza de' malvagi nella universal società, che dicemmo. Se dunque all' esplicamento di esse forze egli giudica opportuno, anche dopo costituito lo Staio, associarsi con altri, sia in modo stabile sia transitorio; la società politica non può impedirlo, ma dee riconoscere un tal uso legittimo della libertà naturale, e proteggere i diritti che ne rampollano. La sola cosa che può fare la potestà politica si è di accertarsi che il fine dell'associazione sia veramente onesto; e però da tal libertà vengono evidentemente escluse tutte le società segrete, e quelle di cui sia abbastanza evidente che mirino al sovvertimento dell'ordine pubblico.

Un' ultima difficoltà ci sembra contenersi nella lettera, ed è la seguente: Se così fosse, la personalità dell'associazione non potrebbe dirsi fittizia, ma reale; giacché sarebbe il risultamene della personalità stessa dei membri, in quanto formano un tutto morale; e quindi la proprietà non sarebbe indipendente da loro, ma essi sarebbero i veri proprietarii, quantunque in comune. Or noi vediamo avverarsi il contrario negli enti, che diconsi persone morali. In un Ordine religioso, verbigrazia non sono gl' individui, ma è il corpo quello, che veramente possiede indipendentemente dagl' individui; e dove esso venisse a disciogliersi, non gl'individui ma la Chiesa ne sarebbe l'erede. Lo stesso dite, nell' ordine civile, d'una Università, a cagion d'esempio, d'un Collegio, e va dicendo; i quali, finche lo Stato non li annienta, si considerano continuare ad esistere, anche ritirandosi tutti i membri che li compongono, e lo Stato altresì ne è 1'erede legittimo, allorché cessano. Cotesti enti morali adunque son conservati, finché durano, dall'azione della società perfetta. Or la causa, conservatrice di un essere, è la causa altresì creatrice del medesimo. Parimente, non può succedere come erede naturale, se non chi è legato colla personalità del defunto, come derivazione o come principio; or la società perfetta, non potendo considerarsi come derivazione della imperfetta» convien che se ne consideri come principio. Ma questa difficoltà di leggieri si scioglie, distinguendo tra associazioni private e associazioni pubbliche. Le prime sorgono dal mero uso della libertà e dal patto scambievole degl'individui; le seconde nascono come ramificazioni e organismi subalterni della Chiesa o dello Stato. Se i privati hanno diritto a formare associazioni, in virtù di esplicamento della loro personalità individuale; a più forte ragione la società perfetta ha diritto a formarne in virtù di comunicazione, in un grado o in un altro, della sua personalità morale. Siffatte associazioni non sono, che sue derivazioni e organismi subordinati per l'attuazione più ordinata e più operosa d' una parte del fine, a cui essa società perfetta dirige in guisa più generale. Tali sono nel giro del fine religioso gli enti morali, che la Chiesa crea, e tra questi gli Ordini regolari; e tali sono, nel giro del fine politico, le Università, i Collegi, gli Ordini cavallereschi, gl'istituti spettanti alle arti, al commercio o ad altra bisogna, che la società civile alla sua volta produce. Per queste associazioni, senza dubbio , ha luogo ciò che l'obbiezione affermava, cioè che esistono come un ente fittizio, indipendente dai membri che lo compongono,

che ritengono la loro esistenza finche dura la influenza della società maggiore che le creò e conserva, e che i loro possessi legittimamente sono ereditati dalla società perfetta, di cui esse son dipendenze. Ma il medesimo non può dirsi delle prime; le quali, come dicemmo, noti sono emanazioni d' una personalità più alta; ma svolgimento di personalità inferiori. Sarà bene notare più in particolare le differenze che le dispaiano.

Primieramente ne è diversa l'origine, perchè le une procedono dall' autorità pubblica; le altre, per contrario, dalla libertà privata. Rispetto a queste l'autorità pubblica non fa altro, che riconoscerle come corpo, ed esercitare sopra di loro il diritto di sopravveglianza nel giro della propria competenza.

In secondo luogo ne è diversa la maniera di esistere. Imperocché le une esistono e si conservano come un essere a se, in virtù della continuata influenza della società perfetta, da cui vennero istituite ; le altre esistono e si conservano, come risultato dei membri stessi che le compongono, e però periscono col mancare di questi.

In terzo luogo ne è diversa l'amplitudine dei diritti: giacche le une godono, oltre al diritto comune, dei favori e privilegii, che l'autorità che creolle attribuì loro; laddove le altre godono del solo diritto comune e di quelli che nascono dall'unione e quasi fusione dei diritti individuali dei membri.

In quarto luogo ne è diverso il modo di possedere: giacche nelle une la proprietà, in rigore parlando, appartiene al corpo, riguardato di per se indipendentemente dagl' individui, e gli individui ne fruiscono in quanto parti di esso corpo; nelle altre la proprietà appartiene al corpo, in quanto formato dagli individui, e però questi son veri proprietarii, quantunque in comune.

In quinto luogo, ne è diverso il modo di estinzione; giacche ogni cosa finisce per le stesse cagioni da cui riceve l'esistenza, e però le une son distrutte dalla sola autorità pubblica, da cui vennero prodotte; le altre cessano per volontà o per totale mancanza degli individui che le compongono.

Tuttavia tanto le une quanto le altre han vera qualità di persona morale: benché forse la denominazione di persona fittizia non possa competere che alle sole associazioni, create dalla società perfetta, e che si considerano sussistere indipendentemente dai socii. Ma ciò non fa nulla contro la tesi, che noi sosteniamo; giacche importa poco che l'ente sia fittizio o reale, purché abbia vera qualità di persona. Senza dunque più soffermarci, conchiudiamo riducendo a brevi formole quanto abbiamo stabilito finora.

L'associazione per fine onesto è di diritto naturale; giacche l’uomo è facoltato dalla natura ad usare nel giro del lecito tutti i mezzi che crede opportuni a procurare il suo bene o quello degli altri. Lo Stato non può impedirnelo; giacché lo Stato non può impedire, se non ciò che si oppone al bene pubblico, ed é ridicolo il dire che si opponga al bene pubblico il procurare onestamente il proprio o l'altrui vantaggio, sia spirituale sia materiale, per concorso reciproco di molti uniti insieme.

L'associazione di natura sua è persona, perchè è un tutto morale dotato di diritti, tra i quali primeggia quello di proprietà non solo mobile ma ancora stabile; essendo ripugnante alla ragione il dire che un essere abbia diritto ad esistere e non 1'abbia ad assicurarsi stabilmente i mezzi necessari! Per mantenersi nell'esistenza.

La personalità dell' ente morale , essendo necessaria conseguenza dell' essere, procede nell' associazione dalla medesima causa da cui procede essa associazione: *Qui dat esse, dal consequentia ad esse.*

L'associazione può essere o privata o pubblica; in quanto o sorge dall'esercizio della libertà ed espansione della personalità stessa degl' individui associati, o nasce dall' esercizio del potere pubblico e per derivazione dalia Chiesa o dallo Stato.

La prima dipende dall' esistenza ed unione de' componenti; e scioltasi, ha per eredi naturali i suoi componenti medesimi; la seconda ha un'esistenza indipendente dai sodi, reggendosi per influsso d' una società più alta; e sciolta che sia, sottentra ne' suoi possessi lo società perfetta, da cui fu prodotta, e da cui in lei si derivava il diritto di possedere.

Lo Stato, eziandio separato dalla Chiesa, se riconosce la Chiesa, non può, senza manifesta ingiustizia, non riconoscere come persone morali le associazioni particolari e subalterne, che la Chiesa genera nel proprio seno, e rispettarne la proprietà, come cosa in nessun modo sua, ma altrui; e dipendente sol dalla Chiesa. Se la invade, o in qualunque modo a se l'assoggetta, oltre al furto, incorre il reato di sacrilegio.

Uno Stato del tutto ateo, il quale non solo si separasse dalla Chiesa, ma neppure volesse riconoscerla come vera società perfetta; tuttavia, non ostante questa sua empietà, non potrebbe dispensarsi dal riconoscere in qualità di persona le associazioni religiose e claustrali, che in lui si formassero, e ciò se non per dovere verso la Chiesa, cui discrede, al certo per dovere verso i suoi sudditi, dei quali non può non rispettare la libertà e 1'uso de' naturali diritti. Un tale Stato non riconoscerebbe le dette associazioni come pubbliche, giacche non riconosce la società perfetta, da cui procedono; ma non potrebbe dispensarsi dal riconoscerle come associazioni private non dotate d' alcun favore o privilegio, ma godenti del diritto, comune. La proprietà di siffatte associazioni agli occhi di un tale Stato sarebbe dipendente da'socii, e nei socii si rifonderebbe in caso di scioglimento. I socii per altro, eziandio mentre dura 1'unione, possono rispetto allo Stato considerarsi come veri proprietarii, sebbene in comune, non solo sotto l'aspetto legale, ma eziandio sotto 1' aspetto reale; perchè, sebbene nei fatto quella proprietà è dipendente dalla Chiesa, nondimeno s' incarna e concretizza in quel dato sodalizio, e per conseguenza in concreto i socii che lo compongono ne sono i legittimi possessori, sebbene non individualmente ma in comune. Qual poi sia in tal faccenda l'obbligazione morale di essi socii in faccia alla Chiesa, è 'cosa che spetta alla loro coscienza; e lo Stato non ha che vederci.

Lo Stato adunque, sotto qualunque riguardo la cosa si consideri, impossessandosi dei beni degli Ordini religiosi, sotto pretesto d'averli disciolti, ruba l'altrui; e chiunque ne acquista il possesso, eziandio se per compra, è detentore dell'altrui, e finche dura in tal condizione, dura in peccato. Egli è obbligato all'assoluta restituzione, come obbligato all'assoluta restituzione è chi comprasse gli argenti, che un'orda di briganti avesse involati ad una famiglia: *Res clamat ad dominum*.

## ARTICOLO V.
## Esame d' alcuni disegni liberaleschi intorno alla personalità delle associazioni religiose.

Col titolo: *Le Associazioni religiose e lo Stato* (1) il Deputato Ruggiero Bonghi ha pubblicato nella Nuova Antologia un articolo, con idee fluttuanti, ma del quale assai leggiermente trasparisce il bieco intendimento.
In esso egli prende le mosse dalle proposte, le quali dice essere state apparecchiate, intorno alla quistione degli Ordini religiosi, dal Concilio Vaticano; ed accusa di ostinazione la Chiesa, perchè in cambio di accogliere le mitigazioni, a lei consigliate dalla nuova condizione de' tempi, accingevasi a riconfermare e riassodare l'organismo delle Comunità religiose, in tutto il rigore dell'antica lor disciplina. Tre cose segnatamente egli ricorda: l'obbedienza, la vita comune, la clausura; alla perfetta osservanza delle quali il Concilio intendeva ricondurre i religiosi d'ambo i sessi. Il Bonghi obbietta l'esser esse in pieno antagonismo colla civiltà moderna. «Obbedienza (son sue parole) e vita comune e clausura, i tre perni oggi, come prima, della vita religiosa, paiono e sono nella più estrema opposizione coi caratteri proprii della vita nostra moderna, e con quei concetti, che alla maggior parie del Laicato paiono i soli adatti a difenderne e migliorarne la vigoria. Ne questi concetti sono rimasti una mera astrazione, bensì si sono connaturati nelle leggi civili, e in quelle soprattutto degli Stati cattolici, e le hanno siffattamente formulate, da renderle le più avverse, le più contrarie all' effettuazione di quel tipo di vita religiosa, che persiste a rimanere l'ideale della Chiesa cattolica (2).»

Il tipo, che la Chiesa cattolica persiste a riguardare come l'ideale della vita religiosa, è modellato sul Vangelo. I tre perni di essa, come li chiama il Bonghi, l'obbedienza, la vita comune, la clausura, ne sono senz' alcun dubbio le condizioni vitali. L'obbedienza è richiesta al pieno olocausto dell'anima a Dio, scopo della vita religiosa; e lungi dal detrarre alla verace libertà dell'uomo, la perfeziona; francandola dal pericolo di aderire al male per abuso di arbitrio (3).

---

**(1)** *Nuova Antologia*. Anno settimo, vol. XIX, pag. 50.
**(2)** Pag. 51.

La vita comune è seguela del totale spogliamento d' ogni possesso, requisito necessario della perfetta imitazione di Cristo. La clausura è difesa dell'illibatezza, promessa a Dio col voto di castità, e preservativo dalle distrazioni secolaresche. Queste tre cose non sono che la pura applicazione degl'insegnamenti di Cristo per coloro, che intendono seguirlo più da vicino per la via dei consigli evangelici. Il Bonghi col mostrarle opposte ai concetti dello Stato moderno e del liberalismo moderno, ci accerta sempre più che lo spirito dell'uno e dell'altro è anticristiano; e quindi ci porge una nuova conferma del quanto giustamente il Pontefice Pio IX abbia nel Sillabo condannata quella proposizione: *Romanus Pontifex potest ac debel cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese conciliare ac componere*.

Qui vale la celebre alternativa di S. Agostino: *Aut fallitur Christus, aut mundus errai*. Il Bonghi, se crede Cristo sapienza increata, in cambio di censurare la Chiesa, perchè vuol mantenuti negli Ordini religiosi, in tutta la loro purezza, gl'insegnamenti di Cristo; avrebbe dovuto piuttosto riprendere il mondo della sua follia e studiarsi di rimenarlo a più sani consigli.

Dante, ben altrimenti italiano che non sono cotesti bastardi figliuoli d'Italia, ci rappresenta due fondatori di Ordini religiosi, come destinati dall'altissimo Iddio ad esser guida dei fedeli nel cammino della cristiana perfezione. Gioverà recitare. alcune di quelle incantevoli terzine.

La provvidenza, che governa il mondo
Con quel consiglio , nel qual ogni aspetto
Creato è vinto, pria che vada al fondo,

---

**(3)** Qui cade molto in acconcio ciò che Dante fa dire a Beatrice nel quinto canto del Paradiso, dove dimostra la preziosità dell'atto col quale l'uomo liberamente offre a Dio la sua libertà, mediante il voto, sicché non può poi sostituirvi niuna altra cosa che lo compensi.

Lo maggior don, che Dio per sua larghezza
Fesse creando, e alla sua bontate
Più conformato, e quel eh' ei più apprezza,
Fu della volontà la libertate,
Di che le creature intelligenti
E tutte e sole furo e son dotate.
Or li parrà, se tu quinci argomenti,
L' alto valor del voto, s' è sì fatto,
Che Dio consenta quando tu consenti.
Che, nel fermar tra Dio e l'uomo il patto.
Vittima fassi di questo tesoro ,
Tal , qual io dico , e fassi col suo atto.
Dunque che render puossi per ristoro?
Se credi bene usar quel eh' hai offerto ,
Di mal tolletto vuoi far buon lavoro.

Perocché andasse ver lo suo diletto
La sposa di Colui, che ad alte grida
Disposò lei nel sangue benedetto,
In sé sicura ed anche a lui più fida.
Due principi ordinò in suo favore,
Che quinci e quindi le fosser per guida.
L' un fu tutto serafico in ardore ,
L' altro per sapienza in terra fue
Di cherubica luce uno splendore (1).

Questi due principi furono S. Francesco d'Assisi e S. Domenico; e l'alto incarico di guidare i fedeli per le vie della cristiana perfezione essi lo esercitarono, non tanto coli' esempio delle loro virtù, quanto colla fondazione dei loro Ordini religiosi, ai quali prescrissero quelle cose appunto, che il Bonghi riprova.

Quando a Colui , che a tanto ben sortillo
Piacque di trarlo suso alla mercede,
Ch' el meritò col suo tarsi pusillo;
Ai frati suoi , sì come a giuste erede
Raccomandò la sua donna più cara ,
E comandò che l'amassero a fede (2).

Così 1'Alighieri ci rappresenta S. Francesco, vicino a morie. imporre ai suoi religiosi la perfetta osservanza della povertà, necessariamente connessa colla vita comune.

Quel che si dice di questi due ordini religiosi , vuolsi proporzionatamente intendere ancora degli altri; e però a buon diritto il Pontefice Pio VI, nella sua celebre bolla *Auctorem Fidei*, chiamò gli Ordini religiosi: Il più bello ornamento della Chiesa , e una delle più sublimi manifestazioni dello Spirito Santo.

Ma che importa ai nostri sapienti di ciò? Ad essi basta, per condannare gli Ordini religiosi, che sieno opposti alla manifestazione dello spirito liberalesco. Il Bonghi tesse una lunga antitesi dei caratteri del chiostro con quelli, che son voluti e promossi dallo Stato moderno.

«Il Convento, egli dice, è luogo chiuso all'occhio dei profani (*non già a quello de' Superiori ecclesiastici*); e lo Stato vuole ogni luogo aperto, ove occorra, al1'autorità sua.

---

**(1)** PARADISO canto XI.
**(2)** DANTE. luogo citato.

Il Convento unisce molte volontà in una sola (*Deus, qui inhabitare facit unius moris in domo*); e lo Stato dirige l'educazione a risvegliare negli animi lo spirito d' indipendenza morale.

Il Convento mette in comune ogni sostanza; nessun denaro appartiene al privato (*Beati pauperes spiritu*); e lo Stato vuoi mantenuta a ciascuna persona la sua proprietà.

Il Convento è una comunità a se, che ha un diritto pubblico interno, attinto a un'autorità speciale (*quella cioè della Chiesa*); e lo Stato non ammette alcun potere da se indipendente, vuol che tutto derivi da lui (*onnipotenza dello Stato*).

Il Convento è una repubblica costituita liberamente (*ma per fine religioso*) nel mezzo della gran repubblica civile (*si arroga forse attribuzioni politiche?*); ed abbraccia tutta la persona degli associati (*che importa a voi?*); lo Stato per contrario tende a scemare le relazioni che regola (*faccia il suo comodo*), e crescere 1' autonomia individuale.

Il Convento è repubblica eziandio di donne (*che male ci vedete voi?*), la donna vi esercita autorità; mentre lo Stato esclude le donne dalla direzione politica. — Quest' ultima osservazione ci sembra del tutto falsa. Basti l'esempio dell' Inghilterra (*modello di civiltà moderna*), dove a capo dello Stato sta una donna. Or se la donna può far da regina, perchè non può far da badessa? Si dirà: la regina è regolata dal Parlamento. E la badessa, rispondiamo, è regolata dal Vescovo, che è qualche cosa più sicura del Parlamento. Il Convento oltrepassa i confini degli Stati, e di sua natura è soprannazionale, si dirige ad un fine oltremondiale, idealizza le voglie umane; laddove lo Stato ha inclinazioni contrarie.» Ciò vuol dire che il Convento è un ottimo antidoto contro l'egoismo patrio, sì opposto alla naturale fratellanza dei popoli; ed è un antidoto altresì contro il materialismo sociale, rovina de' costumi e della dignità dell' uomo.

Un sol punto di concordia il Bonghi trova tra 1' associazione religiosa e lo Stato , cioè la libertà del cittadino. Ma tosto lo abbatte, soggiungendo che: «Di questo appunto si dubita, se vi sia modo d'accertare che il cittadino sia moralmente libero nella risoluzione d7 ascriversi ad una corporazione religiosa e, una volta che sia ascritto, se vi continui ad esser libero (1).» Ma perchè un tal dubbio? Ad acquistare certezza della piena libertà nelle vocazioni religiose, non vi bastano le cautele ed i mezzi, che adopera la Chiesa sopra un punto sì

---

**(1)** Pag. 58.
Il Bonghi poscia , senz' addarsene , confuta sé stesso , così scrivendo: «Nei paesi, in cui la persona giuridica è dinegata alle comunità religiose o almeno non è richiesta alla loro esistenza , le suore sono già in assai maggior numero dei preti , come si vede in Francia, nel Belgio, in Prussia: nei paesi invece, come nell' Austria , dove vige il principio opposto ,accade appunto per lo più il contrario. E bisogna confessare che non v'è nessun fatto, il quale contraddica più un' opinione così spesso ripetuta e prevalsa che la violenza materiale e morale fosse la principal causa della dimora delle donne ne' chiostri.» Pag. 71.

delicato?

Ma il lettore ha dovuto accorgersi che la fissazione di costoro si è che lo Stato sia il solo provvido, il solo sapiente, il solo giusto, la sola autorità benefica. Tutto quello, che non si fa in suo nome, non ha certezza, non ha valore, non merita riguardo alcuno. In somma il despotismo pagano, la statolatria, l'assorbimento di tutti i poteri nell'assoluta potestà dello Stato, è questo l'ideale da essi vagheggiato, sotto il mentito nome di libertà e d' incivilimento.

Il Bonghi dopo avere ben messo in chiaro l'avversione, di cui lo Stato moderno è compreso verso gli Ordini religiosi, si fa a cercare se le leggi italiane sieno state abbastanza efficaci contro di loro.

Le leggi italiane, poggiate al concetto di separazione dello Stato dalla Chiesa, hanno in maniera del tutto assoluta abbracciato il principio di soppressione della personalità giuridica in tutte le comunità religiose, lasciando nondimeno loro la libertà di godere del comun diritto di associazione, in qualità di puro ente morale. «La nostra legislazione (dice il Bonghi) si può raccogliere in queste parole: Libera 1'associazione religiosa, con comune convivenza a tutti; negata la persona giuridica ad ogni sua forma (1).» Ora per vedere se questa massima è buona pel fine che si è avuto di mira, convien esaminare 1'effetto che essa ha prodotto negli Stati, dove fu più o meno seguita.

Qui il Bonghi passa a rassegna tutte le legislazioni del vecchio e del nuovo mondo, e poscia le presenta così in epilogo: «Chi volesse riassumere tutte le varietà della legislazione esposta nelle precedenti pagine, potrebbe facilmente farlo, collocando nelle due estremità la legislazione italiana, che nega a dirittura e dalle radici la persona giuridica ad ogni comunità religiosa, e l'ecclesiastica che la ritiene, si può dire, intrinseca a tutte quelle legittimamente costituite. L'Austria ammette il concetto italiano per tutte le associazioni prive di vita comune; l'ecclesiastico per tutte quelle, che sono obbligate a questa, quantunque non ricusi neanche alle prime d' acquistare, conformandosi a certe norme, una persona giuridica. La Belga, la Francese, la Prussiana, s' accostano più d' ogni altra alla nostra; ma la temperano in ciò, che nessuna di esse esclude che la Comunità religiosa possa diventare, coll' assenso del Governo e per virtù di legge, corporazione; e d'altra parte solo la prima è esplicita e chiara; nella seconda la libertà dell'associazione religiosa, non autorizzata, è piuttosto tollerata che proclamata; nella terza è soggetto a controversia se s'estenda o no alla comunità od all'Ordine religioso, e la consuetudine attuale che 1'ammette, non pare a persone di molta autorità scevra d' ogni obbiezione legale. D'altra parte la legislazione inglese riconosce due modi, in cui la Comunità possa costituirsi: nell' uno è una fondazione che a ciascun cittadino è lecito di creare; nel secondo è una corporazione che ha bisogno d' un atto della potestà pubblica

---

**(1)** Pag. 61.

per esistere. La legislazione americana infine riduce la corporazione a fondazione, e determina, per norme generali, i modi di darle essere (1).»

Ora il Bonghi osserva che il principio di libertà di associazione, svestito d' ogni capacità giuridica, ha avuto per effetto una moltiplicazione oltre misura di associazioni religiose, non ostante tutte le disposizioni legali, pensate per impedirle. Egli lo mostra coli' evidenza delle cifre pel Belgio, per la Francia, per la Prussia. All'incontro nei paesi, in cui si è mantenuto il principio contrario, cioè che i conventi per ciò stesso che si costituiscono godano di personalità giuridica , ma non si possano costituire senza l'assenso della potestà civile; 1' aumento delle congregazioni religiose è stato incomparabilmente minore. L'Austria e la Baviera ne porgono un' evidentissima pruova. Di qui egli inferisce che il principio di rifiuto della personalità giuridica, col godimento della libertà di associazione, non solo è inefficace, ma per contrario si chiarisce nocivo al fine per cui si vuole. «Più larga prova (son sue parole) che il principio della libertà delle associazioni religiose, congiunto con quello della dinegazione ad esse d' ogni ricognizione legale non è adatto che a moltiplicarle oltre misura e assai più che non farebbe il principio opposto, che ogni comunità d'uomini o di donne deve esistere sotto forma di persona giuridica e perciò colla partecipazione e l'assenso dello Stato; una più larga prova di ciò mi par davvero difficile il desiderare. Ne bisogna aspettarsi che in Italia succeda altrimenti. Parecchi hanno davvero questa espettazione; ma dovrebbero già riconoscere a molti fatti che è vana; e anche senza attendere a questi, basterebbe loro il considerare la falsità e leggerezza dei motivi sui quali fanno fondamento. Poiché è vero, com' essi dicono, che l'Italia è il paese del mondo, nel quale lo scetticismo religioso è maggiore ed il sentimento della fede più languido (il Bonghi, secondo il suo perpetuo costume, appicca qui agl'italiani i sentimenti suoi proprii); ma è vero altresì che 1' Italia è il paese, in cui la popolazione è più unitamente cattolica, e chi non è cattolico non vi ha altra credenza, e vi sono assai pochi, i quali in qualche occasione della vita non ricordino di non averne altra e non sentano il bisogno di conformarsi alle prescrizioni di quella che hanno succhiato col latte. E infine non bisogna immaginarsi che i tratti del nostro spirito religioso attuale, i quali sono in molta parte proprii e naturali ad ogni paese di credenza vecchia, abituale, e non mai o assai poco combattuta e scossa, resteranno i medesimi coli' andare degli anni. E quando questa credenza si sentirà nel cuore di molti esposta a molta tempesta di dubbii o di minacce; l'esperienza di ogni altro popolo non avrà qui nessun riscontro, o i più increduli vedranno con meraviglia, non diciamo scemare il loro numero, ma ribollire nell'animo dei credenti un inaspettato ardore (1).»

Ciò posto, ognun vede la conseguenza che la perfidia liberalesca doveva

---

**(l)** Pag. 83.
**(2)** Pag. 70.

cavarne: Si muti dunque la legge in altra che riesca meglio allo scopo, d'impedire cioè questa fecondità degli Ordini religiosi. Il Bonghi la cava di fatto, e si consola di aver resa evidente ai suoi lettori la necessità di tal mutazione. «Avrò tratto questa utilità grande, che essi almeno si saranno tratti fuori da quel sonno dommatico, che in questo soggetto par diventato proprio de' legislatori italiani dal 1866 in qua, e non crederanno più che la via, nella quale siamo noi entrati in quell' anno di grazia, meni, come tanti immaginano, alla meta prevista (1).»

Ma qual sarà la legge, che dovrà sostituirsi a questa, riconosciuta inefficace? Il Bonghi non osa proporne qualcuna di manifesta persecuzione, simile a quelle, onde gli Imperatori pagani dei primi tre secoli della Chiesa si sforzavano di sperdere dal mondo il Cristianesimo. Forse non crede i tempi ancora maturi per ciò. Forse il rattiene un residuo di rispetto per la libertà de' cattolici, ornai presso che tutta annullata. Forse lo punge altresì il timore della vanità di un espediente così oppressivo. Comunque sia, egli par che si appigli ad un mezzo meno atroce, ma più furbesco. Egli bellamente inculca che si riformi la legge in questo senso: Si conceda alle associazioni religiose la personalità giuridica, ma si vieti che esse possano costituirsi in forma diversa, cioè di pura associazione senza riconoscimento legale per parte del Governo. E poiché ad ogni proposta liberalesca non dee mai mancare la vernice dell' ipocrisia, il Bonghi si dà l'aria di essere mosso a ciò, da considerazioni di giustizia verso le stesse associazioni religiose. Egli dice che altrimenti lo Stato si pone in contraddizione con sé medesimo; perchè non proibendo l'associazione religiosa affermerebbe la legittimità delle relazioni sociali, che essa produce, e al tempo stesso la negherebbe, negando ad essa associazione religiosa la forma di cui abbisogna per posare tranquilla ed esplicarsi liberamente. Di che essa verrebbe a trovarsi in condizione violenta e nella necessità di procurarsi per vie indirette qualche guarentigia legale di esistenza durevole e di libero svolgimento.

Se non che l'egregio proponente tradisce poscia sé stesso, riportando le parole del protestante Gneist alle Camere prussiane, ed affermando con lui che una tal ricognizione è una guarentigia importante per parte dello Stato contro le invasioni degli Ordini religiosi. E veramente, guardate un poco i vantaggi che lo Stato liberalesco riporta da tal ricognizione. Primieramente esso potrà escludere a talento quegl' Istituti religiosi, che non gli vanno a sangue. Agli altri poi, che accetterà, potrà porre mille restrizioni ed impacci, e tenerli sempre in rispetto col timore di nuova soppressione. Infine si apparecchierà in essi un sempre pronto bottino; perchè, quando li vedrà rifatti e rimpolpati, col solo rinnovare la legge dell'anno 1866 (e chi potrebbe impedirne un Parlamento liberale?) si procaccia il mezzo di spegnerli e di succedere nei loro beni come

---

**(1)** Pag. 82.

erede ab intestato. Non vi sembra questo un espediente magnifico, degno al tutto della sapienza non meno che della lealtà dei liberali?

Noi ammettiamo ben volentieri che la separazione della personalità giuridica dalla persona morale è una solenne ingiustizia. Se 1'associazione è lecita, essa dee godere dei diritti propri! dell'uomo, i quali l'unione non distrugge ma fonde insieme. Tuttavolta diciamo, che attesa la tirannide liberalesca, sotto il cui arbitrio non siete sicuro di nulla; è men male acconciarsi a quella ingiustizia, che accettare dalle mani dello Stato moderno qualsiasi concessione.

*Timeo Danaos et dona ferentes.*

Il liberalismo ha oggimai acquistato tal rinomanza di malafede, che ogni sua offerta mette spavento.

Il Bonghi par che non dissimuli questa grave difficoltà. Perocché parlando d' una legge del Cantone di Ginevra, espressa così: — Nessuna corporazione ossia congregazione può stabilirsi nel Cantone, senza 1'autorizzazione del Gran Consiglio. Questa autorizzazione è sempre revocabile. — soggiunge: «Durante 29 anni essa è stata, senza alcun dubbio interpretata nel senso che non bisognasse l'autorizzazione se non alle Comunità, le quali chiedessero di rivestire una persona collettiva e giuridica; sicché quelle che non intendessero di usufruttuare questo privilegio, non avessero bisogno di nessun beneplacito o ricognizione del Governo. Ma ecco che un numero non piccolo di comunità si è andato formando liberamente; e la molto maggior parte ha preferito il non chiedere né ottenere un'esistenza giuridica, cui toglieva ogni valore la facilità grande del sopprimerla ad un tratto. Meglio non contare sopra i vantaggi di essa, che contarvi e vedersene privati da un giorno all'altro. Meglio ordinarsi, come se non si potesse conseguire, anziché ordinatisi a possederla, ritrovarsi ad un tratto disciolti e spogliati di ogni sostanza (1).» Manco male; anche il Bonghi capisce e confessa questa verità tanto semplice! Ad assicurare pertanto gli animi, il Bonghi fa tralucere il pensiero che dove in Italia si venisse a qualche legge consimile, si stabilirebbe qualche cosa che la francheggiasse da arbitrario sopruso. «E chiaro, egli scrive, che se si riconosce per un principio socialmente migliore l'obbligare la comunità religiosa a non poter esistere, se non come corporazione; e non vi si riuscirà se non a patto di dare ad un'esistenza giuridica una guarentigia di diritto, e non lasciarla esposta a un arbitrio quotidiano (2).» Si vede che il sig. Bonghi, dopo quelle concesse al Papa, è in vena di guarentige. Ma, per vita vostra, che guarentige andate voi fantasticando? Dopo aver dimostrato con tanta cura che tra gli Ordini religiosi

---

**(1)** Pag. 74.
**(2)** Luogo citalo.

e lo Stato moderno il contrasto è assoluto, e che le leggi da lui son fatte nell' intento di distruggerli, l'illusione non è possibile. Si riparerà all'arbitrio esecutivo, ma non all' arbitrio legale. non basta un voto del Parlamento per frangere qualsiasi guarentigia?

Ma se la legge si fa (dirà il Bonghi), converrà sobbarcarvisi di buona o di mala voglia, se pur non intendasi di rinunziare del tutto e per sempre alla vita claustrale.

Non vi date pensiero di ciò. Ricordatevi di quello che voi stesso avete scritto: «Non ostante qualunque fierissimo colpo (gli Ordini religiosi) ripullulano sempre (1).» Per quanta voglia ne abbiate, dei Frati non vi libererete giammai. Potreste voi impedire che le sponde d' un fiume si rivestano d' erbe e di arboscelli? Finché l'acqua fecondatrice continua a bagnarle, quell' effetto non può schivarsi. Così è della Chiesa, a rispetto degli Ordini religiosi. Finche 1'onda della divina grazia continuerà a fecondare il petto de' fedeli, depositando negli animi più generosi il desiderio della perfezione evangelica, i religiosi e le religiose , sotto una forma o sotto un' altra, si vedranno sempre fiorire ed aumentarsi.

Anche nell'ordine puramente naturale la tendenza all'associazione religiosa è insuperabile. Essa ha innata nell'uomo una doppia radice: l'istinto di socialità, penetrante in tutte le espansioni dell'attività umana, e l'insita brama di ben disporsi al conseguimento dell'ultimo fine. Or quanto più una tale tendenza non dev' essere invincibile nell' ordine soprannaturale, dove i conforti della grazia sono aggiunti agli stimoli della natura, e dove la parola di Cristo, *si vis perfectus esse, vende quae habes, da pauperibus, et veni sequere me*, opera con le soavi ma efficacissime sue attrattive? Quindi ha principio e vita quello slancio dell' anima, per cui si calpesta sdegnosamente tutto ciò, che è perituro sulla terra, per correr dietro all'acquisto d'un bene immortale.

O ignota ricchezza, o ben verace (2)!

Questo nobile disdegno, questo slancio dell'anima, innamorata di Dio, è potentissimo ne' fedeli; e questa è la ragione per cui non teme e vince qualsivoglia contrasto.

La legge farà le sue prove. Ma il Bonghi stesso riconosce nei religiosi il diritto a non curarsene. «Non si deve, egli dice, né si può negare che un sentimento di diritto regga le comunità religiose nelle loro combattute vite, sicché la legge civile, che tenta d'impedirle, appare tiranna e priva d'ogni sanzione morale alla loro coscienza, onde la violano e la frodano, senza scrupoli; e eh' è indomabile ed intimo lo spirito di libertà che le rinnova, poiché

---

**(1)** Pag. 58.
**(2)** Dante, Paradiso, canto XI.

scaturisce dal più profondo recesso della natura umana, che è quello in cui si matura il pensiero di Dio e dei contatti dell'umana coscienza con lui (1).»

Del resto la legge stessa dovrà trovarsi in grave imbarazzo a restringere da questo lato la libertà di associazione. Egli è troppo evidente oggigiorno che tutto ciò, che è lecito al cittadino di fare individualmente, gli dev' esser lecito di fare altresì socialmente. È questa una conseguenza necessaria del principio di socialità, inseparabile dall' uomo. Dunque o la legge dovrà sancire che sia illecito al cittadino il pregar Dio, il servar castità, il vivere parcamente, 1'aiutare il prossimo nelle sue svariate indigenze, il farsi reggere nelle opere di pietà e negli affari di coscienza da esperto padre spirituale; o se gli lascia balìa di tutto ciò, non potrà interdirgli di esercitarvisi in comunanza con altri. Un tal divieto non potrebbe andare esente dalla taccia d' iniqua violenza contro uno de' più sacri diritti dell'uomo; il che, se in ogni tempo è esecrabile, lo è massimamente al tempo nostro, in cui si mena tanto vampo d'essersi finalmente surrogata la ragione al capriccio, la libertà al despotismo.

Anche questa considerazione non è sfuggita al Bonghi, il quale sul fine dei suo articolo, la significa in questi termini: «Nella guerra, che ne nasce, lo Stato riesce debole, poiché esso stesso non può nel suo seno organizzare la libertà politica e sociale, senza dar modo ai cittadini di render vana per vie dirette o indirette una parte notevole della stessa sua legislazione. questa, come è formulata in alcuni dei punti che abbiamo ricordati più su, uccide la libertà, o la libertà uccide essa (2).»

Questa confessione vale tant' oro. Se la legge si incaponisce a voler contrariare le associazioni religiose, una delle due : essa, per conseguire il suo scopo, viene a tiranniche vessazioni e molestie, ed in tal caso uccide la libertà; o si astiene da quelle, e allora la libertà uccide lei, frustrandone gli sforzi.

Il vero mezzo di rimuovere in cotesta materia ogni sconcio sarebbe, non l' ipocrita compromesso, proposto dal Bonghi, di attribuire alle comunità religiose la personalità giuridica, ma vietando che possano costituirsi sotto altra forma; bensì quello di smettere ogni livore contro la vita claustrale, lasciando ai cattolici piena balìa di unirsi in associazione religiosa, quale che sia, e riconoscendo in essa i diritti, che naturalmente rampollano dalla personalità collettiva, non meno di quelli che riconosconsi nella persona individua. Così in sostanza si pratica negli Stati Uniti di America, il paese più liberale del mondo. Ma per fare ciò il liberalismo italiano dovrebbe spogliarsi di due nerissime sue qualità, l'ipocrisia e la perfidia; le quali essendosi in lui connaturate, non sembra che, almeno per ora, possano separarsene.

---

**(1)** Pag. 83.
**(2)** Pag. 84.

## ARTICOLO VI.
## **Seguita la stessa materia.**

Il Bonghi, secondo che vedemmo nell' articolo precedente, aveva proposto che si concedesse a quegli Ordini religiosi, che lo Stato approvasse, la personalità giuridica, non permettendo però agli altri di potersi costituire in forma di semplice associazione. In tal guisa lo Stato avrebbe potuto efficacemente impedire il ricostruirsi di quegli Istituti religiosi, che a lui non garbassero; e vigilar meglio quegli altri, a cui avesse conceduta una precaria esistenza. Ora un altro Deputato, il signor Piola, non avendo ben compreso l'intendimento del suo Collega, sorse nella medesima Antologia a ribattere quella proposta come nociva agl' interessi dello Stato. Egli suggerisce piuttosto il ricorso a qualche restrizione legale, che valga a far conseguire il medesimo effetto d' impedire il moltiplicarsi delle associazioni claustrali (1). L'uno vale 1'altro, per ciò che concerne verità e giustizia.

L'autore sospetta che la proposta del Bonghi, di concedere la personalità giuridica ad alcune famiglie religiose, procedesse in lui dal credere essere in quelle alcun diritto a pretenderla. Infatti il Bonghi avea detto: «Non si deve né si può negare che un sentimento di diritto regga le comunità religiose nelle loro combattute vite; sicché la legge civile, che tenta d' impedirle, appare tiranna e priva d'ogni sanzione morale alla loro coscienza (1).» Onde il Piola lo rimprovera «di confusione od incertezza relativamente alla distinzione tra il concetto di associazione o società, e quello di comunità o corporazione, qual ente morale o giuridico.» Lo stesso rimprovero egli fa a coloro, che furono istituiti da ecclesiastici. «Che il confonder tra loro questi due concetti sia cosa abituale in quelli che ebbero un' educazione ecclesiastica, è un fatto del quale chi scrive dovette convincersi per ripetute esperienze. In quelle persone, salvo poche eccezioni, pare connaturale il considerare le società come vere persone morali (2).» Anzi non dubita di rinfacciare una tal confusione perfino agli stipulatori del trattato di Zurigo. «Bisogna dire che queste poche idee non stessero molto chiare neanche nella mente di quelli, che stipularono il trattato di Zurigo del 1859; altrimenti essi non avrebbero commesso l'enorme sproposito di stabilire che, quando le corporazioni religiose di Lombardia fossero soppresse, le riunioni degl'individui, membri di quelle corporazioni, potessero disporre dei beni di quelle, come di cosa propria (3).»

Ma a voler dire il vero, la confusione in questa materia sta piuttosto dalla parte del sig. Piola. Egli scambia continuamente il concetto generico di persona *giuridica* col concetto specifico di persona *fittizia*; e trae le norme regolatrici del diritto nella presente controversia dalle leggi romane, senza badare alla di-

---

**(1)** *Nuova Antologia*, anno settimo vol. XIX pag. 713.

versità del principio politico, che informava la società di quei tempi, da quello che informa la società moderna.

Stando non a ciò che è piaciuto a tale o tal altro giureconsulto tedesco di scrivere, ma a ciò che è conforme alla natura delle cose e al dettame della ragione, la personalità giuridica generalmente compete a qualsiasi soggetto, il quale in faccia alla legge esige d' essere riguardato come persona, cioè come onte capace di diritti e di obbligazioni. Il perchè essa è da attribuirsi ad ogni associazione, la quale si presenta come un tutto morale, per l'unione di molti, congiunti stabilmente insieme nell'unità di un fine, da conseguirsi con sforzi comuni. Cotesta personalità non dee confondersi con quell'ente artifiziale che si considera come avente un'esistenza puramente a sé, distinta al tutto dalla collezione de' socii presenti e futuri, e come tale dotata di diritti e di doveri, a cui essi socii in niuna guisa partecipano. Siffatta entità si verifica non di tutte ma di alcune persone morali soltanto; si dice fittizia, perché costituisce un essere meramente ideale, che rappresenta i socii astrattamente come corpo, senza dipenderne per guisa alcuna.

Qui noi non entriamo a disputare se, assolutamente parlando, la produzione di cotesto ente fittizio superi le forze individuali. Certamente di siffatta natura è la società politica; e nondimeno essa non trae origine, se non dagl'individui, che convennero insieme a formarla sotto l'impulso e l'ordinazione della natura. E d' altra parte non vedesi perchè gli stessi individui (i quali per certo nell' associarsi civilmente non abdicarono in favor di un tale consorzio tutta la loro virtù associativa) non possano fare altre associazioni nei diversi giri, in cui volessero esercitare collettivamente le naturali lor facoltà.

Né le ragioni, che sogliono allegarsi in contrario, sembrano aver valore; perché esse lo avrebbero egualmente contro la personalità fittizia dell'associazione politica. Che se per questa si ricorre alla virtù della natura e dell'autore di essa, il quale elevi come strumenti le forze individuali alla produzione di un effetto che le trascende; non vediamo perchè in data proporzione non possa dirsi il medesimo dell'altro caso. Allora l'ente fittizio delle associazioni private ci apparirebbe veramente come superiore alla virtù dell' efficacia privata, quando dovesse rivestirsi di privilegi sociali ; ma non già quando si contenta di godere nella società più alta del solo diritto comune, benché in qualità di persona morale. Nondimeno, per non dilungarci troppo in questa materia, se ad altri così piace, prenda pure come conceduto che cotesta personalità fittizia ed ideale, che si considera con piena indipendenza da' socii, i quali ne formino come il sostrato, non possa essere creazione se non della pubblica autorità, vuoi politica, se trattasi d'istituzione civile, vuoi ecclesiastica

---

**(1)** Vedi l'articolo precedente.
**(2)** Luogo sopraccitato pag. 717.
**(3)** Ivi, pag. 700.

se trattasi d' istituzione religiosa. Quello però che, anche fatta una tale concessione, deve risolutamente ammettersi, si è che cotesto ente fittizio non è l'unica persona morale; siccome non è 1'unica maniera di formare società; e ben dicono gli educati da ecclesiastici che ogni associazione, per ciò stesso che si costituisce in forma di associazione, è persona morale o giuridica, che voglia dirsi, e come tale deve essere riconosciuta dallo Stato.

Ma non sono essi soli ad insegnare così. Il Troplong, che certamente ricevette educazione non ecclesiastica ma laicale, nello stesso passo, citato dal Piola, introduce la distinzione di persone morali pubbliche, quelle create dal potere pubblico, e persone morali private, quelle prodotte dai privati cittadini, quali sono appunto le società (1). Vero è che il Piola si sforza di confutarlo. Ma la sua confutazione è fuor di proposito; giacché si riduce a dire col Toullier essere strano il fare di coteste società una terza persona, collocata di sopra agli associati ed avente diritti distinti. La quistione non è questa. La quistione è sibbene se coteste società siano vere persone morali, non ostante che in esse non possa considerarsi l'ente ideale, contrapposto ai socii, anche presi collettivamente. In somma, oltre la persona fisica o naturale, formata da ciascun uomo, ci ha una doppia specie di persona morale, formata dalla unione delle persone fisiche in un sol corpo: quella che potrà, se così piace, dirsi collettiva, perché quantunque abbia unità personale questa è sempre dipendente da' membri, presenti o futuri, che attualmente la compongono; e quella che suol chiamarsi fittizia, perchè di puro concetto, siccome considerata esistere in qualità di persona con piena indipendenza da' suoi componenti.

Ora il nostro articolista che fa? Invece di badare a questa importantissima distinzione, si mette a provare col Digesto alla mano la differenza che passa tra società e 1'ente fittizio delle corporazioni, designate dal Diritto romano col titolo di Università. La società cessa per volontà de' suoi membri; *Voluntate distrahilur societas* (2). La corporazione è indipendente da loro; *In universitatibus nihil refert utrum omnes iidem maneant, an pars maneat, vel omnes immutati sunt* (3). Nella società son proprietarii gli stessi socii o per quota o in comune; nella corporazione il proprietario è il soggetto ideale, dai socii distinto: *Universitatis sunt, non singulorum* (4) ... *Si quid Universitati debetur, singulis non debetur; nec quod debet Universitas, singuli debent* (5).

Tutto questo sta bene per dimostrarci che il sig. Piola ha studiato il diritto romano, ma non ha che fare pel caso nostro. Pel caso nostro bisognava dimostrare che la sola corporazione nel senso suo, cioè 1'ente fittizio prodotto

---

**(1)** Du contract de société §. 70.
**(2)** Dig. 65. g. 9. *pro soc*.
**(3)** Ivi 7, §. 2. *quod cuj. universit*.
**(4)** Dig. 6, §. 1. de div. rer.
**(5)** Ivi, 7, 1. *quod cuj. universit*.

dalla pubblica autorità, è persona, cioè soggetto di diritto, e non qualunque società, prodotta dal consenso delle personalità individue. Ciò dal Piola non è mai dimostrato, ma è supposto; e però tutto il suo discorso può gettarsi a terra col solo negargli il supposto.

Vero è che in un luogo egli mostra di accorgersi dell'abbaglio, riconoscendo una specie di unità personale in alcuni consorzii, quali sarebbero, per usare i suoi medesimi esempii, le società letterarie od artistiche, le banche, le società di mutuo soccorso, le società di ferrovie, le società d' assicurazione, e in genere le società commerciali, e specialmente le anonime; in cui la esistenza stessa della società è indipendente dalla mutazione dei suoi membri. Ma tosto, dopo alcuni arzigogoli, somministratigli da' suoi prediletti giureconsulti tedeschi, conchiude: «Non ostante 1'opinione pur troppo diffusa che in simili società sostiene 1' esistenza d' una persona giuridica, noi vediamo che anche la pratica legislativa non s'induce ad ammettere in esse un soggetto di diritti distinto dai singoli loro membri (1).» Sempre lo stesso equivoco, di considerare come giuridica la sola persona fittizia, creata dall'autorità pubblica e al tutto distinta dai membri; e non qualsivoglia persona morale, formata dalla fusione, diciam così, delle personalità individuali in un sol corpo, per libera volontà dei singoli associati.

Ne gioverebbe al Piola il replicare che un tale equivoco non nuoce al suo discorso; perchè questo si aggira intorno alle associazioni religiose; e tali associazioni appartengono alla specie di enti morali aventi personalità fittizia, che certamente è creata dalla pubblica autorità. Una tale scappatoia sarebbe vana. Imperocché la personalità fittizia delle associazioni religiose è creata dalla pubblica autorità, non politica, ma ecclesiastica, cioè dal Pontefice. La pubblica autorità politica, per questo stesso che è politica, cioè di ordine diverso dal religioso, non potrebbe darla; giacché *nemo dat quod non habet.* Coteste associazioni ricevono dalla Chiesa il loro essere, con tutti i diritti risultanti dall'essere, tra i quali quello di possedere. L'autorità politica se ammette la Chiesa, non ha altro compito, se non quello di riconoscerli e guarentirli. Che se 1'autorità politica non ammette la Chiesa, o almeno non l'ammette come società pubblica e perfetta; allora in faccia a lei le predette associazioni appariscono come semplici società private, le quali, come dicemmo, sono anch' esse persone giuridiche, benché non godenti di personalità fittizia, ma solo di personalità collettiva. Quindi in faccia a una tale autorità politica coteste associazioni appariscono come posseditrici, ma al modo delle semplici società ; cioè in guisa che i membri stessi sieno in comune proprietarii del patrimonio sociale. Ed ecco perchè saviamente gli stipulatori del trattato di Zurigo stabilirono, che quando le corporazioni religiose di Lombardia fossero soppresse, le riunioni degl'individui membri di quelle potes-

---

**(3)** Pag. 721.

sero disporre dei beni delle medesime. Quei diplomatici operarono con piena intelligenza di ciò che facevano; e per contrario il Piola, che li riprende, non ha intelligenza di ciò che scrive, come non hanno intelligenza di ciò che fanno i nostri legislatori, quando tolgono alle associazioni religiose la personalità che essi non diedero loro, perchè non potevano darla; e per ammenda del fatto se ne appropriano i beni (1). Sebbene, anche prescindendo da ciò, gli stipulatori del trattato di Zurigo operarono rettamente; giacché come ben osserva il Troplong nel testo, citato dal Piola, ma non capito, quantunque sia giusto il dire che 1'avere sociale spetti propriamente ai corpo morale, considerato come distinto dai singoli membri, nondimeno non si può mai sotto alcuni rapporti separare dalla idea di comproprietà comune dei medesimi (2).

Il Piola torna di bel nuovo al suo diritto romano; e con molti testi dimostra che secondo esso nessuna persona giuridica, tanto corporazione quanto fondazione, possa esistere senza l'intervento dell'azione del potere pubblico; anzi si dà ad intendere che questo potere non si porgeva a simili creazioni, se non difficilmente e in pochi casi. «Non è concesso a tutti indistintamente di formare una società, o un Collegio, o un corpo di simil genere: è questa una materia che è regolata dalle leggi, dai Senato-consulti, dalle costituzioni de' Principi. Simili corpi sogliono essere concessi in pochissimi casi: così, per esempio, fu concesso di costituire un corpo alle società per le pubbliche gabelle, pei lavori delle miniere d' oro e d'argento e per quelli delle saline. Così pure ci sono in Roma certi collegi, il corpo dei quali fu stabilito dai Senato-consulti e dalle costituzioni dei Principi; come quello dei fornai e di alcuni altr, e dei commercianti navali (3). Un collegio che non sia eretto in forza d' una legge speciale, è senz1 alcun dubbio incapace di ricevere una eredità (4). Avendo il Senato permesso al tempo di Marco Aurelio di far legati a' collegi, non c'è dubbio che se il legato fu fatto a un corpo, al quale è concesso d' esistere, esso è valido; se invece sarà fatto a un corpo che non abbia quella concessione, sarà nullo, eccetto se fosse fatto agli individui, di cui il collegio è composto (5). Insomma un collegio o qualunque corpo simile, il quale sia formato altrimenti che per l'autorità del Senato o di Cesare, contravviene, riunendosi come tale, ai Senato-consulti, agli ordini e alle costituzioni del Principe (6).»

Benissimo. Ma che si vuole inferire da ciò? Che sia anche giusto ritenere

---

**(1)** Cotesto sopruso è tanto assurdo e sa così evidentemente di odiosa rapina, che lo stesso Bismark, benché niente geloso della giustizia, non osò adoperarlo; ma ai soppressi Ordini religiosi in Prussia, lasciò libera facoltà di disporre dei proprii beni. Uccidere per rubare è privilegio dei soli politici italiani.
**(2)** Luogo sopraccitato.
**(3)** DIG. 1, *quod. cuj. universit* .
**(4)** COD. 8, *de haered. Instìt*
**(5)** DIG. 20, *de réb. dub*.
**(6)** Ivi, 3, §. 1. *de coll, et corp*.

nelle nostre leggi simili disposizioni? Ma non vede il sig. Piola l'enorme differenza che passa tra l'idea politica dei tempi romani e l'idea politica dei tempi nostri? L'idea che informa oggi le nazioni, è la libertà individuale e la limitazione del pubblico potere a quegli oggetti soltanto, a cui non saprebbero sopperire i privati con azione individuale o collettiva. Per contrario, l'idea che informava i costumi romani era l'onnipotenza dello Stato e l'assorbimento in lui dei diritti personali dell'uomo. Ecco come parla in questo proposito un assennato pubblicista moderno, il Sig. Angias nella sua eccellente opera *Del potere civile e dei suoi limiti*: «Nel diritto romano la dignità subbiettiva e personale dell' uomo è ancora privilegio del cittadino. Uomini erano tutti, ma non tutti persone... Persone eran soltanto coloro, che partecipavano alla grande associazione, quasi sacerdoti di quel Dio -Stato, che era la vera, la precipua divinità romana. Non ostante tutti i progressi fatti dall' Umanità in Grecia e in Roma, anche dopo che in questa il patriziato dovette smettere le sue prerogative, il diritto non era cosa inerente alla qualità di uomo, che gli provenisse da un ordine superiore di cose, che ne individuo, ne società valga a disfare (3).» Ed innanzi avea detto: «Fu creduto lo Stato scopo a sé medesimo, l'ordine per se stesso esistente; e fu considerato il cittadino come un semplice mezzo, destinato a contribuire al suo sviluppo e alla sua bellezza. È questa la dottrina e al tempo stesso il sistema politico dell'antichità, qualunque fosse la forma di governo. In Grecia come in Roma, è sempre lo Stato il fonte assoluto di ogni diritto, l'ente che assorbe 1'individuo in tutti i momenti della sua vita, senza riconoscere in lui alcun rapporto od altro ordine superiore, che lo renda indipendente (4).» Qual meraviglia adunque che con questi concetti sul diritto individuale, e sul diritto sociale, la libertà di associazione venisse ne' cittadini in tal guisa disconosciuta? Ma son questi i concetti che reggono la società moderna? Si reputa forse nella società moderna che tutto il cittadino, anima e corpo, è cosa dello Stato? che lo Stato crea in lui tutti i diritti? e che il cittadino tanto può, quanto sol gli consente lo Stato?

E questo è il punto capitale nella presente controversia. Si tratta di sapere, se oggidì 1'uomo deve godere della dignità personale, ridonatagli dal Cristianesimo; o se, per beneficio dei liberali, deve tornare ad esser mera proprietà dello Stato. Si tratta di sapere se l'uomo forma la civil società per essere da lei fatto capace di diritti, o se per essere guarentito nei diritti che già possiede per natura. Si tratta di sapere se l'associazione politica ha esaurita interamente 1'attività umana, assorbendola tutta, o se al cittadino gliene resta ancor qualche briciolo siccome proprio. Che se, come supponiamo, il signor Piola ci risponderà che scopo dello Stato non è l'assorbimento ma la protezione de' naturali diritti, e la pacifica coesistenza della libertà di ciascuno; egli dovrà

---

**(3)** Introduzione pag. 32.
**(4)** Ivi, pag. 19.

senza dubbio ammettere che, indipendentemente dalla concession dello Stato , possano i cittadini esercitare ed esplicare la loro attività, non solo isolatamente ma ancora congiuntamente. Ma che significa ciò, se non il potere formar corpo, e come corpo operare nella cerchia del lecito? Ecco la persona morale. Ecco l'associazione, formatasi per libera volontà dei cittadini. Ha ragione dunque il Molinari di dire che «le persone giuridiche o *civili*, come esso le chiama, sorgono legittimamente nello Stato per effetto del diritto di formar società, spettante ai cittadini.» Egli dice benissimo che coteste persone non ricevono il loro essere dalla legge, come non riceve da questa il suo essere la proprietà; tanto 1' una, quanto le altre sono germogliate dal diritto di natura. Egli giustamente inferisce che come rispetto alla proprietà il compito dello Stato è di riconoscerla e guarentirla; così un simigliante dovere gli corre a rispetto delle persone civili sorte dall' associazione: esso deve limitarsi a registrarne la nascita, come fa delle persone fìsiche (1). Il Piola invece di riprenderlo, avrebbe dovuto grandemente commendarlo.

Ma che volete? Il Piola è anch' egli liberale alla moderna. Ora i liberali alla moderna hanno sempre in bocca il nome di libertà, ma in cuore un'ardente sete di dispotismo. Il loro scopo si è non di distruggere il despotismo, ma dalle mani di un solo trasferirlo nelle mani di un'assemblea. Sarà poi loro pensiero il fare che quest'assemblea sia composta degli uomini del loro partito. Ma che importa alla società che sieno piuttosto molti a tiranneggiarla, che un sol? Che importa che si scelga il sistema sociale di Rousseau piuttosto, che quello di Hobbes? Anzi la tirannide di molti è più feroce, perchè priva di quei ritegni di responsabilità, di contrasto, di riguardo alla fama, dai quali la volontà personale è circondata.

Il Piola dunque conchiude che si mantenga la legge di universale abolizione della personalità giuridica degl'Istituti religiosi; e piuttosto che concedere tal personalità ad alcuno di siffatti istituti, si tolga anche a quei 156. riferiti dal Bonghi, i quali, perchè non evidentemente di origine ecclesiastica, poterono sottrarsi dal generale soqquadro. «Si è ancora in tempo ad applicare il concetto, di cui parliamo, al caso di quelle comunità religiose, che non furono toccate dalla legge del 1866, per la ragione che non fu trovato in esse il carattere ecclesiastico (2).»

E perciocché stante la libertà di semplice associazione, riconosciuta nel nostro paese, se non espressamente per legge, certo per interpretazione di legge e per invalsa consuetudine, gli Ordini religiosi potrebbero in virtù di essa rivivere in qualche modo, senza personalità civile, e moltiplicarsi, secondo che si è veduto in altri Stati; il Piola, da buon liberale, propone una restrizione che loro impedisca tal facoltà. «Cosa farà dunque lo Stato, egli dice, per questo ri-

---

**(1)** *Questions d'economie politique et de droit public*. Vol. I, p. 341.
**(2)** Pag. 747.

costruirsi dei Conventi nella forma di libere associazioni? Il rimedio naturale contro un fatto simile sarebbe qualche provvedimento restrittivo della libertà di associazione (1).» A giustificazione di questo suggerimento, egli non dubita d' invocare l'esempio di Napoleone I, vale a dire del despota più inverecondo che registri la storia moderna. Vedete se i liberali sanno scegliere i loro tipi! Il decreto imperiale , ricordato dal Piola, è quello che sopra rapporto del Consigliere di Stato Portalis (tipo anch' esso vagheggiato dai legislatori liberaleschi) fu emanato il 22 giugno 1804; ed è espresso in questi termini: «Nessuna aggregazione o associazione d' uomini o di donne potrà formarsi per l'avvenire, sotto pretesto di religione, a meno che essa non sia formalmente autorizzata per un decreto imperiale, dopo l'esame degli Statuti e dei regolamenti, secondo i quali si propone di vivere in tale aggregazione o associazione.» Così 1'articolo 11 di quel decreto.

Che delizia, se una somigliante disposizione potesse sancirsi dal nostro liberalissimo Parlamento! Non sarebbe la corona di tutte le altre leggi, fin qui emanate per incarnare nel fatto la formola: Libera Chiesa in libero Stato? E qual libertà maggiore per la Chiesa che Tessere impedita perfino di procurar la santificazione delle anime nel modo eh' ella crede più acconcio? La cosa peraltro è così esorbitante, che lo stesso sig. Piola, benché di spirito perfettamente liberale, non osa di espressamente consigliarla, come legge che si faccia pei soli claustrali. Egli dice: «Non vediamo una ragione di fare una legge tassativamente per le associazioni religiose, le quali non sono di certo, almeno finora, le più dannose o pericolose per lo Stato (2).» È molto che le associazioni religiose non si credano fin qui dannose e pericolose allo Stato in grado supremo, ma solo in grado mediano. Ciò posto, il Piola insinua, in via di compromesso, di fare piuttosto una legge che valga di freno in generale per tutte le associazioni, quali che sieno; benché conceda esser questo un punto molto scabroso. «E cosa assai delicata e difficile il conciliare in questa materia i principii di libertà con le esigenze della sicurezza dello Stato. Se da una parte si sottrae il diritto di associazione a qualunque prescrizione preventiva, non si può dall' altra ridurre l'azione del Governo alla sola repressione dell' abuso già compiuto, che è tale da produrre effetti spesso gravissimi, e talvolta anche irrimediabili. È necessario che il Governo abbia la facoltà di prevenire quegli effetti (3).» In questo caso non dispiace ai liberali 1'azione preventiva dello Stato, da essi tanto abborrita ed imprecata, allorché trattavasi del fatto loro! Quanto giova aver due pesi e due misure!

Noi non sappiamo che cosa faranno i nostri legislatori, quando sarà messa sul tappeto (il che certamente non può tardare) la questione degli Ordini reli-

---

**(1)** Pag. 743.
**(2)** Pag. 745.
**(3)** Pag. 744.

giosi. Ma questo possiamo presagire con sicurezza, che ne uscirà senza fallo, per via di legge o generale o speciale (poco monta), una ben congegnata macchina per impedire, inceppare, vessare nel più efficace modo possibile la vita claustrale, e l'associazione religiosa. Dalla qualità della pianta si argomenta con certezza la qualità del frutto.

Se non che sarà questa una nuova prova della lealtà liberalesca e del loro amore per la giustizia, come ne fu data ultimamente in Ispagna del loro amore per la mitezza. Misleali e bugiardi! Imperversate pure a talento; ma siate certi che voi con queste vostre stomachevoli esorbitanze non fate altro che affrettare quel tempo, in cui non potrà farsi insulto più grave a un galantuomo, che dirgli: Voi siete un liberale.

## ARTICOLO VII.
## **Assurdità del così detto appello per abuso.**

### **I**
### *Mancanza di titolo per parte dello Stato.*

L'appello per abuso, *l'appel comme d'abus*, considerato nella sua generalità, è il ricorso all'autorità civile sotto pretesto di abuso dell'autorità ecclesiastica, sia nella pronunziazione di giudizii, sia nell'esercizio del sacro ministero. L'autorità civile pretende d' aver diritto a ricevere tali ricorsi e giudicarne legittimamente con ultimata sentenza. Noi diciamo che questa sua pretensione è al tutto destituita di fondamento. In fatto, d' onde nascerebbe nello Stato un tal diritto? dalla concessione della Chiesa, o dalla natura del potere civile; oltre a queste due fonti non può immaginarsene verun'altra. Ora amendue sono false.

E quanto alla prima, nessun documento si è mai recato, ne può recarsi, d' un fatto sì strano, pel quale la Chiesa si sarebbe spogliata della propria indipendenza e sottomessa da se medesima all'autorità laicale. Diciamo che si sarebbe spogliata della propria indipendenza, perchè l'appello suppone subordinazione di tribunali. *Appellatio est ab inferiori ad superiorem iudicem provocatio* (1). Onde l'appellare dal giudizio della Chiesa al giudizio dello Stato, involge necessariamente l' idea di superiorità dello Stato a riguardo della Chiesa. Ora è tanto alieno dalla Chiesa l'aver mai consentito a un tanto disordine; che essa per contrario lo ha *ab antico* e sempre costantemente e formalmente condannato. Basti ricordare il Concilio antiocheno, in cui si fulminò sentenza di scomunica contro chi dal giudice ecclesiastico appellasse al secolare (2). Ma per venire a tempi più recenti, Sisto IV con apposita bolla,

---

**(1)** Cap. *Placuit* 2, q. 6.
**(2)** Conc. Antioch. an. 341, can. 11, can. 12 (can. *Si quis a proprio*, 2).

1' anno 1471; proscrisse solennemente questa pretensione dell'appello per parte dello Stato; Leone XII, nel 1824, in una sua lettera al Re di Francia, la chiamò usurpazione manifesta dei più sacri diritti della Chiesa; ed il regnante Pontefice Pio IX, nella condanna degli scritti di Nepomuceno Nuytz, tra gli altri errori di lui annoverò anche questo dell' appello per abuso.

Cotesta pretensione dello Stato trae la sua prima origine dalla famosa prammatica sanzione di Carlo VII, compilata, nell' assemblea di Bourges, in ventitré articoli, sopra gli scismatici decreti del Conciliabolo di Basilea. «La prammatica sanzione, così il Phillips, era principalmente diretta contro la moltiplicità dei benefici, conferiti in Francia dalla Corte di Roma, contro i numerosi processi che erano deferiti al Sommo Pontefice dagli ecclesiastici francesi, e contro le tasse esorbitanti, levate sopra i fedeli a profitto del tesoro pontificio. Tutti questi punti, dall'assemblea di Bourges a questa parte, fornirono materia ad appelli dinanzi la potestà secolare, contro le sentenze dei giudici ecclesiastici, e così la prammatica sanzione si può considerare come la principale sorgente dell' appellazione per abuso. Ma i Parlamenti diedero tosto a divedere, per l'accoglienza che essi facevano di questi appelli, che intendevano di travalicare i termini posti dall' anzidetta prammatica; sicché fin dall'anno 1453 Carlo VII si trovò nella necessità di pubblicare un'ordinanza, per mettere alcun limite a queste usurpazioni arbitrarie. Tentativo impotente; i Parlamenti con tutto ciò continuarono il loro cammino per la via in cui si erano messi; e malgrado la rivocazione della prammatica sanzione per Luigi XI , malgrado la pubblicazione d' una bolla di Sisto IV, nel medesimo anno diretta contro sì fatti appelli, questi, destituiti sin d'allora anche del fondamento del diritto secolaresco, si perpetuarono senza interruzione, e non disparvero neppure a fronte del Concordato dell'anno 1515, conchiuso tra Leone X e Francesco I (1).» Adunque non alcuna concessione della Chiesa, la quale non condiscese mai, e per opposto si è sempre richiamata di un tanto aggravio, ma solo lo spirito di scisma e f arbitrio secolaresco sono stati i veri fattori di questo enorme abuso dell'appello per abuso, secondochè soleva chiamarlo Fénélon.

Ora ognun vede che un ordinamento intorno a relazioni della Chiesa collo Stato, fatto senza intervento di essa Chiesa, anzi contro la volontà e le decisioni di lei, non può partorire alcun effetto giuridico.

I difensori di quel preteso diritto, non potendo contrastare all'evidenza del fatto, non si appoggiano in nessun modo alle concessioni della Chiesa , ma unicamente alla natura del potere politico. Essi dicono: il potere politico ha il diritto di vegliare all' osservanza delle proprie leggi, e proteggere le ragioni dei proprii sudditi. Se dunque il giudice o il ministro ecclesiastico, nel dar sentenza o nell' esercitare il proprio ministero, reca offesa alle une o agli altri, esso potere politico può e deve entrare a conoscere del fatto e punire l'abuso. In ciò

---

**(1)** *Du droit ecclésiastique* etc. t. 3, pag. 191,

il potere politico non esce fuori delle sue attribuzioni; egli non entra a giudicare del culto o delle dottrine della Chiesa, ma guarda unicamente alla legge stabilita dallo Stato, in ordine a cui ha certamente competenza, lume e giurisdizione, per rispetto a tutti i membri della Società civile, della quale niuno negherà che facciano parte eziandio gli ecclesiastici.

Ma non ci è mestieri di grande scienza per capire la falsità di questo discorso. Qui non si tratta di un'offesa che il magistrato ecclesiastico faccia alte leggi civili o ai membri della società civile, in qualità di semplice privato. In tal caso potrebbe apparire meno irragionevole che il giudice laico, preposto alla custodia delle leggi e alla difesa delle ragioni dei cittadini, chiamasse al proprio tribunale l'esame d' una tal causa. Tuttavia anche ciò ripugna in una società cristiana; giacché, come sapientemente osserva il gran Pontefice S. Gregorio VII , essendo anche i giudici e governanti terreni, non esclusi i Re e gl' Imperatori, figliuoli e discepoli dei Sacerdoti di Dio, non possono convenientemente, sotto qualunque aspetto, erigersi in loro giudici ; essendo miseranda insania che per qualsiasi capo il figliuolo giudichi il padre ed il discepolo il proprio maestro: *Nonne miserabilis insaniae esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare, et iniquis obligationibus illum suae potestati subiicere, a quo credit non solum in terra sed etiam in caelis se ligari posse et solvi* (1)? E questa faccenda dell'immunità ecclesiastica è di tanta certezza nella dottrina cattolica, che 1' esimio Suarez , dopo averla diligentemente discussa, stabilisce che il così detto privilegio del foro a rispetto dell'ordine clericale è non solo di diritto umano, ma anche di diritto divino: *Resolutio certa et indubitata in hoc materia est Clericos esse exemptos a potestate civili iure divino pariter et humano; nam his fere verbìs hoc docent iura canonica et sacra Concilia, praesertim Lateranense sub Imiocentio III, et cliud sub Leone X, Tridentinum el Coloniense* (2). La civiltà moderna non vuol saperne, quanto a immunità del Clero, dicendola ripugnante all' eguaglianza di tutti in faccia alla legge; benché, con una delle sue solite contraddizioni, non ha creduto ripugnare a tale eguaglianza il concedere quel privilegio a' magistrati laici, come sarebbero i Ministri regii, i Senatori, i Deputati del popolo. Ma, come abbiamo detto, non è questa generale quistione quella che ci occupa presentemente. La quistione presente è assai più ristretta; giacché riguarda il ministro ecclesiastico non come persona privata, ma come persona pubblica, nell'ufficio cioè del proprio ministero e nell'esercizio del proprio potere. Sotto un tale aspetto 1'argomento dei politici assai più agevolmente si manifesta sofistico, e cade per terra con una semplice distinzione. Imperocché appartiene certamente al potere politico il vegliare all' osservanza delle sue leggi, «alla tutela dei diritti dei cittadini , ma in quel giro

---

**(1)** *Epistolarum* lib. 8, ep. 21.
**(2)** *Defensio Fidei* etc. lib. IV, e. IX.

di azioni in cui la società è soggetta alla sua giurisdizione, non in quello in cui essa esce fuori della medesima ed entra in una giurisdizione diversa. Ora la società cristiana, a rispetto dei giudizii ecclesiastici, e del mantenimento dei diritti dei fedeli a fronte del ministero sacro, esce fuori della giurisdizione civile ed ha riguardo alla sola giurisdizione della Chiesa. Dunque in ordine ai due predetti capi il potere civile non ha niente che fare. E nel vero, il giudizio ecclesiastico è l'applicazione d' una legge indipendente dallo Stato, e però non soggetta all' interpretazione dello Stato. Come può dunque lo Stato rivedere un tal giudizio, se egli è incompetente ad interpretare la norma, in virtù di cui fu proferito? Del pari, il ministero sacro ha ordine ai cittadini, non in quanto sono cittadini, ma in quanto sono fedeli, cioè in quanto escono dal giro politico ed entrano nel giro religioso. In questo giro la sola Chiesa è conoscitrice e definitrice dei loro diritti. Come può dunque lo Stato assumersi 1'ufficio, di difenderli a fronte di essa Chiesa? Per dire ciò, bisognerebbe stabilire questi due assurdi: l'uno, che la legge civile subordina a sé la legge ecclesiastica e quindi l'applicazione che ne fa il magistrato sacro, l'altro, che il ministero ecclesiastico è soggetto allo Stato, come sua emanazione e pertinenza. Ambidue questi assurdi distruggono da capo a fondo la divina origine della Chiesa e la sua indipendeaza dal secolo.

Curioso poi è quel modo di parlare: Lo Stato non entra a giudicare della dottrina religiosa; guarda unicamente alla sua legge, e gli basta sapere che si è operato contro di essa. Ciò è come se altri dicesse: Lo Stato non entra a giudicare del giure naturale; egli ha fatto le tali e tali leggi, e gli basta sapere che si è negata ad esse obbedienza. In tal modo la più sfrenata ed orribile tirannia diventerebbe legittima; e lo Stato avrebbe facoltà di stabilire ad arbitrio checche gli attalenta, senza alcun riguardo ai principii eterni di moralità e di giustizia, che la voce stessa della natura ci detta. Le iniquità più detestabili meriterebbero obbedienza, tanto solo che fosse venuto in testa ad un legislatore il sancirle.

Noi imprechiamo Nerone, che condannò alla croce S. Pietro. Ma secondo la teorica di cotesti politici, Nerone sarebbe innocentissimo. Egli avria potuto giustificarsi col loro argomento, con dire: Io non entro in teologia, disputando la verità o falsità del Cristianesimo; io guardo alla legge, rispetto alla quale ho certamente competenza, lume, giurisdizione. Or la legge vieta che senza approvazione del Senato s' introducano nuovi culti. Avendola dunque quest' uomo prevaricata, egli è condannabile per abuso. Vorreste voi forse negare ad un principe etnico il diritto di appello per abuso? Se un tal diritto è inerente alla natura stessa del potere politico, dee competere non meno al principe pagano, che al principe fedele. Vedete se i principii di cotesti valorosi pubblicisti giovino a qualche cosa! Essi valgono perfino a giustificare un Nerone, e con lui tutti gli antichi persecutori del Cristianesimo!

## II
*Vanità del pretesto.*

A rispetto d'uno Stato, che riconosce il Vangelo e la verità della Religione cristiana, apparisce manifestissima la stranezza degli appelli, di cui qui parliamo. Secondo la dottrina cattolica, il potere civile è paragonato al potere spirituale, come il corpo all'anima. Or non è egli assurdo che il corpo pretende di chiamare al suo sindacato le facoltà dell'anima, sott'ombra d' aver elleno abusato a suo danno nel loro esercizio? Secondo la dottrina cattolica, i governanti, quali che sieno, sono ancor essi pecorelle dell'ovile di Cristo, di cui i Vescovi sono i pastori. Or non è egli ridicolo che le pecorelle seggano prò tribunali contro i loro pastori, sotto pretesto d'aver essi abusato del loro ufficio nel pascerle e governarle? Secondo la dottrina cattolica il magistrato ecclesiastico applica ai popoli la legge divina, mentre il magistrato civile applica la legge umana. Or non è un'enorme sovversione dell'ordine, che 1'applicazione della prima sia giudicata con l'applicazione della seconda?

Si dirà: non 1'applicazione delia legge divina, ma 1' abuso che può farne l'uomo è quello che s'intende di giudicare: giacche non può negarsi che il magistrato ecclesiastico può abusare del suo potere. Questa scusa è vanissima. Ammessa l'ipotesi della possibilità dell'abuso, non ne segue in nessun modo l'illazione, che vorrebbero gli avversarii. L'abuso di un potere non distrugge esso potere, nò lo sottopone ad un altro; altrimenti non sarebbe più possibile alcun potere supremo tra gli uomini. Se la Chiesa, assolutamente parlando, può abusare del suo potere contro la legge civile , niuno rivocherà in dubbio che molto più facilmente possono i governanti terreni abusare del loro potere contro la legge canonica. Se dunque la possibilità del caso è ragione sufficiente per attribuire allo Stato il. Diritto di appello, rispettivamente alla Chiesa; molto più dev' essere ragion sufficiente per attribuire un egual diritto alla Chiesa rispettivamente allo Stato. Così si appellerà al giudice laico, contro il magistrato ecclesiastico; e poscia si appellerà di bel nuovo al magistrato ecclesiastico contro il giudice laico, Il qual circolo vizioso si produrrebbe all'infinito.

Agli avversarii non garbeggia una tale inferenza. Essi vogliono dare allo Stato l'anzidetto diritto, e nel tempo stesso non intendono darlo alla Chiesa. Ma sopra qual fondamento? Se lo Stato, in quanto tale, è indipendente dalla Chiesa; non è del pari, anzi a più forte ragione, la Chiesa, in quanto tale, indipendente dallo Stato? Se i magistrati ecclesiastici, come cittadini son sudditi dello Stato; non sono i magistrati e i governanti civili, come fedeli, sudditi della Chiesa? Se lo Stato, pe essere società perfetta nel proprio ordine, ha potere giudiziario, terminante in se stesso; non è da dire molto più ragionevolmente il medesimo della Chiesa, la quale è società perfetta assai più dello Stato, istituita da Cristo sotto forma di regno, e di regno che trae origine dal cielo: *Regnum meum non est de hoc mundo*?

Ma dunque come si farà per riparare gli abusi, che possono intervenire nell'esercizio del potere ecclesiastico? La maniera di riparare ad abusi sì fatti è chiarita da Bonifazio VIII, nella sua bolla dommatica: *Unam Sanctam Ecclesiam*: «Se trasvia, dice il Pontefice, la potestà terrena, sarà giudicata dalla potestà spirituale; se poi trasvia la potestà spirituale, in tal caso quella che è di grado inferiore sarà giudicata dalla superiore; ma la suprema dal solo Dio potrà essere giudicata, non mai dall' uomo: *Si deviat terrena potestas, iudicabitur a polestate spirituali; sed si deviat spiritualis, minor a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine, poterit iudicari*.» Si avverta che qui il Pontefice parla solennemente in qualità di Maestro e Dottore della Chiesa, e per conseguenza niuno, che sia sincero cattolico, può contraddirgli.

Ogni ministro che commette abuso nell'esercizio del suo ministero, non può essere giudicato, se non da quella autorità, a cui quel ministero stesso è sottoposto. Il ministero sacro non e sottoposto, che all'autorità della Chiesa. A questa autorità dunque, e non ad altra, conviene ricorrere, in caso di abuso per parte de' subalterni ministri. Che se l'abuso del potere secolaresco verso la Chiesa può e deve, secondo il citato insegnamento del Pontefice, essere giudicato dall' autorità ecclesiastica, ciò nasce dalla necessaria subordinazione del corpo allo spirito, della vita presente alla futura, dell'ordine naturale all'ordine soprannaturale. Il medesimo discorso non può certamente farsi in favor dello Stato. *Oportet gladium esse sub gladio, et lemporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. Nam cum dicat Apostolus: Non est potestas nisi a Deo; quae autem a Deo sunt, ordinatae sunt; non ordinatae essent, nisi gladius esset sub gladio et tanquam inferior reduceretur per alium in suprema* (1).

Né dire che in tal caso la Chiesa giudicherebbe in causa propria. Imperocché, primieramente una simile obbiezione varrebbe eziandio per lo Stato, nella falsa ipotesi che a lui competesse il diritto di appello in caso di conflitto. Anzi per parte dello Stato questa obbiezione crescerebbe di peso; essendo molto più facile che nel giudicare si allucini lo Stato e si faccia trasportare da ragioni egoistiche, per aver in mano la forza materiale; laddove la Chiesa non avendo, a rispetto dei singoli Stati, altra forza che la morale, è costretta nei suoi giudizii a procurare l'evidenza del diritto e della giustizia. In secondo luogo diciamo che una tale obbiezione è al tutto fuor di proposito; giacche in ogni ordine giurisdizionale, se non vogliamo procedere in infinito, è necessario che il potere supremo abbia diritto di giudicare in causa propria, rimanendo esso giudicabile dal solo Dio. Che se per avventura interviene in quel giudizio alcun eccesso o alcun errore; è questa una conseguenza necessaria della infermità umana, tollerabile al modo stesso onde si tollerano le pestilenze, le carestie e le intemperie delle stagioni. Ciò molto più ha luogo a riguardo della Chiesa; la quale per esserci madre ci rende men dura la tolleran-

---

**(1)** Bolla citata di Papa Bonifazio VIII.

za di qualsiasi aggravio che da lei per sorte ci venisse; e per l'autorità divina onde è investita, fa sì che quella tolleranza diventi in noi atto di religione e di pietà verso Dio. Il che ottimamente comprese quel modello di Principi cristiani , che fu Carlomagno; e sarà bene ricordarne qui il sapientissimo ammonimento, sebben da noi già riportato più sopra. Parlando egli nei suoi Capitolari dell' ossequio da prestarsi alla Santa Sede, dice: In memoria del beato Apostolo Pietro onoriamo la Santa Romana ed Apostolica Sede, acciocché quella che è per noi madre della dignità sacerdotale, debba esserci altresì maestra della ragione ecclesiastica. Per la qual cosa dobbiamo osservare con mansuetudine l' umiltà; sicché quand' anche da essa Santa Sede ci venga imposto alcun peso gravissimo, tuttavia vi sottoponiamo il collo e con pia devozione lo comportiamo: *In memoriam beati Vetri Apostoli honoremus Sanctam Romanam et Apostolicam Sedem, ut quae nobis sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat magistra ecclesìasticae rationis. Quare servanda est cum mansuetudine humilitas; ut licet vix ferendum ab illa Sancta Sede iniponatur iugum. feramus et pia devotione toleremus* (1).

## III

*Lato ridicolo della legge.*

Quanto a questo punto non vogliamo dir nulla del nostro, ma solo ripetere le giudiziose e satiriche osservazioni del signor Cormenin, il quale così ne parla a proposito dei famosi articoli organici: «Gli appelli per abuso, egli dice, furono risuscitati con formole talmente assolute, che esse comprendono tutti i casi possibili; e basta leggere la vaghissima definizione che ne fu data, ed è la seguente: — Art. 6° I casi d'abuso sono: §. I, La usurpazione o l'eccesso di poteri, la contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti della Repubblica. §. II, L'infrazione delle regole consacrate dai canoni ricevuti in Francia. §. Ili, L'attentato alle libertà, franchigie e costumi della Chiesa gallicana. §. IV, Ogni intrapresa o procedimento che, nell'esercizio del culto, può cimentare l'onore dei cittadini, turbare arbitrariamente la loro coscienza, degenerare contro essi in oppressione, o in ingiuria, o in pubblico scandalo. — Analizziamo questi quattro paragrafi.

«Noi diremo, in quanto al primo paragrafo, che le leggi criminali esistenti dovevano bastare per reprimere le usurpazioni e gli abusi di potere contro la sicurezza dello Stato, o le ribellioni contro le leggi. Il codice penale, promulgato nel 1811, contiene, in forma d'appendice al Concordato, un capitolo spaventosissimo sui delitti degli ecclesiastici. Il lusso delle sue precauzioni e delle sue pene è infinito; non vi si parla che di corrispondenze

---

**(l)** Capit. *De honoranda Sede Apostolica*, anno 801.

con Sovrani stranieri e di cospirazioni ordite contro lo Stato. Fa stupire che un così gran conquistatore, come l' imperatore Napoleone, i cui eserciti vittoriosi facevano allora tremare sui loro troni tutti i Re dell'Europa, abbia avuta tanta paura della fantasima del Clero. Tutta questa parte del codice penale è curiosa a leggere, e provoca il riso mescolato di compassione. Era per lo meno pigliarsi un cruccio inutile e mal prevedere l'avvenire; perocché da 35 anni a questa parte noi abbiamo avuto per grazia di Dio, assai rovesciamenti e mutazioni piacevoli e varie nella forma del nostro governo; e nondimeno nessun Cardinale, nessun Arcivescovo o Vescovo, nessun Curato, che io sappia, non ha mai eccitato il popolo alla rivolta, né ha tirato mai un colpo di fucile contro le Carte, le Costituzioni, gli Atti addizionali, i Senati, le Camere, gl'Imperatori ed i Re.

«Il secondo paragrafo dell'art. 6.° degli organici non è, nella bellezza del suo assoluto, ciò che vi ha di più canonico al mondo, ancorché esso sia stato quivi collocato per reprimere le infrazioni delle regole consacrate dai Canoni ricevuti in Francia. La verità si è che non si trova un solo membro del Consiglio di Stato, incaricato d'applicare questo paragrafo, il quale sia in condizione di dire quali sono i canoni ricevuti in Francia dall' origine della Monarchia fino ai nostri giorni. Sopra di ciò nessuno di loro si è brigato mai d'istruirsi; e questo, dimandatelo pure ad essi, è loro perfettamente indifferente. Non importa! Dovendo essi giudicare, poiché son pagati per questo, essi non tralasceranno per ciò di giudicare che tale o tal altro canone è stato o non è stato ricevuto in Francia o altrove. Da chi? In quali forme? Valevoli o non valevoli? Ciò ad essi poco monta. Nessuna legge, inserita nel *Bullettino*, ne fa parola. Essi hanno dunque la mano libera ad applicare un canone ricevuto in Neustria, in Aquitania, nella bassa Brettagna, nel paese Vessino, e di punire l'*infrazione* enorme commessa contro il predetto canone. Ma che cosa costituisce un'infrazione ai canoni? A quali indizii si riconosce un' infrazione di tal natura? Basta per essa un sol indizio o se ne richiedono molti? Se la legge dà la definizione dell' infrazione, allegatemi questa legge; se la legge non ne dà alcuna, come potete voi applicarla? Se voi l'applicate, non fate voi ciò che non sapete fare, e non siete voi un giudice arbitrario, per non dire di più? Ci ha ancora un altro inconveniente assai grave, che sgorga dall'assoluto così vantato del detto paragrafo, ed è che i canoni, ricevuti in Francia, sono quelli della S. Chiesa Romana. Or la Santa Chiesa Romana prescrive, sotto la denominazione di *canone*, certe regole in tesi spirituale, tanto sul domma e sulla fede, quanto sulla disciplina; e conviene aggiungere che per più di tre quarte parti dei canoni disciplinari l' autorità civile non vi entra assolutamente per nulla. Ciò non ostante gì' incanonici articoli della legge del 18 Germinale anno X stendono la mano del Consiglio di Stato sopra le infrazioni pretese di regole puramente dommatiche. E questa, convenitene, una bella e buona usurpazione dei diritti della Chiesa, e la più qualificata; né è da maravigliare che la S. Sede non l'abbia trovata troppo di suo gusto.

«Sarà almeno probabile che questi giudici del Consiglio di Stato; giudicanti con grande sfoggio di canoni, sopra casi puramente spirituali, sieno dottori della Sorbona, versati nelle decretali e nelle encicliche, o almeno preti addetti a qualche porrocchia, o sagrestani in sedicesimo! Niente di tutto ciò, ve lo giuro; essi non sono ne dottori, né pievani, ne sagrestani. Quanto ad essere accademici, è un altro discorso; e ancora meglio, quanto ad essere giudei, protestanti, razionalisti, filosofi, sansimoniani, panteisti e indifferentisti di prima classe e di prima forza. Ecco i giudici spirituali dei santi canoni, dei quali non un solo ha fatto il menomo corso di diritto canonico, in Sorbona o altrove, e volentieri se ne passa! Volete voi dunque, si dirà, che s'incarichino i tribunali ordinarli di giudicare il prete? Niente affatto. — Chi dunque? — Né essi, ne voi. I capi della Chiesa, nell'ordine della gerarchia spirituale; sono i soli giudici competenti per giudicare casi puramente spirituali.

«Andiamo innanzi, il terzo paragrafo dell'art. 6.° affida del pari all' onnipotenza del Consiglio di Stato, l' *attentato* alle libertà, franchigie e costumi della *Chiesa gallicana*; ed eccoci al più vivo della quistione. Sarebbe bello il vedere che un curato o il suo vicario avesse 1'oltracotanza di negare qualcuna di tali *libertà*: sostenendo per contrario che esse sono oppressioni e servitù! Voi vedreste tosto cotesto eresiarca e papista di primo grado, trascinato dinanzi al Consiglio di Stato, a fine di comparirvi per rispondere all' accusa di attentato. Non gli salti in cervello nei preliminari della sua difesa di dimandare che cosa è cotesta Chiesa *gallicana*, e se ci ha una Chiesa Ircana, una Chiesa Iberiana, una Chiesa Caucasiana. E perchè non vi dovrebbero essere del pari questi diversi e piacevoli nomi? Si guardi pure di aggiungere che nella sua opinione di buon cattolico nessuna Chiesa ha né può avere nome proprio, e che tutte sono e debbono essere per lo stesso titolo figlie sommesse, tenere, fedeli, obbedienti, rispettose della loro santa, unica e veneranda madre, la Chiesa romana! Si direbbe che una simile obbiezione ha un odore spiccatissimo e puzzolentissimo d' oltramontano; che egli aggrava la sua colpa; che questo gli farà male, e che egli dicendo ciò abdica evidentissimamente la sua qualità di *cittadino francese*, per obbedire a un sovrano straniero; enormezza che, congiunta alla prima, la raddoppia e costituisce un attentato di prima classe, qualificato per tale. Convien dire, per essere giusti, che finora, non si sono accusati preti e Vescovi d'avere infranto le regole spirituali dei canoni, né l'avere attentato ai fulmini gallicani del maestro Pithou; ma questo può accadere, e noi siamo di già in buona via. La stampa ha già dato il segnale di tromba contro l'*infrazione*, e voi avete udito più d'una robusta voce strepitare dalla tribuna contro l'attentato. La spada del germinale è sollevata sulla testa del clero , e noi siamo destinati a passare per tutte le persecuzioni del ridicolo, attendendo qualche cosa di meglio.

«Resta il quarto paragrafo dell'art. 6.° Non ammirate voi il vago premeditato di quest'articolo, che colpisce d'abuso *ogni intrapresa, ogni procedimento che nell' esercizio del culto può cimentare l'onore dei cittadini,*

*turbare arbitrariamente la loro coscienza, degenerare contro di essi in oppressione , o in ingiuria, o in iscandalo pubblico*? Si converrà che non era facile di fare una scelta di termini più acconci, cioè di termini che non dicendo niente, dicono tutto; e questo era lo scopo. Egli basta di sottolineare questi termini, e lasciare ai lettori di buon senso il farne da loro stessi il commento. Non vi ha certamente un sol prete in Francia, il quale in tutte le domeniche nel celebrare la Messa, nel chiamare l'inserviente e nel montare in pulpito, non sia esposto a cadere nei lacci di questa definizione giudaica. Per buona ventura i tribunali, di cui il favore pel clero non è mai stato troppo grande, e che amano di dimenarsi in larghezze arbitrarie di testi, non sonò stati chiamati dalla legge del Germinale ad applicarla. Lo scandalo della repressione sarebbe stato cento volte peggiore dello scandalo represso; e le cure dei villaggi e le sagrestie, e i palazzi episcopali, afflitti dalle spedizioni degli uscieri, sarebbero stati ben tosto vuoti di preti e di prelati. Il campagnuolo, il cittadino più indevoto, per avere il piacere di malmenare il suo curato all' udienza della sua piccola polizia correzionale, avrebbe detto d' essere stato turbato arbitrariamente nella sua coscienza, e si sarebbero udite lunghe filastrocche per definire che cosa è e che cosa non è la coscienza, e che ci vuole o non ci vuole per turbarla, e come l'onore dei cittadini vien offeso. o non offeso dalla parola del prete. Noi ci abbiamo perduta un'infinità di dissertazioni a fazione di zoccoli, sapientissime, e che non avrebbero mancato d'arricchire il dizionario del diritto canonico; ma noi vi abbiamo guadagnato del riposo: ed il Consiglio di Stato, io ne convengo, vede le cose più in grande, tratta gli appelli a porte chiuse, e non si lascia infiammare dalle passioni del luogo. Più d' una volta nondimeno, se la nostra mano di libellista non l'avesse preso pei capelli e arrestato sul pendio sdruccevole dove egli correva, egli si sarebbe gittato dietro 1'articolo 6.° negli abissi dell' usurpazione. Tanto i corpi anche più elevati e più saggi sono propensi ad abusare dei poteri arbitrarli, che la legge ad essi abbandona.

«E così avvenne che sotto pretesto che si opprimesse arbitrariamente la loro coscienza religiosa, rifiutando ai proprii parenti la sepoltura ecclesiastica, certi cotali, che di coscienza religiosa non avevano punto, andavano formando e moltiplicando a torto e a rovescio dinanzi al Consiglio di Stato gli appelli per abuso, Fu mestieri impiegare il raziocino e l'ironia, per dimostrare che la sepoltura *materiale* veniva data ai morti per cura della polizia municipale, e che la sepoltura *ecclesiastica* non era che una frase impropria ed abusiva; poiché nel fatto il prete non nega la sepoltura, cioè l'*inumazione*, ma solo le *preci*, cioè una cosa impalpabile, astratta, spirituale, e che non si poteva senza oppressione forzar la sua bocca a psalmodiare orazioni, e il suo cuore a pregare. Sì; ci fu uopo per quindici anni di mordaci libelli e dell'intervento degli organi più accreditati della stessa stampa ministeriale, per vincere la resistenza dei toleranti filosofi del Consiglio di Stato. Voi mi dimanderete: a che dunque serve la filosofia? Ed io vi risponderò: a che non serve il libello

(1)?» Ricordatevi: non siamo noi che diciamo queste cose; è un giurista francese.

## IV.
*Vero fondamento dell'errore dei politici.*

Se si cerca là vera radice, onde pullula, come ogni altra usurpazione dello Stato verso la Chiesa, così questa in ispecie dell'appello per pretesto d'abuso; tal radice si troverà nell'erronea persuasione che lo Stato sia l'unico potere sociale, a cui sia sottoposta l'umana comunanza. Ciò è interamente falso. La Società umana è per ordinazione divina sottomessa eziandio all'autorità religiosa della Chiesa; anzi molto più a questa, che non a quella dello Stato. Imperocché l'individuo e la famiglia non ha, assolutamente parlando, nessuna morale obbligazione di entrare e mantenersi nel consorzio civile; per contrario ciascun uomo , ciascuna famiglia, ciascun popolo ha dovere strettissimo di entrare e mantenersi nella Società della cattolica Chiesa, e sottostare all'autorità dei suo Capo supremo, sotto pena di eterna dannazione: *Subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus et definimus omnino esse de necessitate salutis* (2). I politici non vogliono udire tal verità. Essi amerebbero chiudere tutta 1'azione della Chiesa nel solo foro invisibile della coscienza, o se le concedono qualche esteriore ingerenza, vorrebbero che questa ingerenza fosse dipendente dalla suprema legge dello Stato, come qualunque altra associazione civile. Laonde il loro errore è fondato sopra l'implicita negazione di varii dommi, quali sarebbero la visibilità della Chiesa come corpo sociale, la sua distinzione e indipendenza dallo Stato, e la divinità dei suoi poteri governativi in ordine alla santificazion de' fedeli.

I politici, tutti volti alla terra e alla magnificenza dello Stato, non intendono un'acca della natura della Chiesa di Cristo, della sua grandezza nel mondo, dell'ufficio che ella è destinata ad esercitare tra le genti. Per conoscere un tal punto, essi dovrebbero volgersi a penetrare il pensiero divino, manifestato nelle divine Scritture, e proclamato dalla Chiesa stessa conscia del proprio essere e della propria missione. Allora intenderebbero essere propriamente la Chiesa un vero impero quaggiù, l'impero cioè dello spirito succeduto agl'imperi della forza, per educare e condurre a salute il genere umano. Richiami il lettore alla mente ciò, che nel secondo articolo del primo capo di questo libro abbiam ragionato sopra la successione degl'imperi che, secondo il vaticinio del profeta Daniele, avrebbero dominato la terra. Da prima fu quello degli Assiri, poscia quello de' Persiani, quindi quello dei Greci, da ultimo quello de' Romani, che col suo ferreo scettro riuscì ad abbattere ed as-

---

**(1)** *Encyclopédie du dix-neuvième* siede, alla parola: CONCORDAT,
**(2)** Bolla dommatica di Papa Bonifazio VIII: *Unam Sanctam*.

soggettarsi ogni cosa. Ma tutti quest' imperi materiali dovevano cadere l'uno dopo l'altro, e sorgere finalmente un regno di origine non umana ma divina, che sarebbe durato in eterno: *In diebus regnorum illorum suscitabìt Deus caelì regnum , quod in aeternum non dissipabitur... Commìnuet autem et consumet universa regna haec, et ipsum stabit in aeternum* (1). Risoluta nel consiglio divino la riordinazione del genere umano per Cristo, Iddio per predisporlo ed avvezzarlo alle leggi dell'ordine ed ai legami di società religiosa universale, lo consegnò, quasi cavallo al domatore, al governo della forza materiale; acciocché, addestrato e reso trattabile, potesse poi agevolmente sottostare alla forza morale e air impero della verità e della giustizia. Un tale impero è la Chiesa: annunziata però come regno: *Evangèlium regni*. Essa nell' ordinazione divina è succeduta agli antichi imperi universali del mondo, e massimamente al romano, che di tutti fu il più esteso e potente. Anzi può dirsi che in lei lo stesso impero romano si è trasformato da materiale in spirituale. Roma dominava il mondo colle armi per mezzo de' suoi Imperadori; adesso lo domina colla religione, mediante i suoi Pontefici. A quest'Impero appartengono popoli e nazioni, da lei soggiogati non col ferro ma colla Croce. Tutte le cose appartenenti all'ordine naturale e alla civiltà di tali popoli e nazioni, non vengono menomate o distrutte per sì fatta soggezione; ma più veramente vengono nobilitate, attese le relazioni che rivestono coli' ordine della grazia e del fine soprannaturale dell'uomo. I poteri politici restano anche essi, perchè necessarii al ben essere temporale della società, e alla tutela dei buoni e alla punizione de' malvagi. Ma restano di natura loro subordinati a quello, che, come dicemmo, è vero Impero universale; come gli antichi regni, soggiogati da Roma, erano soggetti a Roma e tributarli di Roma. La sola differenza è, che quell'antica soggezione era forzata, conseguita per via di vittorie materiali, ed ordinata ad un fine terreno, che si assommava principalmente nel dominante; laddove questa soggezione è spontanea, ottenuta per trionfi morali, e diretta al bene spirituale ed eterno degli stessi soggetti. Questa è l'idea che della Chiesa si ricava dalle divine Scritture, dalle tradizioni ecclesiastiche, dagl'insegnamenti de' Sommi Pontefici. I politici non capiscono nulla di tutto ciò; essi non sanno apprezzare altro che baionette, cannoni, gendarmi, bargelli e va dicendo.

La forza morale del nuovo impero, suscitato da Dio per reggere e governare in nome di esso Dio, popoli e Re, è al di sopra del loro intendimento. Essi negano siffatte prerogative della Chiesa. Tal sia di loro. Ma non isperino giammai di strappar dalla mente dei sinceri cattolici la vera idea della Chiesa e delle sue relazioni collo Stato; la quale idea niun savio penserà mai che si debba attignere da altra fonte, che dagli ordinamenti di Dio, da cui ogni creatura dipende e ogni pertinenza privata o pubblica dell'uomo.

---

**(1)** DANIELIS, C. II, V. 44.

ARTICOLO VIII

## Intorno al preteso diritto di placet.

Veniamo ora a considerare un'altra usurpazione gravissima del potere laicale a danno della Chiesa, il diritto cioè di exequatur o di placet, che lo Stato pretende di attribuirsi. Noi lo faremo discutendo gli argomenti, coi quali intese difenderlo un moderno politico, nel Consiglio di Stato di Francia; e ciò che sarà detto di questo caso particolare, può facilmente trasferirsi alla teorica generale.

### I

*Epilogo degli argomenti.*

Avendo il sig. ministro Baroche fatto ricorso *comme d'abus* al Consiglio di Stato di Francia contro il Cardinale Mathieu, Arcivescovo di Besanzone, e Monsignor de Dreux-Brézé Vescovo di Moulins, per avere essi, non ostante il suo divieto, promulgata nella loro Diocesi l'Enciclica papale dell' 8 Dicembre 1864; il detto Consiglio commise ad uno dei suoi membri, il signor Langlais, di rapportarne l'accusa (1). Or tutta l'argomentazione, sopra cui egli s' ingegnò di fondarla, si riduce alla seguente: È legge dello Stato, contenuta nei famosi articoli organici del 1802, che nessuna bolla, breve, rescritto papale sia messo in esecuzione o anche sol pubblicato in Francia, senza l'approvazione del Governo. Ora i predetti due Vescovi hanno operato il contrario. Dunque da parte loro ci è stato abuso per infrazione di legge. La minore è chiara dal fatto stesso notorio: e però non ha bisogno di prova. La sola maggiore potrebbe essere rivocata in dubbio, in quanto si negasse valore a quella legge, siccome lesiva delle ragioni della Chiesa. Il sig. Langlais adunque si studia di corroborarla con tre argomenti. Il primo è che quella legge, gode pacifico possesso; non essendo contrastata dalla Santa Sede. *Le regime de l'Église de France riest pas en discussion entre le Saint- Siége et l'État*. Il secondo, che ella è una guarentigia necessaria allo Stato; giacché il Papa potrebbe, come uomo, abusare della sua autorità. *L'État aurait manqué de prevoyance, s'il n'iavait demandò aucunes garanties à cette puissance. Car si la religion est divine, ses Ministres sont des hommes sujets aux faiblesses et aux erreurs*. Il terzo argomento è che questa legge non è nuova ma appartiene al diritto pubblico antichissimo della Francia, fino a trovarsene l'inizio nella stessa legislazione di S. Luigi. *Le Gouvernement en 1802 riavait point a inventer cette garantie; elle existait depuis des siècles: c'était le droit antique de vérification, le droit d'annexe, fonde sur les traditions le plus claires, les plus constantes de notre droit public et celui d'une grande partie des nations de l'Europe. On en trouve en effet le principe dans la legislation de saint Louis*.

---

**(1)** Vedi *Le Monde* n. 39, sexte année.

Il signor Langlais ha creduto eziandio di dover prendere la difesa della proibizione fatta dal sig. Baroche, dicendo che se l'Enciclica si fosse contenuta nei soli limiti della fede e delle morale, essa non avrebbe trovato opposizione da parte del governo; ma perciocché li ha travalicati, entrando a stabilire massime opposte ai principii politici, il Governo giustamente ne ha proibita la pubblicazione (1). Né il non aver fatto un simigliante divieto ai giornali, è obbiezione ragionevole; giacché esso Governo dovea impedire quella sola promulgazione, la quale avrebbe avuto virtù eli far passare come legge ecclesiastica l'Enciclica papale; non le altre che ne avrebbero procurata la semplice notizia (2). In fine egli osserva quanto sia sconvenevole che disubbidiscano alle leggi coloro, i quali dovrebbero essere i primi ad inculcarne 1' obbedienza coll' esempio, «La sommissione alle leggi del paese è il dovere di tutti, Vescovi, preti, cittadini, e coloro devono mostrarvisi più. sommessi, i quali sono in più alto grado. Ecco le massime d'ogni società incivilita: ecco le massime della religione. I Ministri di questa religione non sono solamente figli della madre universale de' fedeli, ma sono ancora figli, sudditi, servi dello Stato (3).» Così il sig. Consigliere termina la sua arringa con un edificante predicozzo ai Vescovi, e in generale a tutti gli Ecclesiastici.

---

**(1)** La Lettre encyclique du Souverain Pontife aurait donc èie recue sai difficulté, si elle était consacrée seulement à des questions relatives à li fot et à la morale. Mais le Gouvernement a considéré qu'elle va au delà de matières religieuses; qu'elle renferme des maximes concernants l'ordre pirement civil, qui interprètées dans leur sens naturel et usuel, le seul qui frappe et saisisse la vivacité de l'esprit frangais, paraissent ètre la critique. la censure des principes politiques , sur lesquels reposent quelques-unes de nos institutions nationales.

**(2)** Le Gonvernement n'ignorait pas que, dans l'état actuel des Communications internationales l'Encyclique serait nécessairement connue en France; que les brochures ou les journaux la porteraient sur tous les points du territoire. Le Gouvernement ria cru ni pouvoir, ni devoir interdire cette publicité de droit commun, si differente de celle qu'il ria pas autorisèe, et ceux qui s'en etennent n'ont pas reflechi assez à la différence des deux genres de publication. On ne regarde comme loi ecclèsiastique, en France, les bulles et les constitutions des Papes , que lorsqu' elles ont été publiées solennellement par les archévéques et les évéques, chacun dans son diocese. L'Acte d'un Ministre du eulte qui fait cette publication, cesse donc d'ètre Vacte d'un simple cytoien; il révét un caractere public, ofjiciel; et les bulles du Saint-Siége, ainsi promulguées deviennent la règie des croyances et des moeurs; et elles le deviennent avec le concours de VÉtat, puisque aucune bulle ne peut ètre mise à exécution sans son autorisation.

**(3)** La soumission aux lois du pays c'est de devoir de tous, évèques, prétres, citoyens; et ceux-là doivent se montres les plus soumis , qui soni les plus éléves. Voilà les maximes de tonte société policée; voilà les maximes de la religion. Les ministres de cette religion ne soni pas seulement les enjants de la mère universale des fidèles; ils sont encore les enfants, les sujets, les serviteurs de l'État.

## II

*Si esamina il primo argomento.*

Per intendere la debolezza del primo argomento, basterebbe ricordare le recenti proteste de' Vescovi di Francia, e più ancora il numero XXVIII del Sillabo, in cui formalmente si condanna come gravissimo errore la proposizione: *Episcopis, sine gubernii venia, fas non est vel ipsas apostolicas litteras promulgare*. Ma fia bene vederne il vizio nella radice, volgendoci alla base, a cui immediatamente il sig. Relatore si appoggia. Questa base è il ritorno in vita dei celebri articoli organici del 1802. Ora cotesti articoli non furono mai riconosciuti dalla S. Sede; anzi furono espressamente riprovati. Ecco come di loro parla il Cardinale Consalvi. in quel tempo Segretario di Stato del santo Pontefice Pio VII: «Io tralascio di descrivere 1'afflizione che queste leggi organiche cagionarono al Papa. Egli comprendeva che per esse il Concordato era rovesciato e annientato nel punto stesso della sua pubblicazione, e che si apportava un immenso pregiudizio alla Religione e alle regole *essenziali della Chiesa*. Non restava a Pio VII altro mezzo per protestare, che di dichiarare altamente, in faccia al mondo, in un' allocuzione concistoriale, stampata in Roma nel tempo stesso col Concordato, che coteste leggi organiche gli erano assolutamente sconosciute, che egli non vi aveva presa alcuna parte, che esse gli recavano il più vivo cordoglio , e che egli ne farebbe col primo Console i più pressanti richiami. Ciò che tosto eseguì (1).»

Il sig. Langlais menzionando questi richiami, fatti dal Papa per mezzo del Card. Gaprara, dice che questi parlò della legge con parole rispettose; quasi voglia dare a credere che il Papa infìn de' conti vi si acconciava e sol protestasse prò forma. È dunque necessario conoscere ne'proprii termini queste parole: «Io sono incaricato (così scriveva quel Legato al sig. Talleyrand, Ministro allora del Governo francese) io sono incaricato di reclamare contro quella parte della legge del 18 Germinale (8 Aprile 1802) che si è designata col nome di *articoli organici*. Io compio questo dovere con tanto maggior confidenza, quanto più io conto sopra la benevolenza del Governo e sopra il suo attaccamento sincero ai veri principii della religione.

«La qualificazione, che si dà a questi articoli, sembrerebbe dapprima supporre che essi non sono, se non la sequela naturale e lo svolgimento del Concordato religioso; ma il fatto è che essi non sono stati punto concertati con la S. Sede; essi hanno una estensione più vasta, e stabiliscono in Francia un codice ecclesiastico senza, il concorso del Sommo Pontefice. Come mai Sua Santità potrebbe ammetterli, non essendo stata neppure invitata ad esaminarli? Questo codice ha per oggetto la dottrina, i costumi, la disciplina dei Clero, i di-

---

**(1)** *Mémoires du Cardinal Consalvi* etc. tome deuxième. p. 377. Paris 1864, Henri Plon imprimeur-editeur.

ritti e i doveri dei Vescovi, quelli dei Ministri inferiori, le loro relazioni con la S. Sede, e il modo di esercitare la loro giurisdizione. Or tutto questo tocca molto da vicino i diritti imprescrittibili della Chiesa: ella ha ricevuto da Dio solo 1'autorizzazione di decidere le quistioni di dottrina sulla fede o sulle regole dei costumi, e di fare dei canoni ossia delle norme di disciplina. Il sig. D'Hèricourt, ristorico Fleury, i più celebri avvocati generali, e lo stesso sig. De Castillon confessano queste verità. Quest' ultimo riconosce nella Chiesa il potere ricevuto da Dio per conservare, con l'autorità della predicazione, delle leggi e dei giudizii, la regola della fede e dei costumi, la disciplina necessaria all'economia del suo governo, la successione alla perpetuità del suo ministero. Sua Santità non ha dunque potuto vedere, se non con estremo dolore, che la potestà civile tra- scurando di seguire questi principii, abbia voluto regolare, decidere, trasformare in legge articoli che interessano essenzialmente i costumi, la disciplina, i diritti, l'istruzione e la giurisdizione ecclesiastica.

«Che sarà poi se noi ci volgiamo a riguardare ciascuno di questi articoli in particolare? Il primo vuole che nessuna bolla, breve, ecc. emanati dalla S. Sede, possa essere messo in esecuzione e neppur pubblicato senza l'autorizzazione del Governo. Questa disposizione, presa in tutta la sua estensione, non ferisce ella evidentemente la libertà dell'insegnamento ecclesiastico? Non sottomette la pubblicazione delle verità cristiane a formalità impacciane? Non pone ella la decisione, concernente la fede e la disciplina, sotto la dipendenza assoluta del potere temporale? Non dà ella a una potenza, che potrebbe essere tentata d' abusarne, il diritto e la facilità d' arrestare, di sospendere, di soffocare eziandio il linguaggio della verità, che un Pontefice fedele a suoi doveri volesse dirigere ai popoli affidati alla sua sollecitudine? Tale non fu giammai la dipendenza della Chiesa, anche nei primi secoli del Cristianesimo. Ninna potenza esigeva allora la verificazione dei suoi decreti. Or ella non ha perduto nulla delle sue prerogative, accogliendo gli Imperatori nel suo seno. Ella dee godere della medesima giurisdizione, di cui godeva sotto gl'Imperatori pagani; alla quale non è mai permesso fare attentato, perciocché la Chiesa la tiene da Gesù Cristo (1).»

Ora se si guarda non alla temperanza dei modi, richiesta dalla qualità delle persone, ma alla forza de' concetti, voluti dai diritti della verità, non ci sembrano parole molto rispettose per una legge quelle, che la dichiarano attentatrice della giurisdizione che la Chiesa ha ricevuto da Cristo, e collocatrice di essa Chiesa in peggior condizione che non era sotto gl' Imperatori pagani. Comunque sia, queste parole sono almeno baste voli a mo-

---

**(1)** *Réclamation contre les articles organiques, (aite au nom du Siége apostolique par le Cardinal Caprara, le 18 Août 1803, et adressée au Ministre de France Talleyrand. Vedi Recueil des allocutions concistoriales encycliques et autres lettres apostoliques etc.* Paris, Adrien le Clerc 1865

strare che il Pontefice formalmente ed espressamente riprovò quella legge; e però il sig. Langlais sarebbe obbligato a recare qualche cosa di egualmente formale ed espresso, che annullasse 1'effetto d' una tal riprovazione. Noi non vogliamo entrare a discutere se la Santa Sede può o no venire sopra un tal punto ad alcuna concessione. Certo è che tal concessione non è stata mai fatta, e che il Pontefice S. Pio V, nella causa del Duca d' Alcalà, pressato a farla, rispose *non poterlo*; e non poterlo, perchè ciò sarebbe stato uno spogliarsi del Primato affidatogli da Cristo nella Chiesa (1).

Non ci vuole molto acume né prolissa discussione per intendere che la piena libertà nel Pontefice di parlare ai fedeli di tutto l'Orbe, tocca la parte più delicata del Ministero apostolico, quella cioè di pascere colla sana dottrina e reggere secondo i principii e le regole della Chiesa l'ovile cristiano, senza impacci della sapienza o della potenza terrena. «Per *Placet* s' intende il diritto preteso dallo Stato di subordinare alla sua approvazione la promulgazione delle leggi della Chiesa, e generalmente tutti gli atti giurisdizionali dell'autorità ecclesiastica. Egli è evidente che dal punto in cui lo Stato fosse investito d'una simile prerogativa, non più ai Vescovi costituiti dallo Spirito Santo, ma da, potenza secolare apparterrebbe nel fatto il governo della Chiesa. Ogni legge avendo bisogno di promulgazione, non può dipendere dal beneplacito del Governo laicale l'impedire l'azione governativa della Chiesa, ricusandole la facoltà di promulgare le sue disposizioni legislative. Imperocché altrimenti esso potere laicale sarebbe il vero legislatore canonico, non dipendendo che da lui di porre il suo *veto* alle decisioni dei Concilii ed ai decreti dei Papi, che non gli andassero del tutto a grado. Ora un simile diritto non può essere una facoltà integrante del potere dello Stato. Ed invero, se questo diritto esiste, o esso è generale ed assoluto, e allora conviene ammettere che gli Imperatori e i Re pagani, senza eccezione, sarebbero dovuti esserne rivestiti. Oppure conviene affermare che la conversione dei Principi al cristianesimo ha fatto la Chiesa meno indipendente di quello, che fosse prima. Oltre a che, Iddio avrebbe in tale ipotesi attribuito all' autorità governativa degli Stati umani un potere, capace d'annullare compiutamente l'azione del suo proprio regno, da Lui per se stesso investito di una potenza senza limiti. Ma questo non è, ne può essere. No; non vi ha per la Chiesa che un solo *placet* indispensabile, e questo placet supremo ella 1'ha ricevuto nell'atto divino che le ha conferita la potestà legislativa.» Così il dottissimo Phillips (2).

Il sig. Langlais con una meravigliosa leggerezza (ci perdoni il vocabolo) passa sopra cotesto punto. Egli dice: «Il Consiglio di Stato non aspetta da noi una discussione sopra il principio di questa legislazione; ella è stata votata, san-

---

**(1)** Vedi la Dissertazione del P. CAMILLO TARQUINI intorno al regio P*lacet*. Roma

**(2)** *Du Droit ecclesiastique dans ses prìncipes gènéraux, par* GEORGES PHILLIPS, traduit par l'Abbé Crouzrt. Tome deuxième, eh. X. §. CXII.

cita, promulgata dai poteri pubblici. Ora a ni uno appartiene far distinzione tra le leggi dello Stato, per obbedire ad alcune, e disubbidire ad altre che possono dispiacere.» Ma qui non si tratta di ciò che possa piacere o dispiacere; si tratta bensì di ciò che sia lecito od illecito, di ciò che possa farsi o debba non farsi in coscienza. Ammette egli come possibile l'ipotesi che si dia una legge civile, la quale si trovi in difformità colla legge divina? attribuisce allo Stato l'infallibilità, che non riconosce nel Papa? Avverandosi poi quell' ipotesi, domandiamo al sig. Langlais che ci dica egli stesso che cosa dee fare il fedele.

Ai tempi di S. Pietro accadde un fatto, che potrebbe servirgli di molto opportuno ammaestramento. La Sinagoga aveva proibito che si predicasse il Vangelo. Il suo Consiglio di Stato, ossia il Sinedrio, non volea entrare in discussione sopra il principio di questa legge, ma solo ne esigeva dagli Apostoli la esecuzione, essendo ella stata votata, sancita e promulgata loro personalmente. Gli Apostoli d'altra parte avevano ricevuto da Cristo l'ordine di predicare il Vangelo: *Praedicate Evangelium omni creaturae*. In tal contingenza S. Pietro come sciolse la quistione? Pronunziando quella celebre sentenza: *Obedire oportet magis Deo, quarti hominibus*. E tutti gli Apostoli, deducendone la conseguenza, *non cessabant in tempio et circa domus docentes et evangelizantes Christum Iesum* (1).

Al di sopra del Consiglio di Stato e dello Stato stesso ci ha l'autorità di Cristo. Se dunque Cristo ha istituita la Chiesa e le ha commesso un ufficio e le ha imposto un dovere da compiere; non basta che lo Stato faccia una legge per obbligare i fedeli, ma conviene che tal legge non sia in manifesta opposizione con quell' ufficio e quel dovere. Per operare altrimenti, converrebbe prima sconfessar Cristo e sottrarre la società dalla sua obbedienza. Or chi deve definire se una legge è opposta o no all'ordinazione di Cristo? Forse lo Stato? Niuno il dirà; giacche Cristo, non a Tiberio e al suo Senato, ma bensì agli Apostoli e ai loro successori disse: Andate ed insegnate alle genti, ammaestrandole ad osservare tutte le cose che io vi ho commesso: *Ite, docete omnes gentes, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis* (2).

Nel caso poi presente tanto più ha forza questo nostro discorso, in quanto l'Enciclica papale riguardava non punti disciplinari, ma punti di dottrina, intorno ai quali lo stesso Van-Espen, di animo calvinista e primo propugnatore del regio *Placet*, fa eccezione, distinguendo le bolle dottrinali e dommatiche dalle disciplinari, e volendo che queste e non quelle abbiano mestieri dell'approvazione governativa.

---

**(1)** *Actorum*, e. V.
**(2)** MATTH. capo ultimo.

## III

*Si esamina il secondo argomento.*

Il Langlais, per giustificare la pretensione del Governo, ricorre al vieto pretesto dell' esser ella una guarentigia contro1' abuso, che la Chiesa potrebbe fare della sua autorità spirituale in danno del potere temporale. Se questa ragione valesse, in egual modo dovrebbe la Chiesa attribuirsi il diritto di revisione e di approvazione delle leggi civili, prima che sieno promulgate: giacché anche il Governo politico può abusare del suo potere temporale in danno dell' autorità spirituale. Così al *Placet regio*, esercitato per mezzo dei Guardasigilli, dovrebbe contrapporsi il *Placet ecclesiastico*, esercitato per mezzo dei Nunzii. Anzi questo Placet ecclesiastico sarebbe molto più ragionevole; e ciò per due capi. Prima, perchè è molto più facile 1' abuso nel Governo civile, il quale ha in mano la forza materiale, che non nella Chiesa, la quale nei singoli Stati non ha a sua disposizione altra forza che la morale. Secondamente, perchè importa assai più che le leggi civili non offendano le leggi ecclesiastiche, di quello che importi che le leggi ecclesiastiche non offendano le leggi civili; se è vero che l'anima sovrasta al corpo, e la vita eterna alla temporale.

Ma senza ciò chi non vede l'insulto che quel pretesto fa alla Chiesa? La Chiesa, instituita da Dio per la salute dei popoli, ornata di celesti carismi , assistita continuamente da Cristo nel governo dei suoi fedeli; la Chiesa, che ha verso di noi ufficio e viscere di madre, e che noi col dolce nome di madre sogliamo appunto appellare; la Chiesa, diciamo, figliuola di Dio e sposa dello Spirito Santo , esser da noi tenuta in tanta suspicione, che ci sia uopo di guarentigie per assicurarci da lei, e ci convenga stare assiduamente in guardia ed esaminare ogni suo detto ed ogni suo atto, prima di ammetterlo? E che fareste di più, se si trattasse di una potenza nemica? Può esser questo lo stato normale, inteso da Dio nell' ordinare 1' autorità spirituale a perfezionamento ed aiuto della temporale, nel governo della società umana? E può il timore di qualche abuso possibile, non provegnente dalla natura della cosa, ma solo da eccezione passaggiera, autorizzarvi a recedere dall' ordinamento divino? Non basterebbe, in caso d' involontario fallo, il semplice richiamo, acciocché la Chiesa, desiderosa del bene e non del male de' suoi figliuoli, conosciuto l'inconveniente, vi apportasse opportuno rimedio? È necessario per ciò stabilire uno stato di cose innaturale e fonte di perpetui disturbi?

Se non che, eziandio esagerando, come più vi piace, il pericolo di abusi, non potrà esso dar mai diritto alla pretesa guarentigia. Il padre può certamente abusare del suo potere nel governo della famiglia, e 1'atto di un tale abuso non è raro. Tuttavia non è lecito por mano nell'ordinamento domestico, e convertirlo da monarchico puro in costituzionale, con pattuite o usurpate guarentigie per parte de' figliuoli e de' servi. Perchè ciò? Perchè quell'ordinamento dipende dalla natura e non da umana istituzione. Ora il

medesimo, e a più. forte ragione, vuol dirsi della Chiesa; il cui ordinamento non è stato fatto dagli uomini, ma da immediata istituzione divina. Che se la famiglia, per essere società subordinata alla civile, trova in questa un legittimo temperamento; la Chiesa, per essere società suprema e non subordinata a verun' altra, non può sottostare se non al sindacato di Dio, il quale colla sua assistenza non permette mai abusi generali, e quanto al cadere in abusi particolari ella ne è rattenuta dalla sua sapienza, dalla sua santità, dal suo amore materno e dalla sua stessa debolezza di forze materiali.

Si concepisce di leggieri che il pericolo di abuso, bene o mal giudicato, possa condurre a stabilir guarentigie in un Governo mutabile nelle sue forme. Così veggiamo molti Stati da monarchici assoluti tramutarsi in monarchie temperate o anche rappresentative. Ma è del tutto inconcepibile che lo stesso possa avvenire, dove la forma di Governo è immutabile e non soggetta al volere dell'uomo. Così è della Chiesa; la cui costituzione è determinata da Cristo, e l'esercizio dei cui potere non può per conseguenza avere altri limiti, se non quelli che furon posti da Cristo stesso. Ora ci mostri il sig. Langiais dove e quando Cristo Signore limitò l'esercizio del potere legislativo e amministrativo della Chiesa con questa guarentigia del Placet per parte dei civili Governi. Noi sibbene gli possiamo mostrare il contrario; giacché la formola, colla quale Cristo investì gli Apostoli e i suoi successori della potestà di governare la Chiesa, è contenuta in quelle parole: *Sicut misti me Pater, et Ego milto vos* (1). Io vi do la missione nel modo stesso, onde Io 1'ho ricevuta dal Padre. Dirà forse il sig. Langlais che Cristo ricevette dal divin Padre 1'autorità con questa restrizione, che non la esercitasse, senza il permesso e il beneplacito dell' imperatore Tiberio o del presidente Pilato?

Ma l'errore qui dei politici ha più profonde radici. Esso procede dal credere che 1'autorità civile sia quella, la quale permetta alla Chiesa di esercitare la sua giurisdizione sopra i fedeli del proprio territorio. Niente di più falso. I fedeli, dovunque si ritrovino, sono soggetti alla Chiesa per volontà di Cristo, e non per volontà dello Stato. Essi debbono necessariamente essere governati da due autorità, dalla civile e dalla ecclesiastica, operanti ambedue liberamente nel proprio giro; benché la prima con subordinazione alla seconda, giacche gli interessi materiali sono subordinati agl' interessi spirituali. I popoli cristiani, a qualunque nazione appartengano, siano essi italiani, tedeschi o francesi, se sono sudditi del Re o dell' Imperatore quanto al temporale, sono altresì sudditi del Papa quanto allo spirituale ; anzi più del Papa che del Re o dell'Imperatore, se è vero che è più nobile il fine a cui provvede la Chiesa, che non quello a cui provvede lo Stato, e che l'istituzione divina è da più dell' istituzione umana.

---

**(1)** IOAN. XX.

## IV

*Un' obbiezione del Langlais.*

Qui appunto ci sembra udire il sig. Langlais obbiettare colla sua osservazione recata di sopra, che cioè se 1' Enciclica papale si fosse contenuta nei limiti della fede e della morale, il Governo non si sarebbe opposto; ma essa è entrata nel giro dell'ordine civile, censurando principii, sopra cui riposano alcune delle istituzioni politiche della Francia: *Le Gouvernement a considéré qu'elle va au delà des matières religieuses; quelle renferme des maximes concernant Vordre purement civil, qui Interprélées dans leur sens naturel et usuel, le seul qui frappe et saisisse la vivacité de Vesprit francais, paraissent ètre la critique, la censure des principes politiques, sur les quels reposent quelquesunes de nos institutions nationales*.

Rispondiamo: Primieramente, il discorso, da noi fatto finora, dimostra che lo Stato non ha il diritto d'impedire la pubblicazione delle Bolle ed Encicliche papali; e dove manca il diritto, nessuna ragione può scusare l'arbitrio. In secondo luogo non sappiamo bene conciliare tra loro queste due proposizioni dell' opponente: 1' Enciclica papale non sarebbe uscita del proprio giro, se avesse toccato punti di fede o di morale; è uscita dal proprio giro, perchè ha toccati alcuni fondamenti delle istituzioni politiche. Si danno dunque fondamenti d'istituzioni politiche, secondo il sig. Langlais, fuori del giro della morale! fuori, per conseguenza, del giro de' costumi, ossia del giro delle azioni umane! Noi finora avevamo creduto che ogni istituzione, quale che siasi, si fonda sempre in un principio razionale; e che ogni principio razionale, ordinato alla pratica, è per questo stesso regola di costumi, e però appartenente all' ordine morale. Ma adesso impariamo il contrario.

Tuttavia ci sorge una difficoltà: E d' onde sa il sig. Consigliere che le proposizioni proscritte dal Pontefice, le quali esso Consigliere dice basi d'istituzioni politiche, non appartengono all' ordine morale? A noi pare che il solo vederle proscritte da un Papa, avrebbe dovuto persuadere il contrario. Imperocché, secondo il nostro debole modo di vedere, il discorso legittimo dovrebbe procedere così: Il Pontefice ha solo diritto di decidere nell' ordine morale; ma egli ha deciso intorno a tali e tali proposizioni; dunque esse appartengono all' ordine morale. Un tal modo di ragionare non è piaciuto al sig. Langlais. Egli ama piuttosto ragionare in quest' altra forma: Le proposizioni, che il Pontefice proscrive, appartengono all' ordine politico; ma il Pontefice ha solo diritto di decidere nel1' ordine morale; dunque egli ha travalicato i limiti del suo potere. Lasciamo stare l'insolenza, per dirla mitemente, che contiene questa illazione; guardiamo alla sola legittimità del raziocinio. Esso, per poter conchiudere, suppone che l'ordine politico non possa ad un tempo esser anche morale, o almen fondarsi nell' ordine morale ; suppone anzi che ne debba di necessità essere separato: altrimenti non potrebbe dire che il Pontefice, per ciò solò che è entrato nell' ordine politico, sia uscito dall' ordine morale. Nuovo

documento per noi! Finora si ora voluto separare la politica dalla religione, ora si vuol separata anche dalla morale! È giusto; qua dovea condurre il progresso e l'incivilimento moderno. Novella pruova del quanto giustamente il Pontefice dichiarò nel Sillabo l' impossibilità di conciliarsi col medesimo.

Se non che, politico o morale che sia l'ordine, a cui appartengono le proposizioni censurate dal Pontefice; chi ha dato al sig. Langlais il diritto d'interpretare il senso delle decisioni e degl'insegnamenti della Chiesa? Egli dee sapere benissimo che la Chiesa si divide in docente e discente, e che il Laicato appartiene a questa seconda parte soltanto. La Chiesa docente è principalmente e propriamente composta dei soli Vescovi, con a capo il romano Pontefice. Or non ispetta per fermo allo scolare definire il senso delle proposizioni del maestro. Se non ne comprende qualcuna, può chiederne spiegazione da lui: *Non est discipulus supra magistrum*. Che diremo poi, se consideriamo la condizione di suddito? Legittimo interprete della legge non è se non il legislatore medesimo. Dalla Chiesa dunque e non dal Consiglio di Stato deve chiarirsi il senso delle verità che essa sancisce, dove per avventura non fosse manifesto o per una qualunque ragione non venisse inteso.

Ma lasciando queste e consimili considerazioni, vogliamo fermarci sopra di una, che tocca il caso presente più da vicino. A noi sembra essere stato un gravissimo atto d' imprudenza quello d' aver affermato che 1'Enciclica pontificia condannava alcune basi delle istituzioni politiche del Governo. La prudenza avrebbe voluto che accettandosi con piena adesione, secondoche è necessario ad ogni vero Cristiano, gì' insegnamenti del Pontefice, si mostrasse che non per questo le basi della politica, in quanto si riferiscono alle circostanze de' tempi e dei luoghi, ne restavano offese. Facendosi diversamente, qual frutto si è sperato di coglierne? Che i fedeli credessero infallibile la politica, e fallibile il Papa? Neppure il più sfegatato gallicana avrebbe sognata tanta pazzia, massime dopo la piena adesione dei Vescovi all' enciclica pontificia.

Perciò, ripiglia il sig. Langlais, si è preso il partito d' impedire la pubblicazione officiale dell'Enciclica; così i fedeli non sarebbero tenuti ad assentirvi. Vano partito. Imperocché non si trattava qui di ordinamenti pratici; de' quali impedendosi l'esecuzione, potesse venire scusato chi non vi si conformasse, per impotenza o difficoltà del fatto. Qui si trattava di semplici punti dottrinali, ai quali deve aderir l'intelletto; e l' intelletto, per essere tenuto ad aderirvi, basta che ne abbia contezza. La promulgazione in questo caso è la notizia certa che si abbia, onde che sia , della verità definita. Ora questa notizia era inevitabile, attesa la libertà della stampa. Mercè di lei, ogni fedele, come in Italia così in Francia, avrebbe indubitatamente saputo che il Pontefice, in qualità di maestro infallibile del vero e dell' onesto, ha proclamato che le tali e tali massime sono erronee e perniciose. Era presumibile che l'intelletto dei fedele le credesse per contrario veraci e proficue, perchè lo Stato dice di avervi sopra fondato alcune sue istituzioni?

Del resto, quand' anche fosse riuscito al Langlais di provare che le proposizioni proscritte dal Pontefice appartengono al mero ordine politico, non avrebbe conchiuso nulla; giacché lo stesso Gersone, primo banderaio del così detto Gallicanismo, riconosce nell' autorità spirituale della Chiesa, a rispetto della temporale dei governanti terreni, un diritto direttivo e regolativo, in virtù del quale essa può correggere le leggi civili, quando discordano dalla legge divina (1).

Ma dunque avremo lo Stato nello Stato? Ridicola obbiezione. Alcuni politici credono collo spauracchio d' una frase potere atterrare gli ordinamenti di Dio! Dio ha stabilito la Chiesa, e vuole che questa Chiesa sia libera nel reggimento spirituale degli uomini. Questo punto è irremovibile. Tenendo fermo questo punto inconcusso, aggiustatevi poi le frasi, come meglio potete. Che se non riuscite a conciliare tra loro le due potestà, non vediamo perchè debba volersi il discapito della spirituale piuttosto che della temporale, mentre quella è di maggiore importanza all' uomo, che questa antiponete i beni del corpo ai beni dell' anima? Ma ben riguardata la cosa, non ci è uopo di recar discapito né all'una né all'altra, ne di temer lo Stato nello Stato; tanto solo che intendiate bene la diversità dei fini, a cui le due autorità dirigono 1'uomo, essenzialmente composto di due elementi, di materia cioè e di spirito. La qual considerazione vi condurrà anche a capire, quale di esse autorità dev'essere subordinata all'altra nelle sue leggi.

## V

*Si esamina il terzo argomento*.

Da ultimo il sig. Langlais ricorre alla storia. Questa legge, egli dice, non è stata inventata nel 1802; essa esiste da secoli.

È vero; purché restringansi questi secoli ai tempi posteriori al grande scisma d'Occidente, cioè a quattordici secoli dopo la fondazione della Chiesa. Prima di quell' epoca non mai i Governi ebbero una sì strana pretensione. Sul declinare del nono secolo, essendosi tenuto in Costantinopoli l' ottavo Concilio ecumenico, nella prima sessione il Prefetto imperiale chiese ai Legati del Papa, in nome anche dei Vescovi, che mostrassero il breve delle loro facoltà. Alla quale dimanda indegnati i Legati risposero: *Che i brevi apostolici si assoggettino air esame di chicchessia? Questo non sì è udito mai*. Al che il Prefetto: *Dio ci guardi dal pretendere tal cosa; ma noi vogliamo vederli, perché Rodoaldo e Zaccaria vostri predecessori e' ingannarono, avendo dal Papa istruzioni del tutto contrarie*. Ecco perfino nella corte di Bizanzio, sì ostile all' autorità pontificia, rigettato con orrore 1'assurdo della revisione go-

---

**(1)** *De Palesiate ecclesiastica*. Consid. 12,

vernativa per le lettere del Papa. Senonchè nel tempo della grande divisione d'Occidente, avendo il Papa Urbano VI, per ovviare all' ingerenza degli Antipapi, conceduto ad alcuni Vescovi, che nelle loro diocesi non potesse eseguirsi alcuna lettera apostolica senza la loro revisione; si pretese poscia dai medesimi di dedurre in consuetudine siffatta concessione (1). Questo primo saggio di *placet* dei Vescovi solleticò col tristo esempio i Governi laicali, i quali cominciarono a poco a poco ad usurparlo per proprio conto. Ma al tempo stesso non fu minore la sollecitudine dei romani Pontefici a riprovare e condannare l'ingiusta usurpazione. La storia ecclesiastica fa fede di questa nostra asserzione. «Voi dite, osserva qui il Tarquini , che il *placet* è un vero diritto, voluto da giustizia , essenziale al governo politico: la Chiesa, con una continuazione di giudizii, che forse non ha pari nella sua storia, dalla sua stessa fondazione fino a Pio IX, lo condanna ed espressamente lo definisce, siccome espressamente lo definirono Leone X, Clemente VII, Clemente XI, Benedetto XIV, *opposto ad ogni giustizia, indecente, assurdo, temerario, scandaloso, pravità intollerabile, degno di eterna pena, e però colla più grande pena*, che è l'anatema, lo punisce (2).»

Ciò posto ragioniamo così: Se la storia fa autorità, qual è maggiore: quella di più di quattordici secoli, o quella di cinque? Or la prima sta contro il *Placet*; la seconda, come voi dite, pel *Placet*. Sebbene ne anche questo può dirsi con verità. Imperocché questi stessi cinque secoli, se testificano la pretensione de' Governi, testificano del pari l'opposizione costante della Chiesa. Ora nel conflitto, qual delle due autorità ha più peso? In terzo luogo, la storia può attestare il fatto, non creare il diritto; il quale anzi è spesso offeso dal fatto. Il diritto è potere secondo ragione; e però formalmente non deriva che da razionali principii. Si dirà: ma il fatto, benché da prima violento, può poscia colla durata convertirsi in diritto mercè della prescrizione. Sì; ma sotto due condizioni. Prima, che il possesso sia pacifico, senza richiami della parte offesa; e questa condizione manca del tutto nel caso nostro, giacché la Chiesa ha sempre protestato contro le usurpazioni dello Stato. Secóndo, che trattisi di diritti alienabili e capaci di passare da uno in un altro. Anche questa condizione

---

**(l)** Ciò si rileva apertamente dalle parole di Martino V, nella sua bolla *Quoad antidota*: «Sul cominciare del pestilente scisma (così il predetto Pontefice) per togliere gli scandali, che in varie parti per l'eseguimento di bolle diverse, da Pontefici diversi da' luoghi di loro obbedienza mandate, con molto danno nascevano; Urbano, detto da quei di sua obbedienza Sesto, concesse ad alcuni prelati, che nelle loro città e diocesi non potesse eseguirsi lettera apostolica, se prima a loro od agli officiali da loro deputati non fosse presentata, e da loro non venisse approvata. Or questa concessione da alcuni si è voluta trarre in consuetudine, e con statuti sinodali e provinciali ordinano, che nessuno ardisca eseguire lettere apostoliche senza averne ottenuta da loro o da foro officiali la licenza per mezzo di lettere, cui danno il nome di *vidimus*, o di *placet*; donde nasce ecc.»
**(2)** *Del regio Placet*, Dissertazione p. 19.

qui manca; giacché qui trattasi di diritto del tutto inalienabile, siccome procedente da istituzione divina e fondato nella missione che Cristo diede alla Chiesa d'insegnare la verità alle genti. Ma tocchiamo un poco delle singole allegazioni del Langlais.

Egli cita da prima S. Luigi. Ci mostri dove e quando S. Luigi si arrogò il diritto di proibire la promulgazione dei decreti e delle lettere pontificie. S. Luigi fu solamente il primo ad usar la frase di *libertà gallicane*: ma egli l'adoperò in- senso di favori alla Chiesa per parte del Governo, non già in senso di legami. Ecco come ne paria uno storico francese, il Rohrbacher: «In quel tempo il Re indirizzò una ordinazione a tutti i suoi sudditi nelle diocesi di Narbona, di Cahors, di Rhodez, d'Agen, d'Arles e di Nimes, contenente dieci articoli con questo preambolo — Luigi, per la grazia di Dio re dei Francesi, a tutti i cittadini e suoi altri fedeli della diocesi di Narbona salute e dilezione. Desiderando con ardore fin dal primo incominciamento dei nostri anni e del nostro regno, servire a Colui, dal quale noi abbiamo ricevuto e il regno e l' esistenza, bramiamo, che la Chiesa di Dio, la quale nelle vostre terre è stata lungo tempo afflitta e desolata da tribolazioni innumerabili, sia onorata nei nostri dominii e felicemente governata. In conseguenza, coll' avviso dei grandi e dei saggi, noi stabiliamo che le Chiese e gli Ecclesiastici dei detti paesi godano delle libertà ed immunità, di cui gode la Chiesa gallicana, e che essi ne godranno pienamente, secondo il costume della predetta Chiesa. — È questa la prima volta che si trova sì fatto vocabolo di libertà della Chiesa gallicana. Esse significano qui una vera libertà, per opposizione alla servitù, in cui erano giaciute le Chiese della Linguadocca sotto l'oppressione dei Manichei. Questo senso è sommamente francese, cioè chiaro e ragionevole. Ma quanto più tardi certi legulei appellarono libertà della Chiesa gallicana le servitù scolaresche, che essi le vollero imporre, e sotto le quali ella geme tuttora, quel vocabolo non sente più della lealtà franca o francese di Carlomagno o di S. Luigi, ma bensì sente dei sofisti greci del basso impero (1).»

Il Langlais ricorda l'ostinazione de' Parlamenti nel voler l'esercizio di quel preteso diritto, a dispetto eziandio dei loro Re. Sì; ma egli, così facendo, si appella ad antenati poco onorevoli. Ecco come il giudiziosissimo Phillips ce li dipinge: «È vero che queste disposizioni scismatiche non erano ancora apertamente incoraggiate e protette dai Re; ma esse trovavano un ausiliario molto più attivo nell' indipendenza dei Parlamenti. Questi , essendo cessati d'essere semplici Corti di giustizia, che dessero sentenza in ultimo appello sopra i giudizii dei tribunali del Regno, entrarono volentieri in lizza, per continuare 1' opposizione ingaggiata contro la S. Sede, in nome degl'interessi nazionali e dei pretesi diritti ecclesiastici. Di già essi avevano fatto delle do-

---

**(1)** *Histoire universelle de l'Eglise catholique par l'Abbé* ROHRBACHER. Tome dix-huiticme: Livrc soixantc-lroisièmc. §; 1.

glianze col Re, per l'abolizione della prammatica sanzione e per occasione del Concordato; e si andò poscia sempre più innanzi in siffatta via, a misura che i membri di questi grandi corpi giudiziarii, divenuti un potere dello Stato, con alla testa il parlamento di Parigi, si dedicarono vie maggiormente ai principii del Calvinismo, e più tardi a quelli del Giansenismo (1).»

Infine il Langlais mette innanzi i sentimenti della Chiesa gallicana, *présentée si souvent comme un modèle par la Papautè*; la dichiarazione del Clero del 1682; e, ciò che non potea mancare in uno scritto francese, la menzione obbligata del gran Bossuet.Rispondiamo a tutto brevemente. È indubitato che i Pontefici rappresentarono bene spesso la Chiesa di Francia come modello delle altre, ma ciò prima del funesto nascimento del così detto Gallicanismo. Son degne sopra tutte di riferirsi le belle parole di Gregorio IX: «La Chiesa di Francia, così quell'altissimo Papa, dopo la Sede Apostolica, è come uno specchio di tutto il Cristianesimo e quasi immoto fondamento della fede; siccome quella che nel fervore della fede cristiana e nella devozione alla Sede Apostolica non è seconda a nessuna, ma precede tutte le altre Chiese: *Gallicana Ecclesia post Apostolicam Sedem est quoddam totius Christianitatis speculum et immotum Fidei fundamentum, utpote quae in fervore fidei christianae ac devotione Apostolìcae Sedis non sequatur alias sed antecedat* (2)» Splendidissimo elogio; e di cui quella nobile nazione può giustamente andare superba. Senonchè avendo la Francia più che ogni altra regione sofferto dal grande scisma, per la sede degli Antipapi in Avignone; si andò in lei a poco a poco formando quel sistema di massime erronee e d' insubordinazione alla suprema autorità ecclesiastica, che vuol significarsi col nome di *Gallicanismo o di libertà della Chiesa gallicana*. Esso infettò massimamente i magistrati civili; giacche il Clero si accorse ben presto che sott' ombra di libertà se gì' imponeva la più svilente servitù, e più d'una volta ne fece alti richiami col Principe. Tuttavia non era presumibile che, a lungo andare, il contagio non s'appiccasse a una parte anche de' chierici, massimamente quando, sotto il Gran Re, la servilità al potere civile pervenne al colmo. Fu allora che Luigi XIV potè raccogliere un'assemblea di Vescovi, affine di determinare i limiti dell' autorità del Papa; col quale, a cagione delle regalie, era venuto in aspro dissidio. In quell' assemblea Bossuet, coll' intendimento di evitare maggiori mali, compilò la famosa dichiarazione di trista memoria, che ridotta per volontà del Re a quattro soli articoli, fu per ordine suo fatta giurare da tutti i Vescovi. Ma essa incorse tosto la riprovazione d' Innocenzo XI e poscia di Alessandro VIII, finché Innocenzo XII conseguì che lo stesso re Luigi la rivocasse, e i Prelati soscrittori la sconfessassero, chiedendone perdono al Pontefice. Ecco un tratto della lette-

---

**(1)** *Du Droit ecclesiastique*. Tome troisième, liv. I, §. 135.
**(2)** *Epistola ad Archiep. Remensem.*

ra che questi gli scrissero: *Ad pedes Beatitudinis Vestrae provoluti profitemur et declaramus, nos vehementer quidem et supra id quod dici potest ex corde dolere de rebus gestis in comiliis praedictis, quae Sanctitatì Vesfrae eiusque praedecessoribus summopere displicuerunt: ac proinde quidquid in iìsdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, prò non decreto habemus et habendum esse declaramus*. Vero è che dopo quel tempo il gallicanismo nel Clero di Francia ebbe una specie di recrudescenza. Ma esso ben presto si affievolì di bel nuovo, cotalchè da molti anni a questa parte può dirsi del tutto estinto nell' illustre Episcopato e Clero francese , ed ora invano si fanno sforzi dalla parte burocratica per richiamarlo a novella vita (1).

Da ultimo, per ciò che spetta al famoso scritto di Bossuet, ecco come ne parla il già da noi citato Phillips: «Ventisei anni dopo la morte di Bossuet, apparve la prima, e quindici anni più tardi la seconda edizione della Difesa della dichiarazione del Clero gallicano, sotto gli auspicii dell' indegno nipote del gran prelato. Quest'opera Bossuet l'avea intrapresa per istigazione di Luigi XIV, poi abbandonata, poi rimessa di bel nuovo sul tappeto. È certo che tanto egli quanto il Re avevano compiutamente rinunziato al loro primo disegno di darla alla pubblicità. La composizione di questo libro avea dovuto mettere il suo Autore in una perplessità crudele: la dichiarazione del 1682 era sua opera, e Luigi XIV, con darle forza di legge, avea acquistato il diritto di esigerne la dimostrazione scientifica. Bossuet scrisse la difesa di questa dichiarazione; ma quest' atto di debolezza turbò i suoi ultimi anni. Tuttavia a chiunque sa per esperienza qual distanza vi ha tra i primi saggi anche iterati di un' opera, e la forma definitiva sotto la quale essa esce alla luce, è evidente che non si può senza ingiustizia imputare al Vescovo di Meaux la responsabilità della *Difesa della dichiarazione*, soprattutto che i suoi editori postumi non hanno offerto alcuna guarentigia di fedeltà (2).» Del resto l' autorità anche di un uomo grande, di cui per altro si sa la non sempre lodevole deferenza ai voleri del suo capriccioso padrone , non ha valore alcuno in una materia, la quale, come abbiamo veduto , è decisa in contrario da molto più alti principii. E senza ciò, non vediamo qual partito il Langlais può trarre dalle quattro proposizioni Gallicane, ora che la Chiesa universa per l'organo dei Vescovi ha aderito pienamente all'Enciclica papale (3).

---

**(1)** Ciò scrivevamo alcuni anni prima che si adunasse il Sacrosanto Concilio Vaticano , dal quale il Gallicanismo ha ricevuto il colpo di grazia colla solenne definizione dell' infallibilità Pontificia.

**(2)** *Du Droit ecclesiastique* etc. traduit per M. l'Abbé CRÒUZET. T. III. 1. 1, §. 135.

**(3)** Molto meno potrebbe trarne partito dopo la Costituzione De Romano Pontìfice promulgata dal Concilio Vaticano.

*Conclusione.*

Il sig. Langlais termina la sua relazione con una parenesi ai Vescovi, intorno all' obbedienza dovuta alle leggi dello Stato. Per quanto ciò sembri strano nella persona di un laico, gioverà nondimeno a non farci passare per presuntuosi, se anche noi terminiamo la nostra risposta con una parenesi a lui, intorno all' obbedienza dovuta alle leggi della Chiesa, nel che non abbiamo uopo di altro, se non di fare come una parodia del suo discorso, il quale assai più. si porge opportuno alla nostra causa, che non alla sua.

Chiunque ha senso di verace pietà e di fede cristiana, intende di leggieri qual penoso spettacolo sia quello di veder figliuoli della santa Chiesa, giustamente convinti d' insubordinazione e baldanza verso la loro madre e signora! E che sarebbe del magistero sacro e dell' autorità del Vicario di Cristo, se ogni fedele potesse levarsi giudice de' suoi insegnamenti e sindaco dei suoi decreti? La sommissione alle leggi della Chiesa è dovere di tutti: cittadini, magistrati, principi; e quelli in ispecie le debbono maggiore obbedienza, i quali pel grado, che occupano, son tenuti a precedere i popoli coli' esempio. Ecco le massime d' ogni società veramente cristiana; ecco le massime della sana politica. I rappresentanti di questa politica non sono solamente membri della società civile e sudditi dello Stato, ma sono altresì membri della società religiosa, e per conseguenza figliuoli, sudditi e servi della Chiesa di Dio. I Governi spesso si lagnano della difficoltà dei tempi; ma essi 1' accrescono col porre inciampi alla medicatrice azione della Chiesa. Chiesa e Governo non sono stabiliti da Dio per guardarsi in cagnesco e contrariarsi a vicenda; ma per darsi scambievolmente la mano e concorrere, l'uno e l'altra nel proprio giro, alla vera felicità delle genti. Verrà tempo, che dissipati i presenti mali e chiariti gli spiriti (giacche Dio fece sanabili le nazioni) si conoscerà quanto fu irragionevole ed improvvida 1' opposizione , che Governi ombrosi e mal consigliati fecero alla libera voce di quella Chiesa, che sola in mezzo all'uragano li ammoniva dello smarrito sentiero, e con materno affetto li riavviava a termine di salute.

## ARTICOLO IX.
## **Risposta a un difensore dei due precedenti assurdi.**

### I
### *Assunto*

Il rapporto del signor Langlais, esaminato da noi nel precedente articolo, apparve forse molto debole agli stessi Statolatri di Franci; massimamente che egli aveva trascurato del tutto di dimostrare la competenza del tribunale presso cui l'affare agitavasi , la qual competenza veniva negata dall' illustre Vescovo

di Moulins. A colmare pertanto questa lacuna, e rafforzare gli argomenti del relatore discese nell'arena il signor avvocato Chaix d'Est-Ange con quattro prolissi articoli, inseriti nel *Moniteur* ed aventi per titolo: *De la publication en France des actes de la Cour de Home et des appels comme d'abus* (1). Non sarà soverchio, se noi chiameremo un poco ad esame questi quattro articoli, a confermazione della verità da noi stabilita. Nel che fare confessiamo d'incontrare non lieve difficoltà: non a motivo dell' artifizioso argomentare (che per questa parte il signor D'Est-Ange si mostra anzi penna giovanile, non ancora bene esercitata nei sofismi del Giansenismo); ma sibbene per l'intralciato discorso che adopera e per la molta confusione nel saltellare che fa da una cosa ad un'altra, senza misura. Il signor De Riancey, nel dar giudizio di questo scritto, ha detto assai giustamente: Ci ha del Van-Espen, meno la scienza; ci ha del Dupin, meno il brio; *C'est du Van-Espen, moìns la sciente; c' est du Dupin, moins la verve* (2). Ma noi dobbiamo aggiungere che in quanto all'ordine, ci ha del guazzabuglio; sicché la diceria del sig. Avvocato D'Est-Ange non incongruamente potrebbe definirsi: *Indigesta rerum farrago*. Egli veramente la divide in due paragrafi; nel primo dei quali cerca i fatti, e nel secondo cerca il diritto in ordine all' argomento propostosi (3). Ma in entrambi i paragrafi parla degli uni è dell'altro promiscuamente; e quanto ai fatti si diletta assai di aneddoti, quanto al ragionamento si diletta assai di declamazioni, e declamando si trasporta di bel nuovo là d' onde lo credevi essersi dilungato. In somma, quand'anche il D'Est-Ange non avesse manifestata la sua professione, tu nel leggere il suo scritto ti accorgeresti subito d' avere a fare con un avvocato; e un avvocato del genere di quelli, che in Italia sogliam designare col nome di *Azzeccagarbugli*.

Tuttavia faremo come si può in tanta confusione, procurando, in ciascuno dei predetti punti, di separare l'una parte dall' altra e porre da noi l' ordine che ci manca.

## II
### *Dell'esame dei fatti*

Anche il signor D'Est-Auge prende per cavallo di battaglia i famosi articoli organici: *Qu' a fait M. le Garde de Sceaux*? *At-il prie une mesure arbitrarie et véxatoire?* Non. *Il a executé l'article I.er de la loi du 18 germinai an. X* (8 *Avril* 1802) *vulgairement appellée les* articles organiques (4). Egli vi

---

**(1)** *Le Moniteur Universel*. Num. 54, 55, 56, 58.
**(2)** *l'Union*, an. 1865, n. 59.
**(3)** §. 1. *Examen, en fait, des précédents en matière de promulgation des bulles et des appels comme d'abus*. Moniteur n. 54. — §. 2. *Du droit en matière de promulgation des bulles, et d'appel, comme d'abus*. Ivi, n. 56.
**(4)** Moniteur n. 54

distingue il fondo dalla formola (1); e prende a difendere tanto l'uno, quanto ]' altra.

Per ciò che spetta alla formola, essa sembrava viziosa agli occhi di Pio VII, per essere stata mescolata, senza ch'egli ne sapesse nulla, col Concordato: *Cette formule avait été viciée, dans l'opinion du Pape Pie VII, par le mélange que le premier Consul en avait fait à Vinsu du Pape avec le Concordai* (2). Il Papa se ne richiamò sì con un1 allocuzione in Concistoro, e sì con una nota a Napoleone. Ma il nostro avvocato annienta un tal richiamo con due considerazioni. La prima è che esso sembrava fatto per semplice formalità: *Cette note, comme l'Allocution du Pape, semblait ne renfermer que des rèserves de pure forme* (3). Tale peraltro non fu il giudizio che ne portò l'ambasciatore francese Cacault, il quale rispondendo al Cardinale Consalvi disse: *Votre protestation va partir. Elle est, du reste, reservée dans les termes, et, avec cela, courageuse et assez déterminée au fond*. Noi sopra ciò preferiamo di tenerci coli' opinione del diplomatico contemporaneo, che non con quella dell'avvocato postumo. Del resto nell'articolo precedente, esaminando la relazione del signor Langlais, abbiamo mostrato quanto sia assurdo un tale giudizio.

L' altra considerazione del sig. D' Est-Ange è che il rimprovero d' aver promulgati gli articoli organici insieme col Concordato, era puerile: *Le reproche fait à la forme delapromulgation était puéril* (4). La taccia è grave; ma egli si mette di proposito a provarla. E come la prova? Provando il contrario, cioè che quel rimprovero non era puerile, ma sussistente, ed era sussistente per la stessa ragione allegata dal Papa. E di vero, perchè si lagnava il Papa di quella forma di promulgazione? Perchè essa poteva far supporre che gli articoli organici non fossero se non la sequela naturale e lo svolgimento del Concordalo religioso. Ora il sig. D' Est-Ange dice che Napoleone li pubblicò insieme col Concordato, acciocché questo non facesse cattiva impressione negli avversami della potenza papale: *Elle avait été adoptée , non pour faire passer les arlicles organìques auprès du Pape, mais pour faire passer le Concordai auprès des ennemis de sa puissance* (5). Or come poteva ottenersi un tal fine? In quanto si sarebbe veduto negli articoli organici il senso in che doveva prendersi il Concordato, e si sarebbe creduto di trovarvi una legittima spiegazione, mitigativa del medesimo; il che costituiva appunto la ragione per cui il Papa se ne doleva.

---

**(1)** *Les articles organiques sont une formule, mais derrière eux il y avait un droit fondamental supérieur et antèrieur*. Ivi n. 55.
**(2)** Ivi n. 55.
**(3)** Ivi.
**(4)** Ivi.
**(5)** Ivi.

Il Papa si querelava altresì che gli articoli organici fossero stati sanciti senza suo concorso. Il nostro avvocato ribatte quest' accusa con una ragione non meno curiosa della precedente. Egli dice che questo concorso non era necessario, perchè Napoleone non intendeva con quelli obbligare il Papa, ma i Francesi, e ne considerava la materia come appartenente al giro delle cose temporali: *Le premier Consul n)avait jamais prétendu que les articles organiques fussent un ade synallagmatique , un ade ayant le caractère bilaterale du Concordat luiméme. Il n' y voyait , au moins en ce qui concerne les bulles et les abus, que un ade légitime de la puissance temporelle* (1). Singoiar modo di dimostrazione! Non v'era bisogno del concorso del Papa, perché Napoleone non lo credeva necessario. Dunque in egual modo egli avrebbe potuto far senza del Papa in tutti gli altri punti del Concordato, tanto solo che avesse portato intorno ad essi un eguale giudizio. L'argomento a simili qui ha tutto il valore. Imperocché non ci ha quasi punto in tutti i 17 articoli del Concordato, che tocchi sì da vicino la religione come la toccano questi due abusi del placet e dell'appello. Essi riguardano l'indipendenza del potere legislativo e giudiziario della Chiesa, che sono le funzioni più essenziali della sovranità. Se dunque il primo Console avea creduto non potere per quelli fare a meno del Papa, dovea credere il medesimo per questi; e quand'anche sopra un tal particolare si fosse da prima ingannato, dovea ricredersi dopo i richiami del Papa.

Del resto a convincere il sig. D' Est-Ange dovrebbe bastare il giudizio di un uomo, di cui egli non rifiuterà né l'autorità né la competenza. È questi il signor Cormenin, il quale così parla del fatto , che qui ci occupa: «Non si può negare che un atto ulteriore o regolamento speciale fosse necessario per compire 1' atto primitivo del Concordato, affin di metterlo in movimento, in esercizio. Ma del pari non si può negare che questo regolamento non poteva ricevere la sua esecuzione, se non dopo essere stato discusso pel prò e pel contro col Papa, e dopo aver ottenuto il suo assenso. Questa discussione aveva avuto luogo? Questo assenso era stato dato? Si credeva generalmente, fino a questi tempi, da noi tutti pei primi; giacché le querele di Roma furono da principio temperate e segrete. Non ci erano giornali in quel tempo; come potevano essi occuparsene? L'Impero col mutismo soffocante della sua oppressione ci passò sopra. La Ristorazione non diede al Clero agio di richiamarsene. Non vi ebbe cosa, fino al nome del venerabile e savio Portalis, redattore degli articoli organici, la quale permettesse di mettere in dubbio 1'esistenza della ratificazione non legislativa ma diplomatica degli organici. Ma la quistione essendosi sollevata da poco tempo, di sapere se l'insegnamento della dichiarazione del 1682 obbligasse i Vescovi per prescrizione del Papa come per quella del Governo, si pensò di rimontare all' origine di questi articoli

---

**(1)** Ivi.

organici e studiarne la composizione, la forma, il legame, i segni. Non era mestieri essere né gran giureconsulto, né gran diplomatico per accorgersi al primo saggio, che gli organici risonavano una falsità e costituivano una vera soperchieria (1).» Avete inteso, sig. D'Est-Ange? Non sono i legisti di Roma , da voi gentilmente chiamati fanatici e menzogneri (2); ma ò un giureconsulto francese, un uomo del progresso, che altamente dichiara i vostri articoli organici, *una pretta soperchieria*.

Se non che non tanto della soperchieria si lagnava il Pontefice, quanto dell' essere quegli articoli un manifesto attentato alle ragioni della Chiesa. Il nostro avvocato non fa motto di questa parte delle doglianze pontificie, ma indirettamente procura sbrigarsene colla difesa che assume degli articoli organici per ciò che ne riguarda il fondo, dimostrando che i due diritti di *placet* e di *appello* per parte del Governo civile, non sono contrarii alle leggi della Chiesa. Egli dice da prima che essi sono frutti di dottrina *innata nella Francia* (3). Ciò farebbe credere che ci sieno stati fin dal primo convertirsi di quella illustre nazione alla Fede. Ciò ripugna alla storia. Egli dunque si risolve ad essere meno esigente, e dice che sono state conquiste fatte dai tempi di S. Luigi in qua, in vista delle eccessive pretensioni di Roma. Ma innata o acquisita che sia, come prova il sig. D'Est-Ange che essa non è dottrina contraria alle leggi della Chiesa? Da prima con alcuni epiteti. Imperocché ricordando le sentenze degli antichi Parlamenti e le requisitorie degli avvocati generali e accorgendosi che l'usurpazione della magistratura laicale di per se non prova, nulla; si sforza di accattar loro autorità cogli appellativi di *uomini venerabili, savii e pìi, fedeli cattolici, i cui nomi sono sinonimi di onore, di scienza e di spirito religioso* (4). Ma checché sia della scienza e dell' onestà naturale, il certo è che quanto a religione essi erano pregni infino alle midolla di giansenismo, e ognun sa come il giansenismo sapea ricoprire col mantello della pietà e della religione il più fiero astio verso la Chiesa di Gesù Cristo. Il ricorrere adunque a cosi fatta autorità, non ostante quei magnifici epiteti, non prova nulla. Ella al più potrà essere un buon argomento per coloro, i quali , come il signor D' Est-Ange, non riconoscono la bolla *Unigenitus*; ma non potrà se non fare sorridere i sinceri cattolici, i quali, in un colle altre eresie, abboniscono l'empietà giansenistica.

L'altra autorità, che s' invoca dal sig. D'Est-Ange, è quella dei sovrani di Francia, cominciando da Luigi IX; quasiché questo santo Re sia stato il primo campione del placet e dell'appello. È mirabile a vedere come il nostro avvocato, benché in generale non si mostri molto rispettoso verso la santità; qui

---

**(1)** *Encyclopédie du dix-neuvième siede*. Alla parola: Concordat.
**(2)** *Les Légistes du Pape, trop célèbres par leurs arguties, leurs suppositìons mensongères, et leurs fausses décrétales ... Quelque bouche fanatique*. Moniteur, num. 54.
**(3)** Ivi, n. 55.
**(4)** ivi, n. 36.

nondimeno, credendo d' aver trovato un Santo che faccia per lui, si liquefa dolcemente in una tenera devozione: *Notez*, egli dice, *notez ce grand noni de saint Louis, grand dans l'État, grand dans l'Èglise* (1). Ma fìngiamo per poco che S. Luigi fosse caduto in quel fallo; che vorreste voi conchiuderne? S. Luigi fece una legge, colla quale ordinava che fossero improntate con un ferro rovente le labbra di chiunque bestemmiasse. Approvereste voi, sig. D' Est-Ange, questa legge? La promovereste sull'autorità di S. Luigi, non ostante che il Papa la biasimasse (2)? Che se ha tanta forza sull' animo vostro 1'autorità di un Santo; noi, tra i molti che vi potremmo ricordare, ne scegliamo un solo, ed è S. Gregorio VII, grande nella Chiesa, grande nel mondo. Perchè dunque non accettate i suoi insegnamenti? Perchè anzi lo mettete in canzone, recitando con disprezzo queir esametro attribuito a lui nello spedir che egli fece la corona imperiale a Rodolfo:

*Petra dedit Vetro, Petrus diadema Rodulpho* (3)?

Se non che il nome di S. Luigi è arbitrariamente abusato in tutta questa faccenda. Quel Re veramente grande, non meno per pietà verso Dio che per divozione al suo Vicario, non sognò mai i diritti di appello e di placet. Il sig. D'Est-Ange cita 1' articolo quinto della prammatica sanzione attribuita a lui; ed è meravigliosa la semplicità colla quale crede autentica cotesta prammatica, mentre accusa di falsità il decreto di Costantino in favore de' chierici, nonostante che fosse riportato da Eusebio, coevo di quell' Imperatore, e si trovasse registrato nel Codice teodosiano al titolo 2, del libro decimosesto. Vedete profondità di critica! Ma per tornare a noi, in prima l'autenticità di tutta intera quella prammatica sanzione, è fortemente rivocata in dubbio oggidì, sopra gravi argomenti (3). In secondo luogo, quand'anche si volesse tenere per autentica, quell'articolo è evidentemente interpolato, e non si legge nella vera

---

**(1)** *Moniteur*, n. 56.

**(2)** *Dans un édit qu'il publia contre le blasphème , il ordonna que les personnes coupables de ce crime fussent marquées d'un fer rouge sur les lèvres. Il fit exécuter cette loi sur un des principaux habitants de Paris, qu'on avait entendu blasphémer dans la rue. ... Il retira cependant la loi, dont il s'agit, sur les remonstrances du Pape Clement IV; et ayant fait dans une assemblée de son parlement tenue en 1269, un discours sur l'énormité du blasphème , il publia une nouvelle loi dans laquelle il ordonna que les blasphémateurs fussent à l'avenir condamnés a une amende pécuniaire, ou punis de la prison et du fouet, suivant Vespèce de leur crime et suivant leur dge et leur qualità*. — ROHRBACHER Hist. univers. De l'Èglise, t. XVI11, pag. 164.

**(3)** Qui l'erudizione del sig. Avvocato non fa del tutto buona figura. Imperocché invece di *Petra* pone *Deus*: *Deus dedit Petro, Petrus diadema Rodulpho*; non accorgendosi che così la prosodia nel verso sarebbe sbagliata.

edizione di essa prammatica, quale si trova nella *Bibliotheca Patrum* (1). In terzo luogo quand'anche l'articolo si volesse avere per genuino, tuttavia non se ne conchiuderebbe nulla. Imperocché esso non contiene altro, se non dei lamenti contro di Roma per le troppo gravi imposte, e il divieto di poterle continuare o levarne delle nuove senza il libero consentimento del Re e dei Vescovi; il che è ben poca cosa per rispetto all'odierna pretensione del placet per tutti gli atti provegnenti dalla Santa Sede, e non ha che fare coll' *appello* (2).

Escluso S. Luigi, restano i posteriori Re di Francia, i quali dal secolo decimoquinto innanzi, quando più e quando meno, si arrogarono que' due pretesi diritti. Ma la loro autorità non prova più di quello, che provasse l'autorità degli antichi Imperatori di Germania nel fatto delle investiture. Già si sa, il potere laicale, insofferente d' avere a fronte la potenza sacerdotale, ha in ogni tempo cercato di slargare i suoi limiti e di stendersi oltre il giro della propria giurisdizione.

Restano in fine i Vescovi, con tanta cura citati dal signor D' Est-Ange, come conniventi a quell' usurpazione laicale. Ma se per lui ha tanta forza l'Episcopato francese di altro tempo, perchè non ne ha niuna l'Episcopato del tempo nostro, che, come egli stesso confessa, non più riconosce come legittima nel potere civile quella duplice pretensione? Un Episcopato non ne vale un altro? Che se tra loro vuol istituirsi alcun paragone, non sembrano al sig. D'Est-Ange più autorevoli in questa materia i Prelati odierni, tutti intesi alle cure del sacro loro ministero e al tutto mondi della polvere del secolo, che non i Prelati a cui si appoggia, in una gran parte de' quali lo spirito cortigianesco prevaleva sopra i doveri pastorali? Del resto una scusa del loro errore o della lor debolezza può ripetersi dalle condizioni sociali di que' tempi. Allora lo Stato era intimamente legato colla Chiesa, il Corpo dei Vescovi costituiva il primo

---

**(1)** Vedi THOMASSY, De la pragmatique sanction attribuée à saint Louis. Paris 1844.

**(2)** *Déjà sous saint Louis il avait paru une pragmatique sanction* (1268) *reproduite par Munch*, a. a. 0. pag, 203, *et par* VILLENEUVE, TRANS, *Histoire de saint Louis* , vol. III, pag. 363. *Mais cette pièce porte des traces visibles d'interpolations; et est, en outre, entachèe d'invectives contre Rome, qu'il serait difficile de mettre sur le compie du saint Roi. La véritable lecon est dans la Bibliotheca Patrum.* Paris, tome VI, col. 1273. — *Du Droit ecclesiastique etc. par* GEORGES PHILLIPS, *traduit par l'Abbè Grouzet*, tome III, pag. 191.

**(3)** Sarà bene riportare testualmente cotesto famoso articolo; quale sì legge nell' istoria del ROHRBACHER. Esso dice così: *Quant aux exactions et aux charges très-pesantes, soit imposées par la cour de Rome à Véglise de notre royaume , par lesquelles il a été misérablement appauvri , soit celles qu'on voudrait imposer dans la suite, nous ne voulons, en aucune sorte, qu'on en fasse la levée, si ce n'est pour une cause raisonnable, pieuse et très-urgente , ou pour une véritable necessitò; et cela du consenlement libre et exprés de nous et de Veglise de notre royaume, — Histoirc universelle de 1' Èglise* etc tome XVIII, pag. 695.

degli Ordini politici, e l'uffizio del Principe laico era considerato quasi una continuazione del sacerdozio nell'ordine civile, sicché se gli attribuiva perfino il titolo di Vescovo dell' esterno. È questa una considerazione molto ovvia, la quale non si vede come possa sfuggire all'acume dei politici d'oggi giorno. Irragionevolmente e contro natura si vuol trasferire all' epoca presente un ordinamento, che sebbene non giustificabile, pure era in qualche modo compatibile nelle idee, nei costumi, nelle relazioni sociali di un'età trapassata. Se volete rimessa in vigore l' ingerenza dello Stato nelle faccende della Chiesa, rimettete in vigore gli altri rapporti in che l'una era coll' altro. Dichiarate novellamente che l'unica religione dello Stato è la cattolica; rivocate la tolleranza civile degli altri culti; restituite al Clero le sue antiche immunità, i suoi privilegi, le sue ricchezze, e soprattutto fate che come corpo occupi il primo seggio nelle assemblee legislative. Ma finché voi non solamente non richiamate in vigore coteste cose, ma anzi le distruggete dovunque ne resta una reliquia; fate increscere bonamente di voi, quando di tutto il passato volete ritenere le sole gravezze imposte alla Chiesa, senza i vantaggi che in qualche modo le compensavano.

Il sig. D'Est-Ange si meraviglia che la nuova attitudine del Clero sia cominciata in Francia dalla Rivoluzione del 30. Il suo stupore (ci perdoni se gli ritorciamo una sua frase) è puerile. Quella nuova attitudine fu naturai conseguenza del nuovo aspetto, in che stabilmente si costituiva allora lo Stato in faccia alla Chiesa. La Ristorazione del 15 potè da principio illudere e poscia, per qualche tempo, tener gli animi incerti. Ma quando coll' esaltazione dell' Orleanese il sistema moderno sembrò assicurarsi l'avvenire; la mutazione nel Clero fu inevitabile. E di qui sempre più si vede quanto mal ragionatore sia il nostro avvocato; il quale, dalla perdita che ha fatto la Chiesa di tante altre sue temporali prerogative, vuol dimostrare la possibilità di acconciarsi anche a questa servitù verso lo Stato. Tutto il contrario: quella perdita appunto rende oggidì del tutto impossibile che lo Stato continui in questa sua intromettenza; la quale in quelle prerogative trovava l'unico puntello e quasi una esteriore vernice, che ne copriva l' intrinseca mostruosità.

## III

*Dell'esame del diritto.*

Il sig. D' Est-Ange comincia questo suo secondo paragrafo con due preziose confessioni; le quali confermano mirabilmente ciò che noi abbiamo notato da ultimo nel numero precedente. Queste confessioni sono: l'una , che le vantate libertà gallicane non erano in favore della Chiesa di Francia, ma bensì dello Stato; l'altra che l'Episcopato e il Clero di Francia non vuol più saperne. «Io vorrei evitare, egli dice, i vocaboli di libertà della Chiesa gallicana. Essi rispondono oggidì a un concetto confuso. Anche in altri tempi la Chiesa di Francia le intendeva in un senso ristretto, e i Parlamenti in un senso largo. D'

altra parte la Chiesa presente sembra ricusarle del tutto, nonché nel senso largo, eziandio nel ristretto. Ma le ripudii pure a suo senno; esse tuttavia resteranno come libertà dello Stato di fronte alla Chiesa... Non in favore della Chiesa esse erano stabilite, ma in favor dello Stato (1).»

Questo tratto è magnifico, e richiede che noi ci soffermiamo alquanto a comentarlo, prima di passare oltre. Senza dubbio, è verissimo che la denominazione di libertà della Chiesa gallicana era una pretta impostura. Esse consistevano nel sottrarre 1'Episcopato dalla dipendenza del Papa, per collocarlo sotto la dipendenza del Governo civile. Il Governo civile adunque, non l'Episcopato, vi guadagnava. L'Episcopato anzi, e con lui tutto il Clero, ne riceveva inestimabile pregiudizio; non essendoci pregiudizio maggiore per un corpo gerarchico, che essere smosso dalla legittima soggezione ai proprio Capo, per venire sottoposto all' influenza d'un principio straniero. Nel fatto poi presente tanto più era deplorabile un tal disordine, in quanto esso costituiva più che un inizio di scisma religioso, comechè mascherato sotto fallaci protestazioni di rimanere nell' unità.

Il nostro avvocato ha mal garbo a rimproverare la Chiesa di Francia per essersene alfin liberata. «Noi non parleremo, così egli, delle libertà della Chiesa gallicana, giacche questa Chiesa consente a essere governata autocraticamente dal Papa, e i Vescovi rinunziano alle loro prerogative essenziali nelle loro Diocesi, e trovano buono che il Papa vi sia padrone e dittatore. Noi abbiamo in vista i diritti dello Stato, e non i diritti della Chiesa. E una causa tutta laica quella che noi difendiamo (2).» Il sig. D'Est-Ange è veramente festevole nelle sue declamazioni. Gli sembra strano che i Vescovi abbiano per dittatore il Papa, e non gli sembra strano ma naturalissimo che abbiano per dittatore il governante civile! Egli sentenzia che i Vescovi ricusando d'essere giudicati dai laici, sotto pretesto d' abuso del loro ministero, vengono a rinunziare alle loro prerogative essenziali, vai quanto dire a un loro diritto. Prezioso diritto per verità in un Vescovo, quello di essere processato; e, per soprassello, da laici! Oh quanto è più potente la parola del sig. D' Est-Ange, che non quella del sig. Langlais! Questi voleva che quella sottomissione dei Vescovi al Governo fosse un dovere, quegli per contrario asserisce che è anzi un loro diritto! È come se altri dicesse che il viandante ha diritto a farsi svaligiare dal ladro! Un avvocato sì fatto vale tant'oro.

I Vescovi peraltro, i quali s'intendono un poco meglio, che il sig. D' Est-Auge, delle loro prerogative essenziali, credono che a mantenerle salde non ci ha via più sicura, che tenersi stretti alla pietra fondamentale di tutta la Chiesa, e che la parola di Dio annunziata per bocca del suo Vicario non può esser legata da veruna potenza terrena. Ma veniamo al punto, che è qui da discutere.

---

**(1)** *Moniteur,* n. 56.
**(2)** ivi.

Il sig. D'Est-Ange richiama tutta la libertà gallicana a due capi: al *placet* ed all' *appello*: «Le libertà dello Stato, egli dice, per riguardo alla Chiesa possono ridursi a due principali: I, Alla proibizione di ricevere in Francia le Bolle, che non abbiano ottenuto 1'*exequatur* dal Governo; II, Agli appelli come per abuso. Tutto il resto è d' ordine secondario e deriva da questi diritti, ma questi diritti sono capitali (1).» Or come egli prova che questi due diritti competano veramente allo Stato? Qui propriamente vien a mancargli la lena. In tutto il suo discorso non sa fare altro, se non che ripetere meschinamente la celebre ragione, già recata dal sig. Langlais, dopo altri, del diritto di difesa contro i possibili abusi. La Chiesa, egli dice, avea molte pretensioni da parte di Roma, e si attribuiva molti diritti da parte del Clero, in danno dell'autorità civile. Come si rimediò a questi due disordini? Al primo col placet; al secondo coll' appello: *Par quel moyen fil-on tourner la chance? Par le droit sur la reception des bulles et par les appels comme d'abus. C'est par ces deux droìts bien simples que les choses furent mises peu à peu au iuste point de la raison* (2).

Molte considerazioni qui si presentano. Da prima questi due diritti adunque non sono innati, per confessione dello stesso D' Est-Ange; essi sono una conquista, come egli stesso si esprime, e conquista di un rimedio contra di un male (3). Ora, poiché questo male, dove pure fosse mai esistito, più non esiste; a che fine mantenere il rimedio? Cessata la causa, par che dovrebbe cessare l'effetto. Il sig. D'Est-Ange si muove da sé stesso questa obbiezione: *Pourquoi, dit-on, reconstruire des citadelles contre cette citadelle démantelée* (4)? E risponde che è una precauzione contro i casi possibili; giacche, non avendo la Chiesa smessi i suoi principii, potrebbe darsi che volesse in un tempo più o meno prossimo tornare alle antiche pretensioni: *Peutetre qu'elle ne desespère pas. Quindi conchiude: Gardons dono nos arsenaux et nos armes* (5). Ma lasciando stare il ridicolo che contiene quest'idea d' un potente Stato, sollecito di guardarsi contro le invasioni d' una autorità che non ha altra forza che la morale; lasciando stare la turpitudine e la contraddizione d'una figliuola, che si mette in armi e in punto di difesa contro la madre, nell'atto stesso che si vanta di essere la sua primogenita e la sua bene amata; lasciando stare l'assurdo di costituirsi permanentemente in istato innaturale di nimistà verso un potere, del cui aiuto si ha sommo bisogno, ed al quale per ordinazione divina dovrebbe porgersi tutela; lasciando stare l'imprudenza che è di alienarsi l'ani-

---

**(1)** *Moniteur*, n. 56.
**(2)** Ivi.
**(3)** *Ces abus devaient avoir un terme. Il fallati que l'État rentrai dans son droit et qu'il conquit son indépendance. Il y a travailé depuis saint* Louis. Num. 56.
**(4)** Ivi.
**(5)** Ivi.

mo del Clero e di tutti i sinceri cattolici, i quali non possono certamente guardar di buon occhio l'oppressione della Chiesa di Dio; lasciando stare tutte queste e simili considerazioni, e venendo al fondo della quistione, diciamo risolutamente che la coscienza di cattolico vieta imperiosamente che si riconoscano nello Stato quei due pretesi diritti. La ragione semplicissima si è, perchè in virtù di essi, il potere laicale verrebbe propriamente investito di supremazia in fatto di autorità religiosa. Pel placet egli si usurperebbe il supremo atto in ordine al potere legislativo; per l'*appello* il supremo atto in ordine al potere giudiziario.

E vaglia il vero, se le bolle e i decreti pontifìcii non hanno forza d' obbligare i fedeli, se prima non sieno assentiti dalla potestà civile; la potestà civile è quella che pone P ultimo suggello alla legge ecclesiastica, e fa che essa possa produrre il suo effetto. In altri termini, la potestà civile è quella, la quale la costituisce propriamente legge; giacche la legge è denominata a ligando. Il Pontefice vi eserciterà una parte, ma una parte subordinata; giacche il suo giudizio sarebbe effettivamente riformabile dallo Stato. Lo Stato giudicherebbe da ultimo della bontà ed opportunità delle ordinazioni del Pontefice e di più della dottrina da lui insegnata. Anzi, orribile ad udirsi in quanto agli stessi dommi di fede lo Stato si arrogerebbe il supremo giudizio; giacché se egli è colui che esamina e decide che una data bolla è o non è puramente dommatica, esso è in sostanza colui che esamina e decide che la proposta dottrina è contenuta o no nel deposito della rivelazione. Si orpelli come si vuole la teorica del *placet*, si mascheri, si camuffi, a questo al trar de' conti vien ella a ridursi. Or non si distrugge con ciò fontalmente l'economia divina della Chiesa? Non si trasferisce allo Stato la facoltà di legare e di sciogliere, da Cristo data ai soli Apostoli? Non si conducono così i paesi cattolici ad una imitazione più o meno esplicita dell'eresia anglicana?

Lo stesso proporzionatamente vuol dirsi dell'appello per abuso. Se lo Stato ha il diritto di rivedere le sentenze ecclesiastiche, sia per richiamo delle parti, sia per vigilanza del pubblico ufficiale, lo Stato è il supremo giudice delle medesime. Il tribunale della Chiesa diventa un semplice tribunale subalterno, o, come a dire, di prima istanza: le cui decisioni in tanto hanno valore, in quanto non interviene appello a un tribunale più alto. non chiamate voi supremo tribunale di giustizia la Corte di cassazione, il cui ufficio è appunto di annullar le sentenze per ricorso a lui fatto, sotto motivo di non essersi serbate le forme volute dalla legge, ossia per abuso in fatto di procedura? Or quanto più una tal denominazione di tribunale supremo, nel caso presente, meriterebbesi dallo Stato, il quale col suo giudizio entra nel merito stesso della causa e del diritto del magistrato ecclesiastico?

E così ecco spogliata la Chiesa delle sue attribuzioni sovrane, e delle prerogative di regno; anzi eccola sottoposta al regno terreno e quindi privata della sua stessa divina origine: *Regnum meum non est de hoc mundo*. Se la Chiesa è vera società perfetta nell'ordine suo, se è dotata da Dio di potere

indipendente dal secolo; indipendenti dal secolo debbono essere le funzioni di un tal potere, che sono appunto la facoltà legislativa, giudiziaria, esecutiva. Ledere, come che sia, coteste funzioni e subordinarle in parte almeno alla potestà civile, è un disconoscere la Chiesa come società, stabilita tra gli uomini divinamente; e, dopo ciò, le proteste verso di lei di venerazione e di ossequio sono o un'ipocrisia o un insulto.

*Conclusione*

A mirare profondamente, questa faccenda dei pretesi diritti del placet e dell' *appello come d' abuso*, per parte della potestà temporale, è di non minore importanza, che non fosse quella del diritto d' investitura, arrogatosi dagl' Imperatori alemanni nel medio evo. Imperocché se quella pretensione toccava l'indipendenza della Chiesa nella creazione dei suoi magistrati, il placet e l'*appello* tocca l'indipendenza della Chiesa nell'esercizio de' suoi fondamentali diritti di dar legge ai fedeli e giudicare conformemente ad esse leggi. Anzi il detrimento è qui più grave; perocché, non si tratta di un semplice fatto illegittimo, sanabile per esplicito o almeno implicito assenso dell'autorità competente; ma si tratta della sovversione della base stessa dell'autorità ecclesiastica in ordine al libero suo esercizio. Di più quegli antichi Imperatori si contentavano di ritenere il diritto d'investitura, come privilegio concesso loro dalla Chiesa; ma il diritto di *placet* e di *appello* si pretende modernamente dai Governi come ragione essenziale e nativa dello Stato. Onde la quistione non è qui di fatti ma di principia

Ciò posto, sorge spontaneamente questo discorso: Se la Chiesa non potè in niuna guisa tollerare l'usurpazione laicale per riguardo all'investitura, e per isterparla dalla società cristiana non dubitò andare incontro a persecuzioni, a disastri, a guerre sterminatrici; come può sperarsi che essa Chiesa si pieghi giammai a consentire questo, tanto maggiore, disordine del *placet* e dell'*appello*? Ne si creda che un tal punto interessi i soli Ecclesiastici; esso interessa generalmente tutti i fedeli; la cui libertà di coscienza richiede l'indipendenza del ministero sacro da ogni influenza del secolo. Laonde non solo Vescovi e preti, ma quanti sono cattolici, che hanno zelo della causa di Dio, e della Chiesa, e sentimento de' proprii diritti, non possono non adoperarsi a tutt'uomo, acciocché la potenza terrena cessi una volta da quel funesto e sacrilego sopruso.

Il che i Governi sapienti e temperati dovrebbero fare da loro stessi, senza contrasto; mossi da ragioni non solo di pietà religiosa e di giustizia, ma eziandio di prudenza. Imperocché essi dovrebbero intendere che 1'ostinarsi a contrastar colla Chiesa in ciò, in cui la Chiesa non può condiscendere, è sforzo vano; il quale non produce altro effetto, se non d'indebolire lo Stato collo scontento e colla divisione degli animi, senza neppure il conforto di riuscir finalmente, come che sia, nell' impresa. Inoltre, quella pretensione nei tempi

presenti, attese le mutate condizioni della società e de' suoi rapporti colla religione, cade manifestamente in un anacronismo, trasportando allo Stato moderno una vera anticaglia, possibile solamente in altri tempi e in altri costumi. Più, esso costituisce un fuor d'opera, presentando lo strano spettacolo d' un corpo politico, capace di comporsi non solo di eretici, ma di giudei altresì e di atei, il quale segga giudice in cose strettamente spettanti all'insegnamento e al sacerdozio cattolico. Aggiungete che una legge, alla quale coloro, per cui è fatta, non solo non si credono tenuti di obbedire, ma si credono anzi tenuti di opporre una resistenza passiva, manca dell' intrinseco ed essenziale carattere della legge, che è di obbligar moralmente. Costretto quindi il governante ad appoggiarsi alla sola forza materiale, si trova nella dura necessità di andar contro alla natura dell' uomo; e però non è chi non vegga quanto sia improvvido consiglio, nei tempi massimamente della rammorbidita civiltà moderna, l' incocciarsi a sostenere un tal punto.

Ma dov' anche tutte queste considerazioni mancassero, il solo pensiero della inutilità della legge persuaderebbe di abbandonarla. È mai possibile nella presente pubblicità e libertà della stampa impedire che le decisioni di Roma vengano a notizia dei cattolici in qualsiasi parte del mondo? Diffusa poi una tale notizia, è possibile impedire alle coscienze il credersi obbligate all'obbedienza? È veramente curioso il sig. D'Est-Ange, allorché, citando le parole colle quali il Vescovo di Beauvais ricordava ai fedeli che la pubblicazione fatta in Roma delle decsioni e prescrizioni pontificie bastava per obbligare tutti quelli che ne venissero in cognizione ; esce in rabbiosa invettiva contro l'egregio Prelato, sostenendo che ciò è falso, perchè lo Stato non 1'ammette, e l'avvocato generale Seguier ne ha parlato con disprezzo: «Se Monsignore, così egli, si fosse ricordato del nostro diritto pubblico, come si ricorda dei delirii oltramontani, avrebbe appreso dalla requisitoria del sig. avvocato generale Seguier, a proposito della bolla *In Coena Domini*, con qual disprezzo questa dottrina era trattata in Francia. Ella è tanto contraria al diritto de' Sovrani, all' indipendenza degli Stati, alle nozioni più elementari sopra la promulgazione delle leggi ed altri atti pubblici, che non ha bisogno d' essere discussa... diremo che il Papa è padrone per tutto? che Roma è la Capitale di tutti gli Stati? Sì fatte allucinazioni feriscono troppo il buon senso (1).» Il signor avvocato si riscalda troppo: si calmi; e considerando con pacato animo la cosa, vedrà che le allucinazioni sono dalla parte opposta, non da parte di Mgr. di Beauvais. La requisitoria del sig. Seguier mostra senza dubbio il disprezzo, onde 1'anzidetta dottrina era accolta in Francia; ma sapete da chi?

Dai correligionarii di esso Seguier, ossia dai Giansenisti. Ora qui non si tratta di costoro, si tratta sol dei cattolici; e i cattolici non vanno a dimandare agli avvocati generali, ma bensì ai Vescovi che cosa debba pensarsi intorno alla promulgazione delle leggi della Chiesa. Le idee poi più elementari di diritto in-

---

**(l)** *Moniteur,* n. 56.

segnano che le condizioni di legittima promulgazione non devono determinarsi da chicchessia, ma bensì dal legislatore; e il legislatore nella Chiesa è il Papa, non il Governo civile. Se dunque il Papa stabilisce che basta la pubblicazione in Roma dei decreti pontificii per obbligare tutti quelli, che ne acquistano conoscenza; che cosa ha qui da fare il Seguier con tutta la coda dei suoi giansenisti, o il diritto pubblico degli Stati secolareschi? Questi potranno stabilire intorno alla promulgazione delle proprie leggi, non già intorno a quella di un'autorità distinta e indipendente dalla loro. Ma dunque il Papa è padrone per tutto? Sì; dovunque ci ha Chiesa e figliuoli della Chiesa. Reca meraviglia al sig. avvocato il sentire che dovunque ci ha una società, ci ha soggezione al Capo supremo della medesima? ignora che il Capo supremo della Chiesa è il Papa, e che la Francia è parte della Chiesa? Ma dunque Roma è Capitale di tutti gli Stati? Sì; in quanto essi sono cattolici ed hanno cittadini cattolici. Non ha udito ancora il sig. D'Est-Ange la frase, che corre per le bocche di tutti: Essere Roma la Capitale del mondo cattolico? Ci ha forse qualche Stato che non sia parte del mondo, o che sia cattolico insieme e non appartenga al cattolicismo?

Ma lasciando l'ira avvocatesca del sig. D' Est-Ange, e tornando all'argomento, se l'obbligazione ne' fedeli d'obbedire alla Chiesa non dipendo dallo Stato, se il debito di tale obbedienza stringe issofatto che si conoscano i decreti da essa Chiesa emanati; se lo Stato nelle presenti condizioni della stampa e delle comunicazioni sociali non può impedire tal conoscenza; a che serve il *placet*? A che l'*appello*, per non averne tenuto conto? Non ad altro, crediamo, che a dar materia da ridere alle persone sensate, e porger destro agli avvocati officiosi di acquistarsi un merito col Governo, prendendone come che sia le difese.

## ARTICOLO X.
## Del diritto di pubblica beneficenza nella Chiesa.

Il naturalismo politico, di cui sono infetti oggidì i Governi liberaleschi, pretende di levare ai cattolici ed alla Chiesa la facoltà di esercitare pubblicamente la beneficenza a prò de' poveri. Non potendo egli assolutamente vietare ai privati la limosina, la quale saprebbe eludere lo spionaggio delle sue Questure; si sforza almeno di rimuoverla dall' ordine sociale, e spogliarla d'ogni carattere soprannaturale, per renderla così in tutto simile a sé medesimo. Esso dunque interdice ai poveri l'implorare pubblicamente l'altrui pietà, e agli agiati fedeli l'unirsi insieme in pii istituti per sovvenirne l'indigenza. Soprattutto poi proibisce alla Chiesa l'aver fondi, destinati ad aiuto de' bisognosi, e vuole che in questo genere di cose tutto sia a lui consegnato, per amministrarlo e distribuirlo in pròprio nome. Poco gli cale che così adoperando

egli esercita un atto tirannico, sì verso i cittadini, di cui viola l' innato diritto di scambievole benevolenza, e sì verso la Chiesa, che egli priva d'una delle principalissime attribuzioni, considerata fin da primordii della sua esistenza come parte integrante del ministero sacro, quella cioè di soccorrere i poverelli in ogni sorta di miserie e di sventure.

Ma qual è la ragione, onde il naturalismo politico avversa cotanto la limosina ne' cattolici e nella Chiesa? Quella, che egli allega, si è 1'essere opposta ai principii di ottima ecenomia politica. Ma il Pontefice nella sua famosa enciclica dell' 8 dicembre 1864, la dichiara fallacissimo pretesto, *fallacissime praetexentes commemoratavi facultatem optimae publicae oeconomiae principiìs obsistere*. Noi vedremo quanto sia giusta una tale censura. Tutt' altro è il vero motivo di quell'odio, comechè il naturalismo politico si vergogni di confessarlo; e, senza andare per le lunghe, diciamo che quel motivo è doppio: l'abborrimento del povero, e 1' odio alla religione. A così fatto pensiero ci guida la parola stessa del Pontefice, là dove egli nel giudicare di quella pretensione, la chiama empia: *Impie pronunciant auferendam esse civibus et Ecclesiae facultatem, qua eleemosynas christianae caritatis causa palam erogare valeant* (1). L'empietà; ecco la vera e schietta ragione, per cui il naturalismo politico vuole sbandita dalla società la limosina cattolica. Empietà, la quale non solo riguarda Dio, ma anche il prossimo, riferibile a Dio. Imperocché pei contrarii vale lo stesso discorso; e la pietà è un devoto affetto non solo verso Dio, ma ancora verso gli uomini, specialmente se afflitti e travagliati: *Nomen pietatis etiam in operibus misericordiae frequentatur; quod ideo arbitror evenisse, quia haec fieri praecipue mandai Deus, eaque sibi prae sacrificiis piacere testatur, ex qua consuetudine factum est ut Deus ipse pius dicatur* (2).

## I
### *Il naturalismo politico odia la limosina cattolica per abborrimento al povero*

Uno dei più benefici effetti del Cristianesimo è stato la riabilitazione ed elevazione morale del povero. Nel Gentilesimo il povero era un diseredato dalla fortuna, un nemico degli Dei; e la povertà una turpitudine per l'uomo: *turpis egestas*. Anche oggidì nel Giappone la povertà è punita come delitto. Per contrario sotto la luce della fede nel Cristianesimo il povero è un predestinato alla felicità sempiterna, è un amico di Cristo; e la povertà un bene, che si cerca spontaneamente da chi vuol menare vita perfetta. Mentre che al ricco si minacciano guai, per ragione appunto delle sue ricchezze: *Vae vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram* (3); il povero si chiama beato, perchè già

---

**(1)** *Enciclica* dell' 8 Dicembre 1864.
**(2)** S. AGOSTINO, *De Civiate Dei*, I. 10, e. 1.

**(3)** *Evang. secundum Lucam*. VI. 24.

possessore in diritto del regno dei cieli: *Beati pauperes, quoniam ipsorum est regnum caelorum* (1). Quando all'Epulone, sepolto nell' inferno, si volle assegnar la ragione del divario tra la sua sorte e quella di Lazzaro, accolto nel seno di Abramo, non se ne recò altra, se non questa: che egli avea goduto in vita per le sue grandi ricchezze, e Lazzaro per l'opposto avea sofferto per la sua gran povertà: *Recordare quod recepisti bona in vita tua, et Lazarus similiter mala; nunc autem hic consolatur, tu vero cruciaris* (2).

In questi ultimi tempi vedemmo sollevato agli onori degli altari il mendico Giuseppe Labre; il quale non per altra via giunse a tanta altezza, se non per 1'eroica tolleranza della più assoluta indigenza. La povertà nonché non fuggirsi come ignominia, si elegge come prerogativa di perfezione evangelica dai cultori della sapienza cristiana. La ragione si è, perchè Cristo fu povero; e però non può essere perfetto imitatore di lui chi non si fa povero per suo amore: *Qui non renuntiat omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus* (3).

Agli occhi poi del fedele agiato il povero non è un oggetto infesto e noioso, ma piuttosto grato e benefico. La vista e il racconto delle sue miserie, sforzando il ricco a vergognarsi delle proprie delizie, lo libera dal pericolo di lasciarsi sopraffare da esse. Questo è già un gran bene. Ma oltre a ciò il ricco, largheggiando col povero, compra per se ed assicura la beatitudine eterna della vita avvenire: facile *vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum defeceritis recipiant vos in aeterna tabernacula* (4). Questa divina sentenza ci rappresenta il povero, come quello, a cui propriamente appartiene per diritto l'eredità celeste; ed il ricco, come quello, che in tanto può conseguirla, in quanto il povero ne lo fa partecipe in contraccambio dei ricevuti soccorsi. Onde S. Ambrogio, parlando della limosina, dice che l'uomo misericordioso sovvenendo gli altri, provvede a se stesso: *Bonum est misericors homo; qui , dum aliis subvenit, sibi consulti, et in alieno remedio vulnera sua curat* (5). E S. Basilio afferma che 1'utile della beneficenza ridonda nel benefico, e che aiutando il povero gioviamo a noi, attesa la grande usura, con la quale ne saremo rimunerati: *Benefactorum gratiae ad danies revertuntur. Dedisti esurienti? Tibi consuluisti; quod enim dedisti, cura auctuarìo revertetur* (6).

Per tal modo nella Chiesa di Cristo il povero non solo è ritolto alla svilente condizione, in cui giaceva, ma è inoltre decorato di celestiale aureola. Tra lui poi ed il ricco non solo è rotta ogni nimistà, ma stringesi in quella vece un vero vincolo di fratellanza ed una scambievole comunicazione di beni, per

---

**(1)** Evang. secundum LUCAM, VI, 20.
**(2)** Ivi, XVI, 25.
**(3)** Ivi, XIV, 33.
**(4)** Ivi, XVI, 9.
**(5)** D*e obitu Theodosii.*
**(6)** Hom. 6. *In ditescentes.*

cui entrambi si partecipano a vicenda ciò che posseggono: il ricco i mezzi necessarii alla vita presente, il povero il diritto alla beatitudine della vita futura.

Quest' ordinamento di cose non può in nessuna guisa garbeggiare al naturalismo politico. Esse contrastano troppo coi principii della sua civiltà, e ne rovesciano da capo a fondo le teoriche. Il naturalismo politico, in virtù de' suoi dommi, non può ravvisare nel povero, se non un essere degradato ed incomodo. L' idea del paganesimo intorno alla povertà risorge per lui, essendo per lui risorto il concetto pagano intorno al fine dell'uomo e della società. Egli ripone l'uno e l'altro nel godimento, e conseguentemente nell' indefinito aumento della ricchezza, che del godimento è autrice e ministra. Ora il povero non gode, ma soffre; non ha ricchezza, ma privazione di ricchezza. Esso dunque agli occhi del naturalismo politico è un essere mostruoso, perchè è un essere decaduto dal fine umano e sociale. Esso si trova nella condizione contraria ai destini dell'uomo; e conseguentemente è un fuor d' opera nel mondo morale, una sconciatura del perfetto ordine civile. Esso dunque ingenera per necessità abbonimento e disprezzo; come abbonimento e disprezzo ingenera ogni mostro di natura e di arte.

Ci ha di più. Il povero è un essere abbominevole, non solo per ciò che esso è in se stesso, ma ancora per l'incomodo e danno che reca agli altri. Colla sola sua vista egli interrompe e guasta l'altrui felicità, e ne scema i mezzi colle sue esigenze. L'uomo civile nel naturalismo politico ha bisogno di sensazioni gradevoli; ed il povero le porge moleste. Quand' anche non ti chiedesse nulla, il solo aspetto de' suoi cenci, del suo squallore, della sua macilenza, per insuperabile simpatia di sentimento, ti contrista ed affligge. La stessa sua esistenza è come una protesta della natura, contro 1'epicureo principio che la felicità consista nel piacere. Che diremo poi se all' aspetto si aggiunge la pietosa narrazione, che il povero suol fare delle sue privazioni e de' suoi dolori? Essa è veramente un aspro rimprovero, anzi un sanguinoso sarcasmo all' opulenza gaudente. Or può la civiltà tollerare che s' insulti così impunemente al vero fine umano ed ai lumi della sapienza sociale? E ciò, per non dir nulla dello scemamento di felicità, che il povero produce colle sue richieste; giacche ogni largizione, che a lui si faccia, è un sottraimene di ricchezza, e però un sottraimento di mezzi a procurar godimento.

Il povero adunque dee rimuoversi dalla società. Se fosse possibile sbrigarsene al tutto, per quelle vie, onde in America si sta abolendo la schiavitù: crediamo per certo che il naturalismo politico non dubiterebbe di usarle. Ma, non essendo ancora presso noi giunto il progresso a tanta filantropia, conviene almeno che il povero si allontani dagli occhi del pubblico, e se ne aggravi il più che puossi la condizione. Si chiuda dunque contro sua voglia in qualche ospizio governativo, amministrato da laici; dove sarà trattato al di sotto, è vero, dei cavalli e de' cani, ma nondimeno potrà dirsi che vive. Si punisca col carcere il delitto d' aver pitoccando disturbato le gaie passeggiate e gioconde del ricco. Soprattutto si spogli di quel decoro, onde lo avea nobilitato

il Cristianesimo, falsando, coi suoi pregiudizii, l'idea della limosina. La limosina, se dee farsi, dee farsi a nome della società; a cui appartiene ogni essere che muove se stesso, come ogni cosa, incapace di moto proprio. Dunque a lei si sottometta tutto ciò, che per avventura i cittadini volessero istituire a soccorso dell'altrui miseria: il lasciare ad essi libero esercizio, come dicono, della carità, non servirebbe che a crescere il numero degli accattoni. Così, presso a poco, ragiona il naturalismo politico.

## II

*Il naturalismo politico odia la limosina cattolica per odio alla religione.*

La limosina cattolica è una vera professione religiosa. A provare ciò, basterebbe considerare, che essendo di doppio genere gli atti delle virtù: diretti ed indiretti; la religione se annovera tra i primi l'adorazione, la preghiera ed ogni altra azione, sia interna sia esterna, che esprima la nostra sommissione a Dio, enumera massimamente tra i secondi la misericordia usata verso i poverelli a riguardo di Dio. Ma noi possiamo dire non incongruamente che cotesta misericordia appartiene agli stessi atti diretti e propri i della religione, qual ci viene imposta da Cristo. E vaglia il vero, la religione consiste nel rendere a Dio culto ed ossequio: *Religio est, quae superioris cuiusdam naturae, quam divinam vocant , curam caeremoniamque affert* (1). Ora la beneficenza cristiana, verso dei poveri, si riduce, al trar de' conti , al culto e all' ossequio di Dio. Vuoi vederlo, o lettore, senza lungo discorso? Ricordati delle parole che Cristo dirà ai giusti, nel dì del giudizio: «Io ebbi fame, e voi mi deste da mangiare; ebbi sete, e voi mi deste da bere; fui pellegrino e mi ricettaste; ignudo, e mi rivestiste; carcerato, e veniste da me. Allora gli risponderanno i giusti: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato, e ti abbiamo dato da mangiare; assetato, e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo veduto pellegrino, e ti abbiamo alloggiato; ignudo, e ti abbiamo rivestito? Ovvero quando ti vedemmo ammalato o carcerato, e venimmo a visitarti? E il Re risponderà e dirà loro: In verità vi dico, ogni volta che avete fatto qualcuna di tali cose ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me (2).»

Come è evidente, qui Cristo non solo chiama suoi fratelli i poveri, ma dice che è reso a lui ogni servigio, che si rende a loro. La ragione si è, perchè egli li ha costituiti suoi rappresentanti, ed ha in essi trasferito i suoi diritti. Ora è chiaro che il vestir Cristo, il cibarlo, il visitarlo, l'accoglierlo, l'onorarlo, sarebbe

---

**(1)** S. AGOSTINO, Libro *de* 83 *quaestionibus*, q. 31.

**(2)** *Esurivi, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; hospes eram, et collegistis me; nudus, et cooperuistis me; infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et venistis ad me. Tunc respondebunt e insti, dicentes: Domine, quando te vidimus esurientem,*

esercizio di religione. Dunque esercizio di religione è qualunque di tali o somiglianti atti benefici, che si faccia verso i poverelli per amore di Cristo.

Quindi l'Apostolo S. Paolo parlando delle limosine che a lui, prigione in Roma, mandarono i Filippesi, le chiama sacrifizii offerti a Dio: *Repletus sum acceptis ab Epaphrodito, quae misistìs odorem suavitatis hostiam acceptam, placenlem Deo* (1). Ed altrove esorta gli Ebrei: *Beneficentiae et communionis nolite oblivisci; talibus enim hostiis promeretur Deus* (2). Ora il sacrifizio è atto di religione; anzi è il massimo tra gli atti religiosi. Dunque atto di religione è la limosina. In modo anche più esplicito la stessa cosa ci viene insegnata dall' Apostolo S. Giacomo, il quale dà espressamente il titolo di religione alla beneficenza, esercitata col prossimo: *Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem haec est: visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum* (3). Qui, secondo la forza della voce ebraica, per visitare, s'intende il consolare, il proteggere, l'alimentare e ogni altro genere di soccorso; e si nominano i pupilli e le vedove, in luogo dei poveri in generale, come tipi della miseria e dell'abbandono. Onde Iddio, sovvenitore d'ogni indigenza, suol chiamarsi nelle divine Scritture: Padre degli orfani e giudice delle vedove (4).

Un'altra prova della nostra affermazione potrebbe preadersi dalla legge di carità, qual è imposta nel Cristianesimo. Se la religione è virtù, che ci lega a Dio*: Religat nos religio omnipotenli Deo*: il supremo e massimo vincolo che essa intreccia e che tutti gli altri comprende, è l' amore. Ora l'amore verso Dio ha per manifestazione pratica, e condizione sine qua non, la misericordia e beneficenza verso i poveri. «Chi possedendo beni di questo mondo e vedendo il suo fratello in bisogno, chiude le sue viscere alla compassione; come mai può avere in sé la carità di Dio? *Qui habuerit substantiam huius mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere , et clauserit viscere sua ab eo; quomodo caritas Dei manet in eo* (5)?» Queste parole dell'Apostolo S. Giovanni son piene di forza, e dicono espressamente che 1'amor di Dio non può stare nel ricco, se egli non è benefico verso il prossimo bisognoso. La ragione è doppia. L' una, perchè non può portare amore a Dio, chi ne disprezza i comandi. Ora è precetto di Dio che, amando lui, amiamo il nostro prossimo; e la prova dell'amore è l'esibizione dell' opera: *Hoc mandatum habemus a Deo ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum* (6). Non diligamus verbo neque lingua,

---

*et pavimus te; sitientem , et dedimus Ubi potum ? quando autem te vidimus hospitem, et collegìmus te; aut nudum, et cooperuimus te? Et respondens Rex dicet illis: Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.* MATTH. XXV.

**(1)** *Ad Philipp*. XIII.

**(2)** *Ad Hebr*. Xlll.

**(3)** *Epist.* IACOBI, cap. i.

**(4)** *Pater orphanorum et iudex viduarum*, Ps. 67.

**(5)** Epist. I. Ioannis, e. Hi.

**(6)** Ivi, e. IV.

sed opere et ventate (1). L'altra ragione è la natura stessa della carità;la quale ha due termini, necessariamente congiunti tra loro: Dio ed il prossimo. Onde segue che non può amarsi il primo, senza amare per ciò stesso anche il secondo : siccome appunto se tu ami veramente un padre, non puoi fare a meno di amarne anche i figliuoli, che sono immagini e derivazioni di lui. Anzi l'Apostolo S. Giovanni istituendo un paragone tra questi due termini della carità, argomenta in questo modo: chi non ama il suo fratello, che vede, come può amare Dio, che egli non vede? *Qui non diligit fratrem suum, quem videt; Deum, quem non videt, quomodo potest diligere* (2)? Quasi voglia dire: Benché una ed indivisibile sia la carità , tuttavia i suoi atti più agevolmente si eseguono verso il prossimo , come soggetto ai sensi: e però chi non si esercita nell'amore del prossimo, non può presumersi che si eserciti nell'amore di Dio. Onde non è maraviglia, se veggiamo nelle cerimonie stesse del culto mescolarsi atti di carità verso il prossimo; sicché il Pontefice nel dì solennissimo di Giovedì Santo, nel tempio stesso, dopo celebrati i divini misteri, passa a lavare e baciare i piedi ai poveri e sovvenirli di pecunia. La qual pratica era tenuta altresì dai Re cristiani nelle loro reggie ; ed ora sta andando in disuso, a mano a mano che il progresso va purgando la società di queste anticaglie e barbarie del medio evo.

Ed ecco la seconda ragione del grande odio, che il naturalismo politico porta al pubblico esercizio della beneficenza cattolica. Cotesta beneficenza è una pubblica professione di culto, di carità verso Dio, di obbedienza ai suoi precetti, di fede nel1' ordine soprannaturale, di speranza nella vita avvenire. Ora è possibile che il naturalismo politico tolleri nell'ordine pubblico della società tali cose, mentre il suo essenziale carattere è appunto la rimozione del soprannaturale dall' ordine pubblico della società, e l'astraimento d'ogni rispetto alla religione ed a Dio? Esso, come ha dissacrato e ridotto ai puri termini di natura la politica, la morale, le leggi, le relazioni tutte dello Stato e dei cittadini; così conviene che faccia il somigliante della carità e della scambievole benevolenza, almeno per ciò che riguarda 1'ordine sociale esterno, a cui solo gli è dato di stendere i suoi artigli. Se egli potesse schiantare dal cuore de' fedeli la stessa virtù della carità cristiana; ben volentieri lo farebbe. Ma superando ciò le sue forze, si piace almeno di toglierle l' esistenza esteriore e pubblica, impedendone il pubblico esercizio e strappandola dalle mani della Chiesa.

---

**(1)** Ivi, C. III.
**(2)** Ivi, e. IV.

## III.

*Fallacia del pretesto dell'economia politica, al quale ricorre.*

La turpitudine delle vere ragioni, da cui vien mosso il naturalismo politico, esige un orpello; ed egli crede averlo trovato in cosa, che tira oggidì l'amore del secolo, ponendo innanzi l'economia politica. La limosina, egli dice, fatta liberamente dai cittadini e dalla Chiesa, fomenta 1'ozio dei poveri e toglie così le braccia al lavoro. Ora importa grandemente all'economia politica che abbondi, il più che puossi, il lavoro, e che 1'ozio sia sbandito dalla società. È curioso in vero questo zelo dei liberali moderni contro l'oziosità della classe indigente. Nessun predicatore, nessuno scrittore di ascetica o di morale ne ha mostrato mai altrettanto. Se non che 1'ozio è vizio non solo pel povero, ma anche pel ricco. Anzi più per questo secondo; giacche se è incitamento a pravità, lo è massimamente per quelli, che hanno più mezzi a sbizzarrirsi e pascolare le passioni. L' obbligo poi di lavorare fu imposto a tutti da Dio. In sudore *vultus tui vesceris pane*, è gastigo e comando dato a tutto il genere umano, nella persona di Adamo. Perchè dunque strepitar tanto contro l'ozio del povero, che si sciorina qualche ora al sole, dopo aver mendicato un tozzo ; e non trovare una sola parola di biasimo contro l' ozio dei ricchi, che marciscono nei sollazzi, e consumano la vita in giuochi, in balli, in teatri, in lunghi sonni, dopo la non breve gozzoviglia di lautissime mense? Intendiamo bene la risposta, che il naturalismo politico terrebbe preparata. Egli direbbe, come il Cesare del Labieno, che il genere umano essendo uno, il ricco lavora colle braccia del povero, ed il povero digerisce collo stomaco del ricco. Della quale risposta acciocché non si rida, sappiasi che ella è fondata nei principii filosofici d' un gran saputo del progresso moderno. L' Ahrens nel suo diritto naturale insegna che il fine dell'uomo è il pieno svolgimento delle sue facoltà ; e che non potendosi ciò fare integralmente da ciascuno, si fa nella società per via di rappresentanze. Dalla quale teorica segue a fil di logica, che ottimamente il povero può considerarsi come rappresentante della forza muscolare del ricco, ed il ricco come rappresentante della forza digestiva del povero. E non è appunto in questo modo che il Parlamento si considera come il rappresentante degli interessi e della volontà della nazione?

Questa prima difficoltà dunque presso il naturalismo politico non potrebbe aver molta forza. Però volgiamoci ad un'altra. Non sembra egli pertanto assai stolto partito, per rimediare all'abuso, togliere del tutto l'uso? Concediamo volentieri che tra i poveri ci possano esser di quelli, che accattino non per bisogno ma per mestiere, e che potendo vivere onestamente di lavoro, preferiscano turpemente vivere di scrocco. Ma è questa una buona ragione per impedire che i veri poveri, i quali non possono lavorare o non trovano lavoro, godano liberamente della carità dei fedeli ? Gli storpii, gl' infermi, i decrepiti, i fanciulli, le vedove desolate, il fattorino dimesso e non ancora allogato; non

sono essi meritevoli di pietà e di soccorso? Ci ricorda qui delle balorde parole del deputato Corsi, in quella sua relazione, che può chiamarsi vero capolavoro d'insipienza religiosa, morale e giuridica (1). Proponendo egli la soppressione degl'istituti ecclesiastici di beneficenza dice: «La stessa carità, che vantano come virtù, è stranamente falsata dai pregiudizii; l' elemosina non già data, come la civiltà richiede, nel vitto morale dell' istruzione, che solleva l'uomo alla sua vera missione di vivere della sua industria, che ne rialza la dignità, e lo fa riconoscente del pane, che può spezzare alla sua famiglia, al solo Creatore che gli ha dato l' intelletto per guadagnarlo, ed alla società che gli ha dato i mezzi per coltivarlo, ma sovvenuta indistintamente in cibo e ricovero, a danno dell'operosità e della morale dignità delle plebi.» Quante parole, tante sciocchezze. In prima il sig. Relatore sembra riprovare che la carità si vanti come virtù. Egli ha ragione, secondo i principii del naturalismo politico, da lui professato. Imperocché non può esser virtù quella, che si oppone al fine umano; e il dar del suo ad altrui è scemamento di ricchezza, e quindi di voluttà, in cui è posto lo scopo dell' uomo. In secondo luogo, egli nota, che la carità dagl' istituti pii è falsata con pregiudizii. Quali siano cotesti pregiudizii non è spiegato da lui; ma è ben probabile che siano appunto i motivi soprannaturali, di cui abbiamo parlato più sopra, ed il pregio a cui la limosina venne elevata nella Chiesa. In terzo luogo egli vuole che la limosina consista nel solo vitto morale dell'istruzione. Senza dubbio l'istruzione fa parte della limosina, quando è data a chi, avendone bisogno, non ha mezzi di procurarsela; e la Chiesa ne è e ne è stata sempre oltremodo larga, come ne fanno fede gl'innumerevoli istituti di gratuito insegnamento, da lei fondati e mantenuti. Ma il ridurre tutta la beneficenza alla sola istruzione, è vera scempiaggine. Il sig. Corsi al padre di famiglia, che per manco di lavoro gli dimandasse del pane, onde sfamare i teneri figlioletti, risponderebbe che li mandi a scuola; e al paralitico derelitto, che manca di un giaciglio sopra cui adagiarsi, rimedierebbe col fargli una lezione intorno al modo di lavorare i campi. Buffoni! Credono costoro che la panacea dei mali che affliggono il genere umano, sia l'imparare a leggere. Noi non neghiamo che questa sia cosa buona; ma pensiamo che, anche sapendo leggere, può 1'uomo trovarsi in bisogno di vitto e di ricovero, e che però il sovvenirlo dell' uno e deli' altro appartiene alla cristiana carità. Del resto non mancano economisti, eziandio liberali, i quali osservano che la lettura al minuto popolo suoi riuscire più di danno che di profitto; attesoché, come in fatto di derrate, così in fatto di libri e di giornali non capita nelle sue mani, se non il peggio ed il rifiuto. *A quoi sont employées les conmissances instrumen-*

---

**(1)** Relazione della Commissione sul progetto di legge, presentato dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culli, e dal Ministro delle Finanze, nella tornata del 12 Novembre 1864. — Soppressione delle Corporazioni religiose ed altri enti morali, ed ordinamento dell'asse ecclesiastico; relazione de deputato T. Corsi. Vedi atti del Parlamento, foglio aggiunto al N. 56.

*tales par la plupart de ceux, qui les ont regues à l'ècole? Que lisent-ils, si ce n'est est ce qu'il y à de plus mauvais dans les productions périodiques ou non périodiques de la presse? En faìt de lectures, corame en fait de denrées et de marchandises de tonte espèce, le peuple est exposé à rìavoir que le rebut, et obligé souvent de s'en contenter, soit parce que Vexiguité de ses res'sources ne luì permet pas d'atteindre à ce qui est de bonne qualité, soit parce qu'il ne s' y connait point, et accepte volontiers tout ce qu'il trouve à sa portée* (1). Ma al sig. Corsi e compagni poco importa di ciò; quello che loro sta a cuore si è che 1' uomo non si abbassi ad altro uomo, come accade nella limosina cattolica, ma sia riconoscente del pane, che può spezzare alla sua famiglia, al solo Creatore che gli ha dato l' intelletto , ed alla società che gli ha dati i mezzi per coltivarlo. Se questi cotali avessero studiato, almeno nel catechismo, capirebbero che nella Chiesa di Cristo il povero, ricevendo l'elemosina a nome di Dio, non resta umiliato dinanzi al suo simile, come non resta umiliato dinanzi ai suoi concittadini il gabelliere che riscuote il balzello in nome del principe. Il fedele dovizioso, secondo i principii evangelici, soccorre il prossimo per vero obbligo di coscienza e dando quello, che è tenuto di dare per legge divina: *Quod superest date pauperibus*. Nel darlo poi, egli fa più bene a se stesso pel compenso che gli è promesso, di quel che faccia bene ad altrui, pel comodo materiale di cui l'avvantaggia. Il povero che lo riceve, rappresenta in queir atto Cristo, signore e padrone di tutto; il quale si dichiara debitore e retributore per lui. Se egli resta obbligato al largiente, per titolo di gratitudine; questi alla sua volta si sente tenuto a lui, per 1'occasione che gli porge di compiere un suo dovere e diventar creditore presso Dio di molto più preziosa mercede. Così la provvidenza divina ha sapientemente voluto gli uomini divisi in poveri e ricchi, per ricongiungerli insieme coi vincoli dell' amore e della virtù: *Dives et pauper obviaverunt sibi; utrlusque operator est Dominus* (2). Sapete, sig. Relatore, che cosa umilia davvero il povero? Quello, che voi siete costretti di sostituire alla limosina cattolica, vale a dire la limosina legale. Oh sì! il presentarsi a un officiale politico, il quale, dopo molte fiscalità ed indagini sui secreti domestici, somministri un soccorso, misurato alla stregua del Parlamento inglese, che filantropicamente discuteva quante once di patate fossero precisamente necessarie, acciocché l'uomo non morisse di fame; questo umilia davvero il povero e l'avvilisce e deprime. Or a ciò i nostri rigeneratori vorrebbero ridurlo presso di noi. E per qual ragione? Affinchè il cittadino non sia riconoscente, se non a Dio ed alla società, del suo pane. Ma di grazia, lasciate star Dio: esso è qui nominato da voi, fuor di proposito, e per sola cerimonia; giacche se amaste che il cittadino sia riconoscente a Dio, non abbo-

---

**(1)** *Ètude sur les causes de la misére etc*, par A. E. CHERBULIEZ, ch. VI, pag. III. Paris 1853.
**(2)** PROV. XXII,

nireste che sia riconoscente alla Chiesa, la quale tutto ciò che fa lo fa in nome di Dio. La società, sì, è ricordata da voi acconciamente; e la sua menzione è conforme agl'intendimenti della politica, che caldeggiate. Gotesta politica, dopo aver rimosso Dio e la Chiesa da ogni relazione umana e civile, pretende anche, per quel che riguarda la beneficenza, ristabilire 1'assorbimento pagano di tutte le individualità singolari nella fittizia personalità dello Stato. Il cittadino, anima e corpo, è cosa dello Stato. Da esso egli riceve tutti i suoi diritti, e ad esso, come ad ultimo termine, dee riferire tutti i suoi doveri, Lo Stato è padrone della sua vita, e ne dispone mediante la coscrizione. Lo Stato è padrone delle sue sostanze, e ne dispone mediante l'imposta. Lo Stato è padrone della sua mente e della sua morale, e ne dispone mediante il monopolio governativo dell'istruzione e dell'educazione. Lo Stato è padrone della sua religione, e ne dispone mediante gli Exequatur, gli Appelli per abuso e la vigilanza politica sul Clero. Lo Stato è padrone per conseguenza della sua carità verso il prossimo; e però ne sottomette a se l'esercizio, e comanda che soggiaccia alla sua amministrazione ogni lascio o pia istituzione, che i cittadini intendessero fare per questa parte.

Ecco, lettor gentile, ciò che pretendono cotesti nuovi banditori di civiltà , sotto il velame di ampollose parole; ed ecco alla sapienza di quali uomini sono oggidì affidate le sorti della misera Italia! Ma essi si beffano di noi e di lei, e non contenti di procedere innanzi per via di fatto nei loro disastrosi innovamenti, c'insultano per soprassello colle loro boriose declamazioni.

O difesa di Dio perchè pur giaci (1)?

## ARTICOLO XI.
## **Dell' astinenza dal lavoro nei di festivi.**

Un' altra gravissima offesa alle ragioni della Chiesa fanno i Governi liberaleschi coli' abolizione delle leggi che interdicono il lavoro nei dì festivi. Di essa altresì si lagna il Pontefice nella sua Enciclica dell' 8 Dicembre 1864: *Impie pronunciant ... de medio tollendam legem, qua certis aliquibus diebus opera servilia propter Dei cultum prohibentur*. Il pretesto che adducono è il medesimo, che adducevano contro la pubblica limosina, cioè l'opposizione ai principii dell'Economia politica: *Fallacissime praetexentes commemoratam legem optimae publicae oeconomiae principiis obsistere*. A confutare un tanto errore, noi toccheremo questi quattro punti: I. L' obbligo di astenersi dalle opere servili essere essenziale ai giorni di festa; IL Un tal obbligo, nelle società

---

**(1)** DANTE. *Paradiso* XXVII.

cristiane, giustamente confermarsi dalla legge civile; III. Esso non contraddice ai principii delia sana economia politica; IV. La ragione, per cui il naturalismo lo avversa, si riduce in sostanza all'empietà.

## I

*L'obbligo di astenersi dal lavoro servile è essenziale ai giorni di festa.*

Che cosa è il giorno di festa? È un giorno consacrato al culto pubblico ed esterno di Dio. Se l'ordine de' nostri doveri segue 1'ordine delle nostre relazioni; il dovere di religione, avente per obbietto il culto divino, è certamente massimo e primo tra i doveri dell' uomo; essendo massima e prima tra tutte le nostre relazioni quella, che ci stringe col primo principio ed ultimo fine della nostra esistenza. Se poi questo culto dee prestarsi con atti umani, cioè con atti conformi alla natura dell' uomo; esso deve essere non solo interno , ma anche esterno, non solo privato ma ancora pubblico. diremo che l'uomo non è composto di anima e di corpo, ed ordinato per natura a vita non solitaria ma socievole? Il culto dunque, in quanto dall'interno passa all'esterno e dalla cerchia privata all' ordine pubblico, è di giure naturale. Esso è altresì di giure divino; essendo la Chiesa stabilita da Dio in forma di società pubblica, e non potendo altrimenti gli uomini coadunarsi in società religiosa, se non per iscambievole consorzio di segni esterni: *In nullum nomen Religionis coadunari homines posse, nisì aliquo signaculorum vel sacramentorum consortio colligentur* (1).

Ora l'uomo ha questo di proprio, che alla soddisfazione delle sue naturali tendenze stabilisce tempi determinati; così richiedendo 1'operare di chi è commesso all' ordine della ragione, e non all' avventatezza del caso. Quindi veggiamo fermate con regola, secondo che le circostanze gli consentono, le ore del desinare, del dormire, dello studiare, del passeggiare e via discorrendo; né altrimenti che matto si riputerebbe, chi senza niuna norma di tempo si governasse nelle varie faccende del viver suo. Questa tendenza universale dell'uomo ha luogo per conseguenza eziandio nel compimento dei doveri religiosi; ed ecco risultare dall'istinto stesso razionale dell'uomo la determinazione di tempi fissi per 1'esercizio del culto. Questi tempi determinati per tale esercizio costituiscono i giorni festivi. La istituzione dunque di giorni festivi, ossia dedicati pubblicamente al Signore, ha radice nella natura stessa dell' ente ragionevole, in ordine al compimento di un dovere; e conseguentemente fa parte della legge morale: *Inest homini naturalis inclinatio ad hoc, quod cuilibet rei necessariae depuletur aliquod tempus; sicut corporali refectioni, somno et aliis huiusmodi. lindeetiam spirituali refectioni, qua mens hominis in Deo reficitur, secundum dictamen naturalis rationis aliquod tempus*

---

**(l)** S. AGOSTINO, lib. 19, contra Faustum, c. 11.

*deputai homo: et sic habere aliquod tempus deputatum ad vacandum divinis, cadit sub praecepto morali* (1). Quindi non è meraviglia se veggiamo tale istituzione comune in tutti i tempi a tutti i popoli della terra, e ricevere presso i Greci il nome di sacre riunioni: αγιχς χληταις.

Conformandosi alla natura dell'uomo, Iddio nell'antica legge ordinò giorni festivi, e massimamente il sabbato come segno e ricordo del benefizio della creazione. Un tal giorno venne poscia nella legge evangelica tramutato nella Domenica, in commemorazione del risorgimento di Cristo, redentore e operatore in noi della nuova creazione allo stato di grazia: *Christus veniens fecit novam creationem; per primam enim homo terrenus,per secundam homo caelestis effectus est. In Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet neque praeputium, sed nova creatura; et haec nova creatura est per gratiam , quae incepit in Resurrectione. Quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita, et nos in novitate vitae ambulemus. Et quia resurrectio facta est in Dominica, ideo celebramus illum diem, sicut Iudaei sabbathum propter primam creationem* (2).

Se non che qual concetto importa 1'essere il dì festivo dedicato a Dio pubblicamente? Importa 1'essere pubblicamente ritolto dai servigi dell' uomo, ed applicato al servigio di Dio. L'osservanza di si fatti giorni è designata col nome di santificazione: *Memento ut diem sabbathi sanctifices*. Ora santificare vale altrettanto, che separare checchessia da ogni uso profano ed applicarlo ad uso divino. Separabis Domino. Così si esprime nelle sacre Scritture la dedicazione che si fa a Dio d'una cosa o persona. È santo il tempio; sono sante le suppellettili e i vasi sacri; sono santi i ministri deputati all' altare. Che vuol dir ciò? Che quel luogo, quegli utensili, quelle persone sono rimosse da ogni destinazione od officio d' ordine umano, e dedicate al solo ossequio divino. Santificare dunque la festa, vuol dire separare quel giorno dall' impiego ordinario degli altri giorni, e destinarlo unicamente a Dio. Ora qual è l'impiego ordinario degli altri giorni? L'essere spesi a servigio dell'uomo, in fatiche utili alla vita presente. Ciò dunque viene escluso dal dì di festa in virtù del suo stesso concetto. E così veggiamo che il Signore lo spiega di propria bocca , vietando il lavoro nel dì festivo, per ciò stesso che è giorno suo; e chiarendo la santificazione del sabbato per 1'astenimento dalle opere servili: *Sabbathum Domini Dei lui est. Non facies in eo quidquam opevis* (3). Ed altrove: *Sanciificate diem sabbathi… , et omne opus non facietis* (4). L' opera servile è 1'opera corporale, quella cioè a cui 1' uomo può esser costretto dall' uomo; come per contrario opera libera sono gli atti dell'anima, che non vanno soggetti

---

**(1)** S. TOMMASO, *Summa* th. 2.* 2.** q. 122, art. 4.
**(2)** S. TOMMASO, opuscolo IV, *De decem praeceptis*.
**(3)** *Deuteronomii,* V.
**(4)** IEREMIAE, XVII.

a coazione: *Opus servile est opus corporale; nani opus liberum est anìmae, sicut inlelligere et huiusmodi, ad quod opus* homo constringi non potest. Così S. Tommaso (1). E meglio ancora in altro luogo definisce 1' opera servile per quella, onde 1' uomo serve air uomo: *Opera servilia dicuntur opera corporalia, in quibus unus homo alteri servit* (2). Da queste per altro voglionsi eccettuare quelle opere, le quali benché corporali ed esercitate da servi, sogliono tuttavia esercitarsi anche dai liberi, attesa la loro precisa necessità per la vita e salute dell' uomo: *Opera corporalia, ad spiritualem Dei culium non pertìnentia, in tantum servilia dicuntur , in quantum proprie pertinent ad servientes; in quantum vero sunt communia servis et liberis. servilia non dicuntur. Quilibet autem iam servus, quam liber tenetur in necessariis providere non tantum sibi sed etiam proximo, praecipue quidem in hìs, quae ad salutem corporis periinent* (3). E la ragione, che Tertulliano ne assegna, si è: che 1' azione necessaria alla salute e conservazione del corpo, è opera non dell' uomo ma di Dio, a cui essa è di per se riferibile: *Opus salutis et incolumitatis non est opus hominis, sed Dei* (4). Fatta quest' unica eccezione, ogni lavoro, non necessario, quantunque utile, che abbia destinazione meramente umana e servile, viene escluso dal giorno festivo, per ciò stesso che è festivo , cioè giorno consacrato al Signore. Il violarlo è sacrilegio, come è sacrilegio il volgere ad uso profano ogni altra cosa santificata, cioè deputata al divin culto.

## II

*L'obbligo di astenersi dal lavoro nei dì festivi è giustamente confermato dalla legge civile.*

Una società, che riconosce Dio, dee conseguentemente riconoscere la necessità del culto divino; e una società, che riconosce la Chiesa di Cristo, dee conseguentemente riconoscere la necessità del culto divino, secondo che è prescritto in essa Chiesa. Or la società, come tale, parla ed esprime la professione di ciò che crede ed ammette, mediante le proprie leggi. In quella guisa adunque che ella pone a capo di esse la credenza nella religione di Cristo; così non può fare a meno di aggiungervi la tutela del culto, dalla medesima religione ordinato. Ecco la ragionevolezza della legge civile, vietante il lavoro nei dì festivi. ci sarà chi opini dettato di ragione, che una società, la quale crede doversi culto pubblico a Dio, permetta poi che si violi impunemente la santità del tempo, destinato all' esercizio appunto di un tale culto? Per ammettersi ciò, dovrebbe incorrersi la contraddizione, che vediamo incorsa dal civilissimo re-

---

**(1)** Luogo citato.
**(2)** *Summa th*. 2.* 2.** q. 122, a. 4.
**(3)** Luogo citato, ad 3th.
**(4)** *Contra Marcionem*. c. 12.

gno d' Italia; il quale professando nel primo articolo del suo Statuto che la religione cattolica, apostolica, romana è la sua, opera poi non altrimenti che se avesse dichiarato di professare l'islamismo. Ma ogni uomo di senno, e che non ama congiungere insieme concetti contraddittori! concederà volentieri che il dovere di religione, riconosciuto da una società, la obbliga necessariamente a professarne nelle sue leggi l' inevitabile conseguenza; e quindi a prescrivere che sieno rispettate le feste colla pubblica astinenza dal lavoro, condizione intrinseca della loro osservanza.

Ma oltre a ciò essa vi è condotta dall'amore altresì della propria conservazione, e ciò per due rispetti. Prima, per cessare da se i divini flagelli; giacche Iddio minaccia tremendi gastighi ai popoli violatori dei dì festivi: *Si non audieritis me, ut sanctificetis diem sabbathi ... succendam ignem in portis eius, et devorabit domos Ierusalem, et non extinguetur*. Così in Geremia (1). E in Ezechiele: *Sabbatha mea violaverunt; dixi ergo ut effunderem furorem meum et consumerem eos* (2). Il fuoco divoratore, acceso in seno delle società moderne, che non le lascia prosperare, ma ne consuma le sostanze e la vita, e le tiene continuamente agitate; chi sa che non sia appunto la pena, onde Iddio le percuote per la poca curanza dei giorni a lui consacrati. Non è questa un' ubbia, se abbiamo fede nella parola divina. In secondo luogo, fondamento della pace scambievole e del rispetto agli altrui diritti, è l' idea religiosa. Senza di essa, la frode, il tradimento, la rapina, 1' omicidio, ogni sorta d' iniquità e di turpitudine più detestabile, domineranno nelle moltitudini; tanto solo che per forza o per ingegno si sappia eludere l'occhio o la mano del pubblico magistrato. La società in tale ipotesi per necessità si tramuta in un branco di lupi, pronti a divorarsi 1'un l'altro; e solo meglio scaltriti pel lume razionale, di cui si giovano a misfare in danno del prossimo e contro 1'idea stessa del consorzio civile. Lo Stato dunque, anche avuto riguardo al solo proprio interesse e all'istinto di conservazione, è portato ad assodare e, per quanto è in sua balìa, a promuovere nel pubblico l' idea e l' esercizio della religione. Or non potendo egli ciò fare per via diretta e positiva, essendo ciò compito del ministero sacerdotale; dee farlo almeno in modo negativo ed indiretto, rimovendo gl'impedimenti, tra i quali è massimo quello del pubblico lavoro nei giorni di festa (3).

---

**(1)** Capo 17.
**(2)** Capo 20.
**(3)** Ecco come in ordine allo scopo delle leggi parla un protestante, tenuto generalmente come uno de' banderai del progresso moderno: «Il line , a cui debbono mirare le leggi, e al qual debbono dirigere i loro precetti e le loro sanzioni, non è altro se non di fare che i cittadini sieno felici. Ciò si otterrà, se essi sieno bene istituiti nella religione e nella pietà, onesti nei costumi, sicuri da nemici per la forza militare, al coperto dalle ingiurie private, obbedienti all' autorità ed ai magistrati... Or di tutte queste cose strumento e nerbo sono le leggi.» BACONE DA VERULAMIO: Della dignità e accrescimento delle scienze. Parte pri-

In fine il diritto stesso cittadinesco e la libertà di coscienza cattolica, esigono che lo Stato concorra colle sue leggi a tutelare l'osservanza delle feste, vietando il pubblico lavoro. Il profanare con esso i giorni sacri, è una pratica bestemmia contro Dio e la Chiesa, è un manifesto insulto alla Religione. Esso è un dire tacitamente che Dio non c'è, o che essendoci .non merita culto, o che meritandolo gli si nega; e ciò all' aperto, in faccia a tutti, con impudente notorietà. Or può il popolo fedele patire un tanto scandalo e un oltraggio sì grave, fatto su i proprii occhi all'oggetto sublimissimo delle sue continue adorazioni? Se il rispetto e l'amore, dovuto a Dio, supera quello che l'uomo dee ai parenti, a sé stesso, ad ogni persona più veneranda e più cara; non sarà un'acerba ferita al suo cuore, ed un'offesa crudele alle sue ragioni, il vedere pubblicamente conculcato l'onore divino? Non avrà egli diritto a pretendere che lo Stato impedisca coi mezzi, di cui dispone, il sacrilego eccesso? Ma vi ha di più. Non vietato per legge il lavoro nei dì festivi, può facilmente la coscienza del cattolico soffrire violenza dall'altrui incredulità od ingordigia. È facilissimo il caso, e per l'umana corruzione non raro, che capi di bottega o padroni di opificii, sia per miscredenza, sia per brama di guadagno pretendano dai loro dipendenti che lavorino eziandio nei giorni dedicati al Signore. Che farà in tal caso l'operaio, il fattorino, il bracciante? Rifiuterà un tal patto, per serbarsi fedele a Dio? Eccolo gittato sul lastrico e in pericolo di mancar del pane per sé e per la sua famigliuola. Si sobbarcherà all'iniqua condizione? Eccolo in contraddizione colla parte più delicata dell' animo, coi dettami cioè della propria coscienza. Ora è giusto che il cittadino cattolico sia lasciato in preda a sì dure strette, e non trovi tutela in quell'autorità, la quale se ha ragione di esistere, l'ha appunto per guarentire le ragioni dei sudditi, massimamente se deboli e minacciati dall' altrui prepotenza?

Così veggiamo accadere in Francia; dove la stolta civiltà del secolo avendo annullate le leggi tutelatrici dell' osservanza festiva, è frequente lo spettacolo di cristiani, costretti ad operare contro coscienza, per non perire di fame. Per ovviare a un tanto disordine, è convenuto allo zelo di privati organizzare associazioni speciali di persone, che si obbligassero a non far lavorare nei loro fondachi i dì festivi, e a provvedere coloro che per 1' osservanza di un tal dovere si trovassero in grave bisogno. Il che significa che è convenuto formare, in mezzo alla comune società, una società novella, che sopperisse per altra via al difetto della prima. Indizio evidente che la società, qual è intesa dal naturalismo politico, non risponde più al suo scopo.

---

ma, lib. VIII, capo III. Esempio d'un trattato sommario sopra la giustizia universale e la sorgente del diritto, aforismo 5.

## III

*L astinenza dal lavoro nei dì festivi non è opposta ai sani principii della pubblica economia.*

Il pretesto che si reca dai falsi progressisti per l'abolizione d'ogni legge vietante il lavoro nei giorni di festa, si è che tal legge si oppone ai principii dell' economia politica, la quale vuol promossa il più che puossi la pubblica ricchezza e la moltiplicità de' prodotti. Ma il Pontefice giustamente dichiara fallacissimo un tal pretesto: Fallacissime praetexentes. L' uomo non vive di solo pane: Non in solo pane vivit homo. Egli ha molto più mestieri del cibo dell' anima: della preghiera a Dio, della ricordanza dei divini beneficii, del pensiero della vita avvenire, dell' intendimento de' proprii doveri. A tal fine è istituito il giorno di festa: *Dies septima mandatur sanctificanda, idest deputanda ad vacandum Deo* (1). La cessazion dal lavoro non è voluta, acciocché il dì festivo si passi nell'ozio. Ciò sarebbe pernicioso; giacche come ci avverte lo Spirito Santo, 1' ozio è radice di grandi mali. *Multam malitiam docuit otiositas* (2). Molto meno è voluta, acciocché quel dì si passi in bagordi, in crapole, in giuochi, in passatempi. Ciò sarebbe più pestifero dello stesso lavoro. I teologi dopo aver esaminato ciò che non dee farsi il giorno di festa, esaminano quello che deve farsi. Il non da farsi è l' opera servile, in cui 1'uomo serve all' uomo. Le cose da farsi, e a cui è diretto il riposo da ogni altra occupazione, sono l'assistere ai divini misteri, alle catechesi, alle prediche, alle pubbliche preci, l'usare a Sacramenti, l' esercitarsi in meditazione spirituale, ed altre pratiche di pietà verso Dio e di carità verso il prossimo. Di tali cose l'uomo ha sommo bisogno ; se è vero che egli più che un corpo da pascere, ha un'anima da salvare. Pensare il contrario è supporre che 1' uomo sia come una bestia, da cui non si pretende altro che lavoro per privata o pubblica utilità.

Egli è vero che i banditori di menzogna spacciano che essi vogliono il lavoro eziandio nel dì festivo, per bene dello stesso operaio, acciocché col lucro gli si crescano i mezzi di agiatezza. Ma questa è una nuova fallacia , per doppio capo. Prima, perchè più che l'agiatezza materiale all'operaio fa prò l'agiatezza dello spirito; e a questa giova grandemente il riposo della festa, applicato alle cose di Dio e dell' anima, e il cui effetto immancabile è una certa spirituale letizia che inonda e molce soavemente il cuore dell' uomo pio. In secondo luogo, più che l'agiatezza esterna l'uomo ha bisogno di sentire l'interna sua dignità ; ed a questo conferisce mirabilmente il dì festivo, che sottraendolo dal lavoro lo agguaglia in modo sensibile a tutti gli altri nell'unica dipendenza da Dio. L'uomo, occupato nelle opere servili, quasi sveste la sua personalità e

---

**(1)** S. TOMMASO, *Summa th*. 2.* 2.** q. 122, a. 4.
**(2)** *Eccles*. 33.

dignità morale: egli serve ad altro uomo, quasi strumento e mezzo del benessere di lui: *Servus est propter dominum*. Quand' ecco viene il giorno di festa , che quasi sopprimendo ogni sociale ineguaglianza, fa tutti eguali dinanzi a Dio. Esso rompe almeno a tempo ogni soggezione materiale di uomo ad uomo, e praticamente ricorda che tutti siamo figli di un medesimo Padre, che è nei cieli, tutti siamo ricompri da una medesima redenzione, tutti siamo destinati al possedimento d'una medesima eredità. Un tal pensiero, ravvivato e fortificato dall' atto esterno, pubblico e sociale, della feria solenne, importa più all' uomo, che 1' agiatezza materiale.

Sebbene anche questa più s' avvantaggia del riposo che del lavoro del dì festivo. La ragione è chiara per chi comprende che 1'agiatezza dell' operaio dipende più dalla sua moralità, che dall' abbondanza del guadagno. L' operaio immorale sciupa in un sol giorno il lucro dell' intera settimana, lasciando languire nella miseria la moglie ed i figliuoli. Colle malattie, che gli procaccia il vizio, snerva le forze eziandio del corpo, e si rende inabile a lavorare per molti giorni, con lucro cessante e danno emergente. Per contrario il dì festivo, speso cristianamente, se lo priva del tenue lucro di un giorno, giova a renderlo morigerato e temperante, e colla temperanza gli cresce meglio i mezzi del vivere onesto, che se lavorasse senza interruzione.

Ma si ottenesse almeno nel contrario sistema il preteso aumento del lavoro! Si ottiene anzi il contrario. Stante il bisogno di riposo, l'operaio, che lavora la domenica, fa poi vacanza il lunedì e sovente ancora il martedì; con questa differenza, che dove avrebbe impiegato quel giorno festivo più o meno in azioni pie e virtuose, impiega quei due giorni susseguenti in gozzoviglie, in divertimenti, in laidezze. Così accade in Francia; nella quale allo scandalo della profanazione dei dì festivi, si aggiunge il danno dello scioperio di uno o più giorni negli operai; i quali per soprappiù tornano poscia al lavoro svogliati, stanchi, sdegnosi della loro condizione, e ruminanti tempestosamente nell' animo i mezzi di uscirne, sieno anche sediziosi, ingiusti, atroci. Di qui quelle plebi tumultuose, simili più a belve frementi che a creature umane; cui la società per difendersene deve tener compresse colla forza, stando del continuo in guardia sopra se stessa. Ed ecco il prezioso frutto, che produce 1'incivilimento ribelle a Dio e scotente il soave e salutifero giogo degli ordinamenti di lui, per correr dietro ai dettami e alle promesse d'una sfrenata ed insipiente licenza.

## IV

*Il vero motivo è l'empietà.*

Nel salmo settantesimo terzo, intitolato: Salmo d'intelligenza, il Profeta parla d' una generazione di persone, nemiche a Dio, la cui audacia va sempre crescendo: *Superbia eorum, qui te oderunt, ascendit semper*. Di costoro egli descrive le opere empie, 1' abbattimento e la profanazione fatta del santuario :

*Incenderunt igni sanctuarium tuum; in terra polluerunt tabernaculum nominis tui.* Lungi poi dal vergognarsi dei loro sacrilegii, se ne vantavano, come di fatti gloriosi, in mezzo alle solennità stesse del Signore: *Gloriati sunt, qui oderunt te in medio solemnitatis tuae* . Ora uno dei più nefandi propositi, che il Profeta attribuisce a questa scellerata genìa, si è di far cessare e sperdere dalla terra tutti i giorni consacrati al culto di Dio: *Dixerunt in corde suo cognatio eorum sìmul: quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra.*

In questi cotali ci sembrano figurati i promotori del naturalismo politico. Il loro principal voto è l'abolizione del dì festivo. Essi vogliono rimossa dalla società ogni idea di Dio. A ciò gli sprona il diavolo, di cui sono i ministri; a ciò li necessita l'orrore che sentono alla rimembranza di quel potentissimo vindice dei loro atti iniqui, che è il giudice eterno. Ma come conseguire l'intento, finche durano le pubbliche feste, testificazione solenne di Dio provvido e retributore? A sterpar dunque queste dall'umano consorzio si volga l'ingegno; e al satanico scopo niente è più conducente, che il confondere socialmente il giorno festivo col giorno di lavoro. Così la festa scomparirà almeno dall'ordine pubblico; restando al più nell'ordine meramente privato, a balocco dei pinzoccheri e degli idioti. È questo il loro discorso.

Il Sommo Pontefice, scoprendo la vera radice del male, ci denunzia appunto 1' empietà, qual cagione , ond' essi politici sono mossi a voler tolte le leggi vietanti il lavoro nei dì festivi: *Impie pronuntiant*. Non è la pubblica economia, che a ciò li spinge; secondo che essi van buccinando per mascherarsi. Noi vedemmo che questa scienza , se vuol esser degna dell' uomo, non può prefiggersi per solo scopo la ricchezza, senza alcun riguardo alla morale. Vedemmo inoltre che alla stessa moltiplicazione del lavoro e sicurezza del ben essere cittadinesco giova più il riposo del dì festivo, adoperato secondo gl' intendimenti della Chiesa , che non 1' opera corporale del medesimo. Se dunque i valentuomini fossero mossi da zelo del vero bene, eziandio materiale dei popoli, in cambio d' indurre l'operaio a lavorare la festa, penserebbero ai mezzi d' indurlo a spenderla religiosamente, per migliorarsene nei costumi. Ma essi mirano a tutt' altro. Essi mirano a materializzare la società; e però ne vogliono esclusa ogni idea del cielo. Riusciranno nel perfido disegno? Deh! non date, o Signore, in potere delle bestie le anime dei popoli che confessano il nome vostro: *Ne tradas bestiis animas confiùentes Ubi*! Così prega il Profeta nel salmo sopraccitato; e così preghiamo qui anche noi. I *materializzatori* della società giustamente son designati col nome di *bestie*, perchè sottomettono la ragione al talento, non riguardano nell'uomo altro che carne, e fauno l'anima morta col corpo. Questa almeno è la loro pratica e questa la loro sapienza sociale. Di spirito e di Dio essi non intendono punto, anzi li avversano entrambi: *Animalis homo non intelligit ea, qaae sunt spiritus Dei*. Conseguentemente avversano e vogliono distrutta la Chiesa, che è stabilita per far prevalere appunto lo spirito e l'idea di Dio. Essi la combattono ostinatamente, e tendono ad abbatterne l'ima dopo l'altra le istituzioni, e quella

massimamente delle solennità sacre al Signore. Soggiaceranno i popoli all'empietà di costoro? Iddio, che è nostro Re da secoli, opererà, come ha altre volte operato, la salute nel mezzo della terra: *Deus, rex noster ante saecula, operalus est salutem in medio terrae* (1).

## ARTICOLO XII.
## **Dell' insegnamento religioso.**

I

Nel Parlamento Prussiano fu agitata testé la quistione dell'insegnamento religioso da darsi nelle scuole, sotto la vigilanza della Chiesa. Tutti convennero che fondamento dell' istituzione giovanile doveva essere la religione; ma grandemente discordarono quanto al diritto de' Vescovi di regolarne e curarne l'insegnamento. Benché i Deputati cattolici e gran parte altresì degli onesti protestanti con validissime ragioni sostenessero quel diritto; la maggioranza dei liberali alla moderna, vale a dire dei promettitori di libertà e datori di servitù, fieramente lo impugnarono. Venutosi alla votazione, la forza brutale del numero trionfò sulle ragioni del diritto e deferì allo Stato la nomina degli ecclesiastici o secolari, a cui si commettesse l'insegnamento religioso, indipendentemente da ogni ispezione dei Vescovi.

Nell'Italia, gemente oggidì più che ogni altra nazione sotto 1' oppressione del liberalismo, si vorrebbe andare più oltre. Non contento il Governo di avere avocata a se la direzione dell' insegnamento religioso, par che abbia in mira di eliminarlo del tutto dall'istruzione ed educazione della gioventù. Ultimamente nel Parlamento si propose di sopprimere ne' Ginnasii e ne' Licei, 1'uffizio di Direttore spirituale degli alunni (2). Era il primo passo, per devenire poi alla totale abolizione dell'insegnamento e degli esercizii religiosi nelle Scuole e negli istituti educativi. Se non che senza uopo di legge, una tale abolizione può dirsi introdotta col fatto, quasi universalmente; tanta è l'incuria, che nelle cose spettanti a religione si usa nei pochi luoghi dove tuttora ne è rimasto qualche vestigio.

In questa sì importante materia due quesiti si affacciano spontaneamente al pensiero. 1. Può la Scuola o il Collegio passarsi dell'insegnamento della religione e degli esercizii che alla religione si riferiscono? 2. Supposto che la Scuola ed il Collegio non possa passarsi dell'uno e degli altri, a chi spetta designarne i maestri e direttori ed averne sopravveglianza?

Per risolvere il primo quesito, basta volgere la considerazione a ciò che è

---

**(1)** Salmo sopraccitato.

**(2)** La proposta, per dissenso sorto nel Ministero, venne ritirata; ma non dubitiamo che essa verrà rimessa sul tappeto, appena le circostanze Io consentiranno.

la Scuola o il Collegio, rispettivamente agli allievi. La Scuola e molto più il Collegio sono istituzioni, che si sostituiscono in luogo del padre, per ciò che concerne l'ammaestramento e l'educazione de' giovani. Il padre è propriamente il maestro e l'educatore nato dei suoi figliuoli. Ma perciocché egli non sentesi in grado di compiere un tanto ufficio o n'è impedito da faccende famigliari o civili, ne commette ad altrui la cura , mandando il figliuolo alla Scuola, o chiudendolo in un Convitto. La Scuola dunque ed il Convitto sottentrano invece del padre per ciò che riguarda l'istruzione e la educazione del giovinetto. Il loro dovere adunque rispetto al medesimo vuol determinarsi da quelli, che corrono al padre da questo lato. Or si dimanda : può il padre nell' istruire ed educare il proprio figliuolo trasandare l' insegnamento e la pratica della religione?

Il padre dee formar lo spirito del garzoncello, a cui diede la vita. Più che il pane del corpo, egli dee somministrargli il pane dell'anima. Tre cose, come ben osserva S. Tommaso, noi riceviamo da' parenti : 1' essere, il nutrimento e la disciplina. *Tria a parentibus habemus: esse, nutrimentum et disciplinam* (2). Di queste tre cose la più capitale è la terza, siccome quella che tocca più da vicino il fine inteso dalla natura. *Non enim intenda natura solam generationem prolis, sed etiam traductìonem et productionem usque ad perfectum statum hominis in quantum homo est, qui est virtutis status* (3). Il padre non ha messo al mondo un essere puramente vivente o sensitivo, come la pianta od il bruto; egli ha messo al mondo un uomo, un essere intelligente e morale, un essere dotato di anima imperitura. Egli dee perfezionare e svolgere cotesto essere, promuoverlo nella virtù, indirizzarlo ai suoi eterni destini. Potrebbesi fare ciò, senza l' insegnamento e la pratica della religione?

La pura istruzione letteraria produrrebbe al più la perfezione dell'intelletto. Diciamo, al più; perchè l'intelletto si perfeziona colla conoscenza del vero; e una tal conoscenza è imperfetta e viziosa, senza la conoscenza del sommo vero, del fonte di ogni vero, che è Dio. La conoscenza del vero non è altro che una riproduzione ideale dell' essere. Or se l'essere della natura è prodotto e sostenuto dal primo essere, che è Dio, come potrebbe riprodursene debitamente nel pensiero l'immagine, senza mostrarlo nella dipendenza dal suo supremo principio?

Ma lasciando indietro questa considerazione, egli ci ha nel1' uomo qualche cosa di più prezioso che l' intelligenza; ed è la coscienza, il cuore. Come il corpo è ordinato allo spirito, così nello stesso spirito la conoscenza del vero è ordinata all'amore del bene. Per fermo, al conseguimento del fine, che ci attende dopo la breve durata della presente vita, noi ci disponiamo prossimamente quaggiù cogli atti liberi della volontà. Ad essi dunque dee mira-

---

**(2)** *Summa th*. p. 3. q. XLI. a. 1.
**(3)** S. TOMMASO, ivi.

re ogni altra operazione dell'uomo. La bontà morale di cotesti atti liberi,che è quanto dire l'onestà, la virtù; ecco la destinazione data all' uomo sulla terra. Di che segue che la scienza, intesa per se medesima e staccata da cotesto scopo, è fuori dell' indirizzo voluto in lei dalla natura.

Vale qui ciò che diciamo generalmente dell'ordine materiale, disgiunto da ogni rispetto all'ordine morale. Si deplora oggidì che il progresso, mentre si spiega ampiamente nel primo, produce l'effetto contrario nel secondo. Sicché, mentre ci rallegriamo delle scoperte fisiche, dei voli dell'arte, degl'ingrandimenti dell'industria, della vastità del commercio; il guasto e la corruzione, crescente ogni dì nel giro dei costumi, e ingenera spavento. Ma non è da prenderne meraviglia; la cosa procede regolarmente pel verso suo. Il progresso materiale si è riguardato per se medesimo; quando esso non era inteso altrimenti dalla natura, che come subordinato al perfezionamento morale. Sviato dal fine, esso riesce a detrimento e pernicie del subbietto che muove. Lo stesso con debita proporzione vuol dirsi dell'istruzione, non ordinata alla vita virtuosa. Essa diviene un fuor d'opera per l'uomo, un mezzo distratto dal proprio scopo, un' arma posta in mano ad un mentecatto.

Or come formar la coscienza del giovinetto, il cuore, la vita virtuosa, senza religione e senza Dio (1)? Sappiamo bene che questa sarebbe la pretensione de' nostri riformatori. Ma essa è una vera utopìa. È conciliabile l'onestà de' costumi colla trasgressione del primo tra i doveri dell'uomo? ed è possibile innalzar l'edificio morale, senza gettarne le fondamenta? Or primo tra i doveri dell' uomo è la pietà verso Dio, e fondamento dell'ordine morale è la conoscenza e 1' ossequio del Creatore.

I doveri stanno tra loro in quella medesima proporzione, in che sono le relazioni a cui corrispondono. Dove la relazione è più intima, il dovere è più stringente. Così il dovere, che ci corre verso i nostri parenti, è maggiore di quello che abbiamo verso i nostri fratelli; perchè la relazione, che ci lega ai primi, è più stretta di quella che ci lega ai secondi. Ora tra tutte le relazioni la strettissima e universalissima è quella, che ci rannoda con Dio, autor primo e supremo di tutto l'essere nostro, e scopo ultimo della nostra esistenza. Il dovere dunque, che ci corre in ordine a Lui, è il massimo dei nostri doveri; ed esso esprimesi col nome di religione. Un tal dovere poi è fondamento di tutti gli altri, perchè rimossa la soggezione a Dio, ogni dovere è scrollato. E qual cosa darebbe forza d' impero ai dettami della ragione; se non supponete Dio, creatore e signore, che per essa ci parla e ci comanda? La ragione parla a noi autorevolmente. Ma in tanto , in quanto è banditrice e promulgatrice dei voleri di un legislatore, a cui dobbiamo e professiamo naturale sudditanza. Ascoltandola e riconoscendola come tale, noi ci sentiamo tenuti a seguirne i

---

**(1)** Questo punto fu toccato da noi nell'articolo quinto del capo secondo: *Il naturalismo politico invasore dei diritti paterni*. Ad esso rimettiamo il lettore.

precetti. In altra guisa essa non avrebbe diritto ad averci obbedienti; non essendo, in quanto semplice facoltà, che una nostra appartenenza e un nostro possesso, al quale in nessun modo si avviene di soprastarci. Noi avremmo autorità sopra di lei, non ella sopra di noi.

La Scuola, senza Dio e senza religione, è piuttosto un male che un bene per la gioventù. Essa accresce e svolge i mezzi, senza mostrar 1'uso da farne, e li lascia alla facile usurpazione delle viziose tendenze della corrotta natura. L'illustre Mons. Dupanloup, esortando 1'assemblea francese a provvedere che nell' esercito non mancassero i mezzi per la coltura e la pratica della religione tra soldati, esclamò in quel suo eloquentissimo discorso: «Iddio ci preservi dal moltiplicarsi tra noi la razza degli spiriti senza cuore, la razza degli uomini senza anima, non solamente di quelli che si onorano di dire che non ne hanno, ma la razza di quelli che credono alla loro anima, ma vivono come se non 1'avessero, la razza delle coscienze senza fede né legge.» Or siate certi che questa razza appunto sarà copiosissima in Italia, quando i giovani saranno istruiti ed educati, senza religione.

Invano i pretesi riformatori si difenderebbero colla libertà, che essi per avventura lasciassero ai giovani, i cui parenti così volessero, di ricevere l'istruzione religiosa ed esercitarsi in pratiche di pietà fuori della Scuola e del Collegio in scuole e luoghi da ciò. Imperocché lasciando stare le difficoltà che s' incontrerebbero e di fatto s'incontrano, quanto all'esecuzione, o per negligenza de' parenti, o per trascuranza de' giovani stessi, o per mai talento di chi loro presiede; un tal metodo riesce sommamente inefficace per sé medesimo. La religione così proposta ai giovinetti, si presenterebbe ai loro animi come un ramo separato di studii, come una pratica disgiunta da tutto il resto della vita, come un mero accessorio. Ora, tutto al contrario, la religione deve apparire ed essere nel fatto il perno di tutta la conoscenza, il principio avvivatore di tutte le azioni, la forma di tutta la vita morale del cristiano. Come Dio sta a capo dell'universo, e lo sostiene colla virtù sua e lo promuove e governa nell' operare; così l'idea di Dio dee stare a capo di tutti i pensieri nell'uomo, e la divina legge dev' essere la norma regolatrice di tutti i suoi movimenti ed affetti. Allora solamente la religione potrà esercitare una vera forza sull' animo, e spargervi le sue salutari influenze. Nel contrario sistema Dio apparirà non come la fonte di tutto l'ordine del vero e del bene; ma come un elemento particolare di esso, che veramente può separarsene, senza danno. Quindi s'ingenererà nelle menti una certa disposizione al deismo, che fecondata dall'impeto di focose passioni, solite ad agitare l'adolescenza, vi partorirà l'indifferentismo, il materialismo, 1'ateismo, con tutte le conseguenze, che ne provengono pel pratico de' costumi.

Raccogliendo ora in poco il già detto: se la coltura dell'intelletto deve ordinarsi alla coltura della volontà, se cardine e fondamento degli onesti costumi è la pietà verso Dio; se il padre è per natura obbligato ad istillare e promuovere nell'animo de' figliuoli cotesta pietà; ognun vede che la Scuola, il

Ginnasio, il Liceo, il Convitto, che assumono l'incarico di coltivare l'adolescenza e sottentrano da questo lato nell' ufficio paterno, non possono in nessun modo dispensarsi dalla cura di istruire ed esercitare nella religione gli allievi, senza snaturare se stessi. Neppure la volontà paterna potrebbe indurveli; giacche essi sostituisconsi al padre in ciò che nel padre è dovere, non in ciò che nel padre è capriccio.

**II**

Di qui è aperta la via a rispondere al secondo quesito. Imperocché se la Scuola ed il Collegio sottentrano al padre nel1' ufficio d' istruire ed esercitare nella religione i figliuoli, è chiaro che tra i cattolici una tale istruzione ed un tale esercizio deve eseguirsi sotto l'ispezione della Chiesa e dipendentemente dalla Chiesa. Noi non ci troviamo nello stato di natura, in cui il capo di famiglia era principe domestico insieme e sacerdote; a lui essendo commessa la cura di conservare le tradizioni religiose e trasmetterle ai suoi discendenti, e regolare il culto di Dio tra i recinti della propria casa. Noi ci troviamo nello stato di grazia, in cui il Sacerdozio è costituito come Ordine distinto, con perfetta gerarchia, e ad esso è affidato il deposito della verità religiosa, e la promulgazione della legge divina. L'Episcopato è il custode della fede, e il maestro autorevole della morale cristiana. Non altrimenti dunque che sotto il magistero e l'indirizzo dell'Episcopato i padri di famiglia professano ed esercitano la religione; e non altrimenti che sotto un tal magistero ed indirizzo essi debbono istruire e promuovere alla medesima professione ed al medesimo esercizio i loro figliuoli. Come dunque potrebbe la Scuola od il Collegio seguire un tenore contrario, sottraendosi, in ciò che riguarda religione, dal magistero ed indirizzo episcopale? Cristo non disse a chicchessia, *docete*; ma lo disse ai soli Apostoli, nell' inviarli in tutto il mondo a fondare e reggere la sua Chiesa. Or successori degli Apostoli non sono che i Vescovi. Ad essi dunque spetta insegnare la dottrina di Cristo. Lo stesso prete non può insegnarla, se non in quanto ne riceve la missione dal Vescovo. Figuratevi che debba dirsi dei laici!

I fanciulli cattolici in virtù del battesimo son divenuti figliuoli della Chiesa. Essi col santo lavacro furono da lei rigenerati a Cristo, ed a Cristo ella deve crescerli ed allevarli. In che modo? Pascendoli col latte della fede, ed esercitandoli nell'adempimento dei precetti evangelici e nella pratica delle virtù cristiane. È questo per lei un diritto, che nasce da rigoroso dovere. Essa non potrebbe rinunciarvi, senza mancare al punto più capitale della missione datagli dal suo divin fondatore. È affare questo non dipendente dalla sua volontà; è compito stringentissimo, a cui ella è tenuta da indeclinabile necessità. In che modo dunque può un Governo usarle violenza così crudele strappandole dal seno i suoi bamboli? Neppure il padre avrebbe un tal diritto. Egli, nel presentarli al sacro fonte, ha riconosciuto sopra di essi il diritto di Cristo e la maternità della Chiesa. Ora il diritto di Cristo è superiore a qualsivoglia diritto

umano; il quale non può concepirsi altrimenti che come subordinato al supremo diritto che ha Dio sulle sue creature. Questo diritto di Cristo è appunto quello, che nel caso presente viene esercitato dalla Chiesa sua sposa; la quale a lui e per lui genera figliuoli nelle acque battesimali; e nella fede e nell' amore di lui ha obbligo di allevarli. I Governi, adunque coll' arrogarsi la nomina dei maestri di religione e dei direttori di spirito, indipendentemente dai Vescovi, violano il diritto umano insieme e divino: 1'umano dei parenti, il divino di Cristo nella sua Chiesa.

Più stomachevole è una tal violazione, allorché essa si fa da Governi protestanti a rispetto di Scuole e di Collegi cattolici. Qui 1'offesa del diritto viene aggravata dalla previsione dei tristi effetti, che facilmente può partorire. Il protestante è fuori della Chiesa. Egli ne reputa falsa la dottrina, e superstiziose le pratiche. Come dunque si può supporre che egli sarà geloso a prescegliere persone, che sieno fedeli a rettamente ammaestrare nella prima e amorosamente esercitare nelle seconde? Come si potrà credere che egli abbia zelo, acciocché la fede e la morale cattolica sia instillata e promossa in tutta la sua purezza negli animi giovanili, quando egli o la disprezza o almeno la disconosce? Qui ogni guarentigia vien meno. E potranno i padri di famiglia tollerare un sì grave rischio, in ciò che tocca i supremi interessi dell'anima e la salute eterna dei loro figliuoli?

Che un Governo cattolico si arroghi la nomina, di cui parliamo, è certamente un abbominevole abuso. La religione non è soggetta allo Stato; e niuno può deputare altri ad esercitare ufficio in materia a se non soggetta. Tuttavia quell'abuso apparisce meno pericoloso quanto all' effetto, attesa l'ortodossia di chi lo commette; potendosi sperare che la sua scelta cada sopra persone sinceramente cattoliche e degne di un tanto ufficio. Ma il contrario è da dirsi di un governo protestante; da parte del quale nulla ci ha che dia sicurezza; tutto ingenera ragionevoli apprensioni. Dove un tal Governo si arroga il diritto di nomina de' maestri e l'ispezione dell'insegnamento religioso, la purità della fede dei giovani cattolici è messa a gravissimo cimento. Non pur la Chiesa, ma i padri di famiglia altresì, torniamo a ripetere, non possono in modo alcuno portar in pace una sì tirannica usurpazione; la resistenza, segua che può, diviene qui , per colpa del Governo, indispensabile.

Lo stesso vuol dirsi di quei Governi, che sebbene cattolici, mantengono nondimeno il falso principio di separazione dello Stato dalla Chiesa. Un tal Governo se non si professa ateo (come sembra più verosimile) , si professa per certo indifferente in materia di religione. Essendo tale, da qual fonte sgorgherà in lui l'impegno a volere che i giovinetti alunni sieno allevati nella religione cattolica? D' onde in lui la sollecitudine che un tale allevamento sia eseguito, secondo i precetti e l' intenzione della Chiesa ? Egli non conosce Chiesa. Come dunque volete che operi in conformità di quello, che non conosce? È credibile piuttosto che nel curare l'educazione de' giovani egli tenderà a formarli ad

immagine di sé medesimo, e nella scelta degli educatori o maestri si studierà di procurarsi strumenti acconci al naturalismo, che egli segue nella politica.

Nel Parlamento italiano, discutendosi intorno alla soppressione della Cattedra di teologia nelle Università, si ammise la massima che il Governo in quanto tale (separatosi, già s' intende, dalla Chiesa) è incompetente in fatto di religione. «Egli non è in grado di discernere (ben osservò il Bonghi) tra la teologia evangelistica e la luterana o la cattolica.» Ma se è così, come poi è in grado di discernere tra le persone degne d' insegnare la religione cattolica, e di vegliare che esse adempiano fedelmente l'assunto incarico? In virtù di qual criterio egli giudicherà l'ortodossia dei dommi che si propongono, la santità ed opportunità delle pratiche che si prescrivono? Conseguenza naturale di questa usurpazione governativa, sarà la confusione, 1' arbitrio, la trascuraggine, il disaccordo tra gli insegnanti; e da parte degli allievi il dubbio, la noncuranza, il disprezzo di ciò che vien loro insegnato. E ben il fatto dimostra che questo è vero. Abbiamo sopra di ciò la concorde testimonianza di due onorevoli. Il Deputato Gabelli in un articolo inserito nell'Antologia di Firenze ci descrive lo stato miserando a cui è ridotta l'istruzione religiosa ne' Ginnasii, nei Licei, nelle Scuole tecniche. Egli la definisce una pura commedia, che la legge impone l'obbligo di rappresentare. «Onde (così conchiude) non è meraviglia che alcuni presidi, ribellandosi tacitamente alla legge stessa, abbiano trovato qualche via per rimuoverla. A luoghi, rimasto vacante il posto di direttore spirituale, non fu nominato il successore; in altri essendo l'ufficio provvisorio, fu levato l'incarico. Altrove e' è il direttore spirituale, ma tuttavia per evitare inconvenienti, accaduti non rare volte, l'insegnamento religioso non si fa. Nelle scuole tecniche principalmente la quistione si può considerare in gran parte risoluta (1).» Più grave è ciò che narra delle scuole elementari, nelle quali il maestro, che generalmente è laico, è tenuto di spiegare il Catechismo nei due primi anni. «Di regola, egli dice, per questa parte dell' istruzione il maestro laico non ha grande amore, e però non raramente trova a fatica di tanto in tanto una mezz'ora, e nel dir certe cose non sa rassegnarsi a non far intendere agli alunni che essi son tenuti a doverci credere, ma che non è. poi tanto gonzo da crederci lui (1).» Il che vuol dire che quivi l' istruzione religiosa, quando si dà, riesce a scuola di miscredenza. Vedete dunque infelicissima condizione, a che son ridotti presso noi i fanciulli, sotto 1'educazione del Governo! non si parla loro di religione, o se ne parla per ammaestrarli a discrederla. E ciò per confessione degli stessi liberali.

Il Deputato Manfrin poi in un opuscolo, dettato sopra questo argomento, scrive cosi: «Lo Stato in Italia si è fatto conoscere profondamente incapace di dare un insegnamento religioso utile alla gioventù. Chi ne volesse avere una

---

**(1)** *uova Antologia* ecc. vol. 21, pag. 327.
**(2)** Pag. 328.

prova non ha che a recarsi in qualche pubblica scuola la domenica. Egli è invero un doloroso spettacolo vedendo come quest' insegnamento sia compito ed accolto. Da per tutto o quasi l'indisciplina, l'indifferenza, lo scherno. In talune località anzi per non produrre scandali maggiori, furono sospese le conferenze domenicali. È insomma un deplorabile stato di cose (1).» Ne poteva essere diversamente; giacche lo Stato è del tutto incompetente in questa bisogna. L'insegnamento religioso è diritto esclusivo della Chiesa; a cui fu commessa da Cristo la cura della religione. Ella sola è maestra della fede e dispensatrice dei divini misteri. Ella sola può compiere fedelmente e proficuamente sì delicato ufficio. Il Governo, arrogandolo a se, non può non guastarlo e pervertirlo.

## III.

Il Governo in questa faccenda dell'insegnamento religioso non può non trovarsi in grave imbarazzo; e ciò per avere abbracciato ad un tempo due principii, pugnanti tra loro: 1° Lo Stato è assolutamente autonomo; 2° La scuola è appartenenza dello Stato. La professione simultanea di questi due principii costringe il Governo ad ammettere e non ammettere l'insegnamento religioso nelle Scuole. Contraddizione manifesta. Egli deve ammettere un tale insegnamento; perchè la Scuola non può fare a meno dell'istruzione religiosa. Non può ammetterlo; perchè siffatto insegnamento non potrebbe competentemente e fruttuosamente darsi se non dalla Chiesa; e il Governo non può accettarne l'azione, senza derogare alla propria autonomia.

Per buona ventura cotesti principii sono falsi ambidue.

È falso il primo, perchè se 1- uomo non è autonomo, non può essere autonomo lo Stato, produzione dell'uomo. L'effetto non può superare la causa. Il solo Dio è legge a sé stesso. Ogni essere creato riceve legge da Dio, e sta sotto la legge di Dio. Ciò si verifica tanto nell' ente individuale, quanto nell' ente collettivo, che ingrandisce l'individuo, ma non lo spoglia di ciò che è essenziale alla sua natura. Per dire il contrario bisognerebbe confondere l'uomo con Dio, e sognare coll' Hegel che la società sia l'ultimo svolgimento dell'essere stesso divino. Ma chiunque non è ancora giunto a tanta mattezza, deve riconoscere che come gli uomini, i quali formano la società non possono sottrarsi dalla soggezione a Dio, così non può sottracere lo Stato, che di quelli è risultanza e sequela. Lo Stato potrà dirsi autonomo in quanto non riceve legge da altro Stato, e in quanto può disporre delle cose sue nel giro del giusto e del lecito. Ma per ciò stesso la sua autonomia è stretta da limiti, da quelli cioè segnati dall'ordinamento divino, fuor dei quali 1'oggetto cessa di essere lecito e giusto. Se lo Stato è soggetto alla legge di Dio, è soggetto da questo capo alla

---

**(1)** *Dell' insegnamento religioso nelle pubbliche scuole*. Pag. XXII.

Chiesa, che della legge di Dio è banditrice e custode. Egli non può sottrarsi dalla sua influenza, senza ribellarsi per ciò stesso a Dio.

Il Deputato Manfrin nell'opuscolo da noi citato dice che gli Stati antichi, professando immutabilità, potevano agevolmente armonizzarsi colla Chiesa che ha lo stesso carattere di non volere, anzi di non poter mutar mai. Non così gli Stati moderni, i quali per contrario professano mutabilità. A noi sembra vera la massima opposta. Per questo stesso che gli Stati antichi professavano immutabilità, avevano men bisogno dell'influenza della Chiesa; e all' incontro un tal bisogno è assai maggiore per gli Stati moderni, per ciò appunto che professano il principio contrario. E per fermo, in quali cose è immutabile la Chiesa? Nel domma, e nei principii di moralità e di. giustizia. Vale a dire, nel vero, una volta infallibilmente accertato, e nei criterii dell' onesto, per ciò che riguarda la vita individuale e le scambievoli relazioni tra gli uomini. Or non sono questi i fondamenti d' ogni società, che meriti il nome di civile ed umana? Ciò posto, gli Stati antichi, costituiti una volta sopra tali principii, trovavano nella stessa immutabilità da lor professata, una ragion di saldezza quanto alla base del vivere sociale, comunque venissero frodati dei beneficii del progresso. Ma la mutabilità, professata dagli Stati moderni, li mette a rischio che essa non impigli nel suo vortice le basi stesse dell' umana convivenza, e così li meni a totale soqquadro e irreparabile. Del che una minaccia non disprezzabile di già scorgiamo nelle sovversive massime del Socialismo, che ogni dì più. prendono voga ed ampiezze. Esse, se ben si mira, traggono origine appunto dalla mutabilità, presa in senso assoluto, alla quale si abbandona l'età nostra, senza alcun valido rattento quanto ai principii fondamentali almeno della vita sociale. Onde lo Stato moderno ha assai più mestieri dell' assistenza e del soccorso di quella divina società , che è colonna incrollabile del vero, e tutela fedelissima della giustizia. La scorta di lei gli è del tutto necessaria nel suo periglioso cammino; a questa sola condizione egli può francamente seguire l' impeto del suo nuovo principio; la mutazione altrimenti gli varrà non d' incremento, ma di rovina.

Non meno falso dell'assoluta autonomia dello Stato, è l'altro principio che la scuola sia appartenenza del medesimo. Che cosa è la scuola? Un mezzo per isvolgere e formare l'intelligenza del giovinetto. Essa dunque non è appartenenza, se non di chi è ordinato dalla natura a svolgere e formare quell'intelligenza. Or questa è attribuzione del padre di famiglia, non dello Stato. Il dovere e il diritto, che la costituiscono, sono indipendenti dalla formazione dello Stato, e anteriori al suo stesso concetto. Essi appartengono al giure interno della società domestica; e sussisterebbero nella loro interezza, anche non supposta la società civile. Essi rampollano dall' autorità paterna riguardata in relazione dell' esigenza dell'essere, che dal padre vien messo al mondo. Lo Stato, sorto qual aiuto e tutela delle famiglie associate, deve rispettare e difendere quest' attribuzione paterna, non usurparla. Potrà agevolarne l'esercizio, offrendone i mezzi e rimovendone gì' impedimenti; ma

non può in niuna guisa avocarla a sé, e sostituire sé stesso in luogo di colui, al quale essa per natura appartiene.

Né si ricorra alla ragione di sudditanza, diretta per parte del padre, indiretta per parte del figliuolo, affin di attribuire allo Stato il diritto di governare lo svolgimento intellettuale, di cui parliamo. Acciocché una data parte della personalità umana stia sotto l'indirizzo di un dato potere, non basta che comunque la persona sia a questo soggetta, ma conviene che gli sia soggetta da quel lato appunto, da cui si pretende l'ingerenza. Or chi dirà che la persona umana dal lato dell'intelligenza sia suddita dello Stato? L'intelligenza non è soggetta, se non al vero. E però è soggetta, a Dio, Vero sussistente e fonte d' ogni altro vero. Come soggetta a Dio, è soggetta altresì alla Chiesa, che del vero divino è infallibile maestra, e da Dio stesso ha ricevuta missione di promulgarlo alle genti. Dalla Chiesa dunque può e dee ricevere indirizzo il padre nel formare l'intelligenza del suo figliuolo; ma in niuna guisa è tenuto a riceverlo dallo Stato, che ne per natura ne per grazia è costituito organo infallibile di verità.

Ciò posto, diciamo che 1' unica via pel Governo di liberarsi dal viluppo, superiormente accennato, si è di abbandonare o l' uno o 1' altro dei due falsi principii, fin qui discussi. Ottimo sarebbe abbandonarli amendue; giacché 1'errore, oltre ad essere per se detestabile, è nocevolissimo pei tristi frutti di cui è fecondo. Ma se non tanto (che sarebbe troppo eroismo), almeno uno dei due falsi principii. dee abbandonarsi dallo Stato per inevitabile necessità. Or qual sarà esso? Che lo Stato moderno abbandoni la torta idea della sua assoluta autonomia non è sperabile. A far ciò dovrebbe rinnegare sé stesso, e rigettar quella che egli crede la conquista più preziosa del sociale progresso. «La società civile, dice il Deputato Manfrin, dopo di essersi costituita una vita, vuole affermare altresì la sua indipendenza. Questa è la fase sotto cui si presenta il movimento attuale; questo è il segno del tempo (1).» Cotesto linguaggio esprime le idee comuni a quanti oggidì sono padroni della cosa pubblica. Finché dura questo parosismo mentale, è vano sperare che lo Stato moderno ravvisi il proprio errore.

Ma se non è possibile che lo Stato moderno abbandoni il primo dei due falsi principii, ben è possibile che abbandoni il secondo. Imperocché un tale abbandono non solo non ripugna alle sue teoriche, ma è ad esse grandemente conforme. Anzi, a dirla qual è, lo Stato moderno non potrebbe ritenerlo, senza smentir sé medesimo con turpe contraddizione. La teorica, da lui più accarezzata, è quella della libertà del pensiero. Or come può professare la libertà del pensiero, assoggettando a sé la Scuola che è diretta appunto a formare il pensiero? Smetta dunque sì odiosa incoerenza; e proclami la piena libertà dell'insegnamento. *Libera Scuola in libero Stato*; è questa la formola,

---

**(1)** Opuscolo citato, pag. 111.

che dovrebbe risonare sulla bocca di quanti vogliono esser liberali non ingannevolmente, ma sinceramente e lealmente. E per vero, noi la veggiamo praticata in tutti quei paesi, dove la libertà è un fatto, non una parola priva di senso. Così si costuma in Inghilterra, nel Belgio, e soprattutto in America. Quivi è in balìa de' privati perfino di creare Università, senza che lo Stato direttamente o indirettamente vi frapponga ostacoli. È questa 1'unica via coerente e senza impacci per uno Stato, che professi il principio di separazione dalla Chiesa e rispetti daddovero la coscienza dei sudditi. In altra guisa esso si troverà sempre nell' inevitabile alternativa, o di recedere nel fatto dal suo principio, o di esercitare sopra i cittadini la più fiera delle tirannidi.

La libertà della Scuola importa altresì quella del magistero, senza di cui essa è quasi del tutto illusoria. E veramente a che varrebbe aver facoltà di aprire Scuola, se in essa non potessero insegnare, se non quelli, i quali sono in piacer del Governo? L' obbligo delle patenti pel pubblico insegnamento, o dei brevetti di capacità, che vogliam dire, è una maniera indiretta di monopolio governativo. Per esso lo Stato costringe i padri di famiglia a non avere altri maestri de' loro figliuoli, se non quelli che egli trova conformi alla sua mente ed al suo cuore. La Scuola non è costituita dagli scanni o dal locale, ma dall' insegnante. Se la scelta di questo non è libera ai cittadini, non è libera la scuola. La gravezza di un tale sopruso si sperimenta principalmente nei piccoli paesi. Nelle grandi città, dove il numero dei maestri, approvati dal Governo, è abbastanza copioso, un padre di famiglia può con minore difficoltà trovare tra essi qualcuno, che meriti più o meno la sua confidenza. Ma nei piccoli centri, dove appena uno o due se ne rinvengono, il padre di famiglia è costretto o a lasciare nell' ignoranza i figliuoli o affidarli a persona che gli è almeno sospetta.

Né si dica quell'ordinamento essere necessario per accertarsi dell'attitudine e moralità degl'insegnanti. A formare un tale giudizio più, che il Governo, sono acconci i padri di famiglia, i quali vi sono più interessati di lui. Il maestro, privo di ogni altro documento, non avrà altro mezzo a dimostrare la sua abilità, che la prova del fatto, e della pubblica opinione. Del resto, quanto sia infelice cotesto mezzo dell' intervento governativo ben si pare alla turba di maestri ignorantissimi, e nondimeno licenziati ad insegnare; dei quali presso noi sono ingombri i Ginnasii ed i Licei, e perfino le Università, con iscandalo e disgusto universale.

## IV.

Per evidente che sia la necessità di lasciar libera la Scuola, acciocché il Governo possa uscir d' impaccio nella quistione dell'insegnamento religioso, senza offesa della coscienza cittadina; è sperabile che esso Governo si appigli a questo partito? Noi crediamo. Per indursi a ciò, converrebbe, ch'egli professasse la libertà schiettamente e logicamente. Ma tale non è la natura del liberalismo italiano. Presso noi la voce libertà è una maschera per coprire ogni

maniera di despotismo. Non basta al liberalismo italiano il disporre della borsa e della vita dei cittadini; egli vuol padroneggiarne l'intelligenza. Quindi ha mestieri tener tra catene e sotto la sua dipendenza il magistero e la scuola. In altra guisa come potrebbe impromettersi di formare a se somiglianti le future generazioni in un paese, dove il sentimento cattolico è tuttavia vigoroso ed ampiamente diffuso? Gli è forza dunque esercitare violenza e imporre come che sia alla tenera età un'istruzione da se dettata. Questo è negli amori e nel pensiero del liberalismo italiano.

Di fatto guardate a ciò che scrivono sopra tale argomento i suoi giornali. Tutti gridano a coro contro la troppa libertà, che tuttavia è lasciata nel pubblico insegnamento; e fan pressa al Governo acciocché non si contenti del monopolio indiretto esercitato fin qui per mezzo delle patenti, ma venga senza tanti riguardi al monopolio diretto, avocando a se integralmente la scuola, ed escludendone del tutto il Clero. Per giunta della derrata consigliano la legge dell'istruzione primaria obbligatoria. Così il liberalismo di buon ora prenderebbe possesso delle ceree menti dei bamboletti, per foggiarle secondo il tipo della sua immoralità e miscredenza. Dove il suggerimento venisse accolto, una tal legge sarebbe il colmo della barbarie. Essa potrebbe definirsi: *La strage degl' innocenti*; strage tanto più atroce di quella del vecchio Erode, quanto che mirerebbe ad uccidere non il corpo ma l'anima di quei pegni carissimi dell'amore paterno. Ecco in che modo è da costoro intesa la libertà di coscienza, di cui menano cotanto vampo!

Se non che è legge di provvidenza che il peccatore trovi ben sovente la pena del suo peccato in quelle stesse cose, per cui s' indusse a peccare. *Per quae peccat quis, per haec et torquetur* (1). Ciò assai probabilmente si avvererà del caso nostro. L' istruzione primaria obbligatoria e senza Dio, si volgerà a pernizie di quegli stessi che la promossero.

La borghesia, in mano di cui sta oggi il potere, è minacciata di terribile catastrofe da parte del Socialismo, che intende fare man bassa sulla proprietà dei laici, al modo stesso, onde i laici stanno ora facendo man bassa sulla proprietà della Chiesa. Or la legge dell'istruzione primaria obbligatoria, quale uscirà dalla fucina parlamentare, sarà di grande aiuto al Socialismo; e ciò per varie ragioni.

L' una è, perchè cotesta legge essendo una nuova ferita alla autorità, paterna, serve non poco ad indebolire i vincoli di famiglia. Obbietto precipuo degli assalti del Socialismo è appunto la società domestica; sì perchè essa è base della società civile, e sì perchè senza il dissolvimento della famiglia non si potrà mai persuadere l'abolizione del diritto ereditario e la distribuzione comunistica de' beni. Or perno della famiglia è l'autorità paterna. Cotesta auto-

---

**(1)** *Sapientiae* XI, 17.

rità ha già sofferto offese gravissime; sicché il padre sembra oggimai nel governo della sua casa non essere da più dì quello, che è un sovrano costituzionale nel governo del regno. Questa legge le darebbe il colpo di grazia, sottraendo di buon ora dalla libera disposizione del padre i teneri figliuoletti , per darli in mano dello Stato di cui già comincino a considerarsi qual diretta appartenenza.

Di più il Socialismo odia la Chiesa. Cagion di quest' odio non sono a vero dire le sue promesse oltramondane o i suoi spirituali soccorsi. In questi 1'uomo trova anzi una speranza ed un conforto. Neppure sono i suoi ricchi possessi, dei quali il liberalismo si ha ora presa la cura di dispogliarla. Oggimai ella non può esser più segno dell'altrui cupidigia. Ma la vera cagion di quell' odio si è 1'ostacolo, che l'influenza del suo insegnamento pone all'effettuazione dell' idea socialistica. Finche il popolo impara dalla Chiesa in nome di Dio che non è lecito il fornicare, ne 1'appropriarsi 1'altrui, ne il resistere alla pubblica potestà, il Socialismo non potrà mai far presa nelle moltitudini; delle quali nondimeno ha assoluto bisogno per attuare i suoi principii, distruggitori del matrimonio, della proprietà , del civile Governo. Or ecco in buon punto la legge della scuola laica obbligatoria per tutti i figli del popolo venire a rimuovere cotesto ostacolo. Quei fauciulletti, che dovranno poscia formare la vegnente società, oggimai riceveranno la lor prima istituzione senza alcuna ingerenza della Chiesa.

Costretti a frequentare la scuola non avranno ne tempo nò voglia di andare ad apprendere il Catechismo dal parroco; e dov'anche ci venisser condotti dai genitori, le idee religiose non attecchiranno nel loro animo, stante i semi d'indifferenza, d'incredulità, di ateismo, che il maestro governativo per avventura ci avrà gittati.

Così giunti all' adolescenza già corrotti nella mente e nel cuore, o alla men trista, senza alcun sentimento di cristiana pietà, saranno facile preda dei banditori della rivoluzione sociale. Essi non han riportato altro dalla loro educazione, che la perizia dell'alfabeto. Il Socialismo saprà trarne partito.

Noi abbiamo sott' occhio una turba di scritti, pieni di passionate invettive contro l' ingiustizia sociale che dispaia in poveri e ricchi quelli, che la natura fece eguali. In essi son descritti a vivi coloro i patimenti, le privazioni dell'onesto operaio, a fronte delle scandalose delizie ed insultanti di viziosi opulenti; i quali, mentre la ricchezza pubblica è dovuta unicamente al lavoro, ' assorbiscono tutta per se, lasciando, e non sempre, a chi la produsse appena un tozzo di che sfamarsi. A solleticar poi la milizia, ricordano che sostegno di tanta ingiustizia è la sola forza, e questa forza è costituita dalle braccia stesse degli oppressi; i quali per una stupida balordaggine la impiegano per difesa degli oppressori, quando potrebbero adoperarla ad affrancar se medesimi, Queste cose finora sono lette nelle sole città, e da popolani per lo più bene assodati, per pia educazione, nelle massime cristiane. Ma fate che, estesa a tutti l'istruzione primaria senza religione e senza Dio, quelle massime, sì facili ad

entrare nell' animo delle classi infime, sieno lette da tutti, e poi vedrete i luttuosi fatti che ne verranno.

Né la difficoltà dell'intendersi tra loro, sarà di valido rattento; perocché a ciò provvederà il diritto di riunione, sotto l'indirizzo della così detta *Lega internazionale*, di cui la Comune di Parigi co' suoi saccheggi, co' suoi assassinii, colle sue devastazioni fu come il lampo. Rimossa la religione, questi tre elementi: libertà di stampa, libertà di riunione, istruzione obbligatoria per tutti, daranno senza fallo il trionfo del Socialismo. Ogni resistenza è vana; essa potrà ritardarlo, ma non isventarlo. La sola Chiesa potrebbe francare la società da tanto disastro, svigorendo colla divina virtù sua 1'efficacia del male, e avvalorando quella del bene nei tre elementi anzidetti. Ma la sapienza dei governanti liberaleschi ha pensato essere più prudente consiglio sdegnarne l'aiuto, e rimuoverla affatto da ogni ingerenza negli ordinamenti sociali. Peggio per essi. Seminarono vento, raccoglieranno tempesta.

## ARTICOLO XIII.
## Della natura e del valore dei Concordati.

La *Revue des deux Mondes*, di spirito prettamente volteriano, non eccita mai meraviglia, allorché accoglie tra le sue pagine articoli o empii o anche immorali. Ciò non ha nulla di straordinario. Nondimeno talvolta ne ha di quelli, che all'una o all' altra prerogativa accoppiano tale impudenza contro la Chiesa, e tale stravolgimento d' idee e di logica; che, se non meraviglia, ne viene stomaco ed indegnazione. Di tal fatta ci sembrano i cinque articoli del signor Emilio de Laveleye, aventi per titolo: *L'Allemagne depuis la guerre de 1866* (1); e segnatamente il quinto, nel quale descrivonsi le lotte confessionali, suscitate nel Parlamento austriaco dalla quistione sul Concordato. Non ci ha quasi pagina, in cui non siano in buon dato spropositi o storici o dottrinali; calunnie e sarcasmi contro il Clero, gli Ordini religiosi, il Papa, la Chiesa, e talvolta manifeste bestemmie. È uno di quegli scritti, i quali restano confutati dalla stessa loro esorbitanza. Onde non occorrerebbe parlarne. Tuttavolta noi vogliamo discuterne un solo brano, per toglierne occasione a ragionare una materia importantissima, quella cioè dei Concordati, la quale toccasi da vicino i diritti della Chiesa.

Tra gli oratori cattolici, che nella Camera alta di Vienna difesero il Concordato, conchiuso dall'imperatore Francesco Giuseppe con la Santa Sede, il conte Mensdorff-Pouilly terminò la sua arringa colle seguenti parole: «In mezzo a tutti i rovesci, 1' Austria avea conservato una rinomanza di lealtà senza macchia, cui ella mette ora a pericolo. Ella quinci innanzi non potrà nep-

---

**(1)** Vedi la detta *Revue* del 1 e 15 Aprile: del 1 e 15 Maggio, e 1 Giugno dell'anno 1869.

pur dire: Tutto è perduto, tranne l'onore.» Il de Laveleye prende a ribattere quest'argomento, e dice: «La quistione mossa è delicata. Ella interessa la Francia e tutti gli Stati, che hanno conchiuso dei Concordati con Roma. Qual è la natura d' un Concordato? Qual è la forza del vincolo, che crea? È un contratto bilaterale, ligante ambedue le parti per guisa, che l'una non possa sottraicene, senza il consentimento dell'altra? Lanjuinais ha detto molto bene: — Gli atti di questa specie, rivestiti delle forme della legge, rimanendo sempre incompiuti , soggetti a enormi inconvenienti e di lor natura sovversivi dei diritti della Chiesa e dello Stato e dell'indipendenza nazionale, non sono mai altro che regole imperfette, temporanee e revocabili. — Un Concordato è egli un contratto internazionale, come un trattato di commercio? Evidentemente no; perciocché, esso è conchiuso col Papa, non in quanto è monarca degli Stati romani, ma in quanto è capo della Chiesa (1). Or come può lo Stato abdicare una parte de' suoi diritti sovrani, in favore del Capo d 1 un culto, d'una religione? Una religione non è che un' opinione, una credenza professata da un certo numero di fedeli. Or le opinioni religiose si modificano. Esse perdono o guadagnano aderenti. I cattolici possono riconoscere la supremazia del Concilio ecumenico, e cosi sottrarsi dall'obbedienza del Papa. Lo Stato resterebbe allora niente meno legato verso il Santo Padre, il quale non rappresenterebbe più, che le sue proprie credenze? Il Papa decreta dei nuovi dommi, scaglia l'anatema sulle leggi fondamentali d' un paese. Questo paese deve continuare a rispettare il Concordato, quale che sia l'attitudine che prende la Santa Sede, quali che sieno i principii che ella abbraccia? Questi trattati singolari, di cui gli stessi partigiani non possono determinar la natura, non erano al loro posto che nel medio evo; essi sono in opposizione con tutte le idee e tutte le istituzioni moderne. Nelle nostre idee presenti lo Stato non può concedere né al rappresentante d' una opinione religiosa, ne al sovrano d' un paese straniero il diritto di nominare i funzionari pubblici, di regolare gli atti civili dei cittadini, di governare le scuole. Un contratto di questo genere sarebbe di per sé nullo, come contrario all'ordine pubblico. Un padre stipula che suo figlio obbedirà, durante tutta la sua vita, alia volontà di un'altra persona; una simile promessa costituisce ella un'obbligazione valida? Certo che no. Il Re di Francia concede per trattato al Re di Spagna il diritto di nominare

---

**(1)** Il ministro Von Hanser per contrario volea dimostrare che il Concordato non avea più vigore, perchè il Papa non era più realmente principe temporale. «Nel 1855, egli disse, quando si trattò con la Santa Sede, Roma era uno Stato indipendente. Essa ha cessato di esserlo, poiché oggidì non si sostiene che colle armi straniere.» Lasciando stare che quando il Papa si sostiene colle armi de' cristiani, non si sostiene con armi straniere, giacché niun cristiano è straniero al Padre comune del cristianesimo; il sig. Ministro potea riflettere col Laveleye che il Concordato era stipulato col Papa non in quanto Principe di Roma, ma in quanto Pastore universale della Chiesa. Se non che 1' errore, per difendersi, ha mestieri di perpetue falsità e contraddizioni.

tutti gli ufficiali dell'armata; il popolo francese riconoscerebbe egli il valore di siffatto trattato, e si crederebbe tenuto a rispettarlo? Una nazione, e anche meno il capo che la governa, non può alienare i suoi diritti di sovranità interna, più di quello che un individuo possa vendersi come schiavo. Forsechè per sempre l'Imperatore d'Austria avea riconosciuto le prerogative della Chiesa cattolica; sicché i rappresentanti della nazione non avessero mai più il diritto di fare delle leggi sopra le scuole, il matrimonio e gli affari confessionali (1)?»

Sembra impossibile che si potessero accumulare tanti strafalcioni in una sola pagina. Eppure della medesima risma son presso a poco tutte le altre. Noi non sappiamo qua! Religione professi il sig. de Laveieye; ma il certo è che egli parla della Chiesa e delle sue relazioni, come ne parlerebbe un mandarino cinese. È egli forse ebreo? È protestante? È razionalista scredente? Checché ne sia, esaminiamo brevemente il suo discorso.

Il fondamento di tutto il suo sragionare par che sia posto in quel concetto: «Una religione (e con questo nome intende anche la Chiesa di Gesù Cristo) non è che un' opinione, una credenza, professata da un certo numero di cittadini.» Il qual concetto è conforme all' errore dominante dei moderni riformatori politici, i quali pensano che la religione di Cristo debba essere non altro che un interno convincimento, o al più una scuola religiosa, o al massimo un'associazione privata di opere caritatevoli. Ma egli ed essi s' ingannano a partito. La religione di Cristo non è né un mero sentimento individuale, né una scuola o società privata. Essa è società pubblica e perfetta, e visibile, costituita in forma di vero regno, benché d' ordine spirituale. *Fecisti nos Beo nostro Regnum* (2). *Circuibat Iesus omnes civitates et castella... praedicans Evangelium regni* (3). Regno duraturo in eterno. *Et regni eius non erit finis* (4). Regno, che nella direzione morale dei popoli dovea sottentrare e sostituirsi ai quattro imperi della forza, che successivamente dominarono il mondo: *Consumet omnia regna haec, et ipsum stabit* (5). Così la Chiesa è stata preconizzata da' Profeti; così è stata istituita da Cristo; così si è stabilita, e svolta, e perpetuata sulla terra. Di questo regno uno è il Re: *Rex unus erit omnibus imperans* (6); e questo Re è Cristo: *Rex sum ego* (7). Ma perciocché Cristo, tornato al cielo, è a noi invisibile; ciò stato da lui lasciato Pietro e i successori di Pietro, i quali governino questo regno in nome suo. *Tibi dabo claves regni caelorum. Pasce oves meas*.

---

**(l)** Pag. 701.
**(2)** *Apocal*. V.
**(3)** MATTH. IX.
**(4)** LUCAE, I.
**(5)** DANIELIS, II.
**(6)** EZECHIELIS, XXXVII.
**(7)** MATTH. XXVII.

È questo il punto capitale, che non dee mai perdersi di vista, per disputar con frutto nella presente materia. La religione è un legame con Dio; ma un legame, che ci rannoda con lui nel modo che egli vuole e prescrive. Or egli vuole e prescrive che ciò -sia nella Chiesa e mediante la Chiesa, cui egli istituì come società e regno del suo Figliuolo, a lui assoggettando Re e nazioni: *Et adorabunt eum omnes Reges terrae, omnes gentes servient ei*.

Posta questa dottrina, la quale non può non accettarsi da chiunque voglia rimanere cattolico, cadono per terra tutti i ragionamenti del Laveleye, tolti dall' indipendenza nazionale. Le parole, che egli encomia nel barone Von Weichs come sapientissime, non appariscono altrimenti, che buffonesche. «Noi abbiamo a decidere oggigiorno (esclamava il prelodato Barone nella Camera dei Deputati) se saremo uno Stato indipendente, o se, come al Giappone, noi avremo due sovrani, l'uno subordinato sedente a Burg in Vienna, l'altro, il padrone onnipotente, avente trono in Roma al Vaticano, o, per meglio dire, al Gesù.» Qui veramente non ha che fare né il Giappone, né la Cina, e molto meno la casa del Gesù; bensì ha che fare la logica, sotto il dettame almeno del senso comune. Ora il senso comune insegna assai chiaramente, che chiunque vuol essere cristiano e cattolico, deve accettare la Chiesa, non quale al suo cervello piace di foggiarla, ma quale è piaciuto a Dio di costituirla. Ora a Dio è piaciuto di costituirla come regno. Al monarca di questo regno son tenuti di obbedire quanti sono uomini battezzati. Essi sono veri sudditi del Papa; e sono sudditi del Papa, perchè sono sudditi di Cristo, nelP autorità del quale il Papa li governa. Pei cattolici Tedeschi adunque, come pei Francesi, pei Belgi, per gli Spagnuoli, e per quanti fan parte della Chiesa di Cristo, è verissimo quello, che al dabben Barone sembra sì strano, cioè che abbiano due sovrani: l'uno temporale, risedente in Vienna, in Parigi, in Madrid, dove che sia; 1'altro spirituale, risedente in Roma, metropoli del mondo cattolico. «Dio conferendo a Pietro il supremo pastorato, dice il dottissimo Phillips, per ciò stesso gli ha subordinato il genere umano tutto intero; giacché ogni uomo appartiene di diritto all' ovile di Gesù Cristo. A fronte del pastorale di Pietro il più possente principe della terra non è da più, che il più umile degli agnelli (1).» Abbiam creduto bene di citare un tedesco ed un laico, trattando qui di quistione tedesca e con avversari! laici. Ma questo appunto è ciò, che costoro non vogliono. Essi ripetono 1'empio grido dei Giudei: *Non habemus regem, nisi Caesarem*. Quanto al Vicario di Cristo, volentieri soggiungerebbero: *Crucifigatur*. Ma se essi imitano la perfidia giudaica, tal sia di loro; ciò servirà a mostrar sempre meglio, quanto sieno incompetenti a parlare delle cose che riguardano la Chie-

---

**(1)** *En conférant à Pierre le suprème pastorat, il lui a, par là méme, subordonné le gerire humain tout entier ; tout homme appartient de droit au troupeau de Jesu-Christ. Vis-à-vìs de la houlette de Pierre le plus puissant prince de la terre n'est pas plus que le plus humble des agneaux*. Du droit ecclesiastique etc. traduit par M. l'abbé CROUZET, 1. 1, pag. 159.

sa di Cristo, e quanto siano disacconci a rappresentare un popolo cattolico (1).

Tornando ora all'idea cristiana che tutti quelli, i quali appartengono all' ovile di Cristo, son soggetti al supremo Pastore, da Cristo stesso stabilito per fare, rispetto a loro, le veci sue; il concetto di Concordato non offre nulla di strano o di difficile a capirsi, secondochè il sig. Laveleye vorrebbe dare ad intendere: *Ces traités singuliers, dont les parlisans eux-mèmes ne peuvent déterminer la nature*. Ingegniamoci di determinare questa natura, per far cosa grata al nostro sapiente censore.

I. Se per istituzione divina ogni uomo battezzato è suddito del romano Pontefice; necessariamente ogni popolo è retto da due autorità: da quella del sovrano civile per gli affari della vita temporale, e da quella del sovrano spirituale, cioè del Papa, per gli affari che riguardano l'eterna salute dell'anima e il culto di Dio. Questi due Sovrani possono certamente concertarsi tra loro e venire a scambievoli accordi, per terminare un litigio circa 1'estensione del proprio potere o temperarne l'esercizio, in conformità sempre della legge divina, attese le peculiari circostanze di un popolo, da ambidue governato. Ecco l'idea generica e l'origine dei Concordati astrattamente considerati. Essi non sono convenzioni, fatte tra due distinte nazioni, o tra i sovrani di due distinte nazioni, come accade dei trattati che diconsi internazionali; ma sono convenzioni fatte tra due autorità supreme, che in diverso ordine reggono lo stesso popolo, l'una nel temporale, l'altra nello spirituale. Il perché sono convenzioni al tutto *sui generis* e di indole affatto diversa dalle altre.

II. Le due autorità, che stipulano siffatte convenzioni, appartenendo a due ordini diversi, dei quali 1'uno è inferiore e subordinato all' altro; ne segue che i Concordati, benché possano dirsi contratti bilaterali, in quanto con debita proporzione obbligano ambedue le parti (2); tuttavia non possono chiamarsi tali

---

**(1)** Per intendere meglio qual sia il cattolicismo del prelodato barone, fia bene riportare queste altre parole, encomiate dal sig. Laveleye comepatriottiche. « Un solo esempio vi mostrerà la differenza, tra lo spirito che regna qui e sulle sponde del Tevere. Mentre che noi parliamo d'abolire la pena di morte, là giù si canonizza un inquisitore, tutto coperto del sangue delle vittime che egli avea immolato, perchè adoravano Dio a modo loro, Pietro Arbuez.» Non sapete qui che cosa più ammirare, se l'ignoranza o il cinismo. L'ignoranza, nel non sapere i rigorosi processi fatti in Roma par assicurarsi delle virtù dell'inclito Martire, della causa del suo martirio, e dei miracoli operati da Dio per autenticarne la santità. Il cinismo, nel condannare d' immoralità un sì solenne giudizio della santa Chiesa di Dio. Egli dunque crede che l'indefettibile sposa di Cristo possa turpemente errare nella canonizzazione dei Santi, e proporre alla venerazione e imitazione de' fedeli non eroi nella virtù evangelica, ma uomini rei e abbominevoli! E persone sì fatte si reputano cattoliche e debbono dar leggi a popoli cattolici! *O tempora*! *O mores*!

**(2)** *Haec concordata vini habeant veri contractus utrinque obligantis.* Così leggesi espressamente nel Concordato conchiuso tra Leone X, e Francesco I, di Francia e promulgato nel quinto Concilio Lateranese, l'anno 1516. Frasi consimili si trovano in tutti i Concordali posteriori. Queste frasi benché debbano esser intese secondo la natura dell' og-

nel senso dei regalisti, in quanto cioè importassero dall'una parte e dall'altra perfetta uguaglianza giuridica, come avverrebbe tra due contraenti, del tutto pari e indipendenti tra loro. Il principe temporale, anche come principe, noncessa mai d'essere suddito del Pontefice; né l'autorità politica dell' uno cessa d'essere subordinata all'autorità spirituale dell' altro : e parimente non cessano di essere subordinati tra loro gli obbietti intorno a cui versa 1' accordo.

III. Pei- sé i Concordati riguardano quelle materie che si dicono miste: le quali avendo un rispetto civile e un rispetto religioso, e sottostando, quanto al primo, all' autorità politica, quanto al secondo, all' autorità ecclesiastica; possono talvolta dar luogo a controversia di giurisdizione ed a conflitto. Tali sono, a cagion d' esempio, il pubblico insegnamento, i beni del Clero, il matrimonio, e cose simili; intorno alle quali giova talora positivamente definire i diritti delle due potestà, per evi tare l'invasione dell'una nel campo dell'altra, e quinci e quindi venire a qualche concessione, per conservare l'armonia scambievole o ristabilirla, dove per avventura fosse stata turbata. *Per accidente* poi i Concordati possono riguardare o una materia puramente spirituale, come sarebbe la giurisdizione ecclesiastica o la elezione de' sacri Ministri, intorno alla quale si largisse ai principi alcuna ingerenza ; o una materia puramente temporale, come sarebbe un feudo, un assegnamento, o la nomina a un ufficio civile, di cui si facesse dono alla Chiesa.

IV. Rispetto alle cose meramente temporali il Concordato può avere in vero senso ragion di *contratto*, non essendoci nulla, che il vieti. Non così, rispetto alle cose puramente spirituali; essendo pravità simoniaca il contrattare di cose sacre. Ma quanto a sì fatte cose i Concordati hanno ragione di mero indulto o favore, concesso ad alcun Principe per motivi speciali. Infine, rispetto alle materie miste, anch'esse, atteso il lato spirituale che inchiudono, non possono esser obbietto di contrattazione, ma quanto a loro i Concordati han ragione di legge particolare, colla quale il Pontefice stabilisce il modo onde la legge canonica comune, riguardante la disciplina, venga applicata o temperata rispetto a un dato paese, condiscendendo alla richiesta del Principe, che gliene ha rappresentata la congruenza, e che si obbliga con promessa speciale a procurarne l'esecuzione.

Ora, poiché la definizione dee badare a ciò che all' oggetto compete per sé, non a quello che gli compete per *accidente*; ognun vede quanto giustamente dal Tarquini sia definito il Concordato: Una legislazione particolare, emanata per autorità del Papa per una determinata parte della Chiesa, ad istanza del

---

getto e la qualità delle persone stipulanti, nondimeno convien che contengano un vero senso. E il senso è la scambievole obbligazione, dall' una parte di lealtà nel manienimento dei conceduti favori, dall' altra di obbedienza positivamente riconfermata, ma di per sé dovuta, alle disposizioni del legittimo superiore.

Principe di quel luogo, e da questo raffermata con speciale obbligazione di attenervisi fedelmente (1).

Da questa breve spiegazione s' inferisce limpidamente la falsità di tutte le asserzioni del Laveleye. E primieramente si fa manifesto quanto sieno fuor di proposito gli esempii, che egli arreca del padre assoggettante il figlio ad obbedire tutta sua vita ad un estraneo, o del Re di Francia sottomettente ai Re di Spagna la nomina di tutti gli ufficiali dell' esercito. A nessun cattolico è estraneo il Papa. Per essergli estraneo, bisognerebbe che gli fosse estraneo lo stesso Cristo, di cui il Papa tiene in terra le parti e continua la missione. Credete sì o no, sig. Laveleye, che il Papa è Padre e Pastore universale di tutta la Chies? Se noi credete, non siete cattolico; e però non avete diritto di por la lingua in ciò che concerne i cattolici. Se poi lo credete, come possiamo persuaderci che parliate da senno, quando chiamate estraneo il padre ai proprii figliuoli e il Pastore alle sue pecorelle? Senza dubbio, non può il Re di Francia far dipendere dal Re di Spagna la nomina dei suoi ufficiali. Ma capite voi quello, che dite, quando paragonate il Papa rispetto ai cattolici di questo o quel regno, a ciò che sarebbe verso i medesimi un sovrano temporale di altro Stato? I cattolici, siano essi Francesi, siano Tedeschi, o Spagnuoli, o checche altro, sono più sudditi dei Papa, in quanto è Capo della Chiesa e loro principe spirituale, che noi siano del loro Re o Imperatore, in quanto è principe temporale; essendo senza alcun paragone più intimi ed elevati i vincoli della prima sudditanza, che non quelli della seconda. Così porta l'ordinamento divino; essendo piaciuto a Dio, Signore universale di tutti, di costituire due autorità nel mondo pel governo dei popoli: 1' una spirituale per l'indirizzo delle azioni umane all' eterna vita, l'altra temporale pel reggimento delle medesime in ordine ai negozii secolareschi e alla pace tra gli uomini. Siamo costretti a ripetere più volte le stesse cose, perchè pare che i nostri avversarii abbiano l'udito alquanto duro. Quanto poi all'altra parte dell' esempio, a quella cioè che riguardava la nomina degli ufficiali dell'esercito, se essa valesse a provare alcuna cosa, sapete che proverebbe? Proverebbe che non può concedersi ai principi secolari nessuna ingerenza nella nomina dei Vescovi o altri sacri ministri, i quali sono ufficiali della milizia della Chiesa, di cui non il Principe secolare, bensì il Papa è sovrano. Ma nel senso, in cui lo reca il sig. Laveleye, è del tutto un fuor d'opera. Imperocché primieramente, quand'anche le materie di cui trattava il Concordato austriaco, fossero state meramente temporali; intorno ad esse poteva benissimo essere impegnata la fede del Principe, in servizio del bene spirituale degli stessi suoi sudditi ed in ossequio di Cristo Si-

---

**(1)** *Lex particularis ecclesiastica prò aliquo regno, Summi Pontificis auctoritaie edita ad instantiam Principìs eius loci, speciali eiusdem Principis obligatione confirmata, se eam perpetuo servaturum*. — Iuris Ecclesiastici etc. pag. 83.

gnore. La qual fede, impegnata una volta, non poteva più ritirarsi di proprio arbitrio: sì perchè il dono fatto alla Chiesa, per ciò stesso avea rivestito carattere sacro, per ragione dei fine spirituale a cui era stato rivolto; e sì ancora perchè ciò non saria potuto farsi altrimenti, che per giudizio autoritativo, e il giudizio autoritativo appartiene al superiore, non al suddito. Ma questo stesso non avea luogo. Imperocché quelle materie erano o spirituali o miste, e però di giurisdizione diretta della Chiesa. Infatti quali furono i punti, specialmente toccati dalle leggi, che han dato occasione ai sofismi del nostro articolista? Il matrimonio, l'ingerenza della Chiesa nell'insegnamento dei parvoli, la profession religiosa dei nati da un consorte cattolico, congiunto a persona eterodossa. Ora il matrimonio (capite, sig. Laveleye? il matrimonio, e non già, come voi dite, la benedizione nuziale ad esso aggiunta) è sacramento. *Si quis dixerit matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legìs evangelicae sacramentis a Christo Domino institutum anathema sit* (l). Forsechè non ammettete che i sacramenti sieno cosa sacra? E se son cosa sacra, non è egli evidente che il giudizio intorno ad essi appartiene al tribunale della Chiesa? Quanto poi all' insegnamento, esso non pure è un diritto, ma un dovere imposto da Cristo alla Chiesa*: Ite, docete omnes gentes; docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis* (2). Voi stesso confessate che la scuola deve formare dei giovani pii e morali (3). Or la pietà e la moralità tra i cattolici è quella, che è conforme al Vangelo di Cristo; e intrerprete e custode e ministra del Vangelo di Cristo è la Chiesa. La Chiesa dunque è quella, che dee formare la pietà e la moralità dei giovani nella scuola. Voi dite: insegni ella dunque il domma e i precetti della morale; ma non entri in nessun modo nelle altre parti dell' istruzione. Benissimo. Ma se, come accade non di rado, coloro, ai quali vengono affidate le altre parti dell' istruzione, instillassero nella mente degli allievi massime empie ed immorali , non volete voi che la Chiesa abbia diritto di porre rimedio al pestifero male? E come potrebbe ella esercitare un tal diritto, senza una qualche vigilanza sui diversi rami del pubblico insegnamento? Per ciò poi che riguarda la profession religiosa dei nati da matrimonio misto, è troppo evidente esser ella materia che tocca la coscienza: essendo vietato dalla stessa legge naturale il consentire o permettere che quelli, a cui si diede la vita, sieno esposti al certo pericolo di dannarsi eternamente coi professare una falsa credenza.

Ma senza ciò, non confessa egli stesso il Laveleye che la votazione di

---

**(1)** *Concilium Tridentinum*, Sess. XXIV.
**(2)** MATTH. capo ultimo.
**(3)** *L'ècole doit développer chez les enfants le sentiment inorai et religieux.*
Pag. 710.

quelle leggi fu la piena ristorazione dei Giuseppismo (1)? E il Giuseppismo non era una violazione manifesta dei diritti della Chiesa?

Di che apparisce esser triplice la ragione, che rigorosamente obbligava il Governo austriaco ali' osservanza del Concordato. La prima è il sacro carattere e solenne di convenzione; essendo evidente che ogni convenzione obbliga le parti a tener fede. Né la mutazione di forma nel reggimento scioglieva quel vincolo; giacché esso legava la pubblica autorità, la quale rimane la stessa, comunque accada variazione nel suo soggetto. *Verbo caesareo-regio prò nobis atque successoribus nostris adpromittentes*; fu questa la formola della sottoscrizione. La seconda è la particolare natura di tal convenzione, di essere cioè, come dicemmo, una legge ecclesiastica particolare, emanata dal Pontefice. La legge induce obbligazione, non solubile se non dal potere stesso, che l'ha prodotta. Di che sorgono contro il Laveleye due considerazioni. L' una, che siccome autorevole interprete della legge non è che il medesimo legislatore, 1' interpretazione stessa dei Concordati non può farsi se non dai Pontefice, non mai dal Principe laico; tanto è lungi che esso Principe possa rescinderlo di proprio arbitrio. L'altra è il paralogismo, in cui egli cade a proposito dell' Ungheria. Egli dice: «Gli Ungheresi collocandosi, come sempre, sul terreno dello stretto diritto costituzionale, hanno considerato il Concordato come non avente punto forza legale per i paesi dipendenti dalla Corona di S. Stefano; attesoché questo trattato, conchiuso dal sovrano, non era stato votato dalla dieta, e ninna legge può avere effetto in Ungheria, finché i rappresentanti della nazione non 1' abbiano ratificata (2).» Questo discorso cade per terra col solo ricordare la verità, più sopra stabilita, che i Concordati, sostanzialmente considerati, non sono contratti, ma bensì legge particolare che fa il Pontefice, intorno ad oggetti disciplinari, per un dato popolo, rispetto al quale vuol modificarsi il diritto comune. Or poiché la legge, fatta dal Pontefice pel governo spirituale dei fedeli, obbliga essi fedeli, indipendentemente da qualsiasi accettazione; è chiaro che gli Ungheresi sono obbligati all' osservanza del Concordato, fatto dal Pontefice anche per loro, quantunque i rappresentanti della nazione non l'abbiano ratificato. La necessità di tal ratificazione ha luogo per le leggi civili, non già per le leggi ecclesiastiche, rispetto alle quali niun Parlamento politico ha autorità di alcuna sorta. Del resto niun guadagno farebbe l'Ungheria a sottrarsi dal Concordato; giacche, sottraendosi dalla legge particolare, cadrebbe sotto l' obbligazione della legge comune , cioè del diritto canonico puro e semplice. Ma torniamo all' assunto, da cui ci siamo alquanto sviati.

---

**(1)** *L'esprit liberal de Joseph II, depuis long temps banni de Vienne avec exécration, reparaissait sur la scène et allait y commander en maitre*. Pag. 696**.**
**(2)** Pag. 691.

Il terzo titolo, che obbligava all' osservanza del Concordato, si è che esso non faceva altro, se non rimuovere le usurpazioni sacrileghe di Giuseppe II sopra i diritti della Chiesa; e però richiamava all' adempimento di un dovere non removibile ne bisognoso di alcun patto per obbligare.

E qui la menzione di Giuseppe li ci mena a ribattere una altra accusa del sig. Laveleye. Egli riporta il seguente registro delle nascite illegittime, fatto in Vienna

| Anni | Nati legittimi | Illegittimi |
|---|---|---|
| 1862 | 12.127 | 11.113 |
| 1863 | 13.401 | 12.393 |
| 1864 | 12.865 | 12.849 |
| 1865 | 13.199 | 12.424 |
| 1866 | 12.937 | 13.272 |

Quindi osserva che il Concordato, il quale era fatto per migliorare i costumi, non ha conseguito il suo scopo. Le recate cifre, non può dubitarsi, sono spaventevoli! Che si giunga in una città ad avere più nati bastardi che legittimi; ciò indica una corruzione di costumi forse senza esempio nella storia, eziandio pagana. Qual meraviglia, dunque, che quivi si udissero gl'inverecondi tripudi, che narrano i giornali, per la legge che sconsacrava il matrimonio? Notato ciò di passaggio, diciamo che l'osservazione del sig. Laveleye, ci perdoni, è molto sciocca. La stipulazione del Concordato non contava che poco più di due lustri. Attesa la lentezza tedesca, e gli ostacoli, che il preesistente sistema frapponeva ad ogni passo, il Concordato, benché conchiuso, era tuttavia nello stato quasi di lettera morta, e solo in parte e gradatamente se ne procurava 1'applicazione. Come dunque pretendere che producesse i suoi effetti? E quand' anche le disposizioni del Concordato fossero state subito, in tutto, con diligenza, recate all' atto, come potea pretendersene in sì poco tempo un tanto miracolo? Cambiare i costumi di un popolo! Piccola bagattella! Ben sei sanno gli Apostoli e i loro successori. Quanti sudori non si dovettero spargere, quante fatiche, quanti martini sostenere, e quanti prodigii operare; perchè in capo di secoli cambiassero forma i costumi dei popoli del vecchio mondo? Figuratevi ora del nuovo ; la cui pravità è assai più immedicabile, atteso il procedere non da negazione , ma da privazione, pel rigettamento, che fa, della luce e della grazia del Redentore. La statistica dunque del Laveleye non prova nulla contro il Concordato; bensì prova molto contro le leggi Giuseppine, a cui il Concordato recava rimedio; giacché sotto esse leggi si son formati quei costumi, di cui fa cenno 1' allegato registro. E lo stesso vuol dirsi dell' altro capo di accusa, tolto dalla decadenza materiale di quell' inclito Impero; il quale, dice il Laveleye, sta perdendo l'una dopo 1' altra le sue province. Noi dimandiamo: quando cominciò questa serie

di sciagure per 1' Austria? Non cominciò appunto con Giuseppe II , il quale sottrasse quasi dei tutto i suoi Stati dall'influenza della Chiesa? Per contrario la frase di *Austria felix* ebbe sempre un costante avveramento, finché l'Impero si mantenne sotto tale influenza. E ciò, che diciamo dell'Austria, è da dire altresì della Spagna; la quale non fu mai così florida e potente, che quando fu fervorosamente cattolica, e cominciò a declinare sol quando si sparse in essa dalla vicina Francia lo spirito volteriano e liberalesco. Quali furono i tempi più gloriosi della Spagna? Quelli certamente che corsero da Ferdinando il Cattolico a tutto il regno di Filippo II. E non furono questi altresì i tempi di maggior unione di quel popolo illustre colla Chiesa cattolica? L' epoca della sua decadenza non comincia propriamente, che dagli ultimi anni di Carlo III, quando in quel Regno si cominciò a combattere apertamente la Chiesa.

II Laveleye dice che i Concordati erano al loro posto nel medio evo. Tutto il contrario: nel medio evo non ci furono Concordati; ne ce n'era bisogno, giacché dappertutto avea forza la legge universale della Chiesa, il diritto canonico in tutto il suo pieno rigore. I Concordati cominciarono appunto coll'unire del medio evo, e coll' esordire dell' era moderna. Imperocché, se si eccettui la particolarissima convenzione conchiusa a Worms, l'anno 1122, tra Callisto II ed Enrico V, intorno al diritto di investitura, e l'altra non meno particolare dell'anno 1447 tra Papa Niccolò V e l'imperatore Federico III, intorno a un simigliante soggetto per la nomina a diversi beneficii ecclesiastici; il primo Concordato, nell' ampiezza del senso, che oggi diamo a questo nome, fu quello che nel 1516 fu conchiuso tra Leone X e Francesco I, re di Francia, e a cui poscia tennero dietro altri Concordati con quasi tutte le Potenze di Europa. Infievolitosi, per influsso della ribellione protestantica, lo spirito di obbedienza alla Chiesa, fu mestieri attemperare le leggi di disciplina ecclesiastica nei diversi Stati, secondo la peculiare loro esigenza, ed obbligare per via di convenzione speciale le autorità politiche ad osservarle e farle osservare, secondo i conceduti temperamenti. Il Laveleye dice: i Concordati sono in opposizione colie idee e colle istituzioni moderne. Non ne dubitiamo punto. Nei tempi di fede e di obbedienza, bastava 1' autorità della Chiesa e la sua legge pura e semplice. Illanguiditasi la fede e ingelositi i Governi, ci fu mestieri di Concordati e di peculiari componimenti. Apostatando del tutto da Cristo ed elevatosi il potere politico a suprema norma del vero e del giusto, secondo le folli idee del moderno liberalismo, neppure i Concordati trovano più luogo. *Il faut affranchir l'etat du joug de l'Eglise*, gridava nel Parlamento austriaco il poeta Auersperg (povera società caduta in mano ai poeti!); e quel grido non era che la parafrasi dell'antico: *Nolumus hunc regnare super nos*. E veramente qual bisogno vi è di Concordati, quando non si riconosce più un altro potere, a cui sottostare o col quale armonizzarsi? Questo è ciò che dovrebbero dire apertamente cotesti signori. Essi per ora non osano; ma nascondendoil vero loro pensiero, mettono innanzi i diritti dello Stato, che di-

cono usurpati dalla Chiesa. È l'antica accusa, già data a Cristo, di cui la Chiesa ripete in sé e rappresenta la vita. Fin dal primo nascere del Redentore, il re Erode credette di avere in lui un rivale, e comandò la strage dei pargoli innocenti. E quando lividi per invidia, i Farisei presentarono Cristo a Pilato, perchè lo condannasse a morte, insistettero sulla medesima accusa: *Hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dari Caesari, et dicentem se Christum regem esse*. Lo stesso preside romano, sotto forma ironica, espresse anch' egli un tal concetto nel titolo affisso alla croce: *Jesus Nazarenus, Rex Iudaeorum*. E Cristo appunto era Re. Re costituito dai Padre, per proclamare dal santo monte di Sion quella legge; la quale, come divina, dovea subordinare a se ogni legge dell' uomo: *Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius, praedicans praeceptum eius* (1).

Il Laveleye interroga stupefatto: E se il Papa gettasse 1'anatema sopra le leggi fondamentali d' un paese, questo paese dovrebbe forse obbedire? A lui, che crede fallibile il Papa e infallibili i Parlamenti, sembra strana una tal conseguenza. Ma noi, che, come cattolici, teniamo il contrario, gli rispondiamo che se il Papa condannasse le leggi fondamentali d'un paese, sarebbe segno manifesto che quelle leggi sono inique e da condannarsi. Onde insanisce del tutto il nostro critico, allorché censura il Pontefice per avere colla sua autorità annullate come ingiuste ed abbominevoli le novelle leggi austriache sopra il matrimonio, le scuole, i rapporti interconfessionali, ricordando agli autori di esse le censure ecclesiastiche, che avevano incorso col loro voto. Il Papa è costituito da Dio nella sua Chiesa maestro della giustizia: *Dedit vobis Doctorem iustitiae* (2). Or come adempirebbe egli al commesso ufficio, se non emendasse gli errori de' suoi discepoli ? Noi vorremmo sapere dal signor Laveleye due cose: Se la legge di Dio debba o no nel conflitto prevalere alle leggi dell' uomo; e se interprete della legge di Dio sia o no il Pontefice (3). Il signor Laveleye, invece di risolvere queste due questioni, si compiace a riferire i rigori e le pene adoperate dal Governo contro coloro, che aderirono alla decisione pontificia. Se avesse scritto un poco più tardi, avrebbe potuto anche rallegrarsi della violenza sacrilega, usata per tal motivo contro l'intrepido Vescovo di Linz. Ma ciò che prova? Nei tre primi secoli della Chiesa si faceva anche peggio. In cambio della multa e del carcere, si adoperava la mannaia ed

---

**(1)** Ps. II.
**(2)** IOEL. II. 23.
**(3)** Nella Baviera si udì in pubblico Parlamento il ministro Lutz appuntare la Chiesa perchè insegna che *obedire oportet magis Deo quam hominibus,* e perchè attribuisce a sé stessa 1'ufficio d' interpretare i comandi di Dio. Dove siamo giunti! In un regno cattolico e da uomo che si professa cattolico si osa gittar biasimo sopra verità sì ovvie e sì fondamentali nella credenza cristiana! E che vorrebbe costui? Che avesse errato S. Pietro nell' annunziar quel principio, o che Cristo avesse commesso non alla Chiesa ma allo Stato la custodia e l' interpretazione della sua legge?

il fuoco con quelli, che ,per obbedire alla legge evangelica, ricusavano di obbedire ai comandi imperiali e alle prescrizioni dei Proconsoli e dei Pretori. Tornando quei tempi, ne tornano le conseguenze, comechè un po' raddolcite dalla ipocrisia del così detto incivilimento. Se non che chi non vede quanto sia più grande l' ingiustizia che i cattolici sieno trattati oggidì dai frammassoni , come un tempo i primi fedeli dai governanti pagani? Allora pei cristiani trattavasi d' acquistare una condizione sociale, che non possedevano; ora trattasi d'essere spogliati di quella, che già posseggono. Saranno essi sì dolci, da tollerarlo?

## ARTICOLO XIV.
## **Seguita lo stesso argomento**.

Sopra questa delicatissima materia dei Concordati è sorta recentemente tra persone cattolicissime e dottissime un dissenso; l'esame del quale può valere moltissimo a dilucidazione di ciò, che intorno ad essi Concordati abbiam discorso nell'articolo procedente. Noi dunque e' induciamo a parlarne; e parlandone faremo due cose. Prima esporremo la controversia; e poscia stabiliremo i punti che in essa ci sembrano indubitabili.

### I

Il sig. Visconte Maurizio de Bonald, giusto erede della virtù e della scienza dell' uomo illustre che immortalò quel casato, diede alla luce, l'anno scorso, 1871 , un opuscolo intitolato: Due questioni sul Concordato del 1801; ed erano le seguenti: 1.° Il Governo presente è succeduto al privilegio Concordatario della presentazione dei Vescovi alle Sedi vacanti? 2.° Nell'ipotesi che sia succeduto, la Santa Sede ha il diritto di ritirare un tal privilegio, stante 1' abuso che i Governi francesi ne hanno fatto da sett' anni a questa parte? Per risolvere questa duplice quistione 1'Autore giustamente muove dal ben fermare la natura dei Concordati, e stabilisce che essi non possono aversi in senso rigoroso come Contratti sinallagmatici, secondo che i legisti pretenderebbero, ma debbono aversi in conto di meri privilegi, che il Papa per giusti motivi concede al poter temporale, derogando alla legge comune. Le ragioni, a cui egli si appoggia, son da lui stesso epilogate in fine del suo lavoro con queste parole: «Il Concordato non può essere assomigliato ad un contratto; perocché ci ha impossibilità radicale in ciò, che un contratto intervenga tra due persone (la potestà spirituale e la potestà temporale), di cui 1' una è Potere, l'altra suddito, l'una presiede, l'altra sottostà, come all'anima il corpo; e perocché ci ha impossibilità anche in ciò, che un contratto intervenga intorno alla giurisdizione, vale a dire intorno a un oggetto che non può essere materia di obbligazione (1).» Cotesto opuscolo fruttò all' Autore le congratulazioni di molti dotti, di molti Vescovi, e perfino del Sommo

Pontefice; il quale in un assai onorifico breve commentò quello scritto segnatamente per aver messo sott' occhio l' indole particolare e genuina dei Concordati: *Cum et religionem peritiamque tuam commendet et oculis subbiiciat nativam et peculiarem huiusmodi pactorum seu indultorum indolenti*.

Sul principio del corrente anno 1872, 1' egregio Canonico Labis, professore di teologia, scrisse nella *Revue Catholique* di Lovanio un articolo sui Concordati, nel quale imprese a combattere il concetto che ne dava il de Bonald, e sostenne che i Concordati, benché riguardo alla materia sieno mere concessioni, tuttavolta riguardo alla forma hanno natura di veri contratti sinallagmatici. «*A notre avis, le Concordat est un trairé public sui generis, qui tient à la fois de la nature du privilege par son objet, car généralement toutes les concessions sont faites par le Chef de 1' Église, et de la nature du contrat bilateral par la forme , qu' il affecte et de la reciprocitè des engagements, que prennent les deux parties contractantes* (2).» La ragione principale, di cui si serve , è tolta dalle formole adoperate dagli stessi Romani Pontefici nello stipulare siffatte convenzioni; le quali formole esprimono un vero contratto e una reciproca obbligazione. Quanto poi alle ragioni recate dal de Bonald, le risolve dicendo che qui i contraenti intervengono come uguali e indipendenti l' uno dall' altro; e che, quanto alla materia, non trattasi di giurisdizione in se stessa, ma del solo suo esercizio. «La prime agit comme souverain temporel, et a ce titre il a un pouvoir independant de 1' autorité pontificale (3). N'est-ce pas sa puissance (del Papa), a proprement parler, mais l'usage de cette puissance qui est lié, relativement à certains actes par les Concordata (4).»

Quest' articolo si meritò gli elogi di un dottissimo professore romano con una lettera che noi tradurremo a verbo dal francese. Essa dice così: «Io ho letto con la più grande soddisfazione l'articolo *Dei Concordati*, inserito nella *Rivista Cattolica*, saggia raccolta periodica di Lovanio. Io fo le mie sincere congratulazioni coll' autore, sig. Abbate Labis, per la profonda scienza e la vasta erudizione con la quale egli ha dimostrata la sua tesi, come altresì per la moderazione veramente cristiana, che egli ha usata nel trattare cotesta quistione. «Benché i Concordati stipulati dalla Santa Sede nei tempi moderni, con i diversi Governi, sieno, quanto alla materia concessioni o privilegi, non è men vero che a ragion della forma nella quale essi sono concepiti e delle obbligazioni che impongono alle due parti contraenti, si debbono considerare come veri contratti bilaterali. «Questa proposizione è vera; e il sig. Labis l' ha

---

**(1)** Deux questions etc. pag. 21. Genève 1871.
**(2)** *Revue Catholique*, Nouvelle Serie, tome septième, 1re livraison-15 Ianvier 1872, pag. 15.
**(3)** Pag. 13.
**(4)** Pag. 24.

dimostrata con argomenti, che non ammettono replica. Come in fatto si potrebbe negare ciò, quando i Sommi Pontefici 1'hanno ammesso esplicitamente con articoli formali di siffatte convenzioni? Aggiungete che professando che i Concordati sono, da parte del Papa, concessioni rivocabili ad nutum, i dottori cattolici, ancorché animati dalle migliori intenzioni del mondo, non favoriscono tuttavolta gl'interessi del Papato e del Cattolicismo. Il Papa non vuole punto 1'abolizione dei Concordati, ed egli non li ha giammai rivocati; che dico io? egli li ha sempre scrupolosamente osservati. Sono i Governi quelli che ben sovente ne hanno lacerati alcuni articoli o li hanno compiutamente soppressi. È cosa loro; e forse questa infedeltà da parte loro procurerà alla Chiesa il vantaggio di riacquistare la sua piena libertà d' azione. Ma la Chiesa non ha giammai creduto di poter fornire loro un' arma per abolirli impunemente dichiarando che essa non si crede obbligata a mantenere le obbligazioni stipulate.

«Tal è la dottrina più accreditata in Roma; e benché vi s'incontrino dei dottori, che sostengono l'opinione del signor Maurizio de Bonald, tuttavolta la verità ci obbliga a riconoscere che i personaggi più ragguardevoli sotto 1'aspetto della scienza e delia pratica degli affari professano il sentimento si bene esposto dal signor Labis. Molti mi hanno espresso il loro rincrescimento di vedere scrittori cattolici associarsi, ancorché di buona fede, ai nemici della Santa Sede, per rovesciare i Concordati di già esistenti, o almeno fornire una ragione di passarsene impunemente.

«Se mi fosse permesso, io pregherei volentieri il sig. Labis di fare stampare separatamente il suo lavoro, acciocché possa profittare anche a quelli che non leggono la Rivista Cattolica.

FILIPPO DE ANGELIS professore di diritto
canonico alla Sapienza e al
Seminario romano.»

Per contrario un altro professore romano, assai rinomato, il P. Tarquini, approvò pienamente la dottrina del Visconte de Bonald, e alle critiche del Labis e del De Angelis rispose con una ben ragionata lettera; la quale benché molto lunga, nondimeno crediamo che sia bene riportare qui per intero, atteso la luce che sparge sopra questa importante materia. La lettera dice così:

«A richiesta del sig. canonico Labis , professore nel Gran Seminario di Tournai , è apparsa nel *Bien public* di Gand (26 marzo 1872 ) la seguente lettera del sig. canonico Filippo de Angelis, professore di diritto canonico nell'università romana della Sapienza e nel Seminario romano: J' ai lu avec la plus grande satisfaction etc. (Vedi la traduzione fattane di sopra).

«A questa lettera, il dotto redattore di quel!' eccellente giornale, che è il, ha fatto osservazioni così savie, e così ben fondate nella logica e nella scienza, che mi pareva inutile tornare sopra questa materia; ma poiché persone dotte, e

zelanti della purità della dottrina cattolica e della integrità del Primato del Romano Pontefice, non han cessato di eccitarmi ad uno schietto esame della sopradetta lettera, mi son pure indotto, avvegnaché a malincuore, a farlo brevemente.

«La somma di tutte le idee sparse in questa lettera si riduce naturalmente alla tesi, che da quelle si deriva, ed alla quale sono tutte ordinate. Or questa tesi è così concepita: «Bien que les Concordats stipulés par le Saint-Siége, dans les temps modernes, avec les divers gouvernements, soient, eu égard à la matière , des concessions ou priviléges, il n' en est pas moins vrai qu'à raison de la forme dans laquelle ils sont concus et des obligations qu' ils imposent aux deux parties contractantes, on doit les considérer comme de véritables contracts bilatéraux.»

«Or questa tesi, mentre palesa l'ortodossia dello scrittore, confessandovisi, che i Concordati in *riguardo alla materia*, non possono essere, che *concessioni e privilegi*, e con questo solo definisce la controversia in favore dell'esimio publicista francese, sig. Visconte Maurizio de Bonald, tutt' insieme pone sotto gli occhi la fretta, con cui è stata concepita, allorché mette in contrasto la materia colla forma e pretende, che questa possa quella trasnaturare. I principii fondamentali della filosofia, ed il lume stesso della ragione ne sono scossi. Come volete voi, che una materia, di cui si confessa che a riguardarla in se, non è capace di essere un contratto bilaterale, ma è dalla sua natura determinata ad essere un privilegio ed una concessione, possa ricevere una forma alla sua natura contraria, e colla più strana delle metamorfosi diventar quel medesimo, a cui la natura sua ripugna, cioè contratto bilaterale? Non v' è italiano, il quale qui non debba ricordare i bei versi di Dante colà nel Paradiso, canto I, v. 127 e segg.

Vero è. che, come forma non s'accorda
Molte fiate all' intenzion dell' arte
Perchè a risponder la materia è sorda...

«Cioè, Come commenta Francesco da Buti: La forma non si accorda molte fiate all'intenzione dell'arte; imperocché «l'arte vorrà fare una cosa, e verranne fatta un' altra; e assegna la cagione: perchè a *risponder*, cioè perchè ad obbedire alla intenzion dell' arte la materia è *sorda*, cioè è inetta e sconcia.» Voi vorreste, par che dica il poeta, farla da creatore, e col *fiat* della vostra parola imporre ad una materia inetta la forma, che vi sta in capo. Ma io vi annunzio, dice egli, che la vostra parola anderà perduta, perchè la materia è *sorda*, e non 1'ascolta. Egli è il nostro caso precisamente. Voi confessate, che la *materia* de' Concordati in quanto a sé è determinata all' essere di un mero privilegio; e poi coll' aiuto di alcune frasi, quasi con altro *fiat* pretendereste, che debba prender la forma di contratto bilaterale! Or ciò è tanto possibile, per valermi delle due similitudini dal Poeta ivi stesso recate, che *se un rivo* non d'

alto *monte scendesse giuso ad imo* ma si ergesse in su in *forma* di muro, per la qual cosa nulla di meno sarebbe necessario, che la verga di Mosè; ovvero, che *a terra quieto giacesse il foco vivo*, *cioè si fermasse in terra, e non estendesse la sua lingua in alto*, siccome commenta Francesco da Buti, la qual cosa non si è vista mai.

«Or da ciò si può tosto concludere, che cosa debba valere tutto il resto della lettera, poiché a concludere cosifatta tesi è tutto diretto. Pur nondimeno proseguiamone l'esame: «Gette proci position est vraie (proprio, come si è veduto) et M. Labis l'a démontré par des arguments, qui ne souffrent pas de replique (udiamoli). Comment, en effet, pourrait-on nier cela, alors que les Souverains-Pontifes 1' ont admis explicitement par des articles formels de ces conveutions?» Ne dal sig. de Bonald, né da me, e molto meno, dai dotto Card. Cagiano s'ignoravano questi articoli. Si vuole anzi sapere, come quell' esimio Cardinale, alquanto prima della sua morte, chiamò a sé me, che scrivo, e si compiacque comunicarmi il suo pensiero di fare un' istanza a S. Santità perchè si degnasse ordinare, che il formolario di quegli articoli si emendasse, e si riducesse a termini esatti: alla qual cosa fu da me assai confortato, ma la morte, che intravvenne, ruppe così savio disegno. Egli però non fu mai sgomentato da quelle espressioni; né mai vide in esse quel finimondo, che si aggira dinanzi agli occhi dell'autor della lettera. E perchè? il perchè 1'ho dichiarato così nettamente nella mia lettera al sig. Maurizio de Bonald, che non credo dover far altro, che riferirne le mie parole: — L' argomento con cui credono trionfare, sono alcune espressioni usate dai Papi stessi, le quali danno ai Concordati un carattere di patto sinallagmatico. Ma in verità, usando tale argomento essi dimenticano i principii della scienza. Non sanno, o non Vogliono discernere quali tra gli argomenti abbiano la forza e la dignità *di prova*, e quali siano da computarsi nel novero di *mere obbiezioni*. La prova non può trarsi, che da principii certi, immutabili, comunemente ammessi. Un' autorità, che cozzi con questi principii, e sia con essi in aperta contraddizione, è un'obbiezione, che deve essere spiegata, impropriandone ancora, come dicono le leggi d' interpretazione, ogni qualvolta siavi la necessità, i termini stessi. Or che cosa han voluto dire i Romani Pontefici, quando han dato il carattere di patto sinallagmatico ai loro Concordati? Han voluto esprimere la decisa loro volontà, *fin dove fosse staio in loro potere*, di mantenerli, non altrimenti che si adopera nei patti sinallagmatici. E questa loro lealtà 1'hanno fedelmente attenuta, arrivando talora anche agli estremi: la qual cosa dovrebbe far vedere l'indiscretezza di costoro che s' ingelosiscono intorno a ciò del potere del Papa. Ma quando però il conservarli non è più in loro potere, quando il bene della Chiesa e la salute delle anime ne reclamano 1' aboli mento, quando per conseguenza il dovere della coscienza e l'impero di Gesù Cristo di aver cura del suo gregge lo esige, come si può immaginare, che il Papa siasi tolta la facoltà di abrogarli, ed in brevi parole, come può immaginarsi, che abbia inteso di fare un atto, che di natura sua sarebbe illecito

e nullo? Si vorrà forse dire, che egli dovrà sottomettere al giudizio del Principe il riconoscere tale necessità? Egli sarebbe un medesimo che il dire, che il Papa dovrebbe in tal caso cambiare la costituzione divina della Chiesa; e mentre Gesù Cristo all' industria sua personale (amas me?) ne ha affidato il governo, mentre Gesù Cristo ha rimosso i laici dal governo della medesima, egli dovrebbe sottoporvelo! Egli sarebbe ancora un rovesciare i principii del diritto pubblico, pretendendo, che un legislatore e tale legislatore, che ha la sua autorità non già dai sudditi, ma direttamente da Gesù Cristo, debba dipendere dall'assenso dei sudditi nel variare una legge! Egli sarebbe uno stravolgere ogni regola di ragione, esigendo, che nell' amministrazione delle cose spirituali, di cui l'intelligenza è data ai Romani Pontefici, e non fu data ai Principi, e che nel governo di questo immenso corpo della Chiesa legato in una stretta unità, di cui il nesso tra le singole membra, ed il complesso di tutte le sue circostanze , è solamente noto al Vicario di Gesù Cristo, ed è ignoto ai Principi, dehbasi nei Principi riporre l'arbitrio di giudicare, e debbasi tener legato nel Papa!

«Mi pare, che tal discorso, il quale in fondo è il discorso di Vittore III, ossia di Desiderio abbate di Monte Cassino (1); di S. Anselmo di Lucca, lib. 2 contra Guilbertum Antipapam; del Baronio all' anno 1059 intorno la concessione fatta all'imperatore Errico III; ed in breve, di ognuno, che tiene fermo la dottrina cattolica, abbastanza ponga in chiaro non pur la futilità, ma ancora 1' *erroneità*, se così mi è lecito dire, dell' obbiezione fatta. Del resto non quella causa soltanto, che ivi si è esposta, ma molte altre eziandio si possono addurre, onde nei Concordati si son potute introdurre quelle improprie locuzioni: p. e., perchè i Concordati, se per la parte dei Romani Pontefici non possono dirsi, che privilegi e indulti, per la parte però dei Principi contengono eziandio veri patti; p. e. allorché in compenso dei beni tolti a Dio, e alle Chiese si obbligano di pagare un annuo assegnamento ai Vescovi, ai Capitoli, ecc; il che ha potuto produrre, che, in grazia dell' unità dell' atto, siansi introdotte promiscuamente le sopradette espressioni. Inoltre perchè i Concordati, siccome il nome stesso indica, sono indulti accordati per restituir la concordia. Ora in tal sorta d' indulti i termini di promessa e di patto, naturalmente fluiscono dalla penna e dal labbro, siccome ciascheduno può averne quotidiana esperienza nelle conciliazioni domestiche tra un padre indulgente, e un figlio indocile, mentre egli è certo, che tra padre e figlio non emancipato non possono punto ammettersi veri patti bilaterali, ecc. ecc.

«Ma qualunque siano, e quante di numero le cause onde le opposte locuzioni si sono introdotte liei Concordati, questo è certo e innegabile, che le medesime non poterono giammai riuscire in una forma essenziale, la quale cioè ne costituisse la natura, perchè la loro materia, confessandolo lo stesso autore

---

**(1)** BARON. an. 1083, verso il fine.

della lettera, è inetta a riceverla, essendo determinata, conti forme alla dottrina cattolica, alla natura d' indulti ; onde segue, che *la forma*, la quale nasce dalle dette locuzioni, non è che una forma *accidentale*; il che mette in nuova luce l'enorme abbaglio in cui l'autor della lettera è incorso. Egli ha pensato, che la forma accidentale possa dare la natura alle cose; appunto come se la forma di pane data ad un marmo potesse trasformarlo in vero pane!

«Dopo ciò ognun vede che cosa valgano le parole con cui prosegue 1'autor della lettera: «Ajoutez qu' en professant que les Concordats sont , de la part du Pape, des concessions révocables ad nutum, les docteurs catholiques , quoique animés de la meilleure intention du monde, ne favorisent cependant pas les intéréts de la Papauté et du catholicisme. Le Pape ne veut pas 1'abolition des Concordats, et il ne les a jamais révoqués. Qae dis-je? il les a toujours scrupuleusement observés.» È ben difficile riconoscere un nesso logico in queste parole. Che cosa mai ha che fare la lealtà dei Pontefici in mantenere i Concordati colla natura di questi? Anch'io, e con molto maggiore energia 1'ho pur ora esaltata, avvegnaché d'avviso contrario intorno la natura dei Concordati all'autor della lettera. E perchè? Perchè è un errore, che tale costanza sia un carattere tutto proprio, e come dicono, esclusivo dei contratti bilaterali, non potendosi da alcuno ignorare la regola dell'uno e dell'altro diritto, che anche un mero beneficio del Principe, ove la ragione non si opponga, vuol essere mantenuto *Beneficium Principis decet esse mansurum*. Perché ancora? Perchè, come avverte il dotto direttore del *Bien public*, nessuno mai disse, che al Papa sia lecito di abolire i Concordati per un mero capriccio, e senza motivi ragionevoli. Ma, posto un motivo ragionevole, siccome non sarebbe conforme alla dottrina cattolica asserire, che il Papa, in grazia del Concordato fatto, sia decaduto dai diritti, e disobbligato dai doveri del suo Primato, che reclamerebbero l'abolizione di esso Concordato; così è proposizione proferita con troppa frettale tale che non potrà giammai menarsi buona da chiunque sia alquanto pratico della storia ecclesiastica, che i Romani Pontefici in tal circostanza non abbiano mai receduto da quello, che i loro predecessori aveano sotto le più strette forme a qualche Principe conceduto.

«Ce sont les gouvernements,» prosegue 1' autore della lettera. «qui bien souvent en ont dèchiré certains articles, ou les ont complètement sopprimés. C'estleur affaire; et peutétre cette infidélité de leur part procurerat-elle à l'Eglise l'avantage de recouvrer sa pleine et entière liberté d'action.» Questo tratto è una gemma. Egli è uno di quegli ossequi i fatti alla verità in ricognizione dell'indeclinabile sua forza nell'atto medesimo, in cui si vorrebbe disconoscerla. Voi dunque confessate, che il vostro sistema toglie la libertà alla Chiesa, poiché trattate di ricuperarla. Voi confessate di aver posto la Chiesa in iscapito, poiché ricuperando quello, che voi le avete tolto, confessate, che ripiglierà il suo vantaggio. Non dunque chi dissente da voi, ma voi proprio siete quegli, che *non favorite punto gl'interessi del Papato e del cattolicismo*: voi che *vi associate, quantunque in buona fede, ai nemici della Santa Sede.*

Ma, di grazia, sentite voi bene il peso della vostra confessione? Voi confessate di professare un sistema, in cui si afferma come conforme al diritto, la perdita della libertà della Chiesa. Non è questo un danno solamente, che si reca agl' interessi di lei: è una ferita, che si fa alla dottrina cattolica. La libertà della Chiesa si potrà mai dire perduta di diritto? Voi fate fremere tutta la Chiesa cattolica , dai Padri Niceni fino al regnante Pio IX. Ascoltate, come parlava Vittore III: *Neque Papam, neque Archidiaconum, neque Episcopum aliquem, seu Cardinalem licite facere id potuisse. Sedes apostolica domina est, non anelita nec alieni subdita, sed omnibus praelata; et ideo nulla omnino ratione sub iugum a quoquam mitti potest. Quod a Nicolao Papa factum esse dicitur* (di aver dato il diritto all' imperatore, ed a suoi successori di confermare, o riprovare l'elezione dei Romani Pontefici) *iniuste pròfedo, ac temere praesumptum est. Non tamen cuiusquam stultitia, vel temeritate amittit Ecclesia dignitatem suam ; neque vos id sentire ulta ratione debetis*. Ne così infatti, la sentirono i successori di Nicolao, i quali abrogarono quella concessione; ed in quanto allo stesso Nicolao, se Villore III lo giudica così severamente, egli è sopra la ipotesi degli avversami della Chiesa Romana, i quali allora parlavano in quel tuono medesimo, in cui ora parla 1' autor della lettera, dicendo, che un diritto già solennemente costituito in favor dell'imperatore non poteasi dai seguenti Pontefici rivocare. Ma che tale non fosse la mente di Nicolao, né che egli fosse così nuovo nella costituzione divina della Chiesa da non sapere, che non v'è Papa il quale possa: *Successoribas suis praeiudicium generare, pari post eum, imo eadem potestate functuris, curri non habeat imperium par in parem*, siccome parla Innocenzo III nel capo *innotuit de eleclione*, basta avvertire, che mentre facea la detta concessione ad Errico, egli avea per suo consigliere il Cardinale Ildebrando (S. Gregorio VII), la cui fermezza in mantenere intatta la libertà della Chiesa, parmi, che debba essere abbastanza nota.

«Ma voi, professando una dottrina al tutto contraria, dite che la libertà di azione, se la infedeltà dei governi non porge il buon destro di ricuperarla, è dalla Chiesa nei Concordati legalmente perduta. Ma, di grazia, avete ben riflettuto, che cos' è libertà d'azione nella Chiesa? È 1'officio stesso di pascere. Voi dunquecredete, che il precetto di pascere fatto da Gesù Cristo alla persona del Romano Pontefice, eleggendo la sua personale industria, e però esigendo prima da lui per ben tre volte la protesta di amore (*Amas me*?) possa dal Romano Pontefice essere annullato? Che possa il Romano Pontefice stringere con un uomo un patto di tal natura, il quale, mettendo i ceppi a quest' officio da Dio impostogli, contraddica al precetto divino? Or non sarebbe questo un patto, di cui meritamente Isaia direbbe: *Pactum vestrum cum inferno non stabit?* Riflettete ancor meglio, che cosa sia questa libertà d'azione, che voi dite dai Romani Pontefici legalmente perduta. È lo stesso Primato. Voi dunque non vi sgomentate punto a questa parola: Perdita legale del Primato? E forse vi credete sicuro sotto 1'egida della distinzione del sig. canonico Labis: «Entre la

Puissance apostolique et l'usage de cette puissance?» Ma, io vi domando: un potere senza l'uso che cosa è mai? Un ludibrio; una scena da teatro. — Le leggi romane pongono, come una stranezza, che sente di assurdo, una proprietà irrevocabilmente divisa dall' usufrutto (*leg. antiquitas* 14 *cod. de usufr.*); e voi vorreste ridurre il Primato del Papa ad un potere irrevocabilmente privato del suo esercizio? Ma, in grazia di che conferì Cristo il Primato al Romano Pontefice? Per fregiarlo di una decorazione di onore? non piuttosto per provvedere al suo gregge? Ma se per provvedere al gregge, come si provvede ad esso, se non coll' esercizio del potere? Voi dite privati legalmente della libertà d'azione i successori nel Pontificato Romano pel Concordato fatto dal loro antecessore. Dunque voi credete, che l'antecessore nel Pontificato Romano possa, contro l'espresso insegnamento d'Innocenzo III, restringere la podestà de' suoi successori! che la podestà dei successori non è interamente la medesima, che quella, che fu data da Gesù Cristo a S. Pietro! che il successore nel Pontificato Romano non riceve immediatamente da Gesù Cristo, il suo potere conferitogli nella persona di S. Pietro, ma lo riceve dall' antecessor suo! Or non vi accorgete voi, che uscite fuori della dottrina cattolica? (CONCIL. VATIC. *Constitut. Pastor aeternus*, c. II, III.).

«Il sig. canonico Labis si è inteso così stretto da queste verità, che, non trovando altra via per uscirne, ha creduto svincolarsene, dicendo, che se i Concordati «ne peuvent ètre once servés sans un grave préjudice, et que la difficulté ne puisse ètre levée d'un commun accord» rimane salvo al Papa il potere e il dovere di derogare ai medesimi. Ma, lasciando da parte le inesattezze, che pur sempre rimangono in cotale scappatoia, e il semenzaio di litigi e d' intoppi, che essa getta , egregiamente avvertì il sig. de Hemptinne che con tali parole il sig. Labis tutto ad un tempo e giustificava in quanto alla sostanza la tesi del sig. de Bonald, il quale non ha mai detto che sia lecito al Papa derogare ai Concordati per un puro capriccio, e senza motivo ragionevole, e minava la propria; perché la natura di contratto bilaterale, secondo le regole del diritto, non punto consente che il danno, il quale sopravvenga ad una delle parti, possa annullarlo. «Mais l' Eglise n' a jamais cru pouvoir leur fournir une arme pour les abolir impunément, en déclarant qu' elle ne se croit pas obligée à maintenir les conditions stipulées.» E questo argomento piace tanto al medesimo, che lo ripete nuovamente nella chiusura della lettera. Ora, istruito come egli è, non può punto ignorare che tra i vizii più brutti notati nella logica ven' ha uno che si chiama *petizione di principio*. In questo appunto lo ha precipitato la fretta dello scrivere. Che cosa significa *quel porgere un'arme*, e poi quell' *impunemente*? Qual arme porge il legislatore al suddito a violare impunemente la legge, allorché egli dice, ciò che sarebbe stoltezza negargli, che egli ha la facoltà di abrogarla, quando il bene pubblico lo esiga? Voi, combattendo contro il sig. de Bonald, supponete quello, che il sig. de Bonald, e chiunque con lui tiene fermi i principii cattolici, affatto rigetta, cioè che i Concordati siano patti bilaterali. Contro voi, che tali li pronunziate, sia bene la

vostra obbiezione. Voi, dicendoli tali, tutt' insieme affermate, per non incorrere la taccia di empietà, che se il Concordato riesce pernicioso alla Chiesa, e le difficoltà non possono togliersi di comune accordo, il Papa può e deve abrogarlo di propria autorità. Or questo sì che è *un porgere ai governi un' arme per abolire impunemente i Concordati*. Imperochè nei patti bilaterali tutto è reciproco; e se voi concedete tal potere al Papa, voi tutto insieme lo dovete concedere ai Principi, ogni qualvolta il Concordato sembri loro, che sia divenuto pernicioso alla società civile. E come voi fate giudice il Papa della verità della sua asserzione, così per la ragione medesima, che nei patti bilaterali tutto è reciproco, dovete far giudici i Principi della loro: ed ecco come la vostra dottrina è appunto quella, che porge ai governi un'arme per abolire impunemente i Concordati.

«Ma in quanto al sig. de Bonald, ed ai cattolici che sentono con lui, voi li fate sorridere, facendo loro tale obbiezione. Essi dicono, che Gesù Cristo non mandò S. Pietro né a negoziare, ne a contrattare, ma lo mandò a pascere, cioè a dire a reggere, a far le sue veci, a governare con leggi. Essi dicono, che i Principi, nel gregge di Cristo, cioè a dire in ciò che spetta alle cose spirituali, o annesse alle spirituali, sono agnelli, e che il Romano Pontefice è il *Pastore*. Quando è mai, che si porge l'arme agli agnelli di abbandonare impunemente il pascolo loro assegnato, coll' affermare che il Pastore ha la facoltà ed anche l' obbligo, secondo 1' opportunità, di cambiarlo? È egli questo, che l'autor della lettera ha appreso dai personaggi più ragguardevoli sotto il rispetto della scienza e della pratica degli affari? Imperocché egli così conchiude «telle est la doctrine la plus accréditée à Rome; et bien qu'il s'y rencontre des docteurs qui embrassent l'opinion de M. Maurice de Bonald, la vérité cependant fait un devoir de reconnaitre que les personnages les plus importants sous le rapport de la science et de la pratique des affaires, professent le sentiment si bien exposé par M. Labis.» Ora per l'onore di Roma io son costretto a protestare, che ciò non è esatto. Con quante persone m' è avvenuto di discorrere, le quali sono ragguardevoli per la scienza, ed alla pratica degli affari congiungono la scienza, le ho tutte trovate del sentimento del sig. de Bonald. E fa ben meraviglia 1'udire che Roma riprova il sentimento del sig. de Bonald, mentre il Maestro di tutta la cristianità encomia il sapere del sig. de Bonald per aver posto sotto gli occhi il carattere naturale e speciale dei Concordati.

«Le quali parole sono una conferma di ciò, che Egli avea già insegnato col fatto, abrogando la così detta Legazione Apostolica di Sicilia; ed ivi medesimo anche colle parole, applicando questa generale dottrina a quel caso: *Etsi enim de rebus ageretur ab hac Apostolica sede ob legitimas causas forte unquam concessis, tamen huiusmodi concessiones revocandae et abolendae omnino essent, cum, rerum ac temporum immutatis adiunctis, experientia demonstret , maxima orla esse et oriri damna ex hisce concessionibus, easque omnis generis corruptelis et abusibus aditum aperire, et Ecclesiae animarumque saluti maxime adversari:* E ciò sotto 1' espressa clausola, che a nessuno debba

esser lecito impugnare cosiffatta abrogazione, e quanto ivi si contiene, ex eo quod praedicti , et alii quilìbet in praemissis interesse habentes..., etiam dignitatis Regiae, illis non consenserint, nec ad ea vocali, citati, et auditi fuerint. (Gonstit. Suprema V. Kal. Febr. MDGCCLXIV).

CAMILLO TARQUINI,
*della Compagnia di Gesù ,*
*professore di gius canonico nel Collegio Romano* (1).»

**II**

Questa lettera, se si prescinde da alcune frasi alquanto incisive, ci sembra scritta con tanta forza ed evidenza di ragioni, che ogni intelletto non offeso da pregiudizii debba aderirvi. È poi tanto lucido il suo discorso, che esponendolo, temeremmo di oscurarlo. Ci volgeremo dunque a rilevarne piuttosto e confermarne i punti più capitali , ordinandoli in distinti paragrafi.

I. È indubitabile che i Concordati, per quella parte che riguardano materie spirituali o annesse alle spirituali, non possono avere ragione di contratti sinallagmatici. Le cose sacre come non possono ne comprarsi né vendersi, così non possono in modo alcuno contrattarsi. I Concordati da questo lato han ragione schietta d' indulto o privilegio.

II. Nondimeno i Pontefici diedero ad essi forma di contratto bilaterale, a quel modo che Dio Signor Nostro si degnò dar forma di patto alle sue divine promesse nell' antico e nel nuovo Testamento. *Si postquam audieris haec iudicia, custodierìs ea et feceris, custodiet et Dominus Deus tuus pactum Ubi et miserkordiam quam iuravit* (2). Infiniti sono i luoghi scritturali, che potrebbero citarsi a questo proposito. Ecco dunque un patto tra Dio e 1' uomo. Or ninno dirà che nel fermarsi un tal patto intervenisse eguaglianza giuridica dall'una parte e dall'altra e tuttavolta le sue clausole ci esprimono obbligazione scambievole, confermata, per giunta, da parte di Dio con giuramento Cotesto paragone giova mirabilmente a chiarire il caso nostro Come il vecchio ed il nuovo Testamento sono promesse divine sotto forma di patto; così i Concordati sono privilegi e indulti pontificii sotto forma di contratto.

III. Questa forma, come ben osserva il Tarquini, non può dirsi sostanziale ma puramente accidentale, perchè non specifica e trasmuta 1'essere stesso del subbietto in cui s' induce, ma solo le aggiunge una ulteriore determinazione, che ne lascia immutata la sostanza. Fa in certa guisa quello, che farebbe, a cagion d' esempio, la figura rotonda data a un pezzo di cera, o il calore introdotto in una massa d' acqua. La sostanza della cera e dell'acqua rimane la stessa; nondimeno esse han ricevuto qualche cosa di reale, che le determina a

---

**(1)** *Bien public* de Gand, 30 juiliet 1872.
(2) **(1)** DEUTERON. VII 12.

un diverso effetto. Così nel caso nostro : la materia dei Concordati non ismette la sua natura di mere concessioni o privilegi; e tuttavia è raffermata dall' obbligo di fedeltà assunto dal Pontefice in beneficio dell' indultario.

IV. Con ciò i Pontefici non intesero ne potevano intendere di alienare o vincolare, con dipendenza dall' altrui beneplacito, parte alcuna della loro autorità, di cui essi non sono proprietarii ma solo depositarli. Un principe temporale può cedere parte dei suoi diritti e della sua sovranità o legarne irrevocabilmente a date condizioni V esercizio, perchè egli possiede in proprio il suo potere sovrano, ed ognuno può disporre delle cose sue. Così a cagion d'esempio un principe da assoluto può divenire costituzionale. Ma il Papa è semplice Vicario del vero ed immortale Sovrano della Chiesa, che è Cristo. Il potere che ha non è suo ma di Cristo; il quale glielo confida acciocché regga la Chiesa in suo nome, senza poterne in modo alcuno disporre alienandolo, o scemandolo, o variandolo; ma dee trasmetterlo ai suoi successori tal quale 1'ha ricevuto per dir meglio, non è egli colui che lo trasmette; ma è Cristo quegli che lo ripiglia per investirne il nuovo Pontefice. Or Cristo lo ripiglia quale lo ha dato; non quale gli uomini, senza autorità di farlo, avessero preteso di temperarlo. Ciò è sì vero, che non solo ha luogo a rispetto de' principi secolari, ma lo ha altresì a rispetto de' principi spirituali, vale a dire de' Vescovi, de' Primati, de' Patriarchi. Qualunque privilegio ad alcun di loro, o alle Chiese da lor governate, fosse stato mai conceduto, che in qualche modo limitasse o temperasse rispetto ad essi l'esercizio dell' autorità pontificia, è mero indulto, revocabile in ogni tempo , allorché il godimento del medesimo si giudicasse dal Pontefice non già utile ma pregiudiziale al ben della Chiesa. In breve: l'autorità del Pontefice è inalterabile, perchè determinata da Cristo, e da Cristo unicamente in lui mantenuta, come nell'aria la luce dal Sole.

V. Falsa è l' idea che se il Papa ha potestà, quando il ben della Chiesa imperiosamente il richiede, di ritirare tutti o in parte i privilegi concessi ad un principe per via di Concordati, lo stesso possa fare esso principe per ciò che riguarda gli obblighi assunti in virtù del medesimo. Non perchè il legislatore abroga parte della legge, così richiedendo il bene delia società che governa, ha diritto il suddito di riputarsi disobbligato dall' osservanza della parte non tocca ma lasciata in vigore. Ora il Concordato ha ragione di legge privata per rispetto a un dato regno; e il principe nello stipularlo interviene in qualità di rappresentante del popolo che la riceve; e però in qualità di suddito.

Né dica alcuno che il principe interviene non come rappresentante ma come ordinatore del popolo. Imperocché con ciò non farebbesi che mutare i vocaboli. L' ordinatore della società per ciò stesso è rappresentatore della medesima; come appunto il capo è rappresentatore del corpo. Del resto se vuole insistersi nella parola, noi domanderemo: l'ordine politico è soggetto sì o no all' ordine religioso? Certo che sì; giacche *Socìetates sunt ut fines*. Or, quale è la relazione in che stanno gli ordini diversi, tale è quella in che stanno tra loro quelli, che vi presiedono, in quanto vi presiedono. Dunque il principe, per ciò

stesso che interviene nella stipulazione dei Concordati come preposto all' ordine politico, interviene come soggetto al Pontefice preposto all'ordine religioso.

E di qui apparisce la falsità di quella proposizione dei Labis, accennata da principio che il principe nella stipulazione del Concordato interviene come indipendente dal Pontefice. Ecco le sue parole: «S'ensuit-il que le Pape et le souverain temporel d'une nation chrétienne, lorsq'ils traitent des intérèts religieux de cette nation, soient tout simplement dans des rapports naturels de pére a fils, ou de pouvoir à sujet, comme quelques-uns le pensent? Je ne le crois pas. Car le prince agit comme souverain temporel, et à ce titre il a un pouvoir indépendant de 1' autorité pontificale; pourvu qu' il respecte le droit naturel et divin, il n'a rien a démèler avec le Pape. S'il entre en négociation avec lui, c' est dans le hut de pourvoir comme souverain à l'ordre et à la tranquillité publique, de garantir, en la mème qualité, les droits des catholiques, qui sont dans ses États, et de concerter les moyens propres à assurer la bonne entente entre les deux puovoirs et les deux sociétés (1).» Non dubitiamo punto che il pio e dotto scrittore, nel ricorrere a questi principii, non ha posto mente alla rea loro natura: *Quandoque bonus dormitat Homerus*. Queste massime sono appunto quelle, a cui i regalisti appoggiano la dottrina del placet e il *ius cavendi*. Il principe, che riguardo agli interessi religiosi non si considera a fronte del Papa come suddito, ma come eguale! Il principe, che guarentisce in faccia al Papa il diritto de' cattolici! Dove andiamo? Cristo dunque non affidò al solo Pietro, ma a Pietro insieme ed a Tiberio la cura de' suoi agnelli, e ad entrambi commise l' ufficio di provvedere ai loro religiosi interessi! Entrambi giudicheranno ciò che in ordine a tali interessi conviene ai popoli, e saranno ambidue interpreti della legge evangelica! Che se, come è necessario, si rifugge dall' ammettere sì strani concetti, se si concede, che gli affari religiosi son commessi all' autorità del solo Pontefice; chi non vede che il principe rispetto ad essi non può presentarsi al Pontefice che come suddito? Quand' anche egli non fosse tale ratione personae, il diverrebbe *ratione materiae*. Qui si tratta di legge canonica da dare a una porzione del popolo fedele. Se due intervenissero come eguali, interverrebbero entrambi come legislatori. Se poi l'uno d'essi non interviene come legislatore, non può intervenirvi altrimenti, che come suddito. In ordine alla legge, tra legislatore e suddito non si dà mezzo.

Il canonico Labis per provare la sua proposizione ricorre all' esempio del principe eterodosso o infedele; il quale certamente non è suddito del Pontefice. Il peut se faire, egli dice, que le souverain ne soit pas catholique, ni enfant de l' Église, et cela n' empèche pas le Pape de traiter avec lui, comme il l'a fait avec le roi Guillaume des Pays-Bas; et la nature du Concordat est la mème dans l'un et l'autre cas: tout le monde en convient (2). Questo ricorso non prova nulla.

---

**(l)** Luogo citato, pag. 13.
**(2)** Pag. 14.

Imperocché anche il principe acattolico nella stipulazione di un Concordato concorre, rispetto al Pontefice, siccome suddito; per una specie di finzione giuridica, prodotta dalla natura stessa del subbietto, di cui si tratta. Non si riguarda in tal caso nel principe la sua persona reale, ma la sua persona fittizia, in quanto rappresentatrice e ordinatrice politica del popolo o di parte del popolo, per cui si emana quella legge, ossia si stipula quel Concordato.

L' autorità politica, rispetto al governo de' cattolici, è di natura sua subordinata all'autorità spirituale. Ciò a lei essenzialmente compete, e non può esserne rimosso, qualunque sia il soggetto, in cui ella per avventura si trovi. Anche il principe eterodosso o infedele non può altrimenti investirsene, se non secondo i rapporti, in cui ella è necessariamente costituita. E nel vero se egli emanasse una legge, ripugnante alle leggi della Chiesa, siffatta legge avrebbe valore di obbligare i suoi sudditi cattolici? Certo che no. Or ciò che prova? Prova evidentemente che anche in lui l'autorità politica sottostà all'autorità spirituale, in quanto concerne il reggimento de' fedeli. Egli dunque trattando col Pontefice, in qualità di sovrano dei cattolici, non gli sta di fronte altrimenti, che in qualità di subordinato e soggetto; benché non sia tale, riguardato nella sua persona fisica. È questa, come dicemmo, una finzione, imposta non da diritto positivo, ma da diritto naturale, che ordina tra loro i poteri, come i fini a cui corrispondono. Da questo lato nella stipulazione de' Concordati non ci ha differenza tra principe cattolico ed acattolico. Ma la differenza sta in ciò, che al principe acattolico non si concederebbero i privilegi personali, che possono concedersi al principe cattolico, ma solo i reali, che riferisconsi al bene dei fedeli, di cui egli è sovrano.

## ARTICOLO XV.
## **Stolta guerra de' politici contro il domma dell' Infallibilità Pontificia**.

Un fatto, assai discoraggiante per le future sorti del mondo, è la guerra, stolidamente mossa da alcuni Governi al domma, teste definito, dell'Infallibilità Pontificia. È questa (francamente il diremo) una prova manifesta che gran parte di quelli, a cui son commessi oggidì i destini dei popoli, non intendono più nulla. Essi respingono da forsennati la mano, che viene loro in soccorso, volgono spietatamente gli sforzi ad asperare le piaghe della società moribonda.

A chiunque ha fior di senno il domma, di cui parliamo, si manifesta come il più possente rimedio, che ai mali, ond'è travagliato oggidì il civile consorzio, potesse apprestarsi da coloro, i quali furono stabiliti da Dio per essere il sale della terra, la luce del mondo (1).

Per quanto si ammiri od anche si esageri il progresso moderno per ciò che riguarda l'ordine materiale, non può negarsi che un regresso immenso e un to-

---

**(1)** *Vos estis sai terrae... Vos estis lux mundi*. MATTH. V. 13, 14.

tale decadimento vuol deplorarsi, per ciò che riguarda 1' ordine morale. Le città, si abbelliscono; e da ogni parte si accumulano mezzi, da rendere lieta e gioiosa la vita. Ampie strade, ameni giardini, passeggi deliziosi, comode ed ornate dimore, sontuosi teatri, la notte emula del giorno per isplendore di lumi e movimento di cittadini. La scienza e le arti, moltiplicando le forze della natura e perfezionando il lavoro dell'uomo, ci profondono in sempre più crescente proporzione una varietà di prodotti, non prima conosciuti; i quali spargonsi poi largamente fin nelle classi più basse del minuto popolo. Le ferrovie, i battelli a vapore, i telegrafi elettrici, han quasi del tutto annientate le distanze e reso pressoché presenti dappertutto persone e cose. Non la finiremmo sì presto, se volessimo in questo genere offrire ai lettori una, benché languida, descrizione. Tutto ciò è verissimo; ma al tempo stesso non è men vero che i costumi privati e pubblici vanno ogni dì declinando. I legami domestici si rallentano; la gioventù si scapestra; le plebi insolentiscono; la stampa bestemmia; le scuole e i licei diventan covi di mal costume; le Università maestre d'irreligione e di materialismo. Qual altra età, come la nostra, enumera tanti furti, tanti suicidii, tanti assassinii, tante prostituzioni, tante condanne per delitti di tutte sorti?

Si è vantata la scienza. Ma dove è ita ella a finire? A moltiplicare i mezzi di distruzione per 1'uomo. Fucili ad ago, cannoni di sterminato calibro, mitragliatrici, torpedini, mine riunite in sistema, e non sappiamo che altro, per fulminare in poco d' ora intere falangi. Si sono esaltati gil' incrementi della libertà cittadina. Che ci ha prodotto da ultimo? Il servizio militare obbligatorio per tutti, e fin presso ai quaranta anni, vale a dire pel più e pel meglio della vita. Sicché tra breve le città non saranno, che vaste caserme sotto il caro giogo del dispotismo militare, e con le leggiadre e costumate abitudini del *bivacco*.

Ma, per capire di colpo lo stato miserando, in cui si trova oggidì l'ordine morale, basti por mente all'orribile setta, che in questo tempo, sotto il nome d'*Internazionale*, ha impigliato ampiamente quasi tutte le contrade del vecchio mondo e del nuovo. Essa si propone niente meno che l'annullamento d'ogni religione, d' ogni autorità, d'ogni proprietà, d' ogni vincolo di famiglia: in altri termini, la total rovina sociale e morale dell' uomo. Or una setta, che aspira a sì feroci intendimenti, e che tuttavolta trova tanti seguaci e sì fiacca resistenza; mostra evidentemente che i costumi odierni sono al fondo, e che, se Iddio miracolosamente non interviene, 1'umana società va incontro a una catastrofe, assai peggiore di quella, che ebbe a soffrire per mano dei barbari 1'antico impero. Né possiam credere che il pericolo sia rimoto, dopo che vedemmo l'infame trionfo, comechè temporaneo, che ella ottenne nella prima capitale di Europa. La Comune di Parigi, che per ben due mesi ebbe forza di tiranneggiare quasi due milioni di cittadini, parte conniventi e parte avviliti dal terrore, e potè a suo bell' agio spogliar proprietarii, trucidare innocenti, incendiare la più bella parte di quella sì celebrata metropoli; è tal avvenimento, che ben mostra a

prova di fatti, come la coscienza morale dei popoli è profondamente corrotta, e la società si aggira oggimai sopra 1' orlo di un precipizio.

Se si guarda alla radice di cotesto corrompimento sociale, si scorgerà di leggieri che essa è il guasto intellettuale. In altri tempi si peccava privatamente e socialmente, ma per impeto di passione o per trascorso di affetti; la mente in generale era sana. Oggidì si prevarica per depravazione dell'intelletto; il pensiero dell'uomo è corrotto. In tutto ciò che riguarda moralità, diritto, giustizia, relazioni tra uomo ed uomo, tra popolo e popolo, le idee sono profondamente viziate e falsate. Tanta rovina è proceduta dall'iniquo abbandono fattosi della legge di Dio, e di chi ne era promulgatore alle genti. *Non est scientia Dei in terra Propter hoc lugebit terra, et infirmabitur omnis qui habitat in ea* (1). Ogni sorta di delitti inonderà, a guisa di traripato torrente, e guerre sterminatrici e senza scopo formeranno il giure delle nazioni. *Maledictum et mendacium et homicidium et furtum inundaverunt, et sanguis sanguinem tetigit* (2). A così vii fine conveniva che cascasse 1' oltracotata ragione dell' uomo, ribelle a Dio!

Il Concilio Vaticano, raccoltosi sotto la direzione dello Spirito Santo, per riparare a tanti mali, aveva posto il dito sopra la vera piaga della languente società odierna ed apprestatavi l'opportuna medela. Dopo aver colla prima Costituzione De Fide, ricondotta la ragione umana tra i giusti suoi limiti, e sottomessala di bel nuovo a Dio; passò nella seconda De *Romano Pontifice* a stabilire colla definizione dell' infallibilità papale 1' organo irrefragabile e sempre in atto, onde Iddio ci ammaestra e ci guida. Così egli apportava il vero rimedio, atto a guarii gl' intelletti, sollevando sugli occhi di tutti quel candelabro, che era stato acceso da Dio, acciocché rilucesse a tutti gli abitatori della sua casa: *Ut luceat omnibus, qui in domo sunt*. Il Pontefice romano è l' eco della divina parola; è la bocca, per cui Iddio a noi parla sensibilmente: *Ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire gentes verbum Evangelii et credere* (3). Così S. Pietro dichiarò nell' assemblea di Gerusalemme la sua missione. Questa missione è quella, eh' egli trasmette a' suoi successori. I Concilii ecumenici non possono sempre adunarsi, e spesso possono venire impediti. Esempio palpabile e recentissimo ne è lo stesso Concilio Vaticano, che da più di tre anni è sospeso; e Dio sa quando potrà di bel nuovo assembrarsi. Il giudizio della Chiesa dispersa è difficilissimo a discernere, e va soggetto a mille obbiezioni, intorno alla qualità e al numero de' suffragi, che dovrebbero costituirlo. Il vero magistero perenne e pronto in ogni occorrenza e scevro da dubitazioni ed equivoci, è quello che Cristo ha stabilito nel suo Vicario. Ma un tal magistero, finché non era indubitabilmente ricono-

---

**(1)** OSEA IV, l, 3.
**(2)** Ivi, 2,
**(3)** *Acta Apostolorum,* XXV. 7.

sciuto per infallibile, non poteva produrre pienamente l'effetto, a cui era ordinato. Ne abbiamo una prova nel *Sillabo*, promulgato innanzi la definizione dell'infallibilità pontificia; al quale non pochi cattolici non aderivano con pieno assenso, sol perchè noi vedevano pronunziato da un labbro, a cui non potesse resistersi, senza cadere issofatto in aperta eresia.

Il morbo della società presente è l'errore. La medicina non può venirle dai filosofi, non può venirle dalla scienza dell'uomo. I filosofi e la scienza dell'uomo colla loro ribellione a Dio, l' hanno anzi prodotto. La medicina deve venirle dalla fede, e dalla scienza di Dio, che s' imponga alle menti e le rischiari e le raffermi nell' adesione del vero. Ma questa fede e questa scienza, affinchè vengano applicate, han mestieri d' un promulgatore e d' un interprete sempre in atto, sempre desto, sempre accessibile, e a cui non possa opporsi dissenso di sorta alcuna. Ciò importa l'infallibilità del Pontefice. La definizione dunque di questo domma era l'unico mezzo valevole a guarire il mondo e a ricondurlo sul sentiero della verità e della luce.

Quindi è che tutti i sinceri cattolici la salutarono con sommo giubilo, qual astro foriero di serenità e di vita. Per essa, il maestro della giustizia veniva solennemente proclamato, e proposto alle genti. Tutti gli errori dell'intelletto dovevano senza fallo soccombere, percossi dal folgore di questa voce invincibile. «Figliuoli di Sionne, esultate ed allietatevi nel Signor vostro, poiché egli vi ha dato il Maestro della giustizia (1).»

Queste fatidiche voci del profeta Gioele sembrava che risonassero sulla bocca di ognuno. Or chi non avrebbe detto che di un tanto benefizio dovessero massimamente gioire i Governi, siccome quelli, che per la cura che hanno della società, loro affidata, son tenuti da rigoroso dovere di accogliere e favorire l'aiuto, che loro porge la Provvidenza divina a salvare i popoli dall'imminente soqquadro? Non ne fu nulla. De' Governi altri l'accolsero con mal celato dispetto, altri si volsero ad apertamente contrastarlo. L' Austria ne tolse pretesto a rompere il Concordato colla Santa Sede. La Baviera coperse del suo favore la contumacia di spiriti, quanto gonfi di superbia, altrettanto digiuni di vera scienza; ed attraversò per ogni via la promulgazione del salutifero domma. Peggio ancora comportossi la Prussia; la quale oltre al favorire la pertinacia de' ribelli, gravò duramente la mano, già troppo pesante, sopra i cattolici, e mosse contro i Vescovi e gli Ordini religiosi una delle più barbare ed insensate persecuzioni, che racconti la storia. Basti dire che osò perfino sospendere Vescovi dall' esercizio della spiritual loro giurisdizione e proibire a' sacerdoti nonché la cura de' fedeli, la celebrazione stessa dei divini misteri. Dell' Italia non parliamo; giacche il meno che seppe fare, fu lo sguinzagliar fieramente contro la Chiesa la lingua de' suoi Ministri, de' suoi Deputati, de' suoi giornali-

---

**(1)** *Prophelia Ioelis* II, 23.

sti.

Vedete sapienza di governanti! La società, loro commessa, è piagata a morte. Il farmaco efficace, per risanarla, è il domma dell'infallibilità Pontificia; ed essi lo rigettano astiosamente, e fanno ogni opera, acciocché resti vuoto di effetto!

Ne minore insipienza dimostrano, allorché si considera il motivo che allegano di siffatto rifiuto. Essi dicono che se il Pontefice è infallibile, dovrà riconoscersi il diritto, esercitato da molti Papi di deporre i sovrani, e sciogliere i popoli dall' obbligo di fedeltà. Se non si sapesse che costoro parlano in mala fede, bisognerebbe appuntarli di stupidezza.

Primieramente, se questa loro ragione valesse per rifiutare l'infallibilità Pontificia, dovrebbe valere del pari per rifiutare altresì l'infallibilità de' Concilii Ecumenici. Il Concilio generale Lionese primo, convocato da Innocenzo IV per esaminare principalmente la causa di Federico II, depose con formale sentenza quel perfido Imperatore. A senno dunque dei politici soprallodati dovrà disconoscersi l'infallibilità di cotesto Concilio! E così per loro sentenza né il Pontefice né i Concilii saranno infallibili; e la Chiesa di Dio, spogliata della sua fondamentale prerogativa, resterà sopraffatta dalle porte dell' inferno.

Di più, se si eccettuino i soli gallicani, ridotti negli ultimi tempi ad un numero meschinissimo, tutta la Chiesa di Dio ha sempre fermamente creduta l'infallibilità del Pontefice romano, in ciò che riguarda Fede e costumi. Si ricordino i Concilii provinciali e nazionali di Francia, di Germania, di Ungheria, d'Inghilterra, di America e va dicendo, raccoltisi poco prima del Concilio Vaticano; i quali unanimamente attestarono la comune credenza nella infallibilità Pontificia. Nondimeno niuno sognò mai che una tale credenza fosse nociva alla autorità de' principi secolari. Or come va che un vero, il quale, benché creduto da tutti, è stato nondimeno innocuo alla potestà civile per lo spazio di diciannove secoli, le sia ad un tratto diventato dannoso nel 1870, sol perchè un Concilio 1'ha solennemente definito?

Da ultimo quella deposizione de' principi non ha nulla che fare coli' infallibilità Pontificia; giacché poteva aver luogo, sia che il Papa fosse infallibile, sia che non fosse. Cotesto punto fu maestrevolmente chiarito dal Pontefice Pio IX, in un discorso alla Deputazione dell'Accademia di Religione Cattolica. Accennando egli a' tentati, con cui si mira a falsare l'idea della *infallibilità pontificia*, affin di crear dissidii tra lo Stato e la Chiesa, si espresse in questi termini: «Tra gli altri errori più di tutti è malizioso quello, che vorrebbe *ad essa attribuire il diritto di deporre i Sovrani e sciogliere i popoli dall' obbligo dì fedeltà*. Questo diritto, senza dubbio, è stato talvolta, in supreme circostanze, esercitato dai sommi Pontefici; ma esso non ha nulla a fare coll' *infallibilità pontificia*. Né la sua fonte è la infallibilità, ma l'autorità pontificia. L'esercizio poi di questo *diritto,* in quei secoli di fede, che rispettavano nel Papa quel che è , vale a dire il Giudice supremo della Cristianità, e riconoscevano i vantaggi del suo *Tribunale* nelle grandi contese

dei popoli e de' Sovrani, liberamente si estendeva (aiutato anche com'era dovere, dal Diritto pubblico e dal comune consenso dei popoli) ai più gravi interessi degli Stati e dei loro reggitori. Ma affatto diverse da quelle sono le presenti, condizioni; e soltanto la malizia può confondere cose così diverse, cioè l'*infallibile giudizio* intorno a principii di rivelazione col *diritto*, che i Papi, esercitarono in virtù della loro autorità, quando il comun bene lo domandava (1).»

Qui il Pontefice limpidamente distingue il diritto dall'esercizio del medesimo. E quanto al primo dichiara che fonte di esso non è l' *infallibilità*, bensì 1' *autorità* pontificia. E vaglia il vero, che faceva quel diritto? Infliggeva una pena. Or la pena è effetto del potere coercitivo, e suppone non infallibilità, ma autorità in colui che la infligge. diremo che il giudice secolare non ha facoltà di punire i rei, per la ragione che non è infallibile nel giudicare? I Papi adunque non perché infallibili, ma sol perchè supremi reggitori della Chiesa di Cristo, godevano di quel diritto. In fatto i primi autori del Gallicanismo, come Gersone, Pietro d' Ailly, Giovanni di Parigi, Giovanni Maior, Almaino, e va dicendo, negavano l' infallibilità pontificia, e nondimeno riconoscevano nel Pontefice il diritto di giudicare e punire i Principi , per 1' abuso della loro civil potestà. Basterà in prova riportare le parole del più famoso tra essi. «Tutti gli uomini, dice il Gerson, principi e non principi, son soggetti al Papa , in quanto all' abuso che facciano delle loro giurisdizioni, temporalità e dominio, contro la legge divina e naturale ; e questa superiorità può appellarsi direttiva e ordinatila, piuttosto che politica (2).»

Ne ad altro principio, per verità, ricorsero i Pontefici nell'esercitare quel loro diritto. Basti ricordare, le parole d' Innocenzo IV, nella sentenza fulminata contro Federico II. Dopo avere il Santo Padre enumerate le colpe del contumace Imperatore, così prosegue: «Sopra tutti questi eccessi e su molti altri, dopo avere accuratamente deliberato co' nostri fratelli i Cardinali e col santissimo Concilio, tenendo noi sulla terra, sebben indegni, il luogo di Gesù Cristo, ed avendoci Egli detto, nella persona del beato Apostolo Pietro: Tutto ciò che tu legherai sulla terra, sarà legalo nei cieli; e tutto ciò che tu scioglierai sulla terra, sarà sciolto ne' cieli; dichiariamo che il suddetto principe, il quale si è reso così indegno dell'impero e della regia carica, insomma d' ogni qualunque onore e dignità, che per le sue iniquità e pe' suoi delitti è stato rigettato da Dio,

---

**(1)** Vedi *Discorsi* del Sommo Pontefice Pio IX pronunziati in Vaticano ai fedeli di Roma e dell' Orbe. Roma 1872. Discorso XCV1.

**(2)** Omnes homines, principes et alii, subiectionem habent ad Papam, in quantum eorum iurisdictionibus, temporalitate, et dominio abuti vellent, contra legem divinam et naturalem; et potest superioritas illa nominari *directiva* et *ordinativo*, potius quam civilis. Serm. de pac. et unit. gali, consid. 5.

perchè non sia né re ne imperatore. Noi lo dichiariamo e lo denunziamo legato pe' suoi peccati, rigettato da Dio e privato d' ogni onore e dignità dal Signore, e nulladimeno Noi lo priviamo colla nostra sentenza, assolvendo per sempre dal loro giuramento tutti quelli che gli hanno giurato fedeltà, proibendo fermamente per l'*apostolica autorità* che nessuno a lui d' ora innanzi obbedisca, come a imperatore e come a re, né lo riguardi per tale, volendo che chiunque in avvenire gli darà soccorso o consiglio in questa qualità, sia scomunicato issofatto (1).»

Come si vede, qui non si fa alcun cenno dell'infallibilità, ma solo dell'autorità, concessa da Cristo a S. Pietro ed a suoi successori. Il potere delle chiavi, la facoltà di sciogliere e di legare, secondo l'esigenza del ben della Chiesa e dei popoli fedeli, vale a dire il diritto di reggitore supremo di questa divina società, è la ragione a cui si ricorre.

Lo stesso concetto avea espresso il gran Pontefice, S. Gregorio VII, nella sentenza colla quale sospese da prima e poscia definitivamente depose Enrico IV dal trono di Germania. Ecco le parole del primo atto: «Non per consiglio mondano, ma per la salute e per l'onor della Chiesa, Io, legittimo Pontefice e vero luogotenente di Dio, scomunico in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, Enrico imperatore dei romani, empio, che con inaudita superbia perseguita ed opprime la Chiesa; gl' interdico il governo del regno tedesco e d'Italia; sciolgo tutti i cristiani dal giuramento, che gli hanno prestato o gli presteranno; e vieto a tutti ed a ciascuno che d'ora innanzi obbediscano a lui, come a re.» Quando poi venne alla formale deposizione di quel perfido Principe, levatosi in piedi in mezzo al numeroso Concilio, da lui raccolto, e invocato lo aiuto divino e dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e enumerate le colpe di Enrico; parlò così: « In nome pertanto di Dio, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, della Vergine Maria, madre di Dio, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, pastori della Chiesa Cattolica, io Gregorio, Vicario di Cristo, scomunico Enrico, chiamatore, gl' interdico il regno di Germania e d'Italia, lo spoglio della dignità di Sovrano, e proibisco a chiunque professa la fede cattolica di obbedirgli, come a Signore; libero tutti i tedeschi, gl' italiani e gli stranieri dal giuramento di fedeltà, che gli hanno prestato o gli presteranno; maledico le sue armi e le armi dei suoi guerrieri. Voi, Santi Apostoli, sancite la mia parola (2).»

Anche questo gran Papa, non fa motto d' infallibilità, ma solo si appoggia alla sua autorità di Pontefice e di luogotenente di Dio! La stessa ragione recarono in mezzo tutti gli altri Pontefici, che fecero uso di un tal potere. E qui vuol diligentemente avvertirsi un errore, in cui caddero eziandio scrittori cattolici e zelanti, i quali a difendere e quasi a scusare le deposizioni fatte dai

---

**(1)** Vedi *Rohrbacher*, Storia universale della Chiesa, vol. VIII, edizione di Giacinto Marietti ann. 1860. Libro settantesimo terzo.
**(2)** Vedi Voigt Storia di Papa S. Gregorio VII e de' suoi Contemporanei.

Papi di principi temporali nel medio evo, ricorsero al diritto pubblico di quei tempi. Novella pruova del come la verità può ecclissarsi e disparire, ove non venga del continuo promulgata e sostenuta. A prescindere dalle intrinseche ragioni, tolte dal poter coattivo, che senza eresia non può negarsi alla Chiesa, niuno meglio che i Papi dovea sapere d'onde procedesse in loro quel diritto, che con tanta fortezza d' animo esercitavano. Or niun Papa nello spiegarne l'origine allegò mai il diritto pubblico del tempo, ma bensì 1'ordinazione divina, inerente al primato di autorità nella Chiesa, del quale era investito, e all'obbligo che gii correva di rimuovere gl' impedimenti, che dalla perversità dei governanti provenivano alla salute eterna de' fedeli. Ciò è da notarsi diligentemente, acciocché non avvenga più tra gli stessi cattolici un abbaglio sì grossolano (2).

Quello che può ripetersi dal diritto pubblico di allora, si è non la potestà in sé stessa, ma bensì l'opportunità e l'utilità di esercizio della medesima. E ciò appunto ha sapientemente insegnato Pio IX nel discorso, da noi qui menzionato. In quei tempi di fede, come ha osservato il Pontefice, non solo si riconosceva e si riveriva la legittimità del tribunale pontificio nella sua giurisdizione indiretta sopra 1' ordine politico, per ciò che in qualche modo si connettesse coli' ordine spirituale, ma nelle materie altresì puramente temporali se ne invocava direttamente l'ingerenza: sicché di comune accordo, riconoscevasi nel Pontefice il giudice supremo delle quistioni eziandio civili dei principi e dei popoli. In tanta incertezza e mobilità di diritti, quanta ne produceva il sistema feudale, e la successione in parte elettiva e in parte ereditaria dei principi al trono; in tanto e sì continuato conflitto tra signori e vassalli, tra governanti e governati, per le facili esorbitanze del potere e le sue mal definite attribuzioni; l'Europa non sarebbe uscita dalla barbarie, né giunta mai ad alto grado di civiltà, se un potere, riverito da tutti come divino, e di cui tutta la forza era morale, non avesse assunta una verace supremazia sugli ordini sociali, per ciò che riguardasse eziandio interessi civili e politici. Lo stesso istinto adunque di conservazione e di vita mosse popoli e principi a sottomettersi spontaneamente a cotesta supremazia giurisdizionale del romano Pontefice, anche per ciò che riguardava l'ordine puramente temporale. Anzi nel Diritto Germanico si giunse perfino ad affermare e riconoscere la spada materiale del potere politico qual derivazione della potestà da Cristo data a S.

---

**(2)** Ci accadde, non ha guari di tempo, di assistere, in una solenne adunanza, alla diceria di un degnissimo ecclesiastico; il quale toccando questo punto della deposizione di alcuni principi, fatta dai Papi, non trovava altro argomento per giustificarla, che il diritto pubblico del tempo. Ne fummo stomacati; e ci sentivamo vivamente sospinti a levarci in piedi e protestare la falsità dell'assunto. Ma ci contenne la riverenza del luogo e delle persone ivi raccolte. Riferiamo ciò per mostrare con quanta accuratezza alcune quistioni vogliono essere studiate, prima di aprir bocca a parlarne.

Pietro e in lui ai suoi successori. Ecco le parole ond'esso esprimevasi: «Chiamandosi Dio il principe della pace, prima di risalire al cielo, ha lasciato quaggiù due spade per la difesa della cristianità; le ha affidate amendue a S. Pietro, 1'una pel giudizio secolare, l'altra pel giudizio ecclesiastico. La spada del giudizio secolare viene dal Papa prestata all' imperatore. La spada spirituale è riserbata al Papa medesimo, affin di giudicare a tempo debito , montato su bianco destriero, e l'imperatore deve tenere la staffa al Papa, perchè la sella non vacilli. Ciò significa che se taluno resiste al Papa, di sorta che questi non possa ridurlo col giudizio ecclesiastico, l'imperatore, come pure gli altri principi secolari ed i giudici, debbono costringer velo colla proscrizione (1).»

In tal condizione di cose, ognun vede che l'esercizio del diritto di punire i Principi, ribelli a Dio ed alla Chiesa, riusciva giovevolissimo alla salute dei popoli, serviva mirabilmente a frenare il potere politico, sicché non trascorresse, come pur troppo era facile, in tirannia. E se per la resistenza de' colpevoli produceva talvolta violenti scosse sociali, queste erano di gran lunga inferiori al male, che altrimenti ne sarebbe provenuto nell' umano consorzio, e facilmente si superavano pel pronto concorso degli ossequenti alla voce del supremo Pastore. Ma oggidì un tale stato di cose è interamente cambiato. L' eresia di Lutero ha rotta 1' unità dell' Etnarchia cristiana. I Governi si sono, a poco a poco, interamente sottratti dal paterno arbitrato dei Papi, ed hanno amato meglio di decidere le loro sorti sui sanguinosi campi di Marte. I Principi, nonché correre rischio di diventare tiranni, han perduta ogni verace autorità, divenuti, dove più dove meno , zimbello delle moltitudini tumultuanti, o di chi giunge come che sia ad attribuirsene la rappresentanza. Onde ben disse Papa Pio IX, nel discorso da noi citato, che «ricordare oggidì il diritto di deporre i sovrani, esercitato un tempo dalla Santa Sede, è mettere in campo un' idea, alla quale nessuno più pensa, e meno di tutti il sommo Pontefice.»

Di che novamente si pare l'insipienza de' politici, di cui parliamo; i quali con quel frivolo loro pretesto mostrano di ignorare del tutto le mutate condizioni della società moderna. Fosse pure in piacer di Dio che il pericolo di deposizione non sovrastasse oggidì ai principi, se non da parte del Papa! Essi potrebbero dormire tranquillamente i loro sonni su doppio origliere. Ma così fatto pericolo sovrasta oggigiorno da parte di un' altra forza, ben diversa da quella di un padre; il quale, se s'induce a punire il figliuolo, il fa dolorando, e dopo aver inutilmente tentate tutte le vie della dolcezza e dell' amore. Noi abbiam veduto in otto lustri una dozzina almeno di principi mandati a spasso; quanti forse non ne furono deposti dai Papi in otto secoli. Chi ha sbalzato cotesti principi dai loro troni? La piazza; giacché a questa è ora devoluto il diritto di giudicare i principi e scoronarli. E chi ha reso la piazza sì oltracotata e

---

**(l)** Vedi *Rohrbacher*, Storia universale della Chiesa cattolica, libro settantesimo terzo.

ribelle? L' idea della sovranità popolare, inalienabile ed assoluta; i principii di sfrenata libertà ed indipendenza, che a larga mano si son diffusi e si vanno sempre più diffondendo tra le moltitudini ignare; la negazione d' ogni ordine sociale e d' ogni legittimo dominio, la quale va ogni dì più impossessandosi della mente e del cuore dei popoli. Queste ree massime son quelle, che fanno oggimai vacillare ogni trono; e di queste dovrebbero impensierirsi i nostri politici, se è vero il loro zelo pei proprii Sovrani. Essi invece si sgomentano dell' infallibilità pontificia! E non intendono i male accorti che cotesta infallibilità appunto è nel tempo presente l'unico scudo, da cui potrebbe venir francheggiata quella sovranità, a cui mostransi così devoti! Papa Pio IX nel numero LXIII del Sillabo ha condannato la seguente proposizione: È lecito negare obbedienza e ribellarsi ai legittimi Principi: *Zegitimis princìpibus obedientiam detrectare, immo et rebellare licei.* Questa condanna rovescia da capo a fondo tutte le massime rivoluzionarie, che minacciano al tempo nostro l'autorità dei Sovrani. Quanto non giova adunque alla sicurezza di cotesta autorità, che quel labbro, il quale ha pronunziato una tale condanna sia da tutti riconosciuto infallibile? Ci può essere arma più poderosa, per abbattere l'opposto errore, e riformare la società riformando l'intelletto, da cui l'operare umano prende norma e principio? Vedete dunque se non abbiamo ragione di accusar d'insipienza i politici, che combattono cotesto domma. Se non che la costoro insipienza trapassa i confini del credibile, se si guarda l'assurdità dello scopo, che si propongono. Che intendono essi di conseguire con questa lotta? Che la definizione dell'infallibilità pontificia sia ritrattata? Idea più stolta di questa non potrebbe concepirsi. La formola, esprimente le definizioni solenni della Chiesa, fu data dagli stessi Apostoli nel loro primo Concilio, tipo e modello dei susseguenti: *Visitili est Spiritui Sancto et Nobis* (1). La sentenza proferita dai Padri è proferita innanzi dallo Spirito Santo. Essi non fanno che ripeterne in modo sensibile il contenuto. Acciocché dunque si ritrattasse un Concilio, converrebbe che si ritrattasse lo Spirito Santo e confessasse di aver errato. Che ti sembra, o lettore, di questa ipotesi? Non reputeresti matto da catena chi la credesse possibile? Ne varrebbe ricorrere al miserabile sotterfugio che il Concilio Vaticano non fosse libero; giacche, lasciando indietro ogni altra risposta, i Padri stessi del Concilio confutarono la sciocca calunnia, dichiarando solennemente in pubblica adunanza con voti unanimi che la libertà, di cui godeva il Concilio, era pienissima.

Da questo capo adunque la guerra al domma dell'infallibilità pontificia, è del tutto vana. L'opposizione avea senso prima che il domma si definisse; perchè allora ben poteva distogliere i Padri dal venire a tal atto. Ma venutici essi una volta, bisogna ad ogni costo piegarvi il capo. Quell' atto è irrevocabile

---

**(1)** *Ada Apostolorum*, XV, 28.

bisogna o assentire, o dichiararsi eretico da sé medesimo. Il Concilio stesso ha fulminato 1'anatema contro chi stoltamente ricalcitra.

E qui non possiamo trattenerci dall' ammirare l'alta sapienza di Dio nel disporre soavemente i mezzi, volendo il fine. I politici, quando potevano daddovero opporre una efficace resistenza alla definizione di quel domma, si posero da loro stessi nell' impossibilità di farlo. Essi dichiararono di non voler intervenire al Concilio, atteso il principio, che caldeggiavano, della separazione dello Stato dalla Chiesa. Se fossero intervenuti, la loro resistenza avrebbe avuto grandissimo peso nelle deliberazioni de' Padri; e forse il pensiero di non disgustare Potentati benevoli, e di non rompere il vincolo di amistà tra il Sacerdozio e l'Impero, avrebbe indotto il Concilio a rimettere ad altro tempo sì grave affare. Ma avendo i politici pigliato il partito di tenersi in disparte, e non mescolarsi né punto né poco delle faccende conciliari, si diedero della zappa sui piedi da loro stessi. Essi non poterono, senza manifesta contraddizione, venir poscia innanzi col loro veto; e furon costretti a una semplice opposizione indiretta, la quale per questo appunto potè facilmente porsi in non cale. Il solo Ministro Hohenlohe, istigato dal Döllinger, osò con apposita nota proporre ai Gabinetti d' Europa di contrastare spiegatamente l' imminente definizione. Ma gli convenne patir lo smacco di vedersi universalmente respinta la sua proposta come poco coerente, atteso il contegno assunto dalle Potenze, rimpetto al Concilio. Così 1'iniqua massima della separazione dello Stato dalla Chiesa, riuscì in questa circostanza sommamente giovevole a un punto di tanta rilevanza, e pel quale sembra che Iddio intendesse precipuamente la convocazione del Concilio, Onde la Chiesa potrebbe dire a cotesti politici ciò, che Giuseppe ai suoi fratelli: *Vos cogitastis de me malum, sed Deus vertit illud in bonum* (1).

Posto dunque che la definizione dell' infallibilità pontificia non può tornare più indietro, 1' opposizione de' politici che scopo ha? Non altro, per fermo, che di affliggere la Chiesa per puerile vendetta, e suscitarle contro la ribellione di alcuni de' suoi figliuoli o disonesti o superbi. Ma primieramente un tal partito è assai disprezzabile; giacche la Chiesa è avvezza a soffrire, e nelle sofferenze ritempra ed avvalora le proprie forze. Ella è militante quaggiù; e la lotta per lei è condizione di vita ed apparecchio al finale trionfo. In secondo luogo cotesta opposizione non ha neppure il merito della novità. Ogni definizione dommatica della Chiesa ha sempre incontrato, prima e dopo, fieri contrasti, cominciando dal primo Concilio di Nicea, in cui fu definita la divinità del Verbo, e venendo giù di mano in mano fino alle decisioni del Sinodo Tridentino. Era egli presumibile, che da questa, diremmo quasi, legge costante andasse esente il domma dell' infallibilità pontificia? Certo che no. Qual meraviglia adunque se ora viene oppugnato? Né è da fare gran caso di co-

---

**(1)** GENESIS L, 20.

testa oppugnazione. Imperocché, qual è 1'esito, a cui diverrà? Gli oppugnatori, dopo pochi anni, discesi nel sepolcro, andranno a ricevere dal supremo Giudice la pena della perfida lor fellonia; e il domma definito resterà immortale, e splendido di più viva luce pel sostenuto conflitto.

In fine giova osservare che i politici con questa stolida opposizione, mentre al trar de' conti giovano alla Chiesa, nuocono grandemente a se stessi. Conciossiachè essi accrescono le forze dei nemici della civil società, e allontanano da se la parte cattolica, che è il sostegno precipuo, a cui dovrebbero appoggiarsi.

La guerra antisociale, che oggidì si combatte, è contro il principio stesso di autorità. Laonde ogni ferita, che si reca a un tal principio, è un crescer baldanza ne' suoi avversami, e facilitarne il trionfo. Ora non può farsi ferita più grave al principio di autorità, che promuovere la ribellione contro l'autorità più veneranda, che sia al mondo, qual è 1' autorità del Pontefice. In questa guerra poi i combattenti più animosi e più validi in difesa della buona causa, non possono essere se non i cattolici, pei quali il principio di autorità è base e regola della loro credenza. Or come potranno i cattolici amare un Governo, che perseguita la loro madre, la Chiesa, e li offende nella parte più delicata dell'anima, qual è la coscienza religiosa? Anzi come non potranno odiare un tal Governo, e, invece di sorreggerlo co'proprii sforzi, desiderare, quanto è da loro, che precipiti nell'abbisso? Ed ecco il bel frutto che i politici coglieranno dall' improvvida loro condotta: Indurranno la rovina di quella stessa autorità civile , da cui toglievan pretesto a combattere l'autorità della Chiesa! Non crediamo pertanto di esagerare dicendo che essi, sotto manto di amici dei troni, son per contrario dei troni i più atroci avversarii.

## ARTICOLO XVI.
## **Esenzione dei Chierici dalla leva.**

Ragioneremo di questa materia prendendo in esame ciò, che ne dissero gli Onorevoli nel Parlamento di Firenze.

### **I**
### *Ragioni addotte per assoggettare i Chierici alla leva.*

Il Liberalismo italiano ha cercato un altro sfogo all' odio, onde avvampa contro la Chiesa di Cristo, strappandole l'ultimo brandello di favore, che le restava nella limitata esenzione dei chierici dall' obbligo della coscrizione (1).

---

**(1)** Già fin dal 1854, con sacrilega violazione dei diritti e della libertà della Chiesa, erasi sancita una legge, che restringeva il numero de' chierici da esentarsi dalla leva ad uno sopra ventimila anime.

Basta leggere i virulenti discorsi, che dagli Oratori di quel partito furono recitati, per capire da quale spirito fosse animata la proposta di sì enorme sopruso. Quelle bocche sembrarono tante tazze avvelenate, gocciolanti d'ogni parte stille di fiele. Il Guerzoni, ufficiale garibaldino, dopo aver qualificata quella esenzione pei ingiusto privilegio ed iniqua disuguaglianza, si sveleni contro il Pontefice, che celebrava Messa colle mani insanguinate, passava in rivista al campo d' Annibale le sue mercenarie legioni. Il poveretto non sapeva ancora digerire 1' onta d'essere stato costretto a fuggire dinanzi a quelle legioni, per francarsi dai loro colpi. Dando poi saggio della sua perizia non pure in istoria ma in intendimento della lingua latina, rinfacciò alla Chiesa, che propagando insegnamenti di sangue, alle parole di Cristo: son venuto a portare la pace e non la guerra (così egli traduce il *non veni pacem mittere sed gladium*), sostituì la guerra di esterminio per propaganda. La quale osservazione, come ognun vede, è acconcissima al proposito di obbligare i chierici al servizio militare; e suona mirabilmente sulle labbra di chi insieme col Cucchi ed altri sgherri della sua setta, erasi traforato in Roma per organizzarvi assassinii proditorii, scoppii di mine, e sanguinose zuffe tra' cittadini. Accoppiando poi agl' insulti il sarcasmo, dice che scopo di questa legge si è anzi di provvedere alla libertà della Chiesa. «Consideriamo questo progetto in se stesso; chiediamoci che cosa esso è. Esso è anzi tutto un atto di giustizia, l'abolizione di un ingiusto privilegione di un'iniqua disuguaglianza, ingiustificata tanto davanti al puro diritto, come alla lettera e allo spirito delle nostre instituzioni; esso è l'applicazione continua di quei priacipii, che hanno regolato faticosamente, è vero, ma costantemente i rapporti del nostro Stato colla Chiesa; essa è infine 1' attuazione di quella formola, proclamata dal Parlamento, accettata dal paese, la separazione della Chiesa dallo Stato, libera Chiesa in libero Stato.» E più sotto svolgendo il suo pensiero, soggiunge: «Si comprende che coloro, i quali vogliono la religione dello Stato protetta, tutelata, salariata, il che vuol anche dire, non lo dimentichino i clericali, dipendente e limitata, si comprende che essi facciano questo ragionamento: poiché lo Stato ha una religione , che è quasi una delle sue aziende, che appartiene alla sua amministrazione, poiché esso provvede alla sua burocrazia d'impiegati, è assai naturale che esso pensi a provvedere anche i Ministri di questa religione od a fare in guisa che non abbiano a diminuire. Ma chi invece crede alla separazione dello Stato dalla Chiesa, il che vuol dire credere alla libertà di coscienza, non può consentire che lo Stato s' ingerisca nelle cose religiose (1).» Se non che nel fine della sua arringa non seppe contenersi dall'

---

**(1)** In ciò il Guerzoni fu imitato dal senatore De Foresta, il quale nel suo referto al Senato, conchiuse le sue beffarde ironie con queste parole: «Approvando questa legge, voi farete un incontestabile atto di giustizia, e il bene della religione stessa»

accennare il vero motivo, che lo induceva a perorare quella causa: «Conchiuderò, o signori, conchiuderò dicendo ai liberali: non indugiate a compiere questa riforma. Essa… è il primo passo di quella rivoluzione pacifica, *di quella spedizione all' interno contro Roma*, come venne da alcuno argutamente definita, senza della quale la grande questione non sarà mai interamente definita.» Così il Guerzoni (1).

Il Civinini poi, altra lancia spezzata del liberalismo scredente, parlò con meno rabbia, ma forse con maggiore impudenza. Egli dopo vantatosi di esser libero pensatore (2), affermò «che ben si poteva esser ateo insieme e galantuomo, materialista e buon cittadino.» In piccola parte sì, e per incoerenza; giacche essendo assai difficile all' uomo spogliarsi al tutto della sua razionale natura, può 1'ateo e il materialista osservare alcuna parte della onestà naturale. Ma se vuole stare ai suoi principii, egli non riconoscendo nella sua ragione alcuna legge, giacché non riconosce alcun legislatore, né ammettendo altra tendenza, se non quella che corrisponde alla vita presente, non vivrà altrimenti che come il cane ed il cavallo, aggiuntovi al più un po' di esteriore lindura, a cui dà il nome di civiltà. Nondimeno il Civinini va borioso di tal professione e dice: «Chi non ha la facile consolazione, se cade in colpa, di ricorrere ad un confessore che l'assolva, ha per regola della propria vita *nil conscire sibi, nulla pallescere culpa*, se non vuole che il rimorso lo punisca per sempre inesorabilmente.» Il che significa che i liberi pensatori o credono di non peccar mai, o se talora il credono, non trovano altro rimedio che la disperazione. Il loro tipo è Giuda, primo nel Cristianesimo tra i liberi pensatori; il quale, avendo per disgrazia peccato, invece di ricorrere al suo divino Maestro, credette bene d' impiccarsi per la gola ad un albero. Fatto così il panegirico dei liberi pensatori, il Civinini passa a far quello della legge proposta: ed avverte esservi due modi di ordinamento sociale, uno che è quasi una federazione di società, delle quali ciascuna ha leggi proprie, forma propria, vita propria (noi lo diremmo forma organica, in cui tutti i diritti, provegnenti altronde che dall'associazione politica, son rispettati); l'altro è la forma democratica, la quale è accompagnata dall'inesorabile eguaglianza, insofferente di ogni privilegio (noi la diremmo forma meccanica, in cui la società è come un aggregato di molecole omogenee, con moto impressovi *ab estrinseco*, cioè dallo Stato). Quindi soggiunge che questa appunto è quella, su cui essi si studiano di fondare la libertà. Verissimo; purché in cambio di libertà pongasi il naturale effetto di siffatta forma sociale, il quale è il dispotismo tirannico di pochi arrutfapopoli e mestatori. Poscia dando anch'egli una scorserella nel campo dell' ironia, dice che il servizio militare essendo a suo giudizio un diritto

---

**(1)** Vedi *Atti ufficiali* della Camera dei Deputati, pag. 6345, e seg., tornata del 16 Aprile, 1869.
**(2)** Ivi, pag. 3644.

deve costringersi anche il Clero a goderne: e che tal costringimento è un omaggio reso al primo articolo dello Statuto: giacche, per esso essendosi conceduto alla religione cattolica un privilegio, quello cioè di essere religione dello Stato, tocca allo Stato di determinarne a piacer suo i modi. Uno di questi modi nel caso presente è di far arrolare anche i chierici nell'esercito. Che ve ne pare, o lettori? Avreste nulla a ridire, se in virtù di un tale discorso vedreste tra breve determinato da questi sapienti legislatori che il modo onde la Chiesa deve godere il privilegio d' esser la religione dello Stato, è che viva nascosa nelle Catacombe, come nei suoi tre primi secoli, e ciò in omaggio, s' intende, al primo articolo dello Statuto? Stando così la cosa chi non vede quanto furono sciocchi quei liberali, che proposero l'abolizione di cotesto primo articolo? Non intendevano i dabbenuomini quanto esso giova anzi a fare contro la Chiesa tutto quello, che per avventura si voglia. Ma torniamo al Civinini.

Egli, per non mostrarsi punto meno esperto del Guerzoni nell' interpretazione della santa Scrittura e nella bestemmia, dice avere S. Paolo nelle sue epistole detto che la Chiesa sia soggetta allo Stato; interpretando così quelle parole: *Omnis anima sublimiorìbus potestatibus subdita sit*. Quindi passa a spargere il ridicolo sopra il martire S. Giorgio, la legione Tebea e S. Ignazio di Loiola, a cui avrebbe voluto che la palla di cannone, invece di cogliere nella gamba, avesse colto in qualche parte più vitale; che così non si sarebbe avuta la veneranda Compagnia di Gesù (1). Ben si vede che la rimembranza di S. Ignazio di Loiola tocca i nervi ai liberali italiani; giacche altri ancora dei loro Oratori non seppero contenersi dal farne dispettosa menzione; e il Pianciani giunse a dire, che per tema di lui escluderebbe tutti i chierici dalla milizia, se non lo persuadessero in contrario le mutate condizioni della disciplina militare. «Se io non vedessi la gran diversità che esiste tra l'ordinamento dell' esercito di quei tempi e l'ordinamento dei nostri; io accorderei a tutti quelli, che hanno vocazione ecclesiastica, la esenzione dall' entrar nell'esercito: tanto mi fa paura quella nera figura di quei terribile frate.» Infine il Givinini non mancò di accennare ancor egli l'occulto intendimento, che lo moveva, dicendo: «Noi abbiamo esposto da questi banchi, che la questione romana si deve risolvere coi mezzi morali. I mezzi morali sono stati derisi, perchè sono stati detti impotenti. Io non voglio trattare adesso la quistione romana; credo che se ne parlerà anche troppo. Ma, se l'ipotesi del general La Marmora avesse fondamento, se questa legge fosse davvero una rappresaglia; ebbene, io gli dico: ecco questo intanto è uno dei nostri mezzi morali; ed è un mezzo lecito ed onesto (2).» E come no? Non è forse lo stesso moralità ed onestà?

I Ministri italiani, come quelli che dalla condizione del loro ufficio sono

---

**(l)** *Atti ufficiali*, pag. 6352 e seguenti.
**(2)** Ivi pag. 6372, tornata del 19 Aprile.

costretti ad usare più ipocrisia, respinsero dalla proposta legge l'idea di rappresaglia e di ostilità alla religione, e stettero fermi nel concetto di giustizia e di eguaglianza, col soggiungere che i preti erano troppi, e che essendo tuttora lecita la surrogazione, chi avesse vocazione ecclesiastica poteva esimersi dalla leva pagando (1).

Se non che il Pianciani, scelto dalla commissione a spiegare e difendere la proposta di legge, espose da ultimo il vero motivo di essa colle seguenti parole: « Diciamolo francamente, signori; gli 800 chierici esonerati dalla leva non sono che un pretesto (avete inteso?) Di che si tratta qui? Si tratta del principio dell'immunità ecclesiastiche; si tratta di negare allo Stato il diritto di togliere quei privilegii, che erano accordati al Clero Di questi privilegii non rimane oggi che appena un vestigio, e questo vestigio si vuole conservare religiosamente, perchè si spera che sia la prima pietra di un edificio che si vorrebbe ricostruire... Questa interpretazione è data da un' autorità, che pe' cattolici dev'essere certo competente; è data da Pio IX, che ha detto ciò nelle sue lettere al Vescovo di Mondovì. Egli non si lagna di quei chierici, che non vorremmo più esentati dalla leva. Egli dice: si offendono le immunità ecclesiastiche, e noi protestiamo e protesteremo sempre altamente per qualunque attacco contro quelle, che rappresentano il diritto della Chiesa. -— Dunque, o signori, conchiudo dicendo: coloro che vogliono le immunità ecclesiastiche, votino contro la legge; coloro, che non le vogliono, votino in favore(2).» E la gran maggioranza votò appunto in favore.

## II

*Sacrilega ingiustizia di tale assoggettamento.*

Il Pianciani ha ragione. Il privilegio di esenzione dalla leva pei chierici fa parte dell' immunità ecclesiastica; ma per questo appunto, aggiungiamo noi, l'abolirlo racchiude, per parte dello Stato, una ingiustizia sacrilega.

Che esso faccia parte dell' immunità ecclesiastica, è chiaro. Imperocché, come si nota nel Giure, immunità è detta da *munus* che significa anche *onus*; e però esprime 1' esenzione di cose o di persone da qualche peso o obbligazione comune. *Munus tribus modis dicitur: uno, donum; et inde munera dici. Altero, onus, quod cum remittitur, vacationem militiae munerisque praestat; inde immunìtatem appellavi. Tertio, officium, unde munera militaria etc.* (2). Quindi

---

**(1)** Colle nuove leggi anche la surrogazione è stata abolita, e però non ci ha più mezzo alcuno di esimere i Chierici dal servizio militare.
**(2)** *Atti ufficiali,* pag. 6372, tornata del 19 Aprile.
**(2)** *Digestorum* I. L, Ut. XVI. De verborum significatione. 18. PAULUS.

il privilegio di sì fatta esenzione, attribuito alla Chiesa, è ciò che vien significato col nome d' immunità ecclesiastica. Essa è triplice: locale, reale e personale, secondochè si considera concessa o a un luogo (come sarebbero i templi, resi esenti per la loro santità, da usi e intervento profani); o alle cose (come sarebbero i beni sacri, esentati da tributi e da ingerenza civile); o alle persone (come appunto sarebbero i chierici, esentati in virtù del loro stato dal foro laicale e da ufficii non confacevoli alla loro condizione). A questa terza specie d'immunità ecclesiastica appartiene l'esenzione dalla leva, di cui si tratta; e così vedemmo nel testo soprallegato del giurista Paolo recarsi per esempio d' immunità 1'esenzione appunto dal peso del militare servizio: *Vacationem militiae munerisque praestat*.

Che poi l'offesa all'immunità della Chiesa contenga un'ingiustizia sacrilega, è facile ad intendersi, tanto solo che si consideri che qui trattasi non solo di una prerogativa della Chiesa, ma di una prerogativa che le compete iure divino. Noi dimostreremo ciò nell'articolo seguente; ma per ora basti 1' autorità del Concilio Tridentino: *Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constituta est* (1). Le persone ascritte all' Ordine ecclesiastico son persone a Dio consacrate; e però ricevono il nome di Clero, che in greco significa sorte o eredità: *Propterea vocaniur Clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors, idest pars, Clericorum est* (2). Onde per diritto, originato dalla natura stessa della cosa, si deve loro peculiare riguardo e riverenza, appartenente a religione; ne è lecito porre in essi le mani, o adoperarli in ufficii profani. Qualunque fatto o disposizione, tendente a ciò, è attentato sacrilego, e violazione diretta delle ragioni divine. Ne vale il dire che anche i chierici son cittadini. Imperocché son cittadini, ma segregati dal comune del popolo, e costituiti da Dio sua famiglia e sua corte, con dedicazione speciale, acciocché ministrino a lui nel tempio e ammaestrino e dirigano il popolo nelle cose spettanti al divin culto. Che direste, se taluno volesse imitare l'empio Baldassarre, usando a mensa dei vasi sacri, sotto colore che quanto alla sostanza essi non differiscano dalle altre coppe preziose? Lo scusereste per ciò da sacrilegio? La materia di quei vasi, senza dubbio, è lo stesso argento ed oro, onde si forma, poniamo, un bicchiere o altro utensile profano. Ma dacché essi son consecrati, a cagion d' esempio, in calici, da servire al sacrificio divino, o in altro modo sono addetti ad uso religioso, restano per naturai conseguenza issofatto esclusi da ogni altro uso, e solo adoperabili pei culto divino. Lo stesso dite dei cittadini, ascritti al ministero sacro in qualsivoglia dei gradi, in cui esso è compartito. Anche a loro è da applicare la regola del giure: *Semel Beo dicatum, non est ad usus humanos transferendum.*

---

**(1)** Sess. 25. e. 20. *De Reformatone*.
**(2)** S. GIROLAMO. *Epist. ad Nepotianum.*

Quindi non è meraviglia, se non appena la Chiesa fu legalmente riconosciuta, per la conversione di Costantino; che immantinente quel pio Imperatore si affrettò a riconoscere, insieme coir esistenza di lei, l'immunità dell'Ordine clericale da ogni ufficio secolaresco. *Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, idest hi qui Clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorumdam* (intendano ciò gli onorevoli di Firenze) *a divinis obsequiis avocentur* (1). Il quale riconoscimento fu in seguito costantemente mantenuto da tutti i Principi cristiani. Che se Carlomagno, per istigazione di rei Ministri, sancì che non si potesse abbandonare il secolo senza suo permesso; tostamente, fatto accorto dell'ingiuria che con ciò recava alla religione, annullò la sua legge.

E qui vuolsi osservare che assai più grave è la colpa di chi offende 1'immunità ecclesiastica come persona pubblica, che di chi la offende come privato. Il privato non può praticamente violarla, che nel semplice uso ; ma la persona pubblica la viola effettualmente nello stesso diritto, cui egli assale pretessendo un diritto contrario. Questo appunto hanno fatto gli onorevoli di Firenze; e però essi sono oppressori della Chiesa nel senso più odioso della parola. Nondimeno essi hanno l' impudenza di dire che con ciò intendono anzi di costituire la Chiesa libera in libero Stato. Ma non è appunto condizione prima di libertà il libero uso de' proprii diritti? Or essi non hanno fatto altro fin qui, che levare alla Chiesa 1'un diritto dopo l'altro, ed ora le tolgono quest'ultimo, che era appena un debole vestigio delle sue sacre ragioni. Fu ciò giustamente osservato dal Senatore Marchese Dragonetti, nella sua nobile protesta indirizzata al Senato: «Per l'odio esagerato, egli disse, di ogni maniera di privilegii, vuoisi abolire pur questo che le legislazioni delle più libere nazioni, ancorché protestanti, han riconosciuto e riconoscono; dacché per ogni dove son due poteri costituenti la società umana nella sua naturale e legale essenza, il religioso ed il civile; e se questo ha il diritto di costringere colla forza i giovani cittadini a separarsi dalle loro famiglie per formare l' esercito nazionale, non può all' altro negarsi quello di ritenere pel servizio del culto della Divinità que' giovani, che volenterosi prescelsero di far parte della sacra milizia, e già vi si ascrissero col prendere i primi ordini del sacerdotal Ministero. Se lo Stato ha d'uopo di soldati per la sua tutela e conservazione, la Chiesa ha pur d'uopo di ministri per soddisfare al bisogno sociale d' invocare il divino aiuto, praticare le misteriose cerimonie ordinate a conseguirlo, e di guidare il secolo per le vie del Signore. La legislazione rivoluzionaria ha già per noi ritolto alla Santa Chiesa tre quarti della sua sacra milizia con la totale abolizione e totale spoglio degli Ordini religiosi, che, senza bisogno di sacro patrimonio, la popolavano di operosi sacerdoti, non distratti dal loro officio da alcuna cura mondana; ed ha poi privato gli aspiranti al sacerdozio cattolico del-

---

**(1)** In leg. 7 Cod. Theod. 1. XVI, tit. 2.

la prospettiva di una posizione indipendente ed atta a soddisfarne i bisogni della vita ed a serbarne il decoro, col generale sequestro de' beni ecclesiastici e 1' abolizione dei beneficii e delle tante ecclesiastiche dignità; e si vorrà pure impedire per legge di seguirne la vocazione a quei pochi che, non adescati dai godimento di quei beni di già svaniti, non si sgomentano dall' intraprendere una carriera, alla quale si volle togliere ogni prestigio e che i quotidiani atti governativi sempre più fanno segno di una sistematica persecuzione, ond'è che il solo titolo di *clericale*, applicato anco a' laici che propugnano i sacri diritti della Chiesa, pel partito dominante nello Stato equivale a quello di malfattore e di nemico della patria e dell' ordine costituito? E quei pochi chiamati da Dio si vorranno da' seminarii e ginnasii, scuole di moralità, trascinare nelle militari caserme, che certo non sono case di orazione (1)!»

Ma queste dolorose considerazioni son fatte indarno. Nel gergo liberalesco, libera Chiesa significa appunto Chiesa spogliata di ogni suo diritto, come per contrario libero Stato significa Stato licenziato a tutto osare contro di lei. E poiché la negazione dei diritti costituisce la servitù, e la licenza ad osare è sinonimo di despotismo; la famosa formola, quanto all' occulto suo senso, si traduce in quest'altra: Chiesa serva in despota Stato.

## III

*Danno gravissimo che un tale assoggettamento reca allo stesso popolo.*

La ragione più speciosa, che si è recata in favor della legge, è stata che trattavasi di abolire un privilegio, che favorisce una classe di cittadini con danno delle altre, massimamente popolane. Onde il Guerzoni conchiuse la sua cicalata, dicendo: «Il popolo. il vero popolo, quello che ha contribuito a fare l'Italia colle sue sostanze e colla sua vita, quello che la onora col lavoro e col sudore della sua fronte, ci benedirà per l'abolizione di questo privilegio, che favorisce a suo danno pochi individui (1).» Qualche oratore cattolico ha voluto negare che questo fosse un privilegio; il che diede luogo nella Camera a vana contesa di parole. L' immunità ecclesiastica è senza dubbio un privilegio, giacche è una esenzione e franchigia di persone o di cose da un obbligo o peso comune. Il Suarez infatti la definisce: *Prìvilegium, quo res aliqua vel persona a communi aliqua obligatione vel onere eximitur* (2). Ma la quistione non è questa. La quistione è primieramente se sia un privilegio, che lo Stato possa abolire; e noi vedemmo che no, essendo costituito da diritto divino ed ecclesiastico. Basterebbe che fosse di solo diritto ecclesiastico. per intendere che lo Stato non può far nulla contro di esso; giacche la Chiesa è superiore allo

---

**(1)** *Protesta al Senato dei Regno* ecc.
**(2)** *Atti ufficiali*, pag 6343. tornata del 16 Aprile.
**(3)** *Defensìo Fidei*, lib. IV, e. 1.

Stato, e le leggi canoniche non posson violarsi dalle civili. Or quanto più essendo di diritto divino, e però derivante da un potere, superiore ad ogni altro? Neppure la Chiesa potrebbe generalmente abolirlo, non essendo in sua facoltà ciò che ha origine da ordinazione divina; ma solo può determinarlo e modificarlo, secondo l'esigenza de' luogi e de' tempi, essendo dato da Dio in forma generale, e però rimesso nella sua applicazione all'autorità del Pontefice. In secondo luogo la quistione è se sia un privilegio che ridondi in bene di pochi o di tutti. Né faccia meraviglia questo aspetto della quistione; giacche bisogna distinguere tra diritto ed utilità, che sorge dal medesimo. Può benissimo un diritto appartenere ad uno o ad alcuni; e nondimeno il bene, che ne proviene, può esser tale, che si diffonda sopra molti o anche sopra tutti. Non è egli vero che il diritto di far leggi appartiene al sovrano, e nondimeno il bene, che ne conseguita, è dell'intera comunanza? E così ancora il diritto di educare è dalia natura dato al padre; e tuttavia il vantaggio è del figliuolo. Quindi è stolta quell' apprensione: è un privilegio, dunque è nocevole a coloro che non ne partecipano. Per vedere se a questi sia nocivo o piuttosto benefico, bisogna guardare il fine per cui esso è conceduto: benché come diritto non risegga che in pochi. Altro è il diritto, torniamo a ripetere, altro è il fine del diritto. Ciòè si vero, che il relatore De Foresta, benché anch' egli con sarcasmi ed insulsi sofismi richiedesse la soppressione del privilegio, nondimeno confessò che dal puro esser privilegio non potea dedursene offesa all'eguaglianza civile. «Nell' ufficio centrale, egli disse, fu posto in disparte 1' argomento dell' offesa al principio di eguaglianza tra i cittadini nei pubblici carichi, scritto nel nostro Statuto, e, meglio ancora, oramai entrato nei costumi della moderna società. Imperocché qualora la dispensa dei chierici dall' obbligo di concorrere al servizio militare, fosse riconosciuta necessaria nell'interesse pubblico, questa dispensa fatta non in favore di determinati individui, ma di quei cittadini, qualunque siano, che si dedicano al servizio, religioso, non sarebbe diversa dalle altre esenzioni scritte pure nella legge. E di fatti in Francia dove si porta agli estremi limiti l'interesse militare e 1' amore al principio di eguaglianza, si tollera tuttavia in pace senza lagni l'esenzione dei chierici dalla leva (1).» Or, venendo al caso nostro, qual è il fine di questo privilegio dell' immunità ecclesiastica? Il decoro della religione, la riverenza al sacerdozio cristiano, la prosperità del culto divino. E scendendo più al particolare, per ciò che riguarda l'esenzione dei chierici dalla leva, il fine, oltre al generico di già accennato , è altresì quello di non interrompere né guastare 1' educazione e il tirocinio degli aspiranti al Sacerdozio, né ritardarne la consacrazione effettiva o sviare la vo-

---

**(1)** Vero è che il buon relatore poscia si contraddice, dimostrando che quella esenzione era ingiusta, perchè contraria all'eguaglianza. Ma da costoro bisogna prendere le confessioni, secondochè involontariamente escono ad essi di boera, senza troppo curarsi della loro logica.

cazione divina. Sicché il fine è di avere nella società cristiana acconci e virtuosi e ben formati sacerdoti, ed averne in quella copia, che i supremi Pastori ecclesiastici, soli giudici competenti in questa materia, credono necessaria (1). Ora questo non è un bene universale e comune, che si rifonde non solo nell'intero consorzio civile, ma in ciascun cittadino preso individualmente? non è egli vero che il culto di Dio e la religiosa pietà sono interesse sociale insieme ed individuale; anzi il supremo fra tutti? Il sacerdote, come tale, non è per se ma pel popolo, e rispetto a ciò che importa sopra tutto, quali sono le sue relazioni con Dio: *Omnis Pontifex, ex hominibus assumptus, prò hominibus constituitur in his quae sunt ad Deum* (2). Dunque ciò che è in favore del sacerdozio e conferisce a prosperarlo, al trar de' conti non è che in favore dello stesso popolo.

Che se voglia considerarsi non il fine di quel privilegio, ma il diritto in sé stesso; anche da questo lato la sua soppressione apparirà nocevole al popolo, imperocché per essa ai figli appunto del popolo vien posto ostacolo a poter per via legittima e santa, e seguendo una vocazione divina, uscir dalla schiera plebea ed entrare in uno stata, che può menarli ai primi onori nella società cristiana. Ciò fu opportunamente notato dai Deputati cattolici. Il Conti disse: ai chierici ricchi potendo mettere cambio, chi rimane tra i chierici non escluso dalla leva? Il figlio del povero. Talché, quando l'esenzione si tolga, voi regalate alla Chiesa i facoltosi o i poveri non sani. Ma con che giustizia vorremmo noi sbandire i popolani dal religioso ministero, per cui l'uomo del popolo può stare accanto ai re: sublime uguaglianza del Cristianesimo (3)?» Ma, con maggiore ampiezza un tal concetto fu lumeggiato da D'Ondes Reggio, e sarà grato ai lettori udirne l'intero tratto, quantunque un po' lungo. Egli si espresse così: «Al clero al certo duole immensamente questa legge, perchè vede che gran danno ne avviene al pubblico culto, e che esso diminuito a sparuto numero , non potrà soddisfare , come il suo cuore desidera , pienamente ai bisogni spirituali delle popolazioni; ma del resto quasi tutto il danno ricade sulle popolazioni, e sulle poolazioni povere

«Voglio qui considerare la bisogna sotto un aspetto tutto civile, e coi principii veramente democratici, che voi sempre avete in bocca, e che poi deli-

---

**(1)** Anche il Cavour, non molto tenero per verità dei diritti della Chiesa, confessava che l'autorità civile non può entrare in questa materia. «Lo Stato, egli disse, che riconosce una Chiesa, non ha diritto d'impedire eh essa possa avere quel numero di Ministri, che la Chiesa stessa crede necessario.» Vedi Atti del Parlamento del 1853. I cattolici non meno sono sudditi del Pontefice, di quello che sieno del principe civile. Anzi, come altrove dimostrammo, sono più sudditi del primo, che del secondo. Or che direbbe lo Stato, se per questa ragione il Pontefice volesse restringere il numero delle persone da arrotarsi alla milizia civile?

**(2)** Ad HEBR. V. 1.

**(3)** *Atti ufficiali* pag. 63oo. tornata del M Aprile.

berando le leggi, sempre calpestate a danno del povero popolo, di cui vi vantate essere i difensori.

«Una legge contraria precipuamente al popolo è stata quella dell'abolizione degli Ordini religiosi, tanto per la dignità che conferivano al più minuto popolo, di cui i più di quelli si componevano, quanto pei beni che sono stati presi e dispersi dallo Stato.

«Il figlio di colui che zappava la terra o curava i cavalli di superbo signore, coll' abito di S. Francesco sedeva alla mensa di lui, insieme ad ogni altro, che si stimasse del più nobile lignaggio: era l'umile frate venerato da tutti.

«Gli Ordini religiosi, componendosi in gran parte di poveri del popolo, erano i poveri che godevano de' beni di quelli, nati poveri, che, per mezzo della religione, si assicuravano una onesta, mezzana, e talvolta agiata sussistenza; ciò era certamente un benefizio. Ed eglino così potevano affatto dedicarsi ad opere di carità , all' istruzione della gioventù , al culto divino.

«I beni poi non solo si godevano da quei frati, che venivano dal popolo, ma servivano ancora per i poveri del popolo, che non erano frati, per elemosine e per istituti di pubblica carità. È inutile il negarlo: nei conventi non si accumulavano tesori, non si giuocava alla borsa cercandosi di guadagnare 1' uno a danno d' un altro, prevalendo colui che è più astuto, e che meglio conosce di segrete cose. Ed ora quei beni chi se li ha presi? Uomini avari, sovente combinati fra di loro per comprarli a vil prezzo; li ha perduto il popolo, li ha perduti lo Stato; e quel che ancora rimane andrà nelle ingorde fauci di altri avari,

«Ora abolendo anco 1'esenzione dalla leva del clero secolare, chiusa è la porta al povero popolo d'essere innalzato alla suprema dignità di sacerdote, di essere agguagliato ai grandi della terra, a quei che sono stimati i più grandi; quest'unica via di sollevarsi, che la sola Chiesa cattolica gli ha sempre aperto, gli è chiusa per sempre, né ci sono ordini civili, per quanto si millantino, che possano loro aprirla, non ce ne sono stati mai. E poi andate parlando di uguaglianza, di libertà, di filantropia, di tutto fare per il popolo? Sì, la vostra uguaglianza, la vostra libertà, la vostra filantropia è quella dei pagani, come tutti i vostri concetti non sono che concetti pagani; voi volete 1' uguaglianza, la libertà, la filantropia tra coloro che hanno abbondanza di oro e d'argento, ma non tra i ricchi ed i poveri, e ricchi e poveri saranno sempre al mondo.

«Queste disuguaglianze saranno sempre; la vera uguaglianza, la vera libertà, la vera filantropia, o, per dir meglio, la carità, questa bandiera solenne del cristianesimo, non sono ottenibili che per mezzo degli Ordini morali; e tra gli Ordini morali, il sacerdozio cattolico è il supremo di tutti, come la religione è la suprema fattrice di ogni moralità. È la religione cristiana, che ha uguagliato innanzi a Dio tutti gli uomini; che disse agli osceni Imperatori di Roma che lo schiavo, innanzi a Dio, era uguale a loro; che dice sempre e dirà sempre ai Re

ed agli Imperatori: il più povero innanzi a Dio è ugnale a te; e, se è più virtuoso di te, innanzi a Dio è maggiore di te; è la religione cristiana, che prende la tiara, la mette sulla testa di un misero agricoltore o di un misero custode di greggi, e dice ai potenti della terra: inchinatevi innanzi a lui, che è il Vicario di Cristo; egli è il maestro di verità, a lui obbedite, se non volete essere da Dio maledetti e perduti. Chiudete dunque quest' altra porta, unica che resta al povero popolo di potersi nobilitare e sollevare; abolite l' esenzione dalla leva de' chierici, ed allora i soli ricchi saranno i sacerdoti; date questo privilegio all' aristocrazia del danaro, aristocrazia insolente, senza essere generosa.

«Signori democratici, che avete fatto mai voi di simile a quel che ha fatto la Chiesa cattolica per il povero popolo? Nulla; e nulla potete fare. Coi vostri concetti non potete che fargli maggiormente sentire la sua povertà, che eccitare le sue passioni e fomentare una guerra implacabile tra lui ed i ricchi, da cui presto o tardi verrà la mina delle civili società (1).»

E sta bene: Iddio accieca i suoi nemici, ed essi resteranno famosi per la loro caduta; *recedentes a te, in terra scribentur.* Essi credono che coll' imperversare sempre più contro la Chiesa assoderanno il loro turpe regno; e per contrario essi non fanno che scavarsi la fossa colle proprie mani. Quante più ne faranno, tanto confermeranno meglio il giudizio di quelli che li conoscono, e apriranno gli occhi agli illusi, che finora non li conobbero. Quante più ne faranno, tanto più alieneranno da se l'animo dei cittadini onesti, ed accresceranno il malcontento delie popolazioni, già stanche del loro giogo. Onde ridotti all' appoggio dei soli tristi e dei partecipanti alla loro sordida cuccagna, saranno costretti a mirar con vergogna sfasciarsi da se stessa nel fango l' informe macchina, che rizzarono. Questo sarà l'effetto ultimo di quella, che essi chiamano pacifica spedizione all' interno contro di Roma, secondo la frase adoperata dai Guerzoni. Quanto poi all' esterno, questo loro operare giova mirabilmente a mettere sempre più in luce i biechi intendimenti e l'ira sacrilega, onde essi sono indragati contro Cristo e la sua Chiesa; e quindi dall' una parte giustificheranno sempre meglio la diffidenza di Roma verso di essi, e dall'altra attireranno sul proprio capo 1'esecrazione e lo sdegno di tutti i cattolici del mondo. Onde se fosse onesto applaudire al male, anche in vista del bene, che per accidente ne viene, contro l'intenzione dell'operante; ci sentiremmo tentati di rivolgere loro quelle parole di S. Giovanni nell'Apocalisse: chi nuoce, nuoca anche più, e chi si piace dei lezzo, vi s' immerga anche peggio: *Qui nocet, noceat adhuc; el qui in sordibus est, sordescat adhuc* (2). Ciò gioverà ad affrettare il giorno della giustizia divina: *Ecce venio cito, reddere unicuique secundum opera sua... Veni, Domine* (3).

Sapete qual sarebbe stato il vero pericolo per la Chiesa? Sarebbe stato, se

---

**(1)** *Atti ufficiali*, pag. 6366, tornata del 19 Aprile dell' anno 1869.
**(2)** Apocalypsis XXII.
**(3)** Ivi.

costoro con più fina ipocrisia, frenando, almeno a tempo, le loro prave tendenze, si fossero mostrati, se non favorevoli, almeno innocui verso la religione. Se avessero rispettato i Vescovi, lasciati in pace gli Ordini religiosi, permesso al Clero il libero esercizio del suo ministero, rattenute le avide mani dall' invadere i beni ecclesiastici, impediti gli empii dal bestemmiare contro Cristo e il suo Vicario; oh allora si sarebbe detto: Vedete, costoro non hanno ombra di mal talento contro il cattolicismo; essi usano sommo riguardo per tutto ciò che è appartenenza religiosa; il loro fine non è che politico! Or quale che sia il loro peccato per questa parte; pur pure, possiamo chiudervi gli occhi sopra; giacche l' interesse principale è salvo. Tale sarebbe stato il discorso, se non di tutti, al certo dei meno avveduti, i quali dappertutto sogliono formare il maggior numero. E chi non vede il duro giuoco, che si sarebbe allora avuto alle mani? Ma ben diversamente va la bisogna, quando essi si smascherano da loro stessi; e si fanno ravvisare anche dai più loschi per quei che sono. In tal caso l' inganno non è possibile; e qui il male massimo sarebbe l' ingaanno.

## ARTICOLO XVII.
## **Dell' immunità ecclesiastica.**

### **I**
### *L'immunità a rispetto del Clero in generale.*

L'Ordine ecclesiastico, è per diritto divino, esente dalla giurisdizione de' Principi secolari, e soggetto a quella del solo Papa Ciò è con mirabile consenso insegnato dai SS. Padri, dai Dottori e dai Pontefici. Ma è inoltre espressamente dichiarato dai Concilii, eziandio Ecumenici. Per nominarne qualcuno, il Concilio Coloniese dice: L' immunità ecclesiastica è cosa antichissima, introdotta per diritto divino insieme ed umano: *Immunitas ecclesiastica vetustissima res est, iure pariter divino ci fiumano introducta* (1). Il Concilio generale di Trento dice: L' immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche è stata istituita da ordinazione divina e dalle leggi canoniche: *Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas Dei ordinatìone et canonicis sanctionibus constituta est* (2). Il Concilio generale Lateranense, sotto Leone X, dice: Per diritto sì divino e sì umano non competendo ai laici nessuna autorità sulle persone ecclesiastiche, rinnoviamo tutte e singole le costituzioni ecc. *Cum a iure tam divino quam fiumano Laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sii, innovamus omnes et singulas constiluliones etc,* (3). Lo stesso con poco dissimili parole troviamo affermato

---

**(1)** Par. IX, c. 20.
**(2)** Sess. 25, e. 20. De Reformatione.

**(3)** Sess. 9.

dal Concilio Lateranense, sotto Innocenzo III, anche esso generale. Onde i teologi stabiliscono la tesi; che l'immunità dei chierici nelle loro persone e nelle loro cose è introdotta per diritto non solo umano ma ancora divino: *Exceptio clericorum in rebus polilicis, tum quoad personas tum quoad bona, introdurla est iure humano pariter et divino* (1). E ne recano i fondamenti prima dalle divine Scritture, segnatamente da quei luoghi dove Iddio dichiara che i Leviti son cosa sua, e però comanda che sieno separati dal rimanente del popolo e dati in dono al sommo Sacerdote ed a' suoi successori. *Dabisque dono Levitas Aaron et filiis eius... Ego tuli Levitas a filiis Israel* (2). E più sotto: *Statuesque Levitas in conspectu Aaron et filiorum eius, et consecrabis oblalos Domino. Ac separabis de medio filiorum Israel, ut sint mei... Sicque purificabis et consecrabis eos in oblationem Domini, quoniam dono donati sunt miki a filiis Israel... Tradidique eos dono Aaron et filiis eius de medio populi, ut serviant mihi* (3). La quale istituzione divina, per appartenere ai precetti non ceremoniali ma morali dell'antico patto, di natura sua si estende anche al nuovo; ed a più forte ragione , attesa la maggiore eccellenza del Sacerdozio evangelico: *Nunc et ordo clarior Levitarum, et dignitas amplior Senio - rum, et sacratior unctio Sacerdotum* (4). Di poi deducono l'anzidetto diritto dalla tradizione della Chiesa; giacche siffatta immunità è stata sempre e costantemente insegnata nella Chiesa, ed affermata, anche quando sotto gl'Imperatori pagani non potea godersene il pacifico uso a rispetto de' magistrati infedeli. Infine lo deducono dalla natura stessa dell' Ordine clericale, istituito senza dubbio da Dio; giacche le persone, ad esso Ordine ascritte, per questo stesso diventano a Dio consacrate, e sua pertinenza.

Il Clero forma la sacra milizia di Cristo; della quale il sommo Pontefice è duce supremo. Dove il commi de' fedeli, il Laicato, è soggetto ai Pontefice nelle sole cose riguardanti lo spirito; gli addetti al ministero sacro son soggetti al Pontefice, anche in ciò che si attiene all'operazione corporale, e all'esercizio della vita materiale. Dunque in quest'ordine altresì essi debbono da lui ricevere indirizzo e norma, conforme alla santità e al decoro dell' alto uffizio, a cui interamente si dedicarono. Essi dunque son sottratti dalla giurisdizione laicale; essendo impossibile sottostare a due ordinatori diversi, nel medesimo giro di cose. *Nemo potest duobus dominis servire*, dice il Vangelo (5). Dai qual testo giustamente il Suarez toglie il destro a ragionare nella seguente forma: «Una siffatta impotenza e morale ripugnanza (di servire cioè a due padroni) si scorge in questo, che il Clero sia soggetto al Pontefice e al Principe secolare, quanto

---

**(1)** BELLARMINO, *Controversiarum* t. 2. *De Clericis*, 1. 4, e. XXVIH.
**(2)** *Numerorum*, III, 9, 12.
**(3)** Ivi, VIII, 13, 14, 19.
**(4)** S. Leone il Grande, Sermone 8 *de Passione Domini*.
**(5)** Matth. VI.

allo stesso ordine di cose, di quelle cioè che spettano al corpo; potendo avvenire che ne riceva comandi contrarii, e quindi si trovi nella dura necessità di obbedire all'uno, con disprezzo dell'altro. A cagion d'esempio potrebbe avvenire che dall' una parte il Principe comandi al chierico di militare, o di occuparsi in altre azioni secolaresche, e dall' altra il Pontefice proibisca tali cose o ne prescriva altre, con quelle non conciliabili. Del pari, dovendo i chierici essere addetti al divin ministero, anche quanto alle azioni del corpo, e rimossa ogni faccenda del secolo; è necessario che dal Pontefice ricevano la norma e il modo di vivere e di operare e di usare eziandio delle cose e degli ufficii temporali. Dunque essi non possono al tempo stesso sottostare all'autorità de' Principi secolari, anche rispetto a quelle cose, che appartengono al corpo. Siccome appunto i vasi, consacrati a Dio, per ciò stesso che sono addetti ad uso sacro , vengono di natura loro sottratti da ogni uso profano ; e il contratto del matrimonio, per ciò stesso che è elevato a Sacramento , vien reso esente dal foro secolare e sottoposto al foro ecclesiastico (1).»

Quindi s' intende la ragione, perchè i Vescovi e i Pontefici sono sì irremovibili nel sostenere cotesto diritto dell' immunità ecclesiastica; sicché S. Tommaso di Gantuaria, piuttosto che cedere quanto ad esso alle pretensioni del potere civile, non dubitò di soffrire il martirio. Essi ciò fanno, perché si tratta di cosa, a cui rinunziare non è in lor facoltà, e la cui difesa fa parte principalissima degli obblighi del loro ufficio.

Il Suarez fa il caso d' un principe etnico, il quale volesse convertirsi al Cristianesimo, ma col patto di non consentire nel suo regno l'immunità ecclesiastica, per non privarsi della giurisdizione sopra una parte de' suoi sudditi; e dimanda se a un tal principe può conferirsi il battesimo: *An possit infidelis princeps ad baptismum admilti, nolens in suo regno exemptionem clericorum permittere, immo sub conditione et pacto pòstulans ne tali iurisdictione privavi possit.* Al quale quesito risponde, essere tanto iniqua quella condizione e contraria al diritto divino, che in niuna guisa un tal principe potrebbe ammettersi al battesimo: *Tam iniquam esse illam conditionem et contrariam iuri divino, aut immediate aut saltem mediate, ut permittenda non*

---

**(1)** *Similis impotentia et moralis repugnantia invenitur in hoc, quod clerici secundum idem, idest secundum corpus, sint subiecti Pontifici et Regi, quia possunt interdum contraria praecipere, et necessarium esset uni obedire et alium contemnere. Ut v. gr. posset Rex praecipere clerico ut militet vel aliis actionibus temporalibus occupetur; Pontifex autem Ma prohibere poterit vel alia repugnantia praecipere. Rem cum clerici quoad actiones corporis debeant esse divinis ministeriis addicti, et a saecularibus negotiis abstracti, necesse est ut a Pontifice habeant regulam et modum vivendi et operandi et utendi etiam temporalibus rebus vel oflìciis. Ergo non possunt esse simul sub iurisdictione Principum temporalium , etiam quoad ea , quae ad corpus pertinent: sicut vasa, Deo sacrata , eo ipso et ex natura rei a profanis usibus exempta sunt, et contractus matrimonii in sacramentum consecratus eo ipso in forum ecclesia sticurn transiet a saeculari exemptus est*. Defensio Fidei etc. lib. IV, e. IX.

*sit, neque baptismus sub tali pacto alieni Princìpi concedendus*. E tra le altre ragioni ne reca questa, che cioè un tal Principe non sarebbe ben disposto al battesimo, tra perché pecca gravemente con quella pretensione, lesiva dei diritti della Chiesa, e perchè così manifesterebbe di anteporre al battesimo la sua potestà temporale, non volendolo ricevere se non sotto la posta condizione: *Talis Prìnceps est ìndispositus ad baptismum recipiendum; ium quia graviter peccai, vim illam Ecclesiae inferendo, tum etiam quia videtur suum temporalem statura baptismo anteponere, quandoquidem non vult illuni admiltere, nisi tali conditione sibi concessa* (1).

Né per questo è da credere che il Clero sia sciolto dall' obbligo di osservare le leggi civili, richieste al mantenimento dell'ordine e della giustizia tra i cittadini. Imperocché i Pontefici stessi hanno più volte dichiarato che ad esse i Chierici son tenuti di conformarsi, in tutto ciò in cui quelle non sono opposte ai sacri Canoni, e non ripugnano alla santità dello stato ecclesiastico. Leggasi la distinzione decima delia prima parte del Decreto di Graziano, in cui sono riportati molti tratti delle disposizioni pontificie, sopra un tale proposito. Se non fosse altro, son perentorie le parole di Papa Niccolò I a Michele Imperatore, colle quali si dice aver Dio distinto gli ufficii delle due potestà, acciocché come gl'Imperatori fossero retti dai Pontefici in ciò che si riferisce all'eterna vita, così i Pontefici pel corso delle cose puramente temporali si servissero delle leggi imperiali. Onde il Bellarmino nelle sue controversie insegna che, quantunque i Chierici non sieno soggetti alle leggi civili, *quoad vim coactivam*, perchè non possono esser chiamati a rispondere delle loro trasgressioni dinanzi al tribunale laico, ma solo dinanzi al tribunale ecclesiastico ; nondimeno son sottomessi alle medesime leggi, *quoad vim directivam*, essendo essi altresì membri della politica società e però tenuti ad osservare le regole stabilite per l'ordine pubblico e per le relazioni scambievoli tra i cittadini, purché, già s' intende , non contraddicano alle leggi canoniche e alla dignità clericale. E questa ragione, dell' esser membri della civile società, fa sì che 1'applicazione del diritto d'immunità possa dalla prudenza del Pontefice ricevere maggiore o minor estensione e variamente modificarsi, secondo le circostanze de' tempi e de' luoghi, avendo sempre riguardo al maggior bene della Chiesa ed all' osservanza della sociale giustizia. Imperocché, come in teologia si insegna, un tal privilegio è da Dio conferito al Clero, mediante il Pontefice e con dipendenza dal Pontefice, al quale è commessa in ispecial modo la cura di tutto l'ordine ecclesiastico; acciocché, come provvido e fedele dispensatore, stabilisca, rispetto al medesimo , tutto ciò che è richiesto dall'altezza del suo ministero e dalla natura della sua vocazione, in conformità della pace comune e del bene spirituale delle anime.

Quindi è che obbietto speciale dei Concordati è appunto questa immunità

---

**(1)** *Defensio Fidei* etc. lib. IV, cap. II.

ecclesiastica; convenendo tra loro le due supreme autorità sociali del modo, ond'essa debba rispettarsi e dell' estensione che debba ricevere, come materia mista per rispetto della persona , in cui si trovano unificate ambedue le qualità, di cittadino ad un tempo e di sacro ministro.

## II

*L'immunità a rispetto del Sommo Pontefice.*

Che l'immunità competa ai sommo Pontefice, è cosa che non ha mestieri di dimostrazione. Imperocché, come potrebbe concepirsi immunità dal potere secolare nel Clero, se il suo Capo supremo ne dipendesse? La dipendenza del Capo rifluirebbe necessariamente nelle membra; e così il Clero sarebbe al tempo stesso immune e non immune dalla giurisdizione laicale. Di più l'immunità, come dicemmo, è comunicata al Clero dal Pontefice. Or come potrebbe il Pontefice comunicarla, se egli stesso non la possedesse? *Nemo dat, quod non habet*; è principio per sé evidente. Ma quel che vuolsi notare particolarmente si è che tale immunità non in qualunque modo compete al Pontefice, ma in modo pieno ed assoluto; e ciò per varie ragioni. Primieramente, l'anzidetta immunità è corollario della dignità sacerdotale; e però ne' suoi gradi è in proporzione coi gradi di questa. Dunque, trovandosi nel Papa, in tutta pienezza la dignità sacerdotale; uopo è che in tutta pienezza si trovi in lui l'immunità ecclesiastica, che ne conseguita. In secondo luogo, l'immunità è dovuta al Clero, in virtù della sua separazione dal coraun popolo, e della totale sua dedicazione a Dio: *Separabitis Levitas de medio populi, ut sint mei*. Ora questa separazione e dedicazione è massima nel Pontefice, e però gli si dà il titolo di Santissimo. Dunque 1'immunità, che ne conseguita, deve in lui esser massima. In terzo luogo, l'indipendenza in chi 1' ha fontalmente e non per partecipazione, che debba venirgliene fatta da un altro, é posta in indivisibile; o si ha pienamente, o non si ha in nessun modo. E per dimostrar la cosa in concreto, chi limiterebbe tale immunità nel Pontefice? Non il Principe laico, giacché essa non procede dall'autorità politica; e niun efficiente può limitare ciò, che non procede da esso. Non il medesimo Pontefice; giacche nessuno limita sé medesimo; ed oltre a ciò una tal limitazione sarebbe atto di giurisdizione, e ripugna che uno abbia giurisdizione sopra se stesso, dovendo il suddito essere distinto dal superiore.

Oltre a che, l'immunità ecclesiastica in chi si trova in qualche grado inferiore della Gerarchia, può par via di accordi coll' autorità politica venire limitata dalla suprema autorità della Chiesa; perchè l'autorità politica in ciò, che da questo lato le vien rilasciato di giurisdizione, si considera come strumento di essa suprema autorità della Chiesa. Ma se anche sopra di questa esercitasse alcun potere, opererebbe come strumento di chi? Di nessuno.

Finalmente, il Pontefice è costituito da Dio, in modo assoluto, nell' apice d' ogni sovranità. Tutto ciò che tu legherai sulla terra, sarà legato nei cieli; e tutto ciò, che tu scioglierai sulla terra, sarà sciolto nei cieli. *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis; et quodcumque solveris super ferrarti, erit solutum et in caelis* (1). Queste parole non danno luogo ad eccezione veruna, ed esprimono una giudicatura universale ed assoluta. Esse comprendono ogni cosa: *Quodcumque*, Ora il giudice universale e supremo non può soggiacere al giudizio di alcuno; in altri termini, non può soggiacere ad altrui potestà. Quindi 1'assioma nel giure canonico: *Prima Sedes a nemine iudicatur*; o come più paratamente si espresse il Concilio Romano, sotto Papa Silvestro: *Neque ab Augusto, neque ab omni Clero, neque a Regibus, neque a populo iudicabitur*. Il primo seggio di autorità nel mondo, qual è appunto quello dell' autorità pontificia, non è soggetto a verun tribunale. *Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari; Sedis istius Praesulem suo, sine quaestione, reservavit arbitrio*. Così un altro Concilio romano sotto Papa Simmaco, facendo sua la sentenza di Ennodio Diacono. L'ordine dei giudizii nella società cristiana è il descritto da Bonifazio VIII, nella sua Bolla dommatica *Unam Sanctam Ecclesiam*: Se trasvia la potestà terrena, sarà giudicata dalla potestà spirituale. Se trasvia la potestà spirituale inferiore, sarà giudicata dalla superiore. Ma se la suprema, non potrà essere giudicata che dal solo Dio, non dall'uomo: *Si deviai terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed si deviat spirilualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari* (2).

E ben un segno manifestissimo di questa pienissima immunità del supremo Pontefice lo diede Cristo nell'Evangelio. Imperocché avendo gli esattori dei tributi mossa questione agli Apostoli intorno al pagarsi o no da Cristo le due dramme del censo, disto interrogò Pietro in questa forma: Da chi riscuotono il tributo o il censo i Re della terra? Dai proprii figliuoli o dagli estranei? Al che Pietro rispose: Dagli estranei. Dunque, ripigliò Cristo, i figliuoli ne sono esenti. Tuttavia per evitare lo scandalo, va al mare e getta l'amo, e prendi il primo pesce che verrà sii; ed apertagli la bocca, vi troverai uno statere (moneta che valeva quattro dramme) e paga il censo per me e per te (3). Sopra il qual passo osservano i teologi che Cristo non solo insegnò che egli era esente dall' obbligo di pagar tributo, per essere figliuolo di Dio, di cui sono ministri tutti i Re e Principi della terra; ma in ciò agguagliò a se Pietro, come

---

**(1)** MATTH XVI.

**(2)** Vedi Corpus Iuris Canonici. Extrav. Comm. L. I, tit. VIII, De maioritate et obedientia.

**(3)** *Quid Ubi videtur, Simon? Reges terrete a quibus accipiunt tributimivel censum? a filiis suìs, an ab alienis ? Et Me dixit: ab alienis. Dixit illi Iesus: ergo liberi sunt filii. Ut autem non scandalizemus eos , vade ad mare et mitte hamum; et eum piscem, qui primus ascenderà, tolle, et aperto ore eius invenies staterem: illuni sumens da eis prò me et te.* MATTH. XVII.

suo Vicario. Or l' esenzione da' tributi non è che corollario dell' esenzione da giurisdizione.

Noi domandiamo: qual è la ragione dell'immunità, di cui godono presso uno Stato i ministri delle Corti straniere? Non altra, se non quella della pubblica rappresentanza di un Sovrano o di un popolo indipendente. Or se è così, che dovrà dirsi di chi non solo è rappresentante in qualsivoglia modo, ma è in proprietà di linguaggio Vicario di Cristo, Sovrano non solo indipendente da ogni sovranità terrena, ma avente sopra ciascuna verace dominio? I teologi insegnano che il Pontefice, per ciò stesso che è Vicario di Cristo nel reggimento della Chiesa, ha potestà almeno indiretta sullo stesso ordine politico, a cui provvede il principe temporale. Onde è che l'uso stesso dell'autorità del governante politico è soggetto al Pontefice, sicché questi deve dirigerla in ordine al line spirituale, e prescriverne talvolta gli atti o proibirli, secondo che richiede la legge divina e il bene delle anime. E ciò sì per riguardo del popolo cristiano e sì dello stesso Principe. Per riguardo del popolo cristiano; giacche il Pontefice non potrebbe rettamente averne cura spirituale, senza avere per conseguenza il diritto di allontanare dal medesimo e rimuovere tutto ciò che può essere d'impedimento alla sua eterna salute; e un tale impedimento può talvolta procedere da una legge ingiusta o discorde dai precetti evangelici. Per riguardo dello stesso Principe; giacche ancora il Principe è affidato alla sollecitudine del Pontefice, e deve essere condotto pei salutari pascoli e allontanato dai velenosi, qual pecorella dell' ovile di Cristo. Certamente o dovrebbe dirsi, che l'uso della potestà politica non è atto morale, cioè buono o reo (cosa assurdissima); o bisogna convenire che in virtù delle chiavi è data al Pontefice potestà sopra del medesimo, sicché anche rispetto ad esso possa legare e sciogliere, in altri termini, comandare e vietare. Onde Gelasio Papa scrivendo ad Anastasio Imperatore, dopo aver distinte le due potestà, soggiunge che tanto è più grave il peso della sacerdotale, in quanto che essa deve rendere conto al tribunale di Dio anche della regale. Quindi insegna a quel Principe di dover dipendere dal giudizio dei Sacerdozio, e non viceversa arrogarsi di sottomettere il Sacerdozio al proprio volere. *Duo sunt, impevator Auguste, quibus principaliter hic mundus regìtur: auctoritas sacrai Pontificum et Regalis potestas. In quibus tanto gravius pondus est Sacerdotum , quanto etiam prò ipsis Regibus hominum in divino sunt reddituri examine rationem. Nosti itaqueinter haec ex illorum te pendere iudicio , non ìllos ad tuam redigi posse voluntatem* (1).

Evidentissima conseguenza di ciò si è 1'assoluta immunità e pienissima indipendenza del Pontefice da qualsiasi atto della potestà secolare. Imperocché come potrebbe soggiacere ad alcun uso della medesima, chi può chiamare al suo tribunale quell'uso stesso e giudicarlo, e condannarlo come illegittimo e

---

**(1)** *Corpus Iuris Canonici* t. 4. Decreti prima pars. *Distinctio* XCLVI, c. X.

pravo? Si avvererebbe in quella ipotesi un circolo vizioso e una contraddizione manifesta. Imperocché dall' una parte il Principe secolare potrebbe comandare alcuna cosa al Pontefice o costringerlo all'osservanza d'una sua, legge; e dall'altra potrebbe il Pontefice, in virtù della sua spiritual giurisdizione, dichiarare abusivo un tal comando ed annullarlo, se non fosse altro, come contrario alla riverenza dovuta a Cristo e alla persona di chi ne sostiene in terra le veci. Or può una mente sana pensare che sia conforme all'ordinamento divino un circolo vizioso sì sciocco, di cui l'una parte distrugge l'altra? Nel ragionare dei mutui rapporti delle due potestà e conseguentemente delle persone che ne sono investite, non ci ha modo più acconcio, che il tener d'occhio quella similitudine, tanto usata dai Padri e dai Dottori, e da noi ripetuta tante volte, della relazione cioè che corre tra la carne e lo spirito. Lo spirito ha operazione a sé, a cui non partecipa la carne; e la carne altresì ha operazione a sé, a cui non partecipa lo spirito. Nondimeno lo spirito, benché non impedisca le azioni della carne, quando sono rette; può e dee tuttavolta raffrenarle e vietarle, se deviano dall'ordine, inteso dalla natura, e nuocono al fine più alto, a cui mira esso spirito. Ecco il potere indiretto della Chiesa sulla stessa potestà politica. Per contrario la carne in nessun modo può esercitare impero sullo spirito e dargli legge e giudicarne le azioni. Ecco l'immunità assoluta e piena del Pontefice. Il che è appunto ciò, che Papa Nicolao I scriveva a Michele Imperatore, dicendo esser cosa per sé evidente che la potestà secolare non può esercitare niun atto di giurisdizione sopra il Pontefice. *Satis evidenter ostenditur a saeculari potestate nec ligari prorsus nec solvi posse Pontificem* (1).

## III

*Dall' assolala immunità del Pontefice risulta la necessità della sua sovranità temporale.*

Da questa assoluta e piena immunità, che per diritto divino compete al Pontefice, si può trarre un validissimo argomento in favore delia sua sovranità temporale. Imperocché, a ben ponderare, la seconda non è che la forma sociale della prima. Nel consorzio umano non si può essere, se non o suddito o sovrano; o ordinatore o ordinato. Non essere né l'uno né l'altro equivarrebbe all' appartenere ad un tutto, senza far parte di esso tutto: concetto contraddittorio. Ora la condizione di suddito si può conciliare con una immunità partecipata, qual è quella che compete agli altri membri del Clero; ma in niun modo può conciliarsi coll' immunità assoluta, quale è quella che compete al Pontefice. Può conciliarsi coll' immunità partecipata, perchè questa primieramente, benché esima dalla soggezione all'autorità secolare, non esime generalmente

---

**(1)** *Corpus Iuris Canonici*, t. 1, Decreti prima pars. *Distinctione* XCVI, c. VII.

dalla soggezione a qualsiasi autorità. I membri del Clero, quali che sieno e dove che siano, restano sempre soggetti all' autorità pontificia, anche per ciò che riguarda 1'ordinamento delle cose temporali; e il Pontefice, o per se o per altri, o immediatamente o mediatamente, li regge, li giudica e li punisce. Essi dunque anche nell'ordine temporale, non escono dalla cerchia di sudditi. Si verifica di loro in certa guisa, rispetto ai magistrati civili, ciò, che degli ambasciatori accreditati presso un dato Principe; i quali sono esenti dalla giurisdizione del medesimo, ma nondimeno sono veri sudditi, soggetti a quella del proprio sovrano. E la similitudine calza assai bene; perchè i sacri Ministri sono chiamati da S. Paolo ambasciatori di Dio: *Pro Christo legatione fungimur*. Essi non sono giudicati da quelli presso cui esercitano la loro legazione; ma sono giudicati da chi è stabilito da Dio a tenere in terra il luogo suo. Di più la stessa idea d'immunità partecipata indica che in ordine all' autorità politica non è esclusa al tutto la ragione di sudditanza. Infatti 1'anzidetta immunità, come notammo, lascia la soggezione alle leggi civili, quanto alla forza direttiva, in tutto ciò in cui esse leggi non ripugnano alle leggi canoniche e alla dignità clericale. La qual forza direttiva, qui va intesa non in quel larghissimo senso, in cui anche il Principe che fa la legge, dicesi andarvi soggetto, per ragione di equità, non di obbligazione (giacche ogni obbligazione è effetto di giurisdizione, e niuno ha giurisdizione sopra sé stesso); ma in senso stretto di vera obbligazione, la quale, oltre alla coazione interna, di legar la coscienza, induca anche la coazione esterna, di pene pei trasgressori, quantunque da infliggersi non dal giudice laico, bensì dal giudice ecclesiastico; salvo i casi, in cui la Chiesa, per giuste cagioni, abbandona il chierico, come suol dirsi, al braccio secolare.

Tutto questo discorso non ha luogo, rispetto al Pontefice; in cui l'immunità risiede come in fonte, ed è pienissima, ed esclude la forza non sol coattiva ma altresì direttiva, essendo egli supremo giudice delle stesse leggi civili e però incapace di soggiacere a veruna obbligazione verso di quelle. *Satis evidenter ostenditur a saeculari poteslate nec liguri prorsus nec solvi posse Ponlificem*. Nei Pontefice si appunta, come in apice, l'una e 1'altra potestà; e ciò per esser egli Vicario di Cristo, il quale non solamente è Sacerdote eterno, ma è ancora Re dei Re e Signore dei Dominanti. Così insegna espressamente S. Tommaso nei commenti al Maestro delle sentenze; là dove parlando della soggezione dovuta alla potestà temporale e alla potestà spirituale, si fa 1'obbiezione che essendo l'autorità spirituale superiore alla temporale, potrebbe il prelato ecclesiastico in ogni caso e sempre sciogliere dai precetti dell' autorità secolare. Ai che risponde che, procedendo da Dio 1'uno e l'altro potere, deve obbedirsi a ciascuno, secondo la materia che da Dio gli è stata sottoposta; e però il Prelato spirituale non può esigere obbedienza nelle cose meramente temporali, se pur non sia tale che unisca in sé l'uno e l'altro potere, come è nel Papa, il quale per disposizione di Cristo è all'apice della potestà non

solo spirituale ma ancora temporale. *Dicendum quod potestas spirilualis et saecularis utraque deducitur a potestate divina; etideo in tantum saecularis potestas est sub spirituali, in quantum est ei a Deo supposita, scilicet in his quae ad salutem animae pertinent. Et ideo in his magis est obediendum potestati spirituali quam saeculari. In his autem, quae ad bonum civile pertinent, est viagis obediendum potestati saeculari, quam spirituali, secundum Matth. Reddite, quae sunt Caesaris, Gaesari; nisi forte potestatispirituali eliam saecularis potestas coniungatur; sicut Papa, qui utriusque potestatis apicem tenet, scilicet spiritualis et saecularis, hoc ilio disponente qui est Sacerdos et Rex in aetemum secundum ordinem Melchisedech, Rex Regum et Dominus Dominantium* (1).

Ciò nasce evidentemente dall'idea d'un solo Capo supremo, nell' ordinamento della vita sociale dell'uomo. Altrimenti ne 1'ordine nel mondo né la sapienza del disegno divino, né la concordia e 1' unità di movimento nella vita umana potrebbe concepirsi. Se dunque il Pontefice in virtù dell'alta sua dignità è al culmine di ambedue i poteri, come potrebbe, senza contraddizione di concetti, pensarsi per qualsiasi lato suddito d'uno di essi? E se egli non può nell'umana società in nessun modo pensarsi suddito, qual altra condizione civile può competergli, se non quella di Sovrano? La sovranità (reale, ben inteso, non nominale e di pura onorificenza) è per lui l'unica forma, sotto cui può prendere corpo e sussistere socialmente la sua immunità; e l'abbattimento dell'una si tira dietro di necessità 1'abbattimento dell'altra. Chi dice il contrario, parla o per ignoranza o per malafede.

## IV

*Risposta a una triplice obbiezione.*

Dirai: Se così fosse, la sovranità temporale del Pontefice sarebbe un necessario rampollo della sua sovranità spirituale.

Rispondiamo: Così è veramente. Dalla sovranità spirituale del Pontefice nasce la sua assoluta immunità e indipendenza dalla potestà laicale; e da questa assoluta immunità e indipendenza nasce la sua sovranità temporale. Il Pontefice, per ciò stesso che è Vicario di Cristo e Capo supremo della Chiesa, presiede direttamente all' ordine spirituale, e indirettamente all'ordine eziandio temporale. Questa duplice presidenza lo esime integralmente di natura sua da ogni soggezione a qualsiasi potere sulla terra. Una tale esenzione non può socialmente conciliarsi, se non colla sola sovranità temporale.

Replicherai: Nondimeno cotesta sovranità temporale non fu da Cristo conferita a S. Pietro; e i Pontefici per molti secoli ne furono privi.

Rispondiamo, altro essere l'atto, altro il diritto e l'esigenza dell'atto. Cristo non costituì S. Pietro re temporale. Ma per ciò stesso, che lo costituì Pontefice

---

**(1)** In 2.™ *Sententiarum* Distict. 44. Q. II, ad 3.

e Capo supremo della sua Chiesa, gli conferi in diritto e in esigenza tutto ciò che era necessaria seguela del Pontificato e condizione richiesta ai suo regolare esercizio: *Qui dat esse, dot consequentia ad esse*. Or dalle cose, fin qui ragionate, assai evidentemente apparisce esser seguela del Pontificato e condizione necessaria al suo regolare esercizio, la sovranità temporale del Pontefice. Essa dunque, quanto al semplice diritto, fu comunicata a S. Pietro, come viglia che o si mantengano o si promulghino leggi oppressive del Clero. Non parliamo dell'Italia, dove una setta di perfidi e di scredenti tiranneggia, nonché il Clero, l'intera nazione. Ma l'Austria! Essa altresì non dubitò di dare il turpe spettacolo, di un illustre Vescovo, tradotto violentemente ad essere giudicato da magistrati laici (il Padre da' figliuoli, il Pastore dalle sue pecorelle!) per avere ripetuta la massima degli Apostoli: *Obedire oportet magis Deo, quam hominibus*! Che avverrebbe del Pontefice, il cui ufficio è tanto più dilicato, e l'autorità tanto più facile a venire in conflitto col potere politico? Ma qual bisogno ci è di congetture, dove abbiamo la storia chiara ed aperta? Qual fu la libertà di Pio VI e di Pio VII, allorché vennero sacrilegamente spogliati del loro civile dominio? La libertà dell'esilio e della prigionia. E di quale indipendenza godettero i Papi, sotto i Conti di Tuscolo, dominanti in Roma? Non di altra, che di quella di un perfetto servaggio. Ne mancarono frequenti atti di violenza per parte degli stessi lontani imperadori di Bizanzio, quando non ancora era piena 1'autorità politica dei Papi in Roma; sicché (orribile adirsi!) troviamo dei Pontefici martiri, sotto la signoria di Governanti cristiani. Più tremendo sarebbe il pericolo al presente, attesi i principii della libertà moderna; la quale, per ciò che riguarda la Chiesa, si riduce a questo, che le vuol tolta ogni influenza pubblica e sociale, e dappertutto la vien separando dall' ordine politico.

Di che sorge un altro argomento di massimo peso per la necessità del potere temporale della Santa Sede, nei tempi che corrono. Imperocché quando, per la stretta unione tra la Chiesa e lo Stato, la legge evangelica formava la norma suprema delle leggi civili, e l'immunità personale e reale del Clero rendeva la voce de' Vescovi e dell' intero Ordine ecclesiastico in qualche modo libera dalla violenza laicale; i fedeli trovavano nello stesso ordinamento politico una guarentigia per la sincerità della loro credenza e per la moralità del loro operare. Il bisogno di tener del continuo gli occhi rivolti a Roma, e da lei chiedere ammaestramento ed indirizzo, era meno urgente. Le singole Chiese particolari, salvo casi straordinari e passeggieri, avevano stabilmente in sé forza bastevole, mercè dell'organismo stesso sociale. Ma ora la bisogna corre diversamente. La idea di separazione tra l'ordine civile e religioso si va attuando per ogni dove; ed ogni ombra di privilegio vien tolta al Clero. Gli stessi Prelati delle diocesi son destituiti d' ogni riguardo, dovuto al sublime loro grado , e neppur godono facoltà d'insegnare ai fedeli, senza manifesto cimento non solo degli averi ma ancora delle stesse loro persone. La famosa formola

Libera Chiesa in libero Stato va ogni dì più manifestando il senso, che racchiudeva nel gergo liberalesco; di significare cioè dall'una parte la Chiesa spogliata d'ogni possesso e d'ogni prerogativa sociale; dall' altra lo Stato reso indipendente da ogni ingerenza religiosa, ed arbitro assoluto delle sue leggi. Si dice che in compenso si lascia alla Chiesa il godimento dei diritti comuni. Con ciò, chi ben mira, non si fa che aggiungere al danno l'insulto. Imperocché qual è il senso di quella proposizione? Il senso è che si permette alla Chiesa di essere, rispetto, allo Stato, ciò che è ogni cittadino ed ogni associazione privata; vale a dire, che si mantenga, rispetto allo Stato, nella medesima dipendenza. Come il semplice cittadino o un loro Collegio non godono de' loro diritti , se non sotto le restrizioni che ne fa lo Stato; non giudicano lo Stato, ma da lui son giudicati; non si erigono in persona morale, se non per concessione dello Stato; il medesimo valga per la Chiesa di Cristo. Ecco a che si riduce la munifica largizione: ad un pieno assoggettamento.

Ciò posto, chi non vede di quanto cresce pei Cattolici, in sì dura condizione di cose, l'assoluta necessità di assicurare l'immunità della Chiesa nella persona almeno del supremo Pastore; sicché almeno il Capo della Religione sia ed apparisca indipendente nell' imprimere il movimento a tutto il corpo, dei fedeli, e dalla metropoli almeno del Cristianesimo suoni libera la voce dell'ecclesiastico magistero ad indicare le vie della verità e della giustizia? La separazione dei due poteri, che si promuove oggimai da per tutto con tanto ardore, benché rea in sé stessa, produce per accidente questo bene, di far sentire cioè più vivamente la necessità di stringersi a Roma, e di sostenere in Roma l'indipendenza del Pontefice, mediante la sua sovranità temporale. È questo 1'ultimo baluardo della indipendenza del Sacerdozio cristiano, e quindi della libertà delle coscienze cattoliche. Dove anche questo baluardo venisse abbattuto, non resterebbe alla Chiesa alcun altro scampo dalla violenza del secolo. E di qui nasce necessaria la conseguenza, che un tale abbattimento non può stabilmente avverarsi, qualunque sieno le forze che si adoprino a procurarlo o mantenerlo. Contro ciò che segue dalla natura stessa d' una istituzione imperitura e divina , non ci è forza umana che valga.

## ARTICOLO XVIII.
## **Della Sovranità temporale del Romano Pontefice.**

### **I**

La Sovranità temporale del Romano Pontefice è necessaria conseguenza dell'assoluta immunità e indipendenza dal secolo, che ad esso Pontefice compete iure divino. Ciò fu da noi stabilito nell'articolo precedente. Tuttavolta, attesa l'importanza grandissima di un tal punto, e la guerra accanita, onde viene osteggiato, sarà bene trattarlo qui novamente con alquanto maggiore ampiezza.

L' autorità dottrinale e giurisdizionale della Chiesa si riassume ed accentra nel Romano Pontefice, 1'una come in supremo maestro, l'altra come in capo e motore primo di tutta la Gerarchia. Al Romano Pontefice, fu conferito da Cristo il magistero infallibile rispetto alla Chiesa, e la piena potestà di governarla in suo nome. Dalla Cattedra di lui raggia la luce che si diffonde ed allarga ad illustrar 1' universo; e la sua voce è quella che richiama gli erranti, conforta i buoni, accerta il vero, conquide e stritola ogni perniciosa falsità di dottrina. L'insegnamento degli altri Vescovi in tanto è autorevole e sacro, in quanto consuona col suo, e gli stessi generali Concilii non han valore, se le loro decisioni non vengono rassodate dal suffragio di lui. Il suo trono si eleva su quello di tutti gli altri Vescovi del mondo, e dalla tiara, che gli cinge le tempie, partono i raggi, di cui scintillano le infule de' Presuli inferiori. Non già che questi non sieno veri principi ecclesiastici nelle loro peculiari Diocesi, o non vi esercitino tutti i poteri dell'autorità pastorale. Ma, come i tralci non hanno vita; se non sono inerenti al tronco, pel cui mezzo la radice trasmette loro il nutrimento; così i singoli Pastori, acciocché sieno attuati della potenza che in loro si deriva da Cristo, uopo è che sieno congiunti al Capo visibile della Chiesa, che è lo strumento di cui Gesù Cristo si vale per vivificarli e trasmetter loro i suoi divini poteri. *Mediante Pietro diede Cristo ai Vescovi le chiavi del regno dei Cieli* (1). *Il solo Pietro ricevè le chiavi del regno dei Cieli per comunicarle agli altri* (2). *Tutto ciò che Cristo ha dato, lo ha dato per mezzo di Pietro* (3).

Quindi non è meraviglia se al Pontefice romano, nel quale, secondo la sentenza del Concilio Calcedonese, Pietro è sempre vivente ed assiso nella sua sedia, appartenne sempre ed apparterrà la sollecitudine di tutte le Chiese. Senza di lui niente si decide terminativamente nel Cristianesimo; ne può assembrarsi adunanza di Vescovi, senza il suo comando o permissione. Egli presiede ai Sinodi universali, e ne ratifica o annulla i giudizii. Da tutte le parti della terra a lui s'indirizzano fedeli e Pastori per intendere qual sia la vera tradizione della Chiesa, la vera intelligenza delle Scritture, la norma del vivere onesto e cristiano. Egli solo crea nuove sedi pastorali, restringe od allarga i confini delle Diocesi e delle Province ecclesiasti che, conferma, depone, ristabilisce i Vescovi, i Primati, i Patriarchi, secondo i meriti di ciascuno, difendendoli, se innocenti, contro la violenza degli oppressori, dannandoli, se rei, non ostante la protezione dei potenti del secolo. Egli solo spedisce apostoli in tutte le parti del mondo per dilatare i confini del regno di Cristo, sostiene dappertutto la purezza della dottrina evangelica, assume la tutela dei diritti calpesti del debole, resiste alia potenza di chiunque si eleva contro la sapienza e la virtù divina. Tutto ciò è necessaria seguela della preminenza, a cui fu da Cristo esaltato ; perocché egli è suo Vicario quaggiù; ed ha l'ufficio di continuarne la missione tra gli uomini.

---

**(1)** S. GREGORIO NISSENO, Adversus eos qui castig. aegre ferunt.
**(2)** S. OTTATO MILEVITANO, Lib. VIII contra Parmenianum.

**(3)** S. Leone, Sermone IV in ann. assumpt. e. 2.
Egli assomma in se medesimo tutta la virtù del ministero pastorale sulla terra, nella duplice funzione di mantenere illibata la dottrina e viva la pratica dell' Evangelio. Togliete il Papa, e tosto andrà in fasci la Chiesa; il mondo ricadrà nella prisca superstizione, e nella lurida corruttela del Paganesimo.

Ora è mai possibile che una sì alta dignità e un potere di tanta influenza nel mondo sia sottomesso ad un'altra ragione qualsiasi, la quale possa governarne l'idea? e ad una forza straniera, la quale possa incepparne 1'azione?

L' autorità papale, acciocché si mantenga ed operi secondo la sublime sua destinazione, convien che sia del tutto autonoma e indipendente da ogni altro potere; e però goda sovranità temporale nel territorio, dov' ella risiede. Il Padre, il Pastore, Oracolo, il Giudice, il Difensore di tutti, non può essere il suddito di veruno. Dunque egli dev' essere Sovrano; giacché, torniamo a ripetere, tra la condizione di suddito e di sovrano non ci ha mezzo nella vita sociale.

Io lascio indietro in tal materia ogni altra considerazione. Niente dico della gelosia tra le diverse nazioni e i diversi regni, sorti dallo scioglimento dell' antico impero romano. Gelosia, che di necessità trascorrerebbe a turbare e rompere la scambievole concordia de' popoli, se uno di essi a preferenza degli altri esercitasse giurisdizione e autorità sul Padre comune. La eguaglianza sociale delle genti tra loro ne resterebbe altamente oltraggiata; e le diffidenze, i timori, i sospetti di lesa libertà nel Pontefice ingombrerebbero le coscienze di tutti. «Il Papa è lungi da Parigi, e questo é bene; non è né a Madrid né a Vienna, e però ne sopportiamo l'autorità spirituale. A Madrid ed a Vienna si ha ragione di dire lo stesso. Credesi forse che il Papa se fosse a Parigi, i Viennesi e gli Spagnuoli consentirebbero a riceverne le decisioni? E dunque una grande fortuna ch' egli stia nella vecchia Roma, tenendo la bilancia tra i Sovrani cattolici, piegando sempre un po' verso il più forte, e tosto rialzandosi se il più forte diventi oppressore. Sono i secoli quelli, che hanno fatto ciò; ed hanno fatto bene. Pel governo delle anime è la migliore, é la più benefica istituzione, ed io non dico tali cose come uomo bigotto, ma come uomo ragionevole.» Così parlava Napoleone I, in un suo famoso discorso riportato dal Thiers nella sua Storia del Consolato e dell' Impero; e tale altresì è l'opinione dei liberali, allorché esprimono lealmente gl' interni sensi dell' anima.

Nel 1860, quando dopo l'assassinio di Castelfidardo vociferavasi che il Papa sarebbe partito da Roma, 1' Opinione nel suo numero 268 scriveva: «Egli è *evidente* che qualunque ricovero scelga il Papa, egli dovrà servire da docile strumento in mano del Governo che lo ospita, e dovrà adoperare la sua influenza a prò d'interessi, che non sempre combineranno perfettamente coi suoi.» E quando Pio IX, vittima della più incredibile sconoscenza, dove nel 1848 sottrarsi al furore della rivoluzione rifugiandosi in Gaeta , tutti i Giornali liberaleschi non finivano di gridare che egli non poteva più considerarsi qual Papa , ma sol come gran Cappellano del Re di Napoli. Eppure quel piissimo

Principe non poteva usare maggiori riguardi verso il Pontefice, né lasciargli maggiore ampiezza di libertà ed ogni più assoluta indipendenza. Tuttavolta il solo pensiero che Pio IX dimorasse in luogo, nel quale non era sovrano, bastava a scombuiare le menti perfino de' nemici della sua sovranità temporale.

Ma io abbandono queste e simili considerazioni, benché validissime, e solo considero la cosa assolutamente e per se stessa.

Per fermo, il Promulgatore e l'Interprete supremo della legge universale, che è fondamento e base d' ogni altra legge, non dee, non può, stare a contatto con qualsiasi legislazione particolare, che imperi o influisca, come che sia, sopra di lui o sopra gli organi, di cui egli ha mestieri per l'esercizio del suo magistero. Nel luogo dunque, dove egli dimora, e d' onde leva la voce ad instruire le genti, è assurdo un potere legislativo fuori del suo.

Il pacifico Ordinatore dei popoli, che tutti abbraccia come figliuoli, che tutti riduce allo scambievole amore ed al rispetto dei comuni diritti, dee trovarsi ed albergare in terreno neutrale, fuori d'ogni contesa o conflitto, che possa insorgere tra quelli. Ciò vuol dire che egli dee dimorare in luogo non soggetto alla potenza militare di nessuno.

Il Padre spirituale non pure delle persone individue ma delle nazioni e dei popoli, il direttore delle coscienze non solo dei sudditi ma ancora dei Principi, il cui oracolo vien consultato per conoscere il vero, rigettare l'errore, sciogliere i dubbii, comporre le liti, che ha uffizio di esortare, riprendere, confortare al bene, allontanare dal male tutti i credenti in Cristo, dev'essere notoriamente straniero ai peculiari interessi dei singoli Stati. Egli dunque non può aver sede in territorio, a cui cotesti privati interessi sieno di lor natura legati, come è necessariamente di città soggetta a giurisdizione di tale o tal altro Principe, di tale o tal altro popolo. Colui che è posto da Dio a giudicare popoli e Re, individui e nazioni, nella cui persona s'incarna un potere di ordine supremo e divino, non può socialmente stare al di sotto di alcuna altezza terrena. Neil' ordine umano egli dee trovarsi a paro con le potenze della terra; acciocché possa nella sua autorità spirituale convenevolmente soprastare alle medesime, senza collisioni o contrasti. Piedistallo del suo tribunale dev'essere il trono.

Il Centro ed il Principio dell' unità universale, che insieme congiunge e rannoda le sparse membra del genere umano, dev'essere scevro della tendenza, ond'è mossa ciascuna di queste parti, acciocché possa imprimere a tutte una forma comune ed ordinarie in un comune indirizzo. Egli dev'esser donno di sé medesimo; non può sottostare alla giurisdizione di veruno; egli dev'essere sovrano.

Finalmente il Motor primo di tutto questo gran corpo della Chiesa deve avere a sé subordinati organi affatto liberi dall' azione d' ogni altra forza, la quale possa impedirli dal riceverne o secondarne l'impulso. Egli dunque non dee, non può in modo alcuno ammettere nel luogo, dove alberga ed opera, un altro potere, a cui cotesti organi sien soggetti, e che possa sottrarli come che

sia dalla sua efficace influenza. Quivi dunque egli deve essere Principe; e non quanto al semplice nome, come i liberali vorrebbero, ma quanto alla realtà effettiva escludendo ogni altro potere, che da lui non dipenda. L'estensione poi del territorio, in cui egli esercita la sua sovranità, convien che sia tale, che mentre dall' un de' lati non ecciti ragionevolmente la gelosia di altre Potenze, dall' altro il francheggi sufficientemente dalla violenza degli Stati circonvicini.

## III

L'ipocrisia de' nemici della Chiesa ha creduto trovare una arma potentissima contro la sovranità temporale de' Papi in quella nota sentenza del Redentore: Il mio regno non è di questo mondo. Ma non s'avveggono i valentuomini che l'arma, da essi brandita, ritorce contro di loro stessi la punta? Cotesta sentenza prova anzi il contrario. Appunto perchè il regno di Cristo non è di questo mondo, è necessario che il Vicario di Cristo abbia un regno in questo mondo.

Qual è il regno di Cristo? La Chiesa. Questa egli è venuto a fondar sulla terra. Regno, come vedete, che sebben esista in questo mondo, non trae origine da questo mondo. La sua origine è dal cielo. Dal cielo è discesa la fede che l' informa, dal cielo la carità che 1' avviva, dal cielo il poter che lo regge. Esso dunque dee conservarsi come tale, dee apparir come tale, dee accettarsi come tale. Or noi dimostrammo con piena evidenza che la Chiesa per conservarsi, apparire e accettarsi come cosa celeste, richiede che il suo Capo nella presente divisione dei popoli e degli Stati sia fuori della giurisdizione di ciascuno, e però sia Principe temporale del territorio, dove ha dimora. «Il Papa , scriveva il Conte di Montalembert a Lord Palmerston, personifica l'unità della Chiesa cattolica; non può personificarla, se non restando indipendente; non può essere indipendente, che rimanendo Sovrano; e questa sovranità non può essere che ecclesiastica, come il suo Capo.»

Sì, convien persuadersene: tanto è lungi che all' autorità spirituale dei Papi ripugni la signoria temporale; che per opposito la ragione intima, l'origine sacra di tal signoria è appunto il potere spirituale, onde i Papi sono investiti.

Una tal signoria, è vero, non si manifestò da principio; perchè non è istituzione divina ma seguela di un' istituzione divina. Surse più tardi; perchè 1'effetto vien dopo della cagione; il germoglio è posteriore alla radice. Cristo non conferì al suo Vicario attualmente la sovranità temporale; ma gliela conferì virtualmente. Essa venne all' atto dappoi, quando sotto l'azione della divina provvidenza e a seconda degli avvenimenti sociali si svolsero le disposizioni necessarie a determinarne 1'esistenza. Ma il germe primiero è appunto 1'origine divina del regno di Cristo, ossia della Chiesa; la quale di necessità richiede nel suo reggitore supremo 1' assoluta indipendenza dal secolo, e questa indipendenza non può stare, senza la civil signoria.

Di qui puoi cavare la spiegazione di un doppio fenomeno, riguardante la genesi e la durata di questa civil signoria dei Romani Pontefici. E quanto alla

genesi, è senza dubbio meraviglioso come il suo cominciamento si trovi ravvolto in una quasi sacra caligine, sicché non se ne possa ben discernere il come e il quando. Si è detto da alcuni, capitanati dal Fleury, che il civil principato dei Papi sia sorto dalle donazioni di Pipino e Carlomagno, confermate poscia ed ampliate da Ludovico il buono. Ma ciò manifestamente è falso. Pipino non fece altro che costringere Astolfo, re de' Longobardi, a mantenere i patti già conchiusi colla Santa Sede, obbligandolo a restituire le città che aveale usurpate, e sol ne accrebbe il numero con ispontanea largizione. Nell' atto donativo di Pipino non fu fatta veruna menzione della città di Roma né delle altre terre, dipendenti da quel Ducato, per esser elle già incontrastabilmente soggette al dominio de' Pontefici. Carlomagno confermò la donazione di Pipino, aggiungendovi l'esarcato di Ravenna, l'isola di Corsica, le città di Parma e di Mantova, le province della Venezia e dell' Istria, i Ducati di Spoleto e di Benevento. Questa larghezza venne ancor superata dalla pietà del suo figliuol Ludovico, il quale nel famoso atto che ne stese ricorda il padre e 1'avolo, come *restitutori* alla Santa Sede dei diritti che essa già possedeva. E nel vero, prima che siffatte concessioni avessero luogo, troviamo che i Papi gagliardemente resistevano ai Re Longobardi, tentanti di toglier loro il possesso dello Stato romano, e che Gregorio II mandava ambasciatori a Carlo Martello, trattando con esso lui da principe a principe. La stessa calata di Pipino in Italia fu eseguita per le preghiere del Romano Pontefice, che andò in persona a scongiurarlo di venire a difendere colle armi la Chiesa dalle usurpazioni di Astolfo. Basta la» più leggiera conoscenza della storia per intendere che, almeno quanto al Ducato romano, i Pontefici da più di un secolo innanzi a Pipino, lo possedevano con piena giurisdizione, esercitandovi tutti gli atti di autorità veramente sovrana. Essi vi edificavano fortezze, levavano e soldavano eserciti, stringevano leghe e trattati con Potenze straniere, nominavano magistrati e condottieri di guerra, ricevevano ed inviavano ambascerie.

In virtù di considerazioni siffatte altri assegnano il principio del poter temporale dei Papi ai tempi di Gregorio il Grande, quando gì' Imperatori di Bizanzio , occupati nella formidabile guerra co'Persiani e non bastevoli a difendere colle indebolite loro forze tutto l'impero, abbandonarono l'Italia, e più Roma, a se stessa e alle proprie forze contro le invasioni barbariche e segnatamente dei Longobardi. Laonde Roma e le città italiane in tanto pericolo, non seppero trovare scampo migliore, che riparare all'ombra dell'infula pontificale. Neppur ciò basta a spiegare gl' inizii di quel potere; perciocché gl'incessanti lamenti, che Gregorio Magno menava, dell' importabile fardello che eragli la cura della cosa pubblica, e il desiderio accesissimo, che esprimeva, di attendere, se gli fosse stato possibile, alle sole faccende spirituali, chiarissimamente dimostrano che quel tanto di autorità civile, onde si diceva gravato, non era acquisto fatto da lui, ma carico antecedentemente congiunto col supremo uffizio sacerdotale ed ornai inseparabile dal medesimo.

I nemici della Chiesa han creduto di trovare in quei lamenti di S. Gregorio un valido argomento contro la signoria temporale de' Papi, non avvertendo che essi ne sono anzi una potente difesa. Imperocché se quell'umilissimo Pontefice, in cambio di scaricarsi dell' inviso pondo, continuava a portarlo, e compierne con ogni diligenza i doveri, ciò vuol dire che egli lo ravvisava necessario al ben della Chiesa e all' indipendenza del Pontificato.

Ma per tornare al nostro argomento, il fin qui detto rende, incredibile che l'esercizio del potere temporale dei Papi cominciasse appunto con quel Pontefice, che più di tutti a malincuore lo tollerava. Del resto già fin dai tempi di S. Gelasio e di S. Simmaco noi troviamo molti atti di giurisdizione civile, esercitati in Roma dai Sommi Pontefici, come apertamente rilevasi da Anastasio bibliotecario. Quando dunque cominciarono a pullulare i primi germogli di questa sovranità? Io per me non so dirlo; né credo che altri il possa precisamente. Quello solo che è certo si è, che appena conceduta alla Chiesa pubblica e legale esistenza nell' impero per la conversione di Costantino, gl' Imperatori quasi istintivamente sentirono che il loro trono non poteva più mantenersi in un luogo, dove una sì sublime sedia rizzavasi. Essi si crearono un'altra città capitale, confessando col fatto stesso non esser possibile che allato al supremo depositario del potere spirituale si elevasse un'altra suprema autorità da lui distinta. Ed è mirabile come eziandio i barbari conquistatori d'Italia, Vandali, Eruli, Goti, Longobardi non osarono neppur essi porre in Roma la Sede dell'italico regno, ma spontaneamente retrocessero a Ravenna, a Milano, a Pavia. Roma insomma dacché vide libera e legalmente riconosciuta 1'autorità de' suoi Pontefici, non potè più essere residenza d' alcun altro signore terreno. I Papi fino da quei primordii cominciarono ad essere potenti in Roma anche temporalmente; e questa loro potenza venne di grado in grado crescendo e rassodandosi fino a trovarsi convertita in perfetto principato civile.

Chi non iscorge qui il genuino carattere d'uno svolgimento al tutto naturale e spontaneo? Ciò che è dovuto ad un essere in virtù della medesima sua natura, sorge in esso necessariamente e si lavora e si compie per processo e gradi impercettibili. Così vediamo essere accaduto del trapasso dell'uomo dallo stato domestico allo stato civile; così vediamo accader giornalmente nella generazione de' viventi. Chi può ridire l'anno ed il giorno, in cui le prime famiglie si costituirono in associazione politica, o la forma di reggimento che assunsero, o le leggi che stabilirono? E chi potrebbe descriverci il primo sbocciar della radichetta dal seme, e il suo graduale svolgimento fino a crescere in giusta pianta? Lo stesso si scorge nella signoria temporale dei Papi. Essa si andò generando insensibilmente, e da semplice proprietà di pingui patrimonii si trovò trasformata in vera sovranità politica, senza che possa assegnarsi l' istante preciso di tal mutazione ed i primi passi del suo procedimento. Se tu ne cerchi l' origine giuridica, potrai dire in generale che le cagioni, le quali concorsero a produrla ed ingrandirla, furono i voti dei popoli, la pietà dei principi, le largizioni spontanee, i successivi trattati e soprattutto la divina virtù de'

Pontefici, che crearono in certa guisa il proprio Stato salvandolo dalla barbarie. Ma se tu ne cerchi l'origine storica, ne trovi i primordii e il graduai suo svolgimento ravviluppati e nascosti in misteriosa caligine, che t'interdice ogni chiara e distinta contezza. Segno manifestissimo che un tal principato sorse ne' Pontefici, per ciò appunto che eran Pontefici; fu parto spontaneo della loro stessa autorità spirituale; pullulò naturalmente qual frutto dall' albero, qual germoglio dal seme.

L'altro fenomeno, di cui questa sacra origine della sovranità temporale dei Papi ti dà la spiegazione, si è la sua durazione costante , attraverso un periodo sì lungo di secoli , a fronte di nemici sì ostinati ed indomiti. Tutti i regni, che originaronsi unicamente dalla terra, sparirono l'un dopo l'altro; tutti i troni, i quali non ebbero altro fondamento, che il diritto umano, furono successivamente rovesciati, vuoi per impeto di forza esterna, vuoi per interna spossatezza che coli' invecchiare contrassero. Il solo soglio pontificale sfuggì questa legge comune. Esso si perpetuò in mezzo alle circostanti mine degli altri troni, godè d'una vita e giovinezza perenne; assalito non cesse, abbattuto si rizzò novamente con maggiore stabilità e vigore. Che segno è questo? È segno manifestissimo che quel soglio è appoggiato a un fondamento d'ordine superiore ai puntelli comuni; trae vita e virtù da cagione più alta; è strettamente connesso e rannodato con un principio, che non può perire nel mondo.

Due vie abbiamo per conoscere le conseguenze naturali e proprie d'una istituzione. Esse sono o l'idea che ne esprime l'essenza e ci rivela quanto essa richiede per debitamente sussistere ed operare; o 1' osservazione di ciò che essa venne costantemente, uniformemente, perpetuamente appropriandosi nel corso del suo libero esplicamento. Ori' una e l'altra di queste vie mirabilmente s' accordano a dimostrarci la necessità dell' indipendenza politica, e quindi della sovranità temporale nel Capo supremo della Chiesa cattolica. Imperocché se le ragioni, superiormente addotte, escludono dal luogo dove questo Capo dimora ogni altro potere, che possa creare inciampi alla libera manifestazione de' suoi giudizii e frapporre ostacoli al libero esercizio della sua azione; il fatto , che testé abbiamo osservato, ci pone sott' occhio come lo svolgimento spontaneo dell'autorità spirituale andò attirandosi 1'accoppiamento della signoria temporale, e a se la congiunse con legami sì stretti, che niun conato di qual che si fosse potente aggressore valse a disnodar stabilmente.

## IV

Se non che per un animo sinceramente cattolico non ci ha uopo di tanti ragionamenti. Per esso basta 1' autorevole insegnamento di quelli, che sono stati messi dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio. Ora il Romano Pontefice e il cattolico Episcopato hanno ripetute volte dichiarato solennemente che la sovranità temporale dei Papi è ad essi del tutto necessaria pel libero esercizio del loro apostolico ministero. Ecco come parla il Pontefice Pio IX nella bolla, in cui sui principii del 1860 fulminò la scomunica contro

gl'invasori de' suoi temporali dominii (1): «La cattolica Chiesa, da Cristo Signore fondata e stabilita per procurare l'eterna salute degli uomini, avendo forma di perfetta società, in virtù della sua divina istituzione; deve per conseguenza fruire di tal libertà, che nel1' adempimento del sacro suo ministero, non sia soggetta ad alcun potere civile. E perciocché ad operare liberamente, come è di dovere, ella aveva uopo di quei presidii, che rispondessero alla condizione ed al bisogno de' tempi; la divina provvidenza con consiglio al tutto singolare ha disposto che, caduto il romano Impero e divisosi in molti regni, il Pontefice romano, siccome quegli che da Cristo era stabilito Capo e centro di tutta la sua Chiesa, conseguisse un principato temporale. Con ciò veniva dallo stesso Dio sapientissimamente provveduto che, in tanta moltitudine e varietà di Principi secolari, il Sommo Pontefice godesse di quella indipendenza politica, la quale gli è tanto necessaria per esercitare senza alcun impedimento, a rispetto del mondo intero, la sua spirituale potestà e giurisdizione. E così era conveniente del tutto; acciocché nel cattolico mondo non nascesse mai occasione di dubitare, non forse per impulso dei civili poteri o per istudio di parte s'inducesse talvolta ad operare nell' universale governo quella Sede, *alla quale per la sua più alta preminenza è necessario che ricorra tutta la Chiesa*. Facilmente poi s' intende come cotesto Principato della romana Chiesa , benché per sua natura tenga del temporale, nondimeno in virtù della sacra destinazione e dello strettissimo vincolo, onde si collega colle somme ragioni della cosa pubblica del Cristianesimo, riveste indole sacra.» Così parla il Pontefice.

I Vescovi poi raccolti in Roma nel 1862 nel numero di circa quattrocento, in un indirizzo presentato al Papa in comun nome si esprimono nel modo seguente (2): «Voi, o beatissimo Padre, per nefanda scelleratezza di uomini usurpatori i quali non professano libertà se non per velame di malizia, veggiamo spogliato di quelle province, per mezzo delle quali veniva giustamente provveduto e alla dignità della Santa Sede e all'amministrazione della universa Chiesa. Alla costoro iniqua violenza avendo la Santità Vostra resistito con animo invittissimo, noi giudichiamo dovergliene rendere le maggiori grazie che si possano in nome di tutti i cattolici. Attesoché noi ricono-

---

**(1)** *Sanctissimi Domini nostri PII, divina providentia Papae IX, Litterae apostolicae, quibus maioris excommunicationis poena inflìgitur invasoribus et usurpatoribus aliquot provinciarum Pontificiae ditionis*, 26 Marzo 1860.

**(2)** Vedi CIVILTÀ CATTOLICA, Sesta serie vol. II, p. 718. Vuol qui eziandio ricordarsi l'insigne Collezione in quindici grossi volumi in quarto, usciti alla luce coi tipi della CIVILTÀ CATTOLICA, col titolo: *La Sovranità temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio universale dell'Orbe Cattolico*. In tal collezione sono riuniti i voti di tutti i Vescovi del mondo in favore del principato civile dei Papi; nonché gl'indirizzi, nel medesimo senso, dei diversi Cleri, e di moltissime persone e di numerosi ceti del Laicato cattolico.

sciamo il civile principato della Santa Sede come un'appartenenza necessaria e manifestamente istituita dal provvido Iddio; ne dubitiamo di dichiarare che questo istesso civil principato, nella presente condizione delle cose umane, è del tutto richiesto pel diritto e libero reggimento della Chiesa e delle anime. Per fermo era d' uopo che il Romano Pontefice, Capo di tutta la Chiesa, non fosse suddito di nessun Principe, anzi di nessuno fosse ospite; ma, sedendo in proprio dominio e regno, avesse piena balia di se, ed in nobile, tranquilla, ed alma libertà difendesse la Fede cattolica, e propugnasse e tutta reggesse e governasse la cristiana repubblica. Chi poi potrebbe negare che in questo conflitto di cose umane, di opinioni e istituti non sia necessario che in sui confini d' Europa, in mezzo ai tre continenti del vecchio mondo, si conservi un luogo come sacro e Sede augustissima, da cui ai popoli ed ai Principi alla lor volta si faccia sentire una gran voce e potente, voce cioè di giustizia e di verità, di nessuno favoreggiatrice in preferenza di altri, non ligia all'arbitrio di chicchessia, la quale niuno possa comprimere col terrore, ne circonvenire con artifizio di sorte alcuna? E veramente in qual modo pur questa volta si sarebbe potuto ottenere che i Pastori della Chiesa sicuriqua concorressero da tutto 1'orbe per trattare colla Santità Vostra di gravissime cose, se raccogliendosi da tante e sì diverse regioni e genti avessero trovato dominante in queste terre alcun Principe, il quale avesse in sospetto i loro principii, o egli medesimo fosse a questi sospetto ed avverso? Imperocche corrono al cristiano ed al cittadino proprii doveri, non certamente contrarli tra loro, ma nondimeno diversi, i quali in che modo potrebbero compiersi da' Vescovi, se in Roma non sussistesse un civil principato, qual è quello de' Pontefici, del tutto franco da diritto altrui e centro in certa guisa della universale concordia, che non sentisse nulla di umana ambizione, nulla imprendesse per desiderio di dominazione terrena? Adunque al libero Pontefice Re liberi ne venimmo, alle cose della Chiesa come Pastori, e alla Patria come cittadini dirittamente e giustamente provvedendo, non ponendo in non cale il dovere né di Pastori ne di cittadini. Le quali cose così essendo, chi mai oserà impugnare questo principato così antico e fondato sopra basi così salde di autorità e di necessità? E qual è mai altra potestà, che, avuto riguardo anche a quel diritto umano, in cui è riposta la sicurezza dei Principi e la libertà dei popoli, possa a tal principato paragonarsi? quale, che sia altrettanto santo e venerabile? qual monarchia o qual repubblica, negli antichi o nei moderni tempi, può vantare diritti così augusti, così antichi e inviolabili? E se tutti questi titoli vengano una volta dispregiati e calpestati anche in questa Santa Sede, qual Principe oggimai potrà essere sicuro del suo regno, o qual repubblica del suo territorio? Voi pertanto, Beatissimo Padre, combattete per la religione bensì, ma al tempo stesso per la giustizia, e per quei diritti che sono i fondamenti delle società umane»

Con questo linguaggio nobilissimo e sapientissimo parlarono quei Venerandi Prelati, a cui poscia aderirono tutti i Vescovi dell'Orbe Cattolico. Abbiamo dunque consenziente sopra cotesto punto tutto il Corpo della Chiesa

insegnante. Abbiamo una definizione non dommatica, giacche il subbietto noi comporta, ma una definizione dottrinale ed ecclesiastica. Ora, mi si dica, può un cattolico, il quale ami non vanamente portare un tal nome, porsi in contraddizione con essa? E notate che qui non trattasi di materia qualsiasi, ma trattasi di materia morale, intorno a cui e il Pontefice per se solo, e il Corpo de' Vescovi aderente al Pontefice è del tutto infallibile. Qui si dichiara ciò che sia lecito e giusto, iniquo e sacrilego; ciò che sia conforme o contrario agl' intendimenti divini, al ben della Chiesa, alla salute delle anime. Qui si condannano come ingiuste e nefande e degne dei fulmini della Chiesa azioni umane ed attentati commessi da popoli e da Principi. Evidentemente dunque si tratta di costumi e di dottrina che ad essi si riferisce; e questa dottrina è dichiarata dal Pontefice in un solennissimo atto, quale è una bolla apostolica, e confermata colla sanzione di pena gravissima, qual è l'anatema. A questo solennissimo atto risponde aderendo l' intero Episcopato. Or niuno per fermo ignora che non solo nel definire articoli di fede, ma nel determinare altresì tutto ciò che alla fede o alia morale cristiana si lega, è infallibile la Chiesa di Gesù Cristo, è infallibile il Romano Pontefice. Niun cattolico adunque può non riputare necessaria all' indipendenza del ministero papale la sovranità effettiva e reale dei Papi. Il pensare diversamente è un contraddire al magistero autorevole della Chiesa, è un credere la Chiesa stessa caduta in pernicioso errore nel definire un punto di morale, nel giudicare ciò che è bene o male, lecito od illecito nella condotta dei popoli.

E qui do fine a questo mio tenue lavoro, intorno ai diritti della Chiesa, supplicando il divin Fondatore di lei, Gesù Signor nostro, ad accettarlo qual piccolo pegno del mio grande amore verso questa sua diletta Sposa, che Egli impalmò nel suo sangue.

FINE